

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VII

**Servizi segreti – Eversione – Stragi – Criminalità
organizzata – Traffico armi, droga, petroli – Pecorelli**

TOMO VIII

ROMA 1987

TOMO VIII

TRAFFICO DEI PETROLI

I N D I C E

Il fascicolo M.FO.BIALI	Pag.	3
— Nota redazionale di rinvio a quanto già pubblicato nel tomo XXIV del volume terzo della documentazione allegata alle relazioni	»	5
Atti del procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dei generali Giudice e Lo Prete, del colonnello Trisolini e di Giuseppina Galluzzo Giudice, in seguito a denuncia anonima sollevata sulla base di articoli pubblicati sulla agenzia OP.		
In particolare:		
— Denuncia del cosiddetto « Coordinamento democratico della Guardia di finanza »	»	11
— Articoli apparsi su OP., agenzia quotidiana	»	14

— Articoli apparsi su OP., agenzia settimanale (« Petrolio e manette »)	Pag.	24
— Altro esposto anonimo	»	44
Relazioni della Commissione amministrativa d'inchiesta sulle frodi in materia di prodotti petroliferi, istituita con decreto ministeriale del 14 novembre 1980:	»	51
— Relazione in data 21 dicembre 1980	»	54
— Relazione in data 23 aprile 1981:	»	78
— Relazione in data 8 luglio 1982	»	113
Tribunale di Torino, dottor Aldo Cuva: documentazione sequestrata al generale Donato Lo Prete	»	249
La vicenda ENI-PETROMIN		
— Nota redazionale di rinvio a quanto già pubblicato nel tomo VII del volume terzo della documentazione allegata alle relazioni	»	305
— Reperto 8/A, busta 11, della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: « Contratto ENI-PETROMIN »	»	307

Procura della Repubblica di Milano:

- Deposizione di Francesco Cossiga ai giudici Siclari e Dell'Osso del 24 maggio 1981 Pag. 379
- Deposizione di Arnaldo Squillante ai giudici Viola e Dell'Osso del 28 maggio 1981 » 383
- Deposizione di Gaetano Stammati ai giudici Siclari, Dell'Osso e Viola del 29 maggio 1981 » 388
- Deposizione di Giuseppe Battista ai giudici Viola e Dell'Osso del 2 giugno 1981 » 398

Tribunale di Roma - Ufficio Istruzione:

- Deposizione di Giorgio Mazzanti al giudice Cudillo del 3 novembre 1981 (con allegato) » 405
- Deposizione di Gaetano Stammati al giudice Cudillo del 4 novembre 1981 (con allegato) » 409

Procura della Repubblica di Roma:

- Note pervenute dal Tribunale di Milano » 417
- Interrogatorio di Lorenzo Davoli al giudice Sica del 28 maggio 1981 » 427
- Interrogatorio di Luigi Bisignani al giudice Sica del 26 maggio 1981 » 431

— Interrogatorio di Giuseppe Battista al giudice Sica del 28 maggio 1981	Pag. 437
— Deposizione di Emo Danesi al giudice Savia del 27 maggio 1981	» 441
— Deposizione di Emo Danesi al giudice Sica del 27 maggio 1981	» 445
— Deposizione di Leonardo Di Donna al giudice Savia del 12 giugno 1981	» 447
— Deposizione di Giovanni Nisticò al giudice Sica del 2 giugno 1981	» 451
— Deposizione di Giovanni Nisticò al giudice Sica del 13 giugno 1981	» 457
Deposizioni di Giovanni Nisticò al giudice Palermo dell'8 e 21 ottobre 1983	» 459
Tribunale di Lucca (procedimento contro Enrico Cecchetti):	
— Deposizione dibattimentale resa da Emo Danesi il 26 ottobre 1981	» 473
— Deposizione dibattimentale resa da Giorgio Mazzanti il 24 maggio 1982	» 480
Tribunale di Roma:	
Sentenza in data 9 dicembre 1982 nella causa penale di 1° grado contro Umberto Ortolani (Sezione 8ª Penale)	» 495
Sentenza in data 26 novembre 1981 nella causa penale di 1° grado contro Franco Di Bella (Sezione 8ª Penale)	» 495

Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, del 20 dicembre 1982, con allegata documentazione . . .	Pag. 509
Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, del 23 dicembre 1982, con allegata documentazione . . .	» 567
Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, dell'8 novembre 1983, con allegata documentazione	» 580
Lettera di Giulio Andreotti al presidente Anselmi, del 21 dicembre 1982, con allegata documentazione	» 595
Lettera di Giulio Andreotti al presidente Anselmi, del 2 febbraio 1983, con allegato carteggio intercorso tra il medesimo e Leonardo Di Donna	» 609
Documentazione trasmessa dal presidente dell'ENI, Um- berto Colombo, alla Commissione P2 il 6 gennaio 1983	» 613

TRAFFICO DEI PETROLI

Il fascicolo « M.FO.BIALI ».

Dopo l'uccisione del giornalista Carmine Pecorelli, presso la sede dell'agenzia da lui diretta, OP., fu, tra le tante altre cose, rinvenuto un dossier, di presumibile provenienza dei servizi segreti, relativo alle attività svolte dal costituendo Nuovo Partito Popolare di Mario Foligni (N.P.P.), nonché a traffici di petrolio con la Libia e ad illeciti valutari commessi dall'allora vertice della Guardia di Finanza: i generali Giudice e Lo Prete. Il dossier in questione, indicato con la sigla « M.FO.BIALI », dette luogo ad una indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma, non ancora conclusa, volta ad appurare eventuali responsabilità del Reparto « D » del SID (Maletti, Labruna, Viezzer), che si era occupato delle indagini sul N.P.P., nonché dello stesso ammiraglio Casardi, all'epoca Capo del Servizio.


La parte di tale istruttoria acquisita agli atti dalla Commissione P2, separata con provvedimento in data 22 novembre 1980 da quella sulla uccisione di Pecorelli, è già stata integralmente pubblicata nel tomo XXIV del volume terzo degli allegati alle relazioni (allegati alla relazione di minoranza dell'onorevole Teodori), al quale pertanto si rinvia, limitandoci, in questa sede, a pubblicare quanto acquisito dalla Commissione circa un procedimento aperto dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dei generali Giudice e Lo Prete, del colonnello Trisolini e della moglie del generale Giudice, Giuseppina Galluzzo, in seguito a denuncia anonima sollevata sulla base di una serie di articoli pubblicati da Pecorelli sulla sua agenzia OP., quotidiana e settimanale.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

N. 547/90C
[Handwritten signature]
UFF. 147

PROCEDIMENTO PENALE IN CONTRA

A.R. a d. d. *[illegible]*
GIUDICE *[illegible]*
GRISOLINI *[illegible]*
LOPATE *[illegible]*
CAIA *[illegible]*



DETERMINAZIONE REATI

Reato <i>[illegible]</i>	Reato <i>[illegible]</i>	Reato <i>[illegible]</i>	Reato <i>[illegible]</i>
Cert. <i>[illegible]</i>	Cert. <i>[illegible]</i>	Cert. <i>[illegible]</i>	Cert. <i>[illegible]</i>
Relazioni <i>[illegible]</i>	Relazioni <i>[illegible]</i>	Relazioni <i>[illegible]</i>	Relazioni <i>[illegible]</i>

2

INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI

DELLA SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E DEI DIRITTI DOVUTI ALLE CANCELLIERSI

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO

Imputato di

Data di arrivo	NATURA DEGLI ATTI	Indicazione del foglio	Spese anticipate dall'Erario	Diritti dovuti alle Cancelli.
	Atti di	1		
	riserve anonime	2-8		
	copie di articoli del settimanale "O.P."			
	n. 65-84.	9-17		
	riserve	18		
	copie di articoli settimanale "O.P."	19-20		
	riserve	21-22		
	P.V. di sommarie informazioni	23-24		
	riserve	25		
	riserva anonime	26-		
		* 27-28		
	copie dell'articolo settimanale			
	"O.P." n. 65-84	29-36		
	Rapporto di indagine	37-39		
	copie di articoli del settimanale	40-47		
	"O.P." n. 65 e 84			
	riserve	48		
	copie di articoli del settimanale "O.P."	49-60		
	riserva "O.P."	61		

1291
78 GAB



Atti relativi a

4

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA
De/se. CORTE DI APPELLO DI ROMA

Prot. N. 69/78-Ris.

Roma, li 27 Novembre 1978

Div. S. - Sez.

Risposta a nota del

N.

Alleg.

OGGETTO Denuncia di anonimo nei confronti di: Gen.G.di F. Raffaele GIUDICE; Col. G.di F. Giuseppe GRISOLINI; Gen. Donato LOPRETE; Giuseppina GALLUZZO in GIUDICE.

R I S E R V A T A
P E R S O N A L E

coll. Piero 27

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
R O M A

Si trasmette copia di una denuncia del cosiddetto "Coordinamento Democratico della Guardia di Finanza" a carico del Generale GIUDICE, del Generale LOPRETE e della Signora GALLUZZO in GIUDICE.

Si trasmettono, altresì, copie fotostatiche di una segnalazione dell'Avvocato Basilio VERGA e n° 4 articoli del settimanale "O.P.", riguardanti il medesimo argomento.

La S.V. è pregata di sentire il Direttore del predetto settimanale, avv. PECORELLI, a chiarimenti e precisazioni, come d'intesa, riferendone sollecitamente a questo Ufficio.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Pietro Pascalino)

Pascalino

COORDINAMENTO DEMOCRATICO DELLA GUARDIA DI FINANZA

OGGETTO: Denuncia a carico del generale GIUDICE, del colonnello GRISONINI, del generale LO PRETE, della "signora" GALLUZZO in Giudice (leggi amante del predetto Grisonini), responsabili dei reati di "associazione a delinquere" (art.416 codice penale), "corruzione" (art.318 codice penale), "esportazione di valuta".

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

R O M A

e, per conoscenza:

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

R O M A

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA CASS/NE

R O M A

ALL'ON.FRANCO MARIA MALFATTI

Ministro delle Finanze

R O M A

ON.FRANCESCO BONIFACIO

Ministro Grazia e Giustizia

R O M A

ON.FILIPPO MARIA PAMDOLFI

Ministro del Tesoro

R O M A

ON.RISALDO OSSOLA

Ministro Commercio Estero

R O M A

ON.LUIGI ROGNONI

Ministro dell'Interno

R O M A

ON.ATTILIO RUFFINI

Ministro della Difesa

R O M A

ON.DARIO ANTONIOZZI

Ministro Beni Culturali

R O M A

ON.CARLO PASTORINO

Ministro Turismo e Spettacolo

R O M A

ON.ANTONIO BISAGLIA

Ministro Partecipazioni Statali

R O M A

SEN.VITTORIO COLOMBO

Ministro della Marina Mercantile

R O M A

SEN.VITTORIO SCOTTI

Ministro Lavoro e Previdenza Sociale

R O M A

ON.CARLO DONAT CATTEN

Ministri Industria

R O M A

ON.ANTONIO CULLOTTI

Ministro Poste e Telecomunicazioni

R O M A

SEN.GIOVANNI MARCORA


Ministro Foreste

R O M A

SEN.GATENO STAMMATI

Ministro Lavori Pubblici

R O M A



76

SEN. ENRICO PEDINI Ministro della Pubblica Istruzione	<u>ROMA</u>
ON. TOMMASO MORINO Ministro Regioni	<u>ROMA</u>
ON. ANNALDO FORLANI Ministro degli Affari Esteri	<u>ROMA</u>
ON. CIRIACO DE MITA Ministro Interventi Straordinari nel Mezzogiorno	<u>ROMA</u>
ON. GIULIO ANDREOTTI Presidente Consiglio dei Ministri	<u>ROMA</u>
ON. BENIGNO ZACCAGNINI Segretario D.C. Piazzael Luigi Sturzo 15	<u>ROMA</u>
ON. BETTINO CRAZI Segretario PSI Via del Corso 476	<u>ROMA</u>
ON. LUIGI ROMITA Segretario PSDI Via S. Maria in Via 12	<u>ROMA</u>
ON. ENRICO BERLINGUER Segretario PCI Via delle Botteghe Oscure 4	<u>ROMA</u>
ON. ENRICO PANZELLA Segretario Partito Radicale	<u>ROMA</u>
ON. GIORGIO ALBRANTE Segretario MSI Via 4 Fontane	<u>ROMA</u>
ON. ODDO BIASINI Segretario PRI Piazza dei Caprettari 70	<u>ROMA</u>
DOTTOR FABIO ISMAN c/o "Il Messaggero" Via del Tritone 152	<u>ROMA</u>
DOTTOR GIANLUIGI MELECA c/o "L'ESPRESSO" Piazza Renzi 28	<u>ROMA</u>

oo _____/

Denunciamo la insostenibile situazione che si è creata in tutta la Guardia di Finanza a causa dell'associazione a delinquere di cui all'oggetto.

In particolare, il generale GIUDICE, comandante generale e primo lauro d'Italia per meriti ricattatori, con il suo sicofante CRISOLINI (particolarmente distintosi nelle schermaglie amorose con la signora (sic) GIUDICE), con l'ausilio dei comandanti di legione di pochi scrupoli e corrotti, hanno creato nel Paese un nuovo regime quello della legittimazione della corruzione e del ricatto.

Tutti devoti ad un solo dio: il diodenaro, possibil-

87

mente franco svizzero. Ed è sull'alta e di questa divinità che sacrificano cittadini con patrimoni consistenti e soprattutto capitani d'industria, non disdegnando certo direttori di giornali.

E guai a parlare: le vendette sarebbero a carattere mafioso.

Denaro, denaro, denaro, ecco cosa occorre per placare questo immondo essere dai mille tentacoli e dai volti più disparati ma con una unica mente: quella di Giudice e s.

Ci appelliamo pertanto alla Magistratura Coraggiosa, ai pretori d'assalto e ai valorosi giornalisti come Melega e Isman affinché una volta per tutte inizino una serie di inchieste volte a risolvere una situazione che già è degenerata.

I giovani finzieri chiedono aiuto. E' un SOS lanciato soprattutto a quelli che detengono le redini del potere e che hanno perciò la possibilità di mettere uno sprazzo di luce in un ambiente tenebroso e corrotto come quello del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Alleghiamo copia dell'articolo del 12.4.1978 e del 19.5.1978 in cui riteniamo poter affermare con sicurezza che i personaggi indicati con pseudonimi sono in realtà:

Maria TAGLIUZZI = Giuseppina CALLUZZO coniugata Giudice
LOCADI = Generale Raffaele GIUDICE
NIK CRIDONINI = Col. Giuseppe GRISOLINI, segretario gen. Giudice
CARLO VOLTONCINI = VLAH CARLO di SPIRIDIONE E di JIURKOVIC Caterina
BLANCHINI = COL. BIANCHI, comandante Finanza Trieste

TOP

98

AGENZIA DEMOCRATICA DI CONTROINFORMAZIONE

AGENZIA QUOTIDIANA

ment is free but facts are sacred.
ment also is justly subject to a
imposed restraint. It is well to
... better to be fair.
is an ideal. (C.P.Scott 1846/1932)

OP- 12.4.78
Notiziario n. 65

CONFIDENZIALE

LA SIGNORA FA IL ... NO IN SVIZZERA

... BENTON? DALL'ACCREDITAMENTO?

... NEUROSCIOFO E' STATO SOLO ITALIANO

19

Film presenta: Vicende di Vita Vissuta

LA SIGNORA FA IL PIENO IN SVIZZERA

reggi ed interpreti	- Lei:	La signora Maria Tagliuzzi, coniugata Lo Cadi
	- Primo Lui:	il colonnello Nik Gridolini
	- Secondo Lui:	Raf Lo Cadi, il marito ricco.

SCENA 1

La storia ha inizio il 17/7/75. Nel corso di una riunione segreta in casa Lo Cadi, Nik Gridolini, Maria Tagliuzzi e suo marito si mostrano estremamente turbati per il precipitare della situazione e decidono di trasferire tutte le loro sostanze liquide custodite nelle gelose casseforti BNL nella vicina Svizzera. A comandare il gioco è la donna. E' lei che mette a punto il piano, lo spiega ai due uomini, dispensando ordini e consigli. Nik e Raf appaiono come soggiogati dal suo genio e dalla sua intelligenza. Quanto al linguaggio, la piccola banda si esprime nel tipico gergo della manovita (per esempio la donna, riferendosi alla valuta da trasferire all'estero, userà il termine "roma", tipico degli spalloni d'alto bordo).

SCENA 2

Observando scrupolosamente le disposizioni impartite da Maria Tagliuzzi, il 21/7/75 il colonnello Gridolini telefona al direttore della banca svizzera col quale prende accordi circa le modalità del trasferimento clandestino di valuta italiana all'estero. Nel corso del colloquio, si apprenderà che saranno i soli Maria Tagliuzzi e Nik Gridolini a recarsi in Svizzera, mentre Lo Cadi resterà sulla riva di Roma, trattenuto da questioni di rappresentanza. Nik e Maria viaggeranno in treno, a loro agio, perché il viaggio in aereo, con scalo a Ginevra o Zurigo, li avrebbe poi costretti ad un scomodo trasferimento in treno per raggiungere la località dell'appuntamento bancario.

SCENA 3

Il 21/7/75, ore 21,17 Nik e Maria arrivano, ciascuno per suo conto, alla stazione Tiburtina e prendono posto sul treno in partenza per la Svizzera. Viaggiando, tutta notte sempre separatamente, arrivano a Lugano alle 06,42 del giorno seguente.

SCENA 4

Il giorno 22/7/75. Il colonnello Gridolini, dando il braccio alla signora Tagliuzzi, si reca all'Hotel Excelsior alla reception e fornisce le proprie generalità (secondo la legge svizzera non è tenuto a fornire quelle della donna che l'accompagna). Dopo aver firmato "ingegner Gridolini" sulla scheda dell'albergo, la coppia sale in camera. Un romantico appartamento al IV piano, con un balconcino prospiciente il lago caro agli amanti.

SCENA 5

Siamo sempre a Lugano, Hotel Excelsior. Ore 08,30. La coppia, mano nella mano, esce dall'albergo per recarsi in tutta fretta nella vicina Piazzetta della Posta, presso la sede della Schweizerische Bankgesellschaft (Unione delle Banche Svizzere). Maria e Nik varcano la porta della banca portando in mano rispettivamente: una valigia in pelle (o finta pelle) di color marrone, dimensioni 90 x 50; una borsa-sporta larga alla base, di tessuto molto simile alla tela di sacco con bottoncini e modanature in pelle (o finta pelle), dimensioni 80 x 40.

11 10

pag. 5

09,30. Portata felicemente a termine l'operazione valutaria, Nik e Maria rientrano in aereo e corrono subito in camera. Dove rimarranno tutto giorno, con qualche breve apparizione del congestionato colonnello. //

Il 23 luglio, ore 23,21. Nik e Maria stanno per rientrare in Italia. Come all'andata, viaggiano in vagone letto. Arriveranno alle 09,34 del mattino seguente (23/7/75) a Roma Tiburtina. Attende un'alfetta blu, targata Roma L40316.

8

Il 27 luglio 1975, ore 08,35. La signora Maria (stavolta in aereo, volo nazionale) parte per Taormina dove prende alloggio all'Hotel Atlantic Beach. Due giorni più tardi (il 28/7) il colonnello Gridolini le telefona (0942/23001). Nel corso della conversazione telefonica i due ricorderanno con piacere le felici ore trascorse insieme in Svizzera.

9

Il marito di Maria, Lo Cadi, telefona a Taormina e il 2 agosto finalmente raggiunge la signora e il suo consorte. Gridolini frattanto è partito per Toronto dove, nella sua villa "Serena", cerca di liberarsi dallo stress e dalla vita sentimentale troppo intensa. //

10

Il Signore dei cieli tutto vede e benedice il potentissimo venerabile, con rispetto parlando, Lucian Boliski-Gioley.

(OP- 12.4.78)

AGENZIA QUOTIDIANA

17

19.5.78

Supplemento n.84

NUMERO SPECIALE

FANTAPOLITICA

UNA STORIA DI INTERCETTAZIONI, DI ALCOOL E DI 200 MILIONI

L'Italia è nella più drammatica ed incerta situazione degli ultimi trent'anni, sconvolta dal terrorismo, dalla corruzione politica e dalla disammi-
 nistratozione, oltre che dalla crisi economica, è ormai diventata terra
 di nessuno. E' ovvio che in questa situazione personaggi cinici e per-
 versivi cerchino solo il proprio utile personale, anche sulla pelle del
 Paese esausto. Che cosa accadrà nei mesi con importanti e luccicanti incarichi
 pubblici poco importa. In questo Paese non ci si può meravigliare più
 di niente. Proponiamo ai nostri lettori una 'fantastica' ricostruzione
 di una intercettazione telefonica, completa di note, date, riferimenti
 e nomi. Fantapolitica è realtà? Spetterà al lettore stabilire fino a che
 punto il mondo di questo Paese caduto in mano ai più turpi fur-
 banti si è avvicinato alla fantasia. O addirittura, la supera.

DP- 19.5.78

pag.2

12

Sembrano scarseggiare, ma non del tutto perdute, le possibilità che il Comandante Generale, la magno, e il Col. Nic Gridolini possano trarre dalla nota questione riguardante il segnalato industriale "jugoslavo" di liquori di Trieste, un non ortodosso profitto di ben 200.000.000 di lire (già depositati) a patto, ovviamente, che ogni "visita" fiscale in atto allo stabilimento dell'industriale, da parte della Guardia locale, cessi immediatamente. Dopo l'escursione esplorativa di Gridolini in quel di Sistiana a Mare, un paesino tra Monfalcone e Trieste, il comandante Generale, prima di intraprendere eventuale incauta iniziativa, ha creduto opportuno sentire via breve il Comandante della Guardia di Trieste, col. Bianchini. E ciò che questi gli ha riferito circa il suo operato trapela chiaramente, più avanti, nel contesto di una conversazione del giorno 30.9... fra lo stesso Gridolini e tale Carlo Voltoncini, residente a Firenze, telefono 483... rappresentante di commercio. Nella questione il Voltoncini è stato un funzionario finora da valido intermediario. Tra l'altro è stato indicato come cognato dell'industriale di liquori e, inoltre, ha fatto in modo di stabilire un contatto diretto tra il Col. Gridolini e il segnalato Carletto Valac, residente a Trieste, telefono 31..., il quale, in definitiva, dovrebbe identificarsi proprio nell'industriale di cui si parla ove si consideri che è nato a Zagabria ed è coniugato con una sorella di Voltoncini. Ed è anche Valac che con Gridolini proveniente in aereo da Roma e con Carletto Voltoncini venuto da Firenze a bordo di un'Alfetta colore bianco, targa FI-670..., sono saliti sul "vecchio mas americano"(1) attraccato nel porticciolo di Sistiana a Mare per intraprendere il mattino del 27.9... la nota crociera lungo la costa istriana fino a Pola.

Conversazione di Gridolini con Voltoncini Carlo.

Lo si riferisce integralmente, poichè solo attraverso un attento esame di tutto ciò che è stato detto si può valutare serenamente la questione in contesto, da cui appare evidente che Gridolini e di riflesso il Comandante Generale, non sono affatto disposti, nonostante le circostanze, a lasciarsi fuggire dalle mani la cospicua somma offerta da Valac purchè si blocchino ulteriori iniziative da parte della Guardia.

Eccone il testo:

GRIDOLINI: dunque, io ho sentito quell'altra campana in linea diretta (ride) e avrei voluto registrare quello che mi è stato detto (dagli elementi della Guardia di Trieste). Dunque, intanto lì (a Trieste), l'altro giorno, questo qua (l'industriale) è stato denunciato;

VOLTONCINI: no, la denuncia non è stata ancora fatta, m'ha detto però che se l'aspettano;

GRIDOLINI: no, no...lui (il comandante della Guardia locale) l'ha fatta dopo aver sentito e consultato il magistrato. E questa è la prima cosa! Secondo: è che lì c'è sotto una truffa di miliardi...una cosa paurosa! Ecco perchè questo (l'industriale) s'è subito dimostrato ben disposto ad aumentare (arrivando ai noti 200 milioni). E' in sostanza un qualcosa di veramente grosso;

VOLTONCINI: e allora?;

GRIDOLINI: cioè lui (l'industriale) il reato lo commetteva in Italia...no, no, questo è un discorso che dobbiamo...(fare a voce). Comunque questo prodotto (il liquore) andava a finire in Spagna. Cioè quello che lui acqui-

(1)-Così definito da Gridolini. In effetti trattasi di un grosso yacht (25-30 m.) battente bandiera statunitense.

OP- 19.5.78

pag.3

13 14

1)

- segue

stava in Jugoslavia lo mandava poi in Spagna. Ad ogni modo le cose stanno in questi termini. Ora però non è mica detto tutto (cioè Gridolini, ottimista, spera ancora di giungere in tempo)... perchè si potrà fermare qualcosa penso io. Solamente che lì...che cosa si potrà fermare...cioè i limiti non sono ben definiti. Mi capisci? Esattamente non si sa fino a che punto e che cosa si può fermare. Cioè, ad un certo punto lì (a Trieste) ci andrà il Comandante Generale direttamente. La cosa è troppo impegnata, è troppo avanti il problema per essere salvato e per essere fermato. Ora c'è di mezzo la... (Magistratura);

VOLTONCINI: d'accordo! Ora la Magistratura, tu sai, c'è di mezzo per un fatto chiamiamolo di denuncia e diventa un fatto penale. Lui stesso (l'industriale) ti voleva dire...;

GRIDOLINI: (interrompendolo) lui (l'industriale) si preoccupa della sua cosa (?) personale...;

VOLTONCINI: sì..., ma..., la situazione chiamiamola sul piano penale e della Magistratura... a lui (all'industriale) questo non interessa, perchè dice: io combatterò in Tribunale;

GRIDOLINI: eh..lo so..,

VOLTONCINI: lo capisci? Lui qui ha tutte le sue ragioni e combatterà in sede di Tribunale, quindi a questo punto lui non chiede nessun intervento (presso la Magistratura);

GRIDOLINI: ho capito perfettamente!;

VOLTONCINI: hai capito?;

GRIDOLINI: cioè di non dilagare la cosa... Questo è tutto (cioè la Guardia non deve proseguire oltre). Ma cosa significa dilagare o no..., perchè ci sono delle cose che già appaiono;

VOLTONCINI: va bè, per quelle cose che già appaiono vuol dire che indietro non si potrà più andare;

GRIDOLINI: va bè, ma quali sono che appaiono e quelle che non debbono apparire? E' qui il punto dove ci sarà contestazione con lui (con l'industriale);

VOLTONCINI: ma contestazioni in che senso?;

GRIDOLINI: lui (l'industriale) dice: fermate tutto a questo momento... ma lui che ne sa di noi, cioè a che momento siamo arrivati. Noi gli possiamo rispondere, in qualunque momento, che tutto è stato fermato e altrettanto lui potrà dirci, dice: no.., io vi avevo detto di fermarvi a...a... ad un certo momento ben determinato (è evidente il possibile rischio delle accennate contestazioni, temuto da Gridolini al momento dell'incasso dei 200 milioni di lire);

VOLTONCINI: no, no...questo no!;

GRIDOLINI: insomma non so come metterla. Per essere ben chiari ti dico che i rapporti fra te e lui devono essere ben limpidi e chiari. Capisci?;

VOLTONCINI: esattamente!;

GRIDOLINI: perchè così è un po' aleatorio, si presta a qualunque contestazione da parte di entrambi (le parti). Io ho misurato il tutto e il fatto è di proporzioni gigantesche... a maggior ragione dovrebbe dire (l'industriale) io ho bisogno di questo e questo. Cioè ben chiaro, ma non so che cosa lui potrebbe rispondere;

VOLTONCINI: va bè...io vorrei sapere da te se siamo noi che dobbiamo dire a lui (all'industriale) che ci dica a quale punto il tutto (cioè l'inchiesta) deve essere chiusa;

OP- 19.5.78

pag.4

14/15

-segue

GRIDOLINI: eh, no, perchè io non sono entrato in particolari. Se lui (l'industriale), per esempio, è un'ipotesi, dice: guarda in quei pacchi c'è una determinata lettera... no? E' solo un esempio, e dice: vorrei che non fosse messa in ballo...e allora va bene. Avremmo quindi una indicazione specifica, un fatto preciso a cui ci possiamo riferire. Non che dice (l'industriale): fermate a questo punto!! E a che punto sono!? E a che punto andranno a finire? (Quelli della Guardia locale);

VOLTONCINI: allora tu pensi che bisognerebbe chiedere a lui cosa vuole!;

GRIDOLINI: sì. E arrivati a questo punto lui deve essere ben preciso...mica per niente, anche per interesse suo, perchè lui sappia bene cosa possiamo fare. Ti pare?;

VOLTONCINI: già. Comunque il fatto che la questione è più gigantesca di quanto si pensasse; è bene, no?;

GRIDOLINI: è bene perchè quello lì (l'industriale), oltretutto, è suscettibile ad aumentare (ciò è disposto a superare anche i 200 milioni già versati, se necessario).

VOLTONCINI: ma se lui sarà chiaro e preciso in ciò che desidera, tu pensi di arrivare a qualcosa?;

GRIDOLINI: sì...ci sono probabilità di successo! Comunque dipende..., deve dirci che vuole insomma. Lui (l'industriale) bisogna che abbia la fiducia di dirlo, cioè dire: in quei pacchi c'è questo, questo e questo che non...(cioè che non deve essere visto dalla Guardia). E va bè... allora, o non si aprono proprio i pacchi, oppure se si aprono sì...sì... (vuol dire - Gridolini - che si eluderà ciò che s'è visto);

VOLTONCINI: ma per questo c'è qualche probabilità?;

GRIDOLINI: sì, sì..., perchè questo, detto fra me e te, gli ha telefonato il Comandante Generale questa mattina a lui, no? (al Comandante della Guardia di Trieste);

VOLTONCINI: a chi? A Bianchini? (Il comandante per la zona di Trieste);

GRIDOLINI: eh...già!! Gli ha detto (il Comandante Generale a Bianchini): mi dia la situazione esatta di cosa...(dell'industriale);

VOLTONCINI: e lui cosa gli ha risposto?;

GRIDOLINI: non ti dico che cosa non gli ha detto!...Ero io presente (riferimento alle proporzioni gigantesche del caso). Non l'ho fatto io perchè loro (la Guardia locale) sanno che io sono andato lì a Trieste e potrebbero... (collegare il tutto). Così ho fatto telefonare lui (il Comandante Generale);

VOLTONCINI: esatto;

GRIDOLINI: è stata messa su un piano di cose d'ufficio;

VOLTONCINI: e questo Bianchini che cosa ha concluso in definitiva? Che cosa andrà avanti? Che farà tutto?;

GRIDOLINI: no, no. Gli ha dato la situazione, così, punto e basta... e che sta facendo il suo dovere come lo deve fare e basta;

VOLTONCINI: ho capito!;

GRIDOLINI: ma non c'entra niente. Se lui (il Comandante Generale) avesse detto piantala lì...lui (Bianchini) avrebbe detto obbedisco, ma questo, al momento, non lo poteva dire. Però penso che a questo punto bisogna dire al Valac: guarda, il mio amico (cioè Gridolini) se ne è...

OP- 19.5.78

pag.5

15 16

- segue

pato direttamente, ecc..ecc.; senza mettere però in mezzo altri nomi (il nome del Comandante Generale), perchè io gliel'ho detto (a Valac) quella sera (a Sistiana a Mare) che avrei visto come stavano le cose e queste sono di proporzioni gigantesche. Quindi chiarisci bene le cose tra te (Voltoncini) e lui (Valac) e fatti dire bene cosa vuole, perchè fermare tutto non ha senso, perchè c'è di mezzo la Magistratura e il giudice può dare gli ordini come vuole. Ti pare?;

VOLTONCINI: esatto! lo pensavo però che tu mi potessi dire; noi possiamo arrivare a fare fino a questo punto ecc.;

GRIDOLINI: ma siccome le cose sono più grosse di quanto ci ha raccontato quella sera..., e lasciamo stare come e quando lui (Valac) va alla Ambasciata (del suo paese d'origine?) perchè a questo non ci dobbiamo riferire, non ci interessa (1), però sarebbe opportuno che precisasse cosa vuole nei dettagli da noi;

VOLTONCINI: esatto;

GRIDOLINI: e ben chiaro, ben preciso, perchè indubbiamente, se ha delle cose..., se lui teme di qualche cosa...che lui dica subito che cosa, che diavolo vuole...Cioè, per esempio, i miei (quelli di Valac) conti personali desidero che non siano guardati ecc., va bè..allora (non si guarderanno);

VOLTONCINI: si vedrà cosa si può fare;

GRIDOLINI: e, allora, dal punto di vista conti personali non li guardiamo..., ma la cosa è già troppo in alto mare per avere un successo sicuro, però è bene che noi, fin da ora, sappiamo, definiamo, ecc.;

VOLTONCINI: va bene. Tu quando desideri una risposta?;

GRIDOLINI: niente, no...tanto c'è tempo!;

VOLTONCINI: c'è tempo? Non è un fatto che passa?;

GRIDOLINI: noooo. Lì (a Trieste, quelli della Guardia) andranno avanti ancora chissà quanto!;

VOLTONCINI: (un pò deluso) ho capito!! Sì, ma, magari, questi pacchi quando li apriranno? Lo sai?;

GRIDOLINI: non lo so, ma al momento opportuno li apriranno. Ma ti ripeto la cosa è di proporzioni grosse, Non è un problema che si risolve da un giorno all'altro. Questo (il Valac) s'è fatto un sacco di miliardi con tale sistema! Lo sai? Non so se hai capito com'è il meccanismo!? Lui (Valac) ha comprato dell'alcool fetente in Jugoslavia, burido, nonti dico...e lo ha venduto alla Francia. La sofisticazione l'ha fatta in Italia e questo è il suo reato. Capisci?;

VOLTONCINI: ma veramente l'alcool l'avrebbe comperato dalla Francia per darlo alla Jugoslavia..;

GRIDOLINI: no, sembra il contrario, almeno da quello che ho capito io. Dopo che lui l'ha sofisticato, l'ha dato alla Francia che l'ha venduto alla Spagna per metterlo nel Porto (vino). Insomma l'ha sofisticato qua e poi l'ha venduto alla Francia, dove non c'è legge che riguarda la sofisticazione.

(1) E' evidente che Gridolini è al corrente circa presunti contatti di Carletto Valac (peraltro non noti in atti) con un'Ambasciata estera in Italia, da tenere sia quella jugoslava.

MODULARIO
G. 314

DRF



20 FEB. 1979

MOD. 293 M.G

Roma

19 19

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Al sig. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
R O M A

NELLA RISPOSTA *Risposta al f. N.°*
CITARE IL NUMERO
DI PROTOCOLLO

Ufficio 1° A.P.
Prot. N.° 107.614/1978

OGGETTO: Esposto anonimo contro il generale Giudice, il colonnello
Grisolini e il generale Lo Prete.

*Car.
Perrapelli
All. var. 1
3/3/79*

1 MAR 1979
1629
P. A. Del.

Si trasmette, per competenza, l'unito esposto
inviato anche a codesta Procura.

d'ordine del MINISTRO

(E. Maselli)

Maselli

Es. de. De MATTE

ONOREVOLE SIGNOR

PROCURATORE GENERALE della CORTE D' APPELLO

ROMA

16

Segnaliamo alla giustizia di V.E. quanto riportato dal Settimanale "O P" Osservatore Politico del 6 giugno 1978, edito a Roma, Via Sabotino 2- Direttore responsabile Mino Pecorelli.

L'articolo che segnaliamo è riportato alla pagine 13 e 14 del detto settimanale il cui contenuto riguarda gravissime irregolarità da ritenersi reati rilevantissimi, commessi da:

- 1) Generale Raffaele Giudice - Comandante Gen. della Guardia di Finanza
 - 2) Colonnello di Art. Giuseppe Trisolini - segretario particolare del suddetto;
- nonchè altri -

Nel detto articolo vengono nominati anche il Colonnello della G.Fin. Vincenzo Bianchi, Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste ed altri ufficiali.

In un secondo articolo, riguardante lo stesso fatto, riportato nel N.12 del settimanale medesimo, alle pagine 17 e 18, si accusano inoltre la moglie del detto Comandante Generale della G. di Fin. nonchè i colonnelli della G.di Fin. Vittorio Alvino (Gustavino) e Duilio Di Censo (Di Cesso).

Premesse le gravissime circostanze di cui sopra, vorrà V.E. richiedere al Direttore del Giornale indicato gli elementi di prova in suo possesso, e procedere come V.E. riterrà.

Con osservanza.

Basilio Verga

Napoli, Via S.Lucia 14

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
014216 — 26 GIU. 78
ROMA

O.P. 6 giugno 1978

Fantapolitica

Una storia di intercettazioni, di alcole di 200 milioni

L'Italia è nella più drammatica ed incerta situazione degli ultimi trent'anni: sconvolta dal terrorismo, dalla corruzione politica e dalla disamministrazione, oltre che dalla crisi economica, è ormai diventata terra di nessuno. È ovvio che in questa situazione per conaggi cinici e perversi cerchino solo il proprio utile personale, anche sulla pelle del Paese esausto. Che siano uomini con importanti e luccicanti incarichi, pubblici poco importa. In questo Paese non ci si può meravigliare più di niente. Proponiamo ai nostri lettori una «fantastica» ricostruzione di una intercettazione telefonica, completa di note, date, riferimenti e nomi. Fantapolitica o realtà? Spetterà al lettore stabilire fino a che punto l'amarra realtà di questo Paese caduto in mano ai più turpi furfanti, si avvicini alla fantasia. O, addirittura, la superi.

Sembrano scarseggiare, ma non del tutto perdute, le possibilità che il Comandante Generale, la moglie, e il Col. Nio Gridolini possano trarre, dalla nota intercettazione riguardante il segnalato industriale «jugoslavo» di liquori di Trieste, un non ortodosso profitto di circa 200.000.000 di lire (già depositati) a tutto, ovviamente, che ogni «visita» fiscale in atto allo stabilimento dell'industriale, da parte della Guardia locale, cessi immediatamente. Dopo l'esecuzione esplorativa di Gridolini in quel di Slatiana a Mare, un paesino tra l'Istria e Trieste, il comandante generale prima di intraprendere l'attuale incauta iniziativa, ha creduto opportuno sentire via breve il Comandante della Guardia di Trieste, col. Bianchini. È ciò che questi gli ha riferito circa il suo operato trapela chiaramente, più avanti, nel contesto di una conversazione del giorno 30.9.197... fra lo stesso Gridolini e tale Carlo Voltoncini, residente a Firenze, telefono 483... rappresentante di commercio. Nella questione il Voltoncini ha in sostanza funzionato finora da valido intermediario. Tra l'altro è stato indicato come cognato dell'industriale di liquori e, inoltre, ha fatto in modo di stabilire un contatto diretto tra il Col. Gridolini e il segnalato Carletto Valac, residente a Trieste, telefono 81..., il quale, in definitiva, dovrebbe identificarsi proprio nell'industriale di cui si parla ove si consideri che è nato a Zagabria ed è coniugato con una sorella di Voltoncini.

Ed è anche Valac che con Gridolini proveniente in aereo da Roma e con Carletto Voltoncini venuto da Firenze a bordo di un'Alfetta colore bianco, targa FI-670..., sono saliti sul «vecchio mas americano» attraccato nel porticciolo di Slatiana a Mare per intraprendere il mattino del 27.9.197..., la nota crociera lungo la costa istriana fino a Pola.

Conversazione di Gridolini con Voltoncini Carlo

La si riporta integralmente, poiché solo attraverso un attento esame di tutto ciò che è stato detto si può valutare serenamente la questione in contesto, da cui appare evidente che Gridolini e di riflesso il Comandante Generale, non sono affatto disposti, nonostante le circostanze, a lasciarsi fuggire dalle mani la cospicua somma offerta da Valac purché si blocchino ulteriori iniziative da parte della Guardia.

Eccone il testo:

GRIDOLINI: dunque, lo ho sentito quell'altra campana in linea diretta (ride) e avrei voluto registrare quello che mi è stato detto (dagli elementi della Guardia di Trieste). Dunque, intanto lì (a Trieste), l'altro giorno, questo qua (l'industriale di liquori) è stato denunciato;

VOLTONCINI: no, la denuncia non è stata ancora fatta, m'ha detto però che

se l'aspettano;

GRIDOLINI: no, no... lui (il comandante della Guardia locale) l'ha fatta dopo aver sentito e consultato il magistrato. E questa è la prima cosa! Secondo: è che lì c'è sotto una truffa di miliardi... una cosa paurosa! Ecco perché questo (l'industriale) s'è subito dimostrato ben disposto ad aumentare (arrivando ai noti 200 milioni). È in sostanza un qualcosa di veramente grosso;

VOLTONCINI: e allora?;

GRIDOLINI: cioè lui (l'industriale) il reato lo commetteva in Italia..., ma sai, questo è un discorso che dobbiamo... (fare a voce. Comunque questo prodotto (il liquore) andava a finire in Spagna. Cioè quello che lui acquistava in Jugoslavia lo mandava poi in Spagna. Ad ogni modo le cose stanno in questi termini. Ora però non è mica detto tutto (cioè Gridolini, ottimista, spera ancora di giungere in tempo)... perché si potrà fermare qualcosa penso io. Solamente che lì... che cosa si potrà fermare... cioè i limiti non sono ben definiti. Mi capisci? Esattamente non si sa fino a che punto e che cosa si può fermare. Cioè, ad un certo punto lì (a Trieste) ci andrà il Comandante Generale direttamente. La cosa è troppo infognata, è troppo avanti il problema per essere salvato e per essere fermato. Ora c'è di mezzo la... (Magistratura);

VOLTONCINI: d'accordo! Ora la Magistratura, tu sai, c'è di mezzo per un fatto chiamamolo di denuncia e diventa un fatto penale. Lui stesso (l'industriale) ti voleva dire...;

GRIDOLINI: (interrompendolo) lui (l'industriale) si preoccupa della sua cosa (?) personale...;

VOLTONCINI: sì..., ma..., la situazione chiamamola sul piano penale e della magistratura... a lui (all'industriale) questo non interessa, perché dice: io combatterò in Tribunale;

GRIDOLINI: eh... lo so...;

VOLTONCINI: lo capisci? Lui qui ha tutte le sue ragioni e combatterà in sede di Tribunale, quindi a questo punto lui non chiede nessun intervento (pres-

2

RAFFINERIE & CONTRABBANDO: MECCANISMO IMPUTATI SOSPETTI

PETROLIO E MANETTE

60 incriminati, 23 ordini di cattura, centinaia di miliardi frodati al fisco, al centro del traffico un noto industriale emiliano e un alto funzionario del ministero delle Finanze, sospettati personaggi di calibro maggiore, affacciata l'ipotesi di finanziamenti a partiti e gruppi politici. Lo scandalo della benzina di contrabbando s'allarga di ora in ora, tuttavia nessuno ne parla. Per la stampa italiana il silenzio è d'oro. Oro nero stavolta.

A venire a capo della gigantesca truffa è stata la procura di Civitavecchia. Insospettito dal continuo ripetersi di nominativi fantomatici sulle bolle d'accompagnamento di notevoli quantitativi di carburante, il direttore

del deposito Sif di Civitavecchia mesi addietro informò della cosa il procuratore capo della città, dr. Antonino Lojacono. Sul finire di settembre il magistrato concludeva positivamente la prima parte dell'inchiesta: nella sola cittadina laziale, negli ultimi sei mesi era stata evasa imposta di fabbricazione per oltre 4 miliardi. Da allora l'istruttoria ha fatto molti passi avanti. Oggi si parla di un traffico clandestino che interessa il 50% del carburante consumato in Italia e di profitti fraudolenti calcolati nell'ordine di 1000 miliardi.

A sentir parlare di mille miliardi, qualcuno darà segni di insofferenza: siamo alle solite esagerazioni giornalistiche, le

solite montature da favola. Odiamo le esagerazioni come gli scandali, siamo stretti a parlare dei seccati perché è impossibile non farci chi fa del giornalismo in Italia. Quanto alle esagerazioni, basta fare un po' di conti.

La portata del contrabbando

Per motivi sociali, nel nostro paese la benzina viene gravata di una imposta di fabbricazione pari a 412 lire il chilogrammo ma per non meglio specificate ragioni burocratiche, la tassa non viene riscossa all'atto dell'importazione del greggio, ma solo più tardi, quando diventata benzina viene offerta al pubblico. Allo scopo, sono stati istituiti presso le raffinerie e i principali porti, depositi di carburante chiamati Sif (letteralmente, «schiavi d'imposta di fabbricazione») che altro non sono che dei punti «franco dogana» in cui viene stivata la benzina in attesa di essere acquistata da qualche centinaio di grossisti distribuiti nelle diverse province. Saranno loro a pagare la famosa imposta di fabbricazione, il versamento sarà registrato dai competenti uffici Utif del ministero della Finanza direttamente sulla bolla d'accompagnamento presentata dai camionisti delle autobotti provenienti dai depositi Sif che provvederanno a ritornare le bolle con il loro bravo timbro ai depositi doganali da cui sono partiti per il riscontro burocratico.

Se si considera che in Italia esistono 40 depositi Sif e che solo in quello di Civitavecchia, che è uno dei più piccoli, è stato accertato che il contrabbando prosperava da oltre 7 anni e che ha fruttato 1 miliardo al mese

ai trafficanti (solo i camionisti, ne hanno ricavato 500.000 lire al giorno) si dovrà concludere che siamo stati estremamente prudenti parlando di una truffa di 1000 miliardi.

Il meccanismo truffaldino

Come hanno potuto i contrabbandieri non versare al fisco le 412 lire per ogni chilo di benzina introdotta nel commercio? Come hanno potuto, per oltre 7 anni, ricavare un utile di centinaia di lire per ogni litro di super da loro venduto in Italia, senza che la Finanza sia potuta venire a capo della truffa? Il meccanismo era abbastanza semplice. La benzina usciva dal deposito Sif con la sua bolla d'accompagnamento. Su c'era scritto che era destinata a X, finiva ad Y. Una «mano amica» all'Utif chiudeva entrambi gli occhi: i doganieri del Sif vedendosi ritornare una bolletta timbrata regolarmente non potevano saperne nulla. Unici a parte dall'inghippo, erano i camionisti delle autobotti.

Uno di loro ha confessato alla magistratura tutta la storia. Si è appreso così che le società che abbiamo chiamato «X», erano società fantasma, con sede in mezzo a canneti in prati verdi. Quanto alle società definite «Y», interrogate dalla magistratura sul mancato pagamento dell'imposta di fabbricazione, hanno dichiarato di non dovere nulla in quanto la benzina in oggetto, non veniva dal deposito Sif ma era stata da loro acquistata da un'altra società commerciale, chiamiamola «W»; questa a sua volta giurava d'aver comprato da «Z» il carburante e così via, per una interminabile catena di S. Antonio.

Naturalmente tutte le società delle serie Y, W, Z, sono risultate ditte fantasma, intestate ai soliti pensionati, ai soliti prestanome senza nulla da perdere, Ma...

Gli imputati

Ma il camionista aveva parlato, l'inghippo era stato scoperto. Con la testimonianza, con altre prove documentali, una buona pista da seguire e la volontà di farlo, il dr. Lojacono in breve è venuto a capo dell'intera vicenda. S'è detto delle complicità di cui godeva la banda all'interno del ministero della Finanza. Qui infatti si annidava uno dei capi del contrabbando. 60 anni, vedovo con due figli a carico, vice direttore dell'ufficio Utif di Roma, poi direttore del corrispondente ufficio di Parma, di recente nonostante fossero trapelati i primi sospetti sul suo conto, promosso col massimo punteggio all'Utif di Bologna, con le 500.000 al mese che gli passava l'amministrazione pubblica, Benedetto Morasca si permetteva una Mercedes con autoradio, ville in Toscana e alle Seychelles, grazie ai proventi di complice dei contrabbandieri all'interno della Finanza.

Se Morasca, il fiscalista, sulle prime s'era sottratto all'arresto, il presunto capobanda Giuseppe Morelli, detto Bepi, nato a Brescella il 1° settembre del 1938 e residente a Parma, è stato colto con le mani nel sacco. Presidente dell'Ipe, industria italiana petroli, presidente della Pargas italiana petroli, con sede in Roma via Aureliana 25, Morelli era venuto su dal nulla. Fino a qualche anno fa era solo un dipendente-fiduciario di Attilio Monti, poi, all'improvviso, decise di commerciare in proprio il petrolio. In breve tempo

ha accumulato una fortuna per miliardi. Frodando il fisco nel modo che abbiamo descritto, è salito alla pari di Moratti, di Buticchi, di Rovelli.

A differenza di altri pesci grossi dell'organizzazione dattisi alla macchia (sono latitanti anche Perazza e Marcelli), Bepi Morelli ha continuato a ritenere che gli amici altolocati lo avrebbero protetto. Sapeva dell'inchiesta del giudice Lojacono, sapeva delle indagini della Guardia di Finanza, ma con un complice come Morasca e con nel libro paga un dipendente del calibro di Giuseppe Giudice, figlio di Raffaele Giudice comandante della Guardia di Finanza, si riteneva in una botte di ferro. La botte è risultata quella di Attilio Regolo. Dal 17 settembre Morelli langue nelle patrie galere di Civitavecchia e medita sul significato della parola amicizia. Ad arrestarlo è stata quella stessa Finanza da cui riteneva non dover temere nulla. Gli è andata storta, anche se per eseguire il mandato di cattura Lojacono ha preferito non ricorrere al nucleo della tributaria di Parma.

I sospetti

Morelli e Morasca, i due «pesci grossi» del contrabbando della benzina, risultano entrambi legati da vincoli d'affettuosa amicizia con il gen. Raffaele Giudice, comandante della Guardia di Finanza. Morelli in particolare, ha assunto presso di sé, seppure non a tempo pieno, il figlio del generale, Giuseppe Giudice. Laureato in legge, chiacchieratissimo al pari del padre negli ambienti politico-economici della capitale per il suo sfrenato affarismo, anni addietro Giudice jr. costituì con il Morelli e con un certo col. Pianelli una società la cui vita è ri-

masta ammantata nel mistero più profondo. Qui non si vuole fare dello scandalismo, ma per molto meno Giovanni Leone e Mauro hanno perso il posto.

Non spetta a noi stabilire se i Giudice abbiano o non abbiano specifiche responsabilità nel caso Morelli. Certo è che il generale, insieme al nominato Morelli di Parma, s'era interessato lungamente di petrolio. La storia inizia nel 1975.

Il caso Foligni

La storia riguarda il petrolio e vede come protagonisti alcuni personaggi implicati (o sospettati) nella vicenda giudiziaria trattata dal dr. Lojacono. In particolare, oltre ai citati Raffaele Giudice e «Bepi» Morelli, protagonisti di quest'affare risultano:

— Mario Foligni, fiduciario di Giudice, segretario di una fantomatica formazione politica, il Nuovo Partito Popolare, pregiudicato per reati comuni;

— Habuagela M. Huegi, diplomatico, incaricato d'affari della Libia presso il Quirinale;

— il prof. Piero Carrer, dell'Università di Bologna;

— il prof. Alberto Ferrari, direttore generale della BNL;

— Attilio Monti, industriale;

— Agostino Bonadeo, monsignore, cappellano militare capo della regione militare centrale, intimo amico del prof. Luigi Gedda;

— Paul Dionisio Mintoff, prelado, fratello di Dom Mintoff primo ministro della repubblica di Malta.

Atto primo: Foligni e Huegi si incontrano. I due sembrano in rapporti di estrema confidenza. Parlano a lungo di una riunione precedente («vertice segreto») tenuta l'11 aprile




Attilio Monti

1975 presso gli uffici della BNL di Roma. Nel corso del summit, alla presenza del prof. Ferrari, del petroliere Monti e di Foligni, viene approvato un programma per l'acquisto di 20 milioni di tonnellate di petrolio libico (pari all'intero fabbisogno nazionale) ad un prezzo inferiore a quello imposto dalle tariffe OPEC. Il vertice segreto si conclude fissando «per subito» una prima fornitura di 2 milioni di tonnellate, il resto nell'arco di 3-5 anni.

Atto secondo: Raffaele Giudice e Mario Foligni si incontrano più volte; la coppia esamina il contratto d'acquisto e valuta costi e profitti. Alla fine gli incontri si allargano a Giuseppe Morelli (quello attual-

Raffaele Giudice



mente ristretto nel carcere di Civitavecchia).

Atto terzo: il 16 maggio 1975, Raffaele Giudice convoca Foligni e Carrer, il professore dell'università di Bologna, presso i suoi uffici di via Sicilia (comando generale della GdF). Nel corso di un cordiale colloquio, si stabiliscono i termini dell'operazione-Libia. Si parla di «1,70 per barile e non 1,70 per tonnellata». Qualche giorno dopo, alle 9,55 del 19 maggio, Mario Foligni per mettere l'accordo nero su bianco spedisce un telegramma al prof. Carrer, Strada Maggiore 34, Bologna: «prego prendere nota che trattasi di barile anziché tonnellata. Stop. Cordialità. Dottor Mario».

Atto quarto: 19 maggio 1975, ore 13,45. Con il volo AZ490 Foligni, Morelli (l'amico di Giudice), il fratello di questi e il direttore commerciale della Pargas partono per Malta. Dove giungono muniti di carta intestata, timbri, statuti di società ad hoc, per la firma di alcuni contratti con le autorità di quel governo e per la definizione della fornitura del greggio da parte della Libia.

Prima di partire Giudice, Foligni e Morelli hanno predisposto il nolo di alcune petroliere: una schiera di navette da 19.000 tonnellate è pronta per prendere il largo...

Comincia così la storia del contrabbando di benzina in Italia? Che fine ha fatto l'operazione Libia? S'è parlato di finanziamenti per movimenti politici: c'entra qualcosa il NPP di Mario Foligni, c'entra qualcosa il separatismo in Sicilia? A questi e ad altri interrogativi risponderemo nei prossimi numeri.

GLI ASSEGNI DELLA VERGOGNA: PETROLIO E MANETTE (2ª puntata)

PETROLIO E MOSCHETTO IMBROGLIO PERFETTO

Abbiamo visto la settimana scorsa Mario Foligni, il deus ex machina dell'imbroglio libico, imbarcarsi per Malta il 19 maggio 1975 alle ore 13,45 con il volo AZ 490. Abbiamo appreso che si portava dietro contratti, timori e carta intestata per stipulare accordi commerciali con quel governo per definire con i rappresentanti della Libia con i quali s'era dato appuntamento a La Valletta, la famosa fornitura di petrolio a prezzi No-Opec. Abbiamo appreso la settimana scorsa che prima di partire Foligni, d'intesa con il petroliere Morelli attualmente ristretto nel carcere mandamentale di Civitavecchia e con il gen. Raffaele Giudice, aveva predisposto il nolo di alcune petroliere, perché l'affare libico fosse concluso in tutti i suoi dettagli al più presto.

Il giorno dopo (20 maggio '75) da Malta Foligni comunicò con monsignor Bonadeo, il noto cappellano militare capo dell'8° Comiliter. La comunicazione sorprese il monsignore nella

sua abitazione di via Gregorio VII, 350, tel. 6327195 intorno alle 14. Il colloquio fu estremamente succinto. Bonadeo confermò a Foligni che si sarebbe recato a Malta da padre Min-toff, per definire personalmente alcuni dettagli. A tale scopo pochi minuti prima (ore 13,15) il monsignore aveva prenotato 3 posti sul volo AZ 490 del 26 maggio '75 a nome di:

- mons. François Abu Moh
- mons. Agostino Bonadeo
- miss Assunta Bonadeo.

François Abu Moh è originario dalla Siria, rappresentante in Italia del Patriarcato di Antiochia (Chiesa Ortodossa) Hakim Maximos V. Foligni parlò di lui a suo tempo con Abuagela M. Huegi come di possibile elemento idoneo ad intraprendere «azione disinformatrice in danno degli israeliani». Assunta Bonadeo è la nipote di mons Bonadeo, collegamento tra questi e Foligni.

Il quale rientrò a Roma alle ore 10,45 del 22 maggio. Sua prima preoccupazione, fu quel-

la di mettersi in contatto con generale Giudice. Purtroppo l'alto ufficiale era assente da comando di via Sicilia. Parlò quindi con l'industriale milanese Fortunato Sigillò, preannunciandogli una sua visita per la sera stessa (con volo Alitalia delle ore 22) dovendo discutere a «quattr'occhi» delle cose maturate di recente a Malta.

Il giorno dopo da Milano Foligni si recò direttamente a Parma per fare il punto della situazione con Morelli, che l'aveva accompagnato a Malta.

Le due volpi

Mario Foligni e Giuseppe Morelli partirono quindi per Milano, alle 11 della sera del 23 maggio. Si erano prenotati sul volo AZ/142, ma si erano riservati di partire con il volo successivo (delle 01,00) qualora fossero mancati posti sull'aereo delle 11. A Milano i due pernottarono in casa del Morelli. Il giorno dopo incontrarono di nuovo l'industriale milanese originario di Napoli Fortunato Sigillò, quindi Morelli fece rientro a Parma dove aveva due appuntamenti:

- con Amilcare Cagnolatti, funzionario della Banca Emilianiana sede di Roma, per aprire un conto corrente a seguito di una fidejussione di 2 miliardi ottenuta per motivi imprecisati da un istituto del gruppo Ina;
- con Aldo Bazzini, impresario, residente a Parma, tel. 0521-56392, interessato ad ottenere appalti di lavoro per la costruzione di strade in Siria.

Foligni invece doveva fare ritorno a Roma dove alle ore 9 del 24 maggio aveva fissato un incontro con mons. Bonadeo presso l'8° Comiliter, verosimilmente per raggiungerlo sugli in-

TRIBUNALE DI ROMA

24

contri avuti a Malta da lui definiti «positivissimi», in vista dell'imminente viaggio nell'isola dello stesso Bonadeo.

Il generale Giudice intanto partiva per Palermo. Alle ore 9 del 24 maggio era in una stanza dell'albergo Villa Igiea per stipulare un compromesso di natura privata. Nelle ore pomeridiane si incontrerà con una donna, tale signorina Amari, buona amica della signora Giudice, con la quale è in buoni rapporti da molti anni.

Foligni tornò a Roma dal viaggio a Milano e a Parma il mattino del 24 maggio con l'unico volo nazionale di linea (a causa delle agitazioni sindacali) partito da Milano alle ore 8. A Parma, a seguito della ricordata fidejussione (una polizza di 2 miliardi) ottenuta di recente da Morelli, ha aperto il conto corrente n. 79030243 presso quella sede della Banca Emiliana, intestandolo alla spa «Nuova Sirco» (Società Internazionale Rapporti Commerciali Estero) da lui presieduta, indicandola come avente sede commerciale in Parma, piazzale Boito 2 (la sede sociale è invece in Roma, via della Consulta 52; presso l'ufficio di Foligni. Dell'apertura del conto corrente primo ad accorgersene sarà Giovanni Catalani, commerciante di carni residente ad Arezzo, telefono 0575-32334).

A causa di una serie di contrattempi, Foligni non si potrà recare alle 9 presso l'8° Comiliter, pertanto fu mons. Bonadeo a recarsi in via della Consulta, intrattenendosi con Foligni dalle 11 a mezzogiorno.

Nel corso dell'incontro, allo scopo di giustificare l'assenza da Roma di mons. Bonadeo, i due hanno concordato il testo di un telegramma che alle ore 12 dello stesso giorno 24 è stato spedito all'Ordinario Militare mons. Mario Schierano, così

concepito testualmente:

«Martedì 27 corrente mese svolgesi Chiesa della Pace in Malta cerimonia di fraternità sacerdotale. Stop. Stante miei amichevoli rapporti gradirei presenza monsignor Bonadeo per concelebrazione. Stop. Grato, all' Eccellenza vostra porgo devotissimi ossequi. Stop. Padre Dionisio Mintoff Ordine Frati Minori».

Mentre Foligni era in attesa della dettatura, si lasciava sfuggire frasi del genere: «noi ne prendiamo tremila tonnellate e ce le danno a 300».

Mezz'ora prima, Foligni aveva parlato con Malta, confermando a Padre Mintoff il viaggio nell'isola dei Monsignor Bonadeo e Abu Moh. La conversazione può essere così riassunta:

— quella cosa riguardante la

GIUDICE RIMOSSO E COMPENSATO

Otto giorni di fisco alla GdF. Venerdì scorso avevamo appena mandato in tipografia il primo articolo del servizio «petrolio e manette» che sollevava pesanti interrogativi sul conto di Raffaele Giudice e dei suoi rapporti con i contrabbandieri della banda Morelli, che il Governo provvedeva a nominare Marcello Floriani (ad un anno dal pensionamento) nuovo comandante generale della Guardia di Finanza. È stato soltanto l'inizio di un ciclone che ha sconvolto via Sicilia dalle fondamenta e che si è concluso con una notizia folgorante: il generale Giudice sarà nominato amministratore delegato della Sarom di Ravenna. La raffineria apparteneva al gruppo Monti. A chi appartiene adesso?

Texaco l'ho fermata, ma potrà essere tenuta in sospenso solo per una settimana;

— ho parlato con il Provinciale (padre Tonna, superiore di Dionisio Mintoff) circa il programma da organizzare per il prossimo anno e gli ho chiesto di riflettere sulla cosa 3 o 4 giorni;

— per monsignor François Abu Moh, ho fatto tutto. Dovrà parlare in tre o quattro lingue. Dovrà portare una lettera indirizzata al mio Provinciale per «migliorare i rapporti tra quel paese e l'Italia».

Foligni-dopo aver ascoltato e definito un «successo» il recente soggiorno nell'isola con il commerciante di petroli Morelli, ha a sua volta informato padre Mintoff della necessità che venga a Roma ai primi di giugno, per potersi incontrare di nuovo con Abu Moh, al fine di perfezionare il suo ingresso ufficiale nella commissione Pontificia per gli Affari Islamici.

Intanto Bonadeo, rientrato al Comiliter subito dopo l'escursione in via della Consulta, entrava nuovamente in contatto con Foligni alle ore 12,25 del 24 maggio 1975.

Con malcelata preoccupazione, gli riferiva di essere stato chiamato da «Andrea» il quale si è mostrato perfettamente a conoscenza della «questione di Malta», persino «dell'ora che arrivo e dell'aereo che prendo». In sostanza ha rivelato a Foligni taluni particolari secondo i quali «Andrea»:

- 1) ha appreso tutto da Poggi, una persona di fiducia;
- 2) ha chiamato Bonadeo quasi in tono fiscale facendogli capire che la cosa di Malta era trapelata attraverso il Vaticano. Può saltare tutto, per monsignor Bonadeo la paura fa 90.

(continua)

25

PETROLIO E MANETTE (3ª parte)**LA SIGNORINA
E I MONSIGNORI**

Mario Foligni non aveva visto mai mons. Bonadeo tanto spaventato: «Andrea» l'aveva chiamato nel suo ufficio e in tono fiscale gli aveva comunicato di sapere tutto dell'affare di Malta, del petrolio e della missione diplomatica di mons. Abu Moh, il siriano. Mai come in quel momento, l'esito dell'operazione era tutto nelle sue mani. Se non fosse riuscito a assicurare rapidamente l'alto prelato, tutto sarebbe stato irrimediabilmente pregiudicato. Ricorse a tutte le argomentazioni, lusinghe, esclamazioni, interrogativi, ogni artificio retorico di cui si sentiva capace. Alla fine della conversazione aveva raggiunto lo scopo: Bonadeo s'era convinto che il fatto che Andrea sapesse non era del tutto negativo. Solo che nel salutarci tra i due le parti sembravano invertite. Adesso era Foligni ad essere preoccupato: «.. Ma "Andrea" saprà che ci sono io e quell'altro in quest'affare...?».

A partirà da questo colloquio con Bonadeo, Foligni assume un atteggiamento più riservato. Sua unica preoccupazione quella di scoprire da dove fossero potute trapelare notizie con tanta cura messe insieme. Per non incorrere più in eventuali errori commessi nel passato, nella stessa giornata dettò ai suoi amici una sorta di decalogo del congiurato:

— non bisogna più avere rapporti diretti. Bisogna essere prudenti. Bisogna fare tutto in triangolazione. Bisogna fare gli

incontri fuori. Altrimenti succede un macello («macello» = disastro; vocabolo romanesco che tradisce l'origine di Foligni nativo di Frascati).

Le regole della carboneria sembrano rincuorare il frascatano. Che due ore dopo aver parlato con Bonadeo ha come una folgorazione: i canali li ha tenuti Raffaele. È Raffaele che bisogna vedere per stabilire chi ha informato «Andrea» dei nostri affari.

Pensiero e azione, Foligni il 26 maggio 1975 stabilisce un incontro con l'allora comandante della Guardia di Finanza, il gen. Giudice Raffaele.

Il viaggio maltese

Nonostante con Foligni si fosse mostrato convinto e risoluto, per motivi «particolari, delicati e di diplomazia» mons. Agostino Bonadeo cappellano militare capo presso l'8° Comiliter di Roma, decide di rinviare il viaggio a Malta di almeno una settimana. Su questa linea più prudente concorda lo stesso Foligni nel corso di un colloquio a porte chiuse col monsignore avvenuto in via della Consulta 52 dalle ore 11 a mezzogiorno del 26 maggio 1975.

Alle 13,15 del giorno dopo spiccavano il volo per Malta soltanto Abu Moh, il siriano e la signorina Assunta Bonadeo. Ma Monsignore aveva spiegato a sua nipote tutto ciò che in sua vece avrebbe dovuto fare, mentre l'accompagnava in macchina a Fiumicino.

Ma la questione «Andrea»-Bonadeo aveva generato una sorta di malcelati timori, sia nell'alto prelato sia in Mario Foligni, convinti ormai che delle loro iniziative, movimenti e piani fossero perfettamente a conoscenza «quelli dello Stato Maggiore italiano». Chissà perché, Foligni in quell'occasione ritenne di aver individuato la «spia» nel maggiore Mascherino. Al riguardo, tra le tante istruzioni che mons. Bonadeo impartì alla nipote, la più pressante fu quella «di mettere gli occhi per vedere cosa fa e cosa non fa» l'ufficiale.

Dal canto suo Foligni rivelò dei suoi sospetti su Mascherini nel corso di una conversazione con padre Dionisio Mintoff: «Mascherini ha parlato troppo... ha mosso tutto lo Stato Maggiore italiano... ha fatto un gran casino». Padre Dionisio, visibilmente sorpreso, replicò: com'è possibile? Io ho parlato solo con te!

**Apriamo una parentesi
riabilitiamo una spia**

Il maggiore Mascherini, sospettato da Foligni come il possibile artefice del putiferio negli ambienti dello Stato Maggiore in merito al viaggio a Malta (poi rinviato) di mons. Agostino Bonadeo, è il maggiore dell'esercito Francesco Mascherino, all'epoca in missione ufficiale a Malta. Poiché non ci piace che ufficiali vengano gratuitamente calunniati, abbiamo fatto una piccola indagine al termine della quale abbiamo appreso:

— faceva parte di un contingente di militari distaccati presso il ministero Affari Esteri per conto del «servizio cooperazione tecnica e scientifica con i paesi in via di sviluppo».

26

— curava il «programma pionieristico» e la sua permanenza a Malta si è protratta fino al 3 luglio 1975, o, al massimo, fino al 31 dicembre dello stesso anno.

— faceva recapito presso l'ambasciata italiana.

Da queste, e da altre informazioni confidenziali possiamo stabilire con assoluta certezza che il maggiore Mascherino all'epoca si incontra più volte con Foligni e con mons. Bonadeo, ma possiamo escludere che nel corso degli incontri abbia potuto raccogliere e divulgare la quantità di notizie riferite da «Andrea» a monsignore.

Intanto i nostri eroi...

Assunta Bonadeo e mons. Francois Abu Moh rientrano da Malta la sera del 27 maggio. Il giorno successivo, alle 2 del pomeriggio, Foligni raggiunge casa Bonadeo in via Gregorio VII, 350. È per una colazione di lavoro durante la quale ospiti e anfitrione passano in rassegna lo stato d'avanzamento delle trattative d'acquisto di petrolio greggio da Muammar Gheddafi.

All'epoca, nonostante la riservatezza dei protagonisti, trapelarono in alcuni circoli romani le seguenti notizie certe:

— Assunta Bonadeo ha portato con sé da Malta i «campioni»; (si tratta di una lattina di circa 3 litri, contenente greggio sottoposte ad analisi chimiche);

— Foligni recapiterà detta lattina a Giuseppe Morelli, noto commerciante di petroli, già ristretto nel carcere permanente di Civitavecchia per il clamoroso caso di contrabbando di benzina) recandosi personalmente a Parma insieme a padre Dionisio Mintoff il quale a tal scopo il 3 giugno 1975 giungerà a Roma latore di un

messaggio di suo fratello, Dom Mintoff.

— Il viaggio di Assunta Bonadeo a Malta «è andato molto bene sotto gli auspici di un clima molto cordiale», Assunta in sostanza ha fatto da segretaria a mons. Abu Moh, e il fatto che si trattasse di una donna è stato positivamente notato, in particolare dai libici.

— La mancanza di mons. Bonadeo in quel di Malta è stata avvertita specie per quanto concerne il problema del greggio, che solo lui «può risolvere in un certo modo».

La questione del greggio

Se questa inchiesta offre molti sviluppi collaterali, il punto centrale è rappresentato dall'acquisto di una colossale partita di petrolio greggio libico a prezzi NO-OPEC. Al riguardo, narrazione, precisare che il gruppo Foligni all'epoca stava conducendo contemporaneamente due operazioni per conto di due diversi petrolieri italiani. La prima attraverso Malta, con la mediazione di padre Mintoff, destinata a rifornire Giuseppe Morelli.

La seconda, condotta personalmente da Foligni attraverso l'ambasciata di Libia a Roma nella persona dell'incaricato di affari Abuagela M. Huegi, a dire di Foligni destinata direttamente ad Attilio Monti.

Alla seconda operazione, di gran lunga più importante (si tratta di 20 milioni di tonnellate, 1/6 del fabbisogno nazionale) con Foligni sono interessati il gen. Raffaele Giudice, Comandante generale della GdF e il prof. Piero Carrer, dell'università di Bologna.

Figura chiave del programma n. 2 è Raffaele Giudice che da dietro le quinte tira tutte le fila. Per quanto riguarda il prof.

Carrer, suo compito è preparare la bozza del contratto definitivo che per la vasta portata dell'acquisto, modalità di entrata della merce in territorio italiano, genere di pagamento, trasporto, percentuali di valuta, richiede grande capacità tecnica perché non è consentito il più piccolo errore.

Il 27 e il 28 maggio 1975, Piero Carrer parla più volte con Foligni. Nel corso del colloquio apprende che:

1) Quando si parla di «milioni» si tratta di tonnellate (non barili). 2) Dal mese seguente, il prezzo del petrolio non sarà più vincolato al dollaro; in conseguenza il contratto dovrà essere modificato perché — dice Carrer — «se non è ancora a 6 dollari, non si può dire 1,50 o 1,75. Non ha senso. Bisogna fare la percentuale e ancorare il prezzo a pagamenti in marchi, in sterline». 3) È emerso che il prezzo odierno è di \$ 11,12 - 11,60. Fortissimo quindi lo sconto di 1,75 a barile. 4) L'acquirente (Attilio Monti, secondo Foligni) non deve conoscere il vero prezzo dell'acquisto, per cui una volta firmato il contratto chi vende deve lasciare una lettera impegnativa in cui si accenni alla fornitura di 10 milioni di tonnellate di petrolio, facendola figurare fatturata a prezzo Opec. 5) Nel contratto si dovrà poter parlare di una eventuale recessione, in caso di morte di «Attilio». 6) Lo stesso Carrer dovrà figurare procuratore dell'Anstalt, in quanto i pagamenti avverranno tramite banche svizzere. Al riguardo Foligni assicurare assicura di avere avviato contatti con tale Giorgio Craft, residente in Svizzera, con il quale ha fissato un incontro a Roma «per il martedì successivo».

(continua)

27

PEPROLIO E MANETTE (4. parte)

IL GENERALISSIMO

Stabilito un primo contatto con Giorgio Craft per la costituzione della famosa «anstalt» in Svizzera, il 27 maggio 1975 Mario Foligni prende appuntamento con il Gen. Raffaele Giudice, comandante generale della Guardia di Finanza. Nel corso dei colloqui, i due fanno il punto sull'operazione «greggio», esprimendo valutazioni su fatti e coprotagonisti:

— il prof. Piero Carrer è una persona validissima, «molto in gamba», un analizzatore perfetto (il giudizio viene riferito alle clausole introdotte nel contratto d'acquisto del petrolio libico);

— la questione Alberto Ferrari — direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro — bisogna chiuderla al più presto (al riguardo va ricordato che le trattative con i libici erano iniziate proprio nell'ufficio di Ferrari, alla BNL);

— quanto al contratto, sarà pronto per la settimana prossima; Carrer lo invierà subito a Foligni perché possa «preorganizzare tutta quanta la cosa».

Alle 12,15 del giorno seguente l'infaticabile Foligni si reca da Abuagela M. Huegi. Rimane circa 40 minuti nell'ufficio del diplomatico, ma ne esce visibilmente soddisfatto. Del contenuto di questo colloquio, alle 13,15 Foligni così racconta al generale Giudice:

«... Il professor Alberto Ferrari ha offerto recentemente

una colazione presente il titolare del dicastero degli esteri (on. Mariano Rumor: n.d.R.) e quegli amici che devono siglare su ... la cosa del professore di Bologna, e lì, Alberto ha fatto delle notevoli advances per entrare in prima fila, ma quelli li hanno fatto trovare un muro...».

Il discorso, non si nasconde, suscita non poche perplessità. Sembrerebbe, in ultima analisi, che le trattative di cui si parlano per concretizzarsi su un piano ufficiale, caratterizzato dalla presenza del ministro degli esteri. Potrebbe essere, in definitiva, un tentativo di riaggancio alle offerte di petrolio all'Italia del primo ministro libico Jallaud Abdussalam, in passato risolte nel più completo fallimento. Per contro, all'epoca non c'era a Roma nessuna delegazione ufficiale libica, impegnata su questioni di petrolio. Un fatto però appare certo: il contratto elaborato dal prof. Carrer sta per giungere a Foligni e l'originale dovrebbe essere recapitato all'ambasciata di Libia.

Alle 10 del 29 maggio Foligni si reca a casa di tale ragionier Angelo Pentassuglia, in Roma Via Bolzano 28. La sera precedente, euforico dopo abbondanti libagioni consumate durante il pranzo in casa di mons. Bonadeo, nel fissare l'incontro, a differenza delle volte precedenti quando si limitava esclusivamente ad annunciare una sua

visita, anticipa un sibillino: «vengo da te per parlare di tutto».

Questo «tutto», all'atto pratico si ridurrà nel riferire di aver parlato con «Raf» e di aver appreso da questi che il telex è arrivato; di essere stato da «quello» fino alle 13 e un quarto, con chiaro riferimento all'incontro avuto nel giorno precedente con l'incaricato d'affari libico.

Quindi, Pentassuglia e Foligni si son messi a fare larvati riferimenti ad un personaggio di cui hanno largamente evitato di fare il nome. Tale personaggio, a detta di Pentassuglia, pur potente come pochi in Italia, sarebbe rimasto suggestionato dalla personalità di Foligni e soprattutto convinto di trovarsi davanti ad un elemento «capace di fare miracoli».

Tre giorni più tardi, Foligni il mattino del 31 maggio è di nuovo nell'ufficio del generale Giudice, presso il comando della Guardia di Finanza. Ci trova il cav. del lav. Mario Rendo, ed un'altra persona «venuta dall'estero».

Foligni fino allora non aveva mai visto Rendo, molto amico invece di Giudice che aveva organizzato l'incontro. Misterioso personaggio siciliano, noto per intrattenere rapporti ritenuti di natura commerciale con i paesi dell'Est questo Mario Rendo ha un ufficio in Roma, piazza Sallustio 9, telefoni

28 5

465353-482666-480073, ma il fulcro della sua attività è sempre restato in Sicilia dove fa recapito al numero 095-374390.

Il generale Giudice, come è noto, ha due figli: uno, Francesco, funzionario presso la Banca Nazionale del Lavoro, all'epoca in procinto di essere trasferito a Prato; l'altro, Giuseppe, laureato in Legge, vissuto a Palermo, qualche mese più tardi sarà assunto dal petroliere Giuseppe Morelli, oggi in libertà provvisoria per contrabbando. Entrambi i figli di Giudice, per motivi non del tutto chiari, nel 1975 frequentavano l'ufficio di Foligni in via della Consulta.

Quel 5 di giugno

Con un ritardo di due giorni dovuto alla presenza a Malta del ministro degli esteri libico, alle 10 del 5 giugno giunge a Roma aeroporto di Fiumicino padre Dionisio Mintoff. Nel corso del suo breve soggiorno in Italia, si recherà a Parma, Bergamo, Brescia, Milano e, verosimilmente anche Torino. Ma questo lo vedremo in seguito. Torniamo al 5 giugno 1975. Mentre a Fiumicino atterra Mintoff, raggiunge Roma proveniente da Parma il noto Giuseppe Morelli. Il commerciante in petroli ha in programma un incontro importante con Foligni e Mintoff per la definizione della partita di greggio libico.

Della venuta a Roma di padre Mintoff, Foligni dal canto suo aveva informato mons. Bonadeo fin dalle 13 del giorno precedente nel corso di un colloquio con l'alto prelato, avvenuto nel suo ufficio di via della Consulta. Subito dopo, Bonadeo, sua nipote Assunta e mons. Francois Abu Moh, il siriano, partono per un breve pellegrinaggio a Lourdes e si vedranno

con padre Mintoff solo nei primi giorni della settimana successiva, al ritorno dalla escursione di questi in alta Italia.

Padre Mintoff rimane 10 giorni in Italia. Tra l'altro, incontra a Catania il cav. del lav. Mario Rendo, uno dei più «potenti» personaggi della Sicilia. Al colloquio Mintoff-Rendo partecipa anche Foligni.

L'incontro, organizzato probabilmente all'insaputa del reverendo, è stato preparato da Foligni e Giudice nel corso del colloquio avvenuto il 31 maggio nell'ufficio dell'ex Comandante generale la Guardia di Finanza. In seguito Foligni e Rendo parlarono ancora una volta a quattr'occhi, alle 9,37 del 4 maggio.

Rendo è a Roma, in procinto di partire per Catania, ma si dimostra subito molto interessato all'incontro con padre Min-

toff. Nel ringraziare per la mediazione di Foligni lo prega caldamente, per tanti motivi, di essere presente alla delicata fase del primo abboccamento.

Il soggiorno in Italia di padre Mintoff, eterogeneo nei suoi aspetti, dà l'impressione di essere intenso di attività che nulla hanno a che fare con missioni di apostolato. È prevista tra l'altro, la sua presentazione a Raffaele Giudice, al momento assente da Roma, ma per un brevissimo periodo.

(continua)

LE PUNTATE PRECEDENTI

- Petrolio e manette : OP n. 30
- Petrolio e moschetto imbroglio perfetto : OP n. 31
- La signorina e i monsignori : OP n. 32

L'ESERCITO SALUTA IL GENERALE

Lunedì scorso lo Stato Maggiore dell'Esercito ha salutato uno dei suoi più prestigiosi rappresentanti che se ne va: Raffaele Giudice, già comandante della Guardia di Finanza. Immaginiamo la scena nella saletta dalle pareti tappezzate di quadri ad olio di discutibile fattura che immortalano le sembianze di quelli che furono i capi dello Stato Maggiore, senza discriminazioni, dai maggiori giù, giù fino ai Mereu (con la faccia borsa nonostante la cura con la quale aveva scelto la propria foto da passare al pittore di palazzo) agli Andrea Viglione, in uniforme color cacchetta, agli Andrea Cuoco dai tratti inconfondibili del terrone che ha perso il traghetto per le americane ma ha trovato l'America proprio davanti all'uscio. Entra Eugenio Rambaldi, il capo di tutti i capi, al suono scompigliato d'un batter di tacchi, ormai falsi anche questi, e va a disporsi con le spalle alla grande specchio seguito dal salutando gravato dalla chincaglieria d'uso. Si passa all'elogio funebre del trapassato che l'ascolta con volto serio e compreso delle proprie benemeritenze. Le solite patacche ricordo, quindi il giubi-

lato garantisce sul proprio onore di essere sempre disponibile per futuri cimenti e prestigiosi incarichi mentre tintinnano i bicchieri e sta per scattare l'assalto ai salatini che precede d'un istante quello del sottoposti al superiore da ingrassarsi facendogli la ruota. La sera a Palazzo Barberini i vertici si riuniranno per il pranzo di congedo in uno scenario più sontuoso ma che non cambia lo spirito. Nessuno ha avuto il gusto, il pudore diremmo, di mutare il cerimoniale consueto visto che del Giudice si dice che intrattenesse rapporti finanche con pregiudicati per reati comuni. A nessuno è venuto il dubbio che fosse il caso di attendere prima di dare il via alla festa. All'alta burocrazia militare non possono interessare che fatti burocraticamente accertati. Le valutazioni morali non possono interessarla: non sono fornite di bolli e firme di competenza. È vero che nella bibbia militare si parla molto di qualità morali ma pare che la morale militare oggi sia diversa da quella civile. Fra tante riforme l'hanno riformata!

6019 10/4 62 33

PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI
ROMA

547/79-G
del reg. gen.
dell'ufficio del
Proc. della Repubblica
del reg. gen.
dell'ufficio d'istruzione
del registro
della Procura
MAR. 1979

AVVERTENZE

Chiunque legalmente citato e chiamato omette, senza legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno ed ora stabiliti, il giudice o il pubblico ministero può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica e può altresì condannarlo al pagamento di una somma da L. 800 a L. 16.000 a favore della cassa delle ammende e delle spese cagionate dalla mancata comparizione (art. 144, 358 C. p. p.; Decr. Leg. 11-10-1947, n. 1250).
Chiunque chiamato dalla autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete o custode di cose sequestrate, ottiene con mezzi fraudolenti, l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire dodicimila a duecentomila. Se si tratti di un perito o interprete la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte (art. 366 C. p.).

Procuria Reale di Roma (579)

DECRETO

di citazione di testimonia, di perito, di interprete o di custode di cose sequestrate

(Art. 144, 316, 327, 353, 358 Cod. proc. pen. e 366 Cod. pen.)

Il (1) Dr. Maurizio Pierro-Sostituto Proc. Repubblica ordina citarsi:
- Redattore Capo della Rivista "O.P." con sede in via Tacito n.50 Roma.

a comparire personalmente avanti l'autorità giudiziaria su indicata alle ore 10 del giorno 10.4.1979 del mese di e nell'ufficio Procura Repubblica-St.302-p.III sito in Roma, Piazzale Clodio per essere inteso come teste nel procedimento penale contro in ordine ad esposto anonimo diffida che, non comparendo, incorrerà nelle sanzioni stabilite dagli artt. 144 e 358 del C. p. p. e nelle pene comminate nell'art. 366 del C. p. e potrà essere accompagnato dalla forza pubblica.

Roma, li 21.3. 1979

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (Dr. Maurizio Pierro)

(1) Indicazione dell'autorità giudiziaria che dispone la citazione.
(2) Pretore - Giudice Istruttore - Procuratore della Repubblica - Presidente - Consigliere Istruttore - Proc. Generale della Repubblica ecc.

LA REPUBBLICA

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, and a note '547/pec. 20-1-79 Dr. P.' in the bottom right corner.

65

34

66

PROCURA DELLA REPUBBLICA
di R O M A

547/79 e R.G.P.M.

Roma, 22 OTT. 1978

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
GIUDICE ISTRUTTORE
PRETORE

di

Al Collegio Cons. PIERRO
Seori

Per competenza.

Con richiesta istruttoria evasa.

Per conoscenza.

Con preghiera di voler.....

*rest. Turco e altri ricetti
in danno, esplicito e non
necessari*

.....
.....
.....
.....

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Eugenio Mauro)

to, aventi relazione col procedimento n° 547/79-0 di co-
desto Ufficio (Div. VII, Sez. 7^a P.M.).

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Pietro Pascalino)

*Coll. Piombo
18.10.78*

Pascalino

*547/79 e
20-1-79 di Piombo*



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA

N. 3090/790 di Prot. P.M.
(6947/79 Prot. Del.)

Roma, li 197.....
C. P. 00100


Risposta a nota del N. Allegati N.

OGGETTO: A.R. ad indagini in ordine ad una denuncia
relativa ad alcuni presunti fatti illeciti commessi
nell'ambito della Guardia di Finanza.-

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE S E D E

e, p.c.:

ALLA PROCURA GENERALE della CORTE DEI CONTI
(dr. G. Spadaccini) ROMA



Invio, in allegato, la nota n° 172000/GS
del 10.9.1979 dell'Ufficio cui la presente è
diretta per conoscenza, per quanto di Sua
competenza e per l'unione al procedimento
n° 3090/79 C P.M. concernente l'oggetto, inviato
alla S.V. in data 8.6.1979 per non doversi
promuovere l'azione penale.-

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-dr. Maurizio PIERRO-

40

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 2980/19^e C. I.Sezione 13^eDecreto di non doversi promuovere l'azione penale

Il Giudice Istruttore, dr.

Visti gli atti relativi ad indagini in ordine ad una denuncia
relativa ad alcuni presunti fatti illeciti
commessi nell'ambito delle guardie di finanza.

Lette le richieste del Pubblico Ministero dell' 8. 6. 49

Adottati gli argomenti prospettati dallo stesso Pubblico Ministero e che qui si intendono
integralmente trascritti

Visto l'art. 74 c. p. p., modificato dall'art. 6 D. L. L. 14 settembre 1944, n. 283 ;

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale e ordina la trasmissione degli atti all'archivio ;

47 67



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI ROMA

69/78-Ris. Roma, il 17 Ottobre 1979
- Sez.
a nota del N. Allegati

OGGETTO: Denuncia di anonimo nei confronti di: Generale della Guardia di
Finanza Raffaele GIUDICE; Col. G; di F. Giuseppe GRISOLINI; Ger
G.di F. Donato LOPRETE, Giuseppina GALLUZZO in GIUDICE.

R I S E R V A T A

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
R O M A

Prego la S.V. di voler cortesemente fornire noti-
zie di aggiornamento in merito ai fatti di cui all'ogget-
to, aventi relazione col procedimento n° 547/79-C di co-
desto Ufficio (Div. VII, Sez. 7^a P.M.).

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Pietro Pascalino)

[Handwritten signatures and notes]
Pascalino
547/79 C.
20-1-79 Dr. Pierra



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA

Br/pi

CORTE DI APPELLO DI ROMA

48

22/11/79

Uff. P. sso Pubblico

N. di Prot.

Roma, li 11 dicembre 1979 19.....

N.

Div. II - Sez. III

**OGGETTO: Procedimento penale A.R. a denuncia sporta
contro GIUDICE Raffaele ed altri.
(N. 5044/79 C G.I.).**

AL CANCELLIERE CAPO

della 3^a sez. Uff. Istruzione

R O M A

Si prega voler trasmettere in visione,
con cortese sollecitudine, il fascicolo e la
sentenza relativi al procedimento penale in
oggetto indicato, facendo riferimento agli
estremi della presente richiesta.

D. L. L. 14

I A R A

la trasmissione

d'ordine del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

~~IL SEGRETARIO~~

IL DIRETTORE AGGIUNTO DI CANCELLERIA
(Giuseppe Barbieri)

Imperia Reale di Roma

1 Cancelleria

GEN 1980
CANCELLIERE

39
40PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMAN. 547/79 C Reg.Gen.P.M.

IL P.M.

Visti gli atti relativi a denuncia anonima nei confronti di
GIUDICE Raffaele e altri

Poichè non ricorrono ipotesi di reato, non essendo emersi
sicuri elementi probatori di responsabilità a carico

di alcune e quanto auto delle di cui sopra, del
Peccelli, per deciso, secondo cui gli articoli di stampa
dell'opuscolo sono frutto di fantasia

Ritenuto che non si reputa doversi promuovere l'azione penale per
il fatto di cui sopra:

VISTO: L'art. 74 del C.P.P. modificato dall'art. 6 del D.L.L. 14
settembre 1944 n.288.

C H I E D E

che il Signor

GIUDICE ISTRUTTORE in

S E D E

dichiarati con decreto non doversi promuovere l'azione penale.

22 NOV. 1979

Roma, _____

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Annunzio Pierroni)



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

41

N. **547/79 C** di Prot.

22 NOV. 1979

Roma, li 19.....
C. P. 00100Risposta a nota del **17.10.1979**N. **69/78** Regali **div. 8**

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO: ~~Denuncia di anonimo nei confronti di: Generale della Guardia~~
~~di Finanza Raffaele GIUDICE; Col. G. di F. Giuseppe GRISOLINI;~~
~~Gen. G. di F. Donato LCPRETE, Giuseppina Galluzzo in Giudice.~~

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso
La Corte di Appello S E D E

Comunico che il procedimento in oggetto indicato,
è stato inviato, in data odierna, al Giudice Istruttore
in Sede con richiesta di archiviazione non essendo
emersi sicuri elementi probatori di responsabilità
a carico di alcuno.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. De Matteo

49

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 5044/79C G. I.

Sezione 3

Decreto di non doversi promuovere l'azione penale

Il Giudice Istruttore, dr. Guido Catenacci

Visti gli atti relativi a den. di anonima nei confronti: Giudice Raffaele, Grisolini Giuseppe, Loprete Donato, Galluzzo Giuseppina

Lette le richieste del Pubblico Ministero del 22/11/79

Adottati gli argomenti prospettati dallo stesso Pubblico Ministero e che qui si intendono integralmente trascritti

[Large handwritten signature]

Visto l'art. 74 c. p. p., modificato dall'art. 6 D. L. L. 14 settembre 1944, n. 288;

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale e ordina la trasmissione degli atti all'archivio;

[Large handwritten signature]

39

Roma, 31 GEN. 1980

IL CANCELLIERE

[Signature]
Y.6.280

Depositata in Cancelleria oggi

31 GEN. 1980
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Signature]

MODULARIO
C. C. 23



RACCOMANDATA

Mod. 18

Roma 35
31 MAR. 1980 19 2

Colle...
Procura Generale
della Corte dei Conti

Contenzioso nelle materie di
contabilità pubblica

Prot. N. ATR/172000 *Allegati*

verb. n. 128/79

SIG. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI
R O M A

(alla cortese attenzione del
Proposto al Foglio del Dott. Piero)

N.º

OGGETTO: Irregolarità Guardia di Finanza - esposto 17.2.1978.

e, p.c.: AL TRIBUNALE PENALE DI
ROMA

ufficio istruttoria
(rif. 96/80 del 4.3.80)

A.R. a San. Ammin.
Ass. carabinieri di
Guidice R. - Grissolini
547/79 C. Loprete D.
22.11.79 Galluzzi G.
6.1 archiviazione

UFFICIO PROCURATORE
N. 4039 Proc. Del.

Si prega la cortesia della S.V.Ill.ma di far conoscere, a fini di giustizia, quali provvedimenti sono stati adottati in merito a quanto riferito nell'unito esposto 17.2.78 col quale vengono denunciate irregolarità che sarebbero state commesse dal colonnello Trisolini sia nell'uso di autovetture dell'Amministrazione sia in missioni di servizio; da queste irregolarità, se accertate, deriverebbe danno per l'Erario.

La presente richiesta in quanto la precedente corrispondenza (v.in particolare nota codesta Procura - successiva al decreto del G.I. - in data 4.X.79 n.3090/79 CPM 16947/79 Prot. Del.) che ad ogni buon fine si unisce in copia unitamente al decreto 19.7.79 di non doversi promuovere la azione penale, si riferisce ad altro affare.

Si ringrazia e si restituisce all'Ufficio istruzione il fascicolo processuale n.3090/79 CPM e n.2980/79 C G.I.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

(Giorgio Aterno)

[Signature]

172000

/ 680

36

All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica

4625

7

ROMA

All'Ill.mo Signor Procuratore Generale della Corte dei Conti

ROMA

e, per conoscenza:

All'Ill.mo Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

ROMA

All'Ill.mo Signor Ministro della Giustizia


ROMA

All'Ill.mo Signor Presidente della Camera dei Deputati

ROMA

All'Ill.mo Signor Direttore del quotidiano il "MESSAGGERO"

ROMA



Nell'ottobre 1977 ha avuto luogo a Roma l'incontro a livello nazionale dei rappresentanti del coordinamento democratico della Guardia di Finanza, che ha sede in via Sicilia, 66-int.5. L'Organizzazione è sorta non solo sulla spinta del crescente malcontento dei Finanziari per la situazione di anacronistico autoritarismo che vige all'interno del Corpo, ma anche per opporsi al verificarsi di vasti fenomeni d'ingiustizia, di clientelismo e perfino di corruzione nell'esplicazione dei compiti istituzionali. A quest'ultimo fine sentiamo il dovere di segnalare d'ora in poi le attività illecite dei signori superiori sistematisi prepotentemente negli uffici centrali della Guardia di Finanza.

Iniziamo col colonnello dell'Esercito-Arma di Artiglieria-Giuseppe Trisolini nato a Taranto il 10.3.1921, distaccato al Comando Generale del Corpo quale "segretario" del Comandante Generale.

L'anzidetto ufficiale, giunto al Comando Generale al seguito del Generale Raffaele Giudice, ha tra l'altro l'abitudine di recarsi a trascorrere il fine settimana a Firenze dove risiedono la moglie ed i figli. Il Trisolini per recarsi in Toscana settimanalmente usa l'autovettura dell'Amministrazione condotta dal finanziere Colajuta o dal finanziere Del Pizzo. Egli inoltre fa figurare di recarsi a Firenze in missione e a tal fine si fa rilasciare il "certificato di viaggio" firmato volta per volta dal sottocapo di stato maggiore, colonnello Saladino.

I suddetti fatti sono facilmente accertabili attraverso l'esame dei seguenti documenti (da far subito sequestrare per evitarne la sottrazione o l'alterazione):

- foglio di uscita dell'autovettura "alfetta" impiegata; - registri per le annotazioni del movimento, rifornimenti percorsi effettuati dagli automezzi (custoditi presso la compagnia autieri della rimessa "PIAVE" viale XXI aprile);

37

— "certificati di viaggio" pagati al Colonnello Trisolini dal 31 luglio 1974 in
registri contabili recanti le annotazioni relative al pagamento delle predette
missioni. Tali documenti sono custoditi presso l'ufficio amministrazione della
XVIIIa Legione della G. di F. sita in Forte Aurelio.

Questo è un "piccolo campione" della condotta..... edificante tenuta da chi
avrebbe il dovere di dare il buon esempio. Sen altro saremo, purtroppo, costretti
a denunciare fiduciosi di tanto necessaria opera di giustizia affidata alla
Magistratura Italiana.

ROMA, 17.2.1978

ALCUNI FINANZIERI DEL COMANDO
GENERALE DELLA GUARDIA di FINANZA



42 940

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. 51/80

Roma, li 15 maggio 1980 ~~xxx~~

Sezione

Riposta a nota del 15 gennaio 1980

N. 69/78 ris. Allegati N.

OGGETTO: denuncia di anonimo nei confronti di: Generale G. di F. Raffaele
GIUDICE ed altri -

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello

Sede

In riferimento alla nota sopra emarginata comunico che il procedimento in oggetto è stato trasmesso in data 10.5.1980 alla Corte dei Conti. in visione, dopo di essere stato archiviato con decreto emesso in data 31 gennaio 1980.

CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Achille Gallucci)





43

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

105

N^o 9643/80 C di Prot.

Roma, li 7 novembre 19 80
C. P. 00100

Risposta a nota del N. Allegati

STAMPERIA REALE DI ROMA

OGGETTO: Denuncia di anonimo nei confronti del Generale Raffaele DIUDICE
ed altri.

ALLA CORTE DEI CONTI

R O M A

Prego restituire a vista a mezzo dei Carabinieri del Reparto Servizi Magistratura il procedimento in oggetto indicato, trasmesso in visione a codesta Corte il 10.5.1980.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Achille Gallucci)

Achille Gallucci

MODULARIO
C. C. 23



*Procura Generale
della Corte dei Conti*

Aut. N. 205.308 Allegati

Mod. 18

44

Roma, 10 nov. 1980

Al Sig. Procuratore
della Repubblica di

R O M A

Dispositivo n. 1.11.1980

N. 9643/80 C

Oggetto: Denuncia di anonimo nei confronti
del gen. Raffaele Giudice ed altri.

Con riferimento alla nota sopraindicata,
si restituisce il fascicolo degli atti re-
lativi alla denuncia in oggetto.

IL VICE PROCURATORE GEN.

(Vincenzo Apicella)

Vincenzo Apicella

N° 9643/80 C

R.G.P.M.

45
1066PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(art.304 C.P.P. sostituito dall'art. 3 legge 15.12.1972 n.772)

Si comunica alla sottoindicata persona, in quanto può avervi interesse, quale persona cui può eventualmente addebitarsi il reato più oltre indicato, che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato previsto dall'art. 2 della L. 8.10.1976 n; 689

commissio ^{XX} in Roma, sino al novembre 1980

e, pertanto, la si invita:

1°) ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme di legge;

2°) a dichiarare od eleggere ai sensi dell'art.171 c.p.p., modificato dall'art.4 della L.8.8.1977 n.534 nel termine di gg.cinque dal ricevimento della presente, il suo domicilio per la notificazione degli atti concernenti il presente processo. Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla Segreteria di questo Ufficio con dichiarazione raccolta a processo verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere fatta anche alla Cancelleria del Pretore in cui l'imputato si trova. In caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato.

Le eventuali successive variazioni del domicilio dichiarato o eletto dovranno essere comunicate tempestivamente con le suddette forme.

Roma, 12.11.1980

IL SOST.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Domenico Sica)

AL SIG. Giuseppina Galluzzi in Giudice
Via Capo le Case, n.3 Roma

SI COMUNICHI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN PLICO CHIUSO CON RACCOMANDATA E RICEVUTA DI RITORNO

46
1067

N° 9643/80 C

R.G.P.M.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

(art.304 C.P.P. sostituito dall'art. 3 legge 15.12.1972 n.773)

Si comunica alla sottoindicata persona, in quanto può avervi interesse, quale persona cui può eventualmente addebitarsi il reato più oltre indicato, che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato previsto dall'art. 2 della L. 8.10.1976 n. 689

compresso ~~XXX~~ in Roma, sino al novembre 1980

e, pertanto, la si invita:

1°) ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme di legge;

2°) a dichiarare od eleggere ai sensi dell'art. 171 c.p.p., modificato dall'art. 4 della L. 8.8.1977 n.534 nel termine di gg. cinque dal ricevimento della presente, il suo domicilio per la notificazione degli atti concernenti il presente processo. Il luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla Segreteria di questo Ufficio con dichiarazione raccolta a processo verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata. La comunicazione può essere fatta anche alla Cancelleria del Pretore in cui l'imputato si trova. In caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato.

Le eventuali successive variazioni del domicilio dichiarato o eletto dovranno essere comunicate tempestivamente con le suddette forme.

Roma, 12.11.1980

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dr. Domenico Sica)

AL SIG. Raffaele Giudice

Clinica "Fornaca" di Torino

SI COMUNICHI A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE IN PLICO CHIUSO CON RACCOMANDATA E RICEVUTA DI RITORNO

Relazioni della Commissione amministrativa d'inchiesta sulle frodi in materia di prodotti petroliferi, istituita con decreto ministeriale del 14 novembre 1980.



000299
RISERVATO

Roma,

24 SET. 1982

Al Ministro delle Finanze

11746

Gent.le Presidente,

in relazione alla Sua richiesta formulata con lettera in data 14 settembre u.s., Le invio copia delle relazioni parziali e conclusive rimesse dalla Commissione amministrativa d'inchiesta sulle frodi in materia di prodotti petroliferi, istituita con decreto ministeriale del 14 novembre 1980.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe molti cordiali saluti.

On.le Dott. Tina ANSELMINI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Camera dei Deputati

R O M A

000 299
RISERVATO*Ministero delle Finanze*COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

n. 44/Comm.

Roma, 31 dicembre 1980

Signor Ministro,

trascorso oltre metà del tempo ad essa assegnato per il compimento dell'incarico, la commissione d'inchiesta Le sottopone una prima relazione sulla attività fin qui svolta e sulle prospettive di quella, di ben maggiore entità, che rimane da svolgere.

Dopo aver acquisito l'insieme delle disposizioni legislative e ministeriali sul trattamento fiscale dei prodotti petroliferi e sulle connesse attività amministrative, la commissione:

- 1) ha raccolto ogni possibile informazione intorno alle varie forme di frodi fiscali nel settore degli oli minerali, comparandole con i prescritti controlli diretti a prevenirle e ad accertarle; ha appurato i modi di elusione di tali controlli; ha cer



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 2 -

- cato di stabilire quali tipi di evasione di imposta siano da collegare a deficienze organizzative o funzionali degli uffici, quali alla negligenza o alla complicità di dipendenti dell'amministrazione;
- 2) ha disposto l'acquisizione di dati statistici sull'entità delle evasioni per ogni singola forma di frode;
 - 3) ha richiesto la comunicazione di tutte le proposte avanzate negli ultimi anni in seno all'amministrazione al fine di migliorare la disciplina fiscale del settore e ridurre l'evasione, per metterle poi a confronto con i provvedimenti che sono stati adottati;
 - 4) ha diramato richieste per ottenere dagli uffici giudiziari informazioni circa i procedimenti penali che sono stati promossi contro dipendenti dell'amministrazione;



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 3 -

5) ha delegato il presidente a raccogliere direttamente dagli uffici giudiziari, cominciando da quelli del Veneto, opportune notizie sullo stato dei procedimenti e sulle possibili previsioni circa il loro svolgimento (nei giorni 2, 3 e 4 dicembre il presidente ha preso contatto con le procure della Repubblica e con gli uffici di istruzione di Venezia, Treviso e Verona).

Contemporaneamente alla descritta attività di ordine generale e preparatorio, la commissione ha iniziato l'esame del comportamento del personale dell'amministrazione periferica e centrale in rapporto alle numerose frodi fiscali venute alla luce, procedendo allo studio dell'ingente documentazione trasmessa o autonomamente richiesta, nonché all'audizione di funzionari.

La commissione si è resa conto che l'iniziata analisi e la correlativa valutazione non possono essere portate a



A.

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 4 -

termine in breve tempo, non tanto perché i fatti da prendere in esame sono numerosi e complessi, quanto perché il giudizio sulle responsabilità amministrative presuppone nella maggior parte dei casi che siano accertati comportamenti costituenti illecito penale, cosicché le indagini della commissione si trovano ad essere per buona parte condizionate:

- a) dal segreto istruttorio sui risultati delle inchieste giudiziarie;
- b) dallo stato dei processi penali in corso, che in molti casi, secondo le notizie apprese, è alquanto arretrato.

In definitiva, si prospetta fin da ora come inevitabile un'ampia proroga del termine assegnato alla commissione per l'espletamento delle indagini e la stesura della relazione conclusiva.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 5 -

In questa situazione, la commissione ritiene uti-
le ordinare i risultati parziali ai quali è in grado di perveni-
re relativamente a singoli episodi di evasione o singoli aspetti
dell'azione amministrativa, riferendone a Lei senza ritardo in
quanto si tratti di risultati che appaiano rilevanti ai fini del
la valutazione di specifiche responsabilità.

Fino a questo momento ciò è stato possibile con
riguardo all'uso dei poteri gerarchici, da parte della direzio-
ne generale delle dogane, nei confronti del primo dirigente ing.
Benedetto Morasca, imputato e catturato per reati commessi nell'
esercizio delle sue funzioni di vice direttore dell'u.t.i.f. di
Roma.

La commissione ha accertato che intorno al com-
portamento e alla figura del Morasca erano da tempo emersi i se-
guenti elementi:



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 6 -

- 1) entrato nell'amministrazione nel 1952, negli anni 1957 e 1958 si era fatto protestare cambiali per 600.000 lire;
- 2) ciononostante, alla fine del 1960 effettuava acquisti immobiliari per 102.000.000 di lire (sottoposto successivamente ad inchiesta e interrogato da un ispettore ministeriale, egli dichiarò che in base ad un contratto del 1° dicembre 1960 si era obbligato a pagare 62.000.000 entro il dicembre 1962, restando a suo carico un mutuo ventennale di 40.000.000); tali acquisti furono poi utilizzati per compiere speculazioni commerciali nei due anni successivi;
- 3) nell'estate del 1961 soggiornava con la famiglia in un lussuoso albergo del lago Maggiore, avendo a disposizione un motoscafo fuoribordo ad otto posti intestato ad un prestanome (lettera del direttore generale al comando generale dei Carabinieri in data 18 giugno 1962);



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFEI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 7 -

- 4) nel 1964 veniva sottoposto a procedimento disciplinare (chiuso con una sanzione poi condonata) per aver violato il divieto di esercizio di attività commerciali;
- 5) nello stesso anno, in una relazione riassuntiva del 17 febbraio prot. 76 ris. isp., si metteva in luce che il procedimento disciplinare non aveva riguardato le irregolarità emerse presso l'ufficio al quale l'impiegato era addetto, non ancora pienamente accertate, e che l'abbassamento delle note di qualifica del Morasca per l'anno 1962 era stato provocato "dall'ombra che gravava e tuttora grava su quel funzionario per non essere stato scagionato dai sospetti che da tempo si nutrono nei suoi confronti";
- 6) negli anni in cui fu vice direttore dell'u.t.i.f. di Roma disponeva di autovettura dotata di radiotelefono e provvedeva a pagare personalmente la spesa di uno dei telefoni dell'ufficio;



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 8 -

- 7) in una relazione ispettiva del 5 novembre 1976 (ispettore Jossà) si dava atto che, essendosi raccolte voci assai insistenti secondo cui il Morasca era cointeressato nell'esercizio di un deposito di prodotti petroliferi di Chiusi appartenente ad una società del gruppo Morelli di Parma, su cui gravavano sospetti di ingenti contrabbandi, erano stati disposti dei controlli catastali, da cui era risultato che il Morasca era proprietario di una particella ricavata da altra più ampia su cui sorgeva il deposito, e sulla sua porzione figuravano iscritti in catasto due magazzini e due abitazioni, probabilmente identificantisi con gli edifici adibiti al servizio del deposito;
- 8) successivamente alla relazione ora detta, la quale si chiudeva con il suggerimento di far compiere approfondite indagini sul Morasca da parte di comandi militari, l'ispettore trasmet



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 9 -

teva (con nota senza numero del 20 novembre 1976, diretta alla divisione XI) le copie di note di trascrizione e di estratti catastali, da cui risultava che con contratto registrato l'8 aprile 1968 il Morasca aveva venduto alla società in n.c. "Kerosole di Giorgio Paini" una porzione della particella 135 del foglio 35 del Comune di Chiusi, riservandosi altra porzione su cui insisteva una casa, scorporata col n. 135/b, e che con contratto registrato il 21 luglio 1975 la società "Kerosole di Giorgio Paini" aveva trasferito il terreno alla società "Kerosole Chiusi a.r.l.", con clausola che ribadiva l'esclusione dalla vendita della casa del Morasca. In entrambi i contratti si prevedeva espressamente il diritto della società acquirente di installare e mantenere nella fascia di terreno posta fra la proprietà Morasca e la strada statale distributori di carburante in genere.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 10 -

Il 9 giugno 1978 il Morasca fu colpito da ordine di cattura del procuratore della Repubblica di Civitavecchia per associazione a delinquere, falso continuato in atti pubblici e contrabbando aggravato di oli minerali.

La commissione, nel valutare, in rapporto agli elementi sopra riassunti, la sufficienza e appropriatezza della azione della direzione generale nei confronti del Morasca, osserva quanto segue.

Per quanto concerne le circostanze più antiche (efficacemente riassunte nella citata relazione del 17 febbraio, 1964 e in un appunto indirizzato dal direttore generale al capo di Gabinetto in data 20 febbraio 1964: documenti dei quali pare peraltro che si fosse perduta traccia fino a pochi giorni or sono) non rientra nel campo di indagine assegnato alla commissione stabilire l'adeguatezza degli interventi e dei provvedimenti che furono allora adottati dall'amministrazione centrale. La com.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 11 -

missione deve tuttavia rilevare che trattavasi di circostanze di rilevante valore sintomatico per il giudizio sulla personalità dell'impiegato, di cui denunciavano la disinvolta facilità a conseguire ed ostentare guadagni enormemente superiori al reddito di impiego. In particolare, anche se gli episodi relativi agli ingenti acquisti immobiliari erano stati oggetto di procedimento disciplinare per la parte in cui avevano rivelato l'esercizio di un'attività speculativa extra-professionale, era doveroso tener presente che l'entità dell'impegno finanziario del Morasca non era risultata coperta dai proventi collegabili a quella attività (sull'importo dei quali l'impiegato, nel corso del citato interrogatorio, si era del resto rifiutato di fornire precisi ragguagli, precisando tuttavia che l'intento di conseguire lucri commerciali era sorto in lui soltanto in un momento successivo agli acquisti) e inoltre che egli non godeva, secondo le sue dichiarazioni, di fortune familiari sufficienti ad assicurargli la dispo-



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 12 -

nibilità di rilevanti somme di denaro.

La commissione esprime l'avviso che i precedenti dell'impiegato imponevano di esercitare la massima vigilanza sul suo successivo comportamento, di considerare con estrema attenzione ogni ulteriore elemento negativo che fosse emerso a suo carico, di procedere con circospezione ogni volta che si fosse dovuto rivalutare la sua personalità in occasione delle progressioni di carriera. Cosicché, anche se si era ritenuto, nel 1976, di promuovere lo ispettore generale del ruolo ad esaurimento, dovevano essere attentamente considerati gli accertamenti risultanti dalla successiva relazione dell'ispettore Jossa (dei quali neppure si dispose che fosse fatta menzione nel fascicolo personale dell'impiegato), impiegandosi ogni solerzia per conseguire il loro approfondimento.

La direzione generale demandò ulteriori accertamenti al comando generale della Guardia di finanza con lettera n.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 13 -

1222 del 29 novembre 1976, ma la risposta del comandante del Corpo, generale Giudice (trasmessa il 17 marzo 1977, con nota n. 33379/R/2135) riferì sulle indagini compiute relativamente ad altri quesiti senza contenere alcun accenno alla richiesta riguardante il Morasca, e soltanto genericamente formulò una "riserva di notizie": notizie che però, per quanto riguarda il Morasca, non giunsero mai, se non dopo l'esecuzione dell'ordine di cattura emanato dal procuratore della Repubblica di Civitavecchia.

Ciò posto, allo specifico quesito se il comportamento dei dirigenti che si sono succeduti a capo della direzione generale delle dogane dopo l'acquisizione della relazione Jossa sia stato adeguato alla gravità dei dubbi da essa sollevati, la commissione ritiene di dover dare risposta negativa, sia sotto il profilo della carenza della azione diretta a conseguire rapidamente un'informazione più approfondita, sia, comunque, sotto



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 14 -

il profilo della sufficiente considerazione degli indizi, emergenti dalla relazione, di cointeressenza dell'impiegato in un'impresa di commercio di prodotti petroliferi soggetti al controllo della branca dell'amministrazione di cui egli faceva parte: tanto più trattandosi di un'impresa facente capo al noto gruppo Morelli di Parma, città nella quale il Morasca aveva a lungo prestato servizio.

Quanto al primo punto, la commissione ritiene che la direzione generale avrebbe dovuto rivolgere al Morasca immediate contestazioni circa i suoi rapporti con la società Kerosole ed ordinare accurate analisi, con riscontri della documentazione fiscale, sull'attività commerciale di quest'ultima: il che avrebbe probabilmente permesso di portare alla luce gravi fatti di contrabbando molto prima della scoperta fattane nella primavera del 1978, e mettere a nudo le responsabilità dell'impiegato.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 15 -

La commissione giudica inspiegabile che, esistendo i gravi sospetti di cui s'è detto, posti in giusta evidenza nella richiesta di accertamenti indirizzata al comando generale della Guardia di finanza con la citata nota del 29 novembre 1976, la direzione generale non abbia rivolto al detto comando pressanti sollecitazioni quando il riscontro fornito con la citata nota del 17 marzo 1977 non dette alcuna risposta intorno all'oggetto principale della richiesta (la sola reazione della direzione generale fu di prendere atto, con nota n. 225 del 31 marzo 1977, della comunicazione e restare in attesa delle ulteriori notizie).

La commissione esprime l'avviso che alla sollecitazione del comando della Guardia di finanza (e magari al contemporaneo interessamento dei Carabinieri, così come era stato fatto nel 1961) si sarebbe dovuto quanto meno provvedere prima di de liberare sull'inquadramento del Morasca nei ruoli ordinari come



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 16 -

primo dirigente e sulla sua assegnazione al posto di Capo dell' u.t.i.f. di Bologna (deliberazione del consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 1977).

Intorno all'opportunità dei due provvedimenti il direttore generale che li propose ha prospettato le sue spiegazioni - in relazione a varie interpellanze e interrogazioni al Ministro delle finanze presentate in Parlamento per la vicenda Morasca - con note dirette al Ministro (senza numero, del 30 novembre 1979), all'ufficio legislativo (n. 6262 del 5 novembre 1980; n. 8590 del 20 novembre 1980) e al capo di Gabinetto (n. 3825/SP II del 1° dicembre 1980).

I chiarimenti e gli assunti del direttore generale sono sintetizzabili come segue:

- l'inquadramento del Morasca, per anzianità di servizio, nella qualifica di primo dirigente, costituì un atto dovuto ai sensi



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 17 -

degli articoli 59 e 62 del d.p. 30 giugno 1972, n. 748, "in quanto non vi erano elementi di demerito"; conseguente all'inquadramento era l'attribuzione delle funzioni di dirigente di un ufficio per le imposte di fabbricazione e quindi la destinazione ad una nuova sede di servizio.

- l'assegnazione del Morasca alla sede di Catanzaro, programmata in un primo tempo dal direttore generale, non fu disposta perché l'impiegato ne ebbe sentore e si fece raccomandare per la sede di Firenze dal comandante generale della Guardia di finanza; gli fu allora assegnata la sede di Bologna, dati i sospetti, segnalati dal servizio ispettivo, di suoi collegamenti con operatori di depositi di oli minerali della zona di Chiusi (circostanza di cui peraltro il comando generale della Guardia di finanza malgrado ripetute richieste, non aveva mai dato conferma); l'oculatazza dell'allontanamento del Morasca da Roma e della sua destinazione a Bologna - sede fiscal-



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 18 -

mente meno pericolosa perché la sua importanza era determinata dalla esistenza di distillerie, zuccherifici e altri impianti, ma non di depositi petroliferi - era stata poi dimostrata dalla scoperta degli illeciti penali che avevano dato origine all'intervento del procuratore della Repubblica di Civitavecchia.

La commissione osserva:

in presenza delle ragioni di grave sospetto emergenti dalla citata relazione ispettiva, la mancanza di elementi di demerito - i quali, come ammette il direttore generale, avrebbero dovuto costituire motivo per negare all'impiegato, ai sensi dell'art. 59 d.p. 30 giugno 1972, n. 748, l'inquadramento nella qualifica di primo dirigente e la assegnazione alla dirigenza di un ufficio per le imposte di fabbricazione - avrebbe dovuto essere valutata dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 19 -

proponente aveva il dovere, ad avviso della commissione, di rendere edotto il consiglio dei fatti riferiti dall'ispettore e provocare su di essi una discussione generale, perché ne fosse giudicata la rilevanza ai fini delle deliberazioni che stavano per essere adottate.

Considerando che la relazione ispettiva non si era limitata a raccogliere voci negative sul comportamento del Morasca, ma aveva fornito dati obiettivi, documentalmente provati, sulla vendita da parte sua di un appezzamento di terreno dichiaratamente destinato alla collocazione di depositi petroliferi, la commissione ritiene manifestazione di scarsa prudenza, da parte del direttore generale, l'aver riservato a sé stesso la valutazione di quei dati, omettendo di investire il consiglio di amministrazione e giudicandoli trascurabili - pur al cospetto dei significativi precedenti di carriera dell'impie



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 20 -

gato - ai fini delle proposte di conferimento delle funzioni dirigenziali, senza preoccuparsi di acquisire preventivamente informazioni più approfondite intorno all'esatta natura dei rapporti fra l'impiegato stesso e la società Kerosole.

La commissione non ritiene sufficiente, a giustificazione di ciò, che l'impiegato avesse riportato nei quattro anni anteriori il giudizio complessivo di "ottimo" e avesse conseguito nel 1976 la promozione ad ispettore generale.

In ordine all'assegnazione alla sede di Bologna, la commissione rileva che la revoca, da parte del direttore generale, del suo proposito di inviare il Morasca a Catanzaro (proposito che non avrebbe dovuto giungere a conoscenza dell'impiegato, il quale cercò di stornarlo mediante raccomandazioni) non poteva certo essere giustificata dall'intervento del comandante generale della Guardia di finanza: ché anzi si



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 21 -

sarebbe dovuto replicare al comandante generale col domandargli ragione del grave ritardo nella comunicazione degli accertamenti sul conto del suo raccomandato e della società petrolifera con la quale questi sembrava collegato, non ancora trasmessi dopo un anno dalla richiesta del 29 novembre 1976 (anche se questa - contrariamente a quanto affermato dal direttore generale - non era stata ripetuta).

La commissione ha inoltre appurato che, oltre alle sedi di Firenze e Bologna, erano a quel tempo vacanti anche le sedi di Messina e Trapani, cosicché la scelta (una volta scartata la sede di Catanzaro, da liberarsi con il trasferimento del titolare) non era limitata alla alternativa, che il direttore generale ha in definitiva prospettato come ^{sola} l'alternativa possibile, fra Firenze e Bologna.

In ogni caso, la scelta di Bologna piuttosto che



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 22 -

di Firenze non poteva costituire una soluzione tranquillante, giacché si trattava di stabilire l'idoneità dell'impiegato, su cui gravavano seri sospetti, ad assumere funzioni dirigenziali, e non soltanto di rilevare una sua incompatibilità territoriale rispetto all'una o all'altra delle sedi disponibili.

La commissione osserva infine che l'affermazione del direttore generale, secondo cui l'allontanamento del Morasca da Roma si sarebbe rivelato una prova di oculatezza una volta venuti alla luce gli illeciti penali per cui egli fu colpito da ordine di cattura, sembra in contraddizione sia con la dichiarata necessità di assegnare l'impiegato alla dirigenza di un ufficio, in corrispondenza con il livello della sua nuova qualifica, sia con la dichiarata circostanza (v. la nota del direttore generale al Ministro in data 6 dicembre 1980, n. 3932/SP) che al momento dell'assegnazione non erano ancora sorti sospetti in rela-



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 23 -

zione agli illeciti compiuti dal Morasca nell'ambito del territorio dell'u.t.i.f. di Roma, ed in particolare sugli illeciti connessi con l'esercizio del deposito di oli minerali della società SO.DE.CO. in Civitavecchia.

Da ultimo, la commissione deve osservare che il 24 luglio 1978 il consiglio di amministrazione del ministero dette al Morasca il giudizio di "ottimo" per l'anno 1977 su proposta del direttore generale delle dogane, il quale già il 14 giugno precedente (v. la relazione indirizzata sotto quella data al Ministro, col numero 6967) era venuto a conoscenza che nei confronti dell'impiegato era stato spiccato ordine di cattura. Il verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione non reca alcuna menzione di tale circostanza, che pure era già ufficialmente nota in seguito a comunicazione del procuratore della Repubblica di Civitavecchia in data 23 giugno 1978, protocollata



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 24 -

in arrivo al n. 1839 il 28 giugno successivo, ed è da presumere che avesse destato clamore nell'ambito dell'amministrazione doganale. Il direttore generale degli affari generali e del personale, interrogato in proposito anche per la sua qualità di relatore in ordine al conferimento dei giudizi proposti dal direttore delle dogane, ha dichiarato che se il consiglio di amministrazione ne fosse stato al corrente non avrebbe conferito al Morasca il giudizio di "ottimo". Giudizio che, successivamente, fu revocato proprio in considerazione della sottoposizione dell'impiiegato a processo penale in stato di custodia preventiva.

In definitiva, la commissione esprime l'avviso che la descritta azione della direzione generale delle dogane non sia stata conforme alle esigenze di prudenza e rigore che il caso imponeva.

Il presidente:

Federico Fucini

Alle

000299
RISERVATO

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

Signor Ministro,

1. Secondo i criteri indicati nella prima relazione, presentatale il 31 dicembre 1980, la commissione d'inchiesta ritiene utile sottoporle una seconda relazione parziale, per informarla degli sviluppi della propria attività e riferirle intorno ad alcuni episodi specifici, intorno ai quali una valutazione è già possibile e in relazione ai quali Ella potrebbe stimare opportuno non ritardare gli interventi e i provvedimenti che Le si palesassero necessari.

2. La commissione non è ancora entrata in possesso di tutta la documentazione che deve servire di base alla sua indagine.

Recentemente essa ha appreso che numerosissimi fasci



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 2 -

coli (circa 800) relativi ad evasioni dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali negli ultimi cinque anni non Le erano stati trasmessi dagli uffici della direzione generale, perchè l'ordine di trasmissione a suo tempo impartito dall'allora direttore generale era stato circoscritto ai documenti relativi ai casi di frode che avevano destato più scalpore nell'opinione pubblica e andavano sotto il nome di "scandalo dei petroli".

Il ritardo nell'acquisizione dei detti documenti (peraltro in questi giorni già colmato con riguardo ai casi di evasione di meno modesta rilevanza) modifica l'andamento dell'attività della commissione, poichè allarga in maniera inattesa il campo degli accertamenti da compiere. Ciò non sarà senza riflessi sui tempi dell'inchiesta.

Per avere una sicura possibilità di riscontro del

96



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 3 -

la documentazione ancora da acquisire, ed altresì per ottenere un quadro completo degli illeciti costituenti reato denunciati all'autorità giudiziaria dal 1972 al 1980, in modo da poter quantificare il totale delle evasioni contestate, la commissione ha richiesto direttamente alla direzione generale del contenzioso l'integrale comunicazione di tutti i dati relativi agli accertamenti compiuti nel periodo suddetto, ed altri dati e informazioni ha richiesto al comando generale della Guardia di finanza.

La commissione - ritenendolo utile ai fini della valutazione statistica della entità delle evasioni - ha infine invitato gli uffici delle imposte di fabbricazione a rilevare dai registri di carico e scarico dei distributori di carburanti i dati relativi alla vendita al consumo negli anni 1976, 1977, 1978.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 4 -

Da ultimo, il presidente della commissione ha avuto nuovi contatti con gli uffici giudiziari presso i quali pendono processi penali per frodi petrolifere, al fine di acquisire informazioni sullo stato dei processi stessi.

Quanto alla circostanza che l'inchiesta della commissione permanga in buona parte condizionata agli accertamenti dei giudici penali, valgono i rilievi già esposti nella prima relazione, non essendo i processi pendenti, nella maggioranza dei casi, ancora pervenuti a stadi che consentano la pubblicità dei risultati ottenuti, sia pure soltanto come compimento della attività istruttoria.

3. Nell'ambito del controllo relativo alla completezza dell'azione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione in relazione alle frodi petrolifere, la commissione ha ritenuto utile stabilire un diretto collegamento con



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 5 -

la procura generale della Corte dei conti, quale organo cui è affidata la tutela delle ragioni dello Stato per i danni patrimoniali cagionati da inosservanza degli obblighi di servizio.

Tenendo presente che la legge fa obbligo ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, sotto pena di corresponsabilità, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti i comportamenti dei dipendenti che abbiano provocato danni all'erario, la commissione ha provveduto a trasmettere al procuratore generale i dati raccolti relativamente ai procedimenti penali e disciplinari a carico di dipendenti dell'amministrazione finanziaria, connessi alle evasioni delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali, in modo da rendere possibile il riscontro dell'adempimento del menzionato obbligo di denuncia (che in qualche caso è risultato non essere stato assolto).

Il procuratore generale della Corte dei conti ha a



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 6 -

sua volta inviato alla commissione la copia delle citazioni già notificate ad alcuni dipendenti dell'amministrazione per il giudizio di responsabilità contabile.

4. La commissione ha rilevato l'incompletezza dell'azione amministrativa svolta a tutela degli interessi erariali nei casi di gravi evasioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Trattasi della mancata utilizzazione di alcuni degli strumenti giuridici che l'ordinamento offre a garanzia del recupero dell'imposta evasa e della riscossione delle sanzioni pecuniarie, con particolare riguardo alla possibilità di dirigere le pretese dell'amministrazione contro più soggetti.

Di fronte alle evasioni costituenti reato, la sola preoccupazione dell'amministrazione è stata finora quella di liquidare il credito di imposta e di promuovere la costituzio



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 7 -

ne di parte civile nel procedimento penale. Ciò nella dichiarata convinzione (cfr. circolare del 7 luglio 1972, n. 6925) che ogni cautela del credito tributario sia condizionata all'esito del procedimento penale.

Tale prassi (confermata con nota della direzione generale n. 2126 del 6 marzo 1981, diretta a questa commissione) fa sì che l'esazione dei crediti erariali sia rimandata a dopo la definizione del processo e possa perciò essere pregiudicata da eventuali modificazioni della situazione di fatto nel frattempo verificatesi, a tutto vantaggio degli evasori.

Trattasi di prassi che non appare giuridicamente fondata, giacchè anche in pendenza del processo penale l'amministrazione può sempre adottare le iniziative qui sotto indicate.

- I) Stimolare il pubblico ministero a richiedere, sulla



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1960)

- 8 -

base del processo verbale di accertamento dell'evasione, la concessione delle cautele - ipoteca legale e sequestro conservativo - di cui agli articoli 189 e 190 del codice penale.

L'esecuzione del sequestro conservativo dei beni mobili dei debitori vale a garantire all'amministrazione la pratica realizzazione del privilegio di cui all'art. 21 del D.L. 334 del 1939, secondo cui il credito dello Stato ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini annessi.

- II) Emettere l'ingiunzione di cui all'art. 18 del d.l. n. 334 del 1939 nei confronti di tutti i responsabili dell'evasione. Solo nel caso di opposizione all'ingiunzione potranno sorgere questioni di pregiudizialità penale in relazione



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 9 -

all'accertamento dei fatti costituenti reato, ma tale eventualità non può giustificare la preventiva rinuncia dell'amministrazione a far valere tempestivamente nelle forme di legge il suo credito di imposta.

—III) Richiedere, sulla base dell'ingiunzione di pagamento (che costituisce ad un tempo atto di accertamento del credito e titolo per la relativa riscossione), la dichiarazione di fallimento degli evasori, i quali assai spesso, date le ingentissime sanzioni pecuniarie irrogabili per le trasgressioni di cui trattasi, vengono a trovarsi in istato di insolvenza.

Alla dichiarazione di fallimento possono connettersi conseguenze assai rilevanti, giacchè essa permette:

- l'accertamento e la repressione di eventuali reati fallimentari;
- l'estensione del fallimento ad eventuali soci occulti



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 10 -

(è frequentissimo il caso che depositi di oli minerali risultino gestiti da società fittizie o da teste di legno);

- l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, intese ad evitare facili dispersioni delle garanzie patrimoniali del credito erariale.

— IV) Far valere nei confronti dei cessionari degli stabilimenti petroliferi l'eccezionale responsabilità di cui all'art. 19 della legge n. 4 del 1929, secondo cui il successore per atto tra vivi in aziende industriali o commerciali è obbligato verso l'amministrazione finanziaria, in solido con il suo dante causa, al pagamento delle imposte evase, delle soprattasse e delle pene pecuniarie che siano state applicate per violazione di norme concernenti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 11 -

Accade infatti di frequente che, in seguito all'accer-
tamento dell'evasione e ai conseguenti provvedimenti penali,
lo stabilimento petrolifero venga ceduto a terzi, cosicchè in
luogo dei responsabili - quasi sempre nullatenenti - subentra
no nella gestione aziendale altre persone, le quali ottengono
con facilità dagli Utif le licenze di esercizio.

A giustificazione del fatto che della norma citata
non sia stata finora fatta applicazione contro i subentranti,
si è addotto che i gestori dei depositi petroliferi sono nor-
malmente soltanto affittuari e non proprietari degli stabili-
menti. Questa giustificazione non può però essere condivisa,
poichè per successione tra vivi nella azienda non si deve in-
tendere il trasferimento della proprietà dei beni aziendali,
ma la successione nell'esercizio dell'impresa, qualunque sia
il titolo di godimento dei beni che servono all'esercizio
stesso (cfr. Cass.S.U. 18 gennaio 1971, n. 89).



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 12 -

In linea generale è da osservare che gli inconvenienti derivanti dalla non compiuta tutela delle ragioni dell'am-ministrazione non si limitano agli effetti diretti, costitui-ti da un ridotto e meno rapido soddisfacimento dei crediti fiscali, ma consistono altresì in una sminuita minaccia delle misure sanzionatorie e patrimoniali nei confronti degli evasori, i quali possono confidare di sottrarsi alle loro responsabilità mediante gli espedienti della cessione delle imprese e dei prestanome (i quali non si offrirebbero come tali se an-dassero incontro non soltanto a responsabilità patrimoniali, ma anche alle sanzioni penali previste per i reati fallimentari).

Per contro, una severa e rapida attuazione di tutti gli strumenti giuridici sopra indicati costituirebbe un efficace deterrente contro i disegni di frode.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 13 -

5. Quanto ai singoli episodi sui quali è possibile fin da ora formulare un apprezzamento, la commissione osserva che un elemento li accomuna: la fiacchezza e insufficienza delle reazioni dell'amministrazione centrale di fronte ad ognuno di essi.

Trattasi di un comportamento che è apparso generalizzato, perchè praticato in tutti i casi analizzati dalla commissione, alla quale per converso non è risultato che casi analoghi (non emersi) siano stati trattati in modo diverso.

I casi sui quali la commissione ha portato il suo esame sono i seguenti.

Caso dell'ufficiale principale dell'Utif della Spezia Pasquale Gemma

Il 20 febbraio 1976 il direttore generale delle dogane



Ministero delle Finanze

38

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 14 -

ne incaricò il comando generale della Guardia di finanza di assumere informazioni sul conto dell'ufficiale principale delle imposte di fabbricazione Pasquale Gemma, in servizio presso l'Utif della Spezia, che risultava condurre - secondo una segnalazione del capo dell'ufficio, ing. Di Simone - un tenore di vita sproporzionato alle possibilità di un impiegato dello Stato.

Il comando generale rispose con note del 20 luglio 1976, n. 17476, e del 27 novembre 1976, n. 31642.

Il 29 gennaio 1977 l'intendente di finanza della Spezia ribadì alla direzione generale - dietro sollecitazione dell'ing. Di Simone - le preoccupanti notizie circa il tenore di vita del Gemma e prospettò l'opportunità che egli fosse trasferito ad altra sede.

Il 26 febbraio 1977 il direttore generale inviò sul posto un ispettore (ing. Molfese). In data 21 marzo questi



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 15 -

riferì :

a) il capo dell'Utif della Spezia aveva osservato, fra il 1974 e il 1975, un rapidissimo miglioramento delle condizioni di vita del Gemma, rivelato dall'acquisto di due o forse tre autovetture nuove, dalla compera di un appartamento, dal mantenimento del figlio in un collegio di Bergamo, dall'abitudine di recarsi con la famiglia in stazioni invernali quasi ogni fine settimana;

b) queste circostanze erano state comunicate (telefonicamente) fin dall'ottobre 1975 alla direzione generale;

c) non essendo stato adottato, fino al dicembre 1976, alcun provvedimento di trasferimento nei confronti del Gemma, il capo dell'Utif aveva prospettato il caso all'intendente di finanza.

A conclusione della sua relazione l'ispettore suggeriva di far compiere dalla Guardia di finanza un supplemento



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 16 -

di indagini.

In calce alla relazione, il direttore generale - senza disporre nuove indagini - annotò fra l'altro: "Rimpiazzare Gemma immediatamente e dovunque trasferito sottoporlo a controllo".

Il trasferimento fu disposto con decreto ministeriale del 19 aprile 1977, che assegnò il Gemma all'Utif di Trento, ma fu poi revocato, su domanda dell'interessato, per l'addotto motivo che il clima freddo di Trento non era adatto alle sue condizioni di salute.

Da allora il Gemma è rimasto all'Utif della Spezia.

Intorno a ciò il direttore generale ha trasmesso alla commissione copia delle delucidazioni a lui fornite dal funzionario (dr. Olevano) che dirigeva nel 1977 la divisione del personale.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 17 -

A parte l'attendibilità di tali delucidazioni (in parte contraddette dai chiarimenti forniti per iscritto dal direttore generale del tempo, dr. Del Gizzo), la commissione ritiene di dover rilevare che l'azione diretta a convallidare oppure a dissipare i gravi sospetti sollevati sul conto dell'impiegato dai suoi stessi superiori fin dall'ottobre 1975, fu lentamente avviata e condotta, e quindi inspiegabilmente troncata.

Nessun provvedimento, a tutt'oggi, è stato adottato. Non è stato chiesto all'impiegato di chiarire l'origine dei mezzi finanziari che gli hanno consentito un tenore di vita sproporzionato al suo reddito di lavoro. Nessun accertamento è stato disposto nè compiuto intorno a tale origine. In sostanza, a prescindere dalla mancata adozione di provvedimenti interlocutori, la direzione generale non si è preoccupata di sapere se i dubbi segnalati dai superiori dell'impiegato



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 18 -

fossero fondati o infondati: e questa situazione di incertezza, che evidentemente è ritenuta tollerabile, dura tuttora.

Caso dei funzionari della dogana di Civitavecchia

In occasione della scoperta di illeciti traffici di prodotti petroliferi estratti dal deposito So.de.co. di Civitavecchia (scoperta resa possibile da una segnalazione proveniente dal personale del deposito stesso, fatta il 6 aprile 1978, come risulta dal rapporto penale della Guardia di finanza) furono esperite sommarie indagini amministrative, nel corso delle quali il funzionario addetto all'ufficio finanziario di fabbrica, Giuseppe Marinelli, dichiarò che ad ogni estrazione erano sempre stati regolarmente inviati all'Uti^f territorialmente competente i riscontrini delle bollette C 21 mediante lettera raccomandata, senza che però venisse formata la distinta relativa alla spedizione (v. prima relazione del

45



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 19 -

dr. Arena al capo del compartimento doganale, in data 26 aprile 1978, pag. 3; seconda relazione del dr. Arena in data 15 luglio 1978, pag. 2).

Di tali dichiarazioni fu raccolta conferma nel corso di successive indagini del servizio ispettivo centrale, affidate all'ing. Jossa (v. relazione in data 26 maggio 1978).

Il Marinelli fu penalmente incriminato, fra l'altro, di omissione di atti d'ufficio (art. 328 cod. pen.), per il mancato invio all'Utif di Roma dei riscontrini relativi ai prodotti immessi illecitamente nel consumo.

Nel procedimento penale furono assunti come testi i funzionari della dogana di Civitavecchia Amerigo Olimpieri, Antonio Strazza, Giancarlo Carmignato, Gaetano Marcoccio e Carlo Abruzzese, i quali dichiararono concordemente che prassi normale e quasi costante era quella di non inviare all'Utif



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 20 -

competente i riscontri delle bollette C 21, perchè il dis servizio postale li avrebbe fatti comunque giungere in ritardo, rendendoli inutili ai fini della funzione di preavviso che dovevamo assolvere.

Questa affermazione, conforme all'atteggiamento di di fensivo assunto dal Marinelli nel processo, era falsa, giacchè anche arrivando in ritardo i riscontri avrebbero consentito, anzi imposto, il controllo al quale erano preordina ti. Tuttavia essa fu recepita dal giudice istruttore di Civi tavecchia, che con sentenza del 20 luglio 1979 prosciolse l' imputato dall'addebito di omissione di atti d'ufficio affermando che il fatto non costituiva reato.

In data 28 settembre 1979 il direttore generale dele dogane decretò la revoca delle misure cautelari adottate nei confronti del Marinelli, dopo aver premesso, nel preambo lo del provvedimento, che non si faceva luogo a procedimento



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 21 -

disciplinare poichè nella condotta dell'impiegato non erano risultate negligenze e inosservanze.

La commissione osserva quanto segue :

1) Dagli atti risultava chiaramente che il Marinelli aveva violato la norma che imponeva la trasmissione dei riscontri delle bollette all'Utif competente (Roma). Solo tale omissione aveva reso possibile la realizzazione della frode fiscale (tanto è vero che quando il Marinelli fu temporaneamente sostituito da altro funzionario, il quale inviò regolarmente i riscontri, l'organizzazione criminale dovette procedere alla loro soppressione per mezzo di un complice annidato presso l'Utif di Roma, e certamente preavvertito in tempo).

Non poteva pertanto essere omessa l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Marinelli, la cui condotta, oltre che censurabile in sé come inosservanza



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 22 -

di precise disposizioni amministrative, era stata nella specie di particolare gravità per aver costituito la condizione imprescindibile - certamente nota agli evasori e sulla quale essi dovevano poter fare affidamento - della possibilità di perpetrare la frode.

Dagli atti risultava altresì che il Marinelli - stando alle sue successive affermazioni - aveva mentito al primo funzionario inquirente, quando gli aveva dichiarato di aver sempre spedito i riscontrini: ed anche queste false dichiarazioni, atte a fuorviare o complicare le indagini, dovevano essere considerate motivo di procedimento disciplinare.

2) I funzionari doganali sopra menzionati hanno trattato in inganno il giudice istruttore penale quando hanno testimoniato che l'inevitabile ritardo nell'arrivo a destinazione dei riscontrini rendeva del tutto inutile il loro in



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 23 -

vio.

Trattandosi di affermazioni risultanti dalla sentenza di proscioglimento, che il direttore generale aveva utilizzata per revocare le misure cautelari prese nei confronti del Marinelli, e provenienti da impiegati doganali certamente a conoscenza della funzione di controllo propria dei riscontrini (destinati ad essere confrontati con i certificati di scarico che sarebbero dovuti pervenire allo stesso Utif dal deposito di arrivo della merce), la commissione ritiene che la direzione generale avrebbe dovuto contestarle disciplinamente a chi le aveva rese, a prescindere dal loro possibile carattere di illecito penale.

Oltre a ciò, a parere della commissione, motivo di addebito disciplinare dovevano essere considerate le affermazioni degli impiegati stessi di essere sempre venuti meno all'obbligo di trasmettere i riscontrini, seguendo - a loro dire - una



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 24 -

prassi assolutamente generalizzata, ma che invece generaliz-
zata non era, nè in sede nazionale, e neanche (come dimostra-
to dal comportamento dell'impiegato Lazzari) in sede locale.
La direzione generale non poteva, infine, non essere allarma-
ta dal fatto stesso che funzionari dipendenti avessero disin-
voltamente proclamato la pretesa generalizzazione di un com-
portamento omissivo, che, se esistente, avrebbe gravemente
incrinato il sistema normativo dei controlli (si rammenti
che la mancata trasmissione dei riscontrini dei certificati
H ter 16 da parte di privati che siano abilitati alla certi-
ficazione, dà luogo a sanzione, ai sensi dell'art. 19 della
legge 474/77): cosicchè anche per questa ragione le soprad-
dette affermazioni avrebbero dovuto costituire oggetto di im-
mediata e severa contestazione.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 25 -

Caso del procuratore dell'Utif della Spezia Biagio Cassese

Il 14 marzo 1980 il capo dell'Utif della Spezia in formò la direzione generale, ai sensi dell'art. 103 del t.u. sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, che il procuratore Biagio Cassese aveva firmato in bianco due moduli H ter 18, li aveva lasciati nell'ufficio finanziario di fabbrica presso l'impresa Iglom di Massa, al quale era addetto, aveva lasciato al personale dell'impresa le chiavi dell'ufficio.

La direzione generale, dopo alcuni scambi di note fra la divisione prima, la divisione quinta e il servizio ispettivo, non adottò alcun provvedimento.

Il 27 settembre 1980 il capo dell'Utif della Spezia inviò alla direzione generale altro rapporto a carico del Cassese, sempre ai sensi dell'art. 103 t.u. citato, riferendo che nell'ufficio finanziario presso la Iglom erano stati



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 26 -

rinvenuti un modulo H ter 16 in bianco ma firmato e timbrato dal funzionario, e un modulo H ter 18 in bianco ma firmato e timbrato dal rappresentante della ditta.

Nell'ambito della direzione generale seguì un altro scambio di note.

Il 15 dicembre 1980 il capo dell'Utif della Spezia trasmise un terzo rapporto, da cui risultava che per la terza volta il Cassese aveva firmato in bianco atti del suo ufficio (processo verbale di prelevamento di campioni; cartellini di campioni; bollettino H ter 11 bis) e aveva dichiarato a verbale, contrariamente al vero, di aver regolarizzato alcuni campioni di prodotti soggetti a controllo.

La commissione rileva:

Fino a qualche settimana fa, alla distanza quasi di un anno dalla data in cui il capo dell'Utif della Spezia -



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 27 -

ritenendo che fosse da irrogare una sanzione più grave della censura - aveva rimesso gli atti all'amministrazione centrale ai sensi dell'art. 103 del citato t.u., non era stato promosso contro l'impiegato alcun procedimento disciplinare, nè era stata tenuta presente, nonostante la recidiva reiterata, la possibilità di sospensione cautelare dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare (art. 92 t.u.), nè, infine, era stato inoltrato rapporto all'autorità giudiziaria relativamente ad atti (predisposizione di certificati amministrativi firmati in bianco) verosimilmente diretti alla formazione di documentazione ideologicamente falsa, per i quali non era quindi da escludersi il dubbio di una rilevanza penale.

Ad informare il procuratore della Repubblica della Spezia ha provveduto questa commissione, che ha contemporaneamente pregato il direttore generale reggente di voler appurare



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 28 -

le ragioni della lentezza con cui fin qui si è svolta l'azione dell'amministrazione centrale.

Caso del procuratore capo dell'Utif di Verona (ripartizione di Vicenza) Pietro Meli

Il 1° aprile 1980 pervenne al ministero un esposto anonimo che denunciava il Meli (in servizio a Vicenza fin dal 1954) per attività illecite, grazie alle quali gli sarebbe stato possibile crearsi un ingente patrimonio e condurre un tenore di vita lussuoso.

Il comando generale della Guardia di finanza, incaricato di compiere accertamenti, con nota n. 19218 del 12 agosto 1980 confermava le circostanze relative al patrimonio e al tenore di vita dell'impiegato (proprietà di una villa del valore di oltre cento milioni, costruita su un terreno acquistato nel 1962; acquisto recente di un appartamento del



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 29 -

valore di circa 35.000.000; proprietà di circa cinque ettari di terreno edificabile in zona residenziale; cameriera fissa; autovettura Mercedes 2000 pagata oltre dieci milioni; proprietà di altre due autovetture; viaggi e crociere).

Il rapporto della Guardia di finanza fu sottoposto alla valutazione del servizio ispettivo centrale, che con relazione degli ispettori Jossa e Guarini del 22 agosto 1980 svolse considerazioni manifestamente intese a minimizzare i fatti (gli immobili avrebbero subito un incremento di valore nel corso del tempo; la moglie del Meli, impiegata di banca, potrebbe avere avuto un reddito consistente; sarebbe stato utile sapere se l'autovettura Mercedes fosse azionata a benzina o a gasolio; sarebbe stato da stabilire se le ditte controllate dall'impiegato fossero risultate implicate in illeciti fiscali).



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 30 -

Un supplemento di informazioni sui redditi della moglie del Meli e sulle ditte da lui controllate fu richiesto al comando generale della Guardia di finanza il 18 ottobre 1980 e fornito il 4 febbraio 1981.

La commissione osserva che, ancor prima di ottenere il supplemento di informazioni, gli elementi raccolti erano tali da generare seri sospetti sul conto dell'impiegato: sospetti di cui non doveva essere consentita la permanenza (anche per il nocumento subito dal prestigio dell'amministrazione agli occhi dell'opinione pubblica di un piccolo centro, qualora il tenore di vita dell'impiegato non potesse trovare giustificazione nei redditi suoi e della moglie). Occorreva dunque (occorre tuttora) non attendere, e richiedere anzitutto al Meli, con l'intento primario di fugare ogni dubbio, di fornire chiarimenti sulle fonti delle

59



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 31 -

sue ampie disponibilità finanziarie, e in caso di risposta insoddisfacente adottare i provvedimenti del caso.

Caso del capo dell'Utif di Cagliari Gino Massiglia

Il 2 luglio 1974 il comando generale della Guardia di finanza segnalò alla direzione generale delle dogane che l'ing. Gino Massiglia: a) aveva un ingente patrimonio immobiliare, non giustificato dai proventi della sua attività e da quella dei familiari; b) esercitava in proprio attività professionale di ingegnere edile (progettista, direttore di lavori) e svolgeva una vera e propria attività speculativa nel campo dell'edilizia; c) aveva interessanti collegamenti con la società S.A.R.A.S., proprietaria di una grande raffineria a Sarroch.

Disposta un'ispezione, in calce al rapporto (che



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 32 -

confermò sostanzialmente le circostanze a) e b) di cui sopra e suggerì di richiedere alla Guardia di finanza ulteriori accertamenti sulla contabilità della S.A.R.A.S., con sede legale in Milano, in ordine alla circostanza sub c)) il direttore generale impartì per iscritto, in data 16 luglio 1974, l'ordine di trasferire subito il Massiglia ad altra sede, senza attendere l'esito degli ulteriori accertamenti sopra detti.

L'ordine di trasferimento non fu però tradotto in provvedimento formale, e rimase di fatto annullato, senza che fosse eseguito alcun altro accertamento.

La commissione ha rilevato che da nessun documento appaiono i motivi del mancato trasferimento, e che dal novembre 1974 in poi il caso è rimasto in sospenso, non essendo stata presa alcuna disposizione.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 33 -

Intorno a ciò la direzione generale - raccogliendo l'invito della commissione - ha chiesto spiegazioni al funzionario che nel 1974 dirigeva la divisione del personale (dr. Olevano), il quale ha asserito che l'ordine di trasferimento sarebbe stato revocato verbalmente dal direttore generale del tempo, a causa dell'esito negativo delle ulteriori indagini eseguite dalla Guardia di finanza sul conto dell'impiegato.

La commissione osserva :

- nessun esito negativo di indagini, ed anzi nessuna ulteriore indagine, dopo quelle di cui alla nota del 2 luglio 1974, risulta dagli atti (l'ultima acquisizione è costituita dalla nota della Guardia di finanza n. 17198 del 6 novembre 1974, con cui si comunicò che nessun approfondimento era stato compiuto ed era possibile compiere a Milano,



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 34 -

dove in precedenza non era stato raccolto alcun elemento informativo, e si espresse l'avviso che ulteriori elementi di giudizio potevano essere desunti aliunde): non pare pertanto che possa darsi pieno credito alle affermazioni del direttore del personale.

- a parte l'opportunità di attuare fin dal 1974 il trasferimento dell'impiegato, la direzione generale e i competenti uffici da essa dipendenti non avvertirono - come dovevano - la necessità di chiarire le fonti delle ingenti disponibilità finanziarie del Massiglia, che la Guardia di finanza aveva fin dall'inizio accertato, nonostante che fossero tali da ingenerare sospetti sulla loro origine, sospetti per di più diffusi, secondo le voci raccolte, nell'opinione pubblica.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 35 -

Solo al principio di quest'anno, dopo gli interventi di questa commissione, la direzione generale ha ripreso ad interessarsi della posizione del Massiglia.

Roma, 23 aprile 1981

Il presidente:

F. Muscati Fontana

000299
RISERVATO

Copia n.

*Ministero delle Finanze*COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

n. 194

Roma, [8 LUG. 1982

RELAZIONE FINALE

Signor Ministro,

i sottoscritti Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti Ennio Mancuso e avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, nominati membri della Commissione amministrativa di inchiesta sulle frodi in materia di prodotti petroliferi (D.M. 14 novembre 1980), si onorano rimettere alla S.V. Ill.ma la seguente relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione ed espositiva delle relative conclusioni.

* * *

Come rappresentato nelle precedenti relazioni del 31 dicembre 1980 e del 23 aprile 1981 la Commissione ha proceduto all'acquisizione degli elementi e dei dati relativi all'andamento dell'attività dell'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette, con particolare riferimento all'applicazione delle norme sui diritti doganali e le imposte di fabbricazione sugli olii minerali.

Della ingente mole di carteggio e documentazione esaminata, nonchè della attività istruttoria direttamente eseguita si riferisce per singoli settori, in relazione a due aspetti fondamentali della vicenda.



61

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 2 -

- 1) - Ordinamento tributario dei prodotti petroliferi, ed interventi dell'Amministrazione in proposito, mediante disposizioni esecutive di ordine generale, circolari e risoluzioni di quesiti, e ciò anche con acquisizione di dati statistici e formulazione di proposte di carattere normativo per il miglioramento dei servizi.
- 2) - Organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi; con riferimento alla formazione ed alla modificazione delle dotazioni organiche agli uffici, in relazione al lavoro interno ed esterno commesso agli uffici stessi, ed ai mezzi - ordinari e straordinari (es. personale non di ruolo) - apprestati dall'Amministrazione per farvi fronte.

All'esame di tali argomenti si premette una breve esposizione degli aspetti generali del problema esaminato; esposizione che appare necessaria a fronte delle singole vicende che si sono verificate in varie sedi, con danno erariale talora ingente, e per le quali pendono tuttora numerosi procedimenti penali e giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti promossi da quella Procura Generale.

Come sarà più dettagliatamente esposto in seguito, nel sistema impositivo delle imposte di fabbricazione, ed in



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 3 -

particolare in quello dell'imposta sugli olii minerali, i presupposti di fatto ai quali viene collegato il sorgere del debito d'imposta e la sua esigibilità (produzione ed estrazione) sono direttamente accertati dall'Amministrazione e gli impianti dove vengono lavorati e custoditi i prodotti soggetti ad imposta sono sottoposti a vigilanza finanziaria permanente da parte del personale civile e militare dell'Amministrazione.

Il deposito e la circolazione dei prodotti liberi da tributo (cioè ad imposta assoluta) sono assoggettati, a loro volta, a vincoli che consentono l'esecuzione di controlli per accertare la legittima provenienza dei prodotti, onde può affermarsi che tutta la movimentazione, dalla fase della produzione a quella del consumo, può essere controllata dall'Amministrazione.

Per i prodotti agevolati sono poi prescritte diverse colorazioni e particolari adempimenti amministrativi che consentono i controlli sugli impieghi.

In presenza di un sistema impositivo così articolato, le evasioni corrispondono normalmente ad ipotesi di

62



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 4 -

frode e sono determinate dalla elevata incidenza fiscale che grava sui singoli prodotti petroliferi e che costituisce talvolta la parte più rilevante del loro prezzo di vendita.

In generale, può affermarsi in proposito che le frodi petrolifere sono attuate mediante la predisposizione e la realizzazione di sotterfugi, raggiri ed accorgimenti tecnici che riguardano: a) i prodotti in lavorazione e commercializzazione; b) i vincoli contabili e di vigilanza. La realizzazione di tali frodi comporta, difatti, una duplice necessità: di sottrarre gli olii minerali al pagamento dell'imposta (creazione di disponibilità di prodotti clandestini) e di giustificarne quindi la detenzione o circolazione (parte cartolare).

Alla descrizione particolareggiata di tali fenomeni sono destinate le considerazioni che seguono.

A. CREAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI PRODOTTI CLANDESTINI.

Per quanto attiene questo primo aspetto, che potremmo definire tecnico, le modalità per procurarsi prodotti fraudolentemente sono molticipi, alcune semplici, altre altamente sofisticate.



Ministero delle Finanze

64

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 5 -

L'Italia, come è noto, non dispone, se non in misura ridottissima, di fondi di approvvigionamento interne e deve, quindi, ricorrere al mercato internazionale per procurarsi gli olii minerali greggi o raffinati necessari per le esigenze energetiche del Paese.

Non esiste quindi, o meglio esiste solo teoricamente, il problema della produzione clandestina degli olii minerali.

1. FRODI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI.

I primi casi di frode si verificano negli scambi internazionali.

All'importazione, sono difatti possibili frodi, dichiarando alle autorità doganali quantità di prodotti inferiori a quelle realmente importate o qualità diverse da quelle effettive, per corrispondere in ogni caso l'imposta in misura minore rispetto a quella dovuta.

Un grave pericolo deriva soprattutto dalla inesatta quantificazione del greggio.

Questo giunge in Italia quasi esclusivamente per via mare con grosse petroliere, e viene scaricato mediante



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 6 -

speciali stazioni di pompaggio e stoccato in grossi depositi costieri. Da questi raggiunge poi, per oleodotto, le raffinerie nazionali e quelle estere collegate per pipe/line all'Italia.

Il greggio viene quindi lavorato ed i prodotti derivati raggiungono il mercato interno ed anche, in rilevantissime quantità, committenti esteri.

Poichè il controllo fiscale inizia dall'assunzione in carico del greggio, appare evidente che, disponendo di quantitativi di materie prime superiori a quelle contabilizzate, è possibile, a fine ciclo lavorativo, disporre di prodotti finiti da accultare.

In proposito ha risalto la funzione determinante svolta dai funzionari di Dogana preposti all'"accertamento" quantitativo e qualitativo dei greggi importati, per la cui contabilizzazione non sussiste l'obbligo di "misurazione meccanica" con contatori tarati e suggellati.

Altri casi di rilevanti evasioni si verificano all'esportazione, dato che sui prodotti esportati non deve essere assolta l'imposta, che viene "abbonata" se non ancora corrisposta o "restituita" nel caso contrario.



66

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 7 -

Tra i sistemi più ricorrenti per lucrare l'imposta rientra quello della fittizia esportazione che si verifica più frequentemente nei trasporti per via ordinaria (autobotti) e per ferrovia (carri botte).

I prodotti, che debbono essere avviati con la documentazione UTIF (H-Ter 18) e doganale sino alle Dogane di confine per l'espletamento delle rituali formalità di controllo, vengono talvolta sostituiti lungo l'itinerario con altre sostanze (quasi sempre acqua), previa manomissione e riapposizione dei suggelli fiscali di garanzia applicati alla partenza, e sono così avviati al mercato interno clandestinamente.

E' da segnalare in argomento, che per le operazioni export sono possibili controlli incrociati a livello internazionale, per stabilire se i prodotti usciti dall'Italia hanno raggiunto i paesi destinatari.

Tali accertamenti vengono realizzati nell'ambito di convenzioni di "Mutua Assistenza" stipulati fra gli Stati della CEE, ma per evitare tali controlli incrociati le esportazioni "inesistenti" sono dirette molto frequentemente verso gli stati confinanti non facenti parte della Comunità Economica Europea quali Jugoslavia, Austria e, soprattutto, Svizzera/Lichtenstein.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 8 -

2. FRODI REALIZZATE NEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE.

Esclusa la fabbricazione clandestina, possibile in via teorica ma di difficile realizzazione pratica a causa della complessità degli impianti necessari, negli opifici di lavorazione sono possibili, e sono state accertate, altre gravi frodi.

Riguardano sia gli impianti di produzione che di utilizzazione.

Nei primi, il più frequente è quello della estrazione clandestina dei prodotti lavorati e, quindi, della loro sottrazione all'"accertamento" e al pagamento delle imposte.

Riguardano in gran parte olii minerali ottenuti dalla lavorazione di materie prime non "accertate" in entrata o conteggiati dall'UTIF per perdite e cali di lavorazione detraibili per legge e che invece non si sono verificate. Vengono estratti fraudolentemente approfittando anche dell'inesistenza dei contatori meccanici, con i seguenti sistemi:

- "starando" i congegni di pesatura dei cassoni impiegati in luogo dei misuratori volumetrici per effettuare l'accertamento quantitativo;



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 9 -

- utilizzando condutture segrete fraudolentemente predisposte o condutture volanti che superano il recinto vigilato;
- sfruttando le condutture degli impianti antincendio o quelle degli acquedotti;
- utilizzando le condutture e le attrezzature ufficiali di estrazione previo dissuggellamento e risuggellamento.

La costituzione di disponibilità di prodotti non accertati e le estrazioni fraudolente sopra elencate, salvo alcuni casi, comportano necessariamente gravi responsabilità dei funzionari Utif incaricati della direzione dei servizi di accertamento e di vigilanza agli impianti.

Altro sistema di frode in fase di lavorazione, che è frequentemente realizzato nelle c.d. raffinerie toppatiste, consiste nell'alterare i dati contabili delle rese effettive di produzione e nella estrazione clandestina dei prodotti non contabilizzati.

In pratica si verifica quanto segue.

Nell'impianto vengono introdotte materie prime (toppati) che consentono, attraverso un determinato ciclo di lavorazione, di ottenere prodotti finiti di qualità



69

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 10 -

diverse e soggette ad imposizione fiscale differenziata.

Normalmente tali impianti hanno due indirizzi produttivi, sono cioè in grado di produrre o lubrificanti (raffinerie lubrificantiste) oppure gasolio ed olii combustibili.

Dalla distillazione del topato, in dipendenza delle sue qualità e del ciclo lavorativo realizzato si possono ottenere:

- . Olii lubrificanti ed olii combustibili, nelle prime, oppure gasolio od olii combustibili nelle altre. Questi prodotti sono soggetti all'imposta nella seguente misura.
- . Olio lubrificante: £.180 al Kg. (£.124 fino all'11.6.77);
- . Gasolio da combustione: £.30 al Kg.;
- . Olio combustibile:
 - .. fluido: £.7.30 al Kg.;
 - .. semifluido: £.6.5 al Kg.;
 - .. denso £.1,00 al Kg.

Da tali notevoli differenze scaturisce l'incentivo alla frode (£.180 di un Kg. di olio lubrificante contro una lira dell'olio combustibile denso), apparendo evidente che i



Ministero delle Finanze

70

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 11 -

responsabili di tali aziende hanno tutto l'interesse a produrre olii lubrificanti e gasoli in luogo dell'olio combustibile ed a far figurare invece come prodotto quest'ultimo.

3. FRODI REALIZZATE NEI DEPOSITI COSTIERI E SIF.

Le frodi realizzate nei depositi costieri, e maggiormente in quelli SIF, riguardano casi simili a quelli già descritti, ma, oltre a questi, consistono, in particolare, nella mancata o irregolare denaturazione dei prodotti destinati ad usi esenti o agevolati e la loro conseguente destinazione al mercato clandestino dei prodotti soggetti ad imposta normale.

Il metodo di individuazione specifica dei prodotti petroliferi fiscalmente agevolati consiste nella loro denaturazione, e cioè nell'aggiunta di sostanze (coloranti, rivelatori, adulteranti) previamente fornite o autorizzate dall'Amministrazione o determinate, per quantità e modalità, da apposita normativa.

L'irregolare prosecuzione del procedimento di denaturazione determina l'eccedenza effettiva di prodotti non denaturati rispetto alla loro contabilizzazione in carico, e la deficienza di prodotti denaturati rispetto alle relative risultanze contabili.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 12 -

Allo smercio dei suddetti prodotti eccedenti ed alla regolarizzazione contabile di quelli mancanti provvedono i depositi liberi, con l'ulteriore attività illecita di cui appresso.

4. FRODI REALIZZATE NEI DEPOSITI LIBERI.

Tali frodi consistono nel ricondizionamento di prodotti denaturati, specialmente benzina e gasolio, per la loro commercializzazione quali prodotti soggetti a piena incidenza fiscale.

Come già detto, gli operatori fraudolenti tentano di non sottoporre i prodotti a denaturazione, ma, ove ciò non sia possibile provvedono al loro c.d. sbiancamento, cioè alla eliminazione delle sostanze coloranti, rivelatrici ed adulteranti impiegate per la denaturazione, e ciò attraverso trattamenti fisio-chimici clandestini.

In tal modo i prodotti che hanno scontato l'imposta agevolata sono commercializzati come liberi da imposta normale e la differenza delle relative aliquote costituisce l'oggetto dell'evasione. Di particolare rilievo è stata quella consistente nel dirottamento del gasolio per usi domestici (agevolato) all'autotrazione, e ad essa si è potuto far fronte soltanto con l'equiparazione delle aliquote di imposta.



Ministero delle Finanze

72

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 13 -

B. ASPETTO CARTOLARE DELLE FRODI.

I prodotti petroliferi, comunque contrabbandati, debbono raggiungere in ogni caso il mercato per essere venduti come se avessero corrisposto l'imposta di fabbricazione. Ma anche i prodotti liberi da imposta debbono soggiacere ad una serie di vincoli sulla circolazione e sul deposito. Non è cioè possibile commerciare olii minerali, soprattutto carburanti, lubrificanti e combustibili, se non si hanno le apposite autorizzazioni e se non si dispone contabilmente degli stessi.

A tal fine i prodotti contrabbandati vengono confusi con quelli regolari, alterando e falsificando le scritture contabili dei depositi liberi (registri di carico e scarico) ed i relativi documenti di trasporto (certificati di provenienza).

Tutti comunque indistintamente, per entrare nel mercato, sia che provengano dagli impianti di lavorazione o produzione, o da fittizie esportazioni, sia che derivino da mancate denaturazioni, rigenerazioni o surrogazioni, necessariamente confluiscono nei depositi liberi (comprendendo fra questi le stazioni di servizio ed i distributori stradali).



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 14 -

Sono naturalmente più idonei alla ricezione, attesa la pericolosità del trasporto clandestino, i depositi liberi adiacenti agli impianti dai quali i prodotti sono stati estratti fraudolentemente, meglio ancora se a questi ultimi collegati per oleodotto.

Tale esigenza, non disgiunta in buona parte dei casi a fattori economici effettivi, ha fatto sorgere nelle adiacenze soprattutto di depositi Sif e di raffineria, specifici depositi liberi con funzioni di assorbimento di questi determinati prodotti.

A tali depositi, difatti, sono inviati effettivamente i prodotti oggetto della frode, mentre sono spediti cartolarmente quelli inesistenti. In tal modo l'irregolarità si sposta a valle nella catena distributiva del libero mercato, con l'effetto di affrancare la posizione degli impianti vigilati oltre a quella dei funzionari preposti alla loro vigilanza.

Alla falsificazione dei documenti di trasporto e di deposito provvedono normalmente i depositi liberi con funzione di c.d. cartiera.

73



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 15 -

Vengono all'uopo costituite società commerciali per la gestione di depositi liberi di olii minerali: quasi sempre società a responsabilità limitata od in accomandita semplice per limitare i rischi di gestione, e che lavorano in impianti appartenenti a terzi.

Gli organizzatori, per evitare di restare coinvolti nelle responsabilità della gestione di tali aziende non vi compaiono ufficialmente, pur essendo spesso gli effettivi proprietari degli impianti sui quali tali società agiscono.

La direzione amministrativa e legale viene affidata a personale di fiducia, incensurato e nulla tenente, che ha il compito di assicurare all'azienda una parvenza di legalità, eseguire gli ordini di scuderia e limitare i rischi economici al minimo. Trattasi delle ben note "teste di legno", votate al sacrificio, che in caso di denuncia finiscono in prigione al posto dei loro datori di lavoro e che, nulla possedendo, non consentono allo Stato di rivalersi dei danni subiti dal contrabbando, i cui utili vengono lucrati dai primi.

Tali aziende sono chiamate "cartiere", in quanto hanno la funzione di procurare "carta" (gli H - ter 16)

74



75

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 16 -

per consentire ai depositi che hanno ricevuto i prodotti di contrabbando di regolarizzarne contabilmente la posizione.

Si tratta normalmente di depositi liberi ai quali l'UTIF ha concesso l'autorizzazione a rilasciare in proprio, gli H - ter 16.

Spesso movimentano solo "carta", sono cioè addirittura chiusi ed inattivi e fanno solo finta di ricevere e spedire prodotti ("cartiere pure"), a volte sommano invece tale fraudolenta attività con movimentazioni effettive ("cartiere impure").

Il carico contabile delle cartiere è quasi sempre inesistente. Nell'apposito registro di carico e scarico apportano cioè annotazioni di partite di prodotto mai ricevute, indicando come fornitori altri impianti (raffinerie o depositi) con i quali non hanno mai avuto rapporti commerciali.

Tali registrazioni vengono avallate con H - ter 16 materialmente falsi i cui stampati vengono predisposti da tipografie complacenti. Per numeri di serie e contro serie vengono utilizzati quasi sempre doppioni di quelli effettivamente in uso agli impianti prescelti per la contraffazione, in



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 17 -

modo da renderne più difficile l'individuazione.

Le cartiere, per non essere individuate, svolgono la loro attività per brevi periodi di tempo, a volte solo per mesi.

Nello stesso impianto non è raro che si avvii più ditte in poco tempo con denominazioni sociali differenti.

Cessano l'attività, fanno scomparire i documenti della gestione precedente per occultare la frode, spesso simulandone il furto o l'incendio, e continuano a fornire H - ter 16 ideologicamente falsi ai depositi di carico dei carbolubrificanti contrabbandati.

* * *

Da tale sommaria esposizione dei meccanismi di frode di cui la Commissione ha potuto rendersi conto attraverso una ingente e non facile disamina di numerosissimi fascicoli dell'Amministrazione, nonché attraverso gli atti ufficiali dei procedimenti penali in corso e attraverso l'assunzione di informazioni da parte di funzionari e ufficiali della Guardia di Finanza, può trarsi la conclusione che il fenomeno delle evasioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, presenta caratteri del tutto particolari.



77

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 18 -

Tali evasioni, difatti, possono consistere solo in ipotesi di frodi, e implicano, da un lato, l'attività illecita di grandi imprenditori industriali e, da un altro lato, la frequente collaborazione o comunque l'inefficienza, per cause anche oggettive, dei funzionari dell'Amministrazione.

Circa le dimensioni del fenomeno, per quanto non sia possibile una precisa quantificazione trattandosi di fatti tuttora soggetti ad indagine da parte dei giudici penali, può tuttavia affermarsi, sulla base delle ^{ri}elaborazioni disposte dalla Commissione e che hanno riguardato la benzina ed il gasolio, il cui gettito di imposta rappresenta il 90% di quello complessivo degli olii minerali, che l'incidenza delle evasioni sia piuttosto contenuta rispetto al gettito conseguito non dovendo superare la percentuale del 3%.

Ciononostante le evasioni in parola, per essere eseguite da imprenditori specializzati e per implicare in molti casi il concorso di funzionari e personale dell'Amministrazione, danno luogo a vicende che singolarmente assumono grande rilievo, sia per le loro dimensioni che per l'allarme sociale che ne deriva.



78

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 19 -

Ad alcune di tali vicende particolari si è già fatto riferimento nelle precedenti relazioni, ad altre si avrà modo di accennare nelle considerazioni che seguono, relative agli aspetti fondamentali del problema indicati in principio.

* * *

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA MATERIA

L'indagine affidata alla Commissione amministrativa, sull'andamento dell'attività degli uffici dell'Amministrazione Dogane e Imposte Indirette e sul comportamento dei dipendenti ad essi preposti - con particolare riferimento all'applicazione delle norme sui diritti doganali e sulle imposte di fabbricazione, ai fini di una adeguata ristrutturazione dei servizi - presuppone l'esame e la valutazione delle normative relative ai rapporti in contestazione, e della loro adeguatezza strutturale e funzionale, in relazione alle caratteristiche delle varie ipotesi che, in ^{via} generale o singolare, intendono disciplinare.



79

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 20 -

La Commissione amministrativa ha proceduto, a tali fini, alla preliminare raccolta delle menzionate disposizioni -a far data dall'originario D.L. 28 febbraio 1939, n.334, convertito nella legge 2 ottobre 1939 n.739, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione (in sostituzione della pressistente Tassa di vendita) -e dall'esame di tali disposizioni possono trarsi le seguenti osservazioni sull'evoluzione del sistema legislativo.

* * *

Sin dal 1948 e in conseguenza della ripresa della economia nazionale si manifestò la necessità di una più chiara attribuzione di competenza in materia, rispettivamente agli UTIF e agli Uffici Doganali, e a ciò provide, dapprima, la circolare n.98044 del 21.9.1948, e successivamente è intervenuto il D.L. 5 maggio 1957, n.271, sulla prevenzione e la repressione delle frodi fiscali nel settore degli olii minerali, che ha compiutamente e minutamente disciplinato l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, prevedendo all'uopo la concessione di apposita licenza da parte



80

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 21 -

dell'UTIF (con facoltà di sospenderla, "in pendenza" di procedimento penale, a carico del titolare del deposito, per delitti in materia doganale); ed ha altresì stabilito i limiti di dispersione in sede di inventario, l'obbligo della cauzione per gli olii minerali denaturati, nonchè il divieto di detenzione -nei depositi costieri- dei prodotti che avessero assolto il tributo, e il divieto di circolazione di quegli olii senza certificato di provenienza.

In applicazione -poi- dell'art.30, u.c., della legge 25.1.1940, n.4, e in base ai pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato emanato il D.P.R. 10 gennaio 1962 n.83, che ha approvato il Regolamento di Servizio per il personale degli UTIF. Sotto il profilo organizzativo, è stata prevista e disciplinata la specifica competenza dell'Ufficio Tecnico Centrale delle Imposte di fabbricazione, per il coordinamento generale delle attività relative, e per i riferimenti (al Direttore Generale) in ordine all'andamento del servizio tecnico con le opportune proposte per la sua migliore esecuzione.

Sempre sotto lo stesso profilo il citato D.P.R. dispone in materia di organico del personale degli UTIF e



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 22 -

delle relative assegnazioni (da effettuarsi con determinazione ministeriale); di attribuzioni e compiti dei vari dipendenti; di vigilanza e controllo (ordinario e straordinario) dei singoli uffici da parte di Ispettori, posti alle dirette dipendenze del Direttore Generale delle Dogane; e, infine, sugli organici del personale (di cui si farà parola nel capitolo seguente, concernente "l'organizzazione" dei servizi) e sulla struttura degli UTIF (con ripartizione delle relative circoscrizioni in Sezioni, nonché in ripartizioni e zone di verifica-
zione).

Sulla disciplina fiscale degli olii minerali l'Amministrazione è poi varie volte intervenuta con apposite circolari impartendo disposizioni particolari sui Depositi liberi G.P.L. (estratti dalle raffinerie o dai depositi commerciali previo pagamento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali), sulla procedura da seguire per la estrazione dei prodotti petroliferi in genere dagli impianti soggetti a vigilanza, sulla adulterazione dei gasoli per riscaldamento, sui regimi internazionali di transito di prodotti petroliferi (ivi compreso il transito comunitario: art.1, Regolamento CEE n.222/77) anche con riferimento all'adeguamento degli strumenti e delle strutture doganali (e in relazione alle più comuni ipotesi di frodi fiscali).



82

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 23 -

In particolare, l'Amministrazione -nell'anno 1979- ha impartito opportune disposizioni in ordine ai controlli (divenuti sistematici) della movimentazione dei prodotti petroliferi presso i depositi liberi, all'osservanza della vigente disciplina in materia di concessione per gli impianti (e di sospensione o cessazione della loro attività), e alle frodi nel settore ii.ff. e delle dogane. I DD.LL. 14 settembre 1979, n.438 e 12 novembre 1979, n.574, nel regolare il contenimento dei consumi energetici hanno altresì dettato nuove norme sul regime fiscale e sul trasferimento di taluni prodotti petroliferi, sulle concessioni e le licenze di esercizio per gli impianti relativi.

* * *

Sulla base della ricordata normativa può rilevarsi, in primo luogo, che la tassazione di prodotti petroliferi non è uniforme; vi è, difatti, una aliquota normale, alla quale si contrappone una aliquota ridotta; e vi è altresì la possibilità di esenzione dell'imposta. Queste rilevazioni sono di grande interesse poichè, di frequente, la frode nasce e si sviluppa appunto in relazione alle diversificate ipotesi fiscali (per fruire di esenzione o riduzione quando non spettino).



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 24 -

L'imposta va corrisposta all'atto dell'immissione al consumo; in genere il prodotto finito viene avviato dalle raffinerie ai Depositi Costieri o ai Depositi SIF, rinviando così il pagamento del tributo al momento in cui il prodotto medesimo sarà estratto: per l'estrazione, occorre pagare l'imposta in Tesoreria ovvero ottenerne il differimento (a gg.90) dal Ricevitore della Dogana.

La liquidazione dell'imposta si effettua, come già detto, in base a:

- 1) aliquota normale (art.1 R.D. 334/1939, ora art.1 D.L. 989/1964 e successive modificazioni), già commisurata al peso del prodotto, è ora, invece, riferita al volume (aliquota in lire per ettolitro);
- 2) aliquota ridotta (Tabella B allegata al D.L. 989/1964, più volte modificata: la Commissione amministrativa ha acquisito quella in atto vigente): è questa una categoria soggetta a molte critiche, per lo scarso rilievo fiscale, il grave impegno di controllo e vigilanza, la spinta a commettere frodi (basti citare, a tali fini, la riduzione per il gasolio da riscaldamento, che venne dolosamente avviato all'autotrazione con gravissime perdite per l'Erario);



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 25 -

- 3) esenzione da imposta (Tabella A allegata al D.L. n.989/1964, più volte modificata: v.da ultimo D.L. 30.12.1979, n.660, convertito nella L.29 febbraio 1980, n.31); in proposito le ipotesi di maggior rilievo sono quelle di destinazione all'esportazione (per cui viene concesso l'abbuono, se allo stato S.I.F.; o la restituzione dell'imposta pagata), ovvero di utilizzazione della pesca; nonchè quelle relative agli idrocarburi allo stato puro (e cioè, singoli componenti del prodotto petrolifero, che sono considerati come "prodotti chimici" e quindi esclusi dal carico tributario i.f.).

* * *

La disciplina dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali concerne, in particolare:

- 1) - l'installazione e la gestione degli impianti petroliferi (raffinerie - impianti di lavorazione dei topmati - depositi di olii minerali schiavi di imposta - depositi di fabbrica - depositi costieri - depositi liberi);



Ministero delle Finanze

85

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 26 -

- 2) - la circolazione dei prodotti petroliferi (schiavi di imposta ovvero liberi da gravami impositivi);
- 3) - la regolamentazione dei cali di giacenza, delle eccedenze e delle deficienze in sede di inventario;
- 4) - le denaturazioni e le colorazioni (adulterazioni).

Gli aspetti più significativi, nelle varie ipotesi, della normativa ora citata, possono così riassumersi.

L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PETROLIFERI.

Dal punto di vista fiscale l'attività degli impianti petroliferi è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- . R.D.L. 28 febbraio 1939, n.334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
- . D.L. 5 maggio 1957 n.271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n.474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali;
- . altri innumerevoli provvedimenti legislativi ed amministrativi che verranno di volta in volta richiamati.

Tale disciplina riguarda i seguenti aspetti.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 27 -

1. RAFFINERIE - LICENZA, VIGILANZA, ATTIVAZIONE e LAVORAZIONE.

Chiunque intende lavorare prodotti petroliferi deve presentare denuncia all'UTIF competente per territorio precisando in apposita planimetria tutti gli elementi tecnico-operativi riguardanti lo stabilimento, la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti ottenibili e la loro quantità massima che, in qualsiasi momento, si può trovare nell'opificio.

L'autorizzazione Utif è necessaria anche per gli stabilimenti petrolchimici.

L'Utif, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e rilascia, se non accerta irregolarità, una licenza di esercizio che autorizza l'inizio delle lavorazioni.

I locali degli opifici e quelli annessi sono soggetti a vigilanza finanziaria permanente.

Tale vigilanza viene eseguita da personale dell'Utif, che distacca presso l'impianto propri funzionari, e dalla Guardia di Finanza.

La direzione del servizio di controllo di vigilanza è affidata all'Ingegnere o Procuratore UTIF che dirige

86



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 28 -

l'Ufficio Finanziario di Fabbrica, il quale si avvale della opera di eventuali collaboratori civili dipendenti e dei militari della Guardia di Finanza comandati di volta in volta in servizio allo stabilimento.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere le scritture prescritte dall'Amministrazione finanziaria che ha facoltà di far ispezionare le registrazioni e la contabilità per il regolare esercizio dell'industria.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, è per gli stabilimenti che lavorano permanentemente, al 1° di ogni mese, deve essere presentata all'Utif una "dichiarazione di lavoro" nella quale debbono essere indicati la qualità e quantità delle materie prime che si intende lavorare ed i prodotti finiti da ottenere.

2. REGIME DELLE MATERIE PRIME.

Il petrolio greggio, i semilavorati ed i residui della loro lavorazione che vengono introdotti in stabilimento per effettuarne la lavorazione, debbono essere spediti con "Bolletta di cauzione" (Mod. C/21 o H -ter 18). Essi debbono essere custoditi in serbatoi distinti e separati a seconda della loro classificazione fiscale.

87



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 29 -

L'Ufficio finanziario di fabbrica provvede allo accertamento dei prodotti pervenuti e ad assumerli in carico in appositi registri del fabbricante.

Man mano che tali materie prime vengono avviate alla lavorazione vengono annotate, sempre distinte per qualità e partite assunte in carico.

Tali materie prime possono essere estratte anche per:

- . trasferimento ad altri impianti di lavorazione;
- . destinazione ad usi diversi dalla lavorazione;
- . impiego come combustibili nello stesso stabilimento.

La movimentazione dei prodotti anzidetti è soggetta anch'essa a registrazioni di carico e scarico.

3. REGIME DEI PRODOTTI FINITI.

I prodotti petroliferi ottenuti negli impianti di raffinazione e non soggetti ad ulteriori lavorazioni debbono essere conservati in serbatoi distinti e separati da quelli delle materie prime e dei semilavorati.

Nei singoli decreti di concessione sono precisati l'ubicazione, la capacità e la destinazione da dare a tutti i



89

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER.
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 30 -

serbatoi e cisterne esistenti nei singoli impianti. Tali destinazioni e capacità non possono essere modificate se non previa modifica dei decreti stessi.

Il funzionario dirigente l'Ufficio finanziario di fabbrica ha l'obbligo di procedere all'"accertamento" dei prodotti finiti ottenuti, per qualità e quantità.

Poichè sugli stessi grava l'imposta di fabbricazione egli deve provvedere a stabilire con esattezza il tipo e la classe fiscale dei singoli prodotti ottenuti e la quantità degli stessi.

I prodotti così accertati vengono assunti in carico in apposito registro.

I prodotti finiti possono raggiungere le seguenti destinazioni:

- a. il consumo;
- b. i depositi doganali costieri o SIF;
- c. esportazione, col vincolo della bolletta di cauzione;
- d. altri impianti per impieghi particolari in regime di esenzione o agevolazione fiscale.

Nel caso a) deve essere corrisposta l'imposta di fabbricazione. Il pagamento deve avvenire mediante versamento del relativo importo alla Tesoreria Provinciale



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 31 -

dello Stato. E' possibile effettuare il pagamento differito dell'imposta corrispondendo allo Stato gli interessi legali secondo apposite procedure previste dalle leggi 24 marzo 1968, n.393, 15 novembre 1973, n.733 e 14 agosto 1974, n.346.

L'estrazione per i trasferimenti di cui alla lettera b) può essere consentita, secondo quanto stabilito dall'art.13 del D.L. n.334/1939, esclusivamente dalle ditte titolari di depositi doganali Sif.

Il trasporto deve effettuarsi sotto vincolo di bolletta di cauzione (H - ter 18) e con l'osservanza delle prescrizioni doganali per l'invio delle merci estere da una dogana all'altra (piombamento del carico o scorta da parte della Guardia di Finanza).

Le movimentazioni di cui alla lettera c) sono disciplinate da norme analoghe.

Sui prodotti esportati è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto, dalle raffinerie o dai depositi doganali o Sif di stoccaggio, alla dogana di uscita dallo Stato è vincolato alla bolletta di cauzione emessa dal dirigente l'Ufficio finanziario dello stabilimento speditore.



91

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 32 -

L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione.

Tale prova - art.16 del D.L. n.334/1939 - è costituita esclusivamente dalla bolletta doganale di esportazione munita delle attestazioni del personale doganale incaricato del controllo delle operazioni export.

L'esportazione di GPL, di olii leggeri, olii da gas, olii medi ed olii pesanti (in pratica benzine, gasolio ed olii combustibili), è subordinata ad autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero rilasciata di concerto con quello delle Finanze, per i prodotti diretti a paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea. Le autorizzazioni per esportazioni verso il resto dell'area comunitaria vengono invece accordate in via automatica dalle Dogane (Decreti Ministeriali 6 ottobre, 12 novembre e 10 dicembre 1973, di anno in anno sinora prorogati. Per il 1980 DD.MM. 29 dicembre 1979 e 31 dicembre 1979).

Tali limitazioni sono da porre in relazione con le note difficoltà energetiche.



92

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 33 -

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEI TOPPATI.

A causa della pericolosità fiscale manifestata nel tempo dalle Raffinerie Toppatiste, sono state disposte norme particolari per il controllo analitico delle lavorazioni che in esse si svolgono.

Prima dell'inizio dell'attività vengono sottoposte a collaudo per controllarne l'efficienza e per stabilire le rese di produzione delle materie prime.

Tale collaudo viene effettuato da una commissione composta da tecnici designati dalla Direzione Generale delle Dogane e dal Ministero dell'Industria.

Tale collaudo assume massima importanza pratica in quanto viene utilizzato come base per l'accertamento fiscale dei prodotti ottenuti dalla lavorazione delle materie prime.

Con circolare n.3331/70 in data 9 marzo 1971 sono state impartite norme restrittive al personale Utif addetto al controllo delle lavorazioni in trattazione.

Tale circolare prescrive, tra l'altro, l'obbligo di effettuare analisi delle materie prime passate in lavorazione e dei prodotti finiti ottenuti, per stabilirne le rese.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 34 -

I toppati provenienti dall'estero o da estrarre dalle raffinerie, prima di essere avviati alle raffinerie toppatiste debbono essere sottoposti a specifiche analisi per stabilirne l'esatta composizione.

Tali prodotti debbono essere caricati solo su mezzi di trasporto preventivamente sottoposti ad accurati controlli e che debbono essere subito dopo il carico sgelati per rendere impossibile la manomissione del carico.

La spedizione alle toppatiste deve avvenire con bolletta di cauzione nella quale debbono essere riportate, oltre alla classificazione del prodotto spedito, anche le caratteristiche di composizione riconosciute all'analisi.

All'arrivo in raffineria il funzionario Utif responsabile dell'Ufficio finanziario deve prelevare altri campioni di prodotto prima di autorizzare lo scarico del mezzo di trasporto, per accertare che non siano avvenute manipolazioni prima dell'introduzione.

Trimestralmente, anzichè semestralmente o quadrimestralmente come previsto per gli altri impianti, il Funzionario Utif responsabile della raffineria Toppatista deve provvedere ad effettuare l'inventario delle materie e dei prodotti semilavorati e finiti esistenti nell'impianto.

93



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 35 -

Contemporaneamente dovrà anche effettuare un bilancio dei prodotti finiti ottenibili che andrà poi confrontato con le risultanze di produzione effettive al fine di stabilire se nelle particolari lavorazioni si siano verificate sottrazioni di prodotti all'accertamento fiscale e quindi al pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Ai fini di tali controlli sono previste perdite non superiori all'1,50% delle materie prime lavorate.

Sono previsti altresì drastici accorgimenti per il suggellamento degli impianti da parte del personale UTIF cui compete l'esclusiva responsabilità.

5. IMPIANTI DI DEPOSITO PER OLII MINERALI.

Gli olii minerali greggi destinati alla raffinazione, i prodotti semilavorati e quelli finiti, hanno la necessità di essere accantonati in attesa rispettivamente, di lavorazione od immissione in consumo.

La vigente legislazione prevede all'uopo la possibilità di istituire "depositi" per l'immagazzinamento di tali prodotti.

I depositi di olii minerali si distinguono in diverse categorie in dipendenza della funzione cui sono destinati e della posizione fiscale dei prodotti custoditi.

94



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 36 -

Essi sono:

Depositi di fabbrica.

Sono normalmente costituiti all'interno delle raffinerie. A loro volta possono distinguersi in categorie diverse a seconda della destinazione. Se hanno depositi per materie prime, per semilavorati e per prodotti finiti.

I primi contengono il greggio e gli altri olii minerali destinati alla lavorazione; i secondi i prodotti ottenuti dai processi produttivi intermedi e gli ultimi i derivati finali.

Depositi doganali "costieri" e "Sif".

Ai sensi del R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, artt.11 e seguenti e del suo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1944, n.1303, possono essere istituiti "depositi costieri" nell'ambito del Pubblico Demanio Marittimo o nel territorio dei Comuni litoranei o situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima o che siano collegati al mare o ai corsi d'acqua o canali suddetti mediante tubazioni (oleodotti) per il rifornimento o lo scarico di liquidi petroliferi.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 37 -

Tali depositi agli effetti fiscali sono disciplinati come quelli doganali.

In essi è possibile detenere in giacenza prodotti petroliferi da lavorare o finiti che ancora debbono corrispondere l'imposta ed eseguirvi semplici lavorazioni e le denaturazioni.

Sono ubicati normalmente nei porti e nelle adiacenze di raffinerie costiere, per il deposito del greggio o di prodotti da trasferire via mare o destinati agli usi marittimi.

Ne esiste però qualcuno anche all'interno del territorio.

I depositi Sif sono depositi fiduciari assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

Sono stati installati in tutto il territorio nazionale dalle ditte esercenti il commercio di olii minerali per il deposito di prodotti petroliferi finiti che ancora debbono corrispondere l'imposta di fabbricazione.

I depositi doganali costieri e Sif sono quindi impianti nei quali possono essere custoditi prodotti petroliferi gravati da imposta di fabbricazione.

96



97

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 38 -

Nei depositi costieri possono essere effettuate operazioni di denaturazione di prodotti destinati agli impieghi esenti od agevolati previsti dalle Tabelle A e B allegate al D.L. n.989/1964 ed altre operazioni specifiche stabilite per i singoli casi da apposite disposizioni doganali.

In tali impianti, per quanto disposto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n.1852, è possibile anche:

- . aggiungere additivi in quantità non superiore al 5% dei prodotti trattati;
- . miscelare prodotti petroliferi, aventi differenti classificazioni fiscali, tra loro o con altre sostanze per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni speciali.

Alcune operazioni di quelle ora indicate possono essere effettuate anche nei depositi Sif purchè esplicitamente autorizzate.

Di norma in tali impianti era possibile effettuare la denaturazione del gasolio destinato al riscaldamento domestico.

Tale pratica ha cessato di sussistere con l'abolizione dell'agevolazione, sancita dal D.L. n.438/1979, non convertito in legge, ma successivamente riproposto con i DD.LL. nn.574 e 660/1979.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 39 -

Nei depositi costieri e Sif, così come visto per le raffinerie, debbono essere tenuti speciali registri di carico e scarico per la registrazione delle movimentazioni e delle lavorazioni eventualmente eseguite.

In tali registri vanno assunti in carico i documenti di circolazione o di lavorazione di volta in volta ricevuti od emessi per ogni singola partita movimentata.

Dai depositi costieri e Sif possono essere estratti prodotti da inviare alle stesse destinazioni viste per quelli in uscita dagli impianti di lavorazione.

Invero le vigenti disposizioni non prescrivono però chiaramente la possibilità di trasferire prodotti tra depositi Sif. Tale ipotesi, agevolativa per gli operatori è risultata estremamente pericolosa per l'erario, non è infatti contemplata tra quelle dell'art.13 del D.L. n.334/1939 già citato. La Direzione Generale delle Dogane con circolare n.4564/XI in data 3 agosto 1976 ha ritenuto però di dover autorizzare i trasferimenti in trattazione per i prodotti non denaturati.

Con circolare prot.4923/75/XI in data 12 febbraio 1976 la Direzione Generale delle Dogane ha inoltre liberalizzato il trasferimento dei prodotti petroliferi allo stato Sif non agevolati dall'obbligo del preventivo

98



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 40 -

nulla osta Utif per movimentazioni tra depositi costieri e Sif.

In tal modo le movimentazioni di prodotti schiavi di imposta, soprattutto di distillati leggeri e di benzine Sif hanno potuto essere trasferiti tra depositi Sif secondo i desideri e le intenzioni degli operatori.

I depositi Sif si sono rivelati strumenti normali per la realizzazione delle frodi petrolifere più consistenti.

In taluni casi sono stati utilizzati anche per eseguirvi operazioni di denaturazione non espressamente indicate tra quelle autorizzate, quali ad esempio quella della benzina per l'agricoltura.

Su richiesta di abolizione formulata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Generale delle Dogane, con circolare n.7912/XI del 20 ottobre 1975 ha disposto il divieto di concedere ulteriori autorizzazioni.

6. DEPOSITI LIBERI.

Rappresentano la gran parte degli impianti di commercializzazione dei prodotti petroliferi.

99



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 41 -

In essi possono essere custoditi esclusivamente olii minerali liberi da vincoli fiscali, che hanno cioè già corrisposto l'imposta intera o ridotta sugli stessi dovuta o che ne siano stati esentati.

Sono ubicati in tutto il territorio nazionale. In essi non possono essere effettuate lavorazioni od altre operazioni di nessun genere.

Sono divisi fiscalmente nelle seguenti categorie:

- privati, destinati a contenere prodotti di proprietà di privati che li impiegano per usi propri;
- industriali, per lo stoccaggio degli olii minerali da utilizzare negli stabilimenti industriali;
- agricoli, per i prodotti destinati all'agricoltura;
- commerciali, per lo stoccaggio dei prodotti destinati alla vendita. A tali depositi si affiancano stazioni di servizio, distributori stradali ed apparecchi automatici di distribuzione dei carburanti, che completano la rete distributiva dei prodotti che vengono immessi in consumo.

Agli effetti fiscali il deposito dei prodotti liberi da imposta è soggetto a vincoli ben precisi e rigorosi. Ciò in quanto si rende necessario poter accertare sempre e comunque la legittimità dei prodotti ed impedire che



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 42 -

possano essere aggiunti prodotti di origine clandestina a quelli regolari.

Le norme concernenti il deposito dei prodotti in trattazione sono contenute nei seguenti provvedimenti:

- . R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, relativo alla disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei loro residui;
- . R.D. 20 luglio 1934, n.1303. regolamento per l'esecuzione del R.D.L. n.1741/1933;
- . R.D.L. 28 febbraio 1939, n.334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali;
- . D.L. 5 maggio 1957, n.271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n.474, che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali;
- . D.M. 13 agosto 1957, e successive modificazioni, contenente le norme per la tenuta dei registri di carico e scarico;
- . D.M. 20 giugno 1970, e successive modificazioni, contenente le norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza;



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 43 -

- . altri provvedimenti (Decreti del Ministro delle Finanze e circolari della Direzione Generale delle Dogane) emanati per disciplinare le modalità di concessione delle esenzioni e riduzioni fiscali, come previsto dall'ultimo comma dell'art.1 del R.D.L. n.334/1939 sopra citato.

Prescrizioni di carattere amministrativo e di sicurezza.

Come già detto, chiunque intende impiantare o gestire depositi di olii minerali in genere od apparecchi di distribuzione di carburanti, deve richiedere apposito Decreto di concessione al Prefetto competente per territorio. Per i depositi di capacità complessiva superiore a 3.000 Mc. la autorizzazione viene accordata dal Ministro dell'Industria e Commercio di concerto ~~con~~ quello delle Finanze (art.11 R.D.L. n.1741/1933).

Il Decreto di concessione prescrive esattamente in particolare:

- . l'oggetto dell'attività aziendale;
- . la natura dei prodotti da immettere in deposito; distinti secondo la specie e, per ciascuna di esse, la quantità massima di stoccaggio autorizzato;
- . l'obbligo di tenere determinati quantitativi di prodotti di scorta intangibili;



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 44 -

. altre prescrizioni specifiche (obbligo di invio notizie, ecc.).

Norme di attuazione di dettaglio sono contenute nel R.D. n.1303/1934 sopra citato.

L'esercizio e l'impianto sono inoltre soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza stabilite dall'art.23 del citato R.D.L. n.1741/1933 e dal R.D. 18 giugno 1931, n.773, T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, art.63, nonché di quelle specifiche contenute nel D.M. 31 luglio 1934 che stabilisce le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita degli olii minerali e per il trasporto degli stessi.

La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante. Il concessionario può tuttavia concedere in locazione il deposito. In tal caso dovrà essere autorizzato preventivamente dalle amministrazioni concedenti (art.25 R.D. n.1303/1934).

Prescrizioni di carattere fiscale.

Oltre alle autorizzazioni amministrative di cui sopra per esercitare l'attività di deposito di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, è necessaria preventiva



Ministero delle Finanze

104

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 45 -

denuncia all'Utif competente per territorio ed essere da questi autorizzati.

L'obbligo di denuncia sussiste (art. 1 D.L. 171/1957):

- . in ogni caso:
 - .. per l'istituzione di depositi di qualsiasi capacità destinati a contenere prodotti per la vendita al pubblico (commercio). Sono esenti da tale obbligo i soli impianti per la vendita al minuto di capacità non superiore a 5 Q.li;
 - .. per l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;
- . per i depositi di capacità superiori ai 10 Mc., destinati ad usi privati, industriali od agricoli e per l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica in questi installati;
- . per i depositi di capacità superiore ai 25 Mc. di olii combustibili od olii da gas (gasolio) destinati da privati al riscaldamento dei locali domestici.

I titolari dei depositi e delle altre installazioni anzidette possono effettuare le operazioni di deposito solo dopo essere entrati in possesso della licenza Utif.



Ministero delle Finanze

105

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 46 -

All'Utif debbono essere comunicate anche tutte quelle notizie utili per l'individuazione dei responsabili della gestione aziendale ed i nominativi delle persone addette alla scritturazione dei registri di carico e scarico ed alla compilazione dei documenti fiscali necessari per la movimentazione dei prodotti petroliferi, quando tali mansioni vengono esercitate da persone diverse dai titolari della concessione.

La licenza di esercizio può essere sospesa dallo Ing. Capo dirigente dell'Utif in pendenza di procedimento penale nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti alla disciplina fiscale sugli olii minerali.

E' nota l'interpretazione restrittiva seguita dall'Amministrazione finanziaria che ritiene necessario quantomeno il rinvio a giudizio dei denunciati.

La condanna per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza ~~di~~ esercizio.

I titolari, locatari o comodatari dei depositi in trattazione, sono obbligati alla tenuta di appositi registri di carico e scarico delle operazioni compiute.

Le norme per il rilascio, la tenuta e la scritturazione di tali registri sono stabilite dal D.M. 13 agosto 1957.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 47 -

Tali documenti debbono essere predisposti su modelli diversi a seconda della categoria del deposito e dell'attività in esso esercitata. I modelli sono riportati in allegato al Decreto in trattazione e sono così suddivisi:

- . Mod. A per i depositi a scopo commerciale;
- . Mod. B per le stazioni di servizio ed apparecchi di distribuzione automatica di carburanti;
- . Mod. C per i depositi per usi privati, agricoli ed industriali;
- . Mod. D per gli impianti di confezionamento di olii lubrificanti esistenti nei depositi commerciali;
- . Mod. E per le ditte conduttrici in appalto di impianti di riscaldamento invernale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1° agosto 1980 la Direzione Generale delle Dogane può autorizzare l'uso di registri aventi caratteristiche diverse da quelle dei modelli anzidetti.

In generale per tutti i tipi di registri di carico e scarico valgono le norme seguenti.

Gli stampati debbono essere predisposti dalle ditte interessate su modelli conformi a quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del 1957 ed autorizzati ai sensi del D.M. 1980.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 48 -

Non si tratta di modulari del Poligrafico dello Stato soggetti a rigoroso rendiconto per l'Amministrazione Finanziaria.

Non hanno numerazione progressiva prestampata ma debbono essere predisposti dalle ditte e sottoposti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Utif competente per territorio.

Ogni registro così predisposto viene numerato dall'Utif, il quale attribuisce a ciascuno di essi il numero d'ordine corrispondente ad una rubrica apposita (Mod. F).

In tale rubrica, che deve essere obbligatoriamente predisposta dall'Ufficio per ogni esercizio finanziario, vanno riportati l'anno di rilascio del registro, il numero d'ordine progressivo, il nominativo e l'ubicazione della ditta intestataria, la data della vidimazione ed i numeri attribuiti ai registri precedente e successivo rilasciati alla stessa ditta.

Gli esercenti dei depositi liberi per usi commerciali debbono compilare il registro modello A.

Questo è suddiviso in due parti distinte per il carico e per lo scarico.

107



Ministero delle Finanze

MISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 49 -

Dalla parte del carico debbono essere annotati, rispettando una numerazione cronologica di registrazione e distinti per qualità, i quantitativi di prodotti petroliferi introdotti in deposito, con l'indicazione della data di introduzione, del tipo e degli estremi del "certificato di provenienza" o degli altri tipi di documenti che hanno scortato i prodotti petroliferi (bollette doganali import, ecc.) e la ragione sociale della ditta fornitrice dei prodotti stessi.

In ciascuno di tali certificati, che verranno meglio descritti in seguito, l'esercente, o la persona dallo stesso incaricata deve attestare, apponendovi la propria firma e sotto la propria responsabilità, l'avvenuta introduzione in deposito dei prodotti in essi indicati ed il numero di registrazione sotto il quale il documento è stato allibrato nel registro di carico e scarico.

I documenti in parola devono essere allegati al registro anzidetto.

Nella parte dello scarico dei registri Mod. A debbono essere annotate, distinte per qualità e quantità, le partite di prodotti estratte con certificati di provenienza indicando gli estremi di questi ultimi.

108



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 50 -

L'annotazione di scarico deve essere fatta di volta in volta dall'incaricato che ha compilato il certificato di provenienza e che deve riportarne gli estremi nel registro e convalidare l'operazione con firma e bollo d'ufficio.

Gli esercenti autorizzati all'emissione in proprio dei certificati possono effettuare le registrazioni di scarico a fine giornata. In tal caso, debbono essere registrati a scarico i dati dei certificati emessi nonché i quantitativi complessivi dei prodotti estratti distinti per qualità.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 1 agosto 1980 le partite di prodotti petroliferi destinate ad altri depositi commerciali debbono essere annotate singolarmente.

Le piccole partite di prodotti estratte senza certificati di provenienza perchè costituite da partite inferiori a dieci quintali o consumate all'interno dei depositi e le deficienze da attribuire a cali o a dispersioni debbono essere registrate a scarico citando rispettivamente i documenti emessi (note peso, fatture, bolle di accompagnamento, ecc.) e le cause che le hanno determinate.

Tutti i registri indistintamente devono essere scritturati in modo leggibile, senza raschiature o correzioni.

109



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 51 -

Le parole ed i numeri errati debbono essere annullati con tratto orizzontale di penna che ne consenta la lettura.

I registri debbono essere custoditi con i documenti a corredo presso i depositi (e non nella sede amministrativa o legale delle ditte interessate) ed esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo. Vanno chiusi contabilmente ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso a fine esercizio finanziario.

I registri esauriti devono essere consegnati, unitamente ai documenti a corredo (normalmente gli H - ter 16 sez. figlia giustificanti il carico) all'UTIF competente per territorio entro giorni 30 dalla data dell'ultima registrazione.

Con l'art.4 del D.M. 1° agosto 1980 è stato disposto inoltre l'obbligo, per l'esercente il deposito, di compilare, in triplice copia, all'atto della chiusura del registro di carico e scarico, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni e delle corrispondenti giacenze contabili ed effettive.

Copia del prospetto, munito del timbro Utif, deve essere restituito all'esercente per giustificare il carico contabile nel nuovo registro.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 52 -

Il titolare della licenza fiscale, nel restituire il registro esaurito, doveva esibire all'Utif altro analogo registro in bianco per la vidimazione.

Tale ultimo registro doveva essere custodito dalla ditta per ricostituirne la dotazione. Tale disposizione è stata ora abrogata, per cui i depositi possono avere in dotazione un solo registro di carico e scarico avente un numero di fogli sufficiente per l'intero anno.

A richiesta motivata è però possibile ancora ottenere in dotazione due registri secondo la vecchia procedura.

L'UTIF deve trattenere i registri scritturati con la relativa documentazione e deve provvedere al loro riordino ed alla conservazione distintamente per esercizio finanziario, per provincia e per ditta (art.13 D.M. 13 agosto 1957).

I documenti a corredo debbono essere riuniti in pacchi, assicurati con spago in croce e uniti con altra legatura al registro di carico e scarico corrispondente, il cui frontespizio va lasciato visibile.

Sull'involucro di ogni pacco deve essere incollato un cartello recante il numero complessivo dei documenti contenuti nel pacco stesso, l'esercizio finanziario, il numero del registro e la ditta cui si riferiscono.

111



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 53 -

Qualora i registri vengano chiesti in visione da organi dell'Amministrazione finanziaria, es. dai Comandi della Guardia di Finanza, la consegna temporanea dovrà avvenire previa richiesta scritta da tenere in evidenza sino alla restituzione degli atti.

LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI.

La circolazione dei prodotti petroliferi è disciplinata da severe disposizioni restrittive, contenute in provvedimenti legislativi diversi a seconda che si tratti di olii minerali schiavi d'imposta o liberi dal tributo.

Tutti indistintamente debbono essere scortati da appositi documenti di accompagnamento per legittimarne l'origine, il trasporto e la detenzione da parte dei destinatari.

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SCHIAVI D'IMPOSTA.

I prodotti Sif per la loro movimentazione seguono la disciplina doganale del settore. Sino al 1974 venivano scortati da documenti fiscali (bollette di cauzione Mod. C/21)



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 54 -

predisposti per la circolazione degli spiriti.

Con D.M. 26 ottobre 1974 è stato istituito un nuovo modello di bolletta di cauzione per la movimentazione degli olii minerali gravati da imposta - Mod.H - ter 18.

Sia le bollette C/21 che gli H - ter 18 sono soggette a rigoroso rendiconto da parte degli UTIF e delle Dogane e debbono essere emesse obbligatoriamente per l'accompagnamento dei prodotti che vengono trasferiti da un impianto all'altro o che vengono esportati prima di aver corrisposto l'imposta di fabbricazione.

I prodotti movimentati "in cauzione" debbono essere suggellati per impedire che durante il trasferimento a destino o alla Dogana di esportazione vengano sostituiti.

Gli operatori interessati garantiscono l'Erario versando una "cauzione", cioè una somma in denaro pari allo ammontare dell'imposta gravante sui prodotti spediti, che viene svincolata dopo il loro arrivo a destino.

Il carico fiscale con l'H - ter 18 (o C/21) viene trasferito dal deposito cedente a quello di destinazione.

113



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 55 -

Le norme procedurali per il controllo delle operazioni di estrazione ed introduzione dei prodotti Sif e per il rilascio degli H - ter 18 sono contenute nel citato D.M. 26 ottobre 1974.

Gli H - ter 18 sono composti da 4 moduli: matrice, figlia, riscontrino e certificato di scarico.

I moduli sono stampati dal Poligrafico dello Stato su carta filigranata color cenere e portano impresso un bollo a secco con la dicitura "Repubblica Italiana - Ministero delle Finanze".

Ciascun H - ter 18 porta un proprio numero di matricola. Tali elementi servono ad impedire la contraffazione.

Gli H - ter 18 vanno scritturati dall'Ufficio finanziario di fabbrica presso l'impianto dal quale i prodotti debbono essere estratti allo stato Sif per essere spediti all'estero o ad altri impianti vigilati.

Per ottenere il rilascio le ditte interessate debbono presentare all'Ufficio finanziario apposita "dichiarazione di estrazione" nella quale debbono risultare, oltre ai dati previsti dallo stampato H - ter 18 anche il nominativo del trasportatore e gli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo.

114



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 56 -

L'H - ter 18 infatti non prevede l'indicazione del nominativo del conducente, nè l'itinerario da seguire per il trasporto, nè le sigle dei piombi apposti al carico.

La mancanza di tali elementi, peraltro contenuti in parte anche nel modello degli H - ter 16 ristrutturato con il D.M. 20 giugno 1970, complica gli accertamenti da compiere su strada in quanto non consente di muovere contestazioni per i mezzi fuori itinerario o guidati da trasportatori diversi da quelli autorizzati, nè consente di individuare concretamente eventuali manomissioni dei suggelli.

Dei quattro esemplari del documento:

- la matrice resta all'Ufficio finanziario di partenza e deve essere allegata alla richiesta di estrazione;
- la figlia ed il certificato di scarico devono scortare la merce viaggiante;
- il riscontrino deve essere trasmesso, a mezzo lettera raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo a quello di emissione, all'Utif o alla dogana competente a destinazione.

Il personale Utif o doganale preposto alla vigilanza dell'impianto destinatario o incaricato dei controlli all'esportazione, deve adempiere agli accertamenti che il caso richiede, verificando se i suggelli, per numero, qualità ed integrità, corrispondano a quelli apposti alla partenza,



Ministero delle Finanze

MISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 57 -

secondo la descrizione che risulta dalla bolletta e controllando la corrispondenza qualitativa e quantitativa del carico.

Introdotta la merce in deposito il capo dell'Ufficio finanziario di fabbrica, dopo aver assunto in carico il prodotto nell'apposito registro di carico e scarico, deve subito trasmettere i moduli figlia e certificato di scarico all'Utif dal quale dipende.

L'Utif iscrive nel "carico" della ditta interessata la merce pervenuta ed il relativo debito d'imposta e restituisce il certificato di scarico, nonchè il riscontro frattanto pervenutogli per posta, all'Utif competente per l'impianto mittente, dopo avervi riportato il numero e la data di "allibramento" nei propri registri.

La trascrizione deve essere autenticata con firma dell'Ingegnere Capo dirigente e timbro ufficiale ad umido.

La restituzione dei due esemplari del documento deve avvenire mediante apposito elenco di trasmissione ed a mezzo di plico raccomandato.

L'Utif che riceve il certificato di scarico ed il riscontro deve eseguire le operazioni di scarico nel conto del mittente.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 58 -

Analoga procedura è prevista per i prodotti in esportazione,

Come appare evidente le formalità previste dovranno garantire la regolarità delle spedizioni ed impedire il dirottamento dei prodotti Sif in circolazione.

CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI LIBERI DA ONERI IMPOSITIVI.

Le norme sulla circolazione dei prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta di fabbricazione sono differenti per categoria di prodotto e della loro destinazione.

Tali suddivisioni riguardano:

- a. olii minerali carburanti, combustibili e lubrificanti (e olii da gas destinati al riscaldamento domestico sino al 1979);
- b. olii combustibili diversi da quelli speciali;
- c. altri olii minerali esenti o agevolati.

Circolazione dei carburanti combustibili e lubrificanti.

Tutti i prodotti petroliferi idonei alla carburazione o lubrificazione che hanno già assolto l'imposta debbono circolare scortati da apposito documento fiscale



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 59 -

denominato "certificato di provenienza" (Modd. H - ter 16 ed H - ter 16 bis) art.5 D.L. n.271/1957.

Esso serve a giustificare la regolarità del trasporto e della detenzione da parte del destinatario.

È obbligatorio nei seguenti casi:

- carburanti combustibili o lubrificanti in circolazione in quantità superiore a 10 quintali (anche se in più partite destinate a diversi destinatari);
- carburanti combustibili o lubrificanti movimentati in qualsiasi quantitativo a favore di titolari di deposito o di impianto di distribuzione obbligato alla tenuta di registro di carico e scarico;
- gasolio da riscaldamento domestico, per qualsiasi quantitativo trasportato.

Tale obbligo era sancito dall'art.4 della legge 22 luglio 1966 n.608 concernente "agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare come combustibili per il riscaldamento di locali.

Tale agevolazione, come già visto, è stata però soppressa.

118



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 60 -

Circolazione degli olii combustibili diversi da quelli speciali.

Gli olii combustibili diversi da quelli speciali, aventi cioè le caratteristiche di cui alla lettera D) - punto 2) - II e III della tabella C allegata al D.L. n.989/1964 che hanno assolto l'imposta di fabbricazione loro propria possono circolare - art.2 legge 5 dicembre 1971, n.1161 - senza accompagnamento del certificato di provenienza previsto per i carburanti, lubrificanti e combustibili speciali sopra visti.

La loro movimentazione deve avvenire però con accompagnamento di apposito documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata, da compilarsi secondo le indicazioni e le modalità sancite nella stessa legge.

Precedentemente erano soggetti all'obbligo della emissione del certificato di provenienza H - ter 16. La liberalizzazione si ritiene possa aver favorito le frodi realizzate nelle raffinerie topatiste.

Circolazione di altri olii minerali.

Trattasi di prodotti speciali che devono essere trasformati o destinati ad usi particolari, esenti o ad imposta di fabbricazione ridotta, previa denaturazione, e per i quali la disciplina della circolazione è stabilita in appositi



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 61 -

provvedimenti. Ciò in attuazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.1 del R.D.L. n.334/1939.

Nei Decreti Ministeriali emanati per la concessione delle agevolazioni previste per i prodotti che rientrano nelle tabelle A e B allegate al D.L. n.989/1964 è prescritto quasi sempre che gli stessi debbono circolare scortati da H - ter 16 di colore rosa, qualsiasi sia il quantitativo trasportato.

Rientrano tra questi in particolare:

- gli olii lubrificanti impiegati negli usi previsti alla tabella A - lettera H), punto 6 - (usi diversi da combustione o lubrificazione, quali produzione di gomme, plastiche, resine, ecc.) - Decreto Ministeriale 12 agosto 1977, modificato dal D.M. 3 agosto 1979, art.9;
- gli idrocarburi destinati agli usi di cui alla tabella A - lettere M),N), O), P), S), T) ed R) - DD.MM. 11 novembre 1965 - artt. 9 e 10 - e 9 dicembre 1975, artt. 10 e 11.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 62 -

I CERTIFICATI DI PROVENIENZA CARATTERISTICHE E MODALITA'
DI RILASCIO E CONSERVAZIONE.

L'art. 5 del D.L. n.271/1957, quale risulta modificato dalla legge di conversione n.474/1957, stabilisce che il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e quantità dei prodotti, il numero e tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti, il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e destinatario con la precisazione dei depositi di provenienza e destinazione, la specie del trasporto.

Qualora questo avvenga per via ordinaria il certificato deve indicare anche il nominativo di colui che lo esegue e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire ed il tempo utile per giungere a destinazione.

Il certificato deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico, che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendo la propria firma per convalida, che lo stesso è avvenuto.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 63 -

Se il destinatario del carico è un esercente di deposito il certificato deve essere trascritto nel registro di carico e scarico a giustificazione dell'avvenuta introduzione della corrispondente partita di prodotto.

I destinatari non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico debbono custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data di rilascio.

I certificati vengono emessi, a richiesta delle ditte interessate, dagli UTIF, dalle Dogane e dai Comandi della Guardia di Finanza. Gli esercenti depositi liberi per usi commerciali possono essere autorizzati all'emissione diretta per i prodotti che intendono estrarre dai loro depositi.

I certificati di provenienza sono costituiti da quattro parti: matrice, figlia e due riscontrini.

La matrice resta all'impianto di partenza, la figlia scorta il carico in itinere e deve essere assunta in carico o comunque conservata dal destinatario, il riscontrino n.1 deve essere inviato all'Utif competente alla sede di partenza e quello n.2 all'Utif competente a destino.

I due riscontrini debbono essere spediti per lettera raccomandata entro il primo giorno non festivo che segue quello di inizio del trasporto.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 64 -

I certificati vengono predisposti dall'Amministrazione finanziaria e sono soggetti a rendiconto.

Oltre alle norme legislative anzidette esistono specifiche disposizioni di attuazioni sulla somministrazione, compilazione e conservazione dei certificati di provenienza.

Tali disposizioni, che vengono in sintesi in seguito riportate, sono contenute nel D.M. 20 giugno 1970 e nelle modificazioni successive.

Caratteristiche dei certificati di provenienza.

I moduli dei certificati sono stampati dal Poligrafico dello Stato su apposita carta filigranata di dimensioni e modello conformi all'allegato al Decreto sopra citato.

Dal 1974 la stampa avviene su carta con filigrana e matrici speciali per meglio contrastare le contraffazioni.

Ciascun certificato è contraddistinto da un numero di matricola costituito da una o più lettere dell'alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

La stampa avviene su due modelli diversi (H-ter 16, in libri da 65, ed H - ter 16/bis per macchine elettromeccaniche, a strisce continue ed in pacchi da 100 esemplari) su carta di colore diverso come segue:

. cenere, per gli olii minerali in genere;

123



Ministero delle Finanze

129

MISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 65 -

rosa, per l'accompagnamento dei prodotti petroliferi agevolati o esenti, o per gli altri casi in cui è prescritto l'uso.

Nel caso di carenza dell'un tipo o dell'altro, è autorizzata l'autorizzazione promiscua purchè sugli stampati impiegati con colorazione atipica venga apposta dagli UTIF una stampigliatura ad umido o a perforazione con la dicitura "vale per colore rosa" per gli impieghi in luogo di quelli cenere, o, viceversa, "vale per colore cenere", per quelli rosa.

SOMMINISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI CERTIFICATI DI PROVENIENZA.

I libri ed i pacchi dei certificati di provenienza, modd. H - ter 16 e 16/bis, vengono assegnati agli UTIF dall'Amministrazione centrale secondo le loro necessità e da questi assunti in carico in appositi registri.

Sono soggetti a rigoroso rendiconto da parte degli uffici.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 66 -

Gli Utif distribuiscono a loro volta tali documenti:

- agli uffici dell'Amministrazione finanziaria (Dogane, Uffici finanziari, di fabbrica, delle raffinerie e dei depositi, Comandi della Guardia di Finanza) incaricati del rilascio.

Gli uffici e le Dogane di cui sopra possono consentire agli esercenti le raffinerie ed i depositi di compilare in proprio i certificati di provenienza per i prodotti che intendono estrarre da tali impianti, ma i certificati debbono essere sottoposti alla firma del personale UTIF o doganale addetto all'impianto, secondo le modalità previste per l'estrazione dei prodotti dagli opifici vigilati;

- alle ditte esercenti depositi liberi per usi commerciali di carburanti, combustibili o lubrificanti, che sono autorizzate dall'UTIF all'emissione in proprio, per i prodotti estratti dai propri impianti;

Le autorizzazioni anzidette dovrebbero essere concesse dall'UTIF competente per territorio esclusivamente a quelle aziende che offrono pieno affidamento di serietà e correttezza e che ne abbiano effettiva necessità. Di fatto sono stati distribuiti a chiunque con conseguenti gravissimi inconvenienti.

L'autorizzazione può essere revocata dall'ingegnere capo dirigente dell'UTIF a coloro che abbiano dato scarsa prova di diligenza e senso di responsabilità nella

125.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 67 -

custodia dei certificati o che non si attengano scrupolosamente alle disposizioni vigenti.

Per consentire alla Guardia di Finanza una efficace azione di vigilanza e riscontro, gli UTIF sono tenuti a trasmettere ai competenti Comandi del Corpo un elenco delle ditte che fruiscono della concessione ed a curare l'aggiornamento.

I libri certificati devono essere consegnati alle ditte a seguito di richiesta scritta corredata della copia della autorizzazione alla compilazione in proprio, della firma leggibile della persona delegata al ritiro e della controfirma del rappresentante della ditta medesima.

La consegna va effettuata per quantitativi non superiori al presumibile fabbisogno di un bimestre.

I libri certificati vanno utilizzati secondo la numerazione annuale apposta sulla loro copertina. Quelli scritturati nel bimestre debbono essere restituiti all'UTIF, con la eventuale presentazione della richiesta di una nuova fornitura, entro e non oltre la prima decade del mese successivo a ciascun bimestre.

Quelli usati negli ultimi due mesi dell'anno finanziario debbono essere concentrati presso l'UTIF entro e non oltre il successivo mese di gennaio, unitamente a quelli non utilizzati.

126



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 68 -

L'UTIF, accertata la regolarità effettuata la sostituzione di quelli scritturati con altrettanti in bianco.

Per seguire la movimentazione tali uffici debbono predisporre apposito registro sul quale vanno indicate, dalla parte del carico le quantità di quelli ricevuti dall'Amministrazione centrale e nella parte dello scarico quelli somministrati agli uffici, comandi e ditte abilitati alla emissione.

Attraverso tali registrazioni è possibile risalire in permanenza ai singoli utenti consegnatari e di individuare quelli falsi predisposti a loro nome, semprechè questi ultimi abbiano numeri di matricola differenti da quelli veri.

Gli UTIF indipendentemente dalla tenuta del registro anzidetto debbono impiantare una contabilità speciale soggetta a conto giudiziale.

Le ditte autorizzate all'emissione in proprio degli H - ter 16 sono tenute a loro volta al rendiconto. All'uopo debbono tenere anch'esse apposito registro di carico e scarico, conforme al modello allegato al D.M. 20 giugno 1970, nel quale vanno indicati in ordine cronologico, e con riferimento ai relativi documenti giustificativi, dalla parte del carico i libri certificati di provenienza ricevuti dall'UTIF e dalla parte dello scarico quelli restituiti.

127



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 69 -

Il carico deve essere autenticato dall'UTIF con timbro d'ufficio e firma del Funzionario incaricato della consegna.

Lo scarico deve essere curato dal responsabile della azienda.

I libri certificati debbono essere custoditi in deposito ed esibiti a richiesta degli organi di controllo.

Gli UTIF hanno l'obbligo di conservare e revisionare i libri certificati di provenienza scritturati o restituiti in bianco non ridistribuiti.

Per quelli scritturati la revisione deve accertare che nella emissione siano stati osservati gli obblighi imposti dall'art.5 del D.L. n.271/1957 per la loro compilazione.

I libri certificati scritturati debbono essere conservati a seconda del loro colore, cenere o rosa, ordinatamente per esercizio finanziario.

Al posto di quelli mancanti vanno inseriti appositi cartoni con le indicazioni dei loro numeri e dei motivi dell'assenza.

Gli UTIF debbono inoltre riordinare e custodire i registri di carico e scarico dei libri certificati di provenienza restituiti dalle ditte. La conservazione deve avvenire per esercizio finanziario, per Provincia e per ditta.

128



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 70 -

La loro eventuale consegna a Comandi della Guardia di Finanza o ad altri organi dell'Amministrazione finanziaria per accertamenti, così pure quella di eventuali libri certificati di provenienza, deve avvenire solo previa richiesta scritta, da protocollare in apposito registro e da tenere in evidenza sino alla restituzione dei documenti consegnati. Questi debbono risultare da apposita distinta (di solito p.v. di ritiro documenti) sottoscritta per ricevuta dagli incaricati del ritiro.

Qualora le ditte cessino dall'esercizio o cedano ad altri i propri depositi contemporaneamente alla presentazione delle relative denunce, devono riconsegnare al competente UTIF tutti i libri certificati di provenienza scritturati ed in bianco in loro possesso.

I libri certificati di provenienza resi in bianco, non potendo essere ridistribuiti alle ditte intestatarie, ai fini dell'utilizzazione nell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, vanno annullati dall'Ufficio.

Compilazione dei certificati di provenienza.

La scritturazione dei certificati di provenienza deve essere eseguita a mano o per dattiloscrittura o mediante apposite macchine elettrocontabili direttamente sulla "figlia"

129



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 71 -

a caratteri chiari, senza correzioni o raschiature, e va riprodotta a ricalco sui riscontrini e sulla matrice con impiego di carta carbone.

Debbono essere emessi a nome dell'esercente del deposito mittente per ogni singolo destinatario e per il luogo di destinazione definitiva del prodotto, anche se trattasi di trasporti con rispedizione o cumulativi.

In caso di cambio di vettore debbono essere apportate le relative variazioni nello spazio all'uopo predisposto nel retro del documento.

Il certificato di provenienza deve essere compilato prima della estrazione del prodotto dal deposito in modo da poterlo consegnare all'incaricato del trasporto prima della sua partenza.

Per i trasporti dei prodotti tassati a volume la quantità deve essere indicata sia a peso che a volume.

Il mese, il giorno e l'ora del rilascio del certificato e di inizio e fine trasporto e i dati relativi alla quantità dei prodotti debbono essere indicati in cifre e lettere (tale prescrizione serve per impedire l'uso plurimo dei certificati stessi).

130



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 72 -

Le ditte autorizzate alla diretta emissione dei certificati di provenienza, prima di porre in uso i "libri certificati" hanno l'obbligo di apporre, sulla copertina o sulla custodia, negli appositi spazi, timbri ad umido recanti, rispettivamente, il nome o la ragione sociale della ditta e gli estremi della autorizzazione accordata dallo UTIF, nonchè la Provincia nel cui territorio è ubicato il deposito.

Le stesse indicazioni ed in più quella dell'anno finanziario nel corso del quale i detti "libri" devono essere utilizzati sono da riportare, mediante apposizione di timbri ad umido negli appositi spazi, anche sui singoli certificati (figlia, riscontrino, matrice).

La timbratura dei "libri certificati di provenienza" deve essere effettuata, a cura delle ditte interessate all'atto del ritiro dei libri medesimi, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Norme particolari esistono per quanto concerne:

- . i trasferimenti di prodotti petroliferi per oleodotto;
- . la proroga dei certificati di provenienza;
- . il mancato trasporto di una parte di olii minerali per la quale è stato emesso il certificato di provenienza;

131



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 73 -

- la reintroduzione in deposito di partite di olii minerali rifiutate dai destinatari ("Rientri");
- lo smarrimento dei certificati di provenienza;
- il trasporto di olii minerali provenienti dall'estero.

Circolazione - operazioni di transito.

Come è noto, molte ditte commerciali, titolari di depositi, usano ritirare, all'occorrenza, i prodotti petroliferi dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici, dai depositi doganali e Sif, per inviarli direttamente alla clientela, vale a dire senza effettuare il materiale passaggio dei prodotti medesimi attraverso i propri depositi. Ciò specialmente per contenere il costo dei trasporti ed effettuare le consegne, allorchè i destinatari della merce risiedono in località eccentriche rispetto ai depositi gestiti dalle ditte commerciali, ma più vicino, invece alle fonti di approvvigionamento dei depositi stessi.

Con provvedimenti amministrativi emanati dalla Direzione Generale delle Dogane, è stata autorizzata la procedura del "Transito".

In un successivo tempo, tale procedura è stata consentita anche nell'ambito dei depositi liberi.

132



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 74 -

Inoltre gli stabilimenti di produzione, i depositi doganali e quelli Sif sono stati autorizzati alla istituzione di speciali "depositi contabili".

Le disposizioni emanate al riguardo sono state riassunte nella circolare della Direzione Generale delle Dogane n.653 prot.11587 in data 16 ottobre 1970.

Le ditte interessate che intendono essere ammesse alla procedura del transito debbono presentare apposita istanza, in carta legale, all'UTIF o alla Direzione Superiore della Dogana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'impianto.

Le autorizzazioni vengono concesse per:

- ditta commerciale che intende istituire un deposito contabile nell'ambito di raffinerie, stabilimento petrolchimici, depositi doganali o depositi Sif;
- ditta commerciale che intende istituire un deposito contabile presso una propria agenzia o filiale o ufficio di rappresentanza ubicato nella stessa località dello impianto petrolifero dal quale saranno estratti i prodotti;
- ditta commerciale che intende istituire un deposito contabile presso la propria sede ubicata in località diversa da quella dell'impianto petrolifero dal quale saranno estratti i prodotti;

133



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 75 -

. ditta commerciale titolare di deposito di olii minerali che intende istituire un deposito contabile presso un deposito commerciale di olii minerali liberi da tributi.

Le procedure sopra indicate si rendono applicabili anche per i prodotti agevolati.

LA DISCIPLINA DEI CALI - DEFICIENZE ED ECCEDENZE.

Come già visto, l'imposta di fabbricazione è dovuta sui prodotti petroliferi in ragione del loro peso o volume.

Durante le fasi della lavorazione, deposito e circolazione, si hanno sempre delle perdite.

La legge riconosce in questi casi lo sgravio fiscale per evitare che le aziende debbano pagare l'imposta sui prodotti distrutti o dispersi semprechè le perdite si siano realmente verificate.

Queste perdite, tecnicamente considerate "cali" di lavorazione, deposito e circolazione, vengono calcolate e fiscalmente riconosciute, previo accertamento, entro limiti ben precisi stabiliti dalla legge.

139



135

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 76 -

CALI DI GIACENZA.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei depositi di fabbrica, costieri e Sif è accordato l'abbuono dell'imposta, a titolo di calo naturale di giacenza, semprechè esse non superino le seguenti misure percentuali in peso (art. 14 R.D.L. n.334/1939 da ultimo sostituito dall'art.1 della legge 14 agosto 1974 n.346 e poi modificato dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1975, n.232);

- . GPL4%;
- . Benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilabili:
 - .. custodita nei magazzini di fabbrica: 2,5%;
 - .. custodita nei depositi doganali costieri e Sif: 3%;
- . altri prodotti1%.

Gli abbuoni vanno calcolati in ragione dei periodi di permanenza dei prodotti nei depositi.

CALI NEL TRASPORTO DI PRODOTTI SIF.

Sulle deficienze rispetto alle bollette di cauzione riscontrate all'arrivo dei prodotti gravati da imposta è concesso l'abbuono dell'imposta se la deficienza è contenuta



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 77 -

nei seguenti limiti (semprechè sia escluso il sospetto di illecita sottrazione):

- . prodotti trasportati via mare, per vie di acque interne o per oleodotto:
 - .. benzina2%;
 - .. altri prodotti ...1%;
- . prodotti petroliferi tutti trasportati per ferrovia: 0,5%.

Non sono concessi cali per trasporti avvenuti per via ordinaria.

Le percentuali sopra indicate sono quelle massime consentite. Esse possono essere ridotte con Decreto del Ministro per le Finanze da pubblicare sulla G.U. della Repubblica.

Le percentuali dei cali di giacenza e trasporto garantiscono con larghezza la compensazione delle perdite effettive e consentono, talvolta, di ottenere sgravi fiscali per ammanchi non verificatisi che danno luogo a scorte occulte di prodotti che poi vengono contrabbandati.

Nel caso le deficienze effettive superino i cali legali di deposito e circolazione in misura non eccedente il 2% il calo legale stesso, deve essere recuperata l'imposta sulla quantità di perdite eccedenti tale percentuale.

136



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 78 -

Se invece la deficienza supera il calo legale consentito in misura eccedente al 2% dovrà essere corrisposta l'imposta su tutta la quantità mancante (semprechè tali ammanchi non costituiscano casi di frode penalmente sanzionabili).

ECCEDENZE E DEFICIENZE DI PRODOTTI LIBERI.

Le eccedenze di deposito di prodotti Sif accertate in sede di inventario vanno assunte in carico ed assoggettate al pagamento dell'imposta.

Le eccedenze di carburanti combustibili o lubrificanti, riscontrate nelle verificazioni dei depositi liberi rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza sono considerate contrabbando, e come tali punite ai sensi dell'art.13 del D.L. n.271/1957, con la multa da 2 a 10 volte l'imposta dovuta sulla quantità in eccedenza accertata.

Se l'eccedenza non supera l'1% della quantità estratta, l'esercente è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

137



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 79 -

Sono considerate legali le eccedenze riguardanti:

- . l'1% degli olii combustibili rinvenuti nei depositi liberi;
- . lo 0,5% dei carburanti, erogati nei distributori fissi o stazioni di servizio, rinvenuti in confronto alle erogazioni registrate dai contatori totalizzatori nel periodo preso in esame per il controllo.

Le eccedenze dei prodotti denaturati destinati ad usi esenti o agevolati, rinvenute in deposito rispetto alle risultanze contabili rilevate dal registro di carico e scarico o non giustificate da regolari certificati di provenienza, costituiscono contrabbando e sono sanzionate con la multa da 2 a 10 volte l'imposta su di esse gravanti.

Se le eccedenze sono superiori al 10%, oltre alla pena della multa è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

In ogni caso le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione al deposito.

Le differenze di prodotti petroliferi carburanti, combustibili e lubrificanti che si verificano nei depositi liberi per cali o dispersioni debbono essere scaricate nell'apposito registro di carico e scarico facendo riferimento alle cause che le hanno determinate (art.3 u.c. D.M. 13 agosto 1957).

138



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 80 -

L'eventuale deficienza rinvenuta in deposito, salvo che la stessa non costituisca caso di frode altrimenti sanzionabile, costituisce una semplice irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico anzidetto.

Peraltro non sussiste neppure tale irregolarità quando le deficienze non superano i limiti dei cali legali semestrali già visti per il deposito dei prodotti Sif (4% per i GPL, 2,5 e 3% per le benzine e 1% per gli altri olii minerali) - art.13 del D.L. n.271/1957.

Per gli olii minerali denaturati - art.16 del D.L. anzidetto - è ammessa una deficienza non superiore all'1% semestrale riferita alla quantità in peso dei prodotti introdotti in deposito, semprechè la deficienza sussista effettivamente.

Nella determinazione del calo concorrono le rimanenze accertate nell'inventario precedente e sono escluse invece le partite di prodotto assunte in carico e contemporaneamente scaricate che non hanno subito una sosta effettiva in deposito.

Se la deficienza supera dell'1% il calo concesso è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla ulteriore quantità mancante.

Se l'ammacco è superiore dell'1% al calo massimo consentito, deve essere corrisposta l'imposta di fabbricazione

139



Ministero delle Finanze

140

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 81 -

su tutta la quantità mancante, il fatto costituisce inoltre ipotesi delittuosa sanzionata con la multa sino a £.1.000.000.

Se la deficienza supera infine il 10%, oltre alla multa di cui sopra è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

LE DENATURAZIONI - LE COLORAZIONI E LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI
ATTI A SURROGARE I CARBURANTI ED I LUBRIFICANTI.

COLORAZIONI E DENATURAZIONI.

Come già indicato, i prodotti petroliferi finiti possono essere immessi in consumo con destinazioni diverse.

Tali diversità riguardano sia aspetti tecnici, legati alla qualità dei prodotti ed all'impiego cui sono destinati, (carburazione, industrie etc.), sia aspetti di carattere fiscale, derivanti dalla diversa imposizione cui sono assoggettati.

Agli effetti tecnici non sorgono eccessive difficoltà per stabilire e distinguere la qualità. Tale problema assume invece notevole importanza agli effetti fiscali in quanto le differenze qualitative e di impiego determinano



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 82 -

141

misure impositive o precauzioni tributarie diverse.

Come già visto infatti la tassazione degli olii minerali viene effettuata per categoria di prodotti e viene esclusa o ridotta per quelli compresi rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al D.L. n.989/1964.

Si hanno cioè prodotti petroliferi con caratteristiche organolettiche diverse e come tali soggetti ad aliquote d'imposta diverse ed altri, pur identici tecnicamente, soggetti ad un trattamento differente a seconda dell'uso cui sono destinati.

Tali prodotti sono difficilmente distinguibili in base al loro aspetto fisico ed alla loro colorazione naturale e possono essere facilmente confusi.

L'Erario e, con buona ragione, anche gli acquirenti hanno la necessità invece di riconoscere esattamente ciascun prodotto in quanto soggetto a tassazione e disciplina di prezzi differenti.

Si rende necessario soprattutto per il personale addetto alle operazioni di vigilanza, verifica e riscontro, poter stabilire con certezza e senza dubbi la qualità dei prodotti presi in esame.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 83 -

Atteso inoltre l'elevatissimo divario impositivo che grava spesso su olii minerali identici, per via della loro diversa destinazione, si rende necessario porre cautele per impedire che quelli scarsamente tassati od esenti possano essere confusi ed impiegati in luogo di quelli ad incidenza fiscale maggiore.

Tale duplice necessità è sentita dalla legislazione fiscale vigente che prevede l'obbligo di "colorazioni" e di "denaturazioni".

Le colorazioni hanno la funzione di consentire l'individuazione dei singoli prodotti petroliferi e l'impiego al quale devono essere destinati, attraverso un semplice esame visivo degli stessi.

Vengono realizzate in pratica aggiungendo ai singoli prodotti petroliferi sostanze coloranti speciali in quantità e qualità e secondo modalità precisate in apposita normativa.

Le denaturazioni consistono invece nell'aggiunta, sempre in quantità, qualità e modalità esattamente codificate, di sostanze speciali dalle caratteristiche particolari.

Le sostanze aggiunte hanno funzioni diverse a seconda del tipo e possono così classificarsi:

142



Ministero delle Finanze

143

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 84 -

- rivelatori speditivi, che consentono l'individuazione del prodotto e la sua destinazione fiscale mediante semplici esami chimici eseguibili con appositi reagenti, in maniera rapida ed efficace anche nel corso di controlli stradali estemporanei;
- rivelatori per laboratorio, costituiti da prodotti individuabili in laboratorio attraverso reazioni chimiche specifiche od analisi da realizzare con apposita metodologia ed attrezzature;
- adulteranti che debbono impedire o disturbare l'utilizzazione del prodotto in impieghi più tassati alterandone la natura chimico/fisica di base.

I coloranti, i rilevatori e gli adulteranti vanno aggiunti ai prodotti petroliferi isolatamente od in miscela fra loro.

Esistono casi di olii minerali:

- con soli coloranti; (es. benzina super e normale per l'autotrazione, alle quali si aggiungono rispettivamente grammi 1,6 di Rosso Somalia e grammi 4 di Giallo Somalia LBN per quintale di prodotto);



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 85 -

- con soli rivelatori es. GPL per combustione, al quale si aggiungono grammi 5 di furfurolo;
- con coloranti e rivelatori;
- con coloranti rivelatori ed adulteranti, es. già il gasolio per riscaldamento domestico, olii combustibili per l'agricoltura e la pesca etc.

L'intensità, la qualità e quantità delle colorazioni e denaturazioni aumentano progressivamente col crescere della pericolosità fiscale del prodotto petrolifero che viene trattato.

DISCIPLINA DEI PRODOTTI ATTI A SURROGARE I
CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

Oltre alle prescrizioni di carattere fiscale emanate per la prevenzione delle frodi nel settore petrolifero sinora descritte ne esistono altre particolari che riguardano i prodotti atti a surrogare i carburanti ed i lubrificanti.

Come già descritto determinati idrocarburi, pur essendo normalmente presenti nei prodotti petroliferi non rientrano nella disciplina giuridica degli olii minerali in quanto classificabili prodotti chimici puri.



145

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 86 -

Tali prodotti presentano una estrema pericolosità fiscale, in quanto possono essere aggiunti senza conseguenze, specie alle benzine, e vengono sempre più frequentemente rilevati all'analisi presenti in miscela con i carburanti per l'autotrazione.

Con il decreto legge 1976 n.691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n.786 - art.6 e 7, al fine di porre freno a tale dilagante fenomeno, sono state emanate specifiche disposizioni per disciplinare la produzione, la lavorazione, il deposito, la circolazione e lo impiego di tali sostanze e, in genere di tutti gli idrocarburi paraffinici, olefinici, naftenici ed aromatici.

In concreto sono state disposte le seguenti prescrizioni:

- . divieto di impiegarli sia da soli che in miscela tra loro o con altri prodotti petroliferi, come carburanti o lubrificanti;
- . controllo Utif sulla produzione, deposito, circolazione ed impiego;
- . possibilità per l'amministrazione di procedere alla loro colorazione o adulterazione.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 87 -

Con D.M. 16 dicembre 1977, entrato in vigore il 1° marzo 1978, sono state emanate le norme di dettaglio che in particolare prevedono i seguenti obblighi:

a. Denuncia all'UTIF.

Tutti gli stabilimenti di produzione, deposito od utilizzazione degli idrocarburi in trattazione vanno denunciati all'UTIF competente con apposita istanza corredata della planimetria dei locali e dello schema degli impianti e di una relazione sulla potenzialità, i processi di lavorazione, e l'elenco dei fornitori e clienti abituali.

L'UTIF ricevuta la denuncia deve procedere alla ricognizione degli opifici e può prescrivere l'adozione delle misure necessarie per il miglior controllo della produzione, deposito ed impiego dei prodotti stessi.

b. Vincoli di deposito e circolazione.

Debbono essere predisposti appositi registri da sottoporre alla vidimazione dell'UTIF, per l'annotazione delle operazioni di carico e scarico delle materie prime e/o prodotti finiti ottenuti, commerciali o passati in lavorazione.

A tali uffici deve essere inviata al giorno 5 di ogni mese copia dei predetti registri, dalla quale devono



147

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 88 -

risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e le giacenze risultanti a fine mese.

Il trasporto di tali prodotti è obbligatoriamente soggetto all'emissione di un documento commerciale di accompagnamento, per qualunque quantità trasportata o spedita.

Tali documenti, previsti dall'art. 6 del D.M. 16 dicembre 1977 debbono essere preventivamente timbrati dallo UTIF, debbono avere una numerazione progressiva per anno solare e contenere gli stessi dati ed elementi prescritti per gli H - ter 16 (qualità e quantità dei prodotti, data e ora dell'inizio dei trasporti in cifre e lettere, etc.).

Sugli stessi deve inoltre essere apposta una annotazione per segnalare all'acquirente che trattasi di prodotti di cui è vietato l'impiego nella carburazione e nella lubrificazione.

I registri e la documentazione commerciale di accompagnamento devono essere conservati per un periodo di 5 anni.

c. Vincoli sulla commercializzazione.

I prodotti in trattazione debbono essere ceduti dagli importatori o dai produttori solo ai depositi ed agli utilizzatori e dai depositi ai soli utilizzatori.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 89 -

Non è consentita la movimentazione tra impianti similari cioè es. tra produttori o tra depositi. Ciò per facilitare il controllo ed impedire movimentazioni spesso solo cartolari poste in essere esclusivamente per ostacolare i controlli ed occultare o rendere difficile la individuazione dei destinatari effettivi.

Movimentazioni orizzontali sulla catena distributiva possono essere effettuate solo dietro nulla-osta UTIF.

Come già indicato l'art.7 del D.L. n.691/1976 prevede inoltre la possibilità di imporre, con apposite norme di attuazione, l'obbligo di adulterare o colorare gli idrocarburi.

* * *

La valutazione di tale complessa e minuziosa normativa concernente i rapporti giuridici tributari in questione, se condotta alla stregua della congruenza astratta tra le varie situazioni concrete e le corrispondenti soluzioni adottate, ovvero della correlazione logica tra le varie fattispecie ed il regime fiscale stabilito per ciascuna di esse, non può che comportare, a parere della Commissione, la constatazione che il legislatore, ed anche l'Amministrazione (con i precetti illustrativi ed esecutivi, in



149

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 90 -

sede di circolari o di atti amministrativi di carattere generale), non hanno mancato di intervenire ai fini della regolamentazione di quei rapporti, creando un sistema di prescrizioni, di vigilanza e di controlli che è venuto man mano ad adeguarsi alle aumentate esigenze della concreta realtà.

Ma l'indagine non può essere limitata a tale aspetto: essa deve, invece, estendersi al piano del concreto funzionamento degli istituti, e della effettuale rispondenza delle prescrizioni ai fini che si intendeva perseguire. Ciò anche in considerazione del fatto che, nonostante la normativa sopra descritta, frodi di rilevante entità si sono verificate.

Ed allora, in questa prospettiva, va segnalato che tutto il sistema creato dal legislatore, con le sue minute e specifiche prescrizioni, appare suscettibile di miglioramenti, in un triplice ordine di direttive:

- 1) - eliminazione di speciali previsioni agevolative in materia di imposta, alle quali conseguono difficoltà di controlli e vigilanza; e sostituzione con il sistema del rimborso del carico impositivo, su idonea documentazione probatoria;
- 2) - potenziamento del servizio ispettivo, in guisa da avvertire tempestivamente ogni inceppamento nello svolgimento dei servizi ed ogni irregolarità, anche solo cartolare, nell'attività degli uffici;



150

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 91 -

3)- controllo incrociato tra i vari UTIF, per evidenziare tempestivamente eventuali carenze o irregolarità nel trasferimento dei prodotti.

* * *

Quest'opera di semplificazione e miglioramento, specie sul piano delle norme procedurali, costituisce del resto un connotato comune degli interventi di riforma delle strutture e delle attività della Pubblica Amministrazione: con l'ovvia finalità di consentire, pur conservando le garanzie di un effettivo controllo, l'eliminazione di tutte quelle formalità che oggi appesantiscono in vari campi il procedimento amministrativo, e che possono essere utilmente sostituite con il ricorso - occorrendo - a mezzi di informazione e calcolo meccanizzati.

Nella specifica materia in esame, una iniziativa del genere deve ritenersi necessaria ed urgente, per l'evidente ragione che i mezzi disponibili sono oggi estremamente limitati, per essere gli organici rimasti pressochè immutati nel tempo e, inoltre, per la sussistenza di gravi carenze di personale, anche qualificato, mentre i consumi si sono moltiplicati ed hanno dato luogo a numerosi problemi organizzativi e funzionali, non risolvibili allo stato attuale delle cose.



Ministero delle Finanze

151

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 92 -

In definitiva, la nuova disciplina normativa, per l'adozione delle semplificazioni sostanziali (es. eliminazioni di agevolazioni e loro sostituzione con il rimborso) e soprattutto procedimentali, dovrebbe ad avviso della Commissione Amministrativa tener conto dei dati forniti dalla esperienza di questi ultimi tempi e della metodologia delle più comuni ipotesi di frode fiscale; ed apprestare all'uopo i mezzi relativi, particolarmente in materia di controlli, rendendo questi più efficaci - anche mediante mezzi di informazione meccanizzati - con adempimenti incrociati tra i vari uffici e con adeguata organizzazione del servizio ispettivo.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'organico del personale degli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione, previsto dal Regolamento di servizio approvato con D.P.R. 10.1.1962, n. 83, prevede i dati seguenti:

- | | |
|-------------------------|------|
| 1) Carriera direttiva | 164; |
| 2) Carriera di concetto | 622; |
| 3) Carriera esecutiva | 860; |
| 4) Carriera ausiliaria | 140. |

Il personale è assegnato ai vari U.T.I.F. (con determinazione ministeriale), nonchè all'U.T.I.C.I.F. (nell'ambito



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 93 -

della Direzione Generale delle Dogane ed alle dipendenze di quel Direttore Generale).

I dati suddetti possono essere utilmente raffrontati con quelli risultanti dalla "Statistica" dell'anno 1975 delle Dogane e I.F. (pubblicata dal Poligrafico dello Stato). Da tale rapporto deriva difatti che a distanza di tredici anni dalla emissione del D.P.R. del 1962, agli U.T.I.F. risultano assegnati i posti d'organico seguenti:

1) Carriera (dirigenziale) direttiva	163;
2) Carriera di concetto	773;
3) Carriera esecutiva	773;
4) Carriera ausiliaria	119.

E' ben vero, in proposito, che a questi posti vanno aggiunti quelli previsti per l'assegnazione all'U.T.I.C.I.F.; ma al riguardo, la Commissione ritiene comunque di poter rilevare che, a fronte del notevolissimo sviluppo dei consumi, verificatosi dal 1962 al 1975 (e del quale la stessa Amministrazione aveva dato atto nella circolare n. 518, prot. 8172, del 20.7.1971, accennando "all'accresciuto consumo dei G.P.L., di gran lunga superiore ai livelli toccati" a suo tempo), gli organici in contestazione non hanno avuto quella maggiore dimensione al centro (es. servizio ispettivo) e nella periferia



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 94 -

(specie nelle sedi di maggiore impegno) che la situazione ragionevolmente imponeva.

I numerosi e complessi adempimenti contabili, la raccolta e il riscontro di enormi masse di documenti, carteggio e corrispondenza, venivano evidentemente ad assumere una veste - ed un carico - di ben più rilevante entità, con il proliferare delle concessioni, dei depositi, delle movimentazioni, dei punti di distribuzione stradale: un'attenta e avvertita sensibilità a questo tipo di problemi, agevolmente rilevabili soprattutto in sede di coordinamento generale, avrebbe dovuto indicare da tempo la via per porre in grado gli Uffici e i Servizi di raggiungere una struttura adeguata alle nuove, mutate e pressanti esigenze.

Ma questa realtà era altresì resa più grave dalla circostanza che il pu inadeguato organico del 1975 non risultava integralmente coperto, ma presentava * carenze notevoli e precisamente:

- 1) Carriera (dirigenziale e) direttiva 52 vacanze (su 163)
- 2) Carriera di concetto 115 vacanze (su 773)
- 3) Carriera esecutiva 152 vacanze (su 773)

con una percentuale - quindi - del 18% dell'organico.

Questa aliquota scende per l'anno successivo (vacanze alla data del 1.12.1976 al 17,31%) ma poi subisce una vera e propria impennata nei due anni seguenti (1977/1978:



Ministero delle Finanze

154

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 95 -

vacanze alla data del 31.12.1978) raggiungendo il 27,79% dell'organico.

Ed ecco, infine, la situazione organica del personale U.T.I.F. alla data del 31 dicembre 1979:

- Dirigenti	41
- Direttivi	96
- Carr. concetto	852
- Carr. esecutiva	791
- Carr. ausiliaria	137
- Operai	2

1919

A queste previsioni corrisponde una presenza di dipendenti ben diversa, con una persistente carenza soprattutto nelle carriere di concetto ed esecutiva:

- Dirigenti	32	(meno 9)
- Direttivi	53	(meno 43)
- Carr. concetto	623	(meno 229)
- Carr. esecutiva	461	(meno 330)
- Carr. ausiliaria	63	(meno 74)
- Operai	--	(meno 2)

1232

687 mancanti

La rilevata carenza alla citata data del 31.12.1979 è di entità rilevantissima: si raggiunge e si supera



155

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 96 -

l'aliquota del 35%, di un organico già di per sè inadeguatamente aggiornato in relazione alle accresciute esigenze (v. vol. "Situazione Uffici 1979", edito presso Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette).

Altre difficoltà, per la copertura dell'organico, sono derivate all'Amministrazione dagli esodi (per i dirigenti: D.P.R. n. 748/1972; per tutti i dipendenti, L. n. 336/1970) e dalla circostanza che i concorsi riservati agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza (sottufficiali e militari di truppa) non costituiscono attualmente un traguardo ambito dagli interessati, che non si presentano per parteciparvi per difficoltà di alloggio nelle nuove sedi di destinazione come dipendenti civili ecc.).

Sicchè, conclusivamente, può dirsi che, in presenza di sempre maggiori esigenze, che reclamavano la più adeguata organizzazione dei Servizi e del personale addetto, si è invece verificato un aggravamento della situazione di grave carenza di quel personale, dalle più alte qualifiche a quelle minori.

Queste carenze organizzatorie hanno, evidentemente, condizionato la funzionalità degli Uffici e la stessa Amministrazione ha dovuto darne atto quando, in sede di giudizio disciplinare a carico di un qualificato dipendente,



Ministero delle Finanze

156

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 97 -

ha fatto luogo al proscioglimento dell'inculpato da ogni addebito, stante la precaria situazione organizzativa dell'ufficio (nel quale la mancanza di personale, non aveva materialmente consentito l'esecuzione dei prescritti compiti esterni di vigilanza): ma di ciò si dirà più ampiamente nella parte concernente il funzionamento dei servizi in questione.

Si farà, in seguito, breve cenno dei mezzi posti in essere dall'Amministrazione per far fronte alla situazione drammatica degli uffici periferici, determinata dalla inadeguatezza degli organici, dalle deficienze di personale (con il quale non si riusciva neanche a coprire interamente i posti disponibili), e dalle numerose incombenze che andavano moltiplicandosi, nel tempo, in progressione geometrica. Quelle provvidenze (consenso all'impiego di personale estraneo nelle scritture doganali; assunzione di personale straordinario trimestrale ecc.) pur se rappresentano un estremo mezzo di sostegno in una situazione di necessità indilazionabile, lasciano tuttavia insoluto il problema non affrontato tempestivamente e adeguatamente dall'Autorità competente, nella opportuna sede legislativa, con persistenza, quindi, del grave pregiudizio dovuto alla deficienza dell'Amministrazione in campi tanto delicati e così rilevanti per le finanze del Paese.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 98 -

A conferma della inadeguatezza, anche sul piano concreto, dei provvedimenti adottati, si riferisce che, tra i vari fatti ed episodi esaminati nel corso dell'indagine, una vicenda appare particolarmente significativa ed illuminante, per comprendere lo stato di disagio in cui è venuto a trovarsi parte del personale degli U.T.I.F. in tempi recenti, in seguito cioè ad una riforma di struttura che presumibilmente è stata concepita ed attuata affrettatamente, da elementi sforniti di esperienza concreta della vita degli uffici. Nel carteggio concernente un procedimento disciplinare a carico di un impiegato presso la Sede di Salerno è contenuta la relazione n. 8/GG/SIC/IF del 13 giugno 1980 del funzionario istruttore, il quale non manca di porre in evidenza, tra le ragioni del rilevato disservizio, la "riduzione di rango" dei servizi assegnati al dipendente (appartenente alla carriera esecutiva) riduzione derivata dalla istituzione dei Ruoli Contabili che aveva lasciato, anche nei servizi interni degli U.T.I.F., alla competenza degli impiegati della carriera esecutiva solo le mansioni più modeste generando forti risentimenti specialmente negli elementi più validi la cui formazione e maturata esperienza (talvolta anche ragguardevole) non erano state tenute nella dovuta considerazione dal legislatore che istituiva nuovi ruoli. E da ciò era derivata una situazione davvero singolare: gli esperti Ufficiali esecutivi

157



148

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 99 -

avevano dovuto istruire i neo-contabili ed i neo-procuratori su tutti gli aspetti del servizio e su tutti i relativi compiti; e poi avevano dovuto cedere agli ... allievi tutti quei compiti, serbando per sè soltanto poche o poco gratificanti mansioni.

Questa vicenda consente di valutare, in via generale, la scarsa sensibilità degli Organi centrali nel riordinamento del personale e nella attribuzione delle singole mansioni e funzioni e la mancanza del necessario collegamento con gli Organi periferici e con quelli ispettivi, prima di procedere alla riorganizzazione dei ruoli.

Nè ciò sembra un mero giudizio ex post sulla vicenda: basta ricordare il principio generale di buona amministrazione che nei casi del genere impone la conservazione del rango ad personam per i funzionari appartenenti ai servizi in corso di riorganizzazione: principio che come è noto risponde alle esigenze morali del funzionario medesimo, specialmente per quanto concerne gli elementi più meritevoli.

* * *

I servizi relativi alla gestione delle imposte di fabbricazione, in genere, sono espletati dalle Dogane e dagli U.T.I.F..



Ministero delle Finanze

159

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 100 -

I rispettivi compiti, assegnati alle une e agli altri, possono così brevemente riassumersi dal punto di vista organizzatorio:

1) - le dogane compiono le operazioni sul prodotto greggio estero che va in deposito doganale fino alla nazionalizzazione con emissione di bolletta C/21 (ora H-ter 18).

Da questo momento interviene l'U.T.I.F. che vigila sulla lavorazione, accerta il carico fiscale sui prodotti della lavorazione medesima, e vigila inoltre sulla estrazione dei prodotti per la immissione al consumo o per la spedizione in cauzione.

Dunque sul greggio estero la dogana procede alla misurazione quantitativa dei prodotti e al prelevamento dei campioni; per gli altri servizi in genere è competente l'U.T.I.F..

2) - Si è detto del personale che viene assegnato agli U.T.I.F. con determinazione ministeriale; deve aggiungersi che, per la vigilanza delle fabbriche, i locali comandi della Guardia di Finanza assegnano anche alcuni militari dipendenti; i relativi compiti vanno determinati con appositi ordini di servizio (si è rilevato in proposito che, nel 1975, questi ordini presso i Depositi Costieri Alto Adriatico non erano stati aggiornati).



160

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 101 -

3) - L'organizzazione dei servizi, con particolare riferimento a quelli esterni, è commessa all'impiegato preposto, che deve inoltre vigilare sulla esecuzione dei servizi medesimi e sulle eventuali carenze.

Gli ingegneri capi devono saltuariamente compiere sopralluogo presso stabilimenti, depositi, esercizi ecc. per controllare l'efficienza dell'organizzazione, la regolare esecuzione dei compiti di vigilanza e l'andamento in genere dei servizi medesimi; annualmente riferiscono al Direttore Generale con apposita relazione.

4) - Gli ingegneri preposti alle sezioni eseguono verifiche ed accertamenti, redigendo apposito verbale sui più importanti impianti della circoscrizione, sulle relative strutture tecniche e sulla loro corrispondenza alle prescrizioni di sicurezza fiscale; controllano inoltre la esecuzione delle modifiche imposte e la periodica compilazione degli inventari dei prodotti schiavi d'imposta nei magazzini fiduciari.

5) - I Procuratori preposti alle ripartizioni hanno molteplici ed importanti mansioni alle quali si collega il regolare andamento dei servizi. Provvedono al suggello degli impianti, alle operazioni di denaturazione, e in ~~genita~~ partecipano di persona alla vita dei complessi in cui viene trattato il



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 102 -

prodotto petrolifero: nella stessa prospettiva, controllano le scritture sui movimenti delle materie prime sulle lavorazioni e sul destino dei prodotti ottenuti; vigilano sulla realizzazione degli inventari e sugli altri controlli periodici dei prodotti schiavi di imposta. Infine, compete loro l'organizzazione della vigilanza nelle fabbriche con appositi ordini di servizio (da approvarsi dall'ingegnere capo).

I procuratori capi e quelli principali possono essere destinati alla revisione e controllo di contabilità e di altra documentazione tecnica.

6) - I Procuratori di zona di verifica vigilano sui più importanti impianti, con particolare riferimento alla integrità dei suggelli e agli apparecchi di controllo, onde evitare illecite modificazioni e manomissioni.

Hanno una propria pinza bollatrice per suggellare gli impianti compilando i relativi verbali.

Importante compito è quello di controllare tutto il ciclo di lavorazione ed il residuo di materie prime, estendendo gli accertamenti alle scritture contabili.

Altrettanto importante compito è quello di estrazione del prodotto per il consumo e di formazione dei documenti di circolazione. Infine, spettano a questi procuratori: l'accertamento della produzione, della denaturazione, delle



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 103 -

operazioni alle quali segue l'abbuono d'imposta. Compilano gli inventari, controllano in via ordinaria e straordinaria i magazzini, prelevano campioni.

7) - Gli Ufficiali II.FF. appartengono alla carriera esecutiva e sono destinati a servizi contabili ed amministrativi (registri sulla movimentazione delle fabbriche ed opifici). Collaborano anche agli inventari periodici degli Impianti SIF nonchè ai servizi tecnici di zona di verificaione.

8) - Gli Uffici finanziari di fabbrica, sono costituiti presso i singoli impianti, e ad essi vengono destinati uno o più impiegati. In tal caso il titolare del deposito si rivolge all'ufficio per introdurre ed estrarre i prodotti e per la formazione dei relativi atti fiscali.

In casi di urgenza l'ufficio provvede anche alla rimozione dei sigilli.

Tutta l'organizzazione periferica fa capo - al centro - alla Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette il cui Dirigente assomma quindi in sè tutti i poteri (e le conseguenti responsabilità) di governo, indirizzo e vigilanza sui servizi e sul relativo personale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni sulla dirigenza statale, (DPR 30 giugno 1972, n.748) la Direzione



Ministero delle Finanze

163

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 104 -

Generale è stata riordinata (con ripartizione delle competenze tra le divisioni, uffici e servizi speciali), con decreto ministeriale 16 giugno 1978. Assume, in proposito, particolare rilievo l'ufficio del Direttore Generale, costituito da due divisioni (I e II), con competenza generale in materia di organizzazione ed andamento dei servizi e di coordinamento dei medesimi.

Nella competenza di questi uffici assume particolare rilevanza l'ordinamento di tutti i servizi centrali nonché il compito di studio dei problemi operativi, razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, semplificazione delle scritture contabili, nonché quello concernente l'esame delle relazioni ispettive e proposizione dei conseguenti provvedimenti sul piano normativo generale ovvero organizzatorio in relazione a singole situazioni.

I servizi per il personale sono espletati dalla III e IV divisione per i ruoli delle Dogane dalla V per i ruoli UTIF e laboratori chimici, nonché per il personale non di ruolo, straordinario, operaio.

Naturalmente, nella competenza delle tre divisioni sopracitate rientra il governo in genere del personale sotto tutti gli aspetti compreso quello disciplinare.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 105 -

Per i servizi tecnici, la VI e VII divisione trattano questioni internazionali e scambi con l'estero, (regime di circolazione internazionale delle merci: importazioni ed esportazioni con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle frodi).

La divisione VIII tratta l'ordinamento dei compiti degli uffici doganali; la divisione IX si occupa della esportazione temporanea; la divisione X provvede in materia di ordinamento degli UTIF e dei laboratori chimici, ed ai servizi generali di contabilità.

La divisione XI si occupa di imposte di fabbricazione sugli olii minerali e di concessioni ed autorizzazioni per i prodotti petroliferi.

La divisione XII tratta le agevolazioni e le franchigie; la divisione XIII tratta i regimi tariffari agevolati e speciali e le disposizioni sanitarie; la divisione XIV tratta gli affari generali vari (es.: spese di ufficio, attrezzature uffici periferici, sistemazione di detti uffici presso immobili demaniali ovvero privati ceduti in locazione) nonché la contabilità.

169



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 106 -

A queste divisioni si aggiungono alcuni servizi e uffici speciali e precisamente:

1. Servizio ispettivo centrale dogane e II.FF..

L'importantissimo compito di questo ufficio, balza evidente, ove si consideri che al medesimo non sono affidate soltanto saltuarie, eventuali ispezioni, inchieste e indagini per casi e fattispecie patologiche verificate nei vari uffici; a questo compito, pur di grandissimo rilievo, si accompagna il dovuto esame delle relazioni periodiche degli uffici periferici (tra cui quelle annuali) e la vigilanza sull'andamento generale dei servizi. Questi compiti generali e ricorrenti danno luogo a suggerimenti e proposte cui il SIC deve far luogo per il più efficiente funzionamento di tutti i servizi.

D'altra parte, è parimenti evidente l'importanza che di volta in volta assume l'ufficio quando gli ispettori compiono indagini generali ovvero inchieste specifiche in loco su fatti, episodi, situazioni particolari che altrimenti potrebbero restare inosservate: un eventuale disservizio e comunque ogni elemento negativo, va identificato e riferito dal SIC al Direttore Generale cui spetta di provvedere: si tratta quindi di uno strumento dell'amministrazione predisposto per garantire il perfetto funzionamento degli



Ministero delle Finanze

206

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 107 -

uffici dipendenti e identificare con immediatezza nelle varie sedi, mediante un organo esterno, eventuali inconvenienti, e fornire motivi e ragioni per interventi - anche repressivi ed immediati - da parte dell'amministrazione.

A parere della Commissione il giudizio sul funzionamento del servizio ispettivo non può essere positivo. I suoi interventi, difatti, oltre ad essere stati eseguiti quando le frodi si erano ormai realizzate da tempo, non hanno mai permesso alla Amministrazione di assumere i tempestivi provvedimenti repressivi e preventivi che sarebbero stati opportuni, onde evitare che in materia si aggravessero quei numerosi provvedimenti penali da cui è derivato allarme sociale e si sviluppasse una evasione fiscale che ha assunto i caratteri di un vero scandalo. Basta esaminare in proposito, come ha fatto la Commissione, tutte le relazioni dei diversi ispettori che si sono interessati nel tempo dell'argomento, per convincersi che il servizio ispettivo non si è mai reso conto, anche forse per imperfetta preparazione in una materia certamente non facile per tutte le sue implicazioni tecniche e giuridiche e per la estrema complessità della normativa, della reale portata del fenomeno e non ha stimolato, come era suo compito, la legittima reazione dell'Amministrazione.



Ministero delle Finanze

157

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 108 -

2. Ufficio Tecnico Centrale II.FF. e Ufficio Tecnico Centrale Dogane: curano gli aspetti tecnici dei regimi fiscali degli impianti e le questioni tecniche (es.: classificazione) delle Dogane.
3. Ufficio Centrale riscontro scritture: cura la revisione delle scritture doganali e di quelle relative all'imposta di fabbricazione e la loro conservazione negli archivi sino alla perenzione; gestisce il servizio generale delle scritture e degli stampati procedendo alle relative verifiche.
4. Ufficio Centrale controlli e contabilità.

Questa dunque è l'attuale organizzazione centrale dell'Amministrazione delle Dogane e Imposte Indirette, alla quale fanno capo gli uffici periferici la cui organizzazione è stata più sopra brevemente delineata. La Commissione di fronte alle gravi carenze di cui ha già fatto cenno in relazione alla inadeguata struttura dell'organico deve ora, per completezza di trattazione, sia pure nelle linee generali, fare alcune osservazioni in ordine ad elementi particolarmente significativi ai fini dell'indagine commessa.



Ministero delle Finanze

168

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 109 -

Un primo rilievo concerne l'aspetto formale che le modificazioni dell'organico vengono ad assumere in base agli ordinamenti in vigore: non occorre, a tali fini, provvedere con legge, poichè quelle modificazioni possono disporsi con decreto ministeriale (peraltro, nell'ambito e nei limiti delle dotazioni di legge per l'amministrazione finanziaria). Un congegno del genere presenta indubbiamente motivi di intuitiva convenienza, consentendo al Ministro di provvedere tempestivamente alle necessità che via via si manifestano; eppure non risulta che sia stato adoperato nel corso degli anni recenti, e cioè proprio quando il tumultuoso incremento dei consumi ed il moltiplicarsi di stabilimenti, depositi e opifici (per rispondere al fortissimo incremento della dogana) avrebbero dovuto imporre il ricorso all'opportuno rimedio e cioè all'adeguamento dell'organico, della Direzione Generale Dogane.

Ritiene in proposito la Commissione che, tuttavia, debbano valutarzi anche gli elementi contrari che forse hanno ostacolato un'azione del genere; elementi che peraltro non sembrano assolutamente decisivi a fronte della precaria e persistente situazione degli uffici e in relazione alla ingentissima rilevanza fiscale dei servizi in questione. Questi elementi potrebbero identificarsi nella scarsa mobilità del personale, per difficoltà di sistemazione alloggio nella nuova sede; nonchè nella resistenza degli altri settori



169

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 110 -

che un incremento dell'organico UTIF e Dogane avrebbe sguarnito di personale.

La Commissione ha nelle vie brevi assunto notizie presso l'Amministrazione sull'attuale organico delle Dogane, dei laboratori chimici e delle imposte di fabbricazione, che qui di seguito si riporta:

DOGANE

- Carriera direttiva	n. 1.392 unità		
- " di concetto	" 300	"	contabili
- " esecutiva	" 1.220	"	
- " ausiliaria	" 1.200	"	commessi
	" 200	"	visitatrici

Totale n. 4.312
=====

LABORATORI CHIMICI

- Carriera direttiva	n. 163
- " esecutiva	" 50
- Personale d'archivio	" 50
- Carriera ausiliaria	" 70

Totale n. 333
=====



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 111 -

UFFICI TECNICI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

- Carriera direttiva	n.	170	
- " di concetto	"	621	procuratori
	"	200	contabili
- " esecutiva	"	860	
- " ausiliaria	"	150	
- Operai	"	40	
		<hr/>	
Totale		2.041	
		=====	

E' stato precisato al riguardo che una parte, sia pure esigua, del personale suddetto è in atto assegnata presso alcuni uffici centrali.

Sono state altresì assunte notizie sui concorsi banditi o già espletati (o ancora in corso) dall'Amministrazione per la copertura dei posti vacanti. In ordine ad alcuni di questi concorsi la Commissione ha peraltro rilevato che l'Amministrazione ne ha banditi di recente alcuni, per i quali successivamente ha aumentato (in misura notevole) i posti disponibili: di recente sulla Gazzetta Ufficiale n.335 del 6 dicembre 1980 è stata data comunicazione del D.M. 3 luglio 1980 che ha elevato a 143 i posti di ufficiale esecutivo UTIF,



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI (D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 112 -

messi a concorso nel gennaio 1979 e già in precedenza aumentati nel febbraio 1980; nella stessa Gazzetta è stato comunicato il D.M. in pari data, che ha elevato da 23 a 48 i posti di contabile periferico delle Dogane; nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 1981 è stata data comunicazione del D.M. 28 agosto 1980 che, tra l'altro, aumenta nuovamente (dopo un aumento in data 27 febbraio 1980) i posti di ausiliario negli UTIF messi a concorso nell'ottobre 1979. Sulla vicenda, si deve precisare quanto segue.

In materia di concorso la competenza appartiene alla Direzione Generale del Personale, (previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio); nella stessa materia, opera - in via generale - anche la legge 29 febbraio 1980 n.33 che, come è noto, stabilisce la riserva del 50% dei posti disponibili ai giovani iscritti nella graduatoria dopo il superamento dell'esame di idoneità previsto da quella legge.

Ora, la legge 24 aprile 1980, n. 146 reca in aumento (art. 3) 50 posti di contabile e 50 posti di Ufficiale negli UTIF; il 7 maggio 1980, la Direzione Generale delle Dogane e II.II. ha chiesto - con nota 3553 della Div. V, l'attribuzione di quegli ulteriori posti (L.146/1980) da portare in aumento a quelli messi a concorso; e ha poi precisato (nota 11 giugno 1980) il numero dei posti in questione dopo l'accantonamento prescritto dalla L. n.33/1980.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 113 -

Accanto a queste iniziative l'Amministrazione ha segnalato di aver promosso - a far data dal dicembre 1977 - l'assunzione di personale straordinario (non di ruolo: c.d. "trimestrale", con rapporto di impiego a tempo determinato) per attenuare le gravi deficienze numeriche di personale, a fronte dei numerosi e gravosi adempimenti degli uffici: e ciò, precipuamente allo scopo di contenere, se non di eliminare del tutto, la collaborazione esterna degli operatori in dogana che, mancando il personale addetto, erano stati ammessi a compiere le operazioni di scrittura delle dogane.

Di questa vicenda - dalla quale già più sopra si è fatto cenno - occorre qui dare altre notizie; in particolare, va osservato che l'iniziativa (Legge n.376/1970) presenta indubbiamente un aspetto positivo, (di cui va dato atto all'Amministrazione), quale mezzo posto in essere in situazione di urgente e indilazionabile necessità, per sopperire alle più gravi carenze di funzionamento degli uffici, e per limitare - inoltre - il gravissimo inconveniente, anch'esso, peraltro, imposto da inderogabili necessità di espletamento del servizio, del personale "estraneo" cui era stato consentito di adempiere ai compiti di ufficio.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI .

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 114 -

Ciò precisato, è indubbio tuttavia che, appunto per le cose ora dette, l'Amministrazione -che aveva fatto ricorso a quello straordinario mezzo di ripiego (assunzione dei "trimestrali")- era dunque ben consapevole della insostenibilità della situazione, sulla quale si veniva ad incidere.

Senonchè, quella situazione ^{non} era "transitoria", e quindi per essa non sarebbe stato sufficiente un intervento episodico, ai fini del ristabilimento della normalità; si trattava, invece, di uno stato di fatto che si protraeva da anni ormai e che reclamava una soluzione diversa e definitiva.

Non appare dubbio che -come già si è detto - una efficiente organizzazione dei servizi, accompagnata da puntuali controlli (ivi compresi quelli ispettivi) avrebbe impedito, o almeno grandemente limitato, le lamentate frodi.

Conclusivamente, quindi, può dirsi che l'Autorità competente, tenendo conto degli elementi e dei rilievi emergenti dalla situazione a lei nota, avrebbe da tempo dovuto promuovere le opportune provvidenze - sul piano normativo - per risolvere il problema in esame.

Tre altri punti, segnalati dalla stessa amministrazione, meritano d'essere qui ricordati; il primo di carattere specifico; gli altri due di carattere generale.

173



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 115 -

In primo luogo l'assegnazione degli impiegati (straordinari) trimestrali ha dato luogo - come del resto è intuitivo - ad uno spostamento delle più gravose mansioni di ufficio: lavoro di archivio, scritturazioni, sistemazione del carteggio, nonché (per gli ausiliari) pulizie d'ufficio; infatti queste incombenze sono state "passate" dal personale di ruolo a quello trimestrale: con la conseguenza che, venendo a mancare quest'ultimo, quelle incombenze non potrebbero essere più espletate (anche perchè, come ora si vedrà, il personale di ruolo è transitato intanto nella categoria più elevata).

In secondo luogo e questa circostanza si ricollega alla prima - la nota legge 4.8.1975, n. 397 (c.d. Legge Bartolomei) ha consentito (art. 14) il transito del dipendente dalla categoria di appartenenza a quella superiore; sicchè l'ausiliario è passato alla carriera esecutiva e l'esecutivo è passato a quella di concetto; con la conseguenza che in atto il personale esecutivo e quello ausiliario (di ruolo) è venuto a ridursi grandemente.

In terzo luogo, infine, può farsi cenno al fenomeno dell'assenteismo, che interessa ovviamente tutta la Pubblica Amministrazione.

La Commissione ha accertato presso l'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette la situazione relativa alle assunzioni del personale di ruolo a far data dal 1967. In proposito sono stati acquisiti i dati seguenti:



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

175

		<u>LOGAME</u>	Bandito il	Data assunz.	Decreto di nomina
n.	100 posti a V, Ispett. in prova		2.03.67	15.6.70	8.0570
"	180 " " Contr. di dogana		D.M. 14.11.69	15.6.73	D.M. 3.05.73
"	123 " " Contab.di dogana		11. 5.68	1.5.72	D.M. 13.05.72
"	775 " " Segret.di dogana		D.M. 7.11.75	1977	Regionale
"	124 " " Uff. di dogana		D.M. 26.11.69	15.5.74	22.02.74
"	68 " " Uff. di dogana		D.M. 16.10.67	10.3.75	12.12.74
"	247 " " Coadiut.meccanogr.		D.M. 27. 7 77	1978	Regionale
- 116 -					
<u>U.T.I.F.</u>					
n.	51 posti a Ufficiale II.FF.		D.M. 16. 9.67	18.4.74	D.M. 10.01.74
"	60 " " Ingegnere		D.M. 9. 6.68	11.5.70	D.M. 20.02.70
"	100 " " Vice Contabile		D.M. 11. 5.68	15.6.72	D.M. 28.0372
"	40 " " Vice Procuratore		D.M. 30. 8.69	15.11.72	D.M. 8.09.72
"	40 " " Ingegnere		D.M. 11. 1.73	16.12.74	D.M. 2309.74
"	66 " " Contabile		D.M. 24. 1.73	3. 5.76	D.M. 28.11.75
"	37 " " Ufficiale II.FF.		D.M. 14. 3.73	2. 8.76	D.M. 20. 1.76
"	32 " " Procuratore I.F.		D.M. 6.10.78	1.10.79	D.M. 30.1. 80
"	37 " " Ingegnere		D.M. 28. 6.78	1.10.80	D.M. 30. 4.80

/./

146



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 117 -

<u>LABORATORIO CHIMICO</u>		Bandito il	Data assunzione	Decr. nomina
n. 38	postì a chimico	D.M. 9. 3.68	16.1.1971	D.M. 19. 9.70
" 17	" " chimico	D.M. 6. 2.73	15.5.1975	D.M. 14.11.74
" 2	" " prepar.chimico	D.M.14. 3.73	-----	D.M. 1. 2.76
" 18	" " chimico	D.M.28. 6.78	1.4.1980	-----

Su un totale di 538 posti previsto per i Lab. Chimici e U.T.I.F.
hanno assunto servizio n. 350 vincitori.



Ministero delle Finanze

177

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 118 -

Sono in via di espletamento i seguenti concorsi:

DOGANE

Già espletate le prove scritte e per soli titoli:

- n. 50 posti di Vice Direttore di Dogane (concorso speciale su base regionale a complessivi n. 727 posti di Vice Direttore di Dogana, delle Tasse e delle Imposte Dirette): G.U. n. 177 del 30 giugno 1980;
- n. 162 posti di Segretario di Dogana (G.U. n. 110 del 22 aprile 1980);
- n. 76 posti di Ufficiale di Dogana (è in corso l'elevazione a n. 187 posti): G.U. n. 17 del 18 gennaio 1980;
- n. 34 posti di Commesso di Dogana (il concorso è per titoli ed è per complessivi n. 212 posti: i posti riservati alle Dogane sono stati elevati a n. 38): G.U. n. 329 del 3 dicembre 1979.

Già banditi e da espletare:

- n. 47 posti di Contabile di Dogana: G.U. n. 309 dell' 11 novembre 1980.

Da bandire:

- n. 33 posti di Visitatrice Doganale.

Peraltro, a seguito del terremoto del dicembre scorso, tutti i concorsi sono attualmente sospesi per disposizione



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 119 -

dell'ufficio del Ministro per la Funzione Pubblica.

U.T.I.F.

- n. 23 posti di Ufficiale in prova. I vincitori hanno già assunto servizio, gli altri prenderanno servizio il 31.3.1981.
- n. 7 posti di Operaio Comune in prova. Sono state già inviate le comunicazioni di assunzioni previste per il 1° febbraio 1981.

E' in corso la correzione delle prove scritte per i seguenti posti a concorso:

- n. 111 posti di Ufficiale I.F.;
- n. 23 posti a Contabile I.F.

E' in corso la formazione della graduatoria per:

- n. 38 posti a Commesso I.F.

LABORATORI CHIMICI

E' in corso l'assegnazione della sede per i vincitori del concorso a 17 posti di commesso.

Al riguardo, la stessa Amministrazione ha rappresentato quanto segue.

Per quanto concerne il ramo Dogane dal 1962 al 1980



179

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 120 -

si sono succeduti Decreti e Leggi che hanno modificato sostanzialmente il numero delle unità fissate nell'originaria pianta organica.

Il totale di 4.312 posti è stato aumentato a 6.161 (comprensive di 775 Segretari reclutati con concorsi a base regionale e ripartiti su tutto il territorio nazionale col vincolo della permanenza nell'ambito della regione per un periodo non inferiore a 10 anni).

La cennata dotazione organica di 6.161 unità si è ridotta a 4.620 a seguito dell'esodo verificatosi per effetto della legge sulla dirigenza ed in favore dei combattenti. Detta dotazione è aumentata di:

- 1) - 364 unità provenienti dal personale delle abolite Imposte di Consumo;
- 2) - 300 unità (meccanografi) a seguito dell'attuazione del ruolo del personale di meccanografia per la meccanizzazione del servizio doganale;
- 3) - 300 unità fra le varie carriere in applicazione della legge finanziaria 1980.

Per quanto concerne i Laboratori Chimici e gli U.T.I.F. l'attuale organico è, rispettivamente di 286 e 1.814 unità (riduzioni avute a seguito della legge n. 336 - combattenti - e n. 748 - dirigenza - ed aumenti apportati a seguito dell'attuazione della legge finanziaria 1980).



180

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 121 -

Con la legge 2 dicembre 1980, n. 794, si è provveduto all'adeguamento operativo del Corpo della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale.

La Commissione deve in proposito rilevare che sarebbe stato quanto mai opportuno, anzi necessario, per le medesime finalità, un provvedimento legislativo del genere anche per l'Amministrazione, Centrale e Periferica, delle Dogane e Imposte Indirette.

CONCLUSIONI

Come già esposto nelle pagine precedenti, la Commissione ha iniziato i suoi lavori sullo scorcio dell'anno 1980, dando immediato conto al Sig. Ministro della situazione generale, delle circostanze obbiettive che non consentivano una pronta definizione delle indagini, e di alcuni episodi di maggior rilievo che, nel corso degli accertamenti direttamente condotti, erano venuti in luce; ma - soprattutto - ha avuto precipua cura di segnalare la necessità di urgenti interventi, anche normativi, per una più sicura ed adeguata disciplina del settore; e di suggerire anche i mezzi che apparivano idonei a tali fini.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 122 -

Questi compiti sono stati assolti dalla Commissione -come già si è accennato - con una prima e poi con una seconda relazione parziale al Sig. Ministro, che qui si allegano in copia integrale; con contemporanea segnalazione della imprescindibile necessità di proroga del termine breve originariamente assegnato, e che è stato infatti prorogato sino al 31 dicembre 1981.

* * *

La Commissione ha esaminato i carteggi, rimessi dalla Direzione Generale delle Dogane, concernenti i più gravi casi di frode verificatisi nel periodo al quale si riferiscono le indagini; ed ulteriori documentazioni ha poi chiesto e acquisito, in ordine a tutti gli altri casi, in cui quella frode superava i cento milioni. Dei carteggi acquisiti si è disposta la elencazione e la registrazione, con i dati di maggior rilievo, agli atti della Commissione.

La pendenza di numerosi processi penali, con conseguente rimessione della relativa documentazione all'Autorità Giudiziaria, non ha consentito alla Commissione di espletare accertamenti su quei fatti, stante il segreto istruttorio che rendeva indisponibili i fascicoli. Spetterà dunque all'Amministrazione, una volta che quei giudizi saranno definiti, far



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 123 -

luogo alle singole inchieste disciplinari sulla base dei fatti di causa che saranno accertati dal Giudice penale con sentenza definitiva.

* * *

Questa situazione non ha però impedito alla Commissione di prendere opportuni contatti con la Procura Generale della Corte dei Conti, per i giudizi di responsabilità in sede di giurisdizione contabile, a carico dei dipendenti statali ai quali potevano imputarsi fattispecie di danno patrimoniale. E torna opportuno in questa sede ribadire l'imprescindibile necessità che, in applicazione delle norme sulla contabilità dello Stato, la Direzione Generale delle Dogane, quando si verificano eventi dannosi di natura patrimoniale con pregiudizio dell'Erario, dia immediata comunicazione dei fatti al Procuratore Generale della Corte dei Conti; per le iniziative e i provvedimenti di sua competenza.

* * *

Nel settembre 1981, il Presidente della Commissione di inchiesta si è dimesso, e l'Amministrazione non ha provveduto alla sostituzione, stante la imminente conclusione dei lavori.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 124 -

Sicchè, la presente relazione al Sig. Ministro, e le relative conclusioni, vengono formulate dai due Membri della Commissione rimasti in carica, il Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti, Dott. Ennio Mancuso, e l'Avv. dello Stato, Giuseppe Angelini Rota.

* * *

Nella prima e nella seconda relazione parziale, come pure nei capitoli precedenti della presente relazione finale, sono state di volta in volta prospettate osservazioni, proposte e conclusioni, alle quali si fa richiamo e che qui sarebbe ultroneo ripetere.

Si deve però soggiungere che, nell'ambito dell'indagine esperita, sono stati acquisiti gli elementi relativi alla situazione dell'organico (con riferimento agli specifici compiti di istituto), alle disponibilità e destinazioni degli elementi appartenenti alle varie categorie, ai concorsi, nonché ai trasferimenti del personale (con specifico riferimento ad alcune sedi).

A conclusione dei propri lavori, la Commissione ha richiesto ed acquisito una relazione della Direzione Generale

183



184

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 125 -

(n.102 del 15 gennaio 1982). Fascicoli e documenti sono conservati agli atti della Commissione di inchiesta.

* * *

Il settore impositivo concernente i prodotti petroliferi è stato per lungo tempo affidato al Direttore Generale Dott. Tommasone, che però nel periodo finale delle proprie prestazioni (e cioè proprio quando i consumi di prodotti petroliferi si moltiplicavano in ordine geometrico, con tutti i problemi annessi) non era in perfette condizioni di salute, tali da consentirgli la dirigenza ad altissimo livello di un settore così delicato.

E' mancato, in quel tempo, un intervento del Capo dell'Amministrazione che valesse ad ovviare il protrarsi di una situazione di così grave carenza, e di conseguente pericolo. Questa conclusione, facile a formularsi ex post, era tuttavia possibile sin da quel tempo, per le palesi condizioni precarie del Dott. Tommasone, secondo quanto è risultato dalle indagini condotte.

La sostituzione del Dott. Tommasone con il Dott. Del Gizzo, estraneo al ramo dell'Amministrazione avrebbe dovuto dare concreti frutti per il riordinamento normativo e soprattutto organizzatorio degli Uffici centrali e periferici, nonché



185

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 126 -

del relativo personale addetto; ma, in proposito, sin dalla prima relazione parziale la Commissione ebbe a rilevare le carenze del nuovo Dirigente (con riferimento alla vicenda di un funzionario dipendente), nel governo del personale (e ciò determinò il sollevamento del Direttore Generale dall'incarico).

L'attuale pendenza di un procedimento penale a carico del Dott. Del Gizzo e del Capo del Personale Dott. Olevano, per fatti connessi all'ufficio ricoperto, non consente alla Commissione di porre altre considerazioni in proposito.

Corre, però, l'obbligo di segnalare che, come ha riferito l'attuale Direttore Generale Dott. Cantiello con la già citata relazione 15.1.1982 (in atti), già nel 1978, per conseguire il necessario potenziamento numerico del personale degli UTIF, era stato predisposto dalla Direzione Generale delle Dogane (previe intese con tutte le organizzazioni sindacali) uno schema di disegno di legge (riguardante anche il personale delle Dogane e dei laboratori chimici). Lo schema fu sottoposto dal Ministro dell'epoca all'esame dell'Ufficio Legislativo e trasmesso ai Ministeri interessati. Ma l'iniziativa non ebbe seguito perchè il problema del potenziamento del personale fu inserito nel più vasto progetto di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 127 -

In proposito, non può che formularsi un giudizio negativo, sulla mancata approvazione dell'iniziativa, che sin dal 1978 avrebbe consentito un adeguamento dei servizi alle mutate esigenze della concreta realtà. La particolare situazione del settore petrolifero avrebbe infatti dovuto costituire oggetto di specifico, immediato intervento a livello legislativo, con particolare riferimento alle carenze di personale idoneo ad espletare i numerosi e delicati compiti commessi agli Uffici, centrali e periferici; e questa esigenza è stata del tutto obliterata, con il far rientrare il progetto in quello - generale - di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria.

* * *

Già si è detto, nelle pagine precedenti, della carente azione svolta dal Servizio Ispettivo Centrale; se ne fa qui richiamo perchè l'argomento si coniuga con quello ora accennato, e cioè con l'esigenza di un potenziamento numerico del personale assegnato. Le rilevate carenze, nell'azione svolta dal Servizio Ispettivo, sono infatti imputabili alla scarsità degli elementi addetti; ciò che ha reso impossibile un efficace controllo - sia pure saltuario, o a campione - del funzionamento dei vari uffici periferici, e dei disservizi che si verificavano ad ogni livello.



Ministero delle Finanze

187

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFER
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 128 -

Si è fatto già cenno, nella presente relazione, dei numerosi adempimenti fiscali che accompagnano la raffinazione, la conservazione, il commercio e i trasferimenti dei prodotti petroliferi, ed il loro consumo; e si è evidenziata la necessità di un controllo efficace, interno (nell'ambito dell'organizzazione del singolo ufficio) ed esterno (da parte di elementi inviati dagli Uffici Superiori).

La carenza di strutture e di personale degli Uffici periferici e le corrispondenti carenze del Servizio Ispettivo Centrale non hanno consentito l'esecuzione di quegli adeguati controlli, che avrebbero potuto altrimenti impedire, o almeno limitare notevolmente, le frodi e le relative evasioni fiscali.

* * *

Su questi elementi negativi è necessario soffermarsi, se si vogliono identificare le cause del verificarsi del danno erariale.

Come è noto, il funzionamento di un ufficio si ricollega a tre punti qualificanti:

- 1) - la struttura della organizzazione, secondo una razionale divisione dei compiti in senso verticale (linea gerarchica, con vigilanza, controllo ispettivo e repressivo ed eventuale



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 129 -

intervento sostitutivo) ed in senso orizzontale (divisione delle mansioni tra i dipendenti anche in base al criterio territoriale);

- 2) - assegnazione di personale idoneo, in numero sufficiente per i vari compiti; nonchè rotazione del personale medesimo anche in relazione al criterio territoriale di destinazione;
- 3) - svolgimento dell'attività istituzionale da parte del personale assegnato ai vari compiti; e ciò, anche per quanto concerne l'ordinata conservazione degli atti di archivio (compito interno), e la cura e definizione di situazioni straordinarie che richiedano un maggiore impegno dell'ufficio.

La lettura e l'esame del carteggio concernente i fatti verificatisi durante il periodo in contestazione porta a formulare alcune osservazioni in ordine ai tre punti su menzionati.

Particolarmente nelle sedi dell'Italia Settentrionale l'uso dei prodotti petroliferi, specie per autotrazione, ha avuto in quel periodo un incremento notevolissimo: per elementare legge di mercato, di fronte ad una domanda aumentata in progressione geometrica l'industria ha fornito una adeguata risposta moltiplicando gli impianti di produzione, raffinazione e vendita; la cui proliferazione appunto nell'Italia Settentrionale più marcatamente si è verificata.



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 130 -

Orbene, esaminando -in questo quadro- la situazione di una delle sedi più importanti, e cioè quella di Torino, può rilevarsi che la struttura degli Uffici non ha avuto proporzionali adeguamenti di organizzazione e di personale: in tal modo la sfasatura tra la ordinata esecuzione dei compiti istituzionali e la concreta possibilità di adempimento è venuta sempre più ad ingrandirsi.

Due episodi possono essere citati in breve in proposito.

Il primo concerne il procedimento disciplinare al quale fu sottoposto all'epoca il dirigente dell'ufficio per le manchevolezze, le deficienze, sul piano qualitativo e quantitativo, le irregolarità nell'esecuzione dei servizi; ebbene, per le accertate condizioni oggettive di difficoltà talora insormontabili in cui verteva l'ufficio, la Commissione di disciplina emise pronuncia di proscioglimento dell'inquisito.

In secondo luogo dagli atti acquisiti dalla Commissione risulta che lo stesso dirigente, per le condizioni di insuperabile disagio nella quale versavano gli uffici, chiese al Ministero l'autorizzazione a non ritirare dalle ditte i registri di carico e scarico dell'anno precedente, non essendo possibile riordinarli, registrarli e conservarli regolarmente



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 131 -

come prescritto dall'ordinamento; in proposito, il Ministero (dopo aver sentito il servizio ispettivo, che segnalò la necessità di ritirare i registri) venne ad una via di mezzo: che i registri fossero ritirati, sistemati in vari pacchi allineati negli spazi disponibili dell'archivio.

Di ciò il Direttore diede assicurazione pur ribadendo le condizioni di estrema difficoltà che paralizzavano l'ufficio e che lo avevano indotto a formulare la proposta.

* * *

Nella sede di Torino, come in altre sedi dell'Italia Settentrionale, si sono avuti numerosi procedimenti penali, per fatti avvenuti nelle singole circoscrizioni; spesso, peraltro, si tratta di azioni delittuose in concorso con altre ditte di varie circoscrizioni, per cui le frodi si estendono da un territorio all'altro con vari nessi di collegamento.

Può dirsi brevemente in proposito che per i fatti di Civitavecchia il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha instaurato giudizio di responsabilità a carico dei funzionari locali; ma la Corte dei Conti in sede di contenzioso contabile con ordinanza recente pronunciata in udienza ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale.

191



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI
(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 132 -

Orbene, in proposito, una osservazione sia pure di carattere generale può farsi sempre in base ai dati emergenti dal carteggio. Nelle sedi dell'Italia Settentrionale non si è verificato un limitato numero di fatti delittuosi, così da poter definire episodica l'attività illecita dei responsabili; si tratta, invece, da una parte, di violazioni alquanto numerose ed estese ad un notevole numero di impianti; dall'altro, di violazioni che anche se poste in essere presso uno stesso stabilimento, si sono però protratte nel tempo dando luogo ad un fenomeno di continuazione che sostanzia più gravi responsabilità a carico di coloro che:

- 1) - in ipotesi di efficiente e adeguata organizzazione, non hanno effettuato, o hanno effettuato difettosamente, i dovuti controlli;
- 2) - ovvero, in ipotesi di insufficiente o inadeguata organizzazione locale dei servizi, non hanno provveduto in proposito, onde mettere in grado quell'ufficio di espletare regolarmente il proprio compito.

La Commissione ha acquisito una relazione del competente Direttore Generale sul procedimento seguito con normale prassi dall'Amministrazione, in sede di contenzioso penale tributario.



192

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 133 -

Risulta al riguardo che il Ministero comunica all'ufficio e all'Intendenza del territorio, ove si è verificato il fatto denunciato, gli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, con invito a riferire sui provvedimenti adottati.

La Commissione ritiene necessario ribadire che la prassi e la organizzazione stessa del servizio (Divisione XI) ministeriale dovrebbero essere utilmente modificate.

Dice infatti la citata relazione 6 marzo 1981 del Direttore Generale che quando dalle risposte degli Organi periferici emergono questioni di massima e problemi particolari, per i quali sia opportuno un intervento ministeriale, si provvede al riguardo; e che, diversamente, la pratica viene archiviata.

Dice altresì la stessa relazione che nell'archivio della XI Divisione esiste uno schedario per persone e ditte implicate in frodi nel settore petrolifero.

Ritiene la Commissione che, particolarmente in ragione del proliferarsi degli impianti e degli stabilimenti, ed in relazione al ripetuto verificarsi di numerosi fatti delittuosi nei quali veniva anche coinvolto personale dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario predisporre una adeguata organizzazione centrale affinché quando si evidenziano attività

183



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 134 -

fraudolente gravi (in relazione alla loro entità ovvero alla loro durata) possa procedersi senza indugio alla indagine amministrativa nei confronti dei funzionari locali che hanno organizzato i servizi istituzionali e dei funzionari che li hanno seguiti. Questa tempestiva indagine avrebbe consentito tempestivamente, e consentirebbe tuttora nei casi attuali di frodi:

- 1) - di identificare e valutare gli elementi della organizzazione locale ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del dirigente, ma anche ai fini di un loro immediato riordinamento e adeguamento, per impedire in futuro la possibilità di frodi ulteriori;
- 2) - di identificare e valutare il comportamento dei funzionari che hanno eseguito i servizi di vigilanza e controllo, ai fini del giudizio di responsabilità amministrativa per negligenza (salvi i più gravi casi di concorso in frodi).

A tali fini, quindi, i dati di archivio della XI Divisione avrebbero dovuto, e dovrebbero essere comunicati a quello che attualmente è il servizio ispettivo centrale e che dovrebbe essere organizzato e potenziato in modo da costituire un valido strumento per raggiungere gli scopi in discorso.

194



Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 135 -

Le frodi verificatesi in materia di prodotti petroliferi hanno avuto una risonanza sul piano nazionale; la stampa ha dato conto - e continua a dar notizia - dei numerosi processi penali che sono in corso presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con varie figure di concorso a carico di funzionari - anche di altissimo rango - dell'Amministrazione.

A fronte di una situazione che presenta carattere di straordinarietà, ritiene la Commissione che un intervento riordinatore e riorganizzatore dei servizi e degli uffici - nelle linee suggerite - non possa esplicarsi con mezzi e con procedimenti ordinari, come sarebbero la sostituzione di qualche dirigente o il rafforzamento di qualche ufficio mediante destinazione soprannumeraria di uno o più elementi (o il trasferimento di alcuni Uffici in locali più idonei).

E' necessario, quindi, che queste vicende siano valutate anche nelle competenti sedi, ai fini di un intervento legislativo, che consenta di far fronte alle segnalate situazioni di danno attuale, ma soprattutto di continuo pericolo di danno futuro.

Alla definizione dei processi penali in corso, poi, dovrà naturalmente far seguito la pronta azione degli Uffici Disciplina a carico dei responsabili, anche ai fini dei conseguenti provvedimenti espulsivi.



195

Ministero delle Finanze

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE FRODI IN MATERIA DI PRODOTTI PETROLIFERI

(D.M. 14 NOVEMBRE 1980)

- 136 -

Nel rassegnare all'On. Ministro la presente relazione, che fa seguito alle due prime relazioni parziali, i sottoscritti ritengono che pur se l'inchiesta è stata in gran parte condizionata dai concorrenti accertamenti dei giudizi penali ancora in corso, e dalla conseguente indisponibilità di documentazioni e carteggi sui singoli casi, le osservazioni, i rilievi e le proposte formulate possono costituire una valida e documentata base per le iniziative e gli interventi che l'Amministrazione riterrà di assumere nella delicata materia fiscale attinente ai prodotti petroliferi.

Dot. *Luigi Marzano*
Impedimento

Tribunale di Torino (giudice istruttore Aldo Cuva): documentazione sequestrata al generale Lo Prete.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

000606

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso 1

SEGRETO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE

Protocollo N.

N. 586/80 + 1/83

del 13-9-83

Torino, 13.9.1983

OGGETTO : Gen. Donato Lo Prete.
Proc. Pen. n. 586/80 + 439/83 RGI.

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA P/2

R O M A

Come da richiesta (Prot. n. 1750 del 22.6.1983) e per quanto di competenza, trasmetto la documentazione (da foglio 1 a foglio 53) sequestrata al Generale Lo Prete ritenuta, in qualche modo, utile e pertinente all'indagine di codesta Commissione.

Saluto.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
- dr. Aldo Cuva -



RISERVATA ALLA PERSONA
DOPPIA LISTA
RACCOMANDATA CON R.R.

li 5.3.82

000506

20

①

ALL. 1

AL GENERALE DI DIVISIONE
NICOLA PASSAMONTI
ISPEITTORE PER L'ITALIA CENTRALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

PIAZZA GALENO 3ROMA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

OGGETTO: Gen di Brig. D.L. - Inchiesta formale disciplinare - Sanzione disciplinare -
Ricorso gerarchico.

SEGRETO

Con riferimento a nota n° 540/R/P in data 2-2-1982, notificatami il successivo
giorno 5, dalla S.V., trasmetto l'unito ricorso gerarchico con preghiera di
proseguirlo al destinatario.

Il Gen. di Brigata
(D. L.)

- 1 -

Il testo del ricorso trascritto
è quello circoscritto
in rosso.

li...5.3.82

②

Oggetto: Gen. di brig. D.L. - Inchiesta formale disciplinare -
Sanzione disciplinare - Ricorso gerarchico.

AL SIGNOR MINISTRO DELLE FINANZE
MINISTRO DELLE FINANZE - EUR -
ROMA

Il 5-2-1982, con nota 540/R/P del 2-2-82, l'Ispettore per l'Italia Centrale della Guardia di Finanza mi ha notificato che il comandante generale del IX Corpo, con determinazione del 29-1-1982, mi ha inflitto, previo consenso della S.V., un RIMPROVERO con la seguente motivazione:

COPIARE INTEGRALMENTE

Al riguardo faccio presente:

a) con nota 183 del 15-10-81, il gen. di div. Arturo Dell'Isola così mi ha scritto: "contesto a V.S. i seguenti addebiti specifici:

1. aver aderito all'associazione denominata Loggia P2;
2. avere, così facendo, violato i doveri inerenti al proprio status di ufficiale della G. di F. per aver contravvenuto al precetto contenuto nell'art. 212 T.U. leggi di P.S. "....."

b) con nota 240/R/P del 25-11-81 il generale inquirente mi ha diffidato a presentare subito giustificazioni.

A tale diffida, con raccomandata del 27-11-1981, gli ho risposto che nella sua lettera sub a):

- egli ha prospettato le giustificazioni come eventuali ("qualora lo ritenga opportuno" ha scritto) e comunque da presentare ad inchiesta ultimata ("soltanto allora potrà produrre deduzioni difensive definitive", ha aggiunto);
- che non ho bisogno di produrre giustificazioni su ciò che non è avvenuto né tampoco dare la prova negativa che un fatto non è accaduto "....";

c) con successiva raccomandata del 12-12-81 all'inquirente:

- ho eccepito che egli non aveva consentito al mio avvocato di prendere visione degli atti, violando, (pur in assenza di specifiche disposizioni amministrative che esplicitamente permettano al difensore di surrogarsi all'assistito anche in sede di inchiesta formale disciplinare) il diritto di difesa, costituzionalmente protetto;

- ho ribaltato che l'inserimento del mio nome negli elenchi, nei documenti, ecc. di tale associazione era assolutamente arbitrario.

d) Orbene l'esegesi del testo della motivazione punitiva mi induce:

1. preliminarmente, a ritenere che dall'indagine svolta non sono emersi elementi atti a confermare la mia affiliazione a quel sodalizio. Tale assunto trova fondato avallo nelle espressioni ".... infrazione commessa... nel periodo compreso tra gli anni 1978-1981" inserite a piè della motivazione. Invero, se così non fosse il Comandante generale avrebbe regolato l'inizio dell'infrazione al 1977 che è l'anno riportato dalla stampa nel numero di colici attribuiti nell'elenco dei pranti adepti e quindi l'anno in cui avrebbe avuto inizio l'adesione all'ente. Peraltro, la ripetuta motivazione fa riferimento alle mie di-

- 2 -

(3)

22

chiarazioni ("inserito a suo dire arbitrariamente" afferma) nonché a quanto risulta intorno al mio nome dagli elenchi e dagli atti in possesso dell'ufficiale inquirente e non, come sarebbe stato necessario per evidenziarlo in tutta chiarezza, ad ogni aspetto positivo dell'inchiesta per escludere in modo inequivoco la mia affiliazione.

Invece, detta motivazione si contorce in un linguaggio ermetico ed ancora problematico che non rispecchia né fedelmente né in maniera lampante quanto è in effetti scaturito dall'indagine;

2. a non accogliere la sanzione, indipendentemente da ciò che ho detto sub 1) in via introduttiva, poiché essa si riferisce in ogni caso ad una mia presunta colpevole condotta la cui contestazione non è stata compresa tra gli "addebiti specifici" rivoltimi dal generale inquirente con nota del 15-10-1981, ~~Si~~ ~~che~~ ~~manca~~ ~~del~~ presupposto essenziale ed imprescindibile richiesto dal precetto contemplato dall'art. 74 della vigente legge di stato (il quale tassativamente dispone che "l'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti") la sanzione è priva di qualsivoglia efficacia, quindi, ~~va annullata.~~

Come si evince dal testo, la punizione poggia esclusivamente sul fatto che l'inquisito "reagiva a tutela della propria onorabilità con ritardo reso più grave dalla circostanza che fin dal marzo 1978 era a conoscenza dell'addebito riferito a quell'epoca da un settimanale a larga diffusione".

Non so da quale settimanale e da quale documento sia stata attinta tanta certezza poiché, come ho accennato, è stata inibita al mio difensore la visione degli atti di inchiesta ai quali penso che dovrebbero essere allegati non solo il settimanale ma soprattutto la prova che a suo tempo io di esso abbia preso visione.

Che poi il settimanale, peraltro genericamente indicato, sia o sia stato di larga diffusione, poco importa. Comunque, andrebbe precisato se la notizia riferita dal periodico costituisce "addebito" già in quanto tale e dal quale avrei dovuto, secondo l'inquirente, immediatamente scagionarmi solo perché essa fu portata a conoscenza della pubblica opinione ovvero se è l'estensore della motivazione punitiva che configura come "addebito" nessuno quella notizia.

In sostanza, detto che la sanzione mi è stata comminata non già per la mia affiliazione che implicitamente viene esclusa ancorché, come accennavo, non in modo inequivocabile ma soltanto per aver reagito con ritardo alla notizia riferita da settimanale. Come se nel 1978, prima e dopo, ciò che viene pubblicato dagli organi di informazione rappresenta il Vangelo o il Corano, il Verbo del Signore o dell'ayatollah di turno e, come tale, irrefutabile e certezza e, invece, non è notorio che certa stampa - e mi pare di capire quale sia il settimanale nella circostanza chiamato in causa - strumentalizza, per fini di parte - "avventurosi" sul terreno scivoloso e maleodorante di falsi scopi e delle infide anticipazioni basate sulla verosimiglianza anzi che sulla verità - congetture, conrazioni e fantasie delle quali nutre resoconti ed episodi".

Tali "romanzieri" non meritano, a mio avviso, per l'esperienza che poi ho fatto, né smentita, né replica ma soltanto profondo e tacito disprezzo.

E mi rallegro che Uomini di alto lignaggio, politici e di cultura, ostinatamente rifiutano di alimentare con la loro reazione le colonne di piombo di periodici alla ricerca di clamore e di gratuita proficua pubblicità.

Un esempio recente ed emblematico: un settimanale (lo stesso?)

- 3 -

23
H

ha riferito in un articolo dal titolo "c'è un Presidente in pista" che un quotidiano aveva dato molto credito ad una notizia secondo la quale l'attuale Presidente del Consiglio aveva usato un aereo militare per andare a Cagliari in "missione speciale", per parteciparvi, insieme al Ministro La Malfa, al matrimonio del figlio di Armando Corona, autorevole esponente del P.R.I. e della Massoneria (che coincidenza!). Il settimanale aggiunge testualmente: "da Palazzo Chigi non è arrivata nessuna smentita al quotidiano. La consegna del silenzio è stata data dallo stesso Spadolini secondo il quale è meglio non raccogliere simili provocazioni".

E mentre una siffatta decisione e posizione vengono assunte dal Presidente del Consiglio addirittura, che secondo il quotidiano avrebbe, in sostanza, commesso il reato di peculato per distrazione e/o altra fattispecie penale:

- si pretende da me una condotta diversa, anzi opposta, e rapidamente reattiva, ammesso che l'addebito del ritardo, mai peraltro contestato, sia fondato (e così non è come dirò tra breve).

E potrei addurre altri casi analoghi altrettanto significativi per diverso aspetto. Ad esempio:

- nessun competente organo dello Stato ha frapposto impedimento, alcuno, neppure simbolicamente, a che un ufficiale, "Benemerito" per quanto ha reso per gli osannati alla Patria - ascendesse al vertice di un'arma, pur essendo stato acclarato (e l'interessato lo aveva giustificato... per motivi istituzionali ed avallato chiamando in causa la conferma di un suo superiore... defunto) che egli aveva a suo tempo presentato al venerabile maestro domanda di adesione, invero mai perfezionata;

- il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5-2-1982, ha nominato Prefetto un alto funzionario, anch'egli inserito nell'elenco dei cosiddetti piduisti ed al quale sarebbero stati attribuiti numero di tessera, codice, data precisa di iscrizione, gruppo, grado e quote versate per il 1977-78-79 con impiego e data della ricezione.

Dopo quanto ho detto, potrei concludere con la richiesta che la S.V. annulli, per intanto, il RIMPROVERO erogato e disponga la riapertura dell'inchiesta formale disciplinare affinché essa venga integrata con la contestazione, mancata, dell'addebito del ritardo e con l'acquisizione delle mie controdeduzioni.

Ma poiché tale procedura comporterebbe tempi non brevi, allo scopo di accelerare l'epilogo di questa incresciosa vicenda, è mio intendimento anticipare, pur essendo stato inibito al mio

difensore sia di prendere contenza di ciò che nel 1978 ha pubblicato il settimanale sia della fonte dalla quale l'inquirente ha tratto certezza della mia colpevolezza per il ritardo della reazione, quanto dichiarerei, ad inchiesta formale rinnovata, in sede di contestazione dello specifico addebito.

Orbene, in quell'epoca manifestai al comandante in 2^a, generale Dosi, il proposito di inviare al periodico una sacca smentita ma egli mi dissuase sia perché, mi disse, le smentite servono soltanto a fare il gioco del giornale sia per non creare imbarazzo al Comandante generale, anch'egli annoverato da tempo fra i presenti massoni.

E che il generale Dosi si ispirasse al criterio del silenzio mi fu confermato, sempre nel 1978, da un altro episodio quando, cioè, qualche mese dopo, gli chiesi di assumere, quale decano del corpo, una qualsivoglia iniziativa trattando con il Comandante generale e, se necessario, con il Ministro delle Finanze una determinata questione che era stata sollevata da un periodico. Il generale Dosi non diede alcun peso alla vicenda e mi rispose che questa costituiva l'inizio della lotta scatenatasi tra i vari generali dell'Esercito aspiranti ad assumere il comando della Guardia di Finanza, diretta pure

- 4 -

5

24

b) contro il Comandante generale in carica del quale i colleghi paventavano la riconferma che determinate parti politiche davano per scontata.

a) Mi auguro che il generale Dosi (che è ben vivo e può quindi confermare anche se con lui negli ultimi anni ho avuto rapporti non cordiali) vorrà ricordare i due episodi che ho teste citato; mi affido alla sua coscienza!!

In ogni modo, non sono stato mai "esplicitamente richiesto" di smentita o di spiegazione né dalla gerarchia militare né tanto meno dal Ministro delle Finanze pro-tempore (art. 212 del T.U. delle Leggi di P.S.) che pare era dotato di un'efficiente ed aggiornato Ufficio Stampa.

Tutto ciò premesso, chiedo che la S.V. (anche alla luce delle ulteriori dichiarazioni qui rese) voglia annullare definitivamente il RIPROVERO inflittomi dal Comandante Generale.

Il generale di brigata

(D. L.)

Da notificare al Ministro delle Finanze ??
e S. anche al Comando Generale ??

RACCOMANDATA CON RR

R. li'

Al T.A.R. 2. DEL LAZIO

Vsa

R.

OGGETTO: Ricorso gerarchico del Gen. ~~Calvo~~ di Brig. in S.P.E. della G. di F.
 D.L. avverso punizione disciplinare .

A) Con nota 183' del 15.10.1981 (all.) il Gen. di Div. Arturo Dell'Isola , nominato ufficiale inquirente dal Ministro delle Finanze con l'incarico di condurre inchiesta formale disciplinare nei miei confronti, così mi ha scritto : "" contesto alla S.V. i seguenti addebiti specifici:

1. aver aderito all'associazione denominata Loggia P2;
2. avere, così facendo , violato i doveri inerenti al proprio status di ufficiale della G.d.F. per aver contravvenuto al precetto contenuto nell'art. 212 T.U. leggi P.S.;33 "";

B) Con mia raccomandata del 12.12.81 (all.) ho, tra l'altro, ribadito al Gen. inquirente che l'inserimento del mio nome negli elenchi, documenti etc. della predetta associazione , era assolutamente arbitrario;

C) con la nota 540 del 2.2.82 (all.) il Gen. di Div. Isnettore per l'Italia Centrale mi ha notificato la determinazione (all.) datata 29.1.82 con la quale il Comandante Gen. del Corpo , pur essendo stata esclusa la mia appartenenza alla P2, mi ha inflitto un "Rimprovero";

D) con mia raccomandata (all.) del 5.3.82 (oppure 8.3.82 ? come è scritto nel Decreto Ministeriale? prego accertare) ~~circoscrizioni~~

Ho presentato ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze chiedendogli l'annullamento della suddetta punizione essendo essa riferita ad una mia presunta colpevole condotta (" reagiva a tutela della propria onorabilità con ritardo, etc.") la cui contestazione non è stata compresa, in aperta violazione dello art. 74 della vigente legge di Stato (il quale tassativamente dispone che "" l'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti "") tra gli addebiti specifici "" rivoltimi

2

del generale inquisente con la nota del 15.10.81;

E) con foglio n° 1731 del 15.4.82 (all.) il Gen. di Div. Ispettore per l'Italia Centrale mi ha notificato il decreto datato 7.4.82 (all.) con il quale il Ministro delle Finanze ha dichiarato "inammissibile" il mio ricorso gerarchico KM481 "ritenuto che la determinazione primitiva de qua, essendo stata emanata dall' Autorità gerarchicamente subordinata in base a precise istruzioni dell' Autorità superiore che non hanno lasciato alcun margine di discrezionalità all'organo inferiore, si deve considerare, alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come sostanzialmente adottata dal ~~Ministro~~ Ministro" e "rilevato che il gravame è stato proposto contro un atto definitivo".

Rendo innanzitutto grazie alla cortesia del Ministro delle Finanze per le delucidazioni che mi ha fornito, evidentemente ritenendo che la mia cultura giuridica sia talmente scarsa o almeno vetusta da non consentirmi di ricordare o di sapere che il ricorso gerarchico è inammissibile avverso un atto amministrativo definitivo e che in tal caso ben altri sono i rimedi giuridici!! Peraltro, debbo necessariamente evidenziare che, alla luce degli atti che di volta in volta mi sono stati trasmessi, la determinazione punitiva del 29.1.82 può essere considerata atto definitivo ... soltanto dal Ministro delle Finanze (nonché dal Comando Gen. che, se la prassi non è mutata, ha predisposto la bozza del decreto ministeriale). Per me non poteva essere tale allorché ho deciso di presentare ricorso gerarchico nè lo è tuttora malgrado quanto afferma il Ministro nella premessa al suo decreto.

Invero:

-la determinazione sanzionatoria è firmata dal Comandante Gen. della G.d.F. e non già dal Ministro delle Finanze (e ciò ovviamente non basta alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato);

-pur essendo scritto nella premessa di tale determinazione: "visto il foglio 279 in data 18.1.82 con il quale il Ministro delle Finanze ha condiviso il parere da me espresso in data 5.1.82 sulle conclusioni della suddetta inchiesta", non è stato ivi precisato se tale parere fosse vincolante o meno o comunque suscettibile di discrezionalità per il Comandante Gen.

Se possibile locuzione "parere" il Comandante Gen. ha abbia voluto sottintendere che il Ministro gli aveva ordinato ovvero

AG
7

aveva disposto l'erogazione della sanzione inflittami, cio' rientra nella conoscenza del Ministro, del Comandante Gen. e di tutti gli uffici che hanno trattato la pratica ma non è stato mai appalesato, in alcun punto, nei precedenti atti a me inviati; il che, se fosse avvenuto (ad esempio almeno nella medesima premessa della determinazione punitiva a mezzo di una enunciazione precisa e coerente anche lessicalmente con i testi ed il linguaggio della corrispondenza intercorsa tra tutte le citate Autorità) mi avrebbe posto nella idonea condizione— pur ignaro, per ipotesi, delle nozioni piu' elementari di diritto amministrativo— di considerare quella determinazione atto definitivo e come tale non suscettibile di gravame gerarchico innanzi al Ministro delle Finanze.

Sarebbe stato sufficiente, intendo dire, che il Comandante Gen., nella premessa della sua determinazione, avesse adottato una diversa formula, come ad esempio "visto il foglio 279 in data 18.1.82 con il quale il Ministro delle Finanze ha disposto che per il motivo.... sia inflitto all'ufficiale un rimprovero a norma delle vigenti disposizioni".

La circostanza, come è desumibile dalla promessa del D.M., che il Comandante Gen. ha dovuto adottare il provvedimento punitivo "in base a precise istruzioni dell'Autorità superiore" e che quindi egli non avrebbe potuto, se avesse voluto, altrimenti comportarsi, viene rappresentata a me soltanto ora (quasi fosse lecito che il contenuto della precorsa corrispondenza tra Ministro e Comandante Gen. dovesse rimanere argomento ad essi soltanto per sempre riservato nell'ambito di un rapporto bilaterale con esclusione, perciò, anche per il futuro, dell'ufficiale punito,) per sostenere la dichiarata inammissibilità del ricorso gerarchico mentre sarebbe stato necessario e doveroso da parte della pubblica Amministrazione evidenziarla tempestivamente al fine di fornire a me, ufficiale inquisito e punito, tutti gli elementi per una esatta valutazione del contenuto degli atti posti in essere e, di conseguenza, per individuare il rimedio giuridico adeguato per il caso de quo alla tutela del proprio interesse lesa.

Ma tali argomentazioni, pur sufficienti, a mio modesto avviso, a consentire a codesto T.A.R. di denunziare l'annullamento del citato D.M. 7.4.82 che qui intendo impugnare, meritano un ulteriore e decisivo contributo.

Invero, è per me consolante, e per certi aspetti anche stupefacente, dichiarare che la possibilità del ricorso gerarchico al Ministro

4

delle Finanze è stata enunciata addirittura sia con la determinazione punitiva sia, se mal non ricordo, con il foglio 540 datato 2.2.82 del Gen. di Div. Ispettore per l'Italia Centrale che tale determinazione mi ha notificato.

Basta leggere quanto è stato riportato sul retro dei due atti ora citati ove è stato testualmente scritto (certamente non da me): "l'interessato potrà produrre ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze entro 30gg. dalla data di notifica del presente provvedimento etc."

Orbene, con il ricorso da me presentato ed ora dichiarato dal Ministro delle Finanze inammissibile ho esercitato un diritto, proprio in aderenza alla facoltà evidenziata, e suggerita ad abundantiam, da competenti organi della Pubblica Amministrazione. A fronte di tale incontrovertibile circostanza devo ritenere che al Ministro delle Finanze sia sfuggito, anche il particolare documentale testè dedotto allorchè, come egli ha ripetutamente dichiarato nella premessa del suo decreto, ha "visto la determinazione in data 29.1.82" nonchè "visti gli atti del procedimento disciplinare in questione".

E tale errore, di certo involontario, il presente gravame innanzi a codesto T.A.R. mira a riparare.

Tutto ciò premesso, ritengo che possano essere ritenute congrue le seguenti mie richieste che prego cortesemente di accogliere:

1. l'acquisizione di tutti gli atti -compresi quelli qui non citati o a me ignoti, come ad esempio il foglio 279 in data 18.1.82 riportato nella p-premessa della determinazione punitiva del Comandante Gen. - intercorsi tra Ministro delle Finanze, Comandante Gen., generale inquirente ed Ispettore per l'Italia Centrale;

2. L'annullamento della determinazione datata 29.1.82 con cui il Comandante Gen. mi ha inflitto, in palese violazione dello art. 74 della vigente legge di stato degli ufficiali, la p-nizione disciplinare di "rimprovero";

~~3. l'annullamento del D.M. 7.4.82 con cui il Ministro delle Finanze ha dichiarato inammissibile il mio ricorso gerarchico;~~

3. In subordine:

-l'annullamento del D.M. 7.4.82 con cui il Ministro delle Finanze ha dichiarato inammissibile il mio ricorso gerarchico;

-l'invito al Ministro delle Finanze a pronunziarsi su di esso.

Ringrazio

Gen. di Brigata
(D.I.)

(11)

E' usano

- 2 -

Deve sempre essere presente che la nuova costituzione non
 suo nome ^{infornare} legge fondamentale, la cui attuazione richiede
 una legge formale (non è così anche per il vecchio costituzio-
 nale che prevede il diritto di scioglimento? questo è altro
 mai risolto? Altro che riforma della Costituzione;
 qui bisogna prima ^{colpire} ^{bell'esperienza} ^{obliata!!} con buona pace di
 quanto, non sono né pochi né per iniqui, per perché
 di parte ^{fu} che per libero ed umano esperimento, sottopone
 il continuo e così da ^{il rispetto} art. 78 sottoposto più con
 con' è ⁱⁿ ^{una} ^{questo} ^{modo} ^{inaccettabile} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}.

abbiamo fatto e di una parte del tutto che dopo il referendum del 3 Set. è finora stato proficuo
 soprattutto alla P. e per cui, pure ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 una, e invero per ^{per} ^{una} ^{ipotesi} ^{che} ^{la} ^{si} ^{lotta}

sempre, è stata opera questa criminolosa della ^{specie} ^{stessa} ^{specie} ^{stessa}
 i cosiddetti "nulli"? quale peccato (a parte ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 della legge, è questa è segreta), quale reato hanno
 commesso nel loro ⁱⁿ ^{una} ^{questo} ^{modo} ^{inaccettabile} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 essere ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 una è ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 occorrente ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 o una ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 sfondo di ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 dopo, almeno ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 di ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 milioni; che hanno sempre ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 con ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 niente ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 è con ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}
 oscurazione ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti} ^{il} ^{rispetto} ^{di} ^{effetti}

- 3 -

B (12) !!!

La Pe voleva fare un colpo di stato? ma non facemmo niente!!!
officiari... quella che sta avvenendo che fu' e non com'era
golfe in forma staccata?

5) ^{sono} ~~discussione~~ loci ausi che ~~è~~ un corso di ~~vello~~ ~~percepiva~~:
(Spunto "parlamento" e che ~~compone~~ (Pagine Bianca)
a) un ~~avvicinamento~~ (Secreti, ~~ministeriale~~? Secreti, legge di ~~colloquio~~ più
fra ~~ella~~ ~~stipula~~ ~~placetore~~? ~~giudice~~ di legge in ~~vero~~ ~~tempo~~!)
accanto: fu ~~nozione~~ la Pe. Di fatto, ~~vero~~, ~~questa~~ a ~~giudice~~ ~~colloquio~~.
ora ~~le~~ ~~si~~ ~~vede~~ ~~officio~~ ~~la~~ ~~condanna~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~legge~~?
si ~~faceva~~ ~~per~~ e non ~~si~~ ~~faceva~~ ~~più~~ ~~già~~

accanto:
fatta nota
"ministeriale"
"giudice"
"colloquio"
"tempo"

b) un disegno di legge fu ottenuto ~~giudicando~~ ~~l'art. 18~~ della Costituzione
art. 18 della Costituzione - 33 anni? - ~~attenzione~~ ~~di~~ ~~recenti~~!!!
l'art. 18 della Costituzione. Non è ~~idea~~ ~~in~~ ~~questo~~
momento come ~~de~~ ~~provvedere~~ ~~fra~~ ~~articoli~~ ~~e~~ ~~composti~~
e ~~quelli~~ ~~costituzionali~~ ~~che~~ ~~debbono~~ ~~essere~~ ~~in~~ ~~questo~~ ~~modo~~

irreperibile, come ~~se~~ ~~per~~ ~~lo~~, un ~~osservazione~~ -
Ha ~~di~~ ~~fatto~~ ~~de~~ nella ~~realtà~~ ~~e~~ ~~nel~~ ~~bilancio~~ ~~obbligato~~,
non ~~è~~ ~~giuridicamente~~ ~~logico~~ ~~che~~ ~~una~~ ~~corta~~ ~~de~~ ~~fascista~~:
de ~~che~~ ~~gli~~ ~~stati~~ ~~di~~ ~~oggi~~. - ~~sono~~ ~~stati~~ ~~3~~ - non
sono ~~stati~~ ~~accordi~~, ~~nelle~~ ~~stesse~~ ~~condizioni~~ ~~storiche~~.

La ~~ogni~~ ~~volta~~ ~~l'~~ ~~annuncia~~ ~~la~~ ~~legge~~ - ~~se~~ ~~vero~~,
come ~~operare~~ ~~i~~ ~~movimenti~~, ~~che~~ ~~la~~ ~~legge~~ ~~e~~ ~~la~~ ~~voce~~.
ci ~~obbligano~~ ~~nel~~ ~~tempo~~ - non ~~potrà~~ ~~che~~ ~~imporre~~ ~~la~~
l'ovviare a ~~meno~~ ~~che~~ ~~oltre~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~possa~~ ~~imporre~~ ~~la~~
che ~~è~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~condizione~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~se~~ ~~si~~ ~~potrà~~ ~~evitare~~,
con ~~il~~ ~~che~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~condizione~~ ~~di~~ ~~per~~ ~~se~~ ~~si~~ ~~potrà~~ ~~evitare~~;

Handwritten initials and scribbles in the top right corner.

-5-

Dico per due, o v. v. v. e nelle botole una libbra di olio
 ciclostilato e risento per richiama e l'abbiamo in della
 P.A. a controllo e, p. v. v. v. Sa' miei compagni a tutti, li v. v. v. -
 nessuno dei dipendente dello Stato sulle stato tutto ^{successo stato} per co
 prodotti da ~~essere~~ e rischiare le conseguenze di ogni
 tipo che ~~stanno~~ ^{stanno} ~~stato~~ ^{stato} ~~servito~~ ^{servito} ~~di~~ ^{di} ~~la~~ ^{la} ~~libreria~~ ^{libreria} ~~di~~ ^{di}
 una copia segreta? Ed allora non si poteva supporre
 a carico di quei funzionari e registri e resti di
 ommissione di ~~la~~ ^{la} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio}? o, se ~~indicare~~ ^{indicare} ~~per~~ ^{per} ~~stato~~ ^{stato}
~~tragedia~~ ^{tragedia}, ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}, ~~una~~ ^{una} ~~cosa~~ ^{cosa} ~~non~~ ^{non} ~~avrebbe~~ ^{avrebbe}
 di ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~segreto~~ ^{segreto} ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}, ~~che~~ ^{che}
 non completamente ... delle indagini ??
 Ed ~~off~~ ^{off} E con tutto ciò, si vuole off, il contrario,
 commissione in ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze} la ~~gestione~~ ^{gestione} ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}?
 soltanto per i 3 Paggi, hanno subentrato con ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}?
 Dicevano per anni che l'emanazione legge ~~non~~ ^{non} ~~stava~~ ^{stava} ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}
 che ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio}, secondo ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio}.
 E non ~~era~~ ^{era} ~~il~~ ^{il} ~~dubbio~~ ^{dubbio} ~~alcuno~~ ^{alcuno} ~~che~~ ^{che} ~~il~~ ^{il} ~~peccato~~ ^{peccato} ~~non~~ ^{non} ~~era~~ ^{era}
 omesso di ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio},
 avvenuta? ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze}. E sta bene!!
 Ma per ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio}
 o che non ~~era~~ ^{era} ~~il~~ ^{il} ~~dubbio~~ ^{dubbio} ~~alcuno~~ ^{alcuno} ~~che~~ ^{che} ~~il~~ ^{il} ~~peccato~~ ^{peccato} ~~non~~ ^{non} ~~era~~ ^{era}
 omesso di ~~alcune~~ ^{alcune} ~~circostanze~~ ^{circostanze} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio} ~~ed~~ ^{ed} ~~il~~ ^{il} ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~ufficio~~ ^{ufficio}

15

- 6 -

hanno fatto di iscriversi alla legge P2 o interesse
 addirittura di essere in un Centro di Cultura
 circuli in plotto e gestito dalla M., pubb. scament
 o professo

Museo del ^{confer. dubito,} ^{giudice,} ^{una scorta} con procedimenti disciplinari, in
 sostanza ^{una scorta} un'impugnazione, un'inchiesta, e la
~~chi lo impugna vola~~
 accertare ~~adeguata~~ alla P2.

Chi lo impugna? il Presidente del Consiglio? Nella base
 di prova ~~poter - dove? lo impugna? vale base!~~
^{con ha,} ^{Man!} perché ~~adesso?~~ ^{adesso?} perché in tale direzione è
^{usando}
 tutto ^{usando} ispirato dalla mass. media di un certo tipo e dal
 Sen. Spadolini (che bravo! vede che sei Forlani a Tolosa)
 la critica del fuoco d'oliva, in la stessa ragione,
 sbarrata, a suo vantaggio, la storia di Forlani 2)

tutta base della delimitazione di 3 Soq. - un'idea
 orrore di Delfo - secondo i paesi la P2 ha
 i costumi opposti della segretezza (che è segreta perché sono
 segreti soc. e finanzia - molti di come fare ^{specimene} ^{prezioso} nel suo senso
 iudiciali rischiosi di per autorità. Ma l'A.S., che sta
 indipendentemente da tutti, ha una chiara idea del fall. l'elenco degli
 effetti? ha una scorta lo stesso o, come dico, la
 critica su un suo conto? se lo ha fatto, quali conseguenze
 ha a suo tempo fatto? e quali provvedimenti
 adottati o proposti? e

19
16

10

l'intero
 e tanto indico possibile, anche in relazione agli effetti
 che possono ^{risultare} derivare da ritardi o ritorni di fronte,
 soprattutto o non, alla competenza A.S., elementi che
 non fanno non essere ovolti dal regolamento istituito
 anche nei confronti delle ~~Altre~~ ^{Altre} ~~Ministero~~ ^{Ministero}
 di ~~applicare~~ ^{applicando} ~~la legge~~ ^{la legge} ~~presente~~ ^{presente}, ma
 meglio attendere - le disposizioni della legislatura
 recente di ~~ordine~~ ^{ordine} ~~che~~ ^{che} ~~in~~ ⁱⁿ ~~ciò~~ ^{ciò} ~~che~~ ^{che} ~~presente~~ ^{presente}
~~provista~~ ^{provista} ~~per~~ ^{per} ~~via~~ ^{via} ~~stipulata~~ ^{stipulata}
 avvenire ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~possibile~~ ^{possibile}.

in ~~pe~~ ^{pe}, ~~però~~ ^{però}, che l'incertezza ~~del~~ ^{del} ~~processo~~ ^{processo} ~~ovviate~~ ^{ovviate}
 dei ~~ministri~~ ^{ministri} ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}

nonostante ~~queste~~ ^{queste}, ~~disomogeneità~~ ^{disomogeneità} e ~~forza~~ ^{forza} di ~~critica~~ ^{critica}
 nel caso in cui i risultati non vengono ~~confermati~~ ^{confermati}
 con questi ~~recorsi~~ ^{recorsi}, ~~dalla~~ ^{dalla} ~~giustizia~~ ^{giustizia} ~~non~~ ^{non} ~~impunita~~ ^{impunita} ~~che~~ ^{che}
~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~possibile~~ ^{possibile} ~~che~~ ^{che} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}

Il ~~caso~~ ^{caso} ~~di~~ ^{di} ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 di ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 di ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}

o se ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 e sociale, ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 e ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 alle ~~funzioni~~ ^{funzioni} ~~economiche~~ ^{economiche} ~~ed~~ ^{ed} ~~di~~ ^{di} ~~giustizia~~ ^{giustizia}.

Sono ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~dei~~ ^{dei} ~~problemi~~ ^{problemi} ~~che~~ ^{che} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 di ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}
 di ~~interessi~~ ^{interessi} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~pronta~~ ^{pronta} ~~meno~~ ^{meno} ~~però~~ ^{però}

19
16

(20)

requirere forme univocità. (una sola, conosciuta, che non
oltre ragioni per respingere, o perché con nomi urbani con un modo
incomprendibile stile, e da una richiesta). ... inviolabili ^{art.}

Però, picchi alla salute, inviolabili, inviolabili inviolabili
in pratica, in la scelta di inviolabili inviolabili inviolabili
che inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili

XX. inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
di inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
come inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
furo e per inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
omnità e inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili

non inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
occorra alla richiesta. Se con inviolabili inviolabili inviolabili
da la pubblicazione dei inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
e con la inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
fiducista inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili


accuse inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
referta inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
popoli inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili

te, non inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
tranne o in inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
chissà inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili

Prò per la sua inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
a inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
conclusa.

Però loro inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili inviolabili
lu' cura

collaborare di (altro)



IL GRAN PRIORE DI ROMA
DEL
SOVRANO MILITARE
ORDINE GEROSOLIMITANO DI MALTA

21
ROMA, 25 Giugno 1981.
S. MARIA DEL PRIORATO ALL'AVENTINO
PIAZZA DEI CAVALIERI DI MALTA, 4
TELEF. 6779193 - 00163 ROMA
N. 177 DI PROT.

Signor Donato,

Come Ella certamente saprà, il nome della S.V. risulta incluso nelle liste dei presunti iscritti alla loggia massonica P2, di recente rese pubbliche dall'autorità governativa italiana, dopo l'autorizzazione della magistratura che su tale loggia sta indagando.

Questo Gran Priorato ricorda come sia assolutamente incompatibile la contemporanea appartenenza alla massoneria e alle istituzioni melitensi.

E' pertanto necessario che Ella faccia pervenire a questo Gran Priorato, con la sollecitudine che la natura della richiesta comporta, gli opportuni chiarimenti circa l'appartenenza o meno alla predetta loggia, alla luce dei quali (ovvero dell'eventuale silenzio) i competenti organi del Sovrano Ordine valuteranno la sua personale posizione.

Fra Angelo Mazzaccara di Calenza
Bali Gran Croce di Giustizia

Fra Angelo Mazzaccara

(22)

Come Ella certamente saprà, il nominativo della S.V. risulta incluso nelle liste dei presunti iscritti alla loggia massonica P2, di recente rese pubbliche dall'autorità governativa italiana, dopo l'autorizzazione della magistratura che su tale loggia sta indagando.

Questo Gran Priorato ricorda come sia assolutamente incompatibile la contemporanea appartenenza alla massoneria e alle istituzioni malitense.

E' pertanto necessario che Ella faccia pervenire a questo Gran Priorato, con la sollecitudine che la natura della richiesta comporta, gli opportuni chiarimenti circa l'appartenenza o meno alla predetta loggia, alla luce dei quali (ovvero dell'eventuale silenzio) i competenti organi del Sovrano Ordine valuteranno la Sua personale posizione.

Sella
2. M. P. ?
es. S. P. ?

(Frà Giuseppe Maresca di Camerano)

Giuseppe Maresca

23

Roma, L. D'Aglio

1881

Al Signor Fra Angelo Mazzacaro di Celera
Bali fra Croce di Fustiini
Piazza S. Costanzo, 1. Molta, 4
00153 Roma

Illustra Signor Priore,

mi riferisco alla sua cartolina del

n. 777 del 25.6.81.

Le comunico di non essere stato mai consigliante della mia
iscrizione alla loggia P2, iscrittosi in ministero e
assolutamente orbitante, di non aver mai versato quote
di iscrizione o associative, di non aver mai fornito
una mia foto o ricevuto tessera.

Di ciò ha ~~data~~ dato notizia anche la stampa (il Tempo
del 23.5.81 e del 10.6.81 n. 167; la Repubblica del 23.5.81
- B/2).

Le faccio presente, inoltre, che la commissione per la
Autenticità sta vagliando ^{riservate} ^{e di conferma} la mia posizione alla luce
di quei analitici e concreti elementi riservati di

presenti sopra enunciati.

Prego di non commuoversi anche alle altre sed. di addebito favore
ordine
Cordialmente

L. D.

Al Signor Fra Giuseppe Marsano di Camerano
Piazz. Priore ordine. S. Saffrono
Roma

Invio ordine D. Motta

Diretta e rec.

8. X. 81

Nella mia qualità di Presidente della Commissione speciale istituita . . . ho il dovere di informarla che la Commissione medesima è chiamata ad indagare su eventuali sue responsabilità disciplinari derivanti dalla sua assente opportunità alla P₂ con conseguente violazione dei doveri previsti dall'art. 9, Parte I - del Titolo costituzionale dell'Ordine.

Èlla potrà presentare memorie e documenti utili alla sua difesa a questa commissione, fornendoli o facendoli pervenire entro 45 giorni dalla ricezione della presente in plico chiuso alla Cancelleria del Foro Magistero, via Cavot^o, 58, Roma.

La S.V. potrà, inoltre, esercitare tutti i diritti di difesa previsti dal citato art. 146 del codice civile.

Le viene comunicato, poi, il giorno in cui sarà sentito di persona.

Alto Pezzana Capranica del Pillo

Risposta alla Kessera

! Risposta
Amicus: mi diffini
busta chiusa

Roma, li 11.XI.81 (25)

Al gentile signor
Pezzano Coprarnica del figlio
Cancellaria del parr. Magister del Comune
ambrosino via Perrosolimitano S. Molla
Via Cavour, 68

R.

Faccio riferimento alla lettera in data 8.X.81 della S.V.
~~Al riguardo ho già, nel secondo numero, fornito elementi~~
~~al sig. Tra Angelo Mazzaccara di Celena, Bari pro~~
~~croce di giustizia, in risposta a di lui ^{conforme} ~~espresso~~ richiesta~~
~~in 177 del 25.6.81. per rappresentar le che:~~
~~nell'presente circostanza non posso che confermare quanto~~
~~già esposto in quella sede, e cioè che:~~

a) l'incrinamento del mio nome nella lista dei presenti
appartenenti alla Pz nonché in tutti gli altri documenti
che da essa traggono origine è assolutamente illegittimo
e arbitrario;

b) invece:

- non ho mai effettuato né fatto effettuare di chicché già
per mio conto versamenti al cens. né per l'incrinazione
né a titolo di ^{periodiche} ~~versamenti~~ quote associative;
- non ho mai fornito una mia foto, né ~~in nessun modo~~
- non ho mai acquisito né permesso l'uso di
appartenenza al sodalizio.

Tali elementi, riportati a suo tempo anche dalla
Stampa (v. il Tempo del 23.5.81 - pg. 16) escretano,

27

Pregoti fedisporre con cortese esprimer, nella base
 degli elementi forniti di recente circa la bozza di
~~Decreto emanato in data 20/1/1950~~
 Decreto - per la ~~non~~ ^{presentazione} A.G. competente in tempo utile
 e cui prima che mi giunga l'inevitabile richiesta di
 chiarimenti da parte della stessa A.G. che ha osservato,
 in forza della circolare S.P.L. n. 10, opposto incidente di ~~risposta~~
 presentata la denuncia, presso cui a tale richiesta si potrebbe
 si conseguire risposta:

- che non fosse fornire alcuni elementi osservati, ^{interessati},
 come parte loro, nella questione, con denuncia - per la
 l'A.G.;
- che l'argomento si, quindi, avvolto dal segreto istruttorio;
- che mi ogni cosa l'richiesta di ~~risposta~~ ^{risposta} ~~avviata~~ ^{avviata} mi
 mi ~~comparsa~~ ^{non} ~~risposta~~ ^{evitare} d'urgente a ~~secondo~~
^{provisto} ~~si~~ ~~potrebbe~~ ^{di} ~~impiego~~ ^{per} ~~altre~~ ^{note} ~~ragioni~~;
- che per tutti i motivi suddetti ~~mi~~ ^{si} ~~opponesse~~ ^{l'} ~~applicazione~~ ^{del}
 dell'art. 3 C.P.P. e cioè ~~alla~~ ^{alla} ~~sospensione~~ ^{sospensione} ~~dell'~~ ^{dell'} ~~richiesta~~
 disciplinare

Copia di tale denuncia - per la ^{richiesta} ~~richiesta~~ a suo tempo essere trasmessa
 all'istituto ^{di} ~~comunicazione~~ ^{di} ~~procedimento~~ ^{di} ~~richiesta~~ ^{nel} ~~caso~~
 in cui dovessi essere interpellato o convocato.

(tuttavia come rimedio preventivo ^{se non fosse necessario, non la} ~~presentarsi~~ ^{presentarsi} ~~la~~ ^{la} ~~denuncia~~)
 Tutto ciò per evitare.

- a) di fornire alla A.G. tutti gli elementi del caso;
- b) che il mio silenzio alla richiesta della A.G. ^{prevede}
 l'adempimento del resto ^{del} ~~procedimento~~ ^{di} ~~richiesta~~ ^{di} ~~risposta~~.

osido e anche dell'eff. Liber. ? 12/11/72 - Ly. Proc. Sella Rf.
 verso il T. C. C. R.

Si riferisce al grande " fatto " che riguarda la P. 2 , ~~imprevedibile ed~~
 imprevedibile nei suoi sviluppi.

28

Poiché, secondo gli organi di informazione, sono un " piduista " , cioè uno dei
 " mille " , non posso non narrare l'istoria che mi riguarda per formulare delle
 puntualizzazioni che valgano a demanziare e-d a disanzionare, sul piano della
 oggettività, la mia posizione che o' stata già, secondo prassi da tempo conse-
 lidata, vilmente strumentalizzata per fini di parte.

Appena ho rilevato che il mio nome era stato incluso tra i supposti affiliati,
 ho pensato di chiarire il mio status a mezzo di lettera alla stampa . Ma mi sono
 subito chiesto : ad quid ? o la stampa avrebbe ignorato del tutto il diramando
 comunicato o , nella migliore delle ipotesi , lo avrebbe relegato a caratteri
 microscopici in un angolo ovvero avrebbe aggiunto il mio nome, senza commento
 veruno, a quello di tutti coloro che , a ragione o a torto, parimenti chiamati
 in causa, avessero posto in essere proposito analogo al mio.

Invero, i fatti mi hanno dato ragione ! Io non ho diffuso alcun comunicato
 ma ho visto la sorte subita da coloro, tantissimi, che hanno pubblicamente
 reagito. Tuttavia, mi sono accorto che anche il silenzio e' stato interpretato
 come tacita complicità, così come la smentita e' stata considerata frettolosa,
 precipitosa , malaccorta ed atterrita (da " pollastri spaventati " si e' scritto) .
 Si e' aggiunto, altresì, che " si contano sulle dita della mano coloro che ammettono
 pubblicamente la propria affiliazione o tacendo l'hanno riconosciuta; tutti gli
 altri hanno cercato e cercano di negare anche contro l'evidenza " .

Ma allora che si deve fare se a nulla vale esprimersi ed ugualmente a nulla vale
 tacere ?

Ecco la ragione per la quale ho scelto una terza via: quella di rivolgermi formal-
 mente alla S.V. per chiarire la mia posizione ^{12/11/72} sicché essa risulti nettamente
 disgiunta da quella degli altri, a ragione o a torto inseriti nella clamorosa
 vicenda, e per fornire elementi sul mio caso personale anche e soprattutto in
 relazione alla circostanza che , essendo stato io coinvolto erroneamente, se
non volentieri, di parte ingiustamente, nel cosiddetto " scandalo del petrolio "

29

-2-

Non è da escludere, sulla base di una purtroppo già sperimentata strategia, che io possa essere accusato, a causa della concomitante, supposta iscrizione nella lista dei " mille " di altri soggetti pur essi coinvolti nello scandalo teste citato, di complicità in altri episodi, di cui tanto si parla, ipotizzati nei confronti di taluni affiliati alla P2 e del Gelli.

Questa, dunque, la ragione per la quale adisco la S.V. ^{una} a ambiporro, cioè, la mia Verità alle elucubrazioni, ai sofismi, ai sillogismi, alle contorte fantasie, alle insinuazioni, alle calunnie di quanti hanno inteso o intendessero, con scritti o dichiarazioni di autentico terrorismo psicologico, continuare impunemente nel mio linciaggio e massacro morale.

Ecco, la cronaca, esposta secondo una successione temporale e logica e pienamente aderente alla realtà dei miei rapporti con Gelli, rapporti, dico subito, di mera e fugace conoscenza (si pensi che non ci siano mai scambiati ne una telefonata ne gli auguri di Natale o di Pasqua, che pur si inviano a tutti, ne ho ricevuto la partecipazione, ne, tanto meno, sono stato invitato alle nozze dei figli.)

Conobbi Gelli casualmente a cavallo del 1976-1977, quando il suo nome, su cui allora non pendevano ombre, era conosciuto da pochi, nell'ufficio del Col. Trisolini, Capo della Segreteria del Com.te Gen. pro-tempore della G.d.F..

Occasionale ed ineludibile presentazione, brevissimo conversare di circostanza (pochi minuti), in piedi .

Dopo qualche tempo il Trisolini mi ricordo quell'incontro e mi invito ad iscrivermi, - così come, mi disse, aveva fatto, su suo suggerimento, il Com.te Gen. - ad un Centro Studi e di Cultura (dalla stampa ho ricavato di recente l'oscura denominazione dell'Ente «Centro Studi e Documentazione sulla Cooperazione Europea», ^{che forse era n° 415, e' stato sequestrato}) funzionante nell'ambito o sotto l'egida della massoneria, presieduto, egli affermo dal Gelli e frequentato da altissimi e stimatissimi intellettuali, da uomini

30

- 3 -

personalità della politica, della magistratura, di tutte le forze armate, dell'alta finanza pubblica o privata etc. e presso il quale venivano tenuti seminari, dibattiti etc. su importanti temi di attualità.

Convinto della bontà della proposta e nulla avendo da eccepire circa la sua liceità, anche sulla base della dichiarata disponibilità del Com.te Gen., di dargli il mio assenso riservandomi di recarmi presso il sodalizio per avviare la pratica. Ciò avvenne (o non in abito blue !) qualche tempo dopo, di sera,

in un appartamento di via Condotti, in Roma, dove non ho mai messo piede. L'incontro durò non più di un quarto d'ora, durante il quale, ^{mai} non si parlò ^{mai} di niente.

mai, dico mai, neppure in termini di generico assenso, né di segretezza, né della sigla P2, né vi furono riti, né versai alcuna quota, né fornii foto.

Non ne seppi più nulla per mesi fino a quando (inizio 1976 ?) ricevetti una lettera con cui il Gelli richiedeva una mia foto per il versamento. Ne parlai con il Col. Trisolini al quale rivolsi preghiera di riferire al Gelli che consideravo annullata la mia pratica tenuto conto che dal mio primo incontro non avevo mai ricevuto alcun invito a partecipare alle riunioni ed ai dibattiti istituzionali, che in ogni caso non disponevo di molto tempo libero e che, a fine d'anno, avrei raggiunto molto probabilmente una nuova sede di servizio. A tal fine consegnai al Trisolini, per rimetterla al Gelli, apposita, conforme, breve lettera. Qualche giorno dopo il Trisolini mi comunicò di aver provveduto tutti all'incumbenza e di aver ricevuto dal Gelli piena assicurazione nel senso da me richiesto.

Non ci pensai più.

Ma all'inizio del 1977 (?), quando già prestavo servizio a Milano, ricevetti una seconda lettera con cui il Gelli chiedeva di nuovo la mia foto. Gli risposi con lettera risentita con la quale gli ricordavo il contenuto dell'epistola che gli avevo mandato tramite Trisolini, nonché le successive assicurazioni di adempimento da quest'ultimo ricevute e lo esortavo ancora una volta ad archiviare la mia pratica pratica senza ulteriore indugio. Distrussi poi ogni carteggio.

- 4 -

31

Questa è tutta intera la storia.

Se non che, all'esplosione del caso, vedo il mio nome annoverato tra i presunti affiliati e subito collegate con taluni dei tanti episodi di cui tanto si parla con i quali, veri o non che essi siano, ho avuto ed ho lo stesso rapporto che potrei avere con gli abitanti dello Yam - Yam.

Affermo nel modo più categorico e più deciso che non sono stato mai consapevole della mia iscrizione alla P 2 così come essa, in base agli elementi cinesi della recente vicenda, viene oggi considerata, iscrizione, in quanto così interpretata l'ente, scempe unilaterale ed assolutamente arbitraria.

Al limite, l'iscrizione, ancorché mai perfezionata, potrebbe essere riferita al Centro Studi ed alla sua dichiarata attività istituzionale, per cui peraltro mai ho partecipato, e per un periodo all'incirca di ~~due~~ un anno (e cioè fino a quando non ho ricevuto la prima lettera del Gelli) e giammai alla P 2, come oggi questa viene intesa.

Al riguardo desidero evidenziare talune precisazioni riportate dalla stampa :

- 1) Il Tempo del 23-5-31 (pag. 16) ha scritto : " Ci sono anche le tessere sospese ma anche in questo caso non poche sono definitive; ce ne sono moltissime in cui manca la foto per non parlare della firma. E spesso si tratta di persone la cui documentazione precedente manca del tutto. Queste tessere ~~non~~ sospese riguardano..... D.L. (n° 1600) ;
- 2) La Repubblica del 23-5-31 (pag. 2) ha scritto: " Altre tessere anche esse mai consegnate per la stessa ragione (perché mancanti della foto) sono intestate a D.L. " ;
- 3) il Tempo del 10-6-31 (pag. 16) non riporta il mio tra i 494 nomi di ~~persone~~ persone che avrebbero eseguito versamenti di quote.

Tutto ciò costituisce una ~~pi~~ onesta precisazione, peraltro da me non sollecitata, conforme e alla realtà delle cose e pienamente riscontrabile.

In conclusione:

- a) ho ~~non~~ conosciuto Gelli per caso, fortuitamente, o l'ho incontrato, sempre

(32)

- 5 -

senza ricorso nelle scorse

frequentemente ed occasionalmente, non più di altre due o tre volte, al Comando Gen.

b) La mia pratica, accesa, ripeto, nel contesto di interessi esclusivamente culturali e non anche di altri di diversa natura (come ad esempio, quelli di carriera ormai pienamente soddisfatti) e poi riferita, ne incomprensibile ed arbitrariamente, alla P 2 non e' stata mai perfezionata che; anzi, l'ho espressamente revocata ricevendo assicurazioni del conseguente annullamento.

Questa non puo' avere valore alcuno poiche' la mia adesione, in ogni caso soltanto iniziale, si riferiva al Centro Studi e non alla sede P 2, cosa' come oggi viene intesa, ne' e' mai stata piena, reale, effettiva;

c) non ho mai effettuato versamenti di quote ne' in contanti ne' con altri mezzi di pagamento, ne' allo stesso fine ho delegato chiechensia, ne' ho mai fornito, malgrado due sollecitazioni, una mia foto ne' con firma ne' senza, ne' ho mai ricevuto tessere d'iscrizione, neppure prive di immagine, ne' mai mi e' stato comunicato il negli iscrizioni, ne' mai ho rivestito posti, ne' mai ho partecipato a riunioni di sorta del Centro, ne' a riti, ne' a cerimonie di qualsivoglia natura ne' in via Condotti ne' in altre eventuali sedi della P 2 delle quali ho sempre ignorato ed ignoro esistenza ed ubicazione; ne' ho

ripistato nel libro...
500/...
...

e) dell'esistenza della P 2 sotto la specifica etichetta ho appreso soltanto quando negli ultimi tempi la stampa se ne e' occupata con algore;

f) Colli non mi ha mai chiesto alcunché, neppure una sigaretta (ammesso che fumi) e tanto meno io a lui, ne' direttamente ne' indirettamente, ne' gli ho mai fornito, ne' verbalmente ne' per iscritto, elementi o documenti, neppure parziali, di qualsivoglia specie, e neppure di carattere ufficiale, interessanti o non l'attivita', generale o specifica, della G.d.F., di altri organi dello stato, militari o civili, o di ci talini estranei alla pubblica amministrazione;

g) non ho mai preso parte a qualsivoglia attivita' alla quale sono quindi assolutamente estraneo - posta in essere, locitante o non, in modo palese o clandestino, dal Colli sia come privato sia come capo della P 2;

h) non ho mai trattato affari ne' con il Colli ne' con presanti affiliati alla P 2, ne' con persone ad essa estranee, ne' direttamente ne' per interposti individuali;

- 6 -

33

i) non ho mai parlato con il Gelli, neppure per accenni generici o allusivi, di episodi, passati o recenti, che sono alla ribalta della cronaca e neppure di persone, tuttora in vita o decedute, in qualche modo in essi o per essi riportati dagli organi di informazione.

Attraverso l'esame della documentazione sequestrata e possibile riscontro fatti e gli atti ai quali ho accennato e derivare inconfutabilmente la verità che qui ho esposto.

Sicché, se, sulla base di semplici coincidenze (incarichi da me espletati nel Corpo, rapporti gerarchici o di collaborazioni funzionali con taluni presunti affiliati, rapporti per mera e superficiale conoscenza con altri individui, incarichi e rapporti per i quali, invero, non si possono lecitamente porre a mio carico responsabilità concorsuali, indirette, anomale ed oggettive che dir si voglia) - taluno o taluni enunciassero una versione diversa da quella che formalmente in questa sede ho teste manifestato ovvero fornissero falsi documenti o non veritiere dichiarazioni testimoniali, se taluno o taluni associassero il mio nome a fatti, episodi e persone chieste in causa nella tante vicende di cui diffusamente si parla, essi porrebbero in essere diffamazione, calunnia, o altro reato che dichiaro sin d'ora di voler perseguire penalmente al fine di contrastare ogni ulteriore strumentalizzazione, così come sta avvenendo da anni e come vieppiù dimostrano i rigargiti attuali di tanti sociacalli con grave nocimento morale e materiale mio e della mia famiglia.

Poiché, come ho accennato, una mia pubblica smentita non avrebbe sortito alcun effetto concreto e d'altra parte il silenzio viene interpretato come implicita responsabilità, mi permetto di indirizzare la presente denuncia-querela alla S.V. Ill.ma con preghiera di attribuire ad essa la considerazione che merita nel generale contesto del complesso a fare che o in trattazione presso il Suo ufficio od altri consimili, di procedere ai adeguati accertamenti, ^{o, peggio, alla} ~~inerti inazione di chiama, senza compenso, per conto la parata e per il mio~~ ^{- e quest'ultima, anche per i falsi fatti in questione e per cui} comportamento, possa essere ritenuto responsabile di atti, fatti o dichiarazioni a mio carico che, contrastanti con quanto qui ho dichiarato, diventero, di conseguenza, rilevanti penalmente.

23.5.81

Ma chi credi di essere?

36

AF

L'ignavia di Delle. (Montenapoli)

critiche, l'alle. dopo secoli, di rinviare l'uscita di Delfo? nuove
presenze scisse, più misteriose, per Delle... anche lei i miei nomi.
& come tale, fatto ad essere, anche se... ^{è suo augusta nome} non c'è nessuno tra
i parenti "fiduciosi"!!

Le anticipi del non suo- no- tenuto mi breve e faccio il documento
subito: fulla-della, fu l'unico, questa lettera? ne voro il coraggio?
o rinuncerò detto le "esigenti di spazio", eccampando
substanta e "costo della figura"? Lo provate, inoltre, che
non accetterò, nel suo silenzio, giustificazione di sorta e
che se fai questione di prezzo, lo deduco mi rippes
forniranno sui don del suo punto a verso il
crisi-flo... So che la osservazione che essa non
fuera... di fatto!!! ^{altri} ~~esp. i suoi contributi~~ ^{la}
non, a campare e non della sua attività
di che cosa de l'altro? e' una ^{semplice, hanno speranza} ~~non~~ ^{conservato}

che certo resto rimorri inso di fatto ha... facendo
dei suoi tanti sostegni!!! ^{estrem ripubblicazione} ~~il suo a fondo~~
di rege soltanto nella vicenda... v'è dell'altro,
in Italia ed a Montecarlo? Non mi dia l'indirizzo
di una probabile risposta anche per non stupire
l'attenzione dei sei maggiori colleghi e per
non restare, stupido.

38

della prima volta a favore di...
 (il quale stava per essere spacciato dall'organo dell'assicurazione
 per concorde ^{e segreto} proibizione di vari oggetti - altro che P2 - A
 di vari oggetti e di vari organi con la cooperazione
 dell'impiego documentato il 5.12.79, alla vigilia della...
 smentiva, prima fosse la...
 novità se successivamente...
 dunque in sede giudiziaria!)
 Esaurito l'argomento e dopo aver ascoltato un suo uomo
 mese... circa...
 Russia - di recente a...
 appreso da...
 preoccupata la presenza dell'...
 (suo fratello della P2!) su...
 lei Ella mi...
 estesa la sua...
 fu...
 probabilmente Ella non...
 si...
 ripensarono...
 di...
 (ovviamente non glielo...
 firmarsi...
 sue...
 si...
 non...
 dato ad un...
 proibito a...
 questo o...

- 4 -

(29)
 a storia di
 ad imitazione
 contro il

La chiesa...
 i...
 che...
 l'...
 di...
 per...
 all'...
 l'educazione...
 la zona...
 nella...
 iniziative...
 agli...
 coll.
 tra...
 e la...
 video...
 soggetti...
 di...
 sono...
 allo...
 e...
 e...
 E...

È...
 in...
 dopo...
 nel...
 nessuno...

...
 l'...
 mettendo...

(H0) 21

- 5 -

che essi fanno del segreto industriale scrivendolo a poche con
 bene fosse offeso??, certo che « come gli ingegneri, o almeno
 alcuni di essi, a farne in rito colchi dello scandalo e liste
 di nomi da a dire, o tutt'al più « compiranno con
 l'istituzione necessaria: « è tutto il primo corso ».

Ho spero qualche giorno fa che, per tale articolo, l'ella
 mette alla cascata della complicità R.F. di un
 obbligo che in questa circostanza l'ella non era l'indotta
 a fare ~~in~~ ⁱⁿ ~~un~~ ^{un} ~~giuridico~~ ^{giuridico} ma abbia, lasciando a parte
 i nomi... fatti copiosi, nomi e prove irrefutabili;
 proprio superando così che l'ella non è un ~~complicità~~
 ... come a Capannone o a altre a offrire la
 missione del Presidente della Corte.

Se poi non si fosse complice, sarebbe certamente al
 momento ~~giusto~~ ^{una delle} ~~per~~ ^{di} ~~condizione~~ ^{non}, ~~vero~~, ~~figlio~~,
 sebbene di poco non ha importanza — che tale sia
 la legge in questo Paese — è che il suo più ruolo
 a co-partecipare, non v'è dubbio almeno: lo resterà
 in forma diversa ma lo obliando dando per scontato,
 attraverso la sua penna e quella di alcuni suoi collaboratori;
 così che è ancora possibile, ~~eventualmente~~ ^{con rapporto a legge} ~~invece~~ ^{che}
 irreversibile. Quando ormai non son installate ed
 iniziate il processo. Questa è l'incertezza? o la
 sua l'incertezza? o ^{invece} ~~l'incertezza~~ ^{la} ~~l'incertezza~~ ^{l'incertezza}?

È con che l'ella non sbaglia a diffondere nelle
 distinzioni? e con che si ha da offrire la storia?

(111)

- 6 -

22

L'altro ostacolo si è stabilito « se questo è Polta ».
In caso della rottura si disporrà dell'imputazione e
della perquisizione !!

In un altro incontro Ella ha ^{comunque} ~~capito~~ il fell. e d. p. l. t.
affermato: dal colloquio « uscì con la convinzione di
averlo capito »! Besto lei e sua nipotina e Sanna

Pravitska da l'ha detto di tanto occhio e tanto
infelicità!! D'ordine della P2 sono, però, tutti fermi?

Ella mi è piaciuta conosciuta l'ha - che in fondo
« la polizia non ha una cronaca e sviluppare una
bagnante e scuribolice » e conclude: « unca,

in tutta parte della campagna, un nome solo: quello di

Flaminio Piccoli. Strano. Il suo foto era ».

Dei deputati.

Secondo lei, facendo i presunti affari alla P2 sono
tutti mescolati e entusiasti!! (e vede appoggiati anche
un presunto « storico »: l'on. Piccoli.)

Può da i registri Dc., ^{molto bene} che io come se si sono anche
se ~~non~~ ^{mille} ho buone ragioni per sospettare - e, a Dio
procedo, lo farò a tempo debito molto riverente -

almeno un appello sempre ostentato e che non gli
sia sfuggito questi fiori mantelliano. Non so
perché l'ha - e non la sua versione a tanto spesa; forse

il silenzio per il timore di una replica più severa
o di una obiezione ^{scelta} di scelta.

Per fare una, però, non posso ^{proprio} fare una
fare osservare che ella non ha il diritto di

(43)

E i lavori di tipo? trattabili? il registro di
l'ordine che rimangono sempre in punto?

3

46

8

serena e obliqua che il mio comportamento è stato sempre lineare,
 tutto serio, corretto, sempre rispettoso ed ispirato alla difesa dei scrupoli
 delle Istituzioni - mi sorprende che è suo padre mio favorito nei miei
 confronti una volta subito, a causa ^{o dell'infirmità o del fatto che stavo} degli ~~scandali~~ ~~scandali~~ ~~scandali~~,
 alcuni sentimenti e che Ella mi tenga su un piede di stima non
 diverso da quello del padre, secondo voci largamente diffuse e forse
 millantate, Ella avrebbe esaltato quella mia collega, a detta di ~~me~~
~~me~~ ~~me~~ una rivale di carriera - E mi ha ringioato ed esortato
 che Ella, tenace qual'è ed autonoma nel suo libero convincimento,
 abbia sorriso di fronte alle esuberanze e strumentali forse
 pubblicizzate da Tolmi sotto i informati: (T.G. compreso, ^{proprio d'ufficio} ~~invece~~ ~~che~~ ~~scrittura~~,
 per altre responsabilità, di fronte commissione parlamentare di v.g. lavoro)
 organi di informazione da oggi. (dopo problema uomo d'acchiuffe iniziative
 pervenute attraverso dal ministro delle Finanze fu-tempore presso
 sottoposti a verifica fiscale - ed Ella lo ricorderà certamente) coinvolgendo
 il cavolo della rivista, tranne bene ordite cose di riserbo
 per influenzare ^(ricordo il proprio modello) una certa parte della pubblica opinione -
 E so che per Ella fa triste, e demotivato, e offeso di tanto vilipendio!
 Fica' anche una cosa, una bombastina che viene strumentalizzata
 come se storica per rivoltare l'atmosfera, la ventilare collettivamente
 ipster, ~~accidia~~, per accendere, a destra e a manca, personalità -
 accordi non partecipati - e persone di tutta rispetto, invitate non
 soltanto per dire le loro parole, regolazione formale, ma
 anche per insegnare etica e deontologia professionale -
 Ho sempre, e per intero, il mio dovere, ovunque sia stato
 e quindi anche come capo di S.M.

Non è mio proposito né occasione di dipendere oltre persone, di grado
 più o meno elevato da me, né di essere responsabile di atti e fatti di cui vengono
 accusati. Non avevo alcun dovere e tanto meno potere di controllare
 e neppure di denunciare accordi avuti fuori della mia area

(117)

(4) un verso. il dolo in verso è bossa

f

di effettiva, presata o documentabile responsabilità. Poiché, al limite, ciò
 sarebbe, se mai, oggetto di C. c. art. 2^o ed ai limiti delle F. e. e. che
 non sono ovvietate nel tempo (non si può vedere ed ottenere addirittura
 un effetto, fatto per sé, ed il lavoro svolto) e che per difendere di
 oltrappi e bene funzionanti uffici stampa (e problemi addirittura di una sola
 oltresì stampa, oltresì oltresì).
 or bene, ho concluso. Non sono i. o. p. di lung'anni - è inteso. fare filonostico
 è riferirmi di opposizione che da oltre un anno oblungia me e la mia
 famiglia, such'essa, in tutti i suoi membri, aggritata, per l'esercizio
 della sua dicitura attività professionale, della solita responsabilità (non
 quale responsabilità. L'anno in cui esiguità, ammesso, per una ipotesi, che
 ne otten'io?). Una carriera luminosa e senza alcuna eccezione
 posta in disonore (perché l'ubero garzoni parlamentari di varia elontera
 per corso sua la speditezza del suo rapido divenire); una vita che, per se
 risultava, se che per i persecutori, innumcolato, quale in effetti è stata, fortissi-
 meo quanto meno il ^{espres} ~~innumcolato~~ ^{intellettuale} di una triste vicissitudine;
 una famiglia, per ovvie ragioni disarticolata dagli eventi, che si protegge,
 ecc. ecc. nell'infersa di una immensa tempesta; la sua temporanea
 oscura, imperta non già da viltà ma dalla più assoluta fiducia
 in totem giudici; moglie e figl. posti alla frontiera di avvenimenti ~~ovvri~~
 assolutamente estranei; una madre, sola, ultralontanamente ~~che si tortura~~
 senza face ed alla quale viene addirittura ^{che in via temporanea} ~~reputato~~ ^{liberità} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni}
~~reputato~~ ^{o almeno decisioni} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni}
 tutti ^{tutti} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni} ~~reputato~~ ^{o almeno decisioni}
 un solo conforto, questo: l'amore e la solidarietà tra noi iugipanti e non
 e diventano sempre più frantici ed indistruttibili nel licitare
 dell'ingratitudine, del tortimento, dell'inganno, del sospetto, dell'arroganza.
 Ella ha una moglie - che ho visto l'amore di conoscerla al seno di
 esami amici - e 52 figl.: quindi, per, nella sua alta senilità,

5

A8 40

comprensione officina il mio Franchi -

La legge ^{pezzo} ~~scrittura~~ di fare documenti - secondo ^{voluntate la} sua natura - perché il
cincoggio si esaurisca ed io possa tornare ~~nel proprio~~ ^{nella propria} del mio lavoro
affidato e nella mia famiglia per poter da vicino del calore di questi
affetti ai piedi ogni creatura ~~umana~~ sembra ha pieno diritto facendo
ha pure completo titolo per meritarselo -

La lotta per le opere, ottiene i suoi portati e subitaneamente risultati -
^{esposti}
~~voluti~~ della Giustizia e non già concetti per demerito che non
dovrebbero ^{ed a risparmio} ~~ovvero~~ ^{ovvero} ~~dirubensson~~ della vicenda, nel quel caso non
ovvero per disubbidienza, causata dall'incapacità - del mio sistema -
La vicenda di tutta ~~una~~ e nell'attesa del suo operato e di una
sua risposta da, se non sola, non potrei che essere, ovviamente,
indiretto, mi creda scelse suo Franchi

EVANGELISTI

Gennaio 1983

1. Eccellenza, Onorevole, Signor Presidente, "A.F.I.", Caro Amico ?

mi diventa difficile risolvere l'enigma che è più imbarazzante e fastidioso che arduo! Ma alla fine adotterò pure una qualsivoglia decisione, Spero che scaturirà la meno insidiosa e ad un tempo la più significativa quando avrò analizzato le varie e singole proposizioni.

Oggi è una bella giornata di sole, rinfrescata da un tenue e soave ventello meritevole di godimento tra Amici e di pensieri e colloqui rasserenanti, lieti e concludenti. Ma, vuoi perché durante la notte trascorsa ho dormito poco e male e, peggio ancora, ho fatto sogni non proprio d'oro (e c'era anche Lei tra tante figure - dico figure e non figurini, attento proto!) vuoi perché sono ormai solo avendomi i cosiddetti amici dei bei tempi tutti abbandonato, vuoi perché mi assalgono ed imperversano ragionevolmente meditazioni e pensieri poco confortanti, mi sento assai triste e cupo, di pessimo umore che pur in qualche modo debbo sfogare per non soccombere o almeno per non renderne partecipe la tenera compagna della mia vita che mi assiste amorevolmente durante il volontario esilio che tale rimane ovunque io sia, pur in terra patria. Affido, perciò, le mie congetture ad un muto colloquio con taluno cui debbo rammentare - agli negletto - episodi, fatti, vicissitudini e confidenze - vera nonché da lui artatamente montate come inesorabilmente ho con il tempo acclarato. Dall'elenco, meditato e ¹¹ ~~quasi~~ anche ben nutrito, dei miei peculiari personaggi qui chiamati singolarmente alla ribalta, ho enucleato oggi il Suo nome. Ma, innanzitutto, di concerto con Lei, debbo risolvere il problema che mi son posto all'inizio: cioè, come dovrò chiamarla?

ECCELLENZA?

Ella, come tanti altri sublimi notabili ed esponenti della "razza padrona" ci tiene maledettamente. L'ho sperimentato di persona in altri tempi, nei tempi per così dire del Palazzo, dal quale Lei ha fatto finta di uscire per ragioni, dicono le cronache, non squisitamente tutte politiche ed a cui in ogni modo rimane, per virtù propria o per vischiosità autorevolmente derivata, tuttora "ancorato" "extra moenia" come edera perenne.

2 (senza EVANGELISTI)

(50)

L'incarico che Ella s'è rivolto nell'ambito del partito nel quale è nato ed in cui è stato battezzato, cresciuto, educato e formato convalida la mia affermazione e conferma la Sua irrefrenabile vocazione di homo politicus anche se non pure ~~XXIX~~ la statura di homo sapiens. Invero, tempo addietro Ella ha mostrato una volta-ancorché sia stato gratificato dell'epiteto di "buffone" - le Sue elevate attitudini di sicuro, brioso e valido organizzatore quale supremo e superiore orchestratore della Festa dell'Amicizia del partito del biancofiore, dedicata, una, al martirio di San Giovanni Battista. Il suo partito-senza offesa per altri amici di mac-restia non poteva scegliere di meglio (e non mi riferisco ovviamente al Santo protettore) per esprimere un così sacro impegno nonché "per rinverdire i circei del basso impero-strumento tra i più efficaci per il controllo della plebe romana".

Di certo, Lei può essere considerato a ragione, dentro e fuori del suo clan, l'emblema più sicuro, il simbolo inmarcescibile ed il più genuino di un così forte sentimento che è anche tanto oneroso quando lo si avverte e lo si soffre senza condizionamento alcuno.

Malgrado tutto ciò, debbo confessarle la mia ritrosia ad invocarla (o ad evocarla?) carla?) con l'altisonante appellativo di ECCELLENZA. Invero, tra i vari "ECCELLENZI" che non sono tanti pur essendo smisurato e senza ritegno il numero di coloro che tali si ritengono, occorre fare una graduatoria di merito. E, purtroppo-non so se a tutti- sono costretto a postergarla ai pochi eletti e ad iscrivere al ^{inferiore} "ordine" che non è ancora dantesco (a proposito, se Ella fosse condannata all'Inferno quale girone preferirebbe? o presume di poter meritare il Paradiso?).

La chiamerò, dunque, ~~Onorevole~~.

Secondo taluni, l'attributo "onorevole", "onorevole" significa "digno d'onore e, nel caso di un rappresentante del popolo, dell'onore di rappresentare il popolo (demos) in un sistema democratico. Onorevole non è dunque, ~~una~~ (una persona) né persona incaricata di ~~quale~~ (Suo Onore) né ~~una~~.

3 (segue EVANGELISTI)

(51) 3

Sta di fatto che debbo stare attento a non suscitare le ire di un amabile e singolare soggetto, il cosiddetto "difensore civico", l'interprete verace della Costituzione della Repubblica al quale l'onorevole Pertini tempo addietro ha riservato ^{adiritto} un'udienza privata ~~adiritto~~ tanto reclamizzata dall'interessato a "Radio vengo anch'io" e su compiacenti quotidiani, tale Alberto Bertuzzi, Don Chisciotte di epoca, autore dell'aureo libretto "la Costituzione Comoda", arguto e fantasioso Catone che fino a tutto il 1982 mi ha rallegrato con la sua rubrica settimanale "dalla parte del cittadino" su un periodico sul quale scrivono pure il...giornalista Catalano, mia buona conoscenza e del quale qui pure si scrive, nonché l'onorevole Andreotti (che ^{partecipa a lei} compagnia ha scelto Presidente!!!) rubrica in cui la parte più gradevole e più... civica assunta dall'eccelso fustigatore è costituita da punzecchiature, da graffi, da morsi sanguinanti nonché da offese quasi mai restituite, neppure civilmente, al mittente.

Il Bertuzzi, difatti, distingue tra "sudditi e cittadini" ed afferma che gli ONOREVOLI non son già... gli onorevoli deputati e senatori ma i cittadini, e non tutti, ma soltanto quelli che a lui aggradano (Pertini in testa) nonché egli stesso, lo strenuo "difensore civico" per antonomasia!! Ora, poiché mi risulta che il suddetto apostata non ha incluso il Suo nome tra i prediletti, debbo con rincrescimento astenermene non tanto per il rispetto e l'omaggio che vanno portati al simpatico Bertuzzi ma solamente per tema che costui mi dedichi (presunzione mia?) un virulento indirizzo, per fatto specifico e non, che mi fa sin d'ora tremar le vene ed i polsi ed arrossire il sangue!

Allora potrebbe andar bene "Signor Presidente"?

Molti anni addietro Ella ha ricoverato l'incarico di Presidente della Roma-Calcio. Chi non ricorda, dentro e fuori di quella infuocata ed esaltante tifoseria, i risultati sportivi realizzati dalla società sotto la Sua illuminata guida; chi mai potrà dimenticare gli affanni e gli sforzi da Lei fatti per irrobustire il sodalizio con adeguate, pronettenti "speranze" atletiche da Lei mercanteggiate ed acquistate sui campi della periferia con gli

4 (segue EVANGELISTI)

52

allora cosicui assegni sportivamente messi a Sua disposizione dal compianto ingegner Crociani? (prestati poi restituiti, s'intende, così come, secondo le dichiarazioni rese formalmente dal senatore Fanfani e dai deputati Piccoli e Micheli, sono state rimesse ^{Salle D.C.} utilizzando gli stanziamenti pubblici per i quali anch'io contribuisco, ~~alla~~ le somme ristoratrici anticipate a quel partito, il Suo partito, dall'ex finanziere Sindona).

E fino a qualche tempo addietro Ella ha disimpegnato pure le funzioni di PRESIDENTE della Federazione Nazionale ~~di~~ Regolato.

Vicende personalissime ~~con~~ ormai gagliardamente superate — come dimostra la restituzione in integrum di tutte le Sue risorse psico-fisiche — con appropriate terapie svizzere ed italiane — e forse, anche per le aspre e ~~non~~ non sempre interessate critiche che la stampa specializzata Le ha rivolto a causa dell'indifferenza, dell'apatia e dell'ignoranza tecnica di settore ~~che~~ da Lei messe tanto bene in evidenza lo hanno indotto ad abbandonare quel ring per ^{accacciarsi,} ~~prepararsi,~~ sempre inesausto e ricco di fertile, insuperabile inventiva, a ben altri .. certami .

Lasciati, quindi, quei seggi o, come più volgarmente suol dirsi, mollate quelle poltrone, non sarebbe congruo neppure invocarlo come PRESIDENTE.

Ed allora "A FRA?".

Mi accorgo, purtroppo, che sono entrato inconsciamente in un campo minato anche se debbo ricordarle che tale .. vocativo non fu una trovata per così dire politica, di terzi ma un'espressione — si è visto quanto feconda e liberatrice — che Ella usò a suo tempo, durante i giorni caldi, in un'apposita intervista giornalistica, espressione frequentemente rispolverata, calsi o non con l'argomento de quo, allorché si vuole scherzare — ma non tanto — su temi similari.

Non mi sento di utilizzare tale appellativo:

— sia perché ho sempre fermamente creduto — e continuo a credere — che la Sua fa non già l'omissione ed il riconoscimento di "coccioli — rapporti" ma piuttosto il modo più singolare, più disinvolto e più intelligente per trascurare e stemperare su un piano grottesco, umoristico, ironico e direi forse un po' satirico — non so quanto falsamente documentato — che minacciava di involarsi verso altri

5 (segue EVANGELISTI)

53 4

incontr-ollabili. Se la brillante trovata fosse tutta farina del suo sacco e del suo riconosciuto spirito goliardico ovvero, almeno in parte, dovuta ad ~~ALTRI~~ arte e genialità, non sta ~~a~~ indagare;

- sia perché non intendo plagiare.. il suo ardimento e, infine, per non mostrare pubblicamente (coerente con talune dichiarazioni, di cui dirò, da Lei fatte ad alle quali desidero rimanere fedele) la dimestichezza ed anzi la familiarità, la confidenzialità e la frequenza dei nostri non sporadici, e direi anzi frequ-enti, rapporti da Lei sempre sollecitati.

E, per ultimo, Caro AMICO?

No, non va bene neppure così/poiché le nostre relazioni, malgrado quanto testé ho affermato, non hanno mai raggiunto le vette eccelse ed auguste dell'AMICIZIA tout court! Vero é che tutti i membri del suo partito si chiamano tra loro "AMICI" e non "COMPAGNI" o "CAMERATI" ma di essi io non faccio parte poiché i tempi "hanno deteriorato l'immagine (di cui tuttora sono strenuo cultore) di un sentimento che a buon diritto fu ritenuto in grande onore nell'età classica" ed anche se fui richiesto candidato ad entrare formalmente nel sodalizio in occasione delle elezioni politiche del 1979 (e di cui accen-nerò in prosieguo).

E allora? non c'è soluzione al problema?


Sì, certo: continuare il discorso-quello centrale- come se nulla fosse! E so che Ella non é d'accordo paventando... indiscrezioni!

Quindi; "Come andremo ad incominciare" (direbbero Biagi e Scalfari) ?

La vicenda ENI-PETROMIN

Per la documentazione acquisita dalla Commissione P2 presso la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, si rinvia al tomo VII del volume terzo degli allegati alle relazioni (audizione di Rino Formica alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa dell'11 novembre 1981; interrogatorio, per rogatoria, di Umberto Ortolani, dell'11 dicembre 1981; deposizioni di Formica e Ortolani al giudice Savia del febbraio 1980).

Reperto 8/A, busta 11, della documentazione sequestrata il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi: « Contratto ENI-PETROMIN ».



CONTRATTO ENI-PETROMIN



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

La sentenza n. 1000 del 24 marzo 1981, con la quale il Tribunale di Milano ha confermato l'arbitrato interpartiti tra ENI e PETROMIN, è stata depositata in cancelleria dal pres. del Tribunale di Milano, dott. G. V. di P. in data 24 marzo 1981. Il presente esemplare è stato depositato nel registro del Tribunale di Milano.

Milano, li

24 MAR. 1981

IL CANCELLIERE


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Società per Azioni con sede legale in Roma
Capitale L. 300.000.000.000 interamente versato
Trib. di Roma Reg. Soc. n. 253/26 Fasc. 461/26
C.C.I.A.A. - Roma 31962
Codice fiscale N. 0046458.0588

Uffici di Roma
00144 Roma EUR/piazzale Enrico Mattei 1
telegrafo: Agip-Roma
telex: 610082/610086/610636 ENIDRO I
telefono: chiamata diretta 06/5900
centralino 06/59001



riferimenti da citare nella risposta

emittente

protocollo

THE PRESIDENT
SOPHILAU INC.
APARTADO 850 EDIFICIO IGRA
CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, 8
PANAMA

Roma July 10, 1979

With reference to Crude Oil sale contract signed between Petromin and our Company for the supply to AGIP or one of its affiliates of 100.000 BPD (one hundred thousand barrel per day) of Arabian Crude oil/oils for the period July 1st 1979 to 31st December 1981, we confirm you that in recognition of the consulting services rendered by your Company we are prepared to pay to your Company a fee of 7% (seven per cent) on Arabian crude oils applicable official price for each barrel of oil delivered to our ~~affiliated~~ Company under said sale contract.

or one of its affiliates

Barbaelina

In case that after one year from the beginning of the supply of the contract quantities of the above said sale contract the official prices structure of similar crude oils in the area will be largely reshaped and as consequence the cost of Arabian crude oil/oils to AGIP under above referred contract will be substantially higher than that of similar crude/crudes of the area, we will meet to re-examine the new situation, for possible readjustment of the fee recognized to your Company that will be mutually agreed upon.

Payments will be made monthly for the cargoes lifted during each month of the above contract period, and any extension thereof required to complete the supply of the total quantities foreseen in this contract, to your Company account according to your instructions.

Best regards

The Chairman

(F. Barbaelina)

[Signature]

303

24 MAR. 1981

A. CAINTI / FRE

[Signature]

1210

1236




On. le

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale per le Valute - Div. X[^]

ROMA



Oggetto: Forniture di greggio arabico-pagamento di provvi-
gioni.


Lo scrivente ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - nell'inte-
resse della sua controllata AGIP S.p.A. - Piazza E. Mat-
tei 1 - Roma - meccanografico n. 700170, informa codesto

On. le Ministero che l'AGIP S.p.A. ha stipulato il 12.6.1979
con la Spett. le Petromin-Riyadh, un contratto per la forniture
di olio greggio per un totale di 91.250.000 barili di cui:

18.250.000 nel 1979

36.500.000 nel 1980

36.500.000 nel 1981



Il prezzo applicato è quello che sarà stabilito ufficialmente,
di volta in volta, dal Governo Saudita (punto 4.1 del contrat-
to di fornitura).

Il contratto di fornitura di olio greggio presso l'Ente di
Stato Saudita, e le relative trattative sono state proposte e
condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio
internazionale.

La suddetta società, la cui operazio-
nante per la conclusione dell'accordo, ha richiesto una prov-
vigione del 7% sugli importi risultanti dalle fatture per fog-

24 MAR 1981

IL CANCELLIERE

304

nitire di olio greggio emesse dal venditore.

Il greggio arabico rappresenta una componente essenziale per il rifornimento del mercato italiano e nonostante il maggiore costo del 7% risulta sempre comunque conveniente per l'AGIP e per il nostro Paese.

Inoltre l'AGIP in sede di definizione del compenso con la Società di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clausola migliorativa del seguente tenore: nel caso in cui dopo un anno dall'inizio della fornitura il sistema ufficiale dei prezzi di greggio similari nell'Area risultasse sensibilmente modificato e se in conseguenza di ciò il costo di acquisizione dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, risultasse per l'AGIP sostanzialmente più alto del prezzo dei greggi similari nell'Area, le parti contraenti riesamineranno la situazione, così determinatasi, al fine di riaggiustare l'ammontare della provvigione.

Si rivolge istanza a codesto On. le Ministero per ottenere la autorizzazione a corrispondere alla Società Sophilau Inc.

Apartado 850 - Edificio Igra - Calle Aquilino de la Guardia, 8
Panama - nel la quale non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma - in pagamento delle sue prestazioni di assistenza e consulenza tecnica l'importo compreso fra \$ 3.780.000 e \$ 4.500.000 mensili nel periodo 1.7.1979-31.12, 1981, contro presentazione di fatture.

L'importo minimo è stato determinato conteggiando il quanti

IL CANCELLIERE

1312

1980

tativo globale medio/mensile di 3.000.000 di barili per il prezzo attuale di \$ 18.00 al barile.

L'importo massimo costituisce un possibile adeguamento in concomitanza degli eventuali aumenti di prezzo che dovessero essere decisi dal Governo Saudita e corrisponde sempre al 7% del valore delle fatture per le forniture di greggio emesse dal venditore, salvo i temperamenti previsti dalla clausola di contenimento più sopra menzionata.

Nella fiduciosa attesa di un favorevole accoglimento, si ringrazia e saluta.

ENI

Ente Nazionale Idrocarburi

Roma, 10 Luglio 1979

INVIATO

in forma
di pros.
p. v. di
17/3 1981
di reperti
dal 17 e 10/3/81

Milano, li

24 MAR, 1981

CANCELLIERE

[Handwritten signature]

306



Roma 18 Luglio 1979

Ministero delle Attività Economiche con l'Estero

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Div. V - IE/eb

N. 357876/100176

Prot. n. ... Allegato

Espresso al ...

Il

RISERVATA

UFFICIO ITALIANO DEL CAUDE
Stat. Comm. Estero

FOIA

c.p.c.:

ENI

P.zza E. Mattei n.1


FOIA

GABINETTO SIG. MINISTRO

SEDE

Oggetto Pagamento di provvi-
gioni in favore di intermedia-
rio estero.

167



Con istanza in data 10 Luglio c.a. l'ENI - nell'interes-
se della propria consociata Agip - ha fatto presente di aver
concluso con la Petromin di Riyadh un contratto per l'acquisto
triennale di 91.250.000 barili di petrolio greggio, così suddivi-
sivi:

n.	18.250.000	barili	nel 1979
n.	36.500.000	barili	nel 1980
n.	36.500.000	barili	nel 1981

Il prezzo di tali acquisti sarà quello ufficialmente sta-
bilito, di volta in volta, dal Governo dell'Arabia Saudita.

Per la conclusione di tale contratto si è reso necessario
ricorrere all'opera di intermediazione della Soc. Sophilau Inc.
di Panama.

A tale Società nella quale, secondo quanto dichiarato dal-
l'istante, non sono rappresentati interessi italiani, dovrà esse-
re corrisposto un compenso pari al 7% degli importi fatturati.

Malgrado l'incidenza sul prezzo di tale percentuale, se-
condo quanto affermato dall'istante, l'acquisto dei suddetti quan-
titativi risulta pur sempre conveniente; inoltre è stato stabili-
to tra Eni e Sophilau che tale percentuale potrà essere rivista,
d'intesa, se dopo un anno dall'inizio della fornitura il regime
dei prezzi per prodotti similari risultasse sensibilmente modifi-
cato.

Tanto premesso l'Eni ha quindi chiesto l'autorizzazione a
corrispondere in favore della menzionata Sophilau di Panama, a
titolo di provvigioni per il contratto citato in premessa, importi
mensili variabili da un minimo di \$ 3.780.000 fino ad un massimo
di \$ 4.500.000, per il periodo 1/7/1979 / 31/12/1981.

Il ...
del ...
di ...
di ...
di ...

./.

307

1981

IL CANCELLIERE



Roma.


19

Ministero del Commercio con l'Estero
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Prot. N.° Allegato

Proposta di Fidejussione N.°

di




OGGETTO segue lettera prot. n.V/357876/000176

2)

Al riguardo questo Ministero autorizza i suddetti trasferimenti mensili per la causale menzionata, previo esame, da parte di codesto Ufficio, di idonea documentazione giustificativa atta a comprovare la congruità del trasferimento in rapporto alla fattura cui si riferisce.

Nello svolgimento di tali operazioni, codesto Ufficio vorrà adottare le opportune cautele che la natura "riservata" della pratica comporta.



IL MINISTRO

Amintore Fanfani

MILANO

conforme
al proc.
v. di
C. 11.1
di reparti

Milano, li 1981

IL CAPELLIERE

Amintore Fanfani

308

1815



*Al Ministro
per il Commercio con l'Estero*

[Handwritten signature]

18 Luglio 1979

Caro Presidente,

allegata alla presente, Le compiego l'autorizzazione richiesta a questo Ministero con domanda dell'ENI, in data 10 luglio 1979.

Prendo atto con compiacimento dell'accordo intervenuto con la PETRONIL, con il quale si contribuisce in modo determinante ad assicurare l'importante quota di rifornimento di greggio per gli anni '79-'80 e '81. I prezzi, pur tenuto conto dell'onere aggiuntivo di cui all'autorizzazione stessa, risultano convenienti rispetto alle quotazioni di mercato.


Ho preso anche nota della clausola cautelativa volta a salvaguardare la convenienza dell'operazione in caso di sensibili modifiche delle condizioni di mercato del greggio.

Ella ricorderà, caro Presidente, quando entrambi ascoltammo dalla conferenza-stampa che Sua Altezza Reale Fahd Bin Abdul Aziz e il Presidente Andreotti tennero a Palazzo Chigi, il felice avvio delle trattative con l'Arabia Saudita; ma si deve alla Sua opera e alla Sua missione presso le Autorità saudite la felice conclusione di quella iniziativa.

Cordiali saluti

All. c. s.

Professore
Giorgio HAZZANTI
Presidente E.N.I.
R O M A



Luc

Octavio Stannals

Il presente documento è conforme all'originale depositato in Cancelleria del Proc. di Milano, il 15/07/1979, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.P.R. del 15/07/1979, n. 2031, e di reperti
Milano, li 15/07/1979

IL CANCELLIERE

309


1316

1295

REGOLAMENTO

C O N T R A C T

(PART I)



THIS CONTRACT signed and entered into at Riyadh, Saudi Arabia on this 17th day of the Month of Rajab in the year 1399 A.H. corresponding to 12th June 1979 A.D. by and between

GENERAL PETROLEUM AND MINERAL ORGANIZATION - PETROMIN a public organization under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, having its principal office in the City of Riyadh, P.O. Box 757, (hereinafter referred to as "SELLER") and represented by its Governor Dr. Abdulhady Hassan Taher,


A N D

AGIP S.P.A.

a corporation organised and existing under the laws of Italy, having its principal office at 20097 S. Donato Milanese, Milan, Italy Telex Nos. 610032 - 610536 Rome

(hereinafter referred to as "BUYER") and represented by MR. GIANCARLO BALDASSARRI, Sr. Executive Vice President

W I T N E S S E T H



WHEREAS, subject to the terms and conditions of this Contract, SELLER agrees to sell and deliver to BUYER and BUYER agrees to purchase and receive from SELLER or SELLER's supplier certain quantity or quantities of crude oil of the quality and grade specified hereinafter:

24 MAR. 1981

Handwritten signature

Handwritten number 310

1293

1217

ARTICLE 1 : DEFINITIONS:

1.1 The following words and terms shall have the respective meanings hereunder set forth:-

- (1) "The Contract" or "this Contract" shall mean this instrument comprising PART I and PART II and Appendices I and II, as originally executed and modified, amended or supplemented from time to time.
- (2) "Supplier" or "Aramco" means the Arabian American Oil Company, Dhahran, Saudi Arabia.
- (3) "Crude Oil" shall mean either one or more of the grades of Arabian Light, Berri, Arabian Medium, Zuluf and Arabian Heavy Crude Oil of the crude oil produced from Aramco's oil concession and available to Aramco's off-takers for export at its Arabian Gulf Terminals.
- (4) "Barrel" shall mean the quantity of 42 (forty-two) U.S. Gallons at 60° Fahrenheit.
- (5) "Year", "Quarter" and "Month" shall mean the calendar year, calendar quarter and calendar month of the Gregorian Calendar.
- (6) "Date of Delivery" shall mean the date stipulated in the relative Bill of Lading as date of delivery of a shipment

of crude oil lifted under this Contract.

Le present...
c. 10000...
per n. 1...
per n. 2...
a pay...
del 13...

24 MAR. 1981

Signature

Signature

311

2.1 This Contract shall be effective as of the date ~~when~~ received notification from SELLER of the latter's readiness to execute this Contract, through 31st December, 1981.

ARTICLE 3 : QUALITY AND QUANTITY:


3.1 The following are the basic API gravity degrees of Crude Oil at 60° Fahrenheit: Arabian Light 34.00 -- 34.09, Berri 39.00 -- 39.09, Arabian Medium and Zuluf 31.00 -- 31.09 and Arabian Heavy 27.00 -- 27.09. These grades of Crude Oil shall approximately meet the indicative specifications as given in the Crude Evaluation Summary (Appendix I - (a) -- (f)).

3.2 The Total Quantity of Crude Oil to be purchased and delivered shall be equal to Ninety one million Two Hundred and Fifty Thousand barrels (91,250,000)


barrels as specified in the schedule below:

<u>Grade of Crude Oil</u>	<u>Lifting Schedule of Annual Total Quantities (in barrels)</u>		
	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
Arabian Light	7,300,000	14,600,000	14,600,000
Berri	1,825,000	3,650,000	3,650,000
Arabian Medium	3,650,000	7,300,000	7,300,000
Zuluf	-	-	-
Arabian Heavy	5,475,000	10,950,000	10,950,000
	<u>18,250,000</u>	<u>36,500,000</u>	<u>36,500,000</u>
Grand Total	<u>91,250,000</u>		

24 MAR. 1981



3.3 At SELLER's option the abovementioned total quantity of any grade of Crude Oil may be increased or decreased by up to ten percent (10%) of such year's total quantity provided that SELLER shall give BUYER on a date not less than the end of September, of each year written notice informing BUYER of SELLER's intention to exercise this option and also the percentage or quantity of such increase(s) or decrease(s)



ARTICLE 4 : PRICE:

4.1 The price(s) to be paid by BUYER to SELLER for all quantities sold and delivered to BUYER hereunder shall be that (those) established from time to time by Government.

Stamp: ITALIA
 Stamp: MILANO
 Stamp: 1981
 Stamp: 10/10/81

Milano, 11

24 MAR 1981

M. G. M. MELLISSE

313

-: 5 :-

[Handwritten signature and stamp]
174

SELLER shall notify BUYER of the price per barrel for each grade Crude Oil to be delivered hereunder at each offtake point.

BUYER shall pay SELLER for Crude Oil hereunder delivered at SELLER's/Government's established price(s) in effect at the loading port on actual date of delivery as shown in the Bill of Lading.

SELLER shall provide by telex, cable or any other equally expedient means to BUYER notice of the effective date of any price change.


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Faint typed text and handwritten notes]
IL CANTIERE
[Handwritten signature]

314

ARTICLE 5 PAYMENTS



- 5.1 Payment for the Crude Oil under this Contract will be made by BUYER to SELLER within sixty (60) days from the Date of Delivery on the basis of Bill of Lading figures in net barrels through a Bank in Riyadh, Saudi Arabia. Such payment shall be made in full in the currency of the United States of America without any deduction or discount.
- 5.2 In order to effect such payment BUYER shall establish not less than twentyfive (25) days prior to the latest accepted scheduled date of arrival of BUYER's vessel, confirmed irrevocable and unconditional letter(s) of Credit; the amount of such Letter of Credit shall be sufficient to cover the estimated value of the shipment at the price as per Article 4 hereof and this amount shall be payable to SELLER not later than the sixtieth day from the Date of Delivery of any shipment of Crude Oil inclusive. This shall not be affected when the sixtieth day falls on a day on which banks are closed. All related banking fees, commissions or expenses are for BUYER's account.
- 5.3 Non-establishment of proper timely Letter(s) of Credit, as well as non compliance by BUYER with any other provision of this Contract, shall be construed as BUYER's default entitling SELLER to withhold delivery and claim all loss suffered as a result of such default.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

315

24 MAR 1981

[Handwritten signature]


1322

100

[Faint handwritten notes and stamps in the bottom left corner]

ARTICLE 6 : DELIVERY

6.1 Delivery and lifting of Crude Oil under this Contract shall be made at Arabian's Marine Loading Terminal at Ras Taura (and/or the Zulfu Loading Facilities), Saudi Arabia, as per the Terms and Conditions governing deliveries of Crude Oil by Petromin (as SELLER) to its BUYERS stated in Part II of this Contract.



ARTICLE 7 : COMMENCEMENT OF DELIVERY:

7.1 Subject to effectiveness of this Contract under Article 2.1 the deliveries of Crude Oil sold under this Contract shall commence after SELLER's notification mentioned in Article 2 hereof.

ARTICLE 8 : BUYER/USER REQUIREMENT AND DESTINATION:

8.1 It is expressly understood that BUYER will process Crude Oil sold under this Contract in its own processing facilities or under processing arrangements with other refiners for BUYER's own account. BUYER also undertakes that under no circumstances shall BUYER resell the said Crude Oil in its original form or blend it with any other crude oil or crude oil derivatives for purposes of resale.

8.2 The destinations of Crude Oil sold under this Contract shall be as follows:


One or more safe ports in Italy.

316

1323

1299

8.3 In the event of any breach by BUYER of paragraphs 1 and 2 of this Article, SELLER shall have the right to terminate this Contract at his sole discretion.




ARTICLE 9 : ASSIGNMENT OF CONTRACT:

9.1 BUYER shall not assign this Contract to any one without the SELLER's prior consent in writing. In the event of assignment with the SELLER's consent BUYER shall not be relieved from its obligations under this Contract and shall be held liable for any breach of obligation by such assignee and to perform this Contract as if no assignment were made.

9.2 The assignee, if any, shall assume all rights and obligations and shall be subject to all terms and conditions of this Contract as if such assignee were a party to this Contract initially.

9.3 SELLER may transfer or assign all of its rights and obligations under this Contract to any one of its subsidiaries, any government agency of its choice, Saudi Arabian corporation or corporation(s) provided always that SELLER shall not be relieved from its obligations under this Contract and shall be held responsible for its performance.



ARTICLE 10 : DEFAULT:

10.1 Should either party fail or default to carry out its obligations under this Contract due to any reasons other than those set forth in Article 10.2 and 11 hereunder, then the defaulting

La presente...
di...
per...
perquisiti...
e p...
del 13 e...
Milano, li

UFFICIO DI MILANO

24 MAR. 1981


IL CANCELLIERE

Handwritten signature and number 317

1324


1300

party shall compensate the other party for loss or damage sustained by such other party as a result of such failure or default.



10.2 In case the BUYER fails to lift any quantity of Crude Oil nominated for lifting in any month as per the terms of delivery of Article 6 mentioned above and Part II of this Contract for reasons other than those stipulated in Article 11 hereunder then BUYER shall pay to SELLER for each barrel of Crude Oil so unlifted the difference between the quarter way price and the price of such barrel of crude which should have been paid if such failure to lift Crude Oil had not occurred. BUYER shall make such payment to SELLER as per SELLER's invoice in respect of such payment within thirty (30) days from the date of the invoice. For the purposes of this Contract, the "Quarter Way Price" of each barrel of Crude Oil shall mean that amount equal to the sum of the total costs (exclusive of taxes and royalties and taxes and royalties (paid by Aramco to the Government) plus a margin equal to twentyfive percent of the difference between such sum and posted price of such barrel. Any quantity of Crude Oil which BUYER fails to lift in time due to reasons of default by BUYER under this Article, shall be deducted from the total quantities of Crude Oil to be sold hereunder and; no quantities unlifted for reasons other than such default shall

be carried over from any year to another succeeding year unless SELLER agrees or deems otherwise.



Handwritten signature or mark.

318

24 MAR. 1981


Handwritten signature 'sm'.

1325

1301

La present
di document
per
Pr
di

10.3 In case that BUYER fails to pay or delay the payment of any amount due from BUYER to SELLER under this Contract, then such amount(s) shall be paid to SELLER together with interest at the best rate per annum quoted by well-known international banks for 90 day Eurodollar loans under medium credit plus one percent (1%)



ARTICLE 11. FORCE MAJEURE:

11.1 In the event of SELLER and/or BUYER, including any party making or receiving deliveries of crude oil on their behalf or any of them, being rendered unable, wholly or in part, by force majeure to carry out its obligations under this Contract, other than to make payments of amounts due hereunder, it is agreed that upon such party giving notice and full particulars of such force majeure in writing by cable or by telex to the other party as soon as reasonably possible after the occurrence of the cause relied on, then the obligations of the party giving such notice, so far as and to the extent that they are affected by such force majeure, shall be suspended during the continuance of any inability so caused, but for no longer period, and such cause shall so far as reasonably possible be remedied with all reasonable dispatch. If by reasons of any such cause, supplies of crude oil are curtailed or cut off, then SELLER shall not be required to purchase or replace the crude oil so curtailed or cut off nor shall SELLER be required to make up deliveries,

except at its sole option. This Contract shall not be terminat

La present...
di documen...
pen. a...
perquisito...
e.p. v. di...
del 18 e 19/3/1981

Milano, li 24 MAR. 1981.

IL CANCELLIERE

1326


1302

319

by reason of any such cause but shall remain in full force and effect and this contract shall not be extended regardless of any curtailment or cessation. The Term "Force Majeure" is hereby defined to include acts of God, strikes, lockouts, work stoppages or other industrial disturbances, acts of the public enemy, wars, blockades, insurrections, riots, epidemics, landslides, lightning earthquakes, fires, storms, floods, arrests and restraints of government, ruler and people, civil disturbances, explosions, partial or entire failure or wells or production facilities, governmental regulations or temporary failure of crude oil supply facilities or electric power used in making and/or receiving delivery of crude oil hereunder and other causes, whether of the kind herein enumerated or otherwise, not within the reasonable control of the party claiming suspension, all of which by the exercise of reasonable diligence such party is unable to prevent or overcome.

W

11.2 Nothing contained in this Article shall relieve BUYER of the obligation to pay in full in United States currency for all crude oil sold and delivered hereunder and for all other amounts due SELLER by BUYER under this contract and such obligation shall be absolute.



ARTICLE 12 : DEMURRAGE RATE:

12.1 In the event and to the extent that SELLER is liable for demurrage, pursuant to provisions of Part II of this Contract, the demurrage rate shall be calculated on the basis of

RF

320

24 MAR 1981

~~1987~~ 1803

estimates of single voyage charter market rates prevailing in the relevant month which shall be averaged by SUPPLIER and expressed in terms of levels of WORLDSCALE flat demurrage rates. In case of a demurrage claim, this average rate shall be applied as appropriate, based on the type and size of the vessel in question, to the schedule of the US Dollar equivalent of WORLDSCALE flat demurrage rates which shall be those in effect as jointly issued by the International Tanker Nominal Freight Scale Association Limited and the Association of Ship Brokers and Agents Inc., at the time of the accrual of such demurrage claim.

12.2 Claims for demurrage shall be submitted within one year from the date incurred and claims submitted later shall not be paid, except in the case of a vessel chartered by BUYER if BUYER can effectively demonstrate that the requisite demurrage claim from the owner or chartered owner of such vessel was not received in sufficient time to comply with the one year limitation set forth above.

W

ARTICLE 13 PREFERENCE TO SAUDI ARABIAN VESSELS:


13.1 BUYER undertakes to give preference to the vessels owned or controlled by Saudi Arabian shipping companies for lifting crude oil sold hereunder when the financial and other terms offered by the Saudi shipping companies are equal to those offered by the non-Saudi shipping companies. Saudi companies shall be treated equally without any favouritism between them.

TRIBUNALE DI MILANO

La pres. ...
 di dett. ...
 per n. ...
 per p. ...
 e p. v. ...
 del 19 e 19/2, 19...

Milano, li

IL CANCELLIERE



321

~~1328~~ 1801

(Admin)

-: 13 :-

ARTICLE 14 : TERMINATION:

In case of non-compliance with, non-performance and/or breach of any of the covenants and conditions of the present contract, SELLER may, at his sole option, elect to ask BUYER to remedy the situation within a fixed period of time or, if the default warrants it in SELLER'S judgement, terminate this Contract.

ARTICLE 15 : GOVERNING LAW:


This Contract shall be governed by and interpreted in all respects in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

ARTICLE 16 : NOTICES:

All notices, invoices and communications under this Contract shall be sent to the parties (in English) at their addresses set forth in the initial paragraph of the Contract. All such notices etc., shall be deemed to have been given on the date of the addressee's receipt thereof and shall be given in writing sent by registered airmail. Notices by cable, telex or telephone shall be confirmed by registered airmail.

ARTICLE 17 : MISCELLANEOUS:

17.1 The headings of the Articles and Sections of this Contract have been inserted for convenience of reference only and



322

27 MAR 1981


Am

1329

~~1305~~

shall be determined in the interpretation of any of the terms and provisions of this contract.

17.2 Except with regard to the general specification(s) provided for in Appendix I SELLER makes no warranty, either express or implied, with respect to performance or fitness or any use or purpose of crude oil sold and delivered hereunder. SELLER shall not be accountable or liable to BUYER in any way for any consequences to BUYER's commercial operations or revenues with respect to the use or possession of such crude oil.



ARTICLE 18 : WAIVER:

Notwithstanding any other provision of this Contract, no waiver by either party of any breach of any of the covenants herein contained to be performed by the other party shall be construed as a waiver of any other breach of the same or any other covenant or condition hereof.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this contract to be signed in their respective names and by their respective duly authorized officers as of the day and year


TRIBUNALE DI MILANO

La pres. ...
di dom. ...
per ...
e p. v. ...
del 10 e 11 ...
Milano, li

24 marzo 1981

IL CANCELLIERE

[Signature]



183

323

~~1330 1300~~


first above written. This Contract is signed in two originals, one to be retained by each of the parties, both of which shall be of equal force and value.

GENERAL PETROLEUM AND MINERAL ORGANIZATION
(PETROMIN)

BY: Abdulhady Hassan Tahar


Dr. Abdulhady Hassan Tahar
Governor

IL DIRETTORE
AGIP S.P.A. (Sede in Milano)



BY: Giancarlo Baldassarri

Giancarlo Baldassarri,
Sr. Executive Vice President



324

24 mar. 1981.

~~1331~~ 1307

PART II

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING DELIVERIES OF CRUDE OIL BY PETROMIN AS "SELLER" TO ITS BUYERS.

1. GENERAL:

1.1 The provisions of this Part II, unless they otherwise provide, shall be deemed subordinate to the provisions of Part I of the Contract insofar as the latter are at variance with the provisions appearing in this Part II.

2. DELIVERY:

2.1 Delivery of Crude Oil hereunder shall be made in bulk to BUYER free on board (FOB) tank vessel to be provided by BUYER at the place of delivery. Such delivery shall be made by SELLER or SUPPLIER at the time and at the loading port subject to these terms and conditions and provisions of Part I hereof.

2.2 If BUYER is to receive more than one delivery hereunder it shall give to SELLER the following notices in writing, whichever of them are applicable in its (BUYER'S) case:-

(a) In case the Term of the Contract is more than twelve months, a notice not less than ninety (90) days prior to the beginning of each calendar year shall be given notifying the quantity (ies) of Crude Oil which BUYER would lift during each quarter of such year.


Such notice of quarterly liftings shall be given immediately after the Effective Date* (i) in respect of the first calendar year, namely, the year of the signing of the Contract provided deliveries are to commence in that year, and/or (ii) in respect of the succeeding calendar year, if the notice period of ninety (90) days is not available prior to the beginning of that year.

(b) In case the Term of the Contract is less than twelve months, notice of quarterly liftings covering the whole term shall be given immediately after the Effective Date.

(c) A notice not less than sixty (60) days prior to the beginning of each calendar quarter shall be given to SELLER notifying, without prejudice to Section 3.1 hereinafter, the quantities BUYER intends to lift during each month of such quarter.

Such notice of monthly liftings shall be given immediately after the Effective Date of the Contract (i) in respect of the calendar quarter in which the Contract was signed provided deliveries are to commence in the same quarter, and/or (ii) in respect of the succeeding calendar quarter, if the notice period of sixty (60) days is not available prior to the beginning of the succeeding calendar quarter.

*"Effective Date" means the date of signing this Contract unless otherwise stated.



Milano, 11

IL CANCELLIERE

1332

325

1303

(10/10/11)

--: 2 :-

2.3 The quantities of each grade of Crude Oil to be lifted by BUYER during any calendar year, shall be spread over the lifting quarters of such year as evenly as practicable.

2.4 The lifting schedule(s) of the BUYER as notified to SELLER through anyone or more of the above mentioned notices, shall be subject to the approval of SELLER who may at its (SELLER'S) discretion modify or alter such schedules provided that normally SELLER shall not make any substantial modifications if the quantities to be lifted by BUYER during a calendar year are evenly spread over all calendar quarters of such year and the quantities to be lifted during a calendar quarter are spread at an approximately equal rate over the lifting months* of such quarter.

2.5 Failure by BUYER to give any of the notices required in Section 2.2 and Section 3.1 hereinbelow shall be at BUYER'S risk and might result in partial or total loss to BUYER of crude oil of its entitlement for the period in respect whereof BUYER failed to give notice in time. In such case SELLER shall have absolute discretion as to the quantities, if any, that would be delivered to BUYER during such period.

3. VESSEL NOMINATION AND LOADING CONDITIONS

3.1 Thirty (30) days prior to the beginning of each lifting month, BUYER shall give written notice to SELLER regarding lifting(s) of crude oil accepted for delivery during that month. Such notice shall state the following: (i) name and size of vessel to be loaded (the designation TBN may be used for vessels loading more than 30 days hence; however, BUYER must notify SELLER of the name of vessel to be loaded 30 days (or a shorter period if acceptable to SELLER) prior to the loading date, (ii) Vessel's Nationality, (iii) Name of its agent in Saudi Arabia, (iv) Scheduled date of its arrival, (v) grade and quantity, (10 percent more or less) of Crude Oil to be delivered to vessel, (vi) Destination of Crude Oil, (vii) full instructions regarding vessel; whether loading is to be with or without residual cargo, if any; whether loading is to be under Early Departure Procedure (EDP) or Non-EDP, instructions regarding disposition of documents in conformity with Appendix II hereto all of which shall be subject to SELLER'S acceptance and shall not be changed at any time except with SELLER'S consent. In where SELLER agrees to deliver a certain quantity of crude oil by a certain date and notice as per this Section 3.1 cannot be given in time due to unavailability of the stipulated notice period, then BUYER shall give such notice promptly upon SELLER'S agreement to deliver crude oil or by such time as SELLER may designate.

In presence of the Director

Per

* Lifting quarter and lifting month shall respectively mean the Calendar quarter and the Calendar month during which BUYER is to lift quantities of crude oil as approved by SELLER.

Milano, li

24 MAR 1961

IL CANCELLIERE

1333

1309

3.2 Buyer shall be entitled to substitute another vessel of similar size acceptable to SELLER for any vessel nominated pursuant to the preceding Section 3.1, provided BUYER gives written notice thereof to SELLER not less than seven days before the latest accepted scheduled date of arrival at loading port of the vessel originally nominated, stating with respect to the substituted vessel, its name and size, position, scheduled date of arrival, quantity of crude oil to be lifted thereby and full information and instructions corresponding to those referred to in the preceding Section. The scheduled date of arrival of the substituted vessel and the quantity of crude oil to be lifted thereby shall not, without prior written consent of SELLER, differ from the latest accepted scheduled date and quantity for the vessel originally nominated.

No vessel nominated by BUYER shall have specifications with respect to loaded draft, overall length and dead-weight tonnage beyond such maxima or minima as may be permitted at the time of loading by the Loading Port.


3.3 If BUYER fails to receive a quantity of crude oil on the date accepted by SELLER for delivery of that quantity in terms of preceding Sections 3.1 and 3.2, SELLER shall not be obligated to sell later that undelivered quantity to BUYER and such quantity shall be deemed deducted from the total quantities of Crude Oil to be sold hereunder, without prejudice to any other remedies of SELLER hereunder.

3.4 Vessels shall be received and loaded at the Loading Port as follows, subject to other provisions of this Contract:

(a) BUYER shall require the Master of Vessel or his representative to give SELLER/SUPPLIER (or its agent at the port of loading) three notices by radio of estimated time of arrival (ETA), one about seventy-two hours, one about forty-eight hours and one about twenty-four hours in advance of such estimated time of arrival. Failure to give any notice at least twenty-four hours in advance of arrival of any vessel will increase the lay time allowed SELLER, by an amount equal to the difference between twenty-four hours and the number of hours prior to arrival of such vessel that notice of such ETA is received by SELLER/SUPPLIER.

(b) The Master or his representative shall tender SELLER/SUPPLIER (or its agent at the port of loading) notice in writing or via other available means that the vessel is ready to load cargo, berth or no berth. Notice of readiness shall not be given until after vessel has been entered and received practice by MILANO and other authorities.

A vessel that arrives at the loading port with tanks that are unacceptable to SELLER/SUPPLIER, is to be returned to sea and will not be accepted until such time as she returns to the loading port in a condition acceptable to SELLER/SUPPLIER. The Master or his representative will, upon second arrival, tender a new notice of readiness to load.



187

MILANO

REGIONE

1334

MILANO, 11 MAR 1961
 IL CANCELLIERE
 [Signature]

1334

327

1310

(c) Crude Oil shall be pumped aboard vessel at SELLER's expense. Delivery shall be deemed completed and title shall pass to BUYER as the crude oil reaches the flange connecting SELLER/SUPPLIER's pipeline or hose with the vessel's permanent hose connections or intake pipe, at which point SELLER's and SUPPLIER's responsibility shall cease and BUYER shall assume all risk of loss, damage, depreciation or shrinkage as to the crude oil so delivered.

3.5 Any loss or damage to cargo or to any property of SELLER or SUPPLIER or of any other person, during loading caused through the fault of the vessel or its Master, crew or agent shall be borne by BUYER.

3.6 Subject to other provisions of this Contract, all vessels arriving at SELLER's/SUPPLIER's loading terminals (or facilities) shall be furnished with berths in order of their arrival, except when, in the opinion of SELLER/SUPPLIER, considerations of safety or efficient operation of the terminal make necessary the berthing of vessels in other than the order of their arrival. The ships shall be assigned to suitable berths by SELLER/SUPPLIER so that each ship can proceed to, lie at and depart from its berth always safely afloat. In case a suitable berth is not available on the accepted date of delivery, SELLER shall have the right to postpone delivery of crude oil until a suitable berth becomes available and the time consumed until a suitable berth becomes available, shall not count as used lay time. If in SELLER/SUPPLIER's opinion, a ship is not equipped so that it can be safely moored, loaded and unmoored, the ship shall not be loaded.

SELLER/SUPPLIER shall have the right to shift or require BUYER to shift the vessel at port of loading from one safe berth to another, but shall pay all charges incurred in shifting the vessel and time consumed on account of such shifting shall count as used laytime unless shifting of vessel is required for any reason stated in Section 5.6 hereof in which case BUYER shall pay such charges and time consumed in shifting shall not count as used laytime.

3.7 While loading the vessel shall be governed by all applicable regulations in force at the loading port.

3.8 BUYER's vessel shall vacate berth as soon as loading is completed. Any demurrage, loss or damage incurred by SELLER/SUPPLIER or any person as a result of vessel's failure promptly to vacate berth, including such loss as may be incurred due to resulting delay in the docking of other vessels awaiting turn to load, shall be paid by BUYER to SELLER.

3.9 As between BUYER and SELLER, all dues and other charges on the vessel, including Habilitations (Customs overtime) and taxes on freight at the port of loading shall be borne by BUYER. Consular, Notary Public and/or Chamber of Commerce fees shall be paid by BUYER.

The vessel shall, however, be free of wharfage, dockage and quay

Milano, 11

1981


IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

1335

1344
328

335



(P. 10000)

The form, make-up and disposition of documents required on each shipment shall be as in Appendix II.

4. QUANTITY, QUALITY AND INSPECTION:

- 4.1 The quantity and quality of crude oil delivered hereunder shall be determined by SELLER'S or SUPPLIER'S personnel as inspector. However, if BUYER so desires, it may at its own expense but jointly with SELLER/SUPPLIER, measure the quantity of any crude oil delivered hereunder and inspect before delivery, the quality of such crude oil. In case of conflict, upon the request of BUYER, a regularly licensed petroleum inspector shall be employed by mutual agreement and the fee of such inspector shall be divided equally between BUYER and SELLER. Such inspector's determination as to the quantity, quality and grade shall be conclusive and binding upon both parties.
- 4.2 The quantity of the crude oil delivered shall be determined from shore tank measurements by SELLER'S SUPPLIER gauged immediately before and after delivery. In determining the net volume of crude oil delivered, adjustment in volume to 60° F (Sixty degrees Fahrenheit) owing to differences in temperature, shall be made in accordance with ASTM-IP Petroleum Measurement Tables, American Edition 1952, prepared jointly by American Society for Testing Materials and the Institute of Petroleum (or the currently effective tables superseding the same).
- 4.3 Samples of the crude oil shall be taken from the shore tanks from which the vessel is to be loaded, or from delivery lines when line sampling devices are available and their use has been approved by the inspector. Tests to determine grade and quality shall be made from such samples in accordance with the latest standard of tentative standard methods of the American Society for Testing Materials as to which information is available in official publications of said Society at the time such tests are made.
- 4.4 No sample of Crude Oil shall be given except at the request of BUYER and where a sample has already been given on a shipment of Crude Oil, duplicate samples shall not be given for subsequent shipments of Crude Oil of the same characteristics to the same Consignee.
- 4.5 If an inspector boards BUYER'S vessel (whether owned or chartered) to inspect the cargo tanks before loading or to sample and inspect the cargo during or after loading, he is acting as agent for BUYER and not for SELLER in that respect.
- 4.6 Any claims as to shortage in quantity or defect in quality of the cargo must be made by written notice to SELLER within sixty (60) days after delivery to consignee at port of loading, otherwise any such claim shall be deemed to have been waived.
- 4.7 Notwithstanding anything contained in this contract to the contrary, SELLER shall not be obligated to deliver to BUYER (s)

24 MAR. 1981

1336

1312

329

336

901

Sm

Arrentia

— : 6 :—

of Crude Oil hereunder which have a quality superior to the quality of the same grade(s) customarily sold and delivered by SELLER or SUPPLIER to other buyers at the loading port.

5. LAYTIME AND DEMURRAGE:

- 5.1 Laytime shall commence, subject to BUYER'S and Vessels compliance with all provisions of this Contract, upon expiration of six hours after receipt of written notice of readiness as per Section 3.4 (b) hereof or when SELLER/SUPPLIER confirms that the vessel is "all fast" in berth, whichever occurs first, provided, however, that in case a vessel arrives for loading on a date before the latest accepted scheduled date of arrival, commencement of laytime shall be subject to availability (in the vessel's proper turn) of berth and of crude oil. SELLER shall not in any case be obligated to load the vessel if it arrives after the latest accepted scheduled date of arrival, unless SELLER notifies BUYER to the contrary and in such case too commencement of laytime shall be subject to availability of berth and Crude Oil. Laytime shall end when the delivery hoses are disconnected after completion of loading.
- 5.2 (a) SELLER/SUPPLIER shall be allowed as laytime for loading Crude Oil cargo the number of hours required for the gross quantity of the cargo, including BS & W, if any, at the following basic average rates of loading:

Vessel Size MDWT	Loading Rate
Under 35	20 MBH
35 to under 65	25 MBH
65 to under 100	30 MBH
100 to under 150	35 MBH
150 and over	40 MBH


If the vessel should not be able to accept cargo at the above mentioned average loading rates or if loading is restricted to a lower specified rate on request of the Master, then the resulting increases in loading time will be added to allowed laytime.

(b) Additional laytime allowances to SELLER/SUPPLIER are provided as follows:

Two (2) hours allowance for each additional grade loaded on for vessels arriving at SELLER/SUPPLIER's installation partly loaded.

Twelve (12) hours allowance to cover other than actual loading operations.

- 5.3 For the purposes of computing laytime with respect to all vessels, determinations (a) as to the closing of the loading terminal because of the weather and the reopening of the terminal after weather clears, and (b) as to whether any vessel's physical facilities permit of loading at any time, shall, in the absence of such



1301
[Signature]


1357 1313
330

-: 7 :-

made by the Marine Superintendent at the loading terminal and his determination shall be binding on BUYER and SELLER/SUPPLIER.

The entire period during which the Marine Superintendent determines that any vessel's physical facilities do not permit of loading shall be added to the total of allowed laytime and unexpired free time as to such vessel.

- 5.4 If due to fault of vessel, bunkering is not accomplished concurrently with cargo loading operations, time used for bunkering in excess of the allowed laytime for loading cargo shall not count as used laytime.
- 5.5 Anytime consumed due to any of the following shall not count as used laytime: (i) delay to the vessel in getting into berth or in commencing to load beyond the six (6) hour period prescribed in Section 5.1 or delay in clearing her berth, caused by conditions not reasonably within SELLER's or SUPPLIER's control; (ii) breakdown or inability of the vessel's facilities to load the cargo within the time allowed; (iii) if BUYER or Owner or operators of vessel or port authorities prohibit loading at any time; (iv) if loading is delayed or interrupted by weather; (v) discharging ballast or slops and (vi) awaiting customs and immigration clearance and pratique.
- 5.6 If and to the extent that SELLER is liable for demurrage, the same shall be paid by SELLER per running hour and pro-rata for any part of an hour for all time that used laytime computed as per provisions hereof exceeds the allowed laytime prescribed herein, at the Demurrage Rate specified in Part I of the Contract, applicable to the size and type of the vessel involved and prevailing upon the date of tender of notice of readiness pursuant to which the vessel is accepted for loading; provided, however, that (a) no demurrage whatever shall be payable for the time during which SELLER/SUPPLIER is prevented from or delayed in delivering all or any part of Crude Oil for reasons which fall within the provisions of Section 6 (Delay and Force Majeure) hereof and in case breakdown of terminal loading equipment due to a reason not falling within the provisions of Section 6, causes such prevention or delay in loading, then any demurrage payable shall be reduced by one-half (1/2), (b) SELLER shall not be liable for any time used or delay in loading which is occasioned by BUYER's failure to comply with the requirements of this Contract, particularly those respecting payment, (c) with respect to vessels chartered by BUYER demurrage claim will be paid only if the following two conditions are both fulfilled together, namely (i) the laytime allowed hereunder has been exceeded and (ii) BUYER has paid demurrage to the owner of the vessel under the charter party. In any case SELLER's demurrage liability shall never exceed that actually and properly incurred by BUYER under the terms of the charter party, provided further, that with respect to any vessel (chartered or owned) SELLER shall in no event be deemed to have any demurrage liability unless the corresponding demurrage claim has been presented to SELLER in writing, including in reasonable detail the specific facts upon which the claim is based, within ninety (90) days of the alleged occurrence.



191

24 MAR. 1981

1338

1314

PROMIN)

-: 8 :-

DELAY AND FORCE MAJEURE:

- 6.1 SELLER shall not be obligated to deliver crude oil and shall not be liable for any demurrage, loss or damage due to delay or failure to perform any obligation hereunder, if the supplies or facilities of production, manufacture, transportation or delivery contemplated by SELLER are interrupted by or unavailable for any cause beyond its control, or, if it is prevented from or hindered in performing such obligation due to acts of God, fire, explosions or other catastrophes, storms, war, blockades, quarantine restrictions, embargoes, strikes or other labour disturbances, total or partial failure or breakdown of machinery, equipment or plant, commandeering of raw materials, products, plants or facilities or by any other similar or different acts of civil or military authorities, arrests and restraints of government, governmental regulations or to any causes beyond the control of SELLER whether similar to the causes herein specified or not. The foregoing causes or events excusing delay or failure in performance by SELLER when they affect SELLER shall also excuse delay or failure in performance by SELLER when they affect SUPPLIER.
- 6.2 If any of the events indicated above shall occur, SELLER shall not be required to allocate or pro-rate amongst its customers (including BUYER) the supplies of crude oil SELLER has available at the time of the occurrence or for the duration of such event, but SELLER shall be free to make deliveries to such of its customers in such quantities and manner as SELLER shall determine.

7. MISCELLANEOUS:

- 7.1 The waiver by SELLER/SUPPLIER of any breach of any provision hereof shall not be deemed a waiver of any subsequent or continued breach of such provision, or of the breach of any other provisions hereof.
- 7.2 All communications regarding vessel nominations and other messages addressed to SELLER are to be sent at the following address:


Mail Address : PETROMIN
P.O. Box 757
Riyadh - Saudi Arabia.

Attention: General Manager,
International Trade Division

Cable Address : PETROMIN - RIYADH.

Telex Numbers : 201058 PTROMN SJ & 201490 PTROMN SJ - Riyadh

In case of any difficulty AND communicating with Riyadh through telex, messages are to be forwarded through Telex NO.670009 PTMARK SJ Dh. huan, Saudi Arabia.



24 MAR. 1981

1339

1315

332

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Hydrogen Sulfide, Sediment and Water, Salt Content, etc.

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Hydrogen Sulfide, Sediment and Water, Salt Content, etc.

CUT YIELD AND QUALITY DATA

Table with 2 columns: Cut and Property. Includes 0 to 100°F. Butanes and Lighter, 100 to 200°F. Light Naphtha, etc.

CUT YIELD AND QUALITY DATA

Table with 2 columns: Cut and Property. Includes 0 to 100°F. Butanes and Lighter, 100 to 200°F. Light Naphtha, etc.



ARABIAN MEDIUM (API SAFAP 10) CRUDE EVALUATION SUMMARY

ARABIAN MEDIUM KHURSAHYA (SAFAP 10) CRUDE EVALUATION SUMMARY

WHOLE CRUDE PHYSICAL TESTS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Sample Gravity, Reid Vapor Pressure, Hydrogen Sulfide, etc.

WHOLE CRUDE PHYSICAL TESTS

Table with 2 columns: Property and Value. Includes Sample Gravity, Reid Vapor Pressure, Hydrogen Sulfide, etc.

CUT YIELD AND QUALITY DATA

Table with 2 columns: Cut and Property. Includes 0 to 100°F. Butanes and Lighter, 100 to 200°F. Light Naphtha, etc.

CUT YIELD AND QUALITY DATA

Table with 2 columns: Cut and Property. Includes 0 to 100°F. Butanes and Lighter, 100 to 200°F. Light Naphtha, etc.



Handwritten notes and signatures at the bottom left, including '249' and 'L. C. ...'.

Handwritten numbers '1340' and '1310' at the bottom center.

Handwritten number '333' at the bottom right.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

WATER-INDUCED PHYSICAL LOSS

SAMPLE LOSS, WT. %	50.7
REFID. VAPOR LOSS, PPM	5.9
HYDRATION LOSS, PPM	111
SEDIMENT AND WATER, VOL. %	Trace
SALT CONTENT, PPM	52
ESTIMATED STABILIZED GRAVITY, API	50.7
ESTIMATED STABILIZATION LOSS, WT. %	50.7
TOTAL SOLIDS, WT. %	2.31
WAX, HOLD, WT. %	2.3
ASH, PPM	1.0
VANADIA, PPM	54
CONRADSON CARBON RESIDUE, WT. %	5.1
GROSS HEATING VALUE, BTU/LB.	11,297
VISCOSITY, SUS @ 70°F.	65.6

CUT YIELD AND QUALITY DATA



0 TO 100°F. BUTANES AND LIGHTER	
Yield, Vol. %	5.1
100 TO 200°F. LIGHT NAPHTHA	
Yield, Vol. %	6.9
200 TO 300°F. HEAVY NAPHTHA	
Yield, Vol. %	11.7
Gravity, API	61.6
Characterization Factor	12.15
Total Sulfur, Wt. %	0.025
Mercaptan Sulfur, Wt. %	0.0021
Aromatics, Vol. %	6.1
300 TO 450°F. KEROSENE	
Yield, Vol. %	13.5
Gravity, API	49.2
Total Sulfur, Wt. %	0.114
Mercaptan Sulfur, Wt. %	0.0027
Aromatics, Vol. %	18.7
Flash point, mm Hg.	25
Freezing point, °F.	-07
450 TO 650°F. DIESEL GAS OIL	
Yield, Vol. %	17.8
Gravity, API	37.5
Total Sulfur, Wt. %	1.04
Aniline Point, °F.	156
Flash Point, °F.	98.2
Pour Point, °F.	5
650°F. PLUS RESIDUUM	
Yield, Vol. %	30.0
Gravity, API	14.8
Total Sulfur, Wt. %	3.7
Pour Point, °F.	60
Viscosity, SUS @ 120°F.	2150

WATER-INDUCED PHYSICAL LOSS

SAMPLE LOSS, WT. %	50.7
REFID. VAPOR LOSS, PPM	5.9
HYDRATION LOSS, PPM	111
SEDIMENT AND WATER, VOL. %	Trace
SALT CONTENT, PPM	52
ESTIMATED STABILIZED GRAVITY, API	50.7
ESTIMATED STABILIZATION LOSS, WT. %	50.7
TOTAL SOLIDS, WT. %	2.31
WAX, HOLD, WT. %	2.3
ASH, PPM	1.0
VANADIA, PPM	54
CONRADSON CARBON RESIDUE, WT. %	5.1
GROSS HEATING VALUE, BTU/LB.	11,297
VISCOSITY, SUS @ 70°F.	65.6

CUT YIELD AND QUALITY DATA

0 TO 100°F. BUTANES AND LIGHTER	
Yield, Vol. %	4.8
100 TO 200°F. LIGHT NAPHTHA	
Yield, Vol. %	5.6
200 TO 300°F. HEAVY NAPHTHA	
Yield, Vol. %	7.5
Gravity, API	62.4
Characterization Factor	12.21
Total Sulfur, Wt. %	0.031
Mercaptan Sulfur, Wt. %	0.001
Aromatics, Vol. %	7.5
300 TO 450°F. KEROSENE	
Yield, Vol. %	11.7
Gravity, API	49.9
Total Sulfur, Wt. %	0.12
Mercaptan Sulfur, Wt. %	0.003
Aromatics, Vol. %	17.6
Flash point, mm Hg.	25
Freezing point, °F.	-74
450 TO 650°F. DIESEL GAS OIL	
Yield, Vol. %	13.2
Gravity, API	36.1
Total Sulfur, Wt. %	1.31
Aniline Point, °F.	157
Diesel Index	51.7
Pour Point, °F.	15
650°F. PLUS RESIDUUM	
Yield, Vol. %	34.8
Gravity, API	13.1
Total Sulfur, Wt. %	4.1
Pour Point, °F.	60
Viscosity, SUS @ 120°F.	6400
Flash Point, °F.	632



MILANO
 conforme
 del proc.
 v. di
 1981
 di repert

24 MAR. 1981
 IL CANCELLIERE

334

1341 1317



APPENDIX II

1. This Appendix II relates to the standard documents required on each shipment of Crude Oil, which will be prepared and provided by SUPPLIER (ARAMCO) and vessel agents.
2. BUYER shall be responsible for the proper execution of the following documents in accordance with the normal practice of SUPPLIER and shall cause the ship's Master, other officer or agent to duly execute these documents:
 - (1) Bill of Lading
 - (2) Report of Cargo-Ship's Ullage (To be executed jointly with ARAMCO).
 - (3) Export Manifests (a) Shipper's Manifest,
(b) Export Goods Manifest (Saudi Arabian Government Customs Form).
 - (4) Certificate of Oil Cargo Received.
 - (5) Master's Undertaking.

Samples of the standard forms of the above listed documents are attached hereto. Also attached, sample forms of "Tanker Time and Loading Report" and "Certificate of Origin". These two documents and other documents related to the shipment will be executed by ARAMCO.

3. The Bill of Lading shall be in the standard form hereto attached. SELLER shall not be obligated to provide negotiable Bills of Lading.
4. The Saudi Arabian Government requires a tanker arrival certificate on shipments from Ras Tanura. Government Customs officials issue an Export Goods Manifest (3(c) above) on each shipment (sample attached) BUYER will arrange that the Ship's Master has this form signed and sealed by an appropriate Government official at the port of discharge and returned to ARAMCO as tanker arrival certificate.
5. The attached PETROMIN Documentation Sheet lists the forms to be prepared by SUPPLIER (ARAMCO) and vessel agents as also their disposition procedure. BUYER is required to mention its (consignee's) address, cable address, telex number and destination of crude oil on this Distribution Sheet at the place indicated therein.
6. ARAMCO and vessel agents will forward the appropriate original documents (except the originals of the Bill of Lading) together with non-negotiable copies of Bill of Lading directly to the consignee.
7. In case the vessel is loaded under Non-EDP, the documents shall be picked up from the loading terminal by the vessel agents and delivered to the vessel at anchorage. SELLER/SUPPLIER shall not be responsible for any delay caused to vessel waiting for delivery of documents by Agents.
8. The cost of documentation handled, executed or issued by SELLER/SUPPLIER shall be borne by SELLER/SUPPLIER. If duplicates of documents (other than those indicated in the PETROMIN Documentation Sheet) are requested for by BUYER or necessitated by any act or omission of BUYER and the same are issued by SELLER/SUPPLIER, then BUYER shall bear consequential risks and fees.

24 MAR. 1981

1342 1318

MINERAL ORGANIZATION

Ras Tanura, Saudi Arabia.

GENERAL PETROLEUM & MINERAL ORGANIZATION
Saudi Arabia.

I, _____

The Master of _____ Flag

Tanker, _____

loading crude oil at Ras Tanura this day,

consigned for _____

hereby undertake not to stop or pass by,

load or unload, at any Israeli Port and

declare that this cargo is to be unloaded

only at the Port of _____

في ميناء راس تنورة

شحنة النفط الخام

إسسة العامة للبترول والمعادن

سلطنة العربية السعودية

الموقع أدناه، ميناء البصرة

سيفتها

تسحقن هذا اليوم بالزيت الخام من رأس تنورة

يهد بموجبه بعدم التوقف في أي ميناء إسرائيلي

لمرور به أو التحميل منه أو التفريغ فيه كما

د بأن هذه الشحنة سوف تفرغ في

ميناء

البصرة

التوقيع


MASTER _____

(Signature)

M/T _____

TRIBUNALE DI MILANO

DATE: _____



24 MAR. 1961

IL CANTIERE

[Handwritten signature]

336

1343

1319

IL PIU' GRAVE SCANDALO DEL "SISTEMA"

Subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, la classe politica italiana dell'epoca, - più unita di quanto non lo sia oggi -, stabilì di comune accordo che l'obiettivo prioritario da raggiungere era quello di mostrare al Popolo quali fossero stati gli errori del passato regime il cui abbattimento era stato ottenuto a prezzo di molto sangue versato.

Nel medesimo periodo, questi uomini, - ognuno dei quali si riteneva il portatore del "verbo" -, autodefinitisi "politici", iniziarono ad organizzare movimenti di ogni tendenza che riuscirono, prendendo spunto dalle più diverse ideologie, ma soprattutto approfittando dell'abbattimento economico e morale conseguente ad una guerra perduta, a trasformare in Partiti politici.

E' evidente che la grande varietà di queste tendenze discende unicamente da forti ambizioni personali favorite, nella maggior parte dei casi, dal fatto che i promotori, - "sfollati" sulle montagne per evitare i pericoli impliciti alle azioni di guerra, ma pronti ad accodarsi ai vincitori -, ebbero modo di introdursi nelle formazioni partigiane e di crearsi, così, un alone di perseguitati politici e di valorosi combattenti: a questo punto non ebbero difficoltà a raccogliere intorno a loro i primi elementi per formare il nucleo iniziale del loro "movimento".

La vera storia della nascita di questa "classe politica dirigente", - formata da miriadi di episodi -, porterebbe via troppo tempo per essere esposta in dettaglio, ma non si può tralasciare il fatto che questi "politici", per formare, ampliare, consolidare ed organizzare la "clientela" che doveva formare la base dei loro "collegi", dovettero immediatamente darsi da fare, o, per meglio dire, "arrangiarsi" per reperire il denaro occorrente ai primi insediamenti.

Questa forma di "arrangiamento", - che essi adottarono -, è antichissima ma sempre moderna: in parole povere, si chiama corruzione.

Si potrebbe pensare che con la ripresa economica del Paese, che si è verificata nell'ultimo trentennio, questo sistema illegittimo di procacciarsi i mezzi si sarebbe affievolito e che si sarebbe tornati ad una "rimoralizzazione" della vita pubblica: purtroppo non è stato così.

L'ambizione personale, la sete di potere, l'avidità di lucro, - e quest'ultima, spesso, non determinata solo da interesse strettamente personale, ma imposta soprattutto dalle esigenze dei partiti, la cui gestione richiede una sempre maggiore disponibilità di fondi -, sono alla base di questo aggravamento del fenomeno iniziale, con la conseguente distruzione dei più elementari principi etici su cui dovrebbe basarsi la vita di una Nazione.



24 MAR 1991

1344

1350

- 2 -

Non si può negare che l'espansione del fenomeno, se pur criminosa, non sia logica: questi "grandi uomini", via via che i loro "movimenti", ormai trasformatisi in Partiti politici, crescevano, erano ben consapevoli che si rendeva necessario allargare sempre di più l'organizzazione della loro rete di collaboratori e di sostenitori nelle loro Segreterie e nei loro Collegi, con conseguente enorme aumento delle spese di gestione.

Perciò, arrivati a questo livello, si erano resi perfettamente conto che per conservare la popolarità e la saldezza del loro piedistallo, sarebbe stato indispensabile di poter disporre, soprattutto in funzione dell'avvenire, di sostanziosi mezzi economici: la soluzione del problema fu trovata ponendo in atto una preveggente programmazione del fenomeno accennato, da cui ricavare, anche se a lunga scadenza, i fondi necessari per la vita dei loro apparati.

Così, dando forma concreta al loro progetto, posero, con preordinato proposito, ogni cura, - come tuttora fanno -, nell' "allevare", sostenere e far salire in alto quegli elementi del Partito che sarebbero dovuti diventare, - e che di fatto sono divenuti -, l'élite dei quadri dirigenziali da cui estrarre i "capi" di determinati Enti, che, una volta collocati nei "centri di potere", potessero venire utilizzati per la conclusione di certi "affari" che dai politici stessi sarebbero stati, - come in realtà è avvenuto -, coperti dalla vernice della legalità e dell'onestà, ma che, in pratica, avrebbe avuto, ed hanno, il solo scopo di portare vantaggi economici sia ai Partiti che alle singole persone:

Che una siffatta operazione vada a detrimento di quel Popolo nel cui nome e per il cui benessere i politici dichiarano sempre di operare, - pur nella piena consapevolezza che questo "povero" Popolo è il solo a dover sostenere i pesanti oneri che lo tartassano per le negative ripercussioni di certe "azioni" -, non ha nessuna importanza: il fine giustifica i mezzi.


Nè ha rilevanza il fatto che il "sistema" possa suscitare scandali: il nostro Paese, di scandali, - quello "Lockeed" non è stato se non una goccia d'acqua nella massa oceanica -, ne è pieno.

La classe politica dirigente tutto questo la sa fin troppo bene: ogni programma di Governo è sempre incardinato su tre punti fondamentali: lotta al terrorismo, lotta all'evasione fiscale, lotta alla corruzione, ma, incredibilmente, i fenomeni, - probabilmente proprio perchè se ne interessa la nostra classe politica-, stanno crescendo a ritmo vertiginoso dilagando a macchia d'olio in modo tale che gli scandali, oggi, sono, da noi, legalizzati.

Infatti, per quanto possa apparire strano, in realtà il più grosso scandalo dell'epoca, - dal quale i politici stanno per ricavare oltre duecento miliardi di lire -, è già in atto, bene organizzato e sostenuto dal sacro crisma del Governo.

1981

M. C. DELIBERE



1345

1321

338

198

- 3 -

Fino ad oggi, in Italia, si è sempre cercato, - e, dobbiamo dire, con ottimi risultati -, di soffocare gli scandali, - l' "affare Lockheed" è un caso anomalo venuto fuori per una "ingenuità" americana e sfuggito, poi, al controllo dei mestatori nostrani -, perchè ogni scandalo che scoppia coinvolge un po' tutta la classe politica, di qualsiasi colore essa sia, la quale non ne trae certo, sotto l'aspetto propagandistico, esaltanti ripercussioni, - e noto come tutti i nostri Partiti si diano da fare per sostenere a spada tratta la filosofia delle "mani pulite" -, ed inoltre fa sempre correre il grosso rischio di richiamare su certi fatti l'attenzione della Magistratura che, per quanto lenta a muoversi ed afflitta da forte miopia, incute ancora un certo rispetto.

Sarebbe auspicabile, sotto questo profilo, che sia la Magistratura che gli altri Organi di controllo dello Stato agissero con maggior celerità e con occhi più acuti per penetrare nel vivo di certe operazioni imbastite dai politici a beneficio dei propri Partiti e più spesso, dispiace dirlo, a loro personale vantaggio.

Siamo in procinto di denunciare un atto di corruzione che può essere definito come il più grave del secolo, sul quale richiamiamo l'attenzione della Magistratura, della Guardia di Finanza e degli altri Organi di controllo dello Stato, nonchè quella di quei pochi politici che non si sono ancora sporcati molto le mani: se nessuno dovesse prendere provvedimenti, allora dovremmo dire che sarebbe ben venuta una sollevazione popolare o addirittura una riforma costituzionale di forza per ripulire e rimoralizzare l'Italia ed allinearla con lo sparuto numero di quei Paesi dove ancora vige il rispetto della Legge e dei valori morali.

Poichè la questione investe l'ENI, si ritiene opportuno ricordare alcuni avvenimenti che si sono succeduti nell'ambito dell'Ente dalla scomparsa del Presidente Mattei.

Il decesso di Mattei fu per alcuni alti Dirigenti dell'ENI una vera manna, come se fosse venuto a mancare uno zio d'America, sconosciuto ai nipoti che sono alla sua morte potevano venire a conoscenza dell'entità del patrimonio accumulato dall'ignoto parente, patrimonio del quale sarebbero venuti in possesso solo per una parte, perchè l'Erario avrebbe preteso le sue competenze, ma che, ciò nonostante, avrebbe sempre rappresentato un ceospite più che cospicuo.

Nel caso di Mattei, questi Dirigenti, con atto di aperta pirateria, fecero propri tutti quei beni, - nazionali ed esteri -, che avrebbero dovuto confluire nell'ENI, ma poichè si trattava, nella maggioranza dei casi, di Società costituite all'estero che, per sfuggire all'invadenza del Fisco, non figuravano nelle contabilità ufficiali, poterono agire a man salva impossessandosi con estrema semplicità: è noto, infatti che nelle Società per azioni il proprietario ^{conforma} detiene il pacchetto azionario.

del proc.
C. v. di
1981
di

1981

NOTIZIE
Sm

199

339

1346

1322

- 4 -

E' risaputo che l'ENI, sia prima che dopo la morte di Mattei, era l'Ente di Stato per eccellenza, non avvicinabile, anzi addirittura intangibile per i Poteri costituiti, perchè aveva saputo creare un Servizio di public relations che aveva il compito specifico di distribuire "premi" a tutti coloro che potevano avere un certo "legittimo interesse" ad esaminare determinate contabilità.

Sta di fatto che la Guardia di Finanza non ha mai effettuato una verifica fiscale nè all'ENI nè a nessuna delle sue numerosissime associate, e così pure mai la Magistratura si è permessa di dar corso ad indagini o procedimenti contro le violazioni alla Legge che, per uno qualunque dei tanti motivi, l'ENI o una delle sue Società, possano aver commesso.

Quello che è certo è che quel Magistrato, o Generale o Colonnello della Guardia di Finanza che avesse avuto la peregrina idea di dar corso ad un simile atto, - dovremmo dire "affronto" -, non solo avrebbe vista distrutta la sua carriera, ma avrebbe suscitato un vero pandemonio.

Perchè questo trattamento di privilegio? che differenza passa tra l'ENI ed una qualsiasi altra Azienda che può essere in ogni momento oggetto di controlli tributari e di indagini giudiziarie?

A dire il vero una "piccola" differenza c'è: l'ENI rappresenta l'inesauribile sorgente di linfa vitale, - in parole povere, quattrini -, per tutti i nostri Partiti.

Questo alone di invulnerabilità con cui l'ENI ha saputo così bene circondarsi, avrebbe potuto continuare ad esistere chi sa per quanto ancora, se non fosse sopravvenuta la nota questione della ITALCASSE, per smuovere la quale è stato necessario il coraggio di alcuni Magistrati che hanno deliberatamente e completamente ignorato sia gli avvertimenti larvati che le palesi minacce di certi politici che avevano, e che hanno tuttora, interesse a che non sia approfondita l'inchiesta sulla Italcasse.

Nel corso dell'indagine il Magistrato inquirente ha trovato, tra le altre, anche alcune schede che sta accantonando e che riguardano operazioni di depositi e di finanziamenti tra l'ENI e la Italcasse.


In queste operazioni agiva, per conto dell'ENI, la Società SOFIS, - la società finanziaria dell'ENI - il cui compito principale è quello di amministrare i fondi sia "bianchi" che "neri" dell'ENI.

Mentre la Magistratura accantonava queste schede reperite alla Italcasse, è scomparsa tutta la contabilità della SOFIS, per cui il Giudice si troverà ad esaminare delle schede per le quali non riuscirà a trovare contropartita.

Eppure siamo senz'altro certi che questa contabilità doveva essere tenuta in perfetto ordine: peccato che si sia volatizzata! resta da vedere, ora, cosa ne penserà il Giudice.

conforme
del proc.
10.7.81

200



24 MAR 1981

1347

1323

- 5 -

Non è sorprendente il fatto che il Dott. Di Donna, alto Dirigente dell'ENI, - ritenuto un abilissimo stratega -, abbia potuto omettere o far omettere gli usuali controlli per l'accurata conservazione di questi particolari documenti contabili ?

Confidiamo, tuttavia, che il Magistrato riuscirà a riportare a galla questa contabilità ed a vedere quali e quanti "fondi" sono stati erogati ai politici.

Con tutto questo, le radici dello scandalo di cui si è fatto cenno, non affondano nel terreno della SOFIS.

L'ENI, come compete al maggior Ente di Stato, opera in grande stile con progetti grandiosi.

L'affare più redditizio del secolo comincia a prender forma all'interno della Direzione Centrale del P.S.I., ovviamente per iniziativa di uomini dello stesso Partito, che vi hanno tirato dentro, in un secondo tempo, per motivi di necessità contingente ed anche di copertura, anche elementi della Democrazia Cristiana e di altri Partiti, perchè, quando si tratta di soldi, nessuno guarda più al colore della pelle.


Il piano è semplice e funzionale: approfittando della crisi energetica mondiale e facendo apparire l'ENI, in questa congiuntura, come il salvatore della situazione con lo spauracchio di un inverno "freddo" per mancanza di petrolio, dar corso ad una operazione per ottenere una grossa fornitura di greggio a condizioni fuori cartello, anche a costo di "inevitabili sacrifici" che avrebbero comportato il pagamento di un "premio" al Presidente della PETROMIN, - l'Ente petrolifero dell'Arabia Saudita -, ed il versamento di una "tangente", in percentuale su ogni barile, a Fahd Al Saud, - detto il Principe dell'intrallazzo dell'Arabia Saudita -, per indurlo a venire in Italia ed avallare la fornitura.

Fin qui, niente da eccepire: ma il fatto è che si dava per scontato che della accennata tangente, - che vedremo in dettaglio più avanti -, quello che sarebbe rimasto dopo aver soddisfatto con l'1,20% il Presidente della Petromin e con l'1,50% il Principe Fahd Al Saud, e cioè il 4,30%, sarebbe ritornato all'ENI, a disposizione dei suoi Dirigenti e dei politici.

Su questa direttrice di marcia, perciò, nel mese di Gennaio 1979, furono date disposizioni al Dott. Barbaglia, Presidente dell'AGIP, di recarsi in Arabia Saudita per prendere contatti con il Presidente della Petromin e con il Vice Primo Ministro e Principe ereditario Fahd Al Saud e prospettare loro le condizioni del piano che l'ENI aveva architettato per ottenere la fornitura.

Barbaglia esegue scrupolosamente il suo mandato: riesce a far accettare il piano dagli arabi e ad organizzare la visita in Italia del Principe Fahd Al Saud.

Ovviamente, riferisce sull'esito della sua missione al Dottor



1981
S

341
1348 1321

- 6 -

Mazzanti che, a sua volta, ne dà immediata notizia all'allora Presidente del Consiglio Andreotti, informandolo di aver ricevuto assicurazione sulla disponibilità dell'Arabia Saudita a stipulare con l'Italia un contratto per una grossa fornitura di petrolio greggio e facendogli anche presente l'esistenza della tangente del 7% sul prezzo convenuto, della quale, però, sarebbe rimasto all'ENI il 4,30%, pari a circa 70 miliardi annui, il che, per i tre anni di durata del contratto, avrebbero fatto un totale di 210 miliardi, una buona fetta dei quali avrebbe potuto essere distribuita ai politici e che, quindi, il Presidente Andreotti avrebbe potuto avere a sua disposizione, per operazioni politiche, somme più che sostanziose.

Andreotti non batte ciglio.

Intanto le cose proseguono il loro corso: il 16 Maggio sbarca a Roma il Principe Fahd Al Saud, accolto ai piedi della scaletta dell'aereo, per conto del Governo italiano, dal Ministro per il Commercio con l'Estero, Stammati.

All'aeroporto si svolge il cerimoniale di prammatica: inni, picchetto d'onore, breve colloquio nella saletta di rappresentanza: poi, tutti a Palazzo Chigi dove il Presidente Andreotti ha offerto una colazione in onore dell'ospite: tra gli invitati il nostro Ambasciatore a Riyadh, Nicolazzi, e, naturalmente, il Presidente dell'ENI, Mazzanti.

Dopo pranzo, conferenza stampa nel corso della quale il Principe annuncia la sua intenzione di concludere una fornitura di petrolio greggio all'Italia.

Il 23 Maggio, Andreotti, in una riunione del Consiglio, annuncia ufficialmente di aver ricevuto in quel momento notizia della conclusione della fornitura.

Andreotti, però, non comunica la seconda parte dell'operazione, quella illegale, che riguarda il pagamento della tangente del 7%; perciò, per lavarsi le mani da ogni eventuale grave responsabilità, - cosa che, non essendo uno sprovveduto, aveva immediatamente avvertito -, chiama Stammati, suo Ministro ed umile servitore, incaricandolo di risolvere il problema in tutta segretezza, nel supremo interesse dello Stato, trovando il modo di rendere legale l'uscita, in valuta estera, di questi capitali, uscita che contrasta spudoratamente con le norme della Legge valutaria 159.

L'accordo, all'art. 3, comma 2°, ripartisce la fornitura nei seguenti quantitativi annui:

Tipo del greggio	Prospetto di ritiro delle quantità annue (in barili)		
	1979	1980	1981
Arabian Light	7.300.000	14.600.000	14.600.000
Berri	1.825.000	3.650.000	3.650.000
Arabian Medium	3.650.000	7.300.000	7.300.000
Arabian Heavy	5.475.000	10.950.000	10.950.000
	18.250.000	36.500.000	36.500.000

24 MAR 1981

1325
1340 342

- 7 -

per un totale complessivo, nei tre anni, di n° 91.250.000 barili, al prezzo stabilito dal Governo dell'Arabia Saudita.

Il contratto di fornitura è perfettamente legale, ma esiste la lettera dell'AGIP che riguarda la tangente del 7%, naturalmente coperta dalla massima segretezza, qui sotto riprodotta, che non sembra altrettanto "pulita":

Agip

Società per Azioni con sede legale in Roma
 Capitale L. 300.000.000.000 interamente versato
 Trib. di Roma Reg. Soc. n. 253/26 Fasc. 461/26
 C.G.I.A.A. - Roma 31962
 Codice fiscale N. 0046458.0588

Ufficio di Roma
 00144 Roma EUR/piazzale Enrico Mattei 1
 telegrafo Agip-Roma
 telex. 610082/610086/610636 ENIDRO I

telefono. chiamata diretta 06/5900
 centralino 06/53001

referimenti da citare nella risposta

emittente _____ protocollo _____

THE PRESIDENT
 SOPHILAU INC.
 APARTADO 850 EDIFICIO IGRA
 CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA, 8
 PANAMA

Roma July 10, 1979

With reference to Crude Oil sale contract signed between Petromin and our Company for the supply to AGIP or one of its affiliates of 100.000 BPD (one hundred thousand barrel per day) of Arabian Crude oil/oils for the period July 1st 1979 to 31st December 1981, we confirm you that in recognition of the consulting services rendered by your Company we are prepared to pay to your Company a fee of 7% (seven per cent) on Arabian crude oils applicable official price for each barrel of oil delivered to our ~~affiliated~~ Company under said sale contract.
 or one of its affiliates *Q. Balakumar*

In case that after one year from the beginning of the supply of the contract quantities of the above said sale contract the official prices structure of similar crude oils in the area will be largely reshaped and as consequence the cost of Arabian crude oil/oils to AGIP under above referred contract will be substantially higher than that of similar crude/crudes of the area, we will meet to re-examine the new situation, for possible readjustment of the fee recognized to your Company that will be mutually agreed upon.

Payments will be made monthly for the cargoes lifted during each month of the above contract period, and any extension thereof required to complete the supply of the total quantities foreseen in this contract, to your Company account according to your instructions.

Best regards

The Chairman

(F. Barbushia)



IL CANCELLIERE

1350

1320

- 8 -

Stammati, dopo aver esaminato il contratto e la lettera di appendice, non crede che l'Ufficio Italiano Cambi non sollevi eccezioni sull'uscita di ingenti somme mensili a titolo di pagamento di intermediazioni e premi per consulenze, servizi che, nella massima parte dei casi, vengono saldati in unica soluzione mediante regolari fatture.

A questo punto Mazzanti si spaventa perchè avverte il grave pericolo che corre in caso di rescissione del contratto che, oltre a fargli perdere un grosso interesse personale, gli farebbe sicuramente perdere la faccia di fronte agli arabi, ed avrebbe potuto probabilmente sollevare un caso analogo al "Lockheed" in Arabia Saudita nell'eventualità che il Re fosse venuto a conoscenza di questi atti di corruzione perpetrati dal suo erede al trono e dal Presidente della Petromin.

Stammati, visti i timori di Mazzanti e seguendo le pressioni del Presidente Andreotti, riesce, - grazie alla sua profonda conoscenza della Legge -, a trovare, imbastendo un falso, il modo di salvare l'operato di Mazzanti a cui chiede di fargli avere una fattura, relativa al versamento mensile della tangente, da parte della Società panamense destinataria della lettera sopra riprodotta.

Strana, questa lettera, per almeno due fatti: in primo luogo perchè gli arabi non hanno mai impiegato, nei loro affari, Società panamensi perchè si son sempre serviti di Società, - fantomatiche quanto si vuole -, ma con sede in Svizzera; in secondo luogo perchè usualmente le intermediazioni, i servizi di consulenza ed accessori si pagano in unica soluzione, a meno che non si tratti di versamenti dovuti a maturazione di utili derivanti da un rapporto continuativo.

Certo, si tratta di 5 o 6 milioni di dollari al mese che questa evanescente Società SOPHILAU di Panama riceve per poi ripartirli tra i beneficiari: l' 1,20% al Presidente della Petromin, l' 1,50% al Principe Fahd Al Saud, ed il 4,30% da accreditare su un conto particolare, corrispondente alla SUPER HOLDING LUSSEMBURGHESE che Mazzanti, - dopo che questo suo progetto era stato rifiutato dal suo predecessore Dott. Sette che ne intravedeva l'Illegalità e la pericolosità -, era riuscito a costituire nel mese di Maggio assumendone la Presidenza ed affidandone la Vice Presidenza al Dott. Di Donna e la Segreteria Generale al Dott. Fiorini.

Tutto filava a gonfie vele e la calma era ritornate nell'animo di tutti, ma il bel tempo non può durare sempre.

E' inevitabile che di certi grossi affari, anche se si è avuta la massima cura nel tenerli "top secret", qualcosa trapela sempre: sono cominciati a correre dubbi sul fatto che la Società panamense sia stata costituita dopo la firma del contratto di fornitura, circostanza che fa pensare ad una Società di comodo; si dice che del famoso 7% solo il 2,70% sarebbe andato in Arabia Saudita, mentre il rimanente 4,30% sarebbe stato ristornato.

Il presente documento è stato depositato in data 24 MAR 1981

24 MAR 1981

1351

1327

in Italia, - e per questo servirebbe la Società panamense -, ma depositato in Lussemburgo a disposizione, e per essere ripartito tra Mazzanti, Di Donna, Fiorini, Andreotti, Craxi, Signorile e Formica, un certo Vanoni ed un non identificato Signor Mach. //

Inoltre, alla torta attingerebbero anche l'On. Emo Danese ed il Ministro Bisaglia che si è dato e si sta dando non poco da fare per entrare nel gioco, pur sollevando dubbi sulla legalità dell'affare.


Mazzanti è di nuovo allarmato da queste voci, anche perchè viene da più parti richiesto e sollecitato perchè faccia altre "porzioni" della torta e proprio perchè vede allargarsi sempre più la "macchia d'olio", avverte la illegittimità dell'affare ed i pericoli a cui va incontro.

A questo punto della vicenda salta fuori Di Donna che, cercando di vestirsi di un candido manto di purezza, si trasforma in delatore e si confida con qualche grosso elemento politico, per cercare di scalzare Mazzanti.

Ma Di Donna dimentica che Mazzanti è in possesso di una copia fotostatica o della dichiarazione di un accordo esistenza tra il Dott. Aretta, Presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura, e lo stesso Di Donna che riceve dall'Istituto la bella somma di 100.000.000= all'anno non solo per "consulenze", ma anche perchè si è prestato a far costituire dall'ENI, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, cospicui depositi a medio termine.

1981

LIBRE



905

1323

1352 345

AGIP

Al PRESIDENTE
della SOPHILAU INC.
Apartado 850 Edificio IGRA
Calle Aquilino De La Guardia, 8

Roma, 10 Luglio 1979

P A N A M A


In riferimento al contratto di vendita di petrolio greggio firmato tra la PETROMIN e la nostra Società per la fornitura all'AGIP o ad una delle sue associate di n° 100.000 barili giornalieri di petrolio o petroli graggi arabi per il periodo 1° Luglio 1979 - 31 Dicembre 1981, Vi confermiamo che in riconoscimento dei servizi di consulenza resi dalla Vs. Società, siamo disposti a versare alla Vs. Società un compenso pari al 7% (sette per cento) sul prezzo ufficiale applicabile al petrolio greggio araba per ogni barile di petrolio consegnato alla ns. Società o ad una delle sue associate nell'ambito del predetto contratto di vendita.

Nel caso che, trascorso un anno dall'inizio della fornitura delle quantità pattuite con il citato contratto di vendita, la struttura dei prezzi ufficiali di petroli greggi simili della zona sia sensibilmente riveduta e che di conseguenza il costo del petrolio greggio arabo venga ad essere per l'AGIP, per effetti del citato contratto, sensibilmente più alto di quello di altri petroli simili, ci incontreremo per riesaminare la nuova situazione e per un possibile ritocco del compenso riconosciuto alla Vs. Società in modo che sia di reciproca soddisfazione.

I pagamenti saranno eseguiti mensilmente per i carichi ricevuti nel corso di ciascun mese ricadente nel periodo del suddetto contratto e per ogni prolungamento richiesta per il completamento delle quantità totali della fornitura prevista dal contratto, secondo le istruzioni di codesta Società.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
MILANO
SOCIETÀ



IL PRESIDENTE
f/to E. Barbaglia

IL PRESIDENTE
MILANO
SOCIETÀ
IL PRESIDENTE
MILANO
SOCIETÀ
IL PRESIDENTE
MILANO
SOCIETÀ

2, 1981

IL PRESIDENTE



1353


346

1329

206

ARABIA SAUDITA

3 agosto 1979 - Alle 18.30 Stammati sta dal barbiere e riceve un messaggio di Andreotti che vuole vederlo subito. "Si tratta della fornitura di grezzo dall'Arabia Saudita" gli spiega al telefono "I socialisti per beghe interne gridano allo scandalo". Stammati va da lui con la copia del permesso rilasciato: è un contratto eccellente che assicura una fornitura di greggio per tre anni, senza passare per le compagnie, al prezzo ufficiale dell'Arabia Saudita, con alcune clausole di cautela. Vi è da pagare una intermediazione ai locali, tramite una società panamense, nella quale non figurano rappresentati, nè direttamente, nè indirettamente interessi italiani. Andreotti nel suo studio a Piazza Montecitorio, spiega a Stammati, parlando lentamente e con la consueta meticolosità, quasi burocratica: "Craxi è molto arrabbiato, pensa che Signorile sia entrato nella faccenda, poi, come al solito, indicano, senza precisare, che c'entra anche Palazzo Chigi".



607

1330

1981

Ha chiesto a Bisaglia la testa di Mazzanti. Bisaglia voleva sospendere l'esecuzione del contratto: ma si tratta di petrolio. Aveva scritto(!) una lettera a Mazzanti dicendo che correvano certe voci e chiedendo spiegazioni. Mazzanti ha risposto negando. Ho convocato i due: Mazzanti dà le più ampie assicurazioni sulla pulizia dell'affare, ripete che la riservatezza è dovuta al venditore, che non può essere messo in piazza. Corriamo il rischio di perdere la possibilità di rifornimento. Ho detto di non scrivere lettere e di fare un verbale di questa riunione. Stamattina è venuto Signorile preoccupato che nascano polemiche; assicura di essere estraneo. La proposta è di fare una commissione con il Segretario generale della Farnesina, un direttore generale delle Partecipazioni (Schia-vone ?) e, forse, un commercialista".

Stammati ricorda al suo interlocutore di averlo tenuto al corrente di tutti i passi della trattazione, degli allarmi di Craxi e anche di Piccoli, di averlo informato della conclusione, di avergli fatto leggere la minuta dell'autorizzazione. E' d'accordo sulla nomina del comitato dei tre; va bene Malfatti, per le PP.SS., può andar bene Schiavone, ma anche il capo dell'ufficio legislativo (giovane consigliere di Stato); per il terzo

208

1331

1981

IL CANOPE

1255

nome si discute un po': "può andare bene, domanda Andreotti, Firrao?" Benissimo: ex magistrato, ex direttore generale delle Valute al Mincomes; attualmente condirettore all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Il giorno seguente (4 agosto 1979), subito dopo la notizia di essere stato confermato al commercio estero, Stammati telefona ad Andreotti "Ti ringrazio per quanto hai fatto in mio favore. Ho ripensato a quanto mi hai detto ieri e ti confermo il mio parere favorevole. Adesso gestisci tu la questione?" "Ne parlerò domani a Cossiga, al momento di dargli le consegne".

Ecco i precedenti dell'affare:

16. Magg. 1979 - Bandiere, musiche, uniformi; a Ciampino scende dal jet sfavillante il principe ereditario, vice primo ministro dell'Arabia Saudita Fahd Al Saud (sul conto del quale il Corriere della Sera ha pubblicato ieri un feroce articolo). Ai piedi della scaletta, a riceverlo, per conto del Governo, è il ministro del Commercio estero, Stammati. Sui tappeti rossi si svolge il solito cerimoniale;

MILAN

1981

1356 — 1332

209

inni, picchetto d'onore, breve colloquio nella saletta di rappresentanza. Alle 13 Stammati va a Palazzo Chigi per la colazione offerta da Andreotti all'ospite. Vi è un ritardo, perchè il colloquio riservato fra Andreotti e il Principe si prolunga. Fra gli invitati, il ns. ambasciatore a Ryad

(Stammati l'ha conosciuto a Manila, in occasione dell'assemblea del Fondo monetario internazionale, ai primi di ottobre del 1976), Nicolazzi, il Presidente dell'ENI, Mazzanti. Dopo pranzo conferenza stampa.

Il Principe annuncia la sua intenzione di fornire grezzo all'Italia, senza passare per il tramite delle compagnie.

22 Maggio 1979. Stammati torna da Milano (dove ha presentato il progetto "gestione consapevole" all'Asso-lombarda) con l'aereo dell'ENI; vi è Mazzanti. Alla domanda di Stammati sulla fornitura dell'Arabia Saudita risponde "aspetto un segnale per andare".


- Inventario 23574

UFFICIO DI MILANO
 DIREZIONE GENERALE
 UFFICIO DI MILANO
 DIREZIONE GENERALE
 UFFICIO DI MILANO
 DIREZIONE GENERALE

Milano, il

24 MAR 1981

IL CANCELLIERE



210

1357


1333

Nel corso di una riunione di Consiglio Andreotti comunica a Nicolazzi, ed agli altri, di aver ricevuto, in quel momento, notizia della conclusione della fornitura.

3. 31 gennaio 1949 - Stammati riceve Mazzanti, il quale dice di avere informato il Presidente Andreotti che per la conclusione dell'affare si è dovuto impegnare al pagamento di una tangente del 7%. Malgrado ciò il prezzo continua ad essere conveniente. Stammati si riserva di esaminare la questione.

Stammati informa Andreotti del colloquio con Mazzanti: certo sarebbe meglio che non ci fossero queste intermediazioni, dice Andreotti, ma ciò non ostante il contratto è conveniente; per il prezzo che anche maggiorato della commissione è inferiore al prezzo "spot"; per la sicurezza della fornitura

). Stammati si riserva di approfondire le modalità tecniche del pagamento.




Colloquio di Stammati con Mazzanti.

Mazzanti vuole fare tutto alla luce del sole (quindi niente fondi neri); Stammati esclude una sopraffatturazione. Occorre che la intermediazione risulti da regolari fatture. Mazzanti sottolinea la esigenza della riservatezza nell'interesse del fornitore.

21 giugno 1979. Stammati riceve da Formica una telefonata: "Craxi ti aveva cercato; stai attento a quel contratto; dietro vi sono delle manovre". "Starò attento", dice Stammati.

22 giugno 1979. In occasione del consiglio nazionale D.C., Piccoli riceve Stammati nel suo studio: anche a lui sono pervenute voci su alcuni "ristorni" in mani italiane" della commissione. Fa riferimento a Signorile ed a Palazzo Chigi. Anche a lui Stammati assicura che "starà attento".



Il presente documento è stato
redatto in base al testo
originale depositato in data
17/3/1981
nella biblioteca di reperti
documentari della Camera.

Milano, il

24 nov. 1981


UFFICIO GENERALE

7

10 luglio 1979 - L'ENI presenta la domanda per conto dell'AGIP. Comincia l'istruttoria tecnica, affidata al vice direttore generale delle Valute. Viene richiesta la precisazione che nella società panamense non sono rappresentati interessi italiani. Viene chiesto in visione il contratto base, per confrontare la conformità della clausola di revisione qualora i prezzi ufficiali dell'Arabia Saudita divenissero meno convenienti rispetto a quelli dell'area del Golfo arabo.

12.7.1979 - Stammati informa Andreotti della soluzione tecnica; gli fa vedere la lettera di autorizzazione predisposta, lo mette al corrente della telefonata di Formica e del discorso di Piccoli, gli domanda se può darvi corso. Andreotti è d'accordo.

18 luglio 1979 - Stammati manda a Mazzanti la lettera di autorizzazione, con lettera personale. La lettera è protocollata alla D.G. delle Valute ed è diretta per conoscenza all'Ufficio Italiano dei Cambi. p. c.
alle ditte medesime.





979

21 luglio 1979
Stammati

8

6 agosto 1979 - Alla cena offerta da Cossiga ai ministri del suo Governo, dopo cena Stammati ha modo di soffermarsi con il Presidente e gli domanda se Andreotti gli ha parlato della questione. Sì, gliene ha parlato, ma lui, Cossiga, non vuole fare subito la commissione; vuole farla a Camere chiuse. Intanto il Ministero degli Esteri chiedeva, tramite la nostra rappresentanza a Panama, notizie sulla società intermediaria.

7 agosto 1979 - Alle sette del mattino telefona Piccoli e dice con frasi molto caute che Bisaglia avanza dei dubbi sulla legittimità dell'operazione. 

8 agosto 1979 - Stammati vede Mazzanti alle 16:30 al ministero del commercio con l'estero. Mazzanti esclude nel modo più assoluto che persone italiane siano entrate nella intermediazione pagata all'Arabia Saudita; afferma che il Segretario generale della Farnesina, Malfatti, e il nostro Ambasciatore a Ryad hanno seguito passo passo l'operazione. 

214

Espone i rischi di una pubblicità inconsulta o di una rinuncia all'acquisto del greggio, quando tra qualche mese faremo a coltellate per averlo. Ritiene necessario un colloquio con il Presidente Cossiga e forse opportuna la formazione di un gruppo di probiviri ai quali i responsabili dell'ENI possano mostrare tutte le carte. Afferma di avere invitato Craxi a fornirgli almeno qualche indizio che convalidi i suoi sospetti: è molto amareggiato.

10 agosto 1979 - Stammati incontra al ministero commercio estero l'ambasciatore Malfatti, il quale dopo i convenevoli d'uso ed un breve giro d'orizzonte, viene a parlare del problema di acquisto di greggio dall'Arabia Saudita. Egli ha seguito tutta la vicenda e ne ha parlato con Andreotti e Cossiga. A suo avviso, l'idea di fare una commissione è un errore: a suo avviso Andreotti è stato colto da un momento di panico, quando di fronte alle proteste di Craxi e le titubanze di Bisaglia ha proposto di fare una commissione di "verifica" (Malfatti dice: "di inchiesta"). A suo avviso,

l'unico modo di risolvere il caso è che il Presidente del Consiglio, alla presenza del ministro per le partecipazioni chiami Craxi e Mazzanti e si faccia dare dal Presidente dell'ENI tutti i chiarimenti del caso. Egli è già intervenuto su Craxi, duramente; per ora ha ottenuto soltanto una tregua, fino a settembre (la stessa notizia mi è giunta da altra fonte); è convinto che la questione sarà sistemata. Mazzanti ha detto anche a lui che nessun interesse italiano è coinvolto nel caso: solo un certo Mach (dello studio di Ravelli, ^{di Milano} ho saputo dopo) ha cercato di inserirsi; ma il vero pericolo è Di Donna (il vice di Mazzanti) che è vicino a Formica ed a Craxi e che tenta di scalzarlo. Insomma è una bega incrociata fra socialisti: Mazzanti è l'uomo di Signorile, Di Donna è l'uomo di Craxi o forse di Formica). Malfatti ha consigliato Mazzanti di fare un viaggio a Washington ed a New York: il suo lavoro è stato ottimo, tanto da ingelosire gli americani e le "sette sorelle"; occorre evitare che gli USA vedano in Mazzanti un secondo Mattei. Mi racconta i successi dell'ENI nel campo delle

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ENI in data 24 marzo 1981.

Milano, li


24 marzo 1981

11

ricerche petrolifere (mare di Bergen). Ritiene anche lui che disdire il contratto sarebbe catastrofico; equivarrebbe a chiudersi il mercato petrolifero arabo e anche quello delle sette sorelle. Ribadisce il concetto che occorre sistemare altrove Di Donna.

Alle 19 Stammati vede Mazzanti al Senato e lo mette al corrente dell'incontro. Anche a lui Malfatti ha suggerito di andare prima in USA e dopo in URSS. Dice che ha parlato con Lombardini e che domani gli porterà un appunto riservatissimo. Data la loquacità di Lombardini Stammati insiste sulla riservatezza. (Il pericolo è quello di perdere la faccia con gli arabi).

13 agosto 1979 - Cossiga indice una riunione a Palazzo Chigi per le 11. Stammati chiede di essere ricevuto un quarto d'ora prima. Ma Cossiga ha una precedente riunione e ritarda; nel frattempo arriva Lombardini e con la solita aria di chi è alle prese con le "cose più grandi di lui", un po' spaventato (sono due giorni che mi sveglio alle 4 del mattino, dirà poi in riunione), un po' tronfio del suo ruolo, dice le cose che Stammati già sa.



17

La riunione comincia alle 11.15: sono presenti Cossiga, Malfatti, Bisaglia (che non si capisce che parte giochi), Lombardini e Squillante, capo di gabinetto.

Bisaglia introduce: ha avuto una telefonata di Craxi, il quale si dice non sorpreso della intermediazione, ma della destinazione, almeno parziale, dell'importo; dice che a fare da intermediario vi era un personaggio iraniano, accenna all'intervento di un personaggio (Giovannini: Cossiga, però, lo difende). Bisaglia chiama Mazzanti e chiede spiegazioni. Due giorni dopo (il 12 luglio) mandò una lettera a Mazzanti esprimendo le sue preoccupazioni; la replica di Mazzanti è negativa; egli dice che "dovrebbe" essere escluso ogni interesse italiano. Si discute su quel "dovrebbe" (a Stammati, nella richiesta ufficiale, è stato detto e scritto che nella società panamense "non sono presenti interessi italiani"). Mazzanti afferma che si era rifiutato di pagare con fondi "neri"; di qui la necessità di due contratti separati [Formica avrebbe preteso che la percentuale fosse dichiarata sul contratto base!: così ha detto a B.] ; la mediazione era da pagare

MILANO

918

1365

1311

1:

al Panama. Bisaglia rivide Craxi (senza curarsi di tenere al corrente Stammati!) ; questi gli manda un messaggio: sta per scoppiare uno scandalo gigantesco, occorre destituire Mazzanti. La Società Panamense è stata costituita dopo la firma del contratto base (che valore ha questa circostanza? Pure anche Cossiga sembra annettervi rilievo). Craxi accusa apertamente Andreotti (ambienti di Palazzo Chigi). Anche Pandolfi era stato avvertito da Craxi, durante le trattative per la formazione del suo governo ed a sua volta aveva avvertito Andreotti [ma, al solito, non aveva detto nulla a Stammati, non ostante lo avesse incontrato davanti alla Taverna Flavia, e gli aveva accennato alla sua intenzione di chiamarlo alla Farnesina]. Bisaglia riferisce della riunione dal Presidente del Consiglio Andreotti: ha davanti a sé copia del verbale della riunione, di questo verbale Stammati riesce a leggere poche frasi. Alla proposta di Bisaglia di sospendere il contratto di fornitura si oppongono Andreotti e Mazzanti (un paese che rischia il black-out, non può permettersi il lusso di farsi estromettere dal mercato petrolifero.

Chiarisci da quanto
contenuto fu parte
del verbale



91

24 MAR. 1981

1366

-1310

Il giorno dopo, prosegue Bisaglia, telefonai ad Andreotti ed a Mazzanti e scrissi una telettera diffidandoli dal prendere decisioni, attesa la imminente formazione del nuovo governo. Di qui la proposta di Andreotti di costituire una commissione (ai nomi fatti a me, Andreotti aveva poi aggiunto, con un punto interrogativo, quello di Guarino (Stammati veramente aveva parlato del socio milanese dello studio Guarino, titolare di diritto commerciale a Milano), nonché quello di due ufficiali della Guardia di Finanza, fra cui Oliva.

Cossiga riferisce di avere avuto da Andreotti delle consegne non formali, che durarono due ore: fra l'altro Andreotti gli consegnò un appunto (o un fascicolo) sull'affare arabo. Cossiga si incontrò con Craxi, che gli riferì le stesse cose ora dette da Bisaglia e poi gli mandò, a casa, suoi fiduciari.

Lombardini riferisce di avere un appunto di Mazzanti, ma di non aver visto il contratto, che è chiuso in cassaforte. Ha invece copia della lettera dell'AGIP alla società panamense. Anche per lui il punto delicato è la data di costituzione della società.

220

MILANO, 10 MARZO 1981

1367

360

1343

Malfatti afferma che uno disconoscimento del contratto ci taglierebbe fuori dal mercato.

A sua volta, Cossiga osserva che se la società panamense fu costituita dopo la firma del contratto base vi è qualche problema e la cosa diventa delicata. I punti fondamentali sono: Craxi insiste nelle sue accuse (ma non le prova); sembra un'azione di appoggio per l'estromissione di Mazzanti; egli non può trascurare le indicazioni di Andreotti.

A sua volta Stannati riferisce i fatti come si sono svolti.

Lombardini afferma che Mazzanti ha agito in modo corretto, allontanando emissari di partiti e anche "d'oltre Tevere" (Bisaglia dice: Ciglia).

Secondo Cossiga vi sono quattro punti da tutelare: i nostri rapporti con i paesi arabi; la continuità di questa fornitura e la possibilità di altre future forniture; il buon nome di tutti (evitare uno scandalo); la conoscenza vera dei fatti. Dubita che la costituzione di una commissione sia lo strumento più idoneo.

Il ministro degli affari esteri acquisirà copia dell'atto di costituzione della società panamense; egli accerterà il ruolo svolto da Giovannone; Lombardini chie-



2-1

16

derà a Mazzanti i nomi di coloro che, nell'ambito dell'Ente, si sono occupati della fornitura ed il ruolo che ciascuno di essi ha svolto.

Lombardini vorrebbe che tutto venisse chiarito prima che si inizi qualsiasi pagamento. Si decide di incontrarsi di nuovo il 3 settembre, nel pomeriggio.

13 agosto 1979 - Stammati incontra Cossiga a Palazzo Chigi, per esporgli con libertà il suo pensiero. Il problema nasce da una bega fra socialisti; è grave che questo accada in un momento così grave per il Paese; una soluzione tattica è quella che Cossiga incontri Craxi e Mazzanti alla presenza del ministro delle Partecipazioni, in modo da chiarire tutto ed anche di mettere Craxi di fronte alle sue responsabilità. Occorre farlo al più presto. Ma vi è un aspetto strategico. Occorre tenere presente la necessità di differenziare le fonti di approvvigionamento del grezzo; Stammati è stato in Libia alla fine di aprile; si propone di visitare la Nigeria ed il Messico (dove è già andato in avanscoperta Morante della Comit). Consiglia di costituire presso la Presidenza una commissione di

prestudio.

documenti

es. n. 1

es. n. 2

es. n. 3

es. n. 4

es. n. 5

es. n. 6

es. n. 7

es. n. 8

es. n. 9

es. n. 10

es. n. 11

es. n. 12

es. n. 13

es. n. 14

es. n. 15

222

Milano, li 13 agosto 1979

IL CANCELLIERE

1369

1345

17


Ma vi è un altro aspetto: vi è in corso una battaglia ai vertici dell'ENI: Mazzanti (uomo di Signorile piuttosto che di Craxi) è avversato da Di Donna (uomo di Formica e, attraverso lui, di Craxi). Mazzanti ha in mente una ristrutturazione dell'ENI, per rimescolare le carte, dal centro all'operativo e viceversa; occorre non lasciare solo Mazzanti (Stammati sta cercando di assisterlo), ma occorre inserire nell'organico un elemento non di sinistra. Cossiga è d'accordo; poichè durante la discussione per le nomine appoggiò Sette non vorrebbe che Mazzanti pensasse che il Presidente del Consiglio gli è ostile; prega Stammati di telefonare a Mazzanti, trasmettendo un messaggio di simpatia.

14 agosto 1979 - Alle 9 del mattino Stammati telefona a Mazzanti e trasmette il messaggio.

UFFICIO DEL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
con prot. n. 1000/81 del 14/8/79 conferma
la comunicazione del prod.
n. 1000/81 del 14/8/79 p. v. di
p. n. 1000/81 del 14/8/79 p. v. di
p. n. 1000/81 del 14/8/79 p. v. di
del 10/8/79 (1000/81)

Milano, li 14 MAR. 1981

IL CANCELLIERE



223

1370

21 agosto 1979 - ore 17 Stammati incontra Mazzanti al ministero commercio estero. Prima di parlare dell'Algeria, Stammati e Mazzanti si intrattengono sul problema dell'Arabia Saudita. Mazzanti ha ricevuto una lettera di Lombardini che gli chiede di riferire sul ruolo svolto dai funzionari dell'ENI. Egli si appresta a dare domani (22) la risposta al ministro e (come chiede la lettera) di portare una copia della risposta direttamente al capo gabinetto del Presidente del Consiglio. Insiste nell'escludere che siano intervenuti interessi italiani, di qualsiasi specie: egli ha voluto fare un'operazione trasparente, evitando "fondi neri" o pagamenti "estero su estero". Il quantitativo è rilevante 2.5+5+5 milioni di tonnellate fra il 1979 e l'81; il prezzo, compresa la provvigione, è inferiore al prezzo ufficiale OPEC. I primi quantitativi sono in viaggio. Se potesse raddoppiare, raddoppierebbe la fornitura; insiste sul pericolo di vederci banditi dal mercato petrolifero, per sempre. I due sono d'accordo che occorre un colloquio chiarificatore Cossiga-Craxi. Per l'Algeria manderà un appunto e assicura la presenza di Sarchi.

MILANO
 Ufficio di...
 Le presenti...
 e. l'incarico...
 p. v. di...
 e p. v. di...
 del 10 e 12...

224

364

Milano, li

24 MAR. 1981
 IL CANCELLIERE

1371

Procura della Repubblica di Milano: deposizioni di Francesco Cossiga, Arnaldo Squillante e Gaetano Stammati. Interrogatorio di Giuseppe Battista.

N. 3130/81A R.G.P.M.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
IN MILANO

FASCICOLO

riguardante COPIE, ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 165 BIS C.P.P.,
DEI VERBALI DI ISTRUZIONE SOMMARIA TRASMESSI, PER
..... QUANTO DI COMPETENZA, ALLA COMMISSIONE INQUIRENTE
E DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO. -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



; . 0
000

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N.3130/81A R.G.P.M.



Milano, 16.6.1981

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento penale n.3130/81A a carico di Gelli Licio, nato in Pistoia il 21.4.1919, imputato, allo stato, del reato di cui agli artt.81 cpv.-256 C.P., accertato in Milano il 18.19/3/1981;

rilevato che siffatto procedimento è scaturito dalla trasmissione, disposta dal G.I. di Milano, di parte della documentazione sequestrata al Gelli a seguito di perquisizione domiciliare ordinata dal predetto G.I. ed eseguita in Castiglione Fibocchi e negli altri luoghi di domicilio il 17.3.1981;

che tale documentazione rinvenuta in possesso del Gelli comprendeva, fra l'altro, un fascicolo concernente la cosiddetta "vicenda ENI-PETROMIN", fascicolo immediatamente trasmesso da questo ufficio alla Procura della Repubblica di Roma, nonché alla Commissione Inquirente per i procedimenti d'accusa per il tramite della Presidenza della Camera dei Deputati, per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti già a suo tempo oggetto di indagini e di valutazioni giudiziarie da parte delle stesse;

che copia del suddetto fascicolo è stata allegata, ai sensi dell'art.165 bis C.P.P., agli atti del procedimento penale a carico del Gelli in corso di istruzione presso questo ufficio, potendo costituire, unitamente ad altra documentazione, oggetto materiale del reato sopra specificato;

che si è posta l'immediata necessità di espletare indagini preliminari volte ad accertare innanzitutto l'attendibilità e l'au-

D. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dr. Paolo Liguori)

D. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dott. Cirillo Vio)



002

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO



tore dell'appunto in diciotto pagine dattiloscritte, rinvenuto fra le carte sequestrate concernenti la vicenda "ENI-PETROMIN", recante in prima pagina le parole "ARABIA SAUDITA. 3 AGOSTO 1979 - ALLE ORE 18,30..." ed in ultima pagina le parole finali "ASSICURA LA PRESENZA DI SARCHI"; che é stato accertato che autore di siffatto documento é l'ex ministro, sen. Gaetano Stammati, il quale ha reso in proposito testimonianza a questa A.G.;

che, verificate l'origine e l'attendibilità dell'appunto in questione, resta da accertare attraverso quali vie lo stesso sia finito, unitamente agli altri documenti concernenti la vicenda "ENI-PETROMIN", fra le carte sequestrate al Gelli e quali siano i responsabili di tanto;

che, allo stato delle simultanze processuali, non può affermarsi né escludersi l'estraneità dell'ex ministro, sen. Gaetano Stammati, in ordine alla consegna al Gelli della documentazione in questione;

che in relazione a tale fatto vanno compiute ulteriori indagini istruttorie per gli aspetti di penale rilevanza;

che non si ritiene di ravvisare nella fattispecie ipotesi di reato ministeriale ai sensi dell'art. 96 Cost., in quanto la consegna e rivelazione, ove effettuate da ministro, non costituirebbero comunque manifestazione di un'attività tipica della funzione ministeriale, talché non integrerebbero gli estremi di reato commesso nell'esercizio delle funzioni;

che tuttavia, al di là di irrilevanti profili di connessione

Dr. Pier Luigi Ferrero Dell'On. 1

D. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dott. GUIDO VISLA)



003

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO



soggettiva e probatoria, questo ufficio non può escludere, allo stato, la sussistenza di eventuali aspetti di connessione ai sensi dell'art. 45 n. 2 C.P.P. con il procedimento concernente la vicenda "ENI-PETROMIN", di cui si occupa la Commissione Inquirente per i procedimenti d'accusa;

che l'eventuale sussistenza di siffatti profili legittimerebbe la cognizione anche del fatto "de quo" da parte della suddetta Commissione;

P.Q.M.

dispone, per le valutazioni del caso, la trasmissione, in originale, alla Commissione Inquirente per i procedimenti di accusa dei seguenti atti:

- 1) verbale di deposizione testimoniale resa dall'On. Francesco Cossiga;
- 2) verbale di deposizione testimoniale resa dal dott. Arnaldo Squillante;
- 3) verbale di deposizione testimoniale resa dal Ser. Gaetano Stammati;
- 4) verbale di interrogatorio ex art. 348 bis C.P.P. reso dal dott. Giuseppe Battista, con allegati due volumi prodotti dallo stesso, nonché fotocopia dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma e dal predetto trasmesso a questo ufficio in copia;

dispone, contestualmente, che copia di detti atti sia acquisita al presente procedimento, ex art. 165 bis C.P.P., per l'ulteriore corso a carico del Gelli, contro il quale si procede per il possesso, oltre che della predetta documentazione, anche di altra di diversa natura e provenienza;

delega, per la consegna, in busta chiusa e sigillata, dei documenti sopra indicati, un Ufficiale del Nucleo di P.G. dei Carabinieri presso questo Tribunale.

D. S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dr. Pier Luigi Maria Dell'Uso)

II S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dr. Guido Volpi)

Verbale

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)



U. 4

Affogliaz. N.

L'anno millenovecento 81 Il giorno Venti quattro

del mese di maggio, ore 17,05 in Roma, v. E. Quirino Vigorelli

Avanti di noi: Pous. Bruno Sicleri Procuratore della Repubblica Agente e Dr. Pier Luigi D'Onofrio, sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso l'on. Prof. Francesco Costa, u. Sassari il 26.7.1928 e res. riv. in via Asprocci, 11, fine in Roma, via E. Quirino Vigorelli, 77, il quale, a richiesta dell'uffero, espone la propria disponibilità a rendere dichiarazioni in ordine a taluni documenti concernenti la vicenda ENI - PETROLIN.

«Quinto atto della procedura per un rinvio al Procuratore della Repubblica di Roma ed in particolare al sostituto Dr. Savio in data 22.12.1949, con riferimento a quanto riportato in Terra e finché pagine del relativo verbale. In quella occasione furono prodotti 4 documenti che sono specificamente indicati nel verbale suddetto e che un vengano esibiti. L'uffero interpellato presentò in proposito obbe a delivering all'ob. persona. In effetti il presidente del Consiglio insediato, on. Andreotti, in sede di consiglio alle Ansigne, ebbe a darvi tali documenti, e tali per riferimento sulle completezza di...

Anticipate L.

Procuratore della Repubblica Agente Dr. Bruno Sicleri

S. Procuratore della Repubblica Dr. Pier Luigi Maria Dell'Onofrio

Verbale

di istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

0.5

Affogliaz. N. 2

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

ENI - P. F. L. K. I. N. Nel verbale delle discussioni e dei
preludi politici e di governo consegnato alla
giustizia vi sono delle omissioni operate in
fornitura del segreto di Stato. Fucile insieme
dell'attuale sottoscrittore in fiero cartello,
che alla prima pagina riporta la dizione "AA
BIA LAIATA. 3 Agosto 1979 - Pile 18,30 Stammiti
... etc. etc". E' la prima volta che nei rapporti
tra le nuove officine documentarie, della cui esistenza
peraltro non si è parlato di legge, recentemente
a Toluna parte del Parlamento, sull'ultimo un
numero del settimanale L'ESPRESSO. Nel documento
in questione, per quanto non e' possibile ricorre
a distanza di tempo, rilevato essente di
preludi politici e di attivita' portati a livello
governativo in ordine alla volontà del contratto
internazionale ENI - P. F. L. K. I. N. Ovviamente si
trattava di attivita' svolte nel privato e non
non destinato ad essere pubblicate. Nel de



Anticipato L

[Handwritten signature]



Procuratore della Repubblica
Dr. Bruno

[Handwritten signature]

Procuratore della Repubblica
Dr. Pier Luigi Morio Dell'Osso

[Handwritten signature]

Verbale

di istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

006

Affollaz. N. 3

L'anno millenovecento..... Il giorno.....

del mese di..... In.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

Esponente in questione con i fratelli Pietro ed
incontrati e fatti rivedere vennero per tenere
indicati. Sono due che vi sono con che ad
hanno volutamente detto. Rilevo, per l'altro che
si parla di una riunione presso la Per. Gen.
del Consiglio dei federati in data 13-8-1979.
Effettivamente, come fosse rilevare dei miei
appunti, tale riunione vi fu e [] alla stessa
fazione, per me, il ministero Prologica,
il ministero Lombardia ed il ministero Stampa
ma chi Ralfatti, non saprei per favore, perché non
le ricordo, se il ministero o l'ambasciatore. S.
alla riunione era finalmente a testimoni il padre
ma "ENI - PETROLI".

ADD. in ordine al documento in questione non
sono assolutamente in grado di dichiarare alcuno
in ordine all'ignota autore. Rilevo la poche an
notazioni manoscritte, la quale non mi dice
assolutamente nulla. Adh: per favore alcune



Anticipate L.....

[Handwritten signature]



Il Proc.
[Handwritten signature]

Procuratore della Repubblica
Dott. Pier Luigi Maria Dall'Oglio

Verbale

007

di istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. *h*

L'anno millenovecento..... Il giorno.....

del mese di..... In.....

Avanti di noi.....


sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

*alle parentesi padre ed alle frasi che lo stesso
contiene, nell'ambito del documento è in
questione, ma non in grado, alle stesse frasi
documenti a una diretta presidenza in ordine
alla vicenda ENI-POSTALIN, di attribuire alle
stesse significate alcune. Ma non, in altre
termini, in grado di riferire alcun fatto
che non fosse esso rilevante per tale
favorevole e dalle frasi riportate nelle stesse
Altrimenti però dire per la annotazione in
maggiore o minore del foglio 13 del docu-
mento in questione - ADR: all'epoca della
vicenda il mio capo fu sostituito con il
Dr. Arnaldo Gallente, il quale in tale veste
ebbe ovviamente modo di seguire la vicenda*

Anticipate L.....

glorioso



Il Procuratore della Repubblica Agg. *Dr. Bruno Siclari*

Il S. Procuratore della Repubblica *(Dr. Pier Luigi Maria Dall'Ossola)*

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

E' copia conforme all'originale

Milano 15 GIU. 1981

Il Direttore di Sezione
EUGENIO ROMANO
CANCELLIERE



*L. e S.
glorioso*

**Verbale
di istruzione sommaria**

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)



008

Affogliaz. N.

L'anno millenovecento 81 il giorno Ventuno, h. 12,0.
del mese di maggio in Milano - pal. di giustizia
Avanti di noi di G. Voda e di P. L. Selloni
sostituti Procuratori della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto
segretario.

È comparso SQUILLANTE ARNALDO, u. Roma
il 23.5.1923 e us. IV, in forza d'arresto, 27.
Interrogato risponde: sono stato capo di
Gabriele del presidente Rosage dall'arrivo
alla fine del suo primo Governo ed in
più del secondo. Per quanto attiene alla
venuta del protetto internazionale "Edi-
Petrovich", non dire di alcuna sorta di
rette pagature subito dopo l'intellicimento
del presidente Rosage al fine di agosto
del 1919. ESSO, infatti, non è mai
mai gli appunti che il presidente
usciti, on. Indietro, aveva consegnato
al mio ufficio all'atto del passaggio
della prosecuzione. Le tracce presunte del
documento, in fatto per, che la D.V. ne
esiste e che sono protetti da 11 cartelle
fotostatiche. da parte vostra il ordine
che i fatti documentati vennero presunti
nel caso della interrogazione effettuata

Anticamerale della Repubblica
Procuratore
Dr. Pier Luigi Maria (Dati: Onno)

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. GIUSEPPE VIOLA)
Arnaldo Squillante

Verbale

Istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

089

Affogliaz. N. 2

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso

Procuratore della Repubblica A. Poma e
 Felice Ruffo al Presidente del Consiglio
 Poma. Poma si riferisce, gli appunti in
 questione riportano delle espressioni che
 il Presidente del Consiglio ritenne di
 dover avvaltersi delle sue prerogative
 in tal senso. Poma fin da ora, nelle sue
 qualità, partecipò all'esame delle pretorie
 e alle deliberazioni in ordine alla
 opposizione di quelle espressioni. Al rifiuto
 di Poma prestare che ~~gli~~ l'attribuzione
 di appunti in quella notizia che, a divulgare
 le, ritenne opportuno i rapporti inter-
 nazionali e comunque nulla agli stessi.
 Ritenuto che gli elementi consegnati
 all'on. Andreotti all'on. Poma stesso
 fatte altresì referire alla commissione
 della S.C.A., incaricata della presidenza
 del ministero delle Previdenze sociali.

Il Procuratore della Repubblica
 Dr. Pier Luigi Maria Dell'Omo

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 (Dr. ARMANDO VIOLA)

Armando
 per conto

Verbale

019

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. 3

L'anno millenovecento Il giorno
del mese di in

Avanti di noi

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso

ed alle Commissioni presiedute LA LOGGIA della Camera dei Deputati. Effettuò con successo interrogazione a favore del governo su dicembre 1979 sulle vicende ENI-PT TRON, subito dopo le risposte date in Parlamento dell'allora ministro per il rapporto con il Parlamento, on. Saracò, alle varie interrogazioni ed interpellanze. Finito atto a visione del documento in 18 parolle sottoscritte per invio con le parole "ARABIA SARDITA. 3 AGOSTO 1979. Alle 18,30 intervenne con le parole "ben bene" e tenne per le parole "per l'Algeria mandare un appunto e assicurare la presenza di Saracò". Non ho mai visto l'atto documento. All'esame dell'atto non posso rilevare che il, in buona sostanza, rapporto su precisare, trovare qualche fatto, quanto ebbe a svilupparsi

Procuratore della Repubblica
Dr. Pier Luigi Mario Dall'Omo

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. GUIDO VIOLA)

Aurelio Giuliani

anticipate L.

Verbale

611

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affollaz. N. 4

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto

segretario.

Dr. Luigi Maria Dell'Osso

E comparso nel corso delle sedute del 13. 8. 49

alle quali parteciparono io, il Pres. Rosign, i procuratori Staschetti, Pisaglia e Lombardi. Non intervennero, per la seduta, la partecipazione dell'ambasciatore Melafatti. Al riguardo i miei rapporti con loro furono.

In detta seduta non fu trattato alcun verbale, potè essere, del resto, non prodotto. Personalmente fuori degli appunti, non sono venute se addirittura feci qualche altro dei partecipanti. Nel corso delle sedute si discussero sulle attività che si farebbero avanti svolgere per giungere a una verifica dei fatti in esame. Le trattative ed i sentimenti di attività riservate non debbono poter ad essere pubbliche o rese a divulgazione se il suo buon senso.

Allo la grafia delle annotazioni (frase e numeri) appesi a mano sul fascicolo in fronte parrebbe dell'istruttoria che

adempite L.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. GIUSEPPE VIOLA)

Armando Quindanti

Verbale

612

Istruzione sommaria

(Art. 339 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. 5

L'anno millenovecento..... Il giorno.....

del mese di..... In.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dai sottoscritto segretario

E comparso.....

per il quale sono stati presentati per un dieci anni
tenute nelle per i quali sono stati
per riferimento alle precedenti procedure relative
solo nelle stesse documenti, alle quali
non sono in grado di attribuire alcun
particolare specifico.

IL S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. GUIDO VIOLA)

[Handwritten signature]

L. e S.

Arnaldo Invernizzi

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Fior Luigi Maria Dell'Osso)

[Handwritten signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

E' copia conforme all'originale

Milano 15 GIU. 1981

Il Direttore di Sezione
EUGENIO ROMANO
CANCELLIERE



[Handwritten signature]

Verbale

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)



013

Affogliaz. N.....

L'anno millenovecento 81 il giorno 29, h. 19,00

del mese di Maggio In Milano - Palazzo di Giustizia

Avanti di noi Avv. Bruno Siccardi - Procuratore Aggiunto
e Avv. Guido Viola - Guard. Procura
sostituti Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso il sen. GAETANO STAMMATI, n. Napoli

il 5.10.1908 e res. forma in via Senese, 9

Interrogato risponde: presso visione dei docu.

menti (il cartello interrogatorio) che la S.V.

per fare una rete a suo tempo prodotta

dal presidente del Consiglio Forino al fine

persecuzione della Repubblica di forma e che

al margine superiore detto recando la n.

persecuzione da 120-130. Per quanto attiene

a tali documenti, ricorda immediatamente

la risposta in due fogli (n. 127-132) a cura

forma il n. data 18.7.77, indirizzata al

l'uffic. Italiano Pamb a fog. una forma

all' Eni e al Gesuiti. La risposta rec

la una forma autografo e una volta si

una volta transessa in Triplice esemplar

al veci avviso della Valute, di Milano

per un messaggio in via ai destinatari.

La risposta viene da me collocata firmata

forma per senza apposita la data. Senza

Il P. Procuratore della Repubblica
(Avv. For Luigi Maria Belli Onore)

Il P. Procuratore della Repubblica Agg.
Avv. Bruno Siccardi

Il Procuratore della Repubblica
Avv. Guido Viola

Autografo

014

Verbale

istruzione sommaria

(art. 385 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. 2

Il S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Mario Dall'Omo)

Il Procuratore della Repubblica Agg.
- Dr. Bruno Sicleri -

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(D.lli. GUIDO VIOLA)

L'anno millenovecento il giorno
del mese di in

Avanti di noi
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso

visione di alcune fotografie della nave in questione, che mi per dire far parte di un'ambulanza sequestrata a Grotto Airo. Rilevo tuttavia di fotografie esatte ad eccezione di un fotogramma. La data, infatti, pur essendo la stessa (18.4.79) offre affollate per un'ambulanza tedesca. Non sono in grado di attribuire alcun significato a raffigurazioni postume e neppure sono in grado di dire alcunché sulle grafie. Per quanto attiene agli altri nove fogli d'intercettazione rinvenuti dal fasc. del Gruppo Rinzi e formante della Repubblica di Roma, i prelievi non sono mai forniti per le mie mani. Sui prelievi precedenti, posso dire che il primo foglio a firma Giulio Anselmi, non mi è mai capitato di vederlo. Tra gli altri fogli, che stesso tenessi a rimproverare per Anselmi fu Governo precedente la formazione del nuovo

Spate L. *Pietro Starnob*

SELLI
REDA

Verbale

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

015

Affollaz. N. 3

Il Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

Il Procuratore della Repubblica Agg.
- Dr. Bruno Sicari -

Scipate L.

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. GUIDO VIOLA)

P. Sicari

L'anno millenovecento..... il giorno.....
del mese di..... in.....

Avanti di noi.....
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso.....

giovane Rosige, fare dire che ebbe modo di intravedere tale foglio nelle mani del presidente Rosige anzi, in concetto, di una dei ministri (Bisaglia) nel corso della riunione del 13 agosto 1979. A tale via viene partecipando, io, il presidente Rosige, i ministri Bisaglia e Lombardini, il Capo di Gabinetto di Rosige, Spuller e il sottosegretario Felletti. Fu nel corso di detta riunione che venne in possesso del documento in questione qualche foglio della stessa. Il documento in questione è in 18 parti fotocopiate che recano per le parole "ATA BIA SOSTITA - 3 agosto 1979" e "Reunione con le parole "la presenza di Sacchi". L'autore del documento in questione sono io e per apporre l'originale. Dopo che il ministro

Verbale

016

Istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. pr.

Affollaz. N. 4

Il Procuratore della Repubblica (Dr. Pier Luigi Maria Dall'Ossola)

Il Procuratore della Repubblica Agg. (Dr. Bruno Siciliani)

Il S. Procuratore della Repubblica (Dott. Guido Viola)

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso.....

per i rapporti con il Parlamento, on line, esse rispetto al Parlamento stesso in ordine alle varie interrogazioni presentate sulla vicenda Eni - Petroli, il Presidente della Commissione Bilancio dispose una audizione nella quale riferivamo, nell'ordine, Lombardi, Gatti, e Pedersoli. Subito dopo venne a sapere di essere stato denunciato da alcuni deputati radicali alla Commissione Interinale per la vicenda Eni - Petroli. Ritenevo, allora, di stendere una nota di circostanza di tutta la vicenda per una memoria. Redassi la minuta e la feci fotocopiare in Segreteria. Fassi, quindi, il documento fotocopiato, al mio segretario particolare di Giuseppe Pedersoli perché lo controllasse, integrandolo con talune foto che io non ricordavo e correggendo eventuali punti qualche imprecisione. Le di. Pedersoli

Stampa

Stampa L.

Stampa

Stampa

Verbale

01

Istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. proc. (1927.)

Affolliaz. N. 5

D. S. Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

Il Procuratore della Repubblica Agg.
- Dr. Bruno Sicari -

L'anno millenovecento il giorno

del mese di in

Avanti di noi

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso

per me il documento per l'assunzione a
mano delle date che vi figurano manoscritte
e delle poche frasi che figurano manoscritte. Ad R:
la grafia mi sembra quella del Dr. Patente,
al quale proprio perché integrasse il documento
mi feci sopra detto e farlo. Ad R: non
sono in grado di dire alcun cosa fatta alla pr.
realtà perché che mi vengono mostrate
sul documento in questione. Per il contenuto
e tutta l'importanza di quanto ebbe a
religere io ed il racconto si fanno alla
vigilia della nave partenza per l'Algerie. La
conclusione quella che mi è stata mostrata
tra i miei fotografie del documento origi-
nale. Ad R: Non tale documento per
per detto fatto, fino a quando ritengo
che nel presente essere utile, e poi lo
distinso. Per quanto me e io, lo stesso da
fatti e fatti in nuove esemplari e rimesso

scipate L.

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. GODO VIOLA)

Scipate L.
Godo Viola



Verbale

018

istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. Pen.

Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

Affollaz. N. 6

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Dr. Bruno Sileri

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

Venne autorizzato ad estrarre copia. Presentato il documento in Segreteria, anzi prima, lo stesso venne rinviato in una delle stanze della Segreteria. Fosse escluso di averlo ridotto al dr. Bazzani, dopo che il foglio per lo abbia consegnato per le annotazioni a mano. Fatto atto che non viene ritenuto che il documento in questione sia rinviato per le parti depositate a Gelli di via. Non sono assolutamente in grado di formulare spiegazione alcuna in ordine a tale circostanza ed al fatto che il documento fa parte del file. In ordine a tale personaggio non ho mai avuto modo di conoscere l'identità e l'indirizzo. Rappresento che lo vidi la prima volta, ed in tale occasione mi fu presentato da persona che mi ricordo, nel caso di cui è in oggetto, essere un'ambasciatore

Quarta Commissione

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. GUIDO VIOLA)

Verbale

019

Istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. Proc. Pen. Repubblica

D. L. Procuratore della Repubblica
(Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

Affogliaz. N. 7

Il Procuratore della Repubblica Agg.
(Dr. Guido Viola)

L'anno millenovecento..... Il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

E comparso.....

in Roma. Per parte giudici altre volte
di rivela in analoghe occasioni. In
trattato, comunque, di pochi indizi pre-
sente giornali e non si e mai sottile
to alcun rapporto di confidenza. E, pertanto,
per vito stupore piu ho affreso dalla stampa
fa di essere venuta nella lista della
bipia massoneria facente capo al Gelli, la
possibilita "P". Escluso potersi essere di
parte istruzione. Non ho mai firmato alcun
documento fatto dal Gelli e concernente
l'ingressa nella sua loggia massonica.
Era noto che il suddetto Gelli facesse
parte della massoneria, ma lo stesso non
mi ha mai fatto proposte alcuna in ordine
ad eventuali iscrizioni alla massoneria ed
in fatto alle sue loggie. Non ho mai
di aver mai ricevuto dal Gelli, neanche
per parte, materiale di propaganda per altri

dicipate L.

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. GUIDO VIOLA)



Verbale

020

Istruzione sommaria
D. N. PROCURATORE
(Dr. Pier Luigi Maria Dal'Oss)

Affogliaz. N. 8

Il Procuratore della Repubblica
Agg. Dr. Brig. Sclari

L'anno millenovecento..... il giorno.....
dei mese di..... in.....

Avanti di noi.....
sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

Non alla missiva. Sempre in vivo
sempre ho affisso sulle stampe che il mio
segretario principale, dr. Battista, se
rebbe stato iscritto alla legge 12, facendo
riferire al Gelli. Le circostanze mi si fanno
completamente nuove. Altrettanto nuova
per me è l'opinione da notoria di sempre se
può per parte mia per i garanti della
presentazione per la missiva nella legge
12 dell'onorevole Adolfo Sarti. Non usavo
sempre ho provato nel leggere sulle stampe
che per i presentati aderenti alla legge
12, per mettere anche il dr. LORENZO SAVO,
già capo della mia segreteria tecnica
al ministero per il Principe Estero.
Le stesse circostanze che per me riduce
al mio in capo delle affiliazioni, dr.
LUIGI BIGNARDI. In questo caso ho avuto
anche a menzionare il dr. Battista, il quale

Antonio Stammati

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dott. GIULIO VIOLA)

ricipate L.



Verbale

Adunanza sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

021

Affollaz. N. 9

Il Procuratore della Repubblica Agg. Dr. Bruno Sicieri



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il S. Procuratore della Repubblica (Dot. Guido Viola)

Il Procuratore della Repubblica Dr. Pier Luigi Marone



[Handwritten signature]

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

ha mostrato il suo stesso stupore, ha
potuto far una scorsa a righe il testo
del documento in questione da parte del
Galler. Per ha, altresì, detto di aver avuto
modo di conoscere il Geller e di averlo
incontrato saltuariamente. Nulla gli ha
piaciuto in ordine alla forma ma affariti
nessa alla legge. - Fatto che è vero
che quella ipotesi di un rinvio a una
indefinita al presidente dell'Assemblea
e fatta il 18. 7. 49. Si tratta di lettera per
quale non protocollata che dice, per
l'istituto, ma tantum all'allegato numero
al vice preside e della Valente, di
risposta di aver trattato sopra per cui
AAR: per leggere la lettera in questione
al dr. Ballotta, suo segretario personale,
nella sua stanza. Per quanto visto a
fianco, risulta la lettera al dr. Ballotta senza

Verbale

Istruzione sommaria

Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affogliaz. N. 10

Il Procuratore della Repubblica Agg. Dr. Bruno Siciliani

L'anno millenovecento... Il giorno...

del mese di... in...

Avanti di noi...

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sotto-scritto segretario.

E comparso

lasciare. Al riguardo, peraltro, non fosse lo... per questo riguarda l'altra lettera... all'ufficio italiano presso, all'ENI ed al Gab... 18.7.1979, forse escludendo che la... sia stata data in visione al dr. Bel... o che sia stata nella mia disponibilità... di natura di natura, che non... riguardava la segreteria particolare. Adde o il... avere l'ufficio... del uso.

Il S. PROCURATORE della REPUBBLICA (Dott. GUIDO VIOLA)

[Signature]

Guido Stenardi

Il Procuratore della Repubblica Agg. - Dr. Bruno Siciliani -

Il Procuratore della Repubblica (Dr. Pier Luigi Maria Dell'Osso)

[Signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

E' copia conforme all'originale

Milano 15 GIU. 1981

Direttore... EUGENIO... CANCELLIERE



dicipate L

Verbale

625

Istruzione sommaria

(Art. 330 e seg. Cod. proc. pen.)

Affollaz. N.

L'anno millenovecento.81..... il giorno 2.....

del mese di giugno..... in Milano-Procura Repub.

Avanti di noi Dottori Guido Viola e Pierluigi DELL'OSSO

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti e sottoscritto segretario. m.o. di BARI Francesco.

È comparso il dott. BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli il 5.2.1929 e residente a Roma, via Brescia n.39.

L'Ufficio avverte il dott. Battista che egli viene sentito ai sensi dell'art.348 bis C.P.P. nell'ambito del procedimento n.3130/81-A P.M. a carico di GELLI Licio imputato del reato di cui all'art.256 C.P.. Si dà atto che è presente iwl difensore di fiducia Prof. Pietro Nuvolone con studio in Milano, via Fontana n.25.

L'Ufficio preliminarmente legge al dott. Battista lo interrogatorio da lui reso in data 28 maggio 1981 al Procuratore della Repubblica di Roma. Il dott. Battista dichiara: confermo integralmente il contenuto di tale verbale, del quale ho copia che esibisco alle SS.VV....

In ordine alla lettera del Ministero Commercio Estero a data 18 luglio 1979 indirizzata all'Ufficio Italiano Cambi, all'ENI e al Gabinetto del Ministro confermo che la data manoscritta 18 luglio 1979 non è assolutamente di mio pugno. Vidi appena di sfuggita la lettera in questione allorchè alcuni funzionari del Gabinetto la per o della Direzione Generale la portarono alla firma del Ministro. Mi allontanai però immediatamente perchè la faccenda non riguardava la Segreteria particolare del Ministro.

A questo punto l'Ufficio mostra al Dott. Battista fotocopia della lettera del MINCOMES in questione diversa dalla precedente nella grafia della data.

Il dott. Battista dichiara: prendo atto della diversità di grafia, ma non so fornire alcuna spiegazione in merito. Escludo però che sia mia grafia.

Prendo atto e visione della lettera personale del Ministro Stammati al Presidente dell'ENI Mazzanti a data 18 luglio 1979 che inizia con le parole "Caro Presidente". Ho avuto modo di vedere tale missiva giacchè il Ministro Stammati prima di spedirla me la fece leggere nel suo Ufficio dopo averla firmata. Escludo di aver mai avuto l'autonoma disponibilità della missiva in questione.

Finestre

Storre della Repubblica


1980

Circa il documento dattiloscritto che mi viene mostrato composto da 18 cartelle, che riporta in prima pagina "Arabia Saudita 3 agosto 1979" e finisce con le parole "Assicura la presenza di Sarchi", anche a riguardo confermo le dichiarazioni già da me rese al P.M. di Roma. Specifico che in effetti io mi occupai di una primissima stesura, su commissione del Ministro Stammati, stesura che era affatto diversa da quella poi definitiva. Ricordo che mi limitai ad una sorta di promemoria cronologico in 3 paginette dattiloscritte. Successivamente il Ministro Stammati rielaborò completamente tale promemoria dandogli il contenuto del documento che mi è stato esibito dalle SS.VV.. Tale documento già dattiloscritto, il Ministro lo sottopose a me perchè aggiungessi qualche data che lui non ricordava. Così feci ed infatti le date manoscritte che si leggono sul documento sono di mio pugno, come anche le altre annotazioni manoscritte. Anche le parentesi quadre vennero apposte da me per indicare che contenevano concetti a mio avviso inopportuni. Preciso che sia le date che le altre annotazioni furono da me apposte alla presenza del Ministro e il documento così chiosato, fu restituito lasciato nella materiale disponibilità del Prof. Stammati. Con ciò voglio dire che io non ne ebbi mai la disponibilità esclusiva neppure per un momento.


A D.R.: il motivo per il quale il Ministro volle la redazione del documento in questione è da ricercarsi nelle polemiche all'epoca sollevate sull'affare ENI-Petromin, polemiche che lo chiamavano direttamente in questione. Egli ritenne pertanto utile predisporre un dettagliato, promemoria, anche per potersene servire nelle varie sedi nelle quali fosse stato chiamato a rispondere dei suoi atti. ADR: non se effettivamente poi il Ministro ebbe o meno a servirsi di tale documento.

A D.R.: a quanto mi risulta il contratto ENI-PETROMIN non fu mai nella disponibilità del Ministro. Mi risulta infatti che il Prof. Stammati insistette presso Mazzanti per averlo e ciò al fine di poter predisporre la necessaria autorizzazione presso l'UIC. Mi risulta che Mazzanti oppose il segreto e solo dopo varie insistenze il Ministro riuscì a vederlo presso il Ministero nelle mani però di Mazzanti stesso che dopo averlo mostrato lo riprese.

A questo punto intendo evidenziare e sottolineare una circostanza: preso atto che il documento in 18 cartelle dattiloscritte del quale ho sopra parlato, è stato rinvenuto fra carte che erano in possesso di Gelli Licio, non sono assolutamente in grado di indicare elemento alcuno che possa essere utile alla identificazione dell'iter che il documento può aver seguito per giungere a Gelli.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. )

./..



Verbale

- foglio n.2 -

025

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affolliaz. N.

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottocritto segretario.

È comparso.....

Ritengo superfluo escludere ogni mia attività al riguardo, trattandosi di documenti che, recando delle parole manoscritte di mio pugno, agevolmente poteva fare emergere la mia persona. Dell'esistenza di siffatto documento, chiamato impropriamente "Diario", ho parlato d'altronde anche innanzi alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, la cosiddetta Commissione LA LOGGIA, il giorno 11 gennaio 1980. Al riguardo produco i due volumi relativi ai lavori di tale Commissione.

Girca i miei rapporti con il Gelli Licio e con associazioni di tipo massonico, confermo in linea di massima quanto ho già dichiarato al P.M. di Roma.

Ho conosciuto il Gelli nel 497 maggio 1975 in occasione di un ricevimento all'Ambasciata Argentina dove fui invitato dall'Ambasciatore di quel Paese.

Il Gelli mi disse di aver sentito parlare di me in termini lusinghieri e si mise a disposizione qualora ne avessi avuto bisogno. Aggiunse che era lui stesso diplomatico presso quell'Ambasciata e in detta occasione ci scambiammo i biglietti da visita.


Successivamente ho incontrato il Gelli un paio di volte all'anno, sempre su sua richiesta, e nel suo appartamento presso l'Excelsior di Roma. Il Gelli negli incontri che abbiamo avuto mi parlava delle sue conoscenze in campo internazionale e nazionale, ai più alti livelli, facendomi intravedere la possibilità di essermi utile qualora ne avessi avuto bisogno.

Mi promise che mi avrebbe fatto ottenere anche consulenze in campo varie in campo industriale e finanziario, cosa che però non ho mai avuto da lui. Mi chiese anche un curriculum vitae, che io non gli mandai.

Trascorrendo i vari colloqui mi ha sempre invitato a far parte della P2 della quale, affermava, che facevano parte autorevoli esponenti di varie estrazione.

Scipate L.

Giuseppe Santina

Il S. Procuratore della Repubblica
Dr. Pier Luigi Maria


026

Ricordo che mi parlò dei suoi rapporti con Carter al cui insediamento aveva partecipato come invitato ufficiale. Mi parlava anche del Re di Spagna, di alti personaggi politici francesi; ricordo che mi accennò all'appoggio che aveva dato per le elezioni di Giscard. In campo nazionale vantava amicizie confidenziali con i più alti gradi della politica, della finanza, delle Forze Armate, della Magistratura, delle industrie. Affermava di conoscere e di avere contatti con i vari Presidenti del Consiglio che si sono succeduti in Italia. Un giorno mi disse che si sarebbe dovuto incontrare di notte con Cossiga, mi parlava dei suoi rapporti con Andreotti e con la maggior parte degli uomini di governo e dei dirigenti dei partiti. Per la verità non mi ha mai parlato di avere intrattenuto rapporti con uomini del Partito Comunista.

Ha sempre cercato di far convincermi ad entrare nella P2, con metodi assillanti e insistenti; mi consegnò anche un libro sulla massoneria ma io ho sempre rifiutato perchè ritenevo la massoneria in contrasto con i miei principi cattolici.

Il Gelli tutto sommato mi infastidiva perchè nel corso dei colloqui che abbiamo avuto si diceva a conoscenza dei miei rapporti di lavoro e professionali; insomma mi faceva capire che egli era in grado di conoscere eventuali mie irregolarità e che solo lui sarebbe stato in grado di proteggermi adeguatamente.

A. D. R.: non ho mai aderito alla P.2. Non ho mai sottoscritto domande di adesione. Non ho mai spedito al Gelli fotografie o altre notizie sulla mia vita. Non ho mai pagato quote di iscrizione. Ricordo solo che su insistenza del Gelli gli versai in contanti lire 300.000 che egli mi disse sarebbero state destinate per un fondo di assistenza ai profughi politici in Argentina. Al Gelli non ho mai fornito notizie relative al mio lavoro o a quello delle persone con cui ero in contatto. Ricordo che nel gennaio-febbraio 1980 lo incontrai in via Veneto ed egli, accennando alla deposizione da me resa alla Commissione La Loggia in merito all'affare PETROMIN-ENI, mi disse, col suo solito tono minaccioso, che egli aveva letto la mia deposizione ma che era documentatissimo sulla vicenda e mi disse che il Ministro Stammati e i suoi collaboratori dovevano stare molto attenti perchè avrebbero potuto avere seri fastidi. Gli risposi che la cosa non mi preoccupava come non avrebbe preoccupato il Ministro perchè a mio avviso erano state rispettate pienamente le leggi in vigore e le procedure previste. Riferii dell'episodio al ministro Stammati.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. GUIDO VISCA)

Guido Visca

Verbale

- foglio n.3 -

Istruzione sommaria

(Art. 389 e seg. Cod. proc. pen.)

Affollaz. N.

L'anno millenovecento..... il giorno.....

del mese di..... in.....

Avanti di noi.....

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto segretario.

È comparso.....

L'ultima volta che ho visto il Gelli, sempre su sua richiesta è stato alla fine dell'estate del 1980. In tale occasione il Gelli mi disse che era molto stanco, amareggiato, perchè a suo avviso le cose in Italia andavano male e che si sarebbe allontanato per un lungo periodo andandosene all'estero.

Nel gennaio del 1981 ricevetti l'ultima telefonata da Gelli, che peraltro mi aveva già chiamato in Ufficio, con la quale mi comunicava che era in partenza e che voleva salutarmi. Mi pregò di andare da lui ma gli risposi che ero impossibilitato a farlo. Successivamente non ho più avuto occasione né modo di rivedere o di risentire il Gelli.

A D.R.: Il ministro Stammati non mi ha mai detto di aver conosciuto il Gelli. Licio mi disse, allorchè gli parlai dell'incontro di via Veneto, che si trattava di persona nota in vari ambienti. Non mi disse, ripeto, di averlo conosciuto. Per quanto riguarda gli elementi a mia cognizione diretta, che sono quelli che ho sopra evidenziato, posso dire di aver personalmente ricavato l'opinione, anche per quanto sentivo dire da altri, che il Gelli fosse realmente una persona assai potente.

A D.R.: dopo che sulla stampa sono apparse notizie relative all'affare ENT-PETROMIN con il Ministro Stammati ci siamo incontrati per spiegarci come quel promemoria poteva essere finito nelle mani di Gelli ma non abbiamo saputo dare una spiegazione plausibile.

Dep. L.

S. Procuratore della Repubblica (Dr. Pier Luigi Mario Dell'Osso)

S. PROCURATORE della REPUBBLICA (Dott. GUIDO VIOLA)

L.C.S. Giuseppe Bastani

10 diff. D. M. S. S. S.

Tribunale di Roma — Ufficio istruzione: deposizioni di Gaetano Stammati e Giorgio Mazzanti al consigliere Cudillo.

0.068 - NB suppel

964

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO ISTRUZIONE

N. _____

Sezione _____

PROCESSO VERBALE

di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

L'anno milienovecentosettantadue 81 il giorno 3 del mese
di novembre alle ore 16,50

Avanti il dott. : Ernesto Cudillo

(1) Arnigliesi Amatore

assistito da (2) Anna Poltroncini Segretario

E' comparso in seguito di

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde :

Sono : Mazzanti Giorgio

n. Milano 11-8-1928 res. Milano via Pascoli
nr. 3 - Presidente SOGAM Soc. p.a.

Quindi, opportunamente interrogato, risponde :

Ho conosciuto Gelli, mi sembra, nel 73/74 quando
prospetto all'ENI l'acquisto di alcune industrie
terme nelle forme dell'Autos. Non mi riferisco
nisco all'acquisto delle telole che era già
avvenuta. La pratica fu portata agli uffici
competenti ed io non ho più rivisto il Gelli.
Ho poi saputo che la cosa non era andata avanti.

to per il l'acquisto una intervista come
zifentoni dai nostri uffici - Sai allora un
lo pu rivisto il Gell' fino ai petri specificati
nelle mie lettere del 24-6-81 di cui
all' Aug. Grandi di cui produco fotocopia
e che confermo integralmente. Mi risulta
che dette lettere e note trasmetta agli
atti della Commissione costituita dal
Ministero delle Partecipazioni Statali.

L. P. S.

Giuseppe

Enrico

96

GIORGIO MAZZANTI

Roma, 24/6/1981

Riservata - PersonaleEgr. Ing.
Alberto Grandi
Presidente ENIR O M A

Caro Grandi,

facendo seguito alla tua richiesta telefonica ti invio le informazioni relative ai miei rapporti con il dott. Licio Gelli.

Gran parte di quanto contenuto in questa lettera è stato già oggetto di mie dichiarazioni al giudice Orazio Savia della Procura di Roma che mi ha interrogato come testimone il giorno 25 maggio u.s. nel quadro della riapertura di indagini sul contratto ACIP-Petromin. Alcune notizie sono anche contenute in una intervista da me rilasciata circa un mese fa al settimanale "L'Espresso".

Mentre mi trovavo al Congresso OPEC di Vienna nei primissimi giorni dell'ottobre 1979, l'On.le Danesi mi informò che il dott. Gelli mi aveva cercato da più di un mese e che era piuttosto seccato in quanto io non lo avevo richiamato. L'On.le Danesi mi fece presente che sarebbe stato invece necessario un mio incontro con lui a breve termine in quanto il dott. Gelli aveva nelle mani un dossier riguardante l'argomento del contratto Agip-Petromin.

Tenuto conto dell'importanza di questo argomento per il Gruppo ENI e per l'approvvigionamento petrolifero del Paese, pochi giorni dopo il mio rientro da Vienna (direi intorno al 9-10 di ottobre) mi recavo insieme all'On.le Danesi dal dott. Gelli. In quell'occasione egli mi disse che circolava negli ambienti giornalistici di Roma un dossier nel quale si sosteneva l'esistenza di irregolarità nell'ambito del contratto Agip-Petromin. Egli mi fece vedere questo dossier da lontano, senza darmelo in visione e senza leggermene dei brani. Mi fece solo vedere che tra gli allegati vi era una copia del contratto Agip-Petromin e, mi pare di ricordare, anche una copia del contratto Agip-Sophilau. Il dott. Gelli disse che lui aveva già provveduto a "fermare" la pubblicazione di quel dossier da parte del giornalista presso cui egli lo aveva trovato e mi precisò che ciò aveva fatto in quanto era convinto della piena regolarità e della validità economica del contratto Agip-Petromin.

./.

96

2.

Dopo il colloquio piuttosto breve io me ne andai ringraziando il dott. Gelli il quale nulla mi chiese, neppure in forma indiretta, per l'intervento da lui esplicato.

Nelle settimane immediatamente successive cominciarono a comparire su alcuni giornali una serie di insinuazioni relative a irregolarità connesse al contratto Agip-Petromin. Veniva sostenuto da alcuni giornali e in particolare da "Panorama" che una parte dei pagamenti effettuati dall'Agip alla Sophilau per l'intermediazione rientrano in Italia a favore di alcuni uomini politici. Tutto ciò anche se vi era già stata una dichiarazione pubblica del Governo, intorno alla metà di ottobre, nella quale si confermava la piena validità e regolarità del contratto.

In quello stesso periodo io rividi il dott. Gelli alcune volte, per incontri piuttosto brevi, ricevendo da lui continue manifestazioni di solidarietà e assicurazioni di suoi interventi sulla stampa per mitigare la campagna scandalistica in corso. In quel periodo egli mi propose di associarmi alla massoneria ed io rifiutai. La stessa proposta lui mi rinnovò nel dicembre 1979, nel momento della mia sospensione dalla Presidenza dell'ENI. Ricordo che anche in quel momento mi fu parlato di massoneria e non di una specifica loggia, e tanto meno della loggia P2.

In quel momento che era per me di particolare disagio e sconforto, io accettai di fare una domanda di adesione e di versare un contributo di L. 300.000= . Successivamente non ho mai ricevuto tessere o documenti di sorta e, tanto meno indicazioni che la mia domanda si riferisse alla loggia P2.

Nei primi mesi del 1980 incontrai qualche altra volta il dott. Gelli, scambiando con lui considerazioni generali sulla vicenda che stavo vivendo e ricevendo da lui dichiarazioni generiche di solidarietà.

Dopo le mie dimissioni dalla Presidenza dell'ENI (marzo 1980) accompagnate da una dichiarazione ufficiale del Consiglio dei Ministri sulla piena regolarità del contratto Agip-Petromin e dei contratti e atti ad esso connessi, mi pare di aver incontrato il dott. Gelli solo una o due volte, e comunque non ho più avuto incontri con lui dal maggio-giugno 1980.

Tengo a precisare che:

- non ho mai ricevuto richiesta di favori o di interventi di qualsiasi genere da parte del dott. Gelli;
- non ho mai partecipato ad incontri con altre persone o a riunioni di qualsiasi tipo;
- non ho mai presentato nessuno al dott. Gelli.

Agli inizi del 1981 ho inviato una lettera al dott. Gelli che così conclude: "non mi sento di continuare ad aderire ad una asso-

967

3.

ciazione che in pratica non conosco e per la quale dovrei piuttosto dire che, non avendo avuto modo di conoscerla direttamente, sono co stretto ad assumere un atteggiamento di particolare cautela per la prolungata serie di notizie circolata negli ultimi tempi. Per tutte le considerazioni sopra esposte quindi chiedo di considerarmi liberato dagli impegni assunti qualche tempo fa".

Anche sulla base di questa lettera io rilasciavo alle agenzie di stampa (il giorno 15 maggio u.s.) una dichiarazione nella quale smentivo "di appartenere alla associazione che va sotto il nome di loggia P2".

Ritengo di aver fornito gli elementi da te richiesti e, con l'occasione ti invio i miei migliori saluti.

L. Scalfaro

068 - N. 13 originale
 TRIBUNALE DI ROMA
 UFFICIO ISTRUZIONE.

999

N.

Sezione

PROCESSO VERBALE
 di esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. di proc. pen.)

L'anno ~~mille~~ ~~cento~~ ~~ottanta~~ ~~otto~~ 81 il giorno 4 del mese
 di novembre alle ore 19

Avanti il dott. Ernesto Quatello

(1) Consigliere Istruttore

assistito da (2) la sottoscritta Segretaria

E' comparso in seguito di

al quale, a norma dell'art. 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento dell'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità e vengono rammentate le pene stabilite dall'art. 3 del Codice penale contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi abbia con le parti private nel procedimento di cui trattasi

Risponde:

Sono: Stannati Gaetano

n. Napoli 4-10-1908 res. Roma via Senofe
 nr. 9

Quindi, opportunamente interrogato, risponde:

Ho conosciuto il Gelli nel 76/77 in occasione di cerimonie ufficiali, presso ambasciate estere con particolare riferimento all'Ambasciata argentina. So che il Gelli, oltre ad avere incarichi diplomatici, era l'esponente di una fazione massonica, ma il pretore non mi ha mai parlato di Manqueia, né mi ha mai richiesto la

suoi aderisce alla Lotta di cui ero Maestro.
Si solto il Gelli discorreva su problemi eco-
nomici italiani e argentini con qualche
riferimento alle situazioni politiche del vostro
paese ma ciò avveniva in termini generici.
Il Gelli non mi ha mai richiesto favori
né fatto segnalazioni. A nostri rapporti sono
stati di pura cortesia con conversazioni
su argomenti alla portata di tutti per la
loro genericità. Produco una memoria
che dopo aver sottoscritto confermo in ogni
sua parte. Persiste nell'affermare di
non aver mai fatto parte delle Manovre
L.C.S.

Giulio Starnelli

Starnelli

A

1000

0

0

0

Desidero far presente quanto segue:

1) Discutibile è il valore probante della documentazione rinvenuta presso i recapiti del dr. Gelli e pubblicati - con opportune precisazioni - nei rapporti preliminari della Commissione Sindona;

2) a pag. 262 del I volume, accanto al mio nome non esiste alcuna indicazione circa la data della (eventuale) iniziazione, nè di versamenti o di contributi o di quote;

3) a pag. 127 dello stesso volume, nel fascicolo "Tessere sospese in attesa di fotografia", vi è la fotocopia di una tessera a mio nome, non controfirmata da me, senza indicazione di data, perchè chiaramente mai richiesta e mai ritirata;

4) le stesse considerazioni di cui al punto 2) valgono per la indicazione del mio nome a pag. 39 della seconda relazione parziale della predetta Commissione;

5) alcuna richiesta di foto mi è pervenuta, malgrado la annotazione di cui a pag. 228 della terza relazione parziale;

Giuseppe L'Esposito

2. 101

6) nell'elenco di cui a pag. 255 della terza relazione parziale accanto al mio nome non vi è alcuna indicazione di "grado massonico" (perchè non vi poteva essere);

7) non risultano assegni relativi a miei versamenti effettuati a favore della citata "loggia P. 2." o di qualcuno dei centri culturali che la Commissione ministeriale dei "Tre Saggi" ha documentato essere "ramificazioni" della predetta loggia.

In conclusione devo confermare le mie precedenti smentite circa la mia presunta appartenenza alla massoneria in genere ed in ispecie alla affiliazione su citata.

Pur avendo veduto alcune volte Licio Gelli in qualche ricevimento di Ambasciate straniere, confermo di non avere mai appartenuto alla massoneria in genere ed in ispecie alla P. 2.

Giuseppe Starnelli

Procura della Repubblica di Roma: note pervenute dal tribunale di Milano e varie. Interrogatori di Lorenzo Davoli, Luigi Bisignani e Giuseppe Battista. Depositioni di Emo Danesi, Leonardo Di Donna e Giovanni Nisticò.



Seg. Santislae

2157

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

N. 531/80P

Risposta a nota del

N.

OGGETTO: Procedimento a carico di Sindona Michele, Gelli Licio ed altri.

RISERVATA

Milano 22 maggio 1981

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

R O M A

Con riferimento alla nota n. 105/81 Prot.Gen. di data 19.5.81, pur prescindendo dalla circostanza che la nota medesima non specifica nè i fatti sui quali si fonda l'imputazione elevata da codesta Procura nè i nominativi degli imputati, ad eccezione di quello di Licio Gelli, comunico che gli atti sequestrati presso lo stesso sono a disposizione della S.V. perchè ne possa prendere visione presso i locali di questo Ufficio Istruzione.

Comunico altresì che a seguito di decreto emesso da questo Ufficio sono state sequestrate varie macchine per scrivere che potevano essere nella disponibilità del Gelli: non appena l'Ufficio provvederà ad acquisire i saggi dattilografici (che ovviamente interessano anche l'indagine qui in corso) sarà mia cura trasmetterne un esemplare per ogni macchina. Trasmetterò con l'occasione anche documenti di grafia certa del Gelli che nel frattempo venissero rinvenuti nella documentazione sequestrata.



IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott. Antonio Amati

Amati



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

N. 3130/81 R.G.P.M.

Milano, li 23/5/1981

Risposta a nota N. 105/81 Prot. Gab. del 19/5/1981

Sostituito

OGGETTO: Procedimento penale nei confronti di GELLI Licio

RIWERVATA

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

R O M A

Faccio seguito alla nota a margine indicata, con la quale codesto Ufficio richiede, con riferimento ai procedimenti costà pendenti anche in relazione alla posizione di GELLI Licio ed altri, la trasmissione, ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P., di copia integrale di atti che potrebbero riferirsi ad azioni delittuose contro la personalità dello Stato.

Pongo in evidenza che il numero dei procedimenti pendenti presso questa Procura e l'eterogeneità della documentazione che ha dato origine agli stessi, in una con lo stato delle indagini tuttora in pieno sviluppo, rendono impossibile la individuazione di quelli che potrebbero interessare codesto Ufficio.

Appare, pertanto, necessario un diretto esame degli atti stessi da parte della S/V o di un magistrato del Suo ufficio, al fine di individuare quelli ritenuti utili e richiedere la copia.

Reputo superfluo rappresentare che, a tal fine ed ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P., gli atti in possesso di questa Procura sono a disposizione di codesto Ufficio.

11
156

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.1.....


R
157

Altrettanto richiedo alla S.V. per gli atti in Suo possesso che potrebbero riferirsi alla ipotesi di reato per cui procede questo Ufficio, giusto quanto comunicatoLe in data 12/5/1981.

Per quanto attiene alla richiesta di visionare tutti gli atti sequestrati presso gli uffici e le abitazioni del GELLI in territorio di Arezzo, comunico che gran parte degli originali è in possesso del G.I. di Milano che ha ordinato la perquisizione, il quale ha trasmesso a questo ufficio quella documentazione che ha ritenuto concernere profili di competenza del P.M.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.

-Dr. Bruno Sicilari-



LEGIONE CARABINIERI DI ROMA
Reparto Operativo 1^a Sezione

N° 109959/16 "P" di prot/110

Roma, li 25.5.1981.-

OGGETTO: Esito accertamenti.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

-Dott. Domenico SICA -

R O M A

^_~^_~^_~

Giusta richiesta verbale della S.V. in data odierna, si comunicano le generalità complete delle sottoelencate persone:

- BATTISTA Giuseppe, nato a Monopoli, il 5.2.1923, residente a Roma, via Brescia nr.39;
- DAVOLI Lorenzo, nato a Roma il 29.9.1929, ivi residente, via Basento nr.58;
- BISIGNANI Luigi, nato a Milano il 18.10.1953, residente a Roma, via A.Bertoloni nr.31/7.



IL CAPITANO
COMANDANTE DELLA SEZIONE
(Mario Mori')

Mari



NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

-IV Gruppo - Sezione Idrocarburi-

Prot. n. Queno /IV/1/21 Allegati n.

Rit. a f. n. del

Roma, li 26 maggio 1981

OGGETTO: Attività di p.g.

ALL' ILL./MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Penale

R O M A

(All'attenzione del Sost. Procuratore dott. Domenico SICA)

In relazione all'incarico verbale ricevuto dalla S.V., comunico qui di seguito le generalità e la residenza attuale, quali risultano presso l'Anagrafe del Comune di Roma, di:

- . BISIGNANI Luigi, di Renato e di CARPANO Vincenza, nato a Milano il 18.10.1953, celibe - residente in Roma, via A. Bertoloni n.31 int.6.

La suddetta persona risulta iscritta all'anagrafe di Roma in data 23.2.1963, proveniente da Buenos Aires.

IL COMANDANTE DEL NUCLEO
Cbl. Giulio Sepe-

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 26 maggio 1981

16

Illustriŝŝimo Signor Sostituto
Procuratore della Repubblica

R O M A

Ho appreso che si fa il mio nome in relazione al noto affare ENI-PETROMIN. Poichè risulta che la S.V. è stata incaricata del caso, ritengo doveroso mettermi a Sua disposizione, per ogni eventuale chiarimento.

Con devota osservanza

Giuseppe Stemmeli

030/165


Ill.mo Sig. Dott. Domenico Sica
Sost. Procuratore della Repubblica

R O M A

Con riferimento alla comunicazione giudiziaria relativa al reato di cui all'art. 257 C.P. (processo Gelli) da me ricevuta in data di ieri, dichiaro di nominare mio difensore di fiducia l'Avv. Vittorio Battista con studio in Roma a Via Oslavia n. 28.


Con osservanza

Roma, 27 maggio 1981


(Lorenzo Davoli)

Via Cesare Pavese n. 146

Roma

per autenticazione


166

Ill.mo Sig. Dott. Domenico Sica
Sostituto Procuratore della Repubblica
R O M A

Sono il Dott. Lorenzo Davoli che ieri mattina ha ricevuto la comunicazione giudiziaria emessa dalla S.V. nel procedimento penale a carico di Gelli Licio ed altri, contestualmente al decreto di perquisizione domiciliare eseguita in Roma a Via Basento n.58, abitazione di mia madre ove avevo trasferito la mia residenza anagrafica a seguito della separazione personale da mia moglie, omologata dal Tribunale di Roma nell'ottobre 1979. Attualmente sono domiciliato anche in Roma a Via Cesare Pavese n.146.

Dalla motivazione del decreto di perquisizione apprendo che si sospetta la mia partecipazione al reato di cui all'art.257 C.P. in quanto "dalla documentazione rinvenuta presso GELLI appare evidente che le notizie contenute nel dattiloscritto in atti, attesa la loro riservatezza, non possono essere state fornite che da persona operante nella segreteria personale del Ministro STAMMATI;" ed in effetti, dal 21.3.1979 al 4.4.1980 ho rivestito le funzioni di Capo della Segreteria Tecnica del Sen. Prof. Stammati, allora Ministro per il Commercio con l'Estero.

Da quanto la stampa quotidiana e periodica ha finora pubblicato, debbo ritenere che il documento coperto dal segreto che sarebbe stato violato sia il contratto ENI-PETROMIN.

A dimostrazione della mia totale estraneità al reato ipotizzato nonché a tutela della mia onorabilità ed al fine di evitare erronee prospettazioni che potrebbero anche determinare severi quanto ingiusti provvedimenti a

167

mio carico, sento il dovere di riferire immediatamente alla S.V. quanto segue:

- 1) Il contratto ENI-PETROMIN non è mai stato depositato negli uffici del Ministero per il Commercio con l'Estero e, segnatamente, non è mai passato dagli uffici delle segreterie particolari del Ministro Stammati.

- 2) L'intervento mio e quello del segretario particolare del Ministro Dott. Giuseppe Battista si limitò, su espresa richiesta del Ministro stesso, ad un colloquio con il Dott. Carlo Sarchi (Direttore per l'Estero per l'ENI) e con il Dott. Leonardo Di Donna (allora Direttore per l'Attuazione dell'ENI) avente ad oggetto la disamina dei criteri da adottare per autorizzare, nell'ambito della legge, il pagamento della provvigione.

In tale colloquio non fu presentato il contratto, che non fu mai visto nè da me nè da altro personale della segreteria del Ministro.

- 3) Tanto ciò è vero che l'ENI presentò al Ministero, Direzione generale delle Valute, la domanda di autorizzazione al pagamento della provvigione senza allegare il contratto. Infatti, a margine di detta domanda (come è risultato anche dall'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati), vi è una annotazione di pugno del Dott. Giuseppe Mazza (allora Vice Direttore f.f. delle Valute) nella quale si legge che solo il Ministro aveva preso visione del contratto.

Sia io che gli altri membri della segreteria, dopo quell'unico colloquio, non avemmo più ragione di occupar

3. ¹⁶⁸

ci della pratica. Il provvedimento autorizzativo al pagamento della provvigione fu portato alla firma del Ministro attraverso i normali canali della procedura ministeriale che escludono sempre e comunque i componenti della segreteria.

- 4) Solo il Ministro Stammati prese visione del contratto, fuori dalla presenza dei componenti la segreteria; detto contratto fu immediatamente da lui restituito al Prof. Giorgio Mazzanti, come risulta dagli atti della citata Indagine conoscitiva parlamentare (pag. 897 Vol. II).

Il contratto, dunque, rimase sempre depositato presso l'ENI.


Sulle circostanze suddette possono utilmente riferire: il Sen. Prof. Gaetano Stammati ed il Dott. Giuseppe Mazza (oggi Direttore Generale delle Valute presso il Ministero per il Commercio con l'Estero).

Chiedo che la S.V. voglia accertare, per fini di giustizia, le circostanze sopra riferite.

Con osservanza.

Roma, 27 maggio 1981

(Lorenzo Davoli)



000304

169

N. _____ R. G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento ottantuno - il giorno 28 del mese di Marzo
alle ore 17 - in Roma - Proena.
Avanti di Noi D. Donatello Sica, p. m.

assistiti dal _____

E' comparso _____

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false risposte:

Sono Luigi Davoli, n. Roma 29.9.1929 e n. n. via Barabbi 58
Nunante in via C. Pavese 146; figlio lavorante, coniugato e risparmiatore,
matrime. ricostituita, una ho utilizzato, incurato.

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia
av. Vittorio Balista, n. fincer e p. m.

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno
uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni

Ello domicilio presso lo studio Balista in Roma, via Flavia 28 -

Avvertito l'imputato — ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 — che egli ha facoltà
di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie

Interrogato in merito ai fatti e n. cui alla comunicazione giudiziaria
n. 25.5.1981: intendo rispondere: ho o ho addebitato in nome ella critica
n. cui alla comunicazione ricevuta. Primo nome di una lettera ricevuta,
data 18.7.1979 e ritta de Uln. Comunità Etica all' Ufficio Valiano
Comuni; e relativa al pagamento di provvisori in favore di intermediaria edile.
Una ho nei miei libri mi ho documentato, che antitetico l'atto finale relativo
relativo al pagamento alla provvisoria: ho in un conto inteso alla fine di
verificare un numero di documenti; in funzione di un contabile era quello

V° Si depositi in Segreteria per
giorni _____ dandone avviso al difensore.

Si autorizza il rilascio di copia.

Roma, _____

Depositato in Segreteria e spediti
relativi avvisi.

Roma, _____

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

IL CANCELLIERE

4/5

di rilevare analisi statistiche, e esaminare i bilanci fondiari (come l'elaborazione, la parte del Val. Cambi, l'automaticità dell'azione nel nichelino di cambio) e di valutare l'azione macroeconomica.

Per quanto riguarda la parte della commissione di ministri stranieri, i documenti erano inviati tramite il capo gabinetto (Manso Santoni Ruffo) oppure uno dei funzionari del gabinetto delegato al Ruffo (ricordo l'ultimo vice-capo del gabinetto, il Romano Stordella). Per la commissione ricorrevano, talvolta, due o tre esposti ad un funzionario del gabinetto (tal Ruffo o Rossi) che ricorrevano con l'abitudine di portare con sé una pistola ed avere un veicolo con abitacolo NATO - cioè, un veicolo, per il materiale strategico anzi per materiale "con alto valore tecnologico".

D.R. In relazione alla nota 15.7.79 recata a pagina del documento, precisa che non sono in grado di dire a chi apparteneva tale manoscritto. Sono riferiti a riferirsi tallo papico - comunque non si tratta (per la nota) di un papico - l'ufficio a cui sono riferiti tallo papico come segue:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 12 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 10

febbraio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Chiarire concetto verbale Chiarire concetto verbale
Chiarire concetto verbale. Decreti Quelle e
Quelle altre

D.R. mi rifero a quanto illustrato alle memorie di cui sono in
data 27.5.1981. Mi rifero anche a quanto illustrato sin qui alle
| *Francesco...*

Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che nelle sue uscite
mensili da novembre 1979 al febbraio 1980 - mi riferisco a
tutte i relativi atti, pubblicati dalla Camera.

D.R. Ho conosciuto Licio Gelli nel 1975 (in continuo) perché mi venne presentato
da Umberto Ortolani (ministro del Consiglio d'amministrazione della Rizzoli Editore s.p.a.
di cui sono presidente). Si trattò di un incontro occasionale avvenuto in via
Veneto. Un caso presentato alla stampa. Purché che io avevo un appuntamento
con l'avv. Ortolani in la strada e che dovevo ricevere di persona relativi
alla Rizzoli, un ricordo in quale motivo l'incontro avvenne in la strada anzi
ricordo che l'Ortolani stava recandosi al barbiere e mi telefonò per invitarmi
in strada in via Francesco Vesp. L'incontro con Gelli fu brevissimo ed operoso di
un'ora e mezz'ora in massima parte anzi io rimasi a parlare con l'Ortolani.
Incontrai successivamente il Gelli tra il gennaio ed il febbraio 1979, in via Veneto
telefonica (mi chiamò alla Rizzoli) di Gelli. Lo raffigura nell'appartamento che
il Gelli aveva all'Excelsior ed il Gelli mi chiese dei rapporti nella rivista
pubblicata alla telefonica privata. Non furono trattati altri argomenti. Rimasi
col Gelli per circa un quarto d'ora. Un ho ho più niente, e allora, il
Gelli, con il quale non ho più avuto nessuna corrispondenza telefonica.
Durante l'incontro all'Excelsior il Gelli mi fece presente che mi invitare
di opere di beneficenza a favore dei beneficiari politici assistiti e mi chiese
se ero disposto a dare un contributo. Ricordo che il contributo, di beneficenza,
era anzi un pagamento la somma (intesa 200.000/300.000 lire). Per la
verità intendo dare 20.000 o 30.000 lire ma il Gelli insistette perché
fatti un terzo milione. Un ricordo in effettivo il pagamento in contanti
o con assegno; intesa con assegno perché raramente - all'epoca - portavo con me
molti contanti.

A fronte del mio pagamento un ricevuto alcune ricevute. Ho ricordato
l'aspetto solo perché - esaminando le pagine del volume pubblicato nel
"Mondo" ho ricevuto, avanti al mio nome, l'importo di un pagamento in
Licio Gelli.

418

172

-3- Davis

con 250.000 effluato nel 1978. Un mio amico a nome Carlo
Maffuca e allora alla Colli denominata "P2".


Sfortunatamente: presto che - nelle conversazioni all'Excelsior - il Pelli
(di cui fu ancora alcune attività in la stampa) mi fece
facere parte di un "club" di amici che si riunivano in
una attività di solidarietà internazionale. Le felle mi parlò anche
mi Argentina e io ritenni che della situazione di quel Paese
un sapere molto. Un solo refraso alla richiesta di contributi
felle il Pelli era mio: altri un personale a fine del mio tempo
ambiente di lavoro.

Escludo di aver mai corrisposto al Pelli o ad altri in cui
documenti di qualsiasi genere o di altri molti notizie.

Sfortunatamente: come rivela delle numerose notizie, anche il
di Giuseppe Mazza, all'epoca direttore f.f. delle Volare (mi aveva
fatti di documenti conclusivo sui-Petrusini alle fine di
un'attività).

Giuseppe Mazza

per p. notizie e documenti al dipendente
A. Valeri



0304

159

N. R. G

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento quattrecento - , il giorno 26 del mese di marzo
alle ore 22.30 in Roma
Avanti di Noi A. Domenico Sica p. u.

assistiti dal

E' comparso

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false risposte:

Sono Polignani Luigi, n. Ugento 18.10.1953 e n. Roma, via Bufaloni 21,
giornalista trasmissionista presso l'ANSA; celibe, laurea in economia e commercio,
non ha unitati, incoronato.

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia
av. Giovanni Maria Flich, di Firenze e pupillo.

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni

Avvertito l'imputato — ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 — che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

Interrogato in merito ai fatti di causa e di cui alla comunicazione giudiziaria
di 25.5.1981: mi presento spontaneamente ed intendo rispondere - sono stato
capo ufficio stampa del ministero del commercio con l'estero (ministero Gaetano
Stammati) fino all'aprile 1980, poi continuavo a fare il giornalista presso l'ANSA
che è Roma, ufficio stampa - dal maggio 1980 ho avviato una collaborazione
all'Espresso, impegnando la mia attività all'ANSA. Del resto l'ufficio del min.
Umberto si fa il capo ufficio stampa per il ministero ormai pubblicamente l'esperienza
acquisite al commercio con l'estero si va fuori a livello ministeriale.

V° Si depositi in Segreteria per
giorni dandone avviso al difensore.
Si autorizza il rilascio di copia.
Roma,

Depositato in Segreteria e spediti i
relativi avvisi.
Roma, 420

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

IL CANCELLIERE

La mia attività al Ministero consisteva nel intervenire alla Camera stampa e nel vedere i contratti con i giornalisti italiani e stranieri che allestivano notizie. Mi è capitato di accompagnare Stammati all'estero, specie quando venivano giornalisti al seguito. Il rapporto con il Ministero - me non trovavo quasi mai il permesso - si limitava alle mie attività giornalistiche. Non sono pertanto mai stato nelle aderenze nello stesso di qualsiasi pratica al Ministero. Ciò fu per il ministro nel ha sempre ricevuto prima di tutto un giornalista; pertanto si limitava a parlare con me di richieste di accedere, articoli di notizie, emersione stampa e rafforzare. Pochi gli articoli spicciolati - a fine Stammati - venivano preparati da altri collaboratori; io mi limitavo a consegnare gli articoli nelle loro collocazioni più opportune.

Se non ricordo male, nell'ottobre 1979 uscì sul "Lavoro" l'articolo di un articolo che riguardava la questione "Eui-Petrusini". Si affrettò subito e alcune notizie (il primo ricevimento alla pubblicazione si fu una riunione a Palazzo Chigi). Ricordo che vi fu un comunicato ufficiale, in proposito. Il primo ricevimento ancora, se non erro, ne parlai con Stammati che mi annunciò che tutto era ripulito e che non c'era motivo di ritardare per l'ufficio stampa.

Su altri periodi (ad esempio Pautreau ed Esposito) cominciamo ad avere altre notizie ed altre informazioni sull'affare Eui-Petrusini, che fu un tiratura in ballo il commercio con l'estero. Un certo periodo nostro si parlava con Stammati. La questione divenne quindi politica e venne rinviata al Parlamento e la Commissione bilancia emise a fare audizioni di Stammati e di alcuni suoi collaboratori. Io non venni interpellato e neppure alle esigue commissioni di inchiesta ministeriale. Solo allora scoppiò che alla questione di uffici del Ministero avevano sbattuto a lungo ed erano tranquilli al loro operato.

Ritornando che - tra febbraio e marzo 1980 - fu il mio ultimatum (e certamente

C. G. Minip

621

161

-2- Bisignani

Paolucci, Ulivo, (l'Espresso) fra una ricorrenza dell'atletica sulla vicenda Sui-Petronisi. Mi firmò in parte nell'inserto e nell'inserto tra inserti, all'Espresso e nei partiti; cioè con dati di parti. A.D.P.: non ho mai avuto modo di vedere o di esaminare o di leggere alcun appunto o bozza di appunto sulla vicenda, né quelle già pubblicate sui giornali. Nella vita mai alla vicenda Sui-Petronisi si può di quanto pubblicato sulla stampa e di quanto era stato reso noto dall'altro parlamentare.

D.P. non ho mai avuto modo di vedere elaborati - nella forma di appunti o di schizzi firmati - relativi al ruolo nel presente dell'intera vicenda Sui-Petronisi. Per la verità non ho mai saputo che vi fossero elaborati in forma e contenuti (giuro che ne ho letti) e non l'autore.

Sono disposto a ritardare tutto il possibile come segue:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
	2	6	7	8	9	10	1880	1870	1860					
1850	1840	1940	1950	1960	1980									

gennaio febbraio marzo aprile maggio
 giugno luglio agosto settembre
 ottobre novembre dicembre delle
 occidentale Milano Roma Napoli
 Palermo Milano chioma veicolo concetto

Spontaneamente: in ordine ai miei rapporti con Licio Gelli, ricordo che nel 1975/1976, all'ANSA mi ero unita, mi occupavo anche di informazione.

Il mio incarico mi portava ad aver contatti anche con i propri e

C. Bisignani

162

-3- Potstjman'

Carabinieri. Il fu. Ulivo Enrico, allora comandante Mi Arma di C., che lo conoscevo per motivi di lavoro, mi presentò il Selli nei locali del Albo Excelfin di Roma spiegandomi che - visto che mi occupavo di maffiosità - era quantomeno opportuno che io conoscessi un esponente della società, tramite il nuovo grande avvocato. Il fu. Ulivo qualificò il Selli come futuro gran maestro della maffiosità mondiale.

Durante il primo incontro io e Selli ci scambiammo i numeri telefonici; io gli diedi quello del ANSA. Ricordo il Selli era un bel po' di tempo e sempre in compagnia del fu. Ulivo che aveva preso, in me, un affetto. Tali episodi risalgono al 1976/1977. Nell'incidente riferito al Selli, all'epoca più attento visivamente della stampa, ma ritengo che non mi conobbe dicendo che a lui, personalmente, il fatto non gli interessava.

Tutti i miei rapporti con il Selli erano noti al personale direttivo del ANSA e nessuno mi ha mai fatto osservazioni o riferimenti, così come con gli altri magistrati. Complessivamente sono incontrato il Selli una decina di volte, forse meno, all'Excelfin (nella hall) e presso il bar Capora di P. del Popolo. Ricordo che in un incontro - in epoca che non so precisare - il Selli si rammaricò del fatto che io non avessi ancora entrato nella sua lista "P2" per il fatto che io non avevo rapporti d'età minima (però so quindi) per l'indagine. Ritengo che tali considerazioni siano avvenute nel 1976.

Nel periodo in cui sono stato addetto stampa di Scammatì non ho avuto più occasioni o motivo di incontrare il Selli, per un preconcetto escludere di averlo incontrato forse una volta o due. Ripeto invece l'attività finalistica a tempo pieno (specie per la celebrazione all'Espresso), ho cercato di riprendere

Enrico Potstjman'

163

-4- Bozzinani

i contatti con Selli.

D.R. Io ho in Stammati forse al contatto di miei fratelli contatti col Selli; io non posso parlare mai (di ciò non ricordo). Stammati conosce uno padre - fratello un emiro' nel suo ufficio Vigata, in. Ziademonte intanto fu un breve periodo. Quanti invece quando lo Stammati fu ricostituito nell'incarico.

D.R. Durante i miei incarichi col Selli (sempre molto brevi periodi ed' avere sempre fretta) non sono mai presentati altre persone. Quando ancora si riferiva sulla possibilità di una mia adesione (era il 1976) ricordo che il Selli iniziò a compilare un modulo di adesione che aveva tirato fuori dalla borsa. Si fermò però subito al punto della data di nascita, quindi la notizia - che io ignoravo - al limite massimo di età a 30 anni (fu la P2).

D.R. Il Selli non mi ha mai riferimenti ad altre persone iscritte alle liste "P2". Ignoravo che Giuseppe Battista e Luigi Darsli furono iscritti alle "P2" (almeno fu quel che risultò dagli elenchi che ne sono stati pubblicati).

D.R. Per quel che mi so io, le persone che portavano i documenti alle liste al ministero Stammati erano il capo di gabinetto Santoni Ruggio (un emigrato di Stato ma a tempo, se non era), il Dr. Battista giovane (fu la corrispondenza privata); ignoravo che Wolfe fosse anche il Darsli. Posso riferire alle trascrizioni di una lettera ricevuta rivolta all'Ufficio Italiano Cambi - Stat. Comm. Estero - Roma, em. del 18. luglio 1979.

Escludo che la grafia delle date medesime sia di proprio pugno

Cinghiale

164

- 5 - Bisipuari.

Stammati, che vive con caratteri luphi e volti. Un mas in padu d' inessare a eli fma appartene tale parte -

Cug. Pini pini

Per poco vedere
E zinnia
ai pini
E

N. 173 R. G.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

PROCESSO VERBALE

DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

L'anno millenovecento ottantuno - il giorno 28 - del mese di Marzo
 alle ore 18.45 in Roma - Procura

Avanti di Noi A. Domenico Sica; p. u.

assistiti dal

E' comparso

Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false risposte:

Sono Giosette Balbista, u. Morabiti (Ban) S. 2. 1929 e m. di Roma,
via Bocca 39; consulente commerciale, conofuto, laurea in scienze politiche,
ha ho tutti tab, ricercato.

Quindi richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia
av. Marcello Melandri, N. Finché e p. u.

Invitato poi a dichiarare i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno
 uno di essi e, se crede, ad eleggere domicilio per le notificazioni

presso lo studio Melandri, via delle Conciliane 44 -

Avvertito l'imputato — ai sensi dell'art. 1 della legge 15-12-1969, n. 932 — che egli ha facoltà
 di non rispondere ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.

Interrogato in merito ai fatti N. causa e N. cui alle comunicazioni giudiziarie
 N. 25.5.1961; N. causa N. 1961 - Ho ricevuto l'incarico N. repubblicano
 N. ministero Giustizia al Commercio con l'Esito N. marzo 1969 al 3 aprile 1960.
 Per incarico N. ministero N. sulla alcuni altri. Alle vicende sui. P. u.
 e precisamente (vicende a nuovo parti) ricercati - il 9.7.79 - il N. Sanchi et
 J. N. di Roma (vicende) N. sul, in (nuovi) ero delucidazioni in le
 procedure di N. p. u. e (interrogazione) alle vicende relative alla funzione
 in e (interrogazione).

V° Si depositi in Segreteria per
 giorni _____ dandone avviso al difensore.

Si autorizza il rilascio di copia.

Roma,

Depositato in Segreteria e spediti
 relativi avvisi.

Roma,

Il Sostituto Procuratore della Repubblica

IL CANCELLIERE

176

Può essere di "intercetta" alle note 18.7.1979 al Ministro Craxi. Sono
 di autografo, del Uff. Naz. Carabinieri, di pagamento all'intermediario.
 Vidi il documento nella stanza del ministro (in cui ero casualmente)
 all'atto della firma. Un ricordo a 9 documenti in formato del
 capo il gabinetto (Santoni Ruffo) o al mittente personale alle vallette
 (D. Malza) o a un funzionario addetto al gabinetto per le pratiche
 ricevute (dal S. Ruffo, a un suo). Può essere alle note mancanti
 al documento stesso; un caso in parte di me a chi all'epoca le
 parlò che - in ogni caso - un è mio. Sono visibili a incisione un
 rullo fatto.

L'ultimo 2 atto dei velle incisiati rullo fatto come segue:

12345678910 - 12345678910 - 12345678910 - 12345678
 9-10 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Gennaio: febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre,
 dicembre - gennaio - febbraio - marzo - aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
 ottobre, novembre - dicembre - gennaio - febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio,
 agosto, settembre, ottobre, novembre - dicembre - gennaio - febbraio, marzo, aprile,
 maggio - giugno, luglio, agosto - settembre - ottobre - novembre - dicembre.

- alcune concetti verbali - alcune concetti verbali - alcune concetti verbali.

alcune concetti verbali - alcune concetti verbali - alcune concetti verbali.

Storicamente: le parole a lei lette "chiave, concetto, verbale" mi fanno
 pensare ad una "chiave" che io ho all'atto personalmente - nella stanza del
 ministro Santoni - ad un "diario" tenuto dallo stesso ministro e relativo
 alle ricevute alla vicenda Eni-Petromin. Ricordo che al documento all'atto
 anche alcune note mancanti. Il documento esistente un rapporto cronologico
 ed era stato scritto - a me ed a Baroli - e preparato in forma, il

Emilio Baroli

427

-2- Galizia

175

Ministro Stamat, alla fine, rievocò la bozza e promise a rielaborare completamente il documento, notando anche tale ed episodi, secondo il suo ricordo ed il suo modo di rivivere l'avvenuto. Ritengo che l'elaborato di Stamat sia corrispondente alla realtà degli avvenimenti relativi alla faccenda Eni-Petroliu.

Il documento, con le mie integrazioni di tale e con la firma di cui ho detto, rimane nella disponibilità di ministri e conservato, ritengo, nel suo archivio personale al Ministero. Ritengo che il documento non mi siano state estratte copie.

L'esistenza del documento era nota, oltre che a me ed a Stamat, ritengo anche ad altri che non so precisare. Ritengo che Stamat abbia fatto battere a macchina il documento dal personale di suo fiducia nelle strutture personali.

Escludo categoricamente di aver trattato copie del "diario" di Stamat.

D.R. A proposito dei miei rapporti con Gelli, preciso che lo conobbi nel maggio 1975 ad un ricevimento presso l'ambasciata argentina; forse mi fu presentato dall'ambasciatore: comunque un ricordo bene. Con il Gelli ebbi rapporti molto saltuari, ricambiando un paio di volte l'anno soprattutto su una sollecitazione. Non ho mai telefonato al Gelli di iniziativa; l'ho solo richiamato quando mi veniva segnalato che mi aveva cercato.

Il Gelli - nel 1977 o 1978, un ricordo bene - mi chiese di risuscitare alla mia volta "P2". Chiesi al tempo in strutture e dopo qualche mese risposi negativamente. Non ritengo infatti tale adesione compatibile con i miei principi cristiani. Non ho mai sottoscritto una stampa di adesione. Ho versato al Gelli - su sua richiesta ed una sola volta, all'epoca della sua proposta di adesione alla "P2" - una somma di lire 300.000 a titolo di beneficenza a favore di iniziative politiche in Argentina. Pagai la somma in contanti; potrei in caso di bisogno con me. Chiesi al Gelli se la somma era sufficiente ed egli rispose di sì - non mi riacio' una ricevuta (né io la chiesi) -

Giuseppe Battista



181


-3- Balijtz

176

Per quanto riguarda i miei incontri col Selli dopo l'aprile 1979, precisò che vide il Selli (in caso) solo dopo la fine di gennaio - inizio di febbraio 1980, in via Veneto e mi portò al mio studio. Rammento che il Selli mi indicò ispirato alla mia deposizione alla Commissione Petrucci alla Camera, che era stata una volta delle "Vampire", in relazione all'affare Eni. Petrucci, disse che il "problema era molto grave e che avrebbe creato clamore" e cioè giulie notizie che egli conosceva. Sottolineò che egli sapeva esattamente come erano andate le cose. Gli feci presente che - in intendere intimamente - non sarebbe riuscito, ma mi sentivo tranquillo. Non parlai con Stammati di questa conversazione; l'avevo incontrato a Davoli (nona riforma di cui era la fonte) - ignoravo che Davoli avesse rapporti con Selli. Gli incontri col Selli avvenivano nell'appartamento di questi all'Excelsior. L'ultimo incontro con il Selli l'ho avuto dopo la fine attiva nel 1980, all'Excelsior. In quell'occasione mi disse che era stanco e che pensava di prendersi una lunghissima vacanza all'estero. Non mi parlò di altro. Questo stesso concetto mi fu ripetuto dal Selli in occasione di una telefonata fattami verso la metà di febbraio 1981. Da quell'epoca non l'ho più sentito.

Giuseppe Rattoria.

In sua mano e
 in mano al designato
 Mauro Melano



Anticipate L.

Affogliaz. 36

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecentottantuno il giorno 27.....

del mese di Maggio in Roma

Avanti il Dr. ... Orazio SAVIA.....

(1)

assistito dal sottoscritto (2).....

È comparso: On. Emo DANESI nato a Livorno il 19/7/1935 - Ivi res. in Via Goito n. 93

A.D.R.: Conosco dal 1975 il Prof. Giorgio Mazzanti e ciò in relazione alla mia carica di segretario tecnico all'epoca del Ministro Bisaglia.

Nel luglio 1979 a seguito di notizie pervenutemi informai il ministro - delle voci che circolavano sull'affare Eni-Arabia Saudita - Bisaglia ~~dixxxxxxxx~~ e consigliai allo stesso di chiedere per scritto al Presidente dell'Eni ~~maggli~~ maggiori delucidazioni al riguardo.

Infatti il Ministro Bisaglia in data 12/7/79 chiese per iscritto chiarimenti al riguardo al Presidente Mazzanti.

Successivamente in data 3.10.79 a seguito di una telefonata per me da me dal Dr. Gelli incontrai il medesimo alle ore 13,30 all'Hotel Excelsior perchè, avendo saputo che io ero amico di Mazzanti mi informava che un giornalista, suo amico, gli aveva consegnato un plico riguardante il suddetto contratto per cui mi pregava di metterlo in contatto con MAZZANTI. Egli non fece alcun riferimento al contenuto del plico che mi mostrò da lontano su di un tavolo. Io per discrezione non chiesi notizie ulteriori.

A.D.R.: Ritengo che Gelli si era rivolto a me perchè era notoria la

37

via amicizia con Mazzanti ed anche perchè lo avevo conosciuto in presenza. Un primo incontro con costui avvenne infatti tra il 1977 e il 1978 perchè avevo ricevuto un invito da un suo collaboratore di cui non ricordo il nome ~~per~~ perchè voleva conoscermi. Io accettai e ci incontrammo in un ristorante del centro. In tale occasione il Gelli parlò di cose generali che riguardavano la politica italiana e manifestò una certa preoccupazione per l'immagine dell'Italia all'estero. Il colloquio terminò su questi termini generali né il Gelli mi fece cenno alcuno alla Massoneria o ad associazioni simili. Lo incontrai una seconda volta per caso mentre passeggiavo per Via Veneto se ben ricordo forse nell'aprile del '79. In tale occasione il colloquio avvenne sempre su termini di politica generale. Ricordo però in particolare che mi riferì di interessarsi nel settore editoriale. Fece cenno al Gruppo Rizzoli, al Corriere della Sera ed alla Repubblica, e nel senso che questi giornali a suo dire davano ~~di~~ informazione per cui bisognava intervenire. Non mi specificò però i termini dell'intervento né io glielo chiesi anche perchè il suo dire mi sembrava fantasioso e poco credibile per la vastità del campo che affrontava.

A.D.R.: Ritenni giusto allora avvertire Mazzanti e tramite la sua segretaria ~~g~~ lo contattai per telefono mentre si trovava a Vienna. Gli dissi che avevo avuto un incontro con Gelli il quale mi aveva accennato ad un problema che riguardava l'Eni e che era opportuno parlargli a voce.

Infatti in data 5/10/ alle ore 11,30 mi incontrai con Mazzanti mettendolo al corrente dell'incontro con Gelli. Il Mazzanti all'inizio mi disse che era impossibile che Gelli avesse documenti dell'Eni. Io allora gli dissi che se ciò era vero a maggior ragione sarebbe stato opportuno avere un colloquio con Gelli. Il Mazzanti mi pregò di accompagnarlo da Gelli. Restammo d'accordo che al mio prossimo rientro a Roma avrei procurato l'incontro. Il giorno 6/10 alle ore 9 del mattino ricevetti una telefonata a casa a Livorno del ~~nome~~ Gelli il quale mi chiese se avevo parlato con Mazzanti. Io gli confermai la cosa dicendogli che il professore era ben lieto di vedere il plico e fissammo l'appuntamento per il giorno 9/10 alle ore 15,30 all'Excelsior. In tale incontro, svoltosi in un salottino dell'albergo, il Gelli mostrò a noi un plico, ossia un incarto che era poggiato su un tavolino ad una certa distanza da noi. Gelli ripeté che lo aveva ricevuto da un suo amico giornalista che voleva pubblicarlo per un interesse giornalistico. Gelli disse che invece era intervenuto per bloccare l'iniziativa tanto che si era fatto consegnare il dossier. Per fare ciò

Anticipate L.

Affogiaz. 38

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento

il giorno

del mese di

in

Avanti il Dr.

(1)

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso :

aveva mandato in gita premio il suddetto giornalista senza dire dove. Mostrò a Mazzanti sempre a distanza i primi fogli del plico e costui si accertò che il primo foglio era la fotocopia di un atto autentico. Non si fece durante il colloquio cenno alcuno al contenuto del dossier né si parlò di tangenti, di mediazioni o di cose simili. Gelli precisò che il suo intervento mirava ad impedire che la pubblicazione del dossier potesse compromettere i buoni rapporti tra l'Italia e Arabia Saudita. Ricordo che il Mazzanti ringraziò Gelli perchè condivideva la preoccupazione che la pubblicazione di notizie sul contratto potesse nuocere ai rapporti tra l'Italia e i sauditi. Non entrò però in dettagli ed in particolari né io gli feci domande al riguardo. Gelli non chiese alcun favore, anzi, nell'accomiatarsi disse al prof. Mazzanti che era lì a sua disposizione. Andati via il Mazzanti mi disse che non riusciva a capire come ~~era riuscito~~ era riuscito Gelli ad entrare in possesso delle fotocopie di documenti riservati. Io gli dissi che bisognava indagare tra le persone che ne avevano avuto la disponibilità materiale.

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere.

35

Mazzanti poi aggiunse che trattandosi di un grosso contratto petrolifero molti erano gli interessi toccati per cui non si poteva escludere l'intervento anche dei servizi segreti.

A.F.R.: Escludo categoricamente di essere affiliato alla Loggia massonica P2 o ad altra associazione similare. Non ho mai fatto domanda, da me sottoscritta, né ho prestato giuramento massonico né dato contributi in danaro alla P2 o a Licio Gelli. Se ciò fosse vero mi dimetto dalla Democrazia Cristiana e dall'incarico parlamentare.

L.R.: Non ho mai conosciuto Ortolani, Calvi, Tassan-Din, né Davoli né Battista. Soltanto quindici giorni fa per la strada, durante un incontro con Cresci mi è stato presentato un giovane di nome Bisignani, giornalista.

L.C.S.

Quotidiano

Il S. P. D. R. 1974

Anticipate L.

Affogliaz. 40

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento~~anni~~ ottantuno il giorno 27
del mese di maggio in Roma
Avanti il Dr. Domenico Sica, p. u.

(1)

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso: Elio Bayer, n. Livorno 19.7.1935 e m. in', via S. I. 93.
D. R. Compreso quanto già riferito al P. U. 1. Parla in sede oscura.
A proposito dei documenti trovati a lui ed al Mazzanti ed Selli, ricordo che
ricordamente i primi fogli erano n. 1 a macchina in carta unilaterale
e ritagliati (una riga o con cucitura o con una fessura). Ad un certo punto,
a dimostrazione della autenticità dei documenti, il Selli sollevò un primo
fascicolo (quello esistente a carta ritagliata unilaterale) e mostrò che
non vi erano altri documenti, né a macchina ed in fotocopia,
in carta unilaterale. A proposito della istruzione alla carta, mi ricordo di
ricordare che si trattava di carta del Ministero del Commercio con l'Estero.
Ricordo invece, con sicurezza, che sul lato sinistro di altri il primo foglio
(del gruppo di documenti in carta unilaterale) vi era una annotazione a mano.
Nel successivo interrogatorio colossale del Mazzanti (mentre si recava e ci lascia-
vamo) il Mazzanti mi riferì nel fatto che un estratto alle vicende

0240
L-1

potrebbe aver avuto - in fronte a un finalista (almeno secondo il racconto di Selli) - documenti di carattere assolutamente riservato.

A proposito del dibattito su carta un'intervista (quello che verosimilmente si poteva identificare con l'articolo di cui parlavo il giorno), ricordo che alcuni qualcuno fatto come "un dialogo ad ore"; cioè un fra persona che si trattava di tutti i inter-
intervista telefoniche. Un altro, poi, alcuni argomenti si confronti a tale un
paragone. Il Selli non direi ovviamente alcune precisazioni.

Piccolo - a questa fine si suole tutti si nota - che il dibattito (un dibattito)
era composto a periodi tipograficamente intervallati di spazi liberi. Un numero
di ricordi che all'inizio dei paragrafi si fanno l'indicazione delle ore, però si
cioè un fatto che viene; potrebbe essere anche trattate dell'indicazione dei
giorni.

D.R. Col Selli non ho mai avuto modo di parlare a Piccoli Casale. Ricordo
molti dei molti tempo fa (e ricorrendo prima del incontro e alla presentazione
di cui ho fatto) incontrai il Piccoli al ristorante 'l'elefante bianco' e il
finalista mi disse che stava parlando con un giornalista influente e cioè con
Luigi Selli.

f. Casale

00125 / 8 super

0125/10

17

Anticipate L.

Affogliaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

~~VERBA DI STRIZIONE NON HANNO~~

L'anno millenovecentottantuno il giorno 12
del mese di Giugno in Roma - Procura Repubblica
Avanti il Dr. Orazio SAVIA

(1)

assistito dal sottoscritto (2) dal Magg. Antonio Musolino - Uff. di P.G.

È comparso: DI DONNA Leonardo nato a Cosenza il 28.10.1932. Res. in Roma - quale Vice Presidente dell'ENI - P.le E. Mattei n.1 A.D.R.: Sono vicepresidente dell'ENI dal 1° maggio 1980. Prendo atto di quanto riportato nello scritto anonimo ritrovato presso l'abitazione di Gelli nel marzo 1981 e relativo ai miei rapporti con il Presidente della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Al riguardo dichiaro che si tratta di notizie false, calunniose e prive di ogni riscontro oggettivo. Conosco da tempo il Dott. Auletta Giovanni - presidente della B.N.A. - con il quale ho una lunga relazione di amicizia. Ho avuto rapporti di lavoro con il Dott. Giovanni Auletta anche in relazione alla mia qualità di dirigente dell'ENI. Quando ricoprivo la carica di responsabile dell'ufficio tributario ho avuto occasione di fornire consigli e qualche volta assistenza al Dott. Auletta per alcune pratiche sue personali tributarie. Successivamente, nella mia qualità di vice direttore per il controllo ed anche in connessione con una partecipazione che l'ENI possedeva nella B.N.A. pari a circa il 3% del capitale sociale ho rivestito la carica di sindaco effettivo per il periodo fra 30.4.75/ all'aprile 77 percependo un emolumento lordo di 5 milioni l'anno.

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
(Orazio Savia)

M. Musolino

Leonardo

436
L. Savia
1667

Inoltre nel periodo 1976-1977 sono stato sindaco effettivo di una controllata della B.N.A., Immobiliare Reatina, percependo un emolumento lordo di L. 250.000 lire annue, che se ben ricordo non ho neanche incassato. Allorché fui nominato direttore per l'attuazione, avendo avuto l'incarico dal Presidente Avv. Sette di seguire le attività finanziarie del momento, ogni mio rapporto sia con la Banca che con il Dott. Auletta cessò completamente. Escludo pertanto di essere stato un consulente della suddetta Banca e di aver percepito la somma di 100 milioni annui a tale titolo. Escludo altresì di essermi interessato mai in alcun modo a far costituire dall'ENI presso la B.N.A. "cospicui depositi a medio termine" che peraltro per quanto so non esistono.

Peraltro io svolgevo un compito di coordinamento e di programmazione e mai personalmente o per interposta persona sono intervenuto, sia per la B.N.A. sia per qualsiasi altro istituto di credito sulle operazioni di depositi attivi o passivi o di conto corrente sia attivi che passivi. Non ho alcun conto corrente personale presso la B.N.A. Sono titolare di un c/c personale presso la Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 18/B domiciliata presso la sede dell'ENI. Il numero del c/c è 160572.- In relazione alla provenienza del documento trovato presso Licio Gelli - capo della Loggia massonica P2 - ed in relazione ai documenti ritrovati presso costui in ordine alla presunta mia affiliazione a questa Loggia, intendo rendere la seguente dichiarazione:

"Dichiaro anzitutto di non appartenere né essere mai appartenuto a detta loggia massonica né ad altre, di non aver mai fatto domanda di iscrizione a questa Loggia, di non aver mai effettuato giuramenti di iniziazione di sorta né di aver mai pagato quote di iscrizione. Tale mia affermazione è convalidata a mio avviso sia da un esame dei documenti che sono stati depositati dalla Commissione Sindona presso le due Camere, sia da inoppugnabili testimonianze, sia da fatti e comportamenti che nel periodo considerato mi indicano chiaramente come semmai io fossi oggetto di attenzioni non benevole da parte del Sig. Gelli. Basti considerare che la cosiddetta tessera di appartenenza alla Loggia massonica rinvenuta senza foto è in attesa di essermi consegnata fra le carte del suddetto Sig. Gelli risulta compilata in epoca anteriore al momento in cui, per i motivi che ~~maxxxxx~~ dirò appresso ebbi modo di conoscere lo stesso Sig. Gelli. Tale tessera e l'iscrizione nel tabulato sono contestuali al rilascio della tessera e alla iscrizione del tabulato del Prof. Mazzanti, il quale ha reso dichiarazioni pubbliche di aver ri-

Anticipate L.

Affogliaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)


L'anno millenovecento _____ il giorno _____
del mese di _____ in _____
Avanti il Dr. _____
(1) _____
assistito dal sottoscritto (2) _____ - segue -

È comparso: chiesto e ottenuto detta iscrizione ~~mi~~ nel periodo tra il 12 ottobre e il mese di novembre, avendo egli intravista la ne di ottenere protezione dal Sig. Gelli. Io conobbi invece Gelli in epoca immediatamente posteriore e più precisamente negli ultimi giorni della mese di novembre. Fui a tal fine contattato dal Sig. Gaetano De Rose già vice sindaco di Cosenza e membro della Giunta del Grande Oriente d'Italia, conoscente del Sig. Gelli, al quale Gelli si rivolse per avere un contatto con me. Fu organizzato dal Sig. De Rose un incontro al Caffè Doney in via Veneto in Roma e lo stesso ~~MI~~ DE ROSE mi consigliò di avere questo incontro, sia pure consigliandomi cautela, avendo avuto notizia o sentore che ero nel mirino della P2. Nel breve incontro e nel prosieguo dello stesso, una quindicina di giorni dopo, all'Hotel Excelsior di Roma, il Sig. Gelli alternava insinuazioni allusive, specificamente sulla B.N.A. di cui adesso è chiaro il senso, a blandizie e promesse di carriera nel caso che mi fossi allineato su una linea innocentista nella ormai ~~mi~~ famigerata questione ENI-PETROMIN. Si ebbe da me naturalmente un netto rifiuto a fare alcunché che non fosse minimamente in accordo sia con la mia coscienza professionale, sia con i pochi fatti che erano a mia conoscenza.

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere.

In modo più specifico, avendo fatto presente che non c'era in me alcuna intenzione di nuocere, io intervenni nella questione ENI-PETROMIN in epoca successiva alla stipulazione degli accordi per il versamento di una provvigione di cui non ero stato in alcun modo informato, che non potevo peraltro né in alcun modo intendere ~~riassumere~~ ritrattare quanto da me espresso in una lettera inviata al Presidente dell'ENI sulla non necessità e pericolosità di una fidejussione a favore del percettore della provvigione. Ebbi ~~molte~~ successivamente a subire molestie e fastidi: cito due fra gli episodi più clamorosi, l'elevazione nei miei confronti da parte di due ufficiali della G.F. di un contesto valutario al quale ero estraneo sia in termini oggettivi che soggettivi e l'evidente manipolazione della relazione Scardia che inopinatamente e solo in una seconda stesura ufficializzata incluse frasi di biasimo nei miei confronti. Feci le mie proteste immediate nei confronti del Ministro Lombardini del quale chiedo la testimonianza, il quale non solo si meravigliò della cosa ma mi consigliò di ~~andare~~ scrivere una lettera per provocare un suo deciso intervento nei confronti della Commissione Scardia. Il Ministro Lombardini, al quale doverosamente e sempre ho dato corretta informazione del mio comportamento nella vicenda Eni+Petromin potrà testimoniare, avendolo io informato di violenti attacchi poi avvenuti, che la stampa si accingeva a portare nei ~~miei~~ suoi confronti sino a chiedere le dimissioni, che analoghi attacchi e minacce ebbi a subire anche io, e che fu costante ~~durante~~ anche dopo l'allontanamento di Mazzanti dall'Eni una forte pressione perchè anche io venissi, sia pure per motivi opposti e chiari, se non allontanato quanto meno impedito di avere l'incarico cui lo stesso Lombardini riteneva avermi diritto. Tutto ciò trova conferma nella testimonianza che potrà rendere lo stesso Gaetano De Rose già menzionato, il quale a fine aprile primi di maggio ritenne di intervenire nei confronti di Gelli per addolcire la sua ostilità nei miei confronti." Mi impegno ad esibire entro breve tempo fotocopia degli estratti conto per il periodo 1979-1980 del mio conto corrente acceso presso la B.N.L. - Agenzia 18/Bis.

L. C. S.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. U. Savia)

Anticipate L.

Affogliaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento ottantuno - il giorno 2 -
del mese di giugno in Roma -
Avanti il Dr. Domenico Sica, p.m.

(1)

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso: Gianni Liscio, n. Bari 26.9.1945 - n. in Roma,
via Ulivignati 20 e numero di via Giulia 171.

D.R. Sono giornalista professionista ed ha svolto l'incarico di addetto stampa
nella direzione del PSI fino al febbraio-marzo 1950 -

D.R. A proposito dell'articolo apparso sull'Espresso n. 22 del 7.6.1951 a p. 16
si intitolato "e dal capello uscì il Papa: uovo" preciso che fu intervistato
- mercoledì scorso - dal giornalista Pietro Calderoni a proposito di una eventuale
relazione con Licio Gelli -

D.R. Effettivamente - forse nell'ultimo incontro che ho avuto col Gelli all'Excelsior
(prima nel bar e poi nell'affollamento) avvenuta circa otto mesi orsono - il Gelli
mi aveva promesso che era molto occupato e che doveva risolvere vari problemi
(maltra questo era il suo modo usuale di fare) mi disse "guarda un po' quella
corte, fortuna che lei ho io, altrimenti verrebbe sul frontale" e mi mostrò
(vicendole di una busta che aveva sul tavolo) 4. tre fotografie in bianco/nero

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere.

h. Gianni Liscio

(delle dimensioni - circa - di una pagina di Espresso) raffiguranti: un uomo in pigiama, un uomo che era dal fondo della pigiama, un uomo che ludava un attapatrio. La scena risultava sempre la medesima; nelle varie fotografie si poter riconoscere l'immagine di Pontefice. Ricordo che l'uomo fotografato mostrava al tempo un orologio di tipo qualunque e questo era ho ritenuto riferendo che al tempo comunque avere un orologio. Per quanto riguarda la nitidezza, l'ultimo di esse era la più esplicita. Ricordo invece foto riprese con teleobiettivo molto c'era schiacciamento alle immagini ed un riflesso di luce a fuoco nella sinistra. Ricordo che nelle buste una si formò altre foto. Ricordo che frai le foto e riferai che - sul retro - non c'era alcuna segno distintivo di chi aveva ripreso o scattato la foto. Puzo che la conversazione fu mai breve e si concluse mentre eravamo intesi in piedi. Darsi al Selli che si trattava di un uomo colto finalistico che poteva parlare molto senza ad una aguzza finalistica. Lui mi disse: "marche' vedute; meno male che lo ho io, era un uomo". Puzo che frai in precedenza avevo parlato ma che eravamo fotografate nel fucile di Pontefice, ma una si aveva dato però. Non ricordo chi mi aveva parlato nell'argomento, forse Stefano De Andreis che è un vaticanoista. Ho parlato alla conversazione il Selli riprese le foto nelle buste. Nello stesso incontro il Selli mi rimproverò (mi pare in modo diretto) di aver parlato male, in termini politici, di Antonio Bisaglia intendendo che il medesimo aveva lasciato il suo incarico ministeriale. Chissà al Selli che la circostanza non era esatta, anche perché non avevo scritto in alcun conto Bisaglia. Ricordo ancora che - sempre nello stesso incontro - il Selli mi mostrò alcuni fogli di carta quadrata con una serie di nomi scritti in stampatello; mi disse che si trattava di persone che egli aveva incontrate. Tra i nomi che ricordai furono l'attenzione in quello di Cossiga, Dalla Chiesa, Labriola e un mi fare altri anche se erano tutti altri parecchi. Ricordo che - prima dei nomi - erano scritti il

Giuseppe Selli

municipale L.

Affognaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento

il giorno

del mese di

in

Avanti il Dr.

(1)

-2- lijheo

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso:

orari ed i giorni (un fare quelli di frequenza a Roma).

Dr. Ho conosciuto il Selli nel 1978 al bar dell'Excelsior in Roma. Io ero in compagnia di Dauro Bellei (all'epoca direttore generale di un istituto bancario di Bologna e poi - all'epoca - al pensionamento). Il Selli volute il Bellei da far conoscere; fu il Bellei a presentarmi il Selli. Rimanevamo insieme pochi giorni, il tempo che io potevo dar il mio numero telefonico anzi prima il Selli (con il Bellei aveva detto che era all'ufficio stampa PSI) aveva fatto una foto del mio libro e lui me lo affido. Successivamente - su mia iniziativa - chiesi un appuntamento al Selli che me lo diede per la hall dell'Excelsior. Parlammo di politica interna ed internazionale. Ci incontrammo nuovamente con la frequenza di una volta ~~fora~~ al mese / un mese e mezzo.

Una volta incontrai il Selli insieme a Sambonini; altre volte insieme al Bellei; altre volte da solo.


(1) Procuratore o Pretore (2) Segretario o Cancelliere.

h'

Epimeni h'it

118

Il Selli mi parlò - forse al quinto incontro - di iscrivermi alla Magnum e mi com-
 pletò degli appunti sull'argomento che avevo avuto. Lui ha ripreso
 ad una volta particolare, anche a un mio tempo che è suo figlio (la P2)
 era il più importante. Poi mi parlò esplicitamente di aderire alla P2 ed io li
 dissi che ci avrei pensato. Successivamente decisi di iscrivermi alla loppa ed inviai
 al Selli - in allegato - una scheda con i miei dati anagrafici, indicando il
Bellei come prefattore. In altre occasioni incontrai al Selli una mia foto fatta
 anche due foto scorse; mi fuere in parte una lettera, a Arzzo, in cui si dava
 atto del riciclaggio delle denaro e con l'indicazione della rete di ingegneria.
 Ricordo che c'era un aumento in quanto riguarda l'ora, che non erano in-
 spiccate verbalmente. Mi fuere in tale momento (non ricordo la data, ma l'ora
 era la 18; si era il venerdì ed era più buio). Andai all'Excelsior e nell'attimo
 mentre il Selli incontrai anche Bellei, Samburini, Fauelli, Picchiotti. Fauelli
 disse alcune parole magnifiche, Selli fu un breve discorso di benvenuto e poi anche
 io venni invitato a dire qualcosa. Dissi in effetti poche parole esprimendo quello che mi
 era da un tempo emerso prima in modo ambivalente ed mio credo politico -
 non ho fatto la quota associativa (che mi fu chiesta da Fauelli in lire 100.000
 o 150.000) ma un altro denaro contante mi liberò d'averlo con me.
 Ripeteci invece una cartella con materiale documentario sulla diversa purpurina
 in una riunione di partito e un altro rapporto che definisce il tutto. Circa 8/10
 mesi dopo ho ricevuto la lettera che mi era stata consegnata, ed in un momento
 di forte fastidio in quanto accadeva. Non ho mai comunicato a nessuno d'essere
 iscritto alla P2; ho sempre ammesso di essere il Selli.
 D.R. Non ho mai parlato al Selli notizie negative di cui sono a conoscenza; ed
 anche io non ho mai avuto alcuna info di notizie negative. Ricordo che il
Selli mi chiese di fare come l'istituzione di un incontro con il segretario del PSI -
Bettino Craxi; un'intervista ritardata in Craxi ma ne parlai con uno dei miei

unicipate L.

119

Affogliaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento

il giorno

del mese di

in

Avanti il Dr.

- 3 - lites

(1)

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso :

un/iori quie: (Spartaco Vaccari, deceduto, ex proprietario del "Raphael" ora
alloggio Craxi). Successivamente Vaccari e Gelli si incontrarono in via Firenze
e emulero nel ristorante Al'incubo con Craxi - In seguito, dopo qualche settimana,
fu fatto un appuntamento e venne che accompagnai il Gelli all'hotel Raphael, nel
lo affidi al Vaccari, che lo condusse a Craxi. Un pomeriggio all'incubo un
stesso nella hall (ricordo che Gelli entrò nell'albergo del'incubo ricordando il mi
Al'incubo). Si - a vicenda vennero e ora' fu quasi d'ora /ou'ora - accompagnai
il Gelli, in taxi, all'albergo. Anzi ricordo che avevamo affittato una macchina a
volente con autista, che aveva portato l'albergo. Amante il rapito il'incubo, il
Gelli mi disse che era rimasto soddisfatto del'incubo, espresse un giudizio positivo su
Craxi e disse che un'ulteriore incontro ha Craxi ed Arduini era cosa da evitare
o che l'aveva rafforzato Craxi medesimo. Non ho più saputo di Gelli allora
ulteriormente vennero il Craxi -

(1) Procuratore o Pretore - (2) Segretario o Cancelliere.

Giovanni Costa

Dr. Enclosed ripres che 'p fell' cui abbia mai fatto relazioni in circostanze d' ¹²⁰
qualcuna: Jener.

Giovanni Dotti

Viene ripreso il verbale alle ore 20.15 del 2-6-51 e il Voto delibera
sull'argomento: una volta per volta ripreso del fell - una qualun alla
strazione politica italiana in circa 20 volte. Si trattava d' un mio
manoscritto -

L.C.S

Giovanni Dotti

203

Anticipate L.

00240

Affogliaz.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA

(Artt. 399 e segg. Codice procedura penale)

L'anno millenovecento ottantuno — il giorno 13 —
del mese di giugno in Roma —
Avanti il Dr. Arnaldo Sica, f.u.

(1)

assistito dal sottoscritto (2)

È comparso: Giovanni Lijco, in atti formalizzato -
Mi presento spontaneamente in ufficio alle S.U. che ieri mattina, alle ore 7.33
(ho un orologio digitale elettrico vicino all'apparecchio) ho ricevuto una telefonata.
Rammento che la chiamata avvenne con uno squello molto fastidioso e ritroso
e ciò malgrado avrei abbassato la voce. L'interlocutore mi disse se lo
avevo riconosciuto ed effettivamente alla seconda telefonata riconoscai che era
Licio Pelli.
Il Pelli mi disse di avermi cercato telefonicamente varie volte e di mi sperare
a ventare di salvare la centralità ed il prestigio della "P2" che - mi - avrebbe
potuto anche essere disastrosa. Aggiunse che la sua famiglia era ormai disperata
(cio' su una donna), che non si sentiva bene, che era stato una telefonata di
divisa e che stava in Messico o a "città del Messico". Pelli mi aggiunse altri
voci che l'arrivo che avrebbe richiesto, senza però specificare quando.
La telefonata è stata molto breve e rammento che si sentiva una eco metallica

204

albanese, italiana e relative alla sua su Gelli.

Spontaneamente: dopo l'incontro con Craxi all'Hotel Raphael di Roma, il Gelli, inquadra con un all'Excelcia, mi rimanda due documenti trattati e sono stati: 1) una sua proposta di incontro tra Andreotti e Craxi per proporre ad una pacificazione politica (Craxi rifiuta l'incontro); 2) un riferimento su Gelli al petrolio non fu acquistato dall'Eni a seguito dell'affare Eni-Petromin. In proposito il Gelli mi riferisce come detto a Craxi che "era un privato che l'affare spuffa, che il prezzo buono di petrolio" Gelli tentualmente conclude, a proposito delle sue conversazioni con Craxi, che c'erano stati un "no" ed un "mezzo sì".

Giovanni Tizzi

Deposizioni di Giovanni Nisticò al giudice Palermo dell'8 e del
21 ottobre 1983.

ESAME
DI TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO

Art. 357 Cod. proc. pen.



SEGRETO

000645

Affogliaz. N.

L'anno millenovecento ottantatre il giorno otto
del mese di ottobre alle ore 11,15
in Roma, presso gli ufficio del Nucleo Centrale

Avanti di Noi Giudice Dr. PALERMO, presente il Proc.
della Repubblica Dr. SIMONI
assistiti dal sottoscritto Mm. RE Onorato

È comparso il testimonio seguente cui rammentiamo anzitutto a mente
dell'articolo 357 del Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tutta la
verità null'altro che la verità, e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa
testimonianza.

Anticipate L.....

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso risponde: sono e mi chiamo:
NISTICO Giovanni, nato a Bari il 26/9/1945 e re=
sidente a Roma, via Giulia n.171.

Sono giornalista professionista dal novembre 1969,
essendo redattore del giornale "Avanti" fino al
1972. Successivamente sono stato collaboratore
dell'Espresso quindi redattore ordinario del setti=
manale "Tempo Illustrato" sino alla vigilia della
sospensione e chiusura del giornale stesso avvenuta
nel 1975-1976. Sono stato poi funzionario alla dire=
zione del P.S.I. fino al 1981. All'inizio io lavora=
vo nella segreteria dell'On. Signorile. Successivament
dopo il congresso di Torino del P.S.I., mi pare nel
marzo 1977, sono stato nominato addetto stampa nel=
la segreteria del partito. La mia nomina venne pro=
posta dall'On/le Craxi e quindi verificata. Contempo
raneamente ero capo dell'Ufficio Stampa della Dire=
zione del P.S.I. Di fatto tali due incarichi coinci=
dono nella stessa persona. Man mano che si è svilup=
pato tale rapporto di lavoro, più stretto è divenuto
il mio contatto con Craexi.

Anche Gelli conobbi subito dopo il congresso di

Torino nell'anno 1977. Mi venne presentato casualmente in Roma da un comune amico di nome Danilo Bellei appartenente anch'esso alla P/2 e direttore della "Banca del Monte di Bologna". Cominciai a rivedere più spesso Gelli. Era prevalentemente lui che mi cercava. L'impressione che io ho potuto trarre da qualche episodio specifico è che lui cercasse tali contatti più che altro per vantare la sua conoscenza con Craxi. Gelli comunque ancora non conosceva Craxi, almeno per quanto mi risulta per conoscenza diretta. Gelli insistette perché io mi iniziassi alla massoneria ed alla P/2. Era solito dire che legati a lui erano tutti grossi personaggi, mezzo parlamento e esponenti di Governo. Lui vantava anche analoghe influenze su persone straniere. In particolare mi colpì il fatto che una volta in via Veneto mi confidò che il generale Haig sarebbe stato il segretario di stato dell'amministrazione Reagan. Mi disse che questi era massone. Lui ritornava da un viaggio negli Stati Uniti ove, a quanto mi riferì, aveva incontrato i suoi amici tra cui anche Bush. Mi colpì il fatto che mentre io gli feci notare che Bush era la persona più politicamente preparata; ma lui mi precisò che sarebbe stato preferito Haig.

Dopo l'ora iniziata, che avvenne pressappoco nell'inverno 77-78, iniziò un mio rapporto più intenso con Gelli, nel senso che lo vedevo mediamente due volte al mese.

L'incontro che procurai fra Gelli e Craxi si riferisce temporaneamente all'epoca della vicenda Petromin. In tale contesto, poiché le posizioni di Craxi e di Andreotti erano palesemente contrapposte, Gelli mi disse che sua intenzione era cercare di appianare tale dissidio. Egli allora mi chiese di fissare un incontro con Craxi. Poiché io ero un po' timoroso mi appoggiai al comune amico Spartaco Vannoni, ora deceduto, già proprietario dell'Hotel Raphael nel quale ha vissuto e ritengo viva tuttora Craxi. Ci furono alcuni incontri tra me, Spartaco e Gelli (al massimo due), dopo i quali loro mi dissero che l'incontro di Gelli con Craxi sarebbe avvenuto l'indomani o il giorno dopo nel pomeriggio al Raphael.

.... segue

Craxi

5

- 2 -

Io andai a prendere Gelli all'Excelsior e lo accompagnai
nella Hall dell'albergo Raphael ove venne prelevato dal
Dr. Varoni proprietario dell'albergo e quindi accompagnato
da Craxi. Io attesi Gelli di sotto. L'incontro durò circa
una o due ore, dopo di che Gelli scese e io lo riaccomptai
all'Excelsior. Mi disse che per la riappacificazione con me-
dreotti non era necessario il suo intervento, mentre invece
su altre questioni il rapporto Gelli-Craxi poteva essere
utile. Gelli si manifestò soddisfatto. Tra l'altro egli
mi disse che durante il colloquio Craxi gli aveva detto che
sarebbe stato un peccato che per effetto della vicenda Petro-
min, quel petrolio andava sprecato. Gelli mi fece capire che
si sarebbe potuto concludere anche un affare per non spreca-
re il greggio di provenienza araba che ormai non poteva più
essere acquistato dalla S.P.I. Non venne precisato quale
Paese poteva essere l'acquirente, poteva essere l'Italia
oppure l'Argentina; non era questo il problema. Il problema
era quello di non perdere questa disponibilità di fornitura.
Era evidente a questo punto che non era più lo Stato Italiano
parte delle eventuali future trattative. Non so come sia anda-
ta a finire tale vicenda. Successivamente i miei rapporti con
Gelli si raffreddarono;

A.D. Ho conosciuto e conosco tale MAGRI Dino; lo conosco
di vista dal 1975/76. Lui aveva qualche agenzia pri-
vata di stampa in Roma. Lui veniva in sala stampa al
partito. Nel 1977 lui mi venne a trovare alla sede del

IN:

partito per espormi problemi inerenti un gruppo televisivo privato con interessi anche di alcuni siciliani. Dopo qualche mese, uscendo dall'aula di Montecitorio, vedo Magrì con una persona molto giovane, distinta e molto curata; mi chiama, mi presenta e questa persona era Francesco Pazienza di cui io fino a quel momento ignoravo l'esistenza. Questo è stato il salto qualitativo di Magrì. Io chiesi a Magrì se lavorava ancora a questo gruppo televisivo privato. Lui mi disse no, Sono il segretario personale di Pazienza. Dopo qualche tempo Magrì mi chiama e io mi reco nell'ufficio di Pazienza in vicolo del Moro o in vicolo del Cinque. Mentre attendevo Pazienza, Magrì mi spiegò che Pazienza era titolare di una tale società Gessdata ed era il consulente di Roberto Calvi. Parlai quindi con Pazienza il quale si mostrò molto collegato all'ambiente americano. Ho poi rivisto Pazienza qualche altra volta anche con il Magrì. Pazienza poi mi riferì delle sue conoscenze con esponenti del P.S.I. ed in particolare con alcuni "operatori" quali tale Ferdinando Mach di PALMESTIN cittadino italiano abitante in Roma.

Il G.I., attesa l'ora, rinvia per la prosecuzione al giorno ~~24~~ ~~prossimo~~ ~~ore~~ ~~9,30~~ ~~presso~~ ~~l'Ufficio~~ ~~Istruzioni~~ ~~di~~ ~~Trento~~.

Giuseppe Di Stefano

U. G. Di Stefano

F. Di Stefano

Il giorno 21 ottobre 1983 dinnanzi al Giudice Istruttore
Dott. Carlo Palermo, alle ore 10 proseguì l'interrogatorio
di NISTICO GIOVANNI.

Riprendendo il discorso di Pazienza posso precisare che dal-
l'epoca in cui conobbi Pazienza e cioè circa estate 1978,
preciso che Pazienza il periodo successivo frequentò sempre
più spesso a suo dire l'ambiente del PSI; più in particolare
quei personaggi che gravitavano attorno a CRAXI (più in pa)
in persona soprattutto di FERDINANDO MACH. Questi è presidente
di una società mi pare di nome SOFIMI che ha sede in Via Ta-
cito in Roma, società che si occupa in consulenza di attività
commerciali. Tale personaggio che da prima operava in Milano
e poi venne a Roma dopo il 1976, a dire del MAZZANTI alla com-
missione di inchiesta sulla vicenda ENI PETROMIN, ebbe un in-
contro con lo stesso MAZZANTI durante il quale gli ingiunse
quasi di "lasciar cadere" la fornitura all'ENI del petrolio for-
nito dalla Petromin e ciò all'evidente fine di provocare un
DIROTTAMENTO NELLA SCELTA DEI FORNITORI. In sostanza poichè al
l'Italia serviva il petrolio e quello reso disponibile dalla
Petromin era conveniente, nonostante la presunta tangente, due
potevano essere le alternative alla effettiva fornitura ENI PETROMIN:
la prima, che lo stesso petrolio con un altro giro ed eventualmen-
te ad un altro prezzo, venisse acquistato parimenti con altri benefi-
ficiari sulle tangenti; la seconda che altro petrolio avrebbe po-
tuto essere acquistato da altri fornitori con conseguenti similari.
MAZZANTI cacciò via FERNIDANDO MACH e chi lo accompagnava di cui
non ho mai saputo il nome. Pazienza, supergiù sempre in quel periodo,
mi raccontò di essersi incontrato con il MACH a casa di un diplomatico

Carlo Palermo

Giovanni Nistico

libico . Successivamente PAZIENZA mi raccontò che , a casa sua, si era svolto un incontro tra lui, CRAXI e CALVI; non ricordo se tale incontro avvenne immediatamente prima o immediatamente dopo l'arresto o la scarcerazione di CALVI, del quale PAZIENZA si presentava come consulente e assistente per i rapporti esterni. Era noto nell'ambiente del PSI e nell'ambiente romano in genere, che CALVI (fosse) avesse tra i suoi riferimenti il PSI, più in particolare il suo gruppo dirigente. Ogni qual volta veniva a Roma non mancava di ~~recarsi al partito e di incontrarsi con i~~ ^{alcuni} dirigenti, ma più in particolare con CRAXI . Suppongo che tali contatti siano stati coltivati per l'interesse di CRAXI sul Corriere della Sera, nel senso che molto aspirava ad un appoggio politico da parte del Corriere della Sera. Il Ferdinando Mach è anche o presidente o amministratore delegato di altre società in FIRENZE tra cui una di Firenze la cui sede, ho appreso essere stata perquisita per atti su cui indaga l'autorità giudiziaria in Firenze collegati ad appalti a forniture e commesse da parte di enti pubblici. Per quanto riguarda il periodo della guerra per le MALWINE, preciso che io all'epoca mi trovavo a CUBA; li appresi che il segretario della UIL Benvenuto per circa 10 giorni si recò e si trattenne a Buenos Aires da dove rilasciava dichiarazioni e interviste sulla situazione argentina. Tali dichiarazioni erano palesemente a favore dell'Argentina. CRAXI era molto amico di o comunque conoscente di ENZO NARDI come ho potuto constatare in occasione di un viaggio che feci insieme con Craxi e questo signor NARDI da Roma a Verona in un aereo un jet personale dello stesso Nardi o comunque in gestione a Nardi. Vi era anche un certo Rapisarda che poi ho appreso aver abbandonato l'Italia

Teles Nardi

000645

(ref. NISTICO)

a seguito di bancarotta. Io ancora non conoscevo il signor NARDI, mi limitai ad accompagnare Craxi per aprire la campagna elettorale in Trento. Noi ci imbarcammo in Ciampino dove trovammo ad attenderci il NARDI e questo Rapisarda più il pilota. Rapisarda non si presentava per niente bene, anche CRAXI non conosceva questo Rapisarda e rimase un po' perplesso. La sera stessa dell'arrivo in Trento, io telefonai a NARDI, che ci aveva accompagnato a Verona, ma che poi aveva proseguito per Milano dove abitava, e gli riferii che era nostra intenzione ripartire da Trento, motivo per il quale lui ci mandò un piccolo aereo ad elica con il quale raggiungeremo RIMINI partendo direttamente da Trento. Da quanto ho appreso recentemente, NARDI dovrebbe essere buon amico dell'attuale segretario amministrativo del PSI onorevole Giorgio Gangi. Nel viaggio in cui ho parlato mi pare ci fosse anche il segretario tecnico di CRAXI tale CORNELIO BLANDINI o BRANDINI che abita anch'esso a Milano e che a quanto ho appreso accompagna CRAXI nei suoi spostamenti da quattro o cinque anni. Ho conosciuto SANTOVITO circa nel 1979 o ~~alla vigilia~~ alla vigilia o subito dopo la sua nomina a capo del SISMI; lo portò a casa mia Giancarlo Elia Valori di cui io sono amico; ci siamo poi visti più volte, ci diamo del tu, lui spessissimo veniva a casa mia, sarà venuto una decina di volte, lui si mostrava molto a conoscenza del mondo arabo ed in particolare della Somalia dove aveva anche prestato servizio; lui conosceva benissimo la dialettica politica all'interno dell'OLP, lui molte volte era stato a BEIRUT ed era molto in contatto con il col. STEFANO GIOVANNONE. Una volta, SANTOVITO, mi disse anzi mi chiese se avessi potuto intervenire su giornali e riviste per evitare che il nome di GIOVANNONE risultasse implicato nella vicenda ENI PETROMIN, e più ancora sulla

P. 101 257

Giovanni 100 117 4

vicenda dei giornalisti scomparsi in Libano.

Una volta Magri che di nome mi pare chiamarsi Placido, mi disse (che con) in un colloquio che faceva sulla eventuale unificazione dei servizi che, se questa fosse avvenuta e se SANTOVITO fosse stato posto a capo, ci poteva essere una ingente somma di denaro a disposizione del partito. Io gli risposi, che se voleva poteva parlarne con altri, lui mi disse che quel discorso lo faceva a nome di PAZIENZA, io gli risposi se vuoi parlane con altri, anzi con Haeri, altre persone che potevano curare aspetti economici e gli feci il nome di MACH. Non ho poi avuto occasione di parlare di tale vicenda, né con Pazienda, né con Santovito, né con Mach. Santovito mi ha parlato molto spesso della Somalia e dei suoi interessi in Somalia nel senso che era molto ~~unite-~~ amico e da lunghissimo tempo con SIAD BARRE; in proposito mi disse che analoghi sentimenti di amicizia erano coltivati anche da CRAXI; aggiunse anche che era stato un viaggio in Somalia da parte di una delegazione del PSI della quale faceva parte il cognato di Craxi Pillitteri Paolo attuale parlamentare, Santovito mi fece anche capire che Pillitteri aveva ~~ae~~ interesse in Somalia nel senso che era interessato all'eventuale acquisto di terreni. Pillitteri è il marito della sorella di CRAXI; anche Berlusconi, a quanto sempre mi ha riferito SANTOVITO, era interessato alla propria presenza imprenditoriale in Somalia; recentemente ho appreso che Berlusconi sta allestando, in Somalia, la rete televisiva. Anche Berlusconi è notoriamente cosciente di CRAXI, anche tale circostanza me la ha ricordata SANTOVITO. L'ultima volta che ho visto SANTOVITO è stato circa 5 mesi fa, ed era molto abbattuto per le sue vicende processuali.

Cesare Virelli.

finanzi h1h2 -

Q 8

Ad un mio incontro con SANTOVITO c'è stato presente Giancarlo
Elia Valori .

L.G.S.

lele meli.

Giovanni h.h.

*R.P.
C.M.*

Tribunale di Lucca: deposizioni dibattimentali rese da Emo Danesi (26 ottobre 1981) e Giorgio Mazzanti (24 maggio 1982), nell'ambito del procedimento contro Enrico Cecchetti (segretario *pro-tempore* della federazione del P.C.I. di Lucca, querelato da Emo Danesi per averlo diffamato).

36

Introdotta il testimone Domeni Emo previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Insapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono Domeni Emo, già qualificato
in cch -

Interrogato in merito alla causa, risponde:

confermo la querela e in istanza nelle
costituzioni di parte civile -

A domanda del PM risponde:

Sul punto 1): Non sono stato mai chiamato dal Magistrato in relazione alle inchieste sull'omicidio del giornalista Pecorelli -

Sul punto 2): Sono stato ascoltato quale testimone dal Sostituto Procuratore di Roma M. Savio, sull'incontro avvenuto fra il Prof. Mozzanti, all'epoca Presidente dell'ENI e il sig. Belli -

~~Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Insapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».~~

~~Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono~~

~~Interrogato in merito alla causa, risponde:~~

~~Sul punto 3): Per quante riguarda la mia appartenenza alle P2, dichiaro di non aver mai fatto giuramenti, versamenti, domande alle P2 -~~

~~Il difensore ^{del} imputato chiede che il Tribunale voglia domandare al Teste quanto segue: "Se è stato ascoltato dal Presidente del Giuri d'onore in merito ai finanziamenti a Pecorelli".~~

~~La difesa di P.C. si oppone alla domanda - Il PM si oncia al difensore di P.C.~~

IL SEGRETARIO
(Daniela Bianchi)

Introdotta il testimone ~~.....~~ previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono ~~.....~~

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Il Tribunale non ammette la domanda. Il difensore dell'imputato chiede che il Tribunale voglia domandare al Teste quanto segue: « Per quanto riguarda le riviste Pecorelli, ho mai versato direttamente o indirettamente, o equamente, 30 milioni, al giornalista Pecorelli, per conto suo o dell'On. Frisoglio ». Il difensore di p.c. si oppone alla domanda. Il P.M. chiede che il Tribunale si riservi in ordine all'innamminibilità della

Introdotta il testimone ~~.....~~ previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono ~~.....~~

Interrogato in merito alla causa, risponde:

domanda - Il Tribunale si riserva per quanto riguarda l'innamminibilità o meno della domanda suddetta. Allo seguente domanda del difensore dell'imputato: « se risueta ripetutamente, negli atti ufficiali, nelle liste P2, presso gli atti parlamentari », il teste risponde:

Risueta il mio nominativo fra presunti iscritti della P2 nell'elenco sequestrato dal Giudice istruttore di Milano ed ora agli atti della Commissione di inchiesta

IL SEGRETARIO ~~.....~~
(Guglielmo Blum)

38

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

del caso Enimontano e, per questo caso,
ho presentato denuncia, contro il sig.
Gelli, alla Procura della Repubblica
di Roma.

A domanda " qual è stato il ruolo
che ha avuto nell'avvicinare il sig.
Gelli nell'affare Mazzanti, risponde:
il Gelli mi ha telefonato agli inizi
dell'ottobre '79, chiedendomi se ero
amico del Prof. Mazzanti. A mia
risposta affermativa, il Gelli mi disse
che un giornalista suo amico gli aveva

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

lasciato un servizio su una trattativa
in corso, per acquisto di greggio, tra ENI
e Petromin.

A detto del Gelli, se tale servizio fosse
stato pubblicato, avrebbe potuto compro-
mettere le trattative stesse.

Informai delle cose il Prof. Mazzanti,
il quale, in un primo momento, esclude
la possibilità che un giornalista potesse
avere notizie relative a questa tratta-
tiva. In ogni modo, per maggiore
tranquillità del Prof. Mazzanti, egli mi

IL SEGRETARIO
(Daniela Bianchi)

Introdotta il testimone ~~previa ammonizione~~
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Mi è di incontrare il Gelli e di
 accompagnarlo io. Il nove ottobre,
 se non vado errato, alle 15,30, col
 Prof. Marranti, andammo all'incontro
 col Gelli. Il Gelli ripeté la stessa
 versione. Mostrò al Prof. Marranti
 alcuni documenti relativi alle
 trattative stesse. Il Marranti
 convenne col Gelli che, se questi
 documenti fossero stati pubblicati,
 avrebbero potuto danneggiare questo
 gruppo e fare.

Introdotta il testimone ~~previa ammonizione~~
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Il Marranti ringraziò il Gelli ed
 uscimmo.
 A domanda del PM risponde: non
 so rispondere perché il Gelli non
 risale a me.
 Avevo visto il Gelli una sola volta
 in precedenza. Mi telefonò un colla-
 boratore del Gelli, quando non
 ero ancora parlamentare, e mi chiese
 un appuntamento a nome di tale
 Lucio Gelli, industriale aretino.
 A domanda del PM risponde: consent

IL SEGRETARIO GIUR.

(Gianella Bianchi)

40

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento, leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

formalmente ea facoltà di prova.
A questo punto il difensore dell'impu-
tato, su richiesta del Tribunale e su
accordo del PM, illustra la propria
intenzione di ammissione di prove
testimoniali, depositata in cancelleria
in data 21.10.81. E' in base a questi atti
relativi alla Commissione Giurì
Prisaglia -
il difensore di parte civile si oppone
all'istanza di ammissione dei Testi.
Il PM si oppone all'audizione del Teste

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

n° 4 (Marucci Marco) e dà parere
negativo per i Testi del n° 2 e n° 7,
lettera A). E' favorevole che i Testi
vengano sentiti sui punti di cui alla
lettera B) e C) - E' favorevole all'audi-
zione degli altri Testi, con esclusione
del Battelli, perché non è influente.
Il PM chiede inoltre che il Tribunale
voglia comandare all'autorità giu-
diziarie di Roma notizie circa se e
in che modo l'On. Daneri figure in
quelle indagini.

IL

.....
(Daniela B.)

453

41

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Il PM ritiene utile l'acquisizione della denuncia - querela proposta dal Daneri contro il Gelli -

A questo punto, stante l'ora tarda, il processo viene rinviato alle ore 16,00 di questo stesso giorno.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,10.

Il presente verbale viene riaperto alle ore 16,00 di questo stesso giorno.

Il Tribunale, come sopra composto, ammette dal sottoscritto segretario

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

e con l'intervento del PM in persona del m. G. Ferro, riprende posto nella sala della udienza aperta al pubblico, per proseguire la trattazione del dibattimento e carico di Cecchetti Emico -

È presente l'imputato, ammette dal difensore, av. Verdianelli, nonché la parte civile, Daneri Emo, ammette dall'av. Boroni -

Il Tribunale si ritira in camera di consiglio, per decidere, alle ore 16,05.

Il segretario giud.
(Daniela Bianchi)

42

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Rientrato in aula alle ore 19,35,
presenti imputato, parte civile, difensori,
il Tribunale dà lettura dell'ordinanza
allegata al presente verbale, olando
i rituali ai vari alle parti presenti in
aula -

Il presente verbale viene chiuso alle
ore 19,40-

IL SEGRETARIO GIUD.

(Daniela Bianchi)

IL PRESIDENTE

U. S. P.

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Introdotta il testimone **Mazzanti Giorgio** previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono **Mazzanti Giorgio, nato a Milano il 11.8.28, residente a Roma, Via Lombardiere**

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Ho conosciuto l'On. Daneni - Mentre ero a Vienna, i primi di ottobre del '79, fui avvisato che l'On. Daneni mi stava cercando con una certa urgenza - Per questo lo richiamai per telefono. Doveva essere il 3 o il 4 ottobre '79 - L'On. Daneni, quando lo richiamai, mi disse che il Belli mi aveva cercato circa un mese prima ed era svenabbiato con me, perché io non l'avevo mai richiamato.

Io ero spesso in viaggio e non avevo

~~Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità ».~~

~~Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono~~

~~Interrogato in merito alla causa, risponde:~~

~~molto tempo.~~

~~Avevo visto il Belli una sola volta, molti anni prima, molto brevemente - credo forse il '74 o il '75 - Il Belli era venuto all'ENI, per proporre l'acquisto di certe partecipazioni e società che operavano nel settore Termale. Io affidai la pratica ad alcuni miei collaboratori, che giudicarono l'affare privo di interesse e non se ne fecero niente.~~

IL SEGRETARIO GIUD.

(Daniela Bianchi)

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula
 « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « *Lo giuro.* » Interrogato
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

L'On. Daneni mi disse che era opportuno che io incontrassi il Belli, che aveva in mano un dossier riguardante il contratto AGIP-Petromin. Questo contratto era molto importante per l'ENI e mi premeva particolarmente, in quanto presidente dell'ENI - Il Daneni mi disse che il Belli aveva un dossier riguardante questo contratto e che aveva avuto questo dossier da un giornalista - Mi mi che mi sembrava

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula
 « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « *Lo giuro.* » Interrogato
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

il caso che io vedessi il Belli e dissi al Daneni che ci saremmo rivisti a Roma. Tornai a Roma la notte del 11 ottobre e, nei giorni successivi, incontrai brevemente il Daneni - Mi disse più o meno le stesse cose e mi finì di incontrare il Belli. L'incontro avvenne intorno al 9 ottobre, all'Hotel Excelsior di Roma. Fu un incontro breve. Arrivai con l'On. Daneni ed il Belli salutò dicendo che aveva avuto da un

IL SEGRETARIO GIUD.

(Daniela Bianchi)

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

giornalista questo domier, che ci
fece vedere ad Costano. Disse che
riguardava il contratto ABIP-Petro-
min. Vidi che c'erano degli delegati,
uno mi sembrò la copia del
contratto ABIP-Petromin. Il Belli
disse che in quel ^{domier} ~~contratto~~ era inclu-
sato che, parte dei compensi che
l'ABIP pagava per intermediazione,
rientravano in Italia. Disse anche
che, però, a suo avviso, questo non
era vero e che il contratto per

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dice
re tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

È l'Italia era conveniente, importante
e regolare e che lui aveva già detto
a questo giornalista, al cui non
mi fece il nome, che era meglio non
pubblicare alcunché, estratto da
questo domier.

Io ringraziai e gli confermai che il
contratto era regolare. Poi ce ne
andammo via. L'On. Danesi ammise
al colloquio. Non intervenne però
nelle discussioni. L'On. Danesi,
all'inizio della conversazione,

IL SEGRETARIO GIUD.

(Daniela Bianchi)

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

disse che lui non voleva entrare in
 questioni di petrolio.

In questo incontro, in nessun modo,
 fu fatta menzione di massoneria
 o di P2.

Conosceva e Denen da alcuni anni,
 certamente dal settembre '75, forse
 anche da prima. Avevo frequenti
 rapporti sia con Salvatori, sia con
 Denen.

A domanda che PH risponde: su
 tutte le vicende dei miei rapporti

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

col Ceeli ho già depositato in altre sedi
 e ho fatto anche una lettera al
 Presidente dell'ENI. Ripeto che, nel
 colloquio dell'ottobre '79, non fu
 fatto cenno alla massoneria.

Successivamente, su alcuni setti-
 manali e, in particolare, su
 "Panorama", cominciarono ad
 uscire notizie nelle quali si soste-
 neva che, parte dei compensi pagati
 dall'AGIP per intermediazione,
 rientravano in Italia, a favore di

IL SEGRETARIO GIUD.

(Daniela Busceti)

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole « *Lo giuro.* ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

uomini politici italiani. Io stesso
 cercai le Belle per telefono, per chiedergli
 come era successo. Per questo motivo
 vidi le Belle, da solo, alcune volte.
 Egli continuò ad ammorarmi e
 mio interessamento, per controllare,
 presso la stampa, questa campagna.
 Verso la fine di novembre del '79 le
 Belle mi propose di iscrivermi alla
 massoneria. Io, dapprima, rifiutai.
 Poi, intorno ai primi di dicembre, io
 venni sospeso dai miei poteri di

Introdotta il testimone previa ammonizione
 in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula:
 « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e null'altro che la verità.* »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole « *Lo giuro.* ». Interrogato sulle
 generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Presidente dell'ENI, benché si fossero
 dichiarazioni ufficiali del governo
 italiano, che confermarono la nego-
 levate del contratto AGIP-Petromin.
 Questo causò in me un grande disap-
 punto e, quando le Belle mi propose
 nuovamente di iscrivermi alla
 massoneria (le Belle mi disse che la
 massoneria era un'associazione per la
 difesa delle persone perseguitate), io
 feci la domanda e versai un contri-
 buto di £ 300.000. Devo dire che, a

RET
 184

114

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « *Lo giuro.* ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

seguito della mia domanda, non ricevetti mai né una risposta, né una lettera, né partecipai e rinunciai. Ho rivisto poi due o tre volte i Belli, che mi continuava a fare discorsi di appoggio. Dal maggio '80 non l'ho più visto e, all'inizio dell'81, mandai una lettera a Belli, che diceva per lo più: "Non ci siamo più visti e non ci vediamo più. Non ho partecipato all'associazione, per cui ti chiedo di liberarmi da

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « *Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.* ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « *Lo giuro.* ». Interrogato sulle generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

qualcun impegno".

OR: E' On. Damen non ebbe nessuna parte nella mia iscrizione alla manovale.

A domanda del PH risponde: non parlai più della faccenda col Damen e Belli steno mi invitava a tenere riservati i nostri colloqui.

A domanda del PH risponde: Vorrei sapere anch'io chi fosse e pensare le notizie alla stampa. Non ho mai avuto indizi o sospetti che ci entrasse

IL SEGRETARIO GIUD.

(Domenico Banchi)

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « ~~responsabile della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità e non altro che la verità.~~ »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « ~~Lo giuro.~~ ». Interrogato sulle risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

« ~~È Daneni. Io non so niente.~~ »

DR: « ~~Il D. Donna era un mio curreto collaboratore e non ha mai fatto cenno con me del fatto che il Daneni potesse avere interesse a pubblicare stralci del dossier.~~ »

DR: « ~~Quando feci la domanda di iscrizione alla massoneria, mi fu sottoposto un modulo dal Gelli. Questo avvenne il 7 o 8 dicembre nell'appartamento del Gelli, all'Hotel Excelsior. Io firmai ed il Gelli trattenne il mo-~~ »

Introdotta il testimone previa ammonizione in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula: « ~~responsabile della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità e non altro che la verità.~~ »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « ~~Lo giuro.~~ ». Interrogato sulle risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

« ~~duo, dicendo che, contemporaneamente, dovevo versare 300.000 lire. Non ricordo a chi era intestato il modulo.~~ »

« ~~A questo punto l'avv. Verdianelli esibisce relazione della Commissione Parlamentare d'inchieste sul caso Sindona e, mostro al teste il fac-simile incollato a foglio 77 della terza relazione, questi dichiara: la domanda da me fatta non fu scritta sul modulo che mi è mostro. Ricordo che il modulo da me firmato non era così analitico, in~~ »

IL SEGRETARIO
(Luigi Bianchi)

743

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

particolare non erano richieste la
professione, il numero dei figli, il
titolo di studio e così via. Tutte le
voci che sono riportate sul fec simile
che mi si mostra non c'erano nel
modulo da me firmato.

A domanda dell'au. Neppi, risponde:
eravamo in tre cel' incontro, io non
parlai con nessuno, restavano quindi
due persone. In quel periodo io ero
abbastanza controllato nei miei
movimenti.

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

A domanda dell'au. Neppi, risponde:
col Daneri avevo, all'epoca, dei rapporti
frequenti e non mi stupì molto che
fosse lui a telefonarmi a Vienna. A
Roma sapevano che eravamo amici.
Mi stupì molto, invece, che girasse
quel giorno me, ripeto, non mi stupì
il fatto che fosse il Daneri a dirmi
che è bello mi cercare.

A domanda dell'au. Verdianelli,
risponde: il daneri non era seque-
stretto, perché era in mano ai fiancisti

IL SEGRETARIO GIUD.

(Giulio Bianchi)

120

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendo di la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
verità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Non avevo amicizie col Belli, lui motivo
le richieste di incontrarci dicendo che
si trattava di un contratto importante
per l'Italia e che lui aveva già bloccato
tutto. Rimasi stupito che il Belli avesse
il domier. Non trovo risposta a quella
parte abbia avuto il Belli, perché se ne
era interessato. Il Belli non mi chiese
mai favori, non mi ha mai chiesto niente.

A domanda dell'av. Neppi, risponde:

« chiunque mi avesse telefonato dicendo
che chiunque aveva un domier riguardante

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendo di la formula:
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità ».

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole: « Lo giuro ». Interrogato sulle
verità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

il contratto ABIP-Petromin, io sarei andato
per assicurarmi che non uscissero notizie
di quel contratto, per noi così importante.
A domanda del difensore di parte civile,
risponde rilasciò un'intervista al
giornalista Gatti, non feci l'affermazione
che il Belli non serviva del Daneri e
questo non risulta neppure nel testo
dell'intervista.

A domanda del difensore di parte
civile, risponde: nell'intervista rilasciata
ai giornalisti Statera e Gatti ho raccon-

IL SEGRETARIO GIURATO
(Dante B...)

121

Introdotta il testimone previa ammonizione
in conformità dell'art. 142 del cod. proc. pen., gli viene deferito il giuramento leggendogli la formula
« Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
sola la verità e non altro che la verità. »

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto, ripete le parole « Lo giuro ». Interrogato sulle
generalità, risponde: Sono

Interrogato in merito alla causa, risponde:

Toto i miei rapporti col Gelli e Tutto
le "coinvolgimenti" di Daneri nella
vicenda ABIP-Petromin e quello che ne
gì detto, per quanto mi risulta. E'
relativo cioè al primo incontro che
ebbi col Hotel Excelsior col Gelli.

IL SEGRETARIO CILD.

Daniela Bizzari

Tribunale di Roma: sentenze in data 9 dicembre 1982 nei confronti di U. Ortolani e in data 26 novembre 1981 nei confronti di Franco Di Bella.

LIBERO

RESIDENZA DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI
ROMA

*COMM. P2
000674*

2/100

l. 155/83 Ris. di Prot.

Roma, li *29/12* 19*83*

isposto al foglio del *(vedilo in allegato) g/* N. Alleg. *Von*

OGGETTO : Richieste copia sentenza.-


ALL'ON. LE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2
ROMA

In riscontro alla richiesta di cui sopra, trasmetto in allegato le copie, in forma autentica, delle sentenze pronunziate da questo Tribunale in data 9 dicembre 1982 nei confronti di ORTOLANI Umberto e in data 26 novembre 1982 nei confronti di DI BELLA Franco.

recus: 1481

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Carlo Sammarco)

Carlo Sammarco



Prot. n. 2083/C.P.2



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare d'Indagine
sulla Loggia Massonica P 2
M. Presidente

Roma,

Prot. n. 1975 /C.P2

Dott. Carlo SAMMARCO
Presidente del
Tribunale di

- R O M A -

Illustre Presidente,

prego trasmettermi copia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione VIII penale, in data 26 novembre 1981 sul procedimento n. 8274/80 R.G. a carico di Umberto ORTOLANI, p.o. FORMICA Rino, trattandosi di documento utile ai fini della indagine di questa Commissione.

Ringrazio e invio distinti saluti.

(On. Tina Anselmi)

000674

13877

P.274/80 Reg.Gen.
873/24

CONTUMACE

Sentenza N. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 9 del mese di DICEMBRE millenovecento OTTANTA DUE

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

sezione PA PENALE composto dai signori Magistrati:

- 1. Dott. ANTONIO PELAGGI Presidente
- 2. » M. CLOTILDE CALIA Giudice
- 3. » LUIGI SARACENI (est.) Giudice

con l'intervento del Dott. FRANCESCA MARESCO Sost. Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. GIUSEPPA VINDIGNI Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado.

CONTRO

ORZOLANI UMBERTO nato a Roma il 31-5-1913 ivi residente VIA ARCHIMEDE 143 ed elett. domicili. c/o Avv. C. DELUCA e R. RAMON, VIA D. CONCILIATIONE, 44

LIDERO CONTUMACE

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 595 C.P. 13 e 21 L. 8/2/48 n. 47 per avere sul periodico "CORRIERE DELLA SERA" fatto pubblicare del 2/2/1980 a pag. 7, un' sentita del senatore del P.S.I. XXXXXXXXXXXX Rino Formica, che qui si deve vedere integralmente riportato, con il quale si offendeva la reputazione dello stesso senatore Rino Formica.

la quale

al



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2

INTERROGATORIO ALLA PROCURA DI ROMA

La versione di Formica sulle tangenti dell'ENI

Il senatore socialista ha consegnato ai magistrati 14 cartelle con la sua verità sull'affare

ROMA — Il senatore socialista Rino Formica ha consegnato ai magistrati un dossier di 14 cartelle sull'affare delle tangenti che l'ENI versò per l'acquisto del petrolio arabo. È un resoconto in cui viene ripercorsa la storia del caso dall'inizio, ha spiegato Formica al termine della sua deposizione, resa ieri pomeriggio davanti al procuratore capo Giovanni De Matteo e al sostituto Orazio Savia, titolare dell'inchiesta giudiziaria sulle tangenti.

L'interrogatorio dell'amministratore del partito socialista era particolarmente atteso: Formica aveva promesso (parlando ai membri della Commissione Bilancio della Camera) che ai magistrati avrebbe rivelato i nomi dei personaggi che gli avevano confidato i retroscena più scottanti dell'affare. Ha mantenuto la promessa? Formica, stretto in un capotito blu, sorride e afferma: «Posso solo dire che l'inchiesta non finirà in una bolla di sapone, come molti auspicavano».

In un'intervista al settimanale *Panorama*, concessa prima dell'interrogatorio, egli era stato più esplicito, dicendo: «Il 14 giugno, subito dopo le elezioni politiche e in piena crisi di governo, incontrai l'avvocato Umberto Ortolani. Mi disse che erano in vista tre grosse operazioni. Riguardavano l'approvvigionamento di petrolio, c'erano sotto grosse tangenti. I soldi dovevano servire per intervenire sui giornali».

Secondo la versione dell'amministratore del PSI, l'avvocato Ortolani sarebbe andato a parlargli a nome dell'ex presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Lo scopo finale delle delicate informazioni sarebbe

stato quello di ricucire un vincolo di collaborazione politica fra Andreotti e il segretario socialista Craxi. «Andreotti non è così amico dei comunisti come voi temete», avrebbe assicurato l'interlocutore di Formica, chiedendo poi l'appoggio di Craxi per riportare Andreotti alla presidenza del Consiglio.

Nella memoria presentata da Formica ai magistrati si spiega a questo punto come i tentativi di formare un governo fallirono. Lo stesso Craxi non riuscì in luglio a creare una maggioranza governativa. Fu allora che l'avvocato Ortolani si sarebbe fatto di nuovo vivo con Formica, tornando a caldeggiare la candidatura di Andreotti a Palazzo Chigi.

E, stando a quello che Formica ha detto ai magistrati, il suo interlocutore gli avrebbe lasciato capire che era già scattata l'operazione ENI (tangenti per intervenire sulla stampa).

La testimonianza del senatore socialista è durata quasi due ore. Il sostituto procuratore Orazio Savia ha lasciato capire di aver ottenuto da Formica chiarificazioni interessanti. Non aveva invece detto molto il segretario del PSI, Bettino Craxi, interrogato da De Matteo e Savia l'altro ieri. «Mi sono limitato a fornire una serie di precisazioni — aveva affermato alla fine Craxi — come un cittadino qualunque che ha segnalato un episodio sul quale vorrebbe vedere fatta luce completa».

Marco Nese

Dal "Corriere della sera", 2-2-1980, pag. 7

Una smentita dell'avvocato Ortolani al senatore PSI

ROMA — L'avvocato Umberto Ortolani, che si trova all'estero, ha fatto la seguente dichiarazione: «Mi riferiscono di affermazioni attribuite dal settimanale "Panorama" al senatore Formica sulla sua deposizione al dottor Savia. Attenendo l'uscita del settimanale per presentare formale querela contro il direttore e presentare altresì una denuncia per calunnia nei confronti del senatore Formica. Quanto il senatore Formica afferma — ha aggiunto — è totalmente falso. Totalmente falso per quanto concerne un presunto mandato affidatomi dall'onorevole Andreotti per un eventuale accordo con l'onorevole Craxi».

«Confermo invece, che ho avuto alcuni incontri con il senatore Formica. Durante questi incontri egli mi chiese essenzialmente due cose: 1) il denaro per il suo partito e per questo mi ha cercato anche all'estero; 2) un atteggiamento più favorevole all'onorevole Craxi sul "Corriere della Sera».

«Ricordo benissimo — ha detto ancora Ortolani — che, in quell'occasione, il senatore Formica si lamentò con me perché, a suo giudizio, il "Corriere della Sera" manteneva un atteggiamento più favorevole nei confronti del vice segretario del PSI onorevole Signorile. Per quanto riguarda quest'ultimo punto ho risposto al senatore Formica che il "Corriere della Sera" non era il giornale di Tizio o di Caio ma era e rimane un giornale libero ed indipendente, che si batte per gli interessi del Paese».

L'avvocato Ortolani ha aggiunto di essere «sereno» e ha ricordato di avere già precisato di non essere entrato nelle cosiddette «tangenti ENI». Ortolani ha quindi detto: «Posso con assoluta certezza affermare che non conosco né direttamente né indirettamente i personaggi dell'ENI e della Petromin e tutti gli affaristi che comunque sono entrati nella questione. Desidero precisare che in uno dei colloqui avuti con Formica fu lo stesso senatore che mi parlò di tale questione. Ricordo perfettamente che Formica mi disse che dall'affare non poteva essere tenuto fuori il PSI. Fui io a dirgli di essere molto prudente perché su quella questione non conoscevo e non conosco nulla. Conosco solo — ha concluso Ortolani — la realtà dei danni prodotti al paese da pettegolezzi e fantasie che sono frutto dell'immaginazione dannosa del senatore Formica».



In quella del 28.3.80 il senatore Rino Formica chiede
la punizione per il reato di diffamazione a mezzo
stampa dell'avv. Umberto Ortolani, il quale aveva fatto
pubblicare sul "Corriere della Sera" del 2.2.80 una dichiara-
zione nella quale affermava tra l'altro ~~che~~ ^{in merito} che in occa-
sione di alcuni ^{incontri} il Formica: 1) gli aveva chiesto denaro
per il suo partito (il P.S.I.); 2) gli aveva detto che il suo
partito non poteva essere tenuto fuori dell'affare Tan-
genti Eni. A' istanza di punizione era esteso al
direttore responsabile del quotidiano, dr. Franco D. Belle
Citati e giudice dibattimento per rispondere dei reati
in epigrafe, all'udienza del 20.12.80 venivano dichiarati
colpevoli entrambi gli imputati. Le difese eccepe-
rono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
La questione veniva risolta, dopo vari rinvii, all'udien-
za del 3.X.81, con l'affermazione della competenza di
questo Tribunale; veniva accolta invece la richiesta
delle difese Ortolani di assumere la deposizione del
Formica, che veniva citato a deporre all'udienza
del 26.XI.81. Nel corso della deposizione il Formica con-
fermava la querela sposta contro l'Ortolani e dichiara-
va di rimettere quella contro il D. Belle; produceva
quindi il ~~test~~ resoconto delle sedute del 9.1.80 della
Commissione Bilancio della Camera che aveva proce-
duto ad una indagine conoscitiva sull'affare
ENI/Petromin, la deposizione dallo stesso Formica
resa il 1.2.80 al pubblico ministero che indagava
sullo stesso affare, nonché il decreto di archivia-

zione in data 16.7.80 che escludeva l'indagine giudiziarie nello stesso affare. Sempre all'udienza del 26.11.81 il Tribunale, pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del D. Bella, disponere, su richiesta della difesa Ortolani, ^{di richiedere} ~~di~~ att. della predetta indagine giudiziarie fruttando requisiti al procedimento avviato nello stesso aff. dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nonché gli atti assunti dalla Commissione stessa. Questa ricusava la richiesta del Tribunale, quanto ai primi periti e periti di seguito istruttorio, quanto ai secondi periti non pertinenti al thema decidendum. Insisteva il Tribunale per ottenere almeno la deposizione resa dall'Ortolani davanti all'A.G.; ottenuta la trasmissione, la deposizione venne allegata all'udienza del 12.7.82. Dopo ulteriori rinvii, anche in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione, sollevata in analoghi procedimenti, della disparità di trattamento fra stampa scritta e parlata, all'udienza del 9.12.82, esplicita la dissenso, il Tribunale pronunciò la presente sentenza.

È pacifico che la divulgazione di notizie oggettivamente diffamatorie è scriminata ai sensi dell'art. 51 C.P. in relazione all'art. 21 della Costituzione, ove ricorrano tre condizioni: interesse pubblico alla conoscenza, esattezza e verità delle



notizie divulgate nella specie ricorrono necessariamente le prime due condizioni: le notizie divulgate dall'Ortolani, attribuiti a quest'ora di evidente interesse pubblico, sono esposte in termini di precisione esatti e pertinenti alle questioni trattate. Il problema da risolvere riguarda perciò esclusivamente la verità delle notizie stesse, sulla cui fondatezza diffeamatoria non possono esservi dubbi: d'Ortolani attribuì infatti al Forcives una richiesta di finanziamento per il suo partito e la manifestazione del proposito - che assume anche le vesti di un minaccioso messaggio - di operare in modo da non lasciare il P.S.I. fuori della spartizione delle "tangenti" relative all'affare della fornitura del petrolio da parte dell'Arabia Saudita. Non c'è dubbio che i fatti di comportamento riproverli e addirittura penalmente sanzionati dopo la legge sul finanziamento pubblico dei partiti - si tratta di stabilire perciò se quei comportamenti siano veri. Ritiene il Tribunale che dalle documentazioni alite, anche su richiesta della difesa dell'imputato, non emergano elementi da cui possa ricavarne l'attendibilità del discorso attribuito dall'Ortolani al Forcives. A parte la scarsa documentazione, prodotta dalla stessa parte civile, nella vicenda generale nel cui quadro si iscrive lo specifico episodio oggetto del giudizio e dalla quale non emana

Lui

sono elementi decisivi per la ricostruzione del testo
e del colloquio Formica/Ortolani, il Tribunale di
ne soltanto, come strumento probatorio diretto, della
deposizione resa dall'Ortolani all'A.G. sopra riev-
data. Tale deposizione riproduce, sostanzialmente,
le dichiarazioni pubblicate dall'Ortolani nel Cri-
stiano della Sera, della cui veridicità appunto si
controverte. Non può perciò quella deposizione - che
non fosse risentita in altre circostanze processuali -
costituire prova della verità degli addebiti di ffa-
matori mossi al Formica dall'Ortolani. Mandando
la prova della verità dell'addebito, all'imputato
non può ricostituirsi la causa di giustificazio-
ne ex art. 51 c.p. e 21 Cost., che quella verità presu-
pone -

Così risolta la causa, la questione di legitti-
mità costituzionale degli artt. 106-408 c.p.p. in
relazione agli artt. 3 e 24 c.p. Cost. sollevata dalla di-
fesa, diventa irrilevante oltre che manifestamen-
te infondata. Irrilevante giacché, come risulta,
la causa ^{della parte} si decide a prescindere dalla deposizione
della parte civile; infondata perché tale deposizione
non incide nel ^{mezzo di} diritto di difesa dell'imputato più
di qualunque altro ^{mezzo di} prove e dall'altro, non avendo
valore di prove legali, è rimessa, come le dichiara-
zioni dell'imputato, al prudente apprezzamento
del giudice.
In conclusione, l'Ortolani va dichiarato responsabile

bile del reato ascrittogli. Essendo inecceutato al
 l'infettato possono concedersi le attenuanti generiche
 che equivalgono alle aggravanti (nesso della stampa
 e attribuzione di fatto determinato); la pena sta
 prendere in considerazione i pertanto quelle di
 cui al primo comma dell'art. 585 c.p. ... In concreto stabi-
 mar equo infliggere la pena detentiva nella
 misura di quattro mesi, cui può aggiungersi
 una riparazione pecuniaria (art. 12 legge stampa)
 nella misura di L. 10 milioni; il tutto in con-
 siderazione del notevole discredito che le dichiara-
 zioni dell'Ortolani hanno arrecato al Formica
 soprattutto come uomo politico.

Possano concedersi i benefici di legge.

Il Tribunale non dispone di tutti gli elemen-
 ti per valutare i danni complessivi, patri-
 moniali e morali, che il fatto ha arrecato
 al Formica; ne ricorrono le condizioni di
 necessità o urgenza per concedere la liquidazione
 di una provvisoria.

P. R. M.

Visti gli artt. 483, 487, 488, 489 c.p.p.

dichiara: ORTOLANI Umberto colpevole del reato ascrittogli e concessa
 attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna
 alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese
 processuali e alla riparazione pecuniaria ex 12 legge stampa in favore
 della p.c. Formica Salvatore nella misura di L. 10.000.000= Pena sospesa
 e non menzione; Condanna inoltre l'Ortolani al risarcimento dei danni nei

esercenti della costituita p.c., da liquidarsi in separata sede oltre alla
 rifusione delle spese di costituzione e difesa liquidate in L. 2.500.000=,
 comprensive di onorari. Ordina la pubblicazione della presente sentenza
 per una sola volta su "Il Corriere della Sera". Dichiarando manifestamente
 infondata la sollevata eccezione di incostituzionalità e respinge la
 richiesta di provvisoria.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL GIUDICE ESTERNO

[Handwritten signature]


IL DIRIGENTE SEZ. PENALE
S. V. LO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Roma, il 15 FEB 1983

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



Appello di imp

TRIBUNALE DI ROMA

Cancelleria Centrale Penale

*È copia conforme all'originale che
 si fornisce per uso ufficio, essendo
 che gli atti processuali relativi in molti
 no trasmessi per l'ulteriore corso
 della Corte di appello il 5-4-1983
 e depositati nell'appello in formato
 dell'infinito il 10-12-1982 -*

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(CARRAGNINI Giuseppe)

[Handwritten signature]

N. 8274/80 Reg. Gen.
873/80 SEZ.

Sentenza N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il giorno Ventisei del mese di Novembre ~~millenovecentosettanta~~ ottantuno

IL TRIBUNALE DI ROMA

sezione OTTAVA PENALE composto dai signori Magistrati:

- | | | |
|----------|------------------------------------|------------|
| 1. Dott. | <u>Antonio PELAGGI</u> (estensore) | Presidente |
| 2. » | <u>LUIGI SARACENI</u> | } Giudici |
| 3. » | <u>M. CLOTILDE CALIA</u> | |

con l'intervento del Dott. Lina CUSANO Procuratore della Repubblica

e con l'assistenza del Sig. M. Cristina CALTAGIRONE SEGR. ~~Cancelliere~~

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale di primo grado

C O N T R O

DI BELLA FRANCO - nato a Milano 29.1.27 e con rec. presso "Corriere della Sera" Via Solferino 28 - Milano LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 57, 595 CP 13 e 21 L. 47 del 1948

per avere omesso di esercitare sul contenuto del periodico "CORRIERE DELLA SERA" del 2.2.80 di cui è direttore responsabile, il

controllo necessario al fine di impedire con la smentita di cui al

capo A (per avere sul periodico "CORRIERE DELLA SERA" fatto

pubblicare nel 2.2.80 a pag. 7, una smentita del senatore del PSI

Rino Formica, che qui deve intendersi integralmente riportato), si

Trib. Mod. 722

offendesse la reputazione di Rino Formica.

Con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.

Fatto e Diritto

A seguito di querela del sen.
Rino Formica veniva promossa
azione penale a carico di Ottavio
Umberto per il reato di diffamazione
a mezzo stampa e a carico di
A. Bella Franco per il reato di cui
all'art. 57 c. p. per aver
chiesero di esercitare il necessario contro
lo sul contenuto dello scritto
diffamatorio attribuito al primo.

All'ordine di abbinamento il sen.
Formica, a seguito dei rilievi
mentre scritti inviati dal
A. Bella, dichiarava di rinviare
unanimemente nei confronti
di quest'ultimo la querela
a suo tempo proposta.

Il A. Bella, dal canto
suo, poteva conoscere, tra
incide il proprio obbligo,
di accettare la rinuncia

P. P. 1.

Visto l'art. 249 c. p.

obbligatoria non dover procedere

nei confronti di B. Bella
 Fissato in ordine al resto
 a restituire per restituzione di
 merca
 Condemna il reus a
 pagamento delle spese
 processuali.

Roma, 25 nov. 1981

M

B. Bella

3 DIC. 1981
 IL CANCELLIERE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

VISTO:

Roma, li 9- XII 81

IL SOST. PROCURATORE GENERALE
 (Dr. Corrado Carlucci)

Carlucci

28/12/81 (venerdì)
 IL CANCELLIERE

Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, del 20 dicembre 1982, con allegata documentazione.

Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, del 23 dicembre 1982, con allegata documentazione.

Lettera di Giorgio Mazzanti al presidente Anselmi, dell'8 novembre 1983, con allegata documentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2000/405
RISERVATO

GIORGIO MAZZANTI

20 dicembre 1982

Onorevole Presidente,

così come è stato detto durante la mia deposizione del 16 dicembre, Le invio una copia del fascicolo "La vicenda del contratto AGIP-Petromin: Fatti e considerazioni alla luce delle indagini già svolte" da me preparato nel febbraio 1982 e consegnato in modo riservato personale a ciascun Membro della Commissione Inquirente per i Procedimenti di Accusa.

Vorrei poi cogliere l'occasione per fare una precisazione, anche se, ritengo, di non grande rilievo. Durante il mio interrogatorio uno dei Commissari mi ha chiesto se avevo incontrato il Dott. Roberto Calvi. Ho risposto che lo avevo incontrato qualche volta quando lavoravo a Milano (sino al 1973) come Amministratore Delegato della Montedison. Ho detto di averlo incontrato successivamente altre 1 o 2 volte quando ero allo ENI o come Direttore Generale (dall'aprile 1973 all'agosto 1975) o successivamente come Vice Presidente (dal settembre 1975 al febbraio 1979), per incontri brevi di contenuto molto generale.

Incontri del tutto analoghi li avevo, d'altra parte, con tutte le principali Banche italiane ed anche con Banche straniere. Tutti questi incontri tendevano a mantenere un buon rapporto reciproco, mentre i rapporti operativi erano affidati ai competenti uffici.

Dopo aver verificato la mia agenda posso ora precisare di aver avuto, dopo il passaggio all'ENI, un unico incontro con il Dott. Calvi la mattina del 9 aprile 1979 a Milano. Confermo che si è trattato di un breve incontro, una semplice presa di contatto evidentemente legata alla mia nuova posizione di Presidente che avevo da poco assunto.


In quello stesso periodo ho avuto simili incontri con i vertici delle principali Banche italiane.

Con alcuni Istituti di Credito Speciale (IMI, Mediobanca, ICIPU) i contatti da parte mia sono stati certamente più numerosi e più frequenti soprattutto perchè erano rivolti alla discussione di specifici problemi industriali (rispettivamente le situazioni di SIR, Montedison, Liquichimica) piuttosto che di operazioni finanziarie.

Con i migliori saluti.

Onorevole Tina Anselmi
Presidente Commissione Interparlamentare
Inchiesta Loggia Massonica P2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario, 76
R O M A

Giorgio Mazzanti



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000405
RISERVATO

LA VICENDA DEL CONTRATTO
AGIP - PETROMIN :
FATTI E CONSIDERAZIONI
ALLA LUCE DELLE INDAGINI
GIÀ SVOLTE

RISERVATO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

COPIA RISERVATA A :

GIORGIO MAZZANTI

Roma, 8 Febbraio 1982

P R E M E S S A

La vicenda del contratto AGIP-PETROMIN è stata oggetto di numerose indagini. In particolare si possono ricordare quelle svolte nelle seguenti sedi :

- 1) V Commissione Permanente Bilancio e Programmazione - Partecipazioni Statali della Camera dei Deputati (Novembre 1979 - Marzo 1980).
- 2) Commissione di Indagine Amministrativa nominata dal Ministro per le Partecipazioni Statali (Dicembre 1979 - Febbraio 1980).
- 3) Procura della Repubblica di Roma (ultimi mesi 1979 - Luglio 1980).
- 4) Corte dei Conti (Marzo 1980).
- 5) Commissione Parlamentare per i Procedimenti di Accusa (precedente indagine conclusa nell'Agosto 1980).

Tutte le indagini si sono concluse senza raccogliere alcun indizio che potesse avvalorare il sospetto di un ritorno in Italia del compenso pagato dall'AGIP per l'intermediazione che ha consentito di ottenere la fornitura di petrolio saudita. Sono stati sollevati soltanto, in alcune di queste Sedi, rilievi formali in merito alla concessione della fidejussione rilasciata dalla Tradinvest sul contratto AGIP-Sophilau. Ma anche in questo caso si è trattato di rilievi di entità talmente limitata da far esprimere al Governo il 15 Marzo 1980 il seguente giudizio :

" In relazione al contratto di fornitura di greggio conclusosi "
" tra l'AGIP e la Petromin ed ai connessi contratti di media- "
" zione e fidejussione e, in particolare, in relazione alle ini- "
" ziative prese, alle attività svolte e alle procedure adottate "
" da parte degli Organi dell'Ente e di Società controllate per "
" la conclusione dei contratti stessi e, altresì in relazione "
" alle dovute informative alle Autorità di Governo non sussi- "
" stono fatti in contrasto con le normative vigenti".

La Commissione Parlamentare per i Procedimenti di Accusa sta ora nuovamente indagando sulla vicenda ed io, in qualità di teste, ho già depresso nelle sedute del 4 Novembre 1981, del 13 e del 20 Gennaio 1982.

Con lo scopo di dare il massimo contributo possibile ai lavori della Commissione, ho preparato ora una serie di "schede" ciascuna delle quali tratta uno degli argomenti che, nell'ambito della vicenda AGIP-Petromin, hanno suscitato maggiore attenzione. Il materiale utilizzato per la predisposizione di queste schede era già pubblicamente disponibile: per la quasi totalità è stato tratto dagli atti di precedenti indagini (in particolare: Indagine conoscitiva V Commissione Parlamentare, Camera dei Deputati) e in misura molto minore da Organi di stampa.

Questo mio lavoro non ha quindi la pretesa né della completezza, né dell'originalità.

Per comodità della Commissione è anche riportata in appendice (scheda n. ° 15) una ricostruzione cronologica della vicenda. Vorrei richiamarne qui gli aspetti principali.

--o0o--

Appena nominato Presidente dell'ENI, fui invitato dal Governo ad incrementare il più possibile e, in pratica, senza alcun limite di quantità, l'approvvigionamento di petrolio al Paese per fare così fronte ad una situazione di crisi petrolifera mondiale che in Italia assumeva dimensioni particolarmente gravi anche per la quasi totale scomparsa dal mercato di alcuni operatori indipendenti (scheda n. ° 15, pag. 1).

A questo scopo, con la continua collaborazione dell'AGIP e della Direzione per l'Estero dell'ENI, io impostai ed attuai un intenso programma di viaggi e di contatti con i vari Paesi produttori (Iraq, Iran, Algeria, Libia, Kuwait, Abu Dhabi, Nigeria, Venezuela, Messico, U.S.A.) (scheda n. ° 15, pag. 2).

A fronte di risultati certamente molto significativi se paragonati alla situazione generale mondiale, ma ancora insufficienti se rapportati alla necessità dell'Italia, decisi, insieme ai miei collaboratori, di cercare nuovamente di ottenere forniture dirette e su base poliennale dall'Arabia Saudita (scheda n. ° 15, pag. 2).

L'obiettivo era certamente molto difficile e molto ambizioso, tenuto conto :

- I. dei numerosi tentativi condotti in precedenza dall'ENI in Arabia Saudita; tentativi del tutto infruttuosi, nonostante l'appoggio assicurato dal Governo italiano e persino dallo stesso Presidente della Repubblica (schede n. ° 1, pagg. 1 e 2; n. ° 2 pagg. 2 e 3; n. ° 15 pag. 2), e nonostante che in certi casi si fosse anche fatto ricorso a intermediari autorevoli e ben considerati anche dalla controparte (scheda n. ° 2, pagg. 2 e 3);
- II. della situazione di crisi petrolifera mondiale;
- III. del fatto che il greggio saudita al di fuori del controllo delle compagnie multinazionali era solo una parte relativamente limitata della produzione di quel Paese (scheda n. ° 15, pag. 3);
- IV. del fatto che il greggio saudita era il più richiesto essendo il suo prezzo ufficiale il più basso di tutti.

Tra l'Aprile e il Giugno-Luglio 1979, con un grosso impegno dell'ENI, con l'appoggio del Governo italiano (in particolare del Ministero degli Esteri) e con l'azione determinante di un intermediario di alto livello, molto noto nel mondo petrolifero, l'ENI, dopo anni di tentativi infruttuosi, riuscì a concludere con la Petromin un contratto poliennale per la fornitura di quantitativi molto rilevanti (100.000 barili/giorno)

Si deve osservare che :

- a) il compenso pagato per l'intermediazione era assolutamente congruo con la situazione del mercato (scheda n. ° 9, pagg. 1 e 2);
- b) il ricorso a intermediazioni non era nel 1979 e non è oggi un fatto eccezionale (scheda n. ° 9, pag. 2);

- c) il contratto nel suo complesso, includendo quindi anche i compensi per la mediazione, era estremamente conveniente per l'ENI e per l'Italia (scheda n. ° 10). In realtà si trattava del greggio più vantaggioso tra tutti quelli approvvigionati dal Gruppo ENI;
- d) tutti i pagamenti connessi con il contratto sono stati (come d'altra parte era assolutamente doveroso) oggetto di regolari contabilizzazioni e i relativi trasferimenti di valuta sono avvenuti secondo le vigenti normative (scheda n. °11).

-- °0°--

A fronte di insinuazioni presentate in varie occasioni e in varie sedi dal Luglio 1979 al Febbraio 1982 a proposito di "ritorni" in Italia di parte dei compensi pagati per l'intermediazione, nessuno ha mai portato prove; anzi chi ha cercato prove ha ammesso di non averle trovate e ha invitato coloro che muovevano accuse o avanzavano insinuazioni a fornire le prove (scheda n. ° 12, pag. 3).

Si deve invece ricordare che in aggiunta alle numerose indagini sino ad ora concluse (scheda n. ° 12, pagg. 1 e 2), le dichiarazioni ufficiali del Governo (scheda n. ° 12, pagg. 1 e 2) e degli istituti bancari che hanno svolto un ruolo di primo piano nella vicenda (scheda n. ° 13), hanno tutte confermato le regolarità dell'operazione e l'assenza di interessi italiani nella controparte destinataria dei pagamenti dell'intermediazione.

--o0o--

Nell'inviare queste "schede" voglio ripetere che io mi auguro che tutte le indagini svolte o in corso da parte della Commissione Inquirente, e specialmente quelle presso le Banche svizzere che hanno "gestito" i pagamenti fatti per l'intermediazione, possano essere spinte sino al massimo approfondimento, così da poter una volta in più, ma questa volta definitivamente, chiudere questa vicenda che, io ritengo, ha ingiustamente arrecato molti danni al Paese, all'ENI, alla sua immagine e a me stesso.

Giorgio Mazzanti

Roma, 8 Febbraio 1982

I N D I C E

Scheda N.

- La predisposizione di un quadro politico favorevole non comporta necessariamente forniture di greggio specialmente in periodi di scarsità. 1
- Necessità ricorso a intermediazioni pur in presenza di rapporti basati anche su canali diplomatici. Posizione assunta dal Governo Cossiga sul problema pagamento intermediazioni per acquisto greggio. 2
- Ruolo dell'intermediazione - funzioni svolte - Importanza dell'intermediazione. 3
- Clausola "effective date", sua eccezionalità e suo significato. 4
- Riunioni Consiglio supremo del petrolio saudita. 5
- Incontro Londra 1° Dicembre 1979 . Testo predisposto dal Ministro Lombardini. 6
- Testimonianza Parviz Mina. 7
- Entità del pagamento effettuato per l'intermediazione. 8
- Congruità compenso 7% per l'intermediazione. 9
- Vantaggi economici del contratto. Danni derivanti dalla sua interruzione. 10
- Trasparenza di tutta l'operazione ed esclusione di qualsiasi ricorso a "fondi neri". 11
- Assenza di interessi italiani nell'intermediazione. 12
- Banca Pictet - Funzioni svolte e dichiarazioni rilasciate. 13
- Studio Poncet- Funzioni svolte e interviste rilasciate. 14
- APPENDICE - Storia della trattativa. 15

Argomento : La predisposizione di un quadro politico favorevole non comporta necessariamente forniture di greggio specialmente in periodi di scarsità.

Si è sostenuto da più parti che il ricorso ad una intermediazione non era necessario per il conseguimento del contratto AGIP-PETROMIN, in quanto la trattativa tra le due Società (Agip e Petromin) era affiancata da azioni di sostegno del Governo italiano e in quanto il Principe Fahad, passando per una giornata a Roma il 16 Maggio 1979 dava già assicurazioni che le richieste di greggio italiane sarebbero state esaminate con spirito favorevole. A questo riguardo si deve osservare che esistono numerosi esempi di situazioni nelle quali a seguito di accordi o assicurazioni politiche non ha poi fatto seguito alcuna fornitura di greggio, così come viene confermato da alcuni esempi riportati in questa scheda. Tra questi esempi, particolare significato assumono quelli che si riferiscono ai rapporti che si è cercato di stabilire con l'Arabia Saudita prima del 1979, e in particolare tra il 1973 e il 1977.

- 1) Alcune informazioni su precedenti tentativi effettuati in Arabia Saudita dall'ENI.

Alcune informazioni, anche se limitate ai tentativi effettuati negli anni più recenti da parte del Governo italiano e dell'Eni per giungere a contratti di fornitura tra Petromin e Eni-Agip, consentono di meglio valutare l'importanza e la "svolta" rappresentata dal contratto Agip-Petromin del Giugno-Luglio 1979, contratto di grande entità (100.000 barili/giorno) conseguito in un periodo di gravissima crisi petrolifera.

Dal 1973 l'Eni impostava una lunga trattativa con l'ausilio del Ministero degli Esteri, e il massimo appoggio politico si estrinsecava nel 1974 con le visite in Arabia Saudita dello stesso Presidente della Repubblica e del Ministro degli Esteri. Pur in presenza di ripetute assicurazioni delle più alte Autorità saudite non si addiveniva però ad alcun risultato.

La stessa situazione perdurava nel 1975 quando, a seguito di varie azioni politiche italiane svolte anche verso il Principe Fahad, la Petromin inviava all'Eni una lettera nella quale, facendo proprio riferimento anche ad una lettera inviata al Principe Fahad, comunicava di essere pronta a fornire greggio all'ENI. Però, quando dopo poco tempo, g'ì uomini dell'Eni e dell'Agip si presentavano sul posto per formalizzare un contratto, si sentivano dire che per circostanze mutate il contratto stesso non poteva più andare in porto.

Il medesimo quadro si ripeteva nei primi mesi del 1977, durante e dopo la visita in Arabia Saudita del Ministro per il Commercio Estero Ossola (accompagnato anche da un missione Eni) e poi ancora nell'Agosto dello stesso anno durante la visita del Presidente Adreotti e del Ministro Forlani.

Alle dichiarazioni espresse al più alto livello da parte saudita per una favorevole considerazione delle richieste di greggio da parte dell'Eni, non erano mai seguite, neppure in anni di larga abbondanza di greggio, azioni che portasse-ro alla conclusione di un solo contratto, sia pure di modesta entità.

2) Accordo Italia-Libia del 1979 per forniture aggiuntive di greggio.

Agli inizi del 1979 dopo alcuni mesi di negoziazioni veniva raggiunto un accordo tra il Governo Libico e il Governo Italiano (la cosa fu seguita anche dal Ministero delle Partecipazioni Statali e dal Ministero degli Affari Esteri) in base al quale la Libia si impegnava ad aumentare i rifornimenti all'Italia per circa 20 milioni di ton. distribuiti in 4 - 5 anni. Si trattava quindi di una fornitura aggiuntiva per 4-5 milioni di Ton/a che dovevano aggiungersi a circa 16 - 18 milioni che l'Italia già ritirava a quel tempo.

Nonostante l'esistenza di questo impegno formalizzato quando l'Agip e l'Eni cercarono di ottenere anche limitati quantitativi aggiuntivi si sentirono rispondere dallo stesso Ministro Jallud e dal Ministro Mabrouk che, pur riconoscendo l'esistenza dell'impegno sopra citato, non era possibile pensare ad una sola goccia in più. Questa posizione fu esplicitamente confermata anche nella visita in Libia del Presidente dell'Eni l'8 Novembre 1979.

3) Visita e assicurazioni del Ministro del Petrolio dell'Abu-Dhabi.

Verso la fine Settembre - inizi Ottobre 1979, il Ministro del Petrolio dell'Abu-Dhabi visitava Roma, vi si tratteneva alcuni giorni, aveva incontri al più alto livello (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri, ecc.) e a tutti assicurava che il problema di forniture all'Italia sarebbe stato esaminato in modo particolarmente favorevole. Come illustrato più diffusamente nella scheda N.° 2, nonostante queste ripe-

tute e autorevoli assicurazioni non si riusciva poi a raggiungere alcun risultato pratico.

Per altri elementi sull'argomento trattato in questa scheda e soprattutto per quanto illustrato ai punti 1) e 3), vedi anche la scheda :

- Necessità ricorso a intermediazioni pur in presenza di rapporti basati su canali diplomatici.

2

Argomento : Necessità ricorso a intermediazioni pur in presenza di rapporti basati anche su canali diplomatici. Posizione assunta dal Governo Cossiga sul problema pagamento intermediazioni per acquisto greggio.

Esempi di situazioni nelle quali si è riscontrata la necessità di ricorso a intermediazioni per forniture di greggio pur in presenza di rapporti basati anche su canali diplomatici.

- 1) Verso la fine Settembre - inizio Ottobre 1979, dopo una adeguata preparazione diplomatica, il Ministro del Petrolio dell'Abu Dhabi Al-Oteiba visitava Roma e incontrava il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio On. Cossiga, i Ministri degli Esteri, delle Partecipazioni Statali, dell'Industria ed il Presidente dell'ENI. A tutti assicurava (e lo ripeteva poi anche in conferenza stampa) che sarebbe stata favorevolmente esaminata la fornitura di greggio dall'Abu Dhabi per il mercato italiano.

In assenza di successive e più concrete indicazioni, il Presidente dell'ENI incontrando il Ministro Al-Oteiba al Seminario OPEC di Vienna rinnovava la richiesta. Gli veniva allora suggerito di prendere contatti anche con una persona di fiducia che nel giro di poche ore dichiarava e dimostrava che si poteva arrivare in brevissimo tempo ad un contratto per 60.000 barili/giorno, richiedendo un compenso di 3\$/barile.

E' interessante rilevare come in questo caso l'intervento dell'intermediario mutava in poche ore la situazione di stallo precedentemente esistente. (Ciò va tenuto presente quando da alcune parti si sostiene che appare strano che l'azione dell'intermediario Mina avrebbe mutato la situazione in precedenza negativa solo nel giro di pochi giorni).

Rientrato in Italia il Presidente dell'ENI riferiva al Governo di questa richiesta. Il 13 Novembre (quando già il clamore sulla vicenda AGIP-Petromin si era scatenato su tutti i giornali italiani) aveva luogo una riunione a Palazzo Chigi alla quale partecipavano il Presidente Cossiga, i Ministri Andreatta, Bisaglia, Lombardini, Stammati, il Capo di Gabinetto Squillante e il Direttore Generale per le Fonti di Energia Ammassari (questa riunione viene citata anche negli Atti della V Commissione Permanente del Parlamento, seduta del 13 Febbraio 1980). In quella riunione fu trattato in generale il problema dei compensi per intermediazione per forniture di greggio e in modo specifico il possibile contratto con l'Abu Dhabi.

Alla fine della riunione il Presidente del Consiglio, dando mandato al Presidente dell'ENI di concludere il contratto con l'Abu Dhabi (compreso il pagamento aggiuntivo di 3 \$/barile) riassumeva le conclusioni raggiunte dicendo tra l'altro :

- non possiamo pretendere di essere noi a modificare la conduzione dei rapporti commerciali con alcuni Paesi
- se in certi Paesi l'ENI si trova nella necessità di avvalersi di consulenti o di intermediari lo può, anzi lo deve fare e il Ministro del Commercio Estero e il Presidente dell'ENI devono essere messi in condizioni di lavorare con serenità.
- è preferibile che i compensi per intermediazione vengano pagati dall'Ente di Stato piuttosto che da Società private che il Governo non potrebbe poi controllare.

Le conclusioni raggiunte in questa riunione di Governo venivano riferite e verbalizzate a pochi giorni di distanza, in una riunione della Giunta Esecutiva dell'ENI.

Nel frattempo l'intermediario presentato a Vienna continuava a telefonare all'ENI per sollecitare una decisione.

L'esasperarsi degli attacchi e delle critiche per il contratto AGIP-Petromin spingevano però l'ENI e l'AGIP a guadagnare tempo sino a che, il contratto con l'Abu Dhabi non poté essere firmato, essendo giunti ormai ai primi di Dicembre, epoca in cui il Presidente Mazzanti veniva addirittura sospeso dal suo incarico. (Riferimento a tutto quanto sopra riportato si trova anche nelle dichiarazioni fatte dal Presidente Cosiga nella seduta segreta della V Commissione Permanente del Parlamento, che furono però in gran parte poi rese pubbliche a seguito di quanto registrato e passato alla stampa da parte di uno dei Deputati presenti).

- 2) Nel Giugno 1973, Luglio 1974 e Febbraio 1977 si sviluppava un'azione sia da parte del Gruppo ENI, sia da parte del Governo italiano e dell'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita, per ottenere forniture di greggio. Risulta però che già nel 1973 e 1974 si ravvisava la necessità di una intermediazione e di una assistenza e per esse si faceva ricorso ad un personaggio molto autorevole, nella speranza di poter giungere ad un contratto. Questo obiettivo non veniva però raggiunto nonostante :

- le visite nel 1974 in Arabia Saudita del Presidente della Repubblica italiano e quelle del Ministro per gli Affari Esteri
- l'alto livello della persona che consigliava e assisteva il Gruppo ENI nella trattativa

Risulta inoltre che agli inizi del febbraio 1977 quando lo Ambasciatore italiano si adoprava per l'accoglimento della richiesta di forniture contenuta in una lettera del Presidente dell'ENI, gli veniva suggerito di far prendere contatti con una determinata persona che poteva efficacemente appoggiare la trattativa. E infatti durante la visita della delegazione guidata dal Ministro Ossola (intorno al 21 febbraio) oltre agli incontri ufficiali, aveva luogo un incontro dei rappresentanti dell'AGIP con l'intermediario suggerito. Non si raggiungeva comunque alcun contratto di fornitura di greggio, anche se in realtà il 1977 non era certo un periodo di "crisi petrolifera", come invece lo è stato in modo drammatico il 1979 anno in cui, finalmente, dopo tanti tentativi l'ENI-AGIP riusciva a raggiungere un contratto per forniture dirette dalla Petromin.

Argomento: Ruolo dell'intermediazione - Funzioni svolte
Importanza dell'intermediazione

Le attività svolte dall'intermediario e l'importanza determinante che tali attività hanno avuto per il conseguimento del contratto risultano da quanto segue:

- a) Mina organizzava un incontro tra Sarchi e il Governatore della Petromin Taher (Londra 23-24 maggio) mentre nello stesso periodo il Presidente dell'ENI non riusciva ad avere risposte a seguito della sua visita del 29 aprile-2 maggio a Rjad e a seguito della sua lettera del 3 maggio indirizzata proprio a Taher.

E' da ricordare che dopo il 3 maggio, l'Ambasciatore italiano Solera continuava ad avere contatti con gli ambienti governativi sauditi cercando di ottenere risposte e indicazioni, ma il loro contenuto fu soltanto interlocutorio (vedi ad esempio conclusioni Commissione Scardia).

Nell'incontro di Londra con Mina e Sarchi, Taher per la prima volta parla della possibilità di un contratto e per la prima volta accenna anche a quantitativi (30-40.000 barili/giorno). Niente di tutto questo si era verificato in precedenza e men che mai nella visita a Rjad del 29 aprile-2 maggio.

Alla fine del colloquio di Londra Taher incoraggiava a seguire da parte del Gruppo ENI la strada prescelta; il discorso fatto da Taher si riferiva specificamente alla assistenza e intermediazione che Mina poteva svolgere per le attività di interesse Snamprogetti, ma, essendosi in precedenza parlato delle forniture di greggio, chiaramente poteva essere inteso come un apprezzamento ed un invito di tipo più generale.

- b) Ricevuto il 25 maggio in forma verbale l'incarico di massima a procedere, Mina era poi nelle condizioni di promuovere la maturazione di un contratto e di preavvertire il Gruppo ENI sui tempi delle varie operazioni.

In particolare intorno al 30-31 maggio, sollecitato da Sarchi, Mina diceva che maturavano i tempi per un contratto e prevedeva un invito a Rjad per la seconda metà di giugno (veniva indicata come data probabile il 18 giugno). Su richiesta di Mazzanti, Sarchi telefona a Mina il 31 maggio insistendo affinché l'incontro fosse anticipato entro la prima metà di giugno, essendo già prevista a partire dal 16 una importante visita in Iraq. La sera del 31 maggio o

il primo giugno Sarchi riceve notizia che l'incontro a Rjad sarebbe stato fissato per il giorno 12 e che si sarebbe trattato di un contratto importante dal punto di vista dei quantitativi. (Di tutte queste telefonate di Sarchi a Mina si trova conferma puntuale nei tabulati del centralino ENI - Roma). In quegli stessi giorni l'Ambasciatore Solera ritornato in Arabia Saudita riceve:

- dagli ambienti governativi sauditi ancora risposte interlocutorie
 - dalla Petromin gli viene detto che finchè il livello della produzione rimaneva quello in atto non si vedeva come l'Arabia Saudita avrebbe potuto venire incontro alle nostre esigenze (vedi deposizioni Solera alla Commissione Scardia). Questa affermazione viene fatta da parte della Petromin a Solera il 29 maggio, ossia praticamente quando l'intermediario già preannunciava all'ENI che si sarebbe raggiunto un contratto nel giro di alcune settimane.
- c) L'Ambasciatore Solera, riferendosi al periodo fine maggio primi giugno, ha dichiarato alla Commissione Scardia (dichiarazione riportata poi negli Atti della V Commissione Permanente del Parlamento, seduta del 4 marzo 1980 - pag. 619) che in quel periodo riceveva "costanti e quasi sprezzanti risposte negative dalla Petromin, risposte che lo avevano indotto al punto di respingere ai primi di giugno la sollecitazione di intraprendere nuove iniziative nel timore di offrire l'immagine di un postulante non consona alla dignità diplomatica di un rappresentante dell'Italia". Egli riferisce poi dell'improvviso cambiamento dell'atteggiamento verificatosi la sera del 3 giugno, allorchè è lo stesso Governatore Tasher a cercare l'Ambasciatore italiano e, non trovandolo, a lasciare il proprio recapito telefonico privato per essere richiamato (comportamento di cui Solera sottolinea l'assoluta eccezionalità).
- d) L'Ambasciatore Mondello, riferendosi allo stesso periodo, rileva testualmente che, tra fine maggio primi di giugno "qualcuno ha fatto rovesciare una prima indicazione negativa che durava da due anni" (Vedi Commissione Scardia e Atti V Commissione Permanente del Parlamento).

- e) Anche il Dott. Tesser dell'ENI ha affermato che a suo avviso nella trattativa era intervenuto qualche cosa che era al di fuori dell'effetto diretto delle visite e dei contatti ufficiali sviluppati con Rjad (vedi deposizione Tesser alla V Commissione Permanente del Parlamento nella seduta del 18 gennaio 1980 - pag. 208-209).
- f) Al ritorno a Roma (13 giugno) della delegazione ENI-AGIP dopo la visita a Rjad del 12 giugno, Sarchi telefonava subito a Mina per chiedere la sua valutazione e il suo intervento su due punti:
- a Rjad il contratto era stato firmato solo dall'AGIP e non dalla Petromin
 - il contratto conteneva una clausola "effective date" che lasciava a completa discrezione della Petromin l'inizio delle forniture sino al 31/12/1981 (vedi in proposito anche scheda: Effective date).

Come si può dedurre da telefonate di Sarchi (riportate nei tabulati del centralino ENI) e da telex da lui inviati, il giorno 14 Mina era nelle condizioni di preannunciare che il contratto stava per essere firmato anche da parte Petromin (mentre questa notizia è pervenuta al nostro Ambasciatore solo successivamente). Mina era poi nelle condizioni di preannunciare la data in cui si sarebbe sbloccata la clausola "effective date" e comunicava anche che nelle forniture vi sarebbe stato il recupero dei quantitativi a partire dal 1 luglio.

- g) E' da rilevare che l'intervento di Mina ha consentito di raggiungere gli obiettivi posti dall'ENI non solo come conseguimento del contratto ma anche come quantitativi dall'ENI considerati ottimali (100.000 barili/giorno) e il tutto nei tempi molto ristretti che erano voluti dall'ENI e resi necessari dalla situazione di grave carenza di prodotti petroliferi esistenti in Italia.
- h) E' inoltre il caso di ricordare che l'azione di Mina ha consentito il conseguimento del contratto con Petromin dopo anni di tentativi infruttuosi da parte del Gruppo ENI, tentativi nei quali si realizzò anche un rilevante appoggio politico e diplomatico da parte del Governo Italiano senza però conseguire alcun risultato. (Vedi anche scheda: Necessità ricorso a intermediazioni pur in presenza di rapporti basati anche su canali diplomatici).

- i) Quando nel novembre 1979 stava per maturare da parte dei Sauditi la decisione di interrompere il contratto con l'AGIP Mina prestava ancora la sua opera e contribuiva ad ottenere che il provvedimento da parte dei Sauditi venisse limitato ad una sospensione (in quel momento si sperava che la campagna di stampa e tutto il clamore suscitato in Italia sulla vicenda potessero calmarsi nel giro di un paio di mesi e fosse poi possibile la ripresa regolare delle forniture). (Vedi anche scheda: Incontro di Londra 1 dicembre 1979. Testo predisposto da Ministro Lombardini).
- 1) Gli amministratori ed i dirigenti del Gruppo ENI, nella loro responsabilità hanno valutato che fosse necessario il ricorso alla intermediazione per addivenire al contratto principale. Il diritto ed il dovere dei dirigenti dell'Ente a compiere tale valutazione in piena autonomia sono stati espressamente riconosciuti dalle Autorità di Governo (vedi dichiarazioni Bisaglia alla V Commissione Permanente del Parlamento del giorno 11 gennaio 1980 e dichiarazione Andreotti del 19 dicembre 1979): ed essi discendono a loro volta dai principi di diritto che regolano la materia. E' importante rilevare però che nessuno dei molti Organi di Amministrazione del Governo, venuti a conoscenza dell'intermediazione prima che il contratto per il greggio fosse stipulato o messo in esecuzione (6 giugno Andreotti, 15-25 giugno Bisaglia - mentre la firma del contratto da parte Petromin è del 16 giugno e la comunicazione della sua esecuzione è dell'8 luglio), oppure dopo tale data (ad esempio Presidente Cossiga e Ministro Lombardini), ha disposto che al contratto si addivenisse ^{solo se} senza l'intermediazione o che al contratto non si desse corso: tutti hanno dichiarato di aver valutato il rischio che la eliminazione del contratto di mediazione, o dei suoi effetti, avrebbe potuto fare cadere anche il contratto principale (vedi Andreotti alla V Commissione Permanente del Parlamento seduta dell'11 gennaio 1980 Cossiga seduta del 15 gennaio 1980, Lombardini seduta del 29 novembre 1979). Ed un punto di fatto, quando è stato posto in pubblica discussione il contratto di intermediazione è stato subito sospeso il contratto principale.
- Anche nel messaggio che Lombardini affidava al Presidente dell'ENI in previsione dell'incontro del 1 dicembre 1979 per tentare di convincere il Governatore Taher a mantenere le forniture, Lombardini dà istruzioni a Mazzanti di garantire a Taher che "il Governo Italiano non consentirà

mai che siano fatti i nomi di coloro che possono avere facilitato con la loro opera di intermediazione la stipula del contratto". In epoca precedente (11 ottobre e 22 novembre 1979) Lombardini inviava due lettere riservatissime personali al Presidente del Consiglio nelle quali si confermava l'importanza attribuita all'intermediario e alla intermediazione proponendo che "per canali discreti si arrivi all'intermediario arabo per assicurargli che la provvigione gli sarà interamente pagata in un conto però (in Inghilterra o Svizzera preferibilmente) che sia da lui indicato" "onde evitare che siano pregiudicati i nostri rapporti con l'Arabia Saudita, e anche che tutto questo avvenga in tempi brevissimi". Anche da queste lettere emerge la convinzione che Mina con la mediazione abbia effettivamente consentito la stipula e l'attuazione del contratto e che le esigenze di segretezza avanzate dal mediatore meritino tutela.

Su questo argomento vedi anche scheda:

- Storia della trattativa

Argomento: Clausola "effective date", sua eccezionalità e suo significato

4

Il contratto AGIP-Petromin a pag. 3 contiene un articolo (Articolo 2) che è stato espressamente aggiunto dalla Petromin, tanto è vero che questa modifica al contratto standard è siglata a margine dalle due parti contraenti. Questa clausola dice "questo contratto sarà effettivo alla data che sarà notificata dal venditore al compratore, a giudizio del venditore, entro il 31/12/1981".

Osservazioni:

Tutti i contratti per forniture di greggio sino ad oggi stipulati dall'AGIP hanno chiaramente indicata, vuoi nella clausola "effective date", vuoi nella clausola "duration" la data di calendario per l'effettivo inizio delle obbligazioni contrattuali e quindi soprattutto quella di inizio ritiro del greggio.

A titolo di esempio citiamo i contratti stipulati con Società di Stato in Libia, Nigeria, Iran, Qatar e sempre a titolo di esempio con la Società AMOCO.

Unica eccezione è il contratto con la Petromin che collega la effettiva decorrenza delle obbligazioni contrattuali ad un evento (la notifica da parte del venditore della sua disponibilità ad iniziare l'esecuzione del contratto) che era ad esclusiva scelta del venditore. Risulta quindi evidente l'eccezionalità dell'articolo 2 che è stato volutamente inserito dalla Petromin il 12 giugno 1979 nel testo che, in quella data, veniva poi firmato solo dall'AGIP. Ciò dimostra che il giorno 12 giugno 1979 ed anche il 16 giugno 1979 (quando firmava Petromin) e per molti giorni successivi la Petromin ancora non si assumeva in realtà un impegno concreto per l'inizio effettivo delle forniture. Questo impegno veniva assunto solo l'8 luglio quando in realtà erano stati definiti tutti i principali aspetti del rapporto di intermediazione, anche attraverso incontri avuti con la Banca Pictet che l'intermediario stesso aveva designata.

Argomento: Riunione Consiglio supremo del petrolio saudita

5

Da alcune parti in passato è stato sostenuto (vedi ad esempio atti della V Commissione Permanente del Parlamento seduta del 29 novembre 1979) e tuttora viene talvolta ripetuto da organi di stampa che la fornitura di greggio all'Italia sarebbe stata già decisa in una seduta tenuta a fine maggio dal Consiglio supremo del petrolio saudita. In tal caso si sostiene poi che non si riuscirebbe a vedere quale ruolo sarebbe stato effettivamente esercitato dall'intermediazione.

Osservazioni:

- a) L'incarico all'intermediario veniva conferito il 25 maggio, sia pure in forma solo verbale, e l'incontro di Sarchi con Taher e Mina a Londra è del 23-24 maggio ed è in tale incontro che scaturisce la proposta per l'intermediazione.
- b) Né l'ENI né l'Ambasciatore italiano furono mai messi a conoscenza di questa riunione del Consiglio supremo del petrolio.
- c) Comunque negli atti della V Commissione Permanente del Parlamento, nella seduta del 13 febbraio 1980 è riportato (pag. 618): "risulta dai verbali della Commissione Scardia una insistente ricerca di informazioni su questa seduta". "A fronte di concordi risposte negative la Commissione Scardia ha chiesto ed ottenuto che l'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita venisse incaricato di richiedere informazioni sul posto. In un telex in cifra trasmesso dallo Ambasciatore Solera al Ministero degli Esteri in data 7 gennaio 1980, l'Ambasciatore Solera riferisce di aver personalmente contattato il Vice Ministro Al Torki, Segretario Generale del Consiglio del petrolio; questi ha escluso nella maniera più assoluta che in seno al Consiglio supremo del petrolio si sia mai trattato della transazione ENI Petromin".

Argomento: Incontro Londra 1 dicembre 1979. Testo predisposto da Ministro Lombardini

6

a) Il 18 novembre 1979 il Governatore Taher inviava un telex a Mazzanti richiedendo con urgenza un incontro e motivando questa richiesta con la necessità di acquisire chiarimenti a proposito di notizie pubblicate negli ultimi tempi sulla stampa italiana sul contratto AGIP-Petromin. Dopo uno scambio di telex veniva fissato un incontro per il 1 dicembre alle ore 11 negli uffici della Petromin di Londra.

Già da alcune settimane Mazzanti faceva presente al Governo che il persistere della campagna di stampa, nella quale talvolta si muovevano accuse di corruzione nei confronti della Famiglia Reale saudita avrebbero potuto provocare azioni drastiche della Petromin e l'interruzione delle forniture.

In quello stesso periodo Mina attraverso contatti telefonici con Sarchi comunicava che anche lui sarebbe stato a Londra lo stesso giorno 1 dicembre e proponeva un incontro con Mazzanti e con Sarchi alle ore 9 per discutere tutta la situazione prima dell'incontro delle ore 11 con Taher.

Mazzanti informa il Governo Cossiga della richiesta di incontro pervenuta da Taher ed in particolare discute la cosa con il Ministro delle Partecipazioni Statali Lombardini il quale scrive e consegna a Mazzanti il seguente memorandum da consegnare o da leggere alla controparte saudita: "Il Governo non consentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono avere facilitato con la loro opera di intermediazione la stipulazione del contratto. Il Governo intende operare perchè sia tutelato nella sua formulazione originaria e nella sua attuazione il contratto e considera essenziale il mantenimento di rapporti amichevoli con l'Arabia Saudita nella massima correttezza. Il Governo è disposto se lo si ritiene opportuno a dare queste garanzie direttamente attraverso un suo qualificato inviato speciale".

b) Il giorno 1 dicembre 1979 a Londra sono avvenuti i seguenti incontri:

- incontro Mina-Mazzanti-Sarchi presso l'Hotel Hilton (dove alloggiava Mazzanti) alle ore 9. Mina manifestava un grande disappunto per la campagna di stampa in corso in Italia e per il fatto che era venuta a mancare quella riservatezza nei rapporti che sin dall'incontro di Londra del 23-24 maggio era stata enfatizzata come condizione essenziale per il regolare svolgimento del rapporto. Informava che anche i Sauditi erano arrabbiatissimi e decisi a troncare il contratto di fornitura. Mazzanti e Sarchi dichiaravano di comprendere le ragioni del disappunto ma sostenevano che sarebbe stato meglio continuare regolarmente le forniture in attesa che fossero concluse le indagini già in corso in Italia con i conseguenti chiarimenti. Dato che questa ipotesi veniva praticamente esclusa, Mazzanti e Sarchi proponevano che al massimo si arrivasse ad una "sospensione" temporanea del contratto con la previsione di riprendere le forniture non appena la campagna di stampa in Italia si fosse placata; in tal senso chiedevano a Mina di adoprarsi e Mina dichiarava che avrebbe parlato con Taher prima dell'incontro fissato per le ore 11, cercando di sostenere la proposta formulata dall'ENI. Mina aggiungeva che comunque, alla ripresa delle forniture si sarebbe dovuta studiare un'altra forma per il pagamento del 7%, che la Sophilau non poteva più essere usata, che di troppi documenti riservati erano state pubblicate le copie sui giornali. In sostanza si sarebbe dovuta studiare un'altra forma per il pagamento della commissione, pur tenendo conto della necessità ripetuta anche quel giorno dall'ENI di regolari fatturazioni.

- Incontro ore 11 presso Petromin Taher-Mazzanti-Sarchi. Taher esordiva manifestando tutto il disappunto dei Sauditi e dicendo che se non veniva fermata subito la campagna di stampa in corso in Italia non poteva essere mantenuto in vigore il contratto. A questo riguardo dichiarava che in Arabia Saudita ci si aspettava un atteggiamento più forte da parte del Governo Italiano. Dichiarava anche di dover fare indagini per poi riferire al suo Governo e che comunque l'orientamento saudita era per la cancellazione del contratto. Alla richiesta se il Gruppo ENI aveva prove di interessi personali di cittadini sauditi o di dipendenti della Petromin, Mazzanti e Sarchi rispondevano di non aver prove in tal senso. Mazzanti leggeva e poi traduceva il testo della dichiarazione predisposta da Lombardini insistendo poi sul-

l'importanza enorme del contratto per l'ENI e per l'Italia. Di fronte al rischio di una completa interruzione anche a Taher veniva prospettata la possibilità che si procedesse soltanto ad una "sospensione". Taher rispondeva che la decisione finale dipendeva anche dal suo Governo ma assicurava il suo personale impegno a limitare le misure da parte saudita alla sola "sospensione". Accennava infine alla possibilità di un altro incontro a breve tempo.

- Incontro ore 12.30 Mina-Mazzanti-Sarchi presso l'Hotel Hilton. Rientrati in albergo Mazzanti e Sarchi apprendevano che Mina li aveva già cercati. Mina ritornava dopo breve tempo e dichiarava che il massimo risultato sperabile era la "sospensione" e assicurava che avrebbe continuato ad adoprarsi in questa direzione.

- c) Il 4 dicembre Mazzanti inviava un telex a Taher per chiedere un altro incontro, ma il 5 dicembre Taher inviava un telex a Mazzanti nel quale, facendo riferimento all'incontro del sabato precedente a Londra ed ai "clamori ed insinuazioni di varia natura recentemente pubblicati nei giornali italiani e riportati da molti altri giornali nel mondo" in accordo con le Superiori Autorità del suo Paese veniva sospesa con effetto immediato la consegna del greggio.

Osservazioni:

Da quanto sopra esposto risulta evidente che Mina continuava a esercitare una funzione di assistenza nei confronti del contratto concluso nel giugno-luglio 1979 anche dopo vari mesi dalla sua conclusione. Il ruolo di Mina non si esaurì quindi con la conclusione del contratto. Quando da parte saudita si minacciava l'interruzione completa del contratto, Mina ancora si adoprava per la tutela del contratto stesso e per contenere le conseguenze di quanto stava accadendo in Italia entro i limiti (la sospensione) che erano indicati come "il meno peggio" dal Gruppo ENI.

Argomento: Testimonianza Parviz Mina

7

Quando interrogato dai due Relatori della Commissione Inquirente, Parviz Mina ha negato di aver svolto un vero ruolo di intermediazione e di aver percepito compensi. Mina avrebbe detto di essersi limitato ad incontrare una sola volta il Dott. Sarchi e di averlo accompagnato dal Governatore Taher. Mina si sarebbe limitato a consigliare di far prendere contatti dal Presidente del Consiglio italiano con il Principe Fahad.

Osservazioni:

a) Nel periodo maggio-luglio 1979 Mina incontra Sarchi quattro volte e precisamente:

- il 23-24 maggio a Londra. L'incontro è a seguito di telefonate intercorse tra il 14 e il 18 maggio. Partecipano anche il Dott. Greppi della Snamprogetti. Taher incontra Mina e Sarchi e per la prima volta si parla di possibilità di un contratto, indicando anche i possibili ordini di grandezza delle forniture.
(Vedi anche scheda: Ruolo intermediazione)
- Il 7 giugno a Parigi Sarchi discute alcune bozze relative al contratto per il pagamento dell'intermediazione. Sarchi ribadisce pagamenti potranno avere luogo solo a fronte di fatture e nel quadro di tutte le autorizzazioni necessarie in Italia.
- Il 25 giugno a Parigi Mina comunica che il Sig. Egger della Banca Pictet è incaricato di discutere e definire tutti gli aspetti per il pagamento dell'intermediazione; richiede che l'impegno sia assistito da una fidejussione bancaria; indica il nome della Sophilau come Società destinataria dei pagamenti.
- Il 25 luglio a Nizza. Essendo il Sig. Egger in ferie, Sarchi consegna a Mina l'impegno di fidejussione richiesto.

E' importante rilevare che nell'ambito dell'indagine svolta dalla Magistratura negli ultimi mesi del 1979 e nei primi mesi del 1980 il Giudice Savia ha potuto stabilire mediante Interpol che effettivamente Mina era presente nei giorni, nei luoghi e negli alberghi indicati da Sarchi.

- b) Nel periodo maggio-luglio 1979 hanno luogo una serie di contatti telefonici tra Sarchi e Mina ed in particolare nel periodo 25 maggio-15 giugno e più precisamente intorno alla fine di maggio primissimi di giugno, quando Mina preannuncia i vari sviluppi della trattativa e gli incontri a Rjad. L'esistenza di queste telefonate di Sarchi è confermata dai tabulati del Centralino telefonico dell'ENI - Roma.
- c) Mina incontra Mazzanti per la prima volta al Seminario OPEC di Vienna ai primi di ottobre 1979.
- d) Mina incontra Mazzanti e Sarchi per due volte il primo dicembre 1979 a Londra. Il primo incontro avviene intorno alle ore 9 all'Albergo Hilton. Mina assicura che parlerà con Taher prima delle ore 11 (ora fissata per l'incontro Taher-Mazzanti-Sarchi) per sostenere la richiesta ENI di limitare le contro-misure saudite alla sola sospensione del contratto senza procedere ad una definitiva interruzione. Nel secondo incontro Mina si reca nuovamente all'Albergo Hilton (dopo avuto incontro con Taher) e conferma suo interessamento.
- Per tutte le circostanze sopra citate vedi anche le seguenti schede:
- Ruolo intermediazione
 - Incontro Londra 1 dicembre 1979. Testo predisposto da Ministro Lombardini
 - e Storia della trattativa.

Argomento: Entità del pagamento effettuato per l'intermedia-
zione

8

Ripetutamente sulla stampa è stato indicato che i pagamenti effettuati per l'intermediazione sono stati 100 o 120 miliardi di lire; talvolta sono state indicate cifre anche più elevate.

Osservazioni:

Dagli atti di tutte le indagini sino ad ora svolte è risultato che per l'intermediazione sono stati pagati 17.012.900 \$ (che al cambio dell'epoca equivalevano a circa 14,5 miliardi di li-re).

Più precisamente a fronte del contratto AGIP-Petromin del giugno 1979 le caricazioni sono iniziate dal 28 luglio 1979 e l'ultima si è effettuata il 26 novembre 1979 (ricordare che Petromin sospendeva il contratto con effetto immediato a partire dal 5 dicembre 1979). Complessivamente sono stati ritirati 16.047.752 barili di diversi tipi di greggio (Berry, Light, Medium, Heavy) corrispondenti a 2.212.970 ton per i quali sono stati pagati 300.723.431 \$.

Argomento: Congruità compenso 7% per l'intermediazione

9

La valutazione della congruità, ossia della accettabilità dal punto di vista economico, del 7% richiesto come compenso per l'intermediazione, doveva basarsi evidentemente su due punti di riferimento:

- il fatto che includendo l'aggiunta del 7% il costo totale del greggio restava ancora competitivo rispetto a greggi di altra provenienza
- il fatto che sul mercato venivano richiesti compensi per intermediazione di quell'ordine di grandezza o superiori

Osservazioni:

- a) Nel luglio 1979 il prezzo ufficiale del greggio Arabian Light era di 18 \$/barile; aggiungendo il 7% si arrivava ad un costo totale per l'AGIP di $18+1,26=19,26$ \$/barile. A quel momento e per molti e molti mesi successivi non vi sarebbe stata assolutamente la possibilità di sostituire le forniture del contratto AGIP-Petromin con forniture di altri Paesi a prezzi ufficiali. Comunque, anche assumendo in via del tutto ipotetica che fosse esistita questa possibilità, i prezzi ufficiali di greggi iraniani, sovietici o libici di analoghe caratteristiche erano compresi tra i 22 23,50 \$/barile. Risulta quindi che anche includendo la commissione del 7% il greggio approvvigionato con il contratto AGIP-Petromin restava più conveniente rispetto ai prezzi ufficiali (insistiamo ipotesi teorica in quel periodo) per un valore compreso tra 2,74 \$/barile e 3,24 \$/barile. In realtà il confronto va fatto rispetto ai prezzi dei greggi, di analoghe caratteristiche, disponibili sul mercato libero che era l'unica fonte alternativa realisticamente disponibile. I greggi del Medio Oriente nel periodo luglio-ottobre 1979 hanno avuto quotazioni crescenti da 32 a 36 dollari/barile, mentre i greggi africani sono passati da 35 a 38,5 \$/barile. Risulta quindi che la differenza tra il costo totale del greggio approvvigionato con il contratto AGIP-Petromin e il costo dei greggi alternativi effettivamente disponibili era dell'ordine di 15 \$/barile.

A proposito di quanto qui indicato vedi anche le seguenti schede:

- Storia della trattativa
- Vantaggi economici del contratto, danni derivanti dalla sua interruzione

b) Nel 1979 i compensi che venivano richiesti per intermediazione su forniture di greggio erano di solito ben superiori al 7%. A conferma di questa affermazione citiamo a titolo di esempio:

- nell'ottobre 1979 per un contratto poliennale da 60.000 barili/giorno di greggio Abu Dhabi veniva richiesta una intermediazione corrispondente al 13%
- nel bollettino dell'Unione Petrolifera tedesca del 12 dicembre 1979 era indicata la possibilità di ottenere un contratto di tre anni per 20.000 barili/giorno di greggio saudita con una commissione di 4 \$/barile corrispondenti quindi al 22%
- anche in epoche più recenti, ad esempio intorno alla fine del 1980, inizio 1981 per forniture di greggio dall'Arabia Saudita si parlava comunemente di compensi tra i 4-5 \$ barile corrispondenti al 12-15% dei prezzi praticati in quel periodo.

c) Infine ci sembra si debba tenere ben presente che il ricorso a intermediazioni è pratica comune nei rapporti commerciali, specie in certi mercati.

Recentemente si è appreso che l'apposito Comitato attualmente esistente presso il Ministero del Commercio Estero, è stato richiesto di autorizzare in una sola seduta trasferimenti di valuta per circa 100 miliardi di lire per intermediazioni la cui entità era, per i vari casi, compresa tra il 7% e il 15%.

Argomento: Vantaggi economici del contratto, danni derivanti dalla sua interruzione

10

a) Prima di entrare in una dettagliata valutazione dei vantaggi strettamente economici derivanti esclusivamente e direttamente dal contratto AGIP-Petromin occorre fare presente che l'aver raggiunto dopo anni di infruttuosi tentativi un contratto diretto tra la Petromin e l'ENI per forniture di greggio era anche la migliore premessa per un grande sviluppo di lavoro delle imprese dell'ENI di ingegneria (ad esempio Snamprogetti) o di costruzioni e di forniture (ad esempio Saipem e Nuovo Pignone) in Arabia Saudita in generale e particolarmente per conto diretto della Petromin che, in Arabia Saudita, è uno dei principali committenti. E' altresì ovvio che ciò avrebbe a sua volta indotto uno sviluppo di attività per molte altre imprese italiane. E' opportuno ricordare che, a differenza di altri Paesi del Medio Oriente (esempio Iraq) le imprese del Gruppo ENI non hanno mai avuto una rilevante presenza in Arabia Saudita; abbastanza frequentemente le loro attività si sono svolte in forma di sub-contrattisti di grosse società americane, invece che di main contractors.

b) Passando ad una valutazione economica limitata ai soli effetti diretti del contratto AGIP-Petromin si può osservare quanto segue.

1) Vantaggio conseguito nel periodo di attuazione del contratto

A seguito delle vicende iraniane, nei primi mesi 1979 e nei mesi successivi, la situazione petrolifera internazionale entrava in una fase di profonda crisi con conseguente inizio di una spirale crescente dei prezzi sia sul fronte dei prezzi ufficiali dei Paesi dell'OPEC, sia sul mercato libero più direttamente influenzato dal rapporto domanda-offerta.

In questa situazione l'ENI, oltre a preoccuparsi di mantenere i livelli di forniture provenienti dalle joint-ventures all'estero e dai contratti di approvvigionamento già esistenti che erano minacciati seriamente dai tagli delle produzioni che venivano effettuate dai Paesi dell'OPEC (esempio Libia), impostava diverse azioni per ottenere nuovi contratti o qualche aumento di quelli esistenti.

Nelle diverse missioni compiute (Iran, Messico, Iraq, Libia, Kuwait) solo dall'Iraq si riusciva ad ottenere un aumento di 2 milioni di ton per il 1979.

In Libia si riusciva a contenere le riduzioni di forniture all'ENI a livelli molto bassi.

L'ENI verificava quindi la stessa esperienza che stavano raccogliendo le altre grosse Compagnie petrolifere, ossia la quasi impossibilità di ottenere in quell'anno 1979, significative forniture aggiuntive direttamente dai Paesi produttori e a prezzi ufficiali OPEC. Che la situazione generale corrispondesse a questo quadro veniva confermato dai frequenti incontri che la Presidenza dell'ENI aveva all'epoca anche con le più importanti Società petrolifere operanti nei vari Paesi europei.

Tenuto presente il contesto sopra indicato, è evidente che un raffronto di prezzi fra il greggio saudita del contratto in questione e greggi similari basato sui prezzi ufficiali ha un valore solo teorico in quanto di fatto alla epoca non era possibile reperire quantità incrementali a prezzi ufficiali. E' comunque da rilevarsi che anche ai prezzi ufficiali il costo del greggio saudita era notevolmente più basso rispetto agli altri greggi, come risulta dai dati riportati in appresso.

Infatti nel luglio 1979 il prezzo ufficiale dell'Arabian Light era di 18 \$/barile. Nello stesso periodo i prezzi ufficiali di alcuni greggi similari dell'area e di quelli africani erano i seguenti:

Iran Light	22	\$/barile
Iraq Kirkuk	20.05	\$/barile
U. R. S. S. Ural	21.43	\$/barile
Libia Zuetina	23.50	\$/barile

Media prezzi ufficiali	=	21.75	\$/barile
Differenza tra questa media e prezzo ufficiale arabico	=	3.75	\$/barile

Il costo complessivo Arabian Light per l'AGIP era di:

$$18 + 1.26 = 19.26 \text{ \$/barile}$$

Il confronto (insistiamo che ha un valore soltanto teorico per tutto il 1979 e per gran parte del 1980) tra il costo complessivo del greggio arabico approvvigionato dall'AGIP con i prezzi ufficiali praticati da altri Paesi porterebbe ad una differenza media di 2.50 \$/barile, con una differenza massima di circa 4 \$/barile.

Un confronto più significativo e più realistico deve essere fatto con i prezzi del greggio sul mercato libero sul

quale le Società Majors ed anche alcuni Paesi produttori immettevano quantità ragguardevoli a prezzi che consentivano di realizzare utili enormi; mercato libero al quale fatalmente bisognava far ricorso nel 1979 per reperire rapidamente i rilevanti quantitativi addizionali di greggio necessari per coprire i fabbisogni.

La media dei prezzi sul mercato libero per due greggi tipici uno mediorientale ed uno africano era la seguente (vedi ad esempio Petroleum Intelligence Weekly - 2 febbraio 1981 - pag. 8 Supplemento):

Greggio Mideast	Luglio	32	\$/barile
	Agosto	32.25	\$/barile
	Settembre	34.50	\$/barile
	Ottobre	36	\$/barile
African Light	Luglio	35	\$/barile
	Agosto	35.75	\$/barile
	Settembre	36.50	\$/barile
	Ottobre	38.50	\$/barile

Media totale dei due greggi nel periodo = 35.06 \$/barile
 Differenza rispetto al costo complessivo (19.26 \$/barile) del greggio arabico approvvigionato con il contratto AGIP Petromin = 35.06 - 19.26 = 15.80 \$/barile

I barili consegnati da Petromin all'AGIP prima della sospensione del contratto sono stati 16.047.752 in circa 5 mesi (caricazioni iniziate in luglio e cessate alla fine di novembre per sospensione del contratto da parte saudita).

Il vantaggio rappresentato dal contratto rispetto all'ipotesi (come già più volte spiegato) non realistica di approvvigionamento alternativo a prezzi ufficiali è stato:

$$\text{barili } 16.047.752 \times 2.50 \$ = \underline{40.119.380 \$}$$

Per lo stesso periodo il vantaggio rispetto all'approvvigionamento alternativo che era il solo realisticamente disponibile sul mercato libero è stato:

$$\text{barili } 16.047.752 \times 15.80 \$ = \underline{253.554.481 \$}$$

Non vi è tema di smentita affermando che per il solo periodo di attuazione pratica del contratto, il vantaggio per l'ENI/AGIP (quindi per l'approvvigionamento petrolifero italiano e quindi anche per la bilancia commerciale del Paese) è stato superiore a 1 miliardo di lire al giorno.

- 2) Previsioni formulabili nel luglio 1979 per tutta la durata del contratto

Dal punto di vista della valutazione della bontà del contratto in sede previsionale (che è ciò che evidentemente doveva essere fatto dall'ENI e dall'AGIP al momento in cui si stava per prendere la decisione di accettare il 7% di pagamento per l'intermediazione necessaria al conseguimento del contratto) le previsioni che si potevano fare in base ai prezzi dell'epoca davano per i quantitativi complessivamente previsti dal contratto e cioè

91.250.000 barili

le seguenti differenze confrontate con la media dei prezzi ufficiali (confronto teorico a quell'epoca) e rispettivamente con la media prezzi sul mercato libero (confronto più realistico):

$$91.250.000 \times 2.50 \$ = 228.125.000 \$$$

$$91.250.000 \times 15.80 \$ = 1.441.750.000 \$$$

In sede previsionale quindi il contratto presentava un van-
taggio economico che si collocava tra un minimo di circa 230 milioni di \$ ed un massimo di circa 1 miliardo e 400 milioni di \$, e la maggiore probabilità era che ci si potesse aspettare un risultato nella fascia più alta di questa "forcella" previsionale.

- 3) Valutazione "a posteriori" del vantaggio economico derivante dal contratto se le forniture fossero proseguite

Una ricostruzione a posteriori del vantaggio economico e valutario per l'intero periodo di durata del contratto 1 luglio 1979 - 31 dicembre 1981 (se esso non fosse stato sospeso e mai più ripristinato al 5 dicembre 1979) darebbe, entro limiti di ragionevole approssimazione, i seguenti risultati:

Ai prezzi ufficiali:

$$1979 \text{ differenziale medio } 2.50 \text{ \$/barile} = 45.625.000 \$$$

$$1980 \text{ differenziale medio } 3 \text{ \$/barile} = 109.500.000 \$$$

$$1981 \text{ differenziale medio } 2 \text{ \$/barile} = 73.000.000 \$$$

$$228.125.000 \$$$

Ai prezzi di mercato:

1979 differenziale medio	15.39 \$/barile	=	280.600.000 \$
1980 differenziale medio	7.31 \$/barile	=	267.100.000 \$
1981 differenziale medio	2 \$/barile	=	73.000.000 \$

620.700.000 \$

Tenuto conto delle considerazioni diffusamente esposte ai punti precedenti si può concludere che il vantaggio complessivo che il contratto avrebbe dato all'ENI/AGIP (e quindi alla bilancia valutaria Italia) se esso non fosse stato interrotto sarebbe stato di almeno 500 milioni di dollari.

Argomento: Trasparenza di tutta l'operazione ed esclusione di qualsiasi ricorso a "fondi neri"

- a) La regolarità di tutte le operazioni connesse con il contratto è stata confermata da tutte le indagini sino ad ora svolte. Particolare rilevanza dal punto di vista della correttezza amministrativa assumono la determinazione n. 1533 adottata dalla Corte dei Conti nella adunanza del 25 marzo 1980 e le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di indagine amministrativa costituita dal Ministero delle Partecipazioni Statali il 7 dicembre 1979. Anche sulla base di questo documento il Consiglio dei Ministri dichiarava in un comunicato ufficiale della Presidenza del giorno 15 marzo 1980 che "in relazione al contratto di fornitura di greggio tra l'AGIP e la Petromin ed a connessi contratti di mediazione e fidejussione e, in particolare, in relazione alle iniziative prese, alle attività svolte e alle procedure adottate da parte degli Organi dell'Ente e di Società controllate per la conclusione dei contratti stessi e, altresì, in relazione alle dovute informative alle Autorità del Governo non sussistono fatti in contrasto con le normative vigenti".

Altra autorevolissima conferma della regolarità di tutte le procedure adottate si desume dalle conclusioni dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Roma negli ultimi mesi del 1979 e nei primi mesi del 1980 che concludendo i suoi lavori dichiarava "sulla vicenda non sussistono elementi o circostanze di penale rilevanza. In particolare non può dubitarsi della regolarità del contratto principale come quella del patto di mediazione".

- b) Sin dall'inizio e sin dai primi contatti con l'intermediario fu dichiarato all'intermediario stesso che i pagamenti per l'intermediazione dovevano essere a fronte di regolari fatture, che sarebbero state oggetto delle regolamentari autorizzazioni valutarie. Ciò è confermato da:

- quanto dichiarato da Andreotti alla V Commissione Permanente del Parlamento in data 11 gennaio 1980 là dove il Presidente Andreotti dichiara che già nell'incontro avuto

con Mazzanti il 6 giugno gli veniva dichiarato tra l'altro che "il Presidente dell'ENI indicava sia la congruità del prezzo, sia la procedura, di re i legittima e documentale e quindi il fatto che non si ricorresse a fondi neri". Aggiungeva poi "devo dire che il Prof. Mazzanti fu in questo esplicito ed esatto ed io apprezzai molto questo fatto perchè, a mio avviso, si trattava di una condizione essenziale".

Nella seduta della V Commissione Permanente del Parlamento del giorno 19 dicembre Andreotti facendo riferimento all'incontro con Mazzanti del 6 giugno dichiara "lo stesso Presidente dell'ENI mi accenna a due diverse caratteristiche che peraltro sarebbero tenute ferme in maniera assoluta. La prima era che questo contratto di intermediazione o di consulenza - o come vada definito - doveva essere stipulato regolarmente quindi con esclusione assoluta di ricorso a fondi neri di qualunque genere".

- c) Sarchi il giorno 7 giugno (ossia dopo l'incontro Andreotti Mazzanti) incontrava a Parigi Mina, ribadiva la necessità di effettuare i pagamenti a fronte di regolari fatture e in fatti discuteva con Mina le bozze di contratto che dovevano essere definite per il pagamento dell'intermediazione.
- d) Il Presidente dell'AGIP Barbaglia nella seduta della V Commissione Permanente del Parlamento del 21 dicembre 1979 dichiara "che per quanto riguarda la formalizzazione del rapporto con il mediatore si era detto che questa formalizzazione sarebbe avvenuta attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero, cioè tramite il Governo Italiano".
- e) Il Dott. Di Donna nella riunione della V Commissione Permanente del Parlamento dell'8 gennaio 1980 dichiarava:
- "voglio ricordare che tutto ciò che è stato discusso tra noi aveva da un lato lo scopo della trasparenza ma dall'altro si poneva il problema della segretezza in riferimento alla tutela di questo intermediario".

- alla domanda del Presidente La loggia "quando Lei ebbe la richiesta di un parere da parte del Prof. Mazzanti (noi abbiamo sentito più volte riportare qui e, del resto, è scritto anche nei verbali della Giunta Esecutiva dello ENI che l'Ing. Mazzanti aveva sempre posto e come condizione che tutto si facesse alla luce del sole), il parere Le fu chiesto nel senso che venisse scelta la procedura di maggiore trasparenza?" Di Donna risponde "ho risposto già di sì, mi pare, diverse volte". E poi aggiunge "ripetò il presupposto era: tutto regolare, tutto alla luce del sole," e successivamente aggiunge "non so se sono stato chiaro Onorevole Presidente, il presupposto era: questa procedura, sempre che naturalmente sia fatta, va fatta alla luce del sole. Questo era, insomma, il limite: perchè se l'operazione non fosse stata fatta alla luce del sole non avremmo avuto limiti".

- f) Anche l'incontro di Mazzanti e di Di Donna del 22 giugno con il Ministro Stammati è una conferma dell'impostazione di correttezza amministrativa che si è voluto dare e che di fatto è poi stata realizzata in pratica.

Argomento: Assenza di interessi italiani nell'intermediazione

12

Dall'ottobre 1979 su alcuni organi di stampa italiani è stato ripetutamente insinuato che tra i beneficiari dei pagamenti effettuati per l'intermediazione vi sarebbero stati cittadini italiani, in particolare uomini politici italiani.

Osservazioni:

A proposito di quanto sopra indicato si può osservare:

- a) a distanza di più di due anni nessuno ha mai fornito prove o indizi concreti dell'esistenza di interessi italiani tra i beneficiari dei pagamenti effettuati. Anche quando qualcuno aveva preannunciato che prove in questo senso sarebbero state fornite, in realtà poi nulla è stato prodotto.
- b) Si devono invece ricordare le seguenti dichiarazioni o conclusioni a cui sono pervenute tutte le indagini sino ad ora concluse:
 - 1) in data 17 ottobre 1979 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidente Cossiga) ha diramato il seguente comunicato: "premesso che tutte le operazioni relative ai contratti di approvvigionamento stipulati dal Gruppo ENI sono state a tempo debito oggetto delle prescritte autorizzazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che, a seguito di voci circolate negli ultimi tempi, sono stati acquisiti nelle sedi governative competenti gli elementi relativi ai fatti oggetto di tali voci. E' risultata confermata dagli elementi acquisiti la regolarità delle operazioni svolte e nulla è stato rilevato che possa giustificare l'ipotesi di interessi di uomini politici italiani".
 - 2) Il Ministro per le Partecipazioni Statali decretava nel dicembre 1979 la costituzione di una Commissione di indagine amministrativa (Commissione Scardia) che concludeva i suoi lavori intorno al 15 febbraio 1980. Nel rapporto finale di tale Commissione, che tra l'altro ha inviato un proprio componente presso la Banca Pictet e presso lo Studio Poncet di Ginevra, non è contenuta al-

cuna indicazione di "ritorni" in Italia di parti anche minime dei pagamenti effettuati per intermediazione.

- 3) Nessuna indicazione di "ritorni" in Italia si può trovare nel documento conclusivo approvato nella seduta del 6 marzo 1980 dalla Commissione Parlamentare Bilancio e Programmazione - Partecipazioni Statali, al termine delle procedure di indagini, informazioni e controllo da essa esperite ai sensi degli articoli 143 e 144 del regolamento della Camera dei Deputati.
- 4) Anche sulla base di quanto indicato ai punti 2) e 3) la Presidenza del Consiglio dei Ministri facendo riferimento alla riunione del Consiglio del 15 marzo 1980 in cui è stato discusso il problema del contratto AGIP-Petromin ha dichiarato: "Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che in relazione al contratto di fornitura di greggio conclusosi tra l'AGIP e la Petromin ed ai connessi contratti di mediazione e fidejussione e, in particolare, in relazione alle iniziative prese, alle attività svolte e alle procedure adottate da parte degli Organi dell'Ente e di Società controllate per la conclusione dei contratti stessi e, altresì in relazione alle dovute informative alle Autorità di Governo non sussistono fatti in contrasto con le normative vigenti".
- 5) Nel luglio 1980 il Giudice istruttore Guido Catenacci ha decretato l'archiviazione degli atti dell'indagine svolta sulla vicenda AGIP-Petromin, non essendo emersi dai fatti elementi di penale rilevanza. In particolare è stato concluso "sulla vicenda non sussistono elementi o circostanze di penale rilevanza. In particolare non può dubitarsi delle regolarità del contratto principale come quella del patto di mediazione". L'esclusione di interessi italiani nella provvigione "è stata confermata dalla rogatoria internazionale espletata a Ginevra secondo cui è stata definitivamente accertata l'assenza di interessi italiani nel patto di mediazione".
- 6) Anche la Commissione Inquirente per i procedimenti di accusa del Parlamento si dichiarava "incompetente".

evidentemente non essendo emerse irregolarità di sorta.
(agosto 1980)

- 7) Il Ministro Lombardini nella seduta del 29 novembre 1979 della V Commissione Permanente del Parlamento ha dichiarato di aver "cercato di raccogliere ogni fonte o presunta informazione sul tema: doveva però ogni volta rendersi conto che si trattava di sospetti e di insinuazioni ai quali non si associavano elementi atti a trasformare gli uni e le altre in indizi e prove che potessero giustificare l'assunzione di specifiche iniziative". Lo stesso Ministro precisava inoltre di aver fatto "ogni indagine che con i poteri di cui dispone e con i mezzi a disposizione poteva compiere per trovare tra i sospetti espressi eventuali fondamenti obiettivi. Malgrado queste indagini i sospetti restano sospetti: nessun indizio o prova è stato ottenuto che possa consentire di affermare che sono implicati interessi italiani; così che invece di chiedere al Governo di provare ciò che obiettivamente è indimostrabile sulla base dei dati che era possibile ottenere, gli accusatori dovrebbero far conoscere quelle prove che sostengono di avere".

Per ulteriori elementi vedi anche schede:

- Banca Pictet, funzioni svolte e dichiarazioni rilasciate.
- Studio Poncet, funzioni svolte e interviste rilasciate.

13

Argomento: Banca Pictet - Funzioni svolte e dichiarazioni rilasciate

- a) L'intervento della Banca Pictet, soggetta agli obblighi della convenzione interbancaria svizzera del 9 dicembre 1977 circa i movimenti clandestini di capitali, si è esplicito, a quanto risulta ad esempio dagli atti della V Commissione Permanente del Parlamento e dagli atti della Commissione Scardia, almeno per tre momenti:
- nella conduzione delle trattative con i rappresentanti del Gruppo ENI per la stipula del contratto di mediazione, in rappresentanza fiduciaria dell'intermediario che aveva indicato proprio la Pictet come la Banca incaricata di definire in dettaglio le modalità dei pagamenti della commissione;
 - nella richiesta di assistenza "a favore di propri clienti non italiani" rivolta allo Studio Poncet (vedi Flenda, membro della Commissione Scardia);
 - nell'acquisto e nella gestione fiduciaria delle azioni della Sophilau per conto dei beneficiari della provvigione.
- b) In data 4 luglio 1979 la Pictet (Sig. Egger) riceve il Dott. Di Donna. Sarchi aveva comunicato a Mina che l'ENI sarebbe stata rappresentata almeno nel primo colloquio con la Pictet da Di Donna. Evidentemente Mina aveva provveduto ad avvisare la Pictet che delegato a trattare con loro era il Dott. Di Donna.
- c) In data 5 dicembre 1979 la Banca Pictet rilasciava spontaneamente una dichiarazione pubblica (ripresa anche dalla ANSA) nella quale si dice: "in nessun momento noi siamo intervenuti per conto, -su istruzione o a favore di Autorità o persone italiane. A nostra conoscenza, le commissioni versate per la conclusione del contratto in questione avevano un carattere ufficiale. Esse erano note ed approvate dalle Autorità italiane e non dovevano in alcun caso costituire una remunerazione illecita. In questo contesto vogliamo riconfermare che la Pictet ha per regola rigorosa quella di osservare scrupolosamente l'etica bancaria e non si presta ad alcuna operazione che non sia irreprensibile". Veniva poi aggiunto che due dirigenti della Banca Pierre Lardy e Claude Demole erano a disposizione per tutte le precisazioni ulteriori sulla vicenda.

- d) A seguito di una richiesta formulata da Mazzanti con una lettera del 22 dicembre la Pictet risponde a Mazzanti stesso con lettera raccomandata nella quale si dice tra l'altro "noi vi confermiamo il tenore del nostro comunicato stampa del 5 dicembre 1979 e in particolare la dichiarazione secondo la quale in nessun istante noi siamo intervenuti per conto, su istruzione o per il beneficio di Autorità o di persone italiane".
- e) Come riportato dal Corriere della Sera del 7 agosto 1980 nel decreto con cui il Giudice istruttore Guido Catenacci ha disposto l'archiviazione del caso AGIP-Petromin è scritto: "è da rilevare che allo stato degli atti nulla autorizza a ritenere l'esistenza o concorrenza di interessi nella Società Sophtau diversi da quelli riferibili alla persona del Dott. Mina. Tale circostanza è stata confermata dalla rogazione internazionale espletata a Ginevra secondo cui è rimasta definitivamente accertata l'assenza di interessi italiani nel patto di mediazione".
- f) Nelle sue conclusioni la Commissione di Indagine Amministrativa nominata dal Ministro per le Partecipazioni Statali (Commissione Scardia) dichiara nel capitolo "Le attività svolte": "la Commissione ha infine inviato un proprio componente presso la Banca Pictet e lo Studio Poncet di Ginevra allo scopo di acquisire notizie relative all'oggetto della indagine e ha ottenuto le informazioni consentite dall'ordinamento e dalla prassi bancaria svizzera".
E' molto singolare che in tutto il resto del documento della Commissione Scardia non si diano notizie sulle informazioni raccolte, tanto più che il problema di eventuali rientri in Italia era di fatto l'aspetto più importante da approfondire; è comunque però più che legittimo ritenere che se nell'ambito di queste informazioni vi fosse stato alcunchè che avesse indicato l'esistenza di irregolarità e/o di ritorno in Italia dei compensi pagati per intermediazione la Commissione nominata dal Governo avrebbe avuto il dovere di informare tutte le Autorità competenti compresa la Procura della Repubblica di Roma con la quale la Commissione era in contatto.

g) Il Dott. Fiorini, dirigente dell'ENI e Presidente della Tradinvest ha dichiarato alla V Commissione Permanente del Parlamento nella seduta del 21 dicembre 1979: "voglio dire che professionalmente ritengo che il fatto di trattare con la Pictet abbia offerto completa tranquillità a me e ai miei colleghi amministratori della Tradinvest. La Pictet, che è una primaria Banca di Ginevra, ha firmato come tutte le altre banche svizzere una convenzione il 9 dicembre 1977, con la quale si obbliga non solo a non intervenire in operazioni penalmente perseguibili, ma anche a non facilitare movimenti clandestini di capitali. Devo in tutta franchezza dichiarare che io, avendo una conoscenza professionale di queste questioni, ho portato la mia banca in questo affare con assoluta tranquillità".

NOTA :

Ovviamente, non essendone al corrente, non è stato possibile tenere conto nella compilazione di questa scheda di quanto dichiarato il 2 febbraio 1982 dalla Pictet ai relatori della Commissione Inquirente.

Argomento: Studio Poncet, funzioni svolte e interviste rilasciate

14

a) Lo Studio Poncet di Ginevra fu richiesto dalla Banca Pictet di assistere dei propri clienti non italiani per le operazioni connesse all'incasso di compensi per intermediazioni.

Secondo una intervista rilasciata a Luciano Santilli e pubblicata su Panorama del 17 dicembre 1979 uno dei titolari dello Studio, l'Avv. Charles Poncet ha dichiarato tra l'altro che:

- su tutta l'operazione vi era la garanzia di regolarità derivante dalla presenza della Banca Pictet
- la Pictet ha acquisito la titolarità delle azioni Sophilau comportandosi quale fiduciaria dei signori Taher e Mina
- allo Studio Poncet fu assicurato formalmente che tra i beneficiari non vi erano italiani e che questa affermazione è stata ripetutamente confermata dalla Pictet
- i 17 milioni di dollari pagati per l'intermediazione sarebbero poi stati versati su due conti, uno presso il Credito Svizzero e uno presso la Pictet. Alla domanda se questi conti erano stati aperti uno per Taher e uno per Mina Charles Poncet risponde "non vedo altra spiegazione".

b) Sembra che dell'intervista sopra citata esista una registrazione su nastro.

c) Nelle sue conclusioni la Commissione di Indagine Amministrativa nominata dal Ministro per le Partecipazioni Statali (Commissione Scardia) dichiara nel capitolo "Le attività svolte": "la Commissione ha infine inviato un proprio componente presso la Banca Pictet e lo Studio Poncet di Ginevra allo scopo di acquisire notizie relative all'oggetto dell'indagine e ha ottenuto le informazioni consentite dallo ordinamento e dalla prassi bancaria svizzera".

E' molto singolare che in tutto il resto del documento della Commissione Scardia non si diano notizie sulle informazioni raccolte; è comunque però più che legittimo ritenere che se nell'ambito di queste informazioni vi fosse stato alcunchè che avesse indicato l'esistenza di irregolarità e/o

di ritorno in Italia dei compensi pagati per intermediazione, la Commissione nominata dal Governo avrebbe avuto il dovere di informare tutte le Autorità competenti compresa la Procura della Repubblica di Roma con la quale la Commissione era in contatto.

APPENDICE

Storia della trattativa

15

Ai primissimi del 1979 si creava nel Mondo una situazione di gravissima crisi petrolifera per la riduzione, seguita poi dal blocco praticamente totale, della produzione in Iran ed a seguito della decisione presa da molti Paesi dell'OPEC (esempio Libia e Kuwait) di ridurre i livelli delle loro produzioni.

In Italia le grosse Compagnie petrolifere internazionali pre-annunciavano al Governo (in particolare alla Direzione Generale per le Fonti di Energia del Ministero dell'Industria) una riduzione degli approvvigionamenti per il Paese dell'ordine dell'8-10%; un taglio ancora più drastico risultava dai programmi di approvvigionamento degli operatori indipendenti (esempio: il Gruppo Monti riduceva praticamente a zero il suo programma). Inoltre si riscontrava in Italia un livello di scorte estremamente basso (anche da parte della stessa AGIP). Il tutto accompagnato da una politica di prezzi dei prodotti petroliferi sul mercato italiano tale da rendere impossibile qualsiasi ricorso al mercato libero, dove il livello dei prezzi del greggio veniva spinto sempre più in alto.

Appena nominato alla Presidenza dell'ENI Mazzanti veniva invitato dal Governo a sviluppare ogni sforzo per aumentare l'approvvigionamento da parte dell'ENI/AGIP. Ripetutamente il Direttore Generale per le Fonti di Energia del Ministero dell'Industria sollecitava il Presidente dell'ENI a "comprare, comprare qualsiasi quantitativo, comprare a qualsiasi costo".

La direttiva impartita dal Governo al Presidente dell'ENI trova anche conferma in quanto dichiarato da Andreotti alla V Commissione Permanente del Parlamento, seduta del 19 dicembre 1979: "Quando è stato nominato all'inizio dell'anno il nuovo Presidente dell'ENI, fu invitato a moltiplicare gli sforzi per accrescere le importazioni, offrendosi all'Ente di Stato tutto l'appoggio politico e diplomatico necessario. In realtà occorre dire che l'attività di tale Ente è stata brillante perchè rispetto alla programmazione fatta dello stesso Ente di importare nel 1979 29 milioni di tonnellate, esso è riuscito ad importarne 38".

Per far fronte alla difficile situazione di crisi il Gruppo ENI si adoperò con estremo impegno per aumentare le forniture con contratti a lungo termine, volendo assolutamente evitare sia per propria scelta di politica aziendale, sia per contenere quanto più possibile il costo dell'approvvigionamento petrolifero del Paese, il ricorso al mercato libero.

Un aumento delle forniture veniva ottenuto a seguito di numerose visite del Presidente dell'ENI e di dirigenti dell'ENI e dell'AGIP in Iraq. In Libia, nonostante il fatto che pochi mesi prima era stato raggiunto un accordo tra i due Governi nel quale si prevedeva un incremento delle forniture per 4-5 milioni di t/a, si riusciva soltanto a contenere, entro limiti abbastanza ristretti, le drastiche riduzioni che quel Paese avrebbe voluto applicare anche all'AGIP.

Una visita in Iran del Presidente dell'ENI serviva solo a gettare le basi per le eventuali future forniture senza giungere ad una conclusione concreta per l'immediato.

Una risposta completamente negativa veniva raccolta in Messico da una delegazione guidata dal Presidente dell'ENI.

Risultati negativi si avevano anche da altri Paesi africani, mentre il Kuwait diceva di poter prendere in considerazione il problema solo a tempi differiti.

E' in questo quadro che l'ENI e l'AGIP decidevano di effettuare un nuovo tentativo, dopo i numerosi insuccessi registrati negli anni precedenti, per ottenere forniture dirette dall'Arabia Saudita. A questo proposito giova ricordare quanto dichiarato da Andreotti alla V Commissione Permanente del Parlamento, seduta del 19 dicembre 1979: "Per quanto riguarda specificamente l'Arabia Saudita, da molti anni l'ENI aveva chiesto di poter avere direttamente delle forniture, mentre, sino ad ora, esse erano passate soltanto attraverso le compagnie internazionali. Questo argomento aveva sempre formato oggetto dei dossiers preparati dai Ministri degli Esteri per i vari incontri che vi erano stati: se ne parlò anche nell'agosto 1977 quando il Ministro Forlani ed io andammo in Arabia Saudita, ma pur essendosi sviluppata una azione diplomatica di sostegno, di fatto, non si era mai riusciti ad ottenere l'accoglimento di questa istanza".

Su questi precedenti vedi anche schede:

- La predisposizione di un quadro politico favorevole non comporta necessariamente forniture di greggio specialmente in periodi di scarsità
- Necessità ricorso a intermediazioni pur in presenza di rapporti basati anche su canali diplomatici.

Quando ancora la delegazione guidata dal Presidente dell'ENI si trovava in Messico e riceveva una risposta nettamente negativa dalla PEMEX, il Presidente dell'ENI con i suoi collaboratori decidevano di svolgere una azione estremamente decisa per cercare di ottenere greggio dall'Arabia Saudita.

Il primo passo al riguardo si concretizzava con una visita a Rjad alla fine del mese di aprile 1979 alla quale partecipavano Mazzanti, Sarchi (nella sua veste di Direttore per l'Estero dell'ENI), Barbaglia (come Presidente dell'AGIP) e l'Ing. Quarta (dirigente dell'AGIP). La visita era stata preparata dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita Solera, che partecipava poi a tutti gli incontri.

La delegazione incontrava il Vice Primo Ministro Abdullah, il Vice Ministro del Petrolio Al-Torki e il Governatore della Petromin Taher. Il Vice Primo Ministro si limitava a prendere atto delle richieste della delegazione italiana senza dare alcun affidamento. Il Governatore Taher dichiarava che vi erano notevoli difficoltà per forniture di greggio anche perchè gran parte della produzione del Paese era tuttora controllata dalle grosse Compagnie multinazionali del Consorzio ARAMCO e le limitate disponibilità di Petromin erano già collocate; e eventuali nuove disponibilità erano in ogni caso destinate prioritariamente ai Paesi emergenti del Terzo Mondo. Taher aggiungeva che comunque eventuali forniture di greggio sarebbero state condizionate sia ad un notevole impegno del Gruppo ENI al fine di contribuire allo sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese, sia ad una favorevole valutazione di ordine politico da parte saudita.

Il Vice Ministro del Petrolio, in un breve incontro, confermava sostanzialmente quanto detto da Taher, enfatizzando ulteriormente le difficoltà del momento.

Durante la permanenza della delegazione ENI a Rjad si ventilava anche, come già era avvenuto in anni passati, la possibilità di valersi di intermediazioni e addirittura già in loco qualcuno si proponeva come mediatore, ma veniva subito scartato anche perchè non sufficientemente conosciuto.

La Delegazione ENI rientrava quindi in Italia senza aver acquisito alcuna apertura. Barbaglia, a distanza di vari mesi, deponendo alla V Commissione Permanente del Parlamento il 21 dicembre 1979 dichiarava: "Devo dire che la visita a Rjad mi aveva lasciato piuttosto pessimista sulla possibilità di ottenere direttamente dalla Petromin un contratto di fornitura. A Rjad fu

Il Governatore della Petromin, che ha il rango di Ministro e che è un personaggio piuttosto importante, che non lasciò molte aperture". Ciononostante appena rientrati in Italia il Presidente dell'ENI inviava al Governatore Taher una lettera (3 maggio) per ribadire l'estremo interesse che l'ENI aveva per una fornitura di greggio e per confermare la disponibilità del Gruppo ENI a collaborare, con tutte le proprie aziende, allo sviluppo economico e sociale dell'Arabia Saudita.

La lettera veniva subito consegnata a Taher e intorno all'8-10 maggio sia l'Ambasciatore Solera sia Tesser, rappresentante ENI in Arabia Saudita, insistevano con i Sauditi ed in particolare con la Petromin per avere una migliore reazione alla visita dell'ENI ed una risposta alla lettera sopra citata; dovevano però constatare un atteggiamento meramente elusivo.

Il giorno 14 maggio 1979 Sarchi riceveva una telefonata da parte di Parviz Mina che diceva di aver appreso che le Società dell'ENI, ed in particolare la società di ingegneria Snamprogetti, avevano avuto uno scarso successo in Arabia Saudita e chiedeva se si era interessati alla presentazione di un Gruppo che avrebbe potuto svolgere una efficace opera promozionale in quel Paese per l'acquisizione di lavori.

Nella conversazione si inseriva anche l'argomento approvvigionamento greggio ed all'aggiornamento del giorno data la gravissima crisi petrolifera esistente ed anche in considerazione della recente missione ENI in Arabia Saudita. Mina diceva a questo proposito che avrebbe potuto intervenire pure in questo campo anche se al riguardo aveva bisogno di fare qualche riscontro preliminare.

Veniva menzionata la possibilità di un incontro a Londra entro una decina di giorni presso la Sede della Petromin per incontrare Taher e per esaminare tutta la situazione.

Sarchi rispondeva che per la parte riguardante l'ingegneria e lavori avrebbe informato la Snamprogetti, per verificarne l'interesse, e prometteva una risposta. Sul problema greggio, che era stato trattato solo a titolo informativo, non veniva data al momento nessuna risposta anche perchè Mina aveva detto che avrebbe voluto fare dei riscontri.

Sarchi informava la Snamprogetti, nella persona del suo Amministratore Delegato che si mostrava molto interessato e delegava a seguire la cosa il Direttore Commerciale Dott. Greppi.

Il 15 maggio Sarchi confermava a Mina l'interesse della Snamprogetti e apprendeva che era possibile fissare un incontro a Londra per i giorni 23-24 maggio (telefonata a Mina giorno 15 maggio ore 18.04, come da tabulato centralino ENI).

Il 15 maggio Sarchi riceveva una telefonata da Mina che gli confermava la disponibilità ad effettuare un'opera di intermediazione per il settore petrolifero (evidentemente dopo aver fatto i riscontri sopra menzionati) e chiedeva all'ENI una chiara indicazione di interessamento o meno. A questo punto Sarchi espose il tutto a Mazzanti; questi vagliata la cosa, rispondeva che riteneva interessante approfondire l'argomento, sia pure a titolo non ancora impegnativo, e che riteneva opportuno cogliere l'occasione del previsto incontro a Londra con Taher per cercare di meglio approfondire le possibilità offerte da Mina e contemporaneamente cercare di capire in che situazione si trovava la richiesta ENI di approvvigionamento diretto dalla Petromin, richiesta che sino a quel momento, nonostante le ripetute sollecitazioni, non aveva avuto alcuna risposta, se non indicazioni verbali sostanzialmente negative.

Lo stesso giorno 18 Sarchi telefonava a Mina (vedi tabulato centralino ENI) confermando che si sarebbe recato anche lui all'incontro di Londra per approfondire anche il tema petrolifero.

In quegli stessi giorni (16 maggio) il Principe Fahad, Vice Primo Ministro dell'Arabia Saudita, si fermava a Roma proveniente dalla Spagna e diretto in Arabia Saudita. A Roma incontrava il Presidente del Consiglio Andreotti ed alcuni membri del Governo che gli prospettavano nuovamente (analogamente a quanto era stato fatto già in anni passati) la necessità di fornire di greggio all'Italia dall'Arabia Saudita. In una conferenza stampa il Principe Fahad dichiarava che questa richiesta sarebbe stata esaminata con favore.

Il 23 maggio Sarchi si recava a Londra con volo BA 505 con partenza alle ore 18, partenza che subiva un ritardo per cui all'incontro fissato all'Hotel In on the Park arrivava con ritardo e trovava Mina e due rappresentanti stranieri del Gruppo promozionale (precedentemente citato) già in conversazione con Greppi che era già arrivato da Milano.

Si discutevano allora le possibilità che sarebbero derivate alla Snamprogetti da una sponsorizzazione effettuata da parte del Gruppo presentato da Mina e poi con Mina, separatamente, Sarchi parlava di nuovo dell'argomento petrolio.

Sarchi insisteva per ottenere quanto più possibile ragguagli sulla situazione riguardante la richiesta ENI e Mina confermava un incontro per la mattina successiva con Taher anche su questo argomento.

Il mattino successivo, verso le 10.30, avveniva un incontro presso la sede della Petromin nell'ufficio di Taher, con Taher

stesso, Mina (accompagnato dai due rappresentanti della sera precedente) e Sarchi con Greppi. Più precisamente l'incontro avveniva in due tempi: dapprima Taher-Mina-Sarchi e successivamente partecipava il resto del gruppo.

Sul problema greggio veniva detto da Taher che, pur avendo fatto bene a far ribadire in sede politica l'interesse ad un contratto di approvvigionamento, esistevano ancora notevoli difficoltà. Nel prosieguo del colloquio veniva però da lui menzionata, sia pure in termini ipotetici, una qualche possibilità per un contratto dell'ordine di 30-40.000 barili/giorno. Si parlava quindi di come dare seguito alla proposta ENI contenuta nella lettera del 3 maggio alla Petromin di formare un comitato misto di esperti ENI-Petromin per esaminare progetti di sviluppo che avrebbero potuto essere assegnati alle Società dell'ENI e si riceveva da Taher una assicurazione di interessamento. In questa ultima fase del colloquio Mina si recava in un ufficio adiacente e rientrato venivano introdotti Greppi e i due rappresentanti del Gruppo promozionale.

Taher faceva riferimento ai numerosi progetti che la Petromin aveva in corso di assegnazione e diceva che la Snamprogetti avrebbe dovuto essere più attiva sul mercato attraverso agenti locali ed affermava che il Gruppo promozionale presente aveva tutti i requisiti per ottenere buoni successi. Su questo punto si soffermava in particolare, con apprezzamenti molto positivi. Terminato il colloquio, una volta usciti dalla sede Petromin, Mina continuava separatamente il colloquio con Sarchi e faceva presente che se si fosse deciso in sede ENI di valersi della sua intermediazione il compenso sarebbe stato del 7% del prezzo del greggio. Aggiungeva e insisteva che, requisito fondamentale di un eventuale accordo era l'assoluta confidenzialità sul suo nome. Egli voleva assolutamente che il suo nome venisse fatto solo al Presidente dell'ENI e che il prosieguo dei contatti si svolgesse attraverso un solo interlocutore.

Sarchi rientrava a Roma e si recava già nella sera del 24 maggio da Mazzanti riferendogli in ogni dettaglio gli incontri, i colloqui avuti e le impressioni riportate soprattutto per quanto concerneva l'incontro con Taher (anche Greppi era rimasto colpito dalle indicazioni estremamente positive espresse da Taher sul Gruppo promozionale).

Per quanto riguarda le possibilità dell'intermediario queste apparivano molto buone in termini di sua affidabilità anche se ovviamente si era ancora per il momento nel campo di valutazioni e l'efficacia della sua opera poteva essere verificata solo dallo sviluppo della trattativa e, auspicabilmente, dalla conclusione del contratto.

Sarchi faceva presente che, a suo avviso, il problema doveva essere prospettato e discusso anche con il Presidente dell'AGIP sia per quanto riguardava la convenienza e l'opportunità di seguire questa strada, sia per quanto riguardava la valutazione di congruità del compenso che poteva essere meglio effettuata in sede AGIP, essendo l'AGIP il soggetto direttamente interessato, responsabile degli approvvigionamenti e continuamente presente sul mercato petrolifero.

Nel colloquio emergeva anche l'opportunità di mettere al corrente il Governo qualora si fosse deciso di valersi dell'intermediazione, anche se questa decisione costituiva una scelta fondamentale e imprenditoriale da farsi nell'ambito del Gruppo ENI in relazione anche ad una serie di elementi quali: i tentativi e gli insuccessi del passato, le indicazioni sulla situazione del tutto non incoraggianti che provenivano da Rjad e la gravità del momento in materia di approvvigionamenti petroliferi. Mazzanti parlando con Sarchi si riservò di prendere una decisione e di dare una risposta.

E' da rilevare che in quegli stessi giorni l'Ambasciatore Soleira, rientrato in Arabia Saudita il 20-21 maggio continuava a ricevere dal Governo Saudita risposte soltanto interlocutorie e dalla Petromin risposte negative.

Dopo il colloquio con Sarchi della sera del 24 maggio, Mazzanti si collegava immediatamente con Barbaglia il quale esprimeva il consenso dell'AGIP al ricorso alla mediazione di Mina, sia per la personalità dell'intermediario stesso che era già ben noto all'AGIP, sia per gli infruttuosi tentativi vissuti dall'AGIP in anni precedenti per cercare l'approvvigionamento diretto dall'Arabia Saudita. L'AGIP inoltre valutava come congrua rispetto alla situazione di mercato la richiesta di compenso del 7%, insisteva perchè i quantitativi fossero di almeno 50.000 barili/giorno e metteva in risalto la necessità di arrivare all'inizio della fornitura in tempi molto ristretti per il problema che la AGIP stessa sentiva molto pressante dovendo far fronte al fabbisogno del Paese (vedi dichiarazioni di Barbaglia alla V Commissione Permanente del Parlamento - seduta 21 dicembre 1979). Acquisito il consenso dell'AGIP Mazzanti dava incarico a Sarchi il 25 maggio di comunicare a Mina l'accettazione di massima della sua proposta da parte dell'ENI e dell'AGIP alle condizioni richieste, purchè la soglia minima perchè l'accordo diventasse operante, fosse rappresentata da un contratto di 50.000 barili/giorno su base pluriennale e purchè si tenesse presente che l'obiettivo era quello di ottenere un contratto di 100.000 barili/giorno.

Lo stesso giorno Sarchi telefonava a Mina quanto era stato incaricato di riferire (vedi telefonata a Parigi pre 11.40, come da tabulato centralino ENI).

Il giorno 28 maggio si teneva una riunione indetta da Mazzanti con la partecipazione di Sarchi, Barbaglia e Baldassarri durante la quale si faceva il punto della situazione e veniva stabilito che ogni futura azione sarebbe stata intrapresa dall'AGIP e che Sarchi avrebbe mantenuto i contatti con Mina. In quella riunione Mazzanti enfatizzava, tra l'altro, il problema della riservatezza voluta da Mina.

Il giorno 29 maggio l'Ambasciatore Solera si sentiva rispondere dalla Petromin che ancora non si vedeva come soddisfare la richiesta dell'ENI/AGIP; che già in altre occasioni era capitato che venissero fatte dal Principe Fahad assicurazioni generiche alle quali però non si poteva poi dare corso per mancanza di disponibilità di greggio, o per altri motivi.

Perdurando quindi le notizie pessimistiche provenienti dall'Arabia Saudita sia da parte dell'Ambasciatore sia da parte di Tesser, si stringevano sempre più i contatti con Mina il quale nei giorni 30 e 31 maggio forniva una serie di informazioni che indicavano come prossimo il raggiungimento di un contratto e diceva che a questo scopo l'ENI/AGIP sarebbe stata invitata per una visita a Rjad nella seconda metà di giugno (veniva indicata come data probabile il 18 giugno). Veniva anche detto che le cose andavano per il meglio per il raggiungimento di un contratto pluricennale e per i quantitativi desiderati.

Mazzanti incaricava Sarchi di insistere presso Mina per cercare di anticipare la data dell'incontro in quanto per il 16 giugno era già prevista una importante visita ENI in Iraq.

Riferito ciò a Mina, questi tra il 31 maggio e il 1 giugno confermava che era previsto un incontro per la firma del contratto il giorno 12 giugno e che i quantitativi sarebbero stati quelli prospettati dall'ENI. (Di parte di queste telefonate rimane una conferma puntuale nel tabulato centralino ENI che registra le telefonate di Sarchi a Parigi: 30 maggio ore 13.07; 30 maggio ore 20.24; 31 maggio ore 8.20; 31 maggio ore 21.04; 1 giugno ore 21.09).

Si sollecitava allora Tesser a Rjad ad intervenire presso l'Ambasciatore Solera affinché prendesse contatto con Taher per chiedere se c'erano novità e per avere quindi una conferma ufficiale di quanto Mina aveva già anticipato (Telefonata a Tesser a Rjad da parte di Sarchi del 1 giugno ore 9.38 come da tabulato centralino ENI). Risulta anche dalla deposizione di Tesser alla V Commissione Permanente del Parlamento (seduta 8 gennaio 1980) che egli aveva ricevuto numerose telefonate nei giorni 1-2-3 giugno e che in seguito alle stesse aveva sollecitato l'Ambasciatore pregandolo di fare certi passi.

A sua volta Mazzanti nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno chiamava sei volte l'Ambasciatore Solera proprio per spingerlo a prendere nuovi contatti con Petromin (dai tabulati centralino ENI: 30 maggio ore 10.25; 30 maggio ore 11.03; 31 maggio ore 15.44; ore 15.54; ore 19.08; 1 giugno ore 11.47).

Come risulta dai resoconti della V Commissione Permanente del Parlamento (seduta del 4 marzo 1980) negli Atti raccolti dalla Commissione Scardia risulta che Solera riferisce tra l'altro "delle costanti e quasi sprezzanti risposte negative avute dalla Petromin, che lo avevano indotto al punto di respingere ai primi di giugno la sollecitazione di intraprendere nuove iniziative nel timore di offrire l'immagine di un postulante, non consona alla dignità del rappresentante diplomatico dell'Italia; e riferisce poi dell'improvviso cambiamento di atteggiamento verificatosi il 3 giugno allorchè è lo stesso Governatore Taher a cercare l'Ambasciatore italiano e, non trovandolo, a lasciare il proprio recapito telefonico privato per essere richiamato (comportamento di cui Solera sottolinea l'assoluta eccezionalità); Mondello (Responsabile Affari Economici Ministero degli Esteri) rileva testualmente che tra fine maggio-primi giugno "qualcuno ha fatto rovesciare una prima indicazione negativa che durava da due anni". Negli atti della seduta sopra citata della V Commissione Permanente del Parlamento è di seguito riportato "Da entrambe le testimonianze emerge implicita ma chiara la convinzione che un intervento mediatore ha modificato l'atteggiamento consolidato della controparte".

Solera richiamando Taher apprendeva che per il 12 giugno era previsto un incontro per la firma di un contratto, anche se non otteneva molti dettagli sul contratto stesso; gli veniva accennato un quantitativo di 60.000 barili, senza indicazioni precise sulla durata.

Il 4 giugno alle ore 7.07 Mazzanti telefonava a Solera ed è probabile sia stata questa la telefonata in cui Solera informava Mazzanti di quanto appreso da Taher.

Visto che ci si avvicinava ad una conclusione della trattativa con la Petromin, Mina sollecitava poi un incontro a Parigi per meglio definire gli aspetti del contratto di intermediazione e cominciava a preannunciare che il contratto sarebbe stato fatto

nei confronti di una Società panamense che lo avrebbe rappresentato. Veniva allora fissato un appuntamento tra Mina e Sarchi per il giorno 7 giugno all'Hotel George V di Parigi.

Nei giorni successivi venivano predisposte dall'AGIP alcune bozze di lettere di incarico di intermediazione; i diversi testi alternativi contenevano diverse varianti relativamente ad una clausola di rinegoziazione della commissione.

Queste bozze, con alcune istruzioni riguardanti il testo che era considerato preferibile dall'AGIP e dal Presidente dello ENI, venivano inviate a Sarchi che si era recato nel Nord Italia per le elezioni.

Il giorno 6 giugno Mazzanti incontra il Presidente del Consiglio Andreotti e lo informa della necessità che era stata ravvisata da parte dell'ENI e dell'AGIP di ricorrere ad una intermediazione, indicando l'entità dell'intermediazione richiesta (7%), precisando che si era adottata la massima cura, che non erano coinvolti mediatori italiani, ed assicurando che anche i pagamenti per l'intermediazione sarebbero stati a fronte di regolari fatture, completamente contabilizzati e per essi si sarebbero adottate tutte le procedure e le richieste di autorizzazioni in accordo con le normative valutarie (su questo punto vedi anche scheda: Trasparenza di tutta l'operazione ed esclusione di qualsiasi ricorso a "fondi neri").

Il giorno seguente l'incontro Andreotti-Mazzanti, ossia il 7 giugno, Sarchi si recava a Parigi con aereo aziendale in partenza da Genova portando con sé le bozze inviategli dall'AGIP. Durante l'incontro di Parigi, Mina accettava il testo della bozza di lettera-contratto di intermediazione che prevedeva la rinegoziazione della commissione dopo un anno se nel frattempo il costo del greggio arabico, inclusivo di commissione, non fosse più stato competitivo con altri greggi dell'area.

Sarchi riferiva a Mina che sarebbe stato necessario prevedere un meccanismo di fatturazioni per il compenso di intermediazione e che ciò era anche richiesto dalle leggi italiane per i trasferimenti valutari, trasferimenti che dovevano avvenire in base ad una autorizzazione ministeriale che l'AGIP o l'ENI intendevano presentare al Ministero del Commercio Estero.

Mina, preso atto di quanto dettogli, confermava che la controparte sarebbe stata una Società panamense facendo il nome della Società Herblau, anche se ancora non a titolo definitivo. Mina richiedeva poi un altro incontro da tenersi dopo la firma del contratto a Rjad.

Nei giorni 11-13 giugno veniva effettuata una missione a Rjad composta da Mazzanti-Baldassarri-Sarchi-De Lucchi ed il giorno 12 giugno Baldassarri (Amministratore Delegato dell'AGIP, responsabile per l'approvvigionamento petrolifero) apponeva la firma ad un contratto di fornitura per 100.000 barili/giorno fino al 31 dicembre 1981. Il contratto veniva però firmato solo dall'AGIP e non dalla Petromin. Inoltre al testo standard della Petromin veniva, per volontà della Petromin, aggiunta una clausola assolutamente eccezionale che lasciava alla completa discrezione della Petromin la data di inizio delle forniture e ciò in pratica poteva rendere inoperante il contratto stesso.

L'eccezionalità di questa clausola non trova giustificazione nemmeno alla luce di una presunta ed eventuale momentanea non disponibilità di greggio da parte della Petromin che in tal caso avrebbe potuto riservarsi solo qualche mese di tempo per dichiarare operante il contratto e non ben due anni e mezzo. (Sull'importanza e sul significato di questa clausola vedi anche scheda: Clausola "effective date", sua eccezionalità e suo significato).

Durante la visita a Rjad avveniva un breve incontro al quale partecipavano soltanto Taher-Solera e Mazzanti. In questo incontro Taher diceva a Solera e Mazzanti che ancora occorreva no alcune verifiche con il Governo Saudita prima che Petromin potesse a sua volta firmare il contratto. Rassicurava però i suoi interlocutori dicendo che non sarebbe stato necessario molto tempo.

La missione ENI rientrava a Roma il giorno 13 giugno e Sarchi, su istruzioni di Mazzanti, si metteva subito in contatto con Mina prospettandogli le preoccupazioni e le perplessità sul fatto che la Petromin non aveva firmato il contratto e sulla clausola "effective date".

Il 14 giugno Mina telefonava per avvertire che il contratto stava per essere firmato dalla Petromin e che questa avrebbe dato comunicazione in tal senso.

Il 15 giugno Sarchi telefonava a Tesser perchè chiedesse all'Ambasciatore Solera di fare indagini presso la Petromin per avere conferma dell'avvenuta firma da parte Petromin (tabulato centralino ENI telefonata a Rjad ore 9.39).

Il giorno 16 giugno alle ore 9.19 Sarchi telefonava di nuovo a Tesser ed alle ore 10 telefonava anche in Ambasciata a Jeddah per avere notizie. Lo stesso 16 giugno Mazzanti apprendeva poi dall'Ambasciatore Solera che era pervenuta da parte di Taher la notizia che anche Petromin aveva firmato il contratto. Quanto sopra risulta anche da alcuni telex inviati da Tesser a Sarchi.

Nella tarda mattinata del giorno 16, Mazzanti, Sarchi ed altri dirigenti dell'ENI/AGIP partivano per Bagdad per un'importante visita rivolta tra l'altro a consolidare e a sviluppare le forniture di greggio dall'Iraq.

Dopo il rientro da Bagdad, intorno al 20 giugno Mazzanti comunicava a Di Donna (allora Direttore dell'ENI per l'Amministrazione, il Controllo e la Finanza) la necessità di predisporre insieme all'AGIP il pagamento della Commissione del 7% per intermediazione per il contratto AGIP-Petromin e a questo riguardo veniva fissato un incontro Stammati-Mazzanti-Di Donna per il giorno 22. (Vedi anche scheda: Trasparenza di tutta l'operazione e esclusione di qualsiasi ricorso a "fondi neri").

Dopo il rientro della missione ENI da Bagdad Mina sollecitava un nuovo incontro che veniva fissato per il 25 giugno a Parigi. Il 25 giugno Sarchi si recava a Parigi con aereo aziendale, dopo un incontro che era avvenuto alla mattina a Ginevra con Mazzanti e Carbonetti (ENI) con il Ministro dell'Energia venezuelano Calderon Berti. Sarchi incontrava a Parigi Mina il quale gli comunicava che la Banca Pictet di Ginevra era stata incaricata di formalizzare tutti gli aspetti ed i dettagli delle procedure connessi con il rapporto di intermediazione. Indicava nel Sig. Egger il funzionario della Banca a ciò delegato. Diceva anche che la Società soggetto del contratto sarebbe stata, come più volte detto in precedenza, una società panamense e faceva il nome della Sophilau. Chiedeva inoltre che venisse fornita insieme alla lettera-contratto per l'intermediazione una garanzia bancaria a fronte dei pagamenti che l'AGIP avrebbe dovuto effettuare.

A questo punto logicamente, Mina sollecitava la completa formalizzazione del rapporto di intermediazione dicendo che ormai il contratto AGIP-Petromin avrebbe potuto essere dichiarato operante entro breve tempo.

Sarchi riferiva poi a Mazzanti e a Barbaglia quanto richiesto da Mina. Nei giorni 26-27 giugno, in due successive riunioni indette da Mazzanti presenti Barbaglia, Baldassarri, Portaluri, Di Donna e Sarchi, alla luce delle richieste fatte dalla controparte, venivano discussi i dettagli operativi da adottare.

In una di queste riunioni Mazzanti lamentava che il nome di Mina veniva già fatto "nei corridoi" dell'ENI di Roma come autore della intermediazione relativa al contratto AGIP-Petromin; Mazzanti stigmatizzava duramente questo fatto, questa mancanza di riservatezza che poteva portare a gravi complicazioni (come poi è avvenuto nel prosieguo del tempo).

In queste riunioni Mazzanti dava incarico a Di Donna di prendere contatti con la Banca Pictet per definire tutte le modalità

per il perfezionamento del contratto, mentre i rappresentanti AGIP dovevano preparare il testo finale della lettera-contratto di intermediazione e la domanda di autorizzazione per il Ministero del Commercio Estero. Infatti in precedenza (22 giugno) Mazzanti e Di Donna avevano avuto un incontro con il Ministro del Commercio Estero Sen. Stammati per illustrargli il problema e per cominciare a discutere le procedure che dovevano essere seguite per la richiesta di autorizzazione al trasferimento di valuta per i pagamenti relativi all'intermediazione.

Verso la fine di giugno e i primi di luglio avvenivano alcune telefonate di Sarchi con Mina e Sarchi comunicava a Mina che sarebbe stato Di Donna a recarsi alla Banca Pictet. Mina confermava che il contratto sarebbe stato reso operante nei giorni successivi con la possibilità di recuperare i quantitativi di greggio retroattivamente dal 1 luglio.

Il giorno 4 luglio Di Donna si recava alla Banca Pictet ed incontrava il Sig. Egger, evidentemente preavvisato da Mina del fatto che sarebbe stato Di Donna a rappresentare in quella discussione l'ENI/AGIP. A Di Donna, Egger si qualificava come rappresentante del titolare dell'intermediazione (vedi dichiarazione Di Donna alla V Commissione Permanente del Parlamento - seduta del 29 novembre 1979).

Intorno ai primi di luglio l'AGIP, in collegamento con Di Donna predisponendo la bozza della domanda di autorizzazione da presentare al Ministero del Commercio Estero, bozza che da Portaluri veniva poi inviata a Di Donna proponendo che fosse l'ENI a presentare domanda nell'interesse dell'AGIP (vedi dichiarazione Di Donna alla V Commissione Permanente del Parlamento - seduta dell'8 gennaio 1980). Il testo di tale domanda, dopo essere stato rivisto da Di Donna, veniva firmato dal Presidente dell'ENI in data 10 luglio e subito portato al Ministero del Commercio Estero. Il giorno 11 luglio Baldassarri si recava a Ginevra alla Banca Pictet e consegnava al Sig. Egger la lettera-contratto di intermediazione firmata dall'AGIP e indirizzata alla Sophilau.

Nel frattempo (8 luglio), così come era stato preannunciato da Mina, la Petromin inviava un telex per comunicare l'entrata in vigore effettiva del contratto e il recupero dei quantitativi della fornitura a partire dal primo luglio.

Fiorini (dirigente del settore finanziario dell'ENI e Presidente della Tradinvest) al suo rientro dalle ferie verso il 20 luglio teneva i contatti con la Banca Pictet per la completa definizione delle procedure di pagamento. Il 24 luglio Sarchi veniva incaricato di portare la lettera di garanzia della Tradinvest nei

confronti della Saphilau a Mina a Nizza in quanto il Sig. Egger della Banca Pictet era assente per ferie.

L'incontro con Mina avveniva il giorno 24 luglio all'aeroporto di Nizza (volo aziendale Roma-Nizza e ritorno ore 7.30 - 13.00 come da tabulato Snam).

La prima petroliera di greggio venduta direttamente dalla Petromin all'AGIP veniva caricata al terminale di Ras Tanura il giorno 26 luglio 1979.

Già negli stessi giorni cominciava a circolare in ambienti politici romani la voce che il contratto AGIP-Petromin era stato affiancato da una attività e da un contratto di intermediazione, già si faceva il nome di Mina come intermediario e, purtroppo, già si cominciava anche ad insinuare che una parte dei compensi previsti per l'intermediazione sarebbero poi rientrati in Italia. Da allora ad oggi, febbraio 1982, molte volte è stata ripresa con più o meno vigore questa insinuazione, senza che però siano mai stati forniti da nessuno elementi probatori o indizi concreti; anzi le uniche dichiarazioni ufficiali disponibili e tutte le indagini sino ad ora concluse hanno dimostrato la regolarità di tutta l'operazione.

A questo proposito vedi anche schede:

- Assenza di interessi italiani nella intermediazione
- Banca Pictet - Funzioni svolte e dichiarazioni rilasciate
- Studio Poncet - Funzioni svolte e interviste rilasciate.

COMM. PL
000429
RISERVATO

GIORGIO MAZZANTI

Onorevole Tina ANSELMINI
Presidente Commissione Interparlamentare
Inchiesta Loggia Massonica P/2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario 76
R O M A

23 DIC. 1982

Onorevole Presidente,

secondo il giornale radio delle 19,30 del giorno 21.12. u.s., il Dott. Di Donna avrebbe detto alla Commissione da Lei presieduta che il Dott. Gelli cercava di farlo desistere dal suo atteggiamento contrario al pagamento delle intermediazioni AGIP-Sophilau "in nero", atteggiamento che invece era assunto dal Presidente dello ENI, Prof. Giorgio Mazzanti.

"L'Avanti" del 22 Dicembre, a pag. 2, riporta che il Dott. Di Donna avrebbe ribadito " di essersi opposto al pagamento in nero (ossia fuori bilancio) delle tangenti. Per questa sua posizione è stato al centro di attenzioni sia da parte del Prof. Mazzanti (promessa di promozione all'interno dell'Ente o passaggio ad altra Società del Gruppo), sia da parte di Gelli.

Sul "24 Ore" e sul "Corriere della Sera" del 22 Dicembre si attribuisce al Dott. Di Donna di aver dichiarato di essere stato ostile al pagamento della provvigione "fuori dei canali ufficiali".

Non conosco i termini esatti della deposizione del Dott. Di Donna, ma, siccome l'argomento prima ricordato è già stato oggetto di approfonditi esami e siccome una eventuale mia idea di ricorrere a "fondi neri" sarebbe stata cosa gravissima sia come cittadino sia come responsabile di un Ente pubblico, mi preme ricordare a Lei ed alla Commissione da Lei presieduta i seguenti punti :

- 1) Nella seduta dell'8 Gennaio 1980 della V Commissione Permanente Bilancio e Programmazione - Partecipazioni Statali - della Camera dei Deputati, il Dott. Di Donna ha parlato diffusamente di questo argomento e mi sembra opportuno inviare allegate alla presente le fotocopie degli atti della Commissione stessa (vedi allegato 1).
- 2) L'argomento è stato poi trattato diffusamente nelle sedute della Commissione Inquirente ed è oggetto del capitolo 11 (vedi allegato 2) del fascicolo da me compilato l'8 febbraio 1982, inviato a tutti i Membri della Commissione Inquirente ed inviato a Lei in data 20 Dicembre u.s.
- 3) La Commissione Inquirente per i Procedimenti di accusa avendo rilevato un diverso contenuto nelle deposizioni del Dott. Di Donna e mia su questo argomento, riteneva di procedere ad un confronto che


ha avuto luogo il 15 Aprile 1982.

Ovviamente Lei potrà avere dalla Commissione Inquirente tutti gli atti relativi. Per parte mia Le faccio sin d'ora presente che durante il confronto è stato chiarito che il Dott. Di Donna non intendeva parlare di "fondi neri" ma di una ipotesi di pagamento estero su estero che non avrebbe richiesto l'autorizzazione dello Ufficio Italiano Cambi ma che sarebbe però stata oggetto di regolare contabilizzazione nel Gruppo ENI. Per Sua comodità Le invio (vedi allegato 3) alcune fotocopie di giornali del 16 Aprile nei quali è riportato il resoconto seppure molto sommario del confronto sopra menzionato.

4) Vorrei infine far presente la sequenza nel tempo di alcuni avvenimenti :

- Il 6 Giugno 1979 il Presidente dell'ENI si recava dal Presidente del Consiglio dei Ministri per informarlo della necessità di far ricorso ad una intermediazione e, in quella occasione, dava spontaneamente le più ampie assicurazioni che tutti i pagamenti si sarebbero effettuati secondo le normative vigenti e con la massima correttezza amministrativa.
- Il 22 Giugno 1979 il Presidente dell'ENI e il Direttore per l'Attuazione si incontravano con il Ministro per il Commercio Estero per impostare secondo le normative vigenti la pratica relativa al pagamento della intermediazione.
- Il 10 Luglio 1979 l'ENI per conto dell'AGIP presentava domanda ufficiale al Ministero del Commercio Estero per ottenere le necessarie autorizzazioni.
- Il 26 Luglio 1979 veniva caricata al terminale di Ras Tanura la prima petroliera di greggio venduta direttamente dalla Petromin all'AGIP nel quadro del noto contratto e si iniziavano i pagamenti sia per il greggio che via via veniva ritirato sia per i corrispondenti compensi per mediazione.
- Il primo contatto tra Gelli ed il Presidente dell'ENI avviene ben più tardi (9 - 10 Ottobre 1979). Comunque posso dichiarare che il Dott. Gelli non mi ha mai parlato di come l'AGIP effettuava i pagamenti sia per gli acquisti di greggio dalla Petromin sia per l'intermediazione Sophilau e men che mai si è neanche lontanamente accennato alla possibilità di pagamenti effettuati con fondi neri o fuori dei canali ufficiali, neppure a titolo di ipotesi.

Con i migliori saluti.



ALLEGATO 1

SEDUTA DI MARTEDI 8 GENNAIO 1980

165

(dico « l'imprecisione dell'ingegner Barbaglia » perché se ho ragione io, ha torto lui); come dicevo, non ho motivi di ritenere che questa imprecisione sia dovuta ad altro se non ad un cattivo ricordo. Posso pensare che quando ho abbandonato la riunione, cui ero stato invitato per discutere aspetti che riguardavano il merito tecnico della vicenda, poi si sia proseguito su altri temi. E vorrei precisare che le riunioni di quel genere erano frequenti; io ho partecipato soltanto ad alcune di queste riunioni e ad alcune parti di esse. Cioè, io venivo introdotto soltanto allorché si parlava, soprattutto in quel periodo — e quindi riferisco quale sia stato il tono della discussione che avemmo quella mattina — della predisposizione di una autorizzazione per la richiesta di autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero per il pagamento delle provvigioni.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole La Malfa, pregando i colleghi di non tornare su argomenti già trattati.



LA MALFA. Come si legge a pagina 30 del resoconto stenografico non definitivo, relativo alla nostra seduta del 21 dicembre 1979, l'ingegner Barbaglia ha dichiarato che all'inizio — ma non ha indicato la data precisa —, quando si pensava al modo in cui formalizzare questa faccenda (cioè il contratto ENI-PETROMIN) si prese in considerazione la possibilità di formalizzarla o come AGIP o come IEOC. Questa ipotesi fu poi abbandonata, perché si preferì formalizzare l'affare come AGIP. Però di essa è rimasta una traccia nel testo del contratto tra la SOPHILAU e l'AGIP: vi è infatti un accenno a una società affiliata dell'ENI che doveva stendere il contratto, e da ciò siamo risaliti alla questione IEOC.

Le vorrei porre le seguenti domande: lei fu informato di questa ipotesi che, in una prima fase, venne presa in considerazione? Come direttore dell'attuazione finanziaria, fu informato e messo al corrente di questo problema? Se ne parlò in qualche riunione, e quando? Nella riu-

nione del 25, 26 giugno, si è trattato di questa ipotesi? Possiamo avere qualche ulteriore dato?

DI DONNA, Direttore per l'attuazione dell'ENI. Non solo sono stato informato, ma io sono stato, come dire, l'affossatore di questa ipotesi, nel senso che si ipotizzò la possibilità che fosse la IEOC ad operare, attraverso l'acquisto del greggio, e la vendita del greggio stesso all'AGIP. Ma nel momento in cui ne fui informato tale ipotesi cadde immediatamente; ovviamente più che essere informato, fui richiesto di un parere perché avevo questa funzione, cioè di dare assistenza tecnica. Dissi che l'ipotesi era del tutto impraticabile, perché, secondo le disposizioni in vigore e anche secondo la prassi in vigore, da un punto di vista valutario, le banche non avrebbero accettato una fattura maggiorata sul prezzo ufficiale. Beninteso, tutto questo in termini di legittimità: voglio dire che (essendo chiamato per dare dei pareri tecnici su ipotesi che partivano dal presupposto di una legittimità, naturalmente) il punto fondamentale di questa faccenda, per quanto mi riguarda, fu il fatto che dissi immediatamente che qualsiasi ipotesi passava attraverso una richiesta di autorizzazione e che feci presente che, malgrado la richiesta di autorizzazione era difficile la possibilità di ottenere una autorizzazione per le difficoltà che bancariamente ci sarebbero state, per farle accettare cioè alle banche, sia pure dicendo la verità (era questo, naturalmente il presupposto, voglio dirlo per chiarezza), e cioè che c'era un acquisto e una rivendita. A questo punto il problema si chiuse.

LA MALFA. Dobbiamo un po' proseguire su questa via perché questa è una novità abbastanza rilevante nel nostro accertamento. Infatti, ci siamo trovati, dottor Di Donna, di fronte ad una impostazione del professor Mazzanti, quando è venuto la prima volta davanti alla nostra Commissione (lei era presente), nella quale si disse che l'operazione era rilevante per i quantitativi implicati ma che, per


U


SEDUTA DI MARTEDI 8 GENNAIO 1980

167

tendeva la Presidenza del Consiglio) e al ministro del commercio con l'estero, come ministero tecnico, l'esatta e intera definizione dell'affare, cioè il pagamento del prezzo e, accanto, il pagamento di una provvigione.

LA MALFA. Quello che non abbiamo saputo dall'ingegner Barbaglia, è quale società avrebbe pagato la tangente: la IEOC o l'AGIP?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. In termini economici, l'AGIP.

LA MALFA. In termini giuridici, la spesa sarebbe risultata nel bilancio IEOC o nel bilancio AGIP?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Il discorso è caduto nello stesso momento in cui è stato posto; io devo dare una risposta adesso, nello stesso momento in cui lei me la pone. Allora il problema non si pose proprio perché io dissi che tecnicamente l'operazione era impraticabile. Se lei vuole una mia risposta, è questa, in questo momento, perché allora il problema, ripeto, nemmeno si pose. Anzi, se si fosse insistito, sarebbe forse emersa questa difficoltà, perché a me sembra ovvio che l'AGIP avrebbe pagato il prezzo come prezzo commerciale, cioè l'intero prezzo compresa la provvigione, e poi l'IEOC avrebbe potuto riversare la differenza alla società corrispondente, avendo percepito una differenza di prezzo pari alla provvigione.

Ripeto, se il discorso fosse andato avanti ancora un attimo, sarebbe emersa anche questa difficoltà, cioè il mio parere negativo si sarebbe manifestato anche per questo motivo. L'ingegner Barbaglia è un ottimo tecnico, un ottimo *manager*, ma non ha una conoscenza specifica in termini di problemi bancari, né di problemi di bilanci, né di pagamenti. Questo problema, pertanto, non se lo è forse nemmeno posto.

LA MALFA. E quando cadde questa ipotesi?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Immediatamente nel momento in cui me ne parlarono.

LA MALFA. Più o meno in che data?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Più o meno dal venti al venticinque di giugno. Io ho sentito per la prima volta allora parlare di questa cosa.

LA MALFA. Non in quella riunione a proposito della quale lei ha cortesemente chiarito...

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. No, perché in quella riunione si parlò specificamente della domanda da formulare, cioè della richiesta che l'AGIP avrebbe dovuto presentare al Ministero per il commercio con l'estero, e si parlava già di una domanda in cui si chiedeva al Commercio con l'estero l'autorizzazione per l'esportazione di valuta come corrispettivo di una prestazione di intermediazione commerciale a favore dell'AGIP: Quindi in quella riunione certamente no, perché il discorso fu proprio relativo alla provvigione, alla intermediazione commerciale-AGIP, eccetera.

Quindi è caduta senz'altro qualche giorno prima.

LABRIOLA. Vorrei fare qualche domanda suppletiva. Innanzitutto vorrei sapere chi fu che propose la IEOC; cioè, la proposta IEOC chi l'avanzò? Lo ricorda avendo lei dato, come ha detto, parere negativo?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Sono noto per avere un'ottima memoria, ma forse mi chiede un po' troppo; comunque posso arrivarci per intuizione: essendo incaricati a dirigere questo affare il professor Mazzanti ed il dottor Sarchi forse l'indicazione sarà venuta da uno dei due o da tutti e due.

LABRIOLA. La seconda domanda che volevo fare è questa: se, come lei ha detto — il che è molto corretto sotto il pro-

180

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE

greggio anche a prezzi diversi da quelli ufficiali; però in questo caso si trattava di società controllata...

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Certo, adesso le dico subito cosa succede. Qualsiasi banca, qualsiasi agente che fa il suo mestiere, avrebbe chiesto anche il contratto retrostante: non so se è chiaro. A questo punto, la cosa reggeva, perché — su questo punto voglio insistere — non era un modo (almeno per come mi è stato posto) per eludere la trasparenza, diciamo così; ma era un modo tecnico per risolvere il problema della segretezza nei confronti... Ma a questo punto, la operazione non poteva andare, perché avrebbe avuto necessità (per una accettazione da parte della banca della fattura IEOC, insieme con la fattura del fornitore) di una autorizzazione del Ministero del commercio estero. Allora, autorizzazione per autorizzazione, era opportuno chiedere un'autorizzazione, secondo me, seguendo una procedura più diretta e normale, che era quella di un acquisto diretto da parte dell'AGIP: non so se sono stato chiaro su questo primo punto.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Bassanini me lo permette, vorrei inserirmi sulla sua domanda. Quando lei ebbe la richiesta di un parere da parte del professor Mazzanti (noi abbiamo sentito più volte ripetere qui e, del resto, è scritto anche nei verbali della giunta esecutiva dello ENI, che l'ingegner Mazzanti aveva posto sempre come condizione che tutto si facesse alla luce del sole), il parere le fu chiesto nel senso che venisse scelta la procedura di maggiore trasparenza?

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Ho risposto già di sì, mi pare, diverse volte...

PRESIDENTE. No, forse... bisogna chiarirlo...

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Mi pare di averlo detto già diverse volte in modo esplicito, ed anche

in quanto ho detto all'onorevole Bassanini è implicita una risposta chiara alla sua domanda, onorevole Presidente. Poiché, ripeto, il presupposto era: tutto regolare, tutto alla luce del sole, mi sarei trovato comunque nella necessità di chiedere una autorizzazione al commercio estero che consentisse alla banca di accettare una fattura di 19,26 dollari. Quindi tutta la procedura autorizzativa, con la predisposizione di atti, eccetera, avremmo comunque dovuto farla, e questo proprio perché — non so se sono stato chiaro, onorevole Presidente — il presupposto era: questa procedura, sempre che naturalmente sia fatta, va fatta alla luce del sole. Questo era, insomma, il limite: perché se l'operazione non fosse stata fatta alla luce del sole, non avremmo avuto limiti.

BASSANINI. Mi scusi, insisterò però sulla prima domanda che avevo fatto, quella ancora precedente a questa, e cioè se ci sono precedenti di forniture all'AGIP tramite IEOC.

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. Per contratti di questo tipo, per quello che a me risulta, la risposta è no. Attività di compravendita di partite di prodotti petroliferi per scambi — come ha detto l'ingegner Barbaglia — la IEOC ne fa frequentemente, quindi fatturazioni tra IEOC e AGIP evidentemente esistono; ma non per partite di questo genere e, se ho ben capito la domanda, operazioni di questo tipo che avrebbero poi potuto, a posteriori, dare un certo dubbio, non ne sono state mai fatte.

Per quanto riguarda la fidejussione, la domanda era: schemi, eccetera. La lettera è del giorno 13 luglio, ed evidentemente... ma c'era poi un altro problema, cioè quello del pagamento IEOC. Ecco, qui si sono assunti tutti la responsabilità, e questo testimonia che le cose si sono svolte, di fatto, proprio così, cioè con una assunzione di responsabilità da parte del dottor Baldassarri e del dottor Fiorini. Perché? Perché, diciamo, in effetti si sta verificando quello che avevo previsto: e cioè che nell'operazione si rileva, da parte

amministrazione del 19 a Parigi avevano avuto richiesta dagli altri consiglieri di amministrazione di prendere visione del rapporto principale cui doveva accedere la fidejussione. Per poter quindi soddisfare questa richiesta dei consiglieri di amministrazione; io chiesi, intorno al 15-16, una copia di questo contratto che mi fu fornito, ripeto, in forma di trascrizione autografa da parte del dottor Baldassarri. Fu quindi intorno al 15-16 di luglio che io ebbi per la prima volta il testo di questo contratto, che mi si disse esistere in forma verbale prima del giorno 10, ed in forma scritta dopo il 10 luglio.

LA MALFA. Dovremmo cercare di acquisire gli eventuali documenti a cui ha fatto cenno il dottor Di Donna.

PRESIDENTE. Se esistono bozze di contratto predisposte certamente, ma credo che si sia riferito alla fornitura principale...

LA MALFA. No, mi sono riferito al contratto di mediazione.

PRESIDENTE. Se esistono bozze relative al contratto di mediazione con la società IEOC, le chiederemo.

GAMBOLATO. Se ho ben capito, la questione IEOC o AGIP diventa irrilevante soltanto dopo che lei ha detto ai dirigenti dell'AGIP e dell'ENI che comunque sarebbe stato necessario fare con la IEOC tutto quello che si era dovuto fare dopo per l'AGIP, cioè presentare le domande al commercio estero, eccetera. Il che mi porterebbe a concludere, sulla base del suo ragionamento, che in definitiva non c'era questa grande volontà da parte dei dirigenti di fare un'operazione trasparente. Vorrei capire bene il suo ragionamento. La sua argomentazione è stata tale per cui sembra che i dirigenti dell'ENI e dell'AGIP abbiano detto: adoperiamo l'AGIP perché tanto conviene farlo, perché tanto dovremmo fare la stessa trafila. Ciò entra in contraddizione con quanti lei ci ha detto e, cioè, che tutto

l'orientamento dei dirigenti dell'ENI era stato quello di fare una operazione trasparente. Io le chiedo se le mie considerazioni sono giuste, oppure peccano di partigianeria.

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'ENI*. No, di partigianeria assolutamente no. Io ho cercato di chiarire questo punto, anche se capisco la difficoltà di farlo perché l'affermazione, almeno apparentemente, sembra in contraddizione.

Si deve tener presente che alla fine la scelta non è stata fatta per motivi di trasparenza, ma per motivi di semplicità. È stata scartata questa possibilità perché non ci faceva guadagnare nemmeno un giorno di tempo. Cioè, posto che la trasparenza doveva essere osservata e che quindi...

GAMBOLATO. Mi scusi se mi intrometto ancora. Io direi piuttosto: posto che, sulla base delle cose che lei ha detto ai dirigenti, doveva essere seguita quella trafila.

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione dell'Ente*. No, la richiesta era di fare un discorso attraverso IEOC, purché tutte le norme legislative italiane fossero rispettate. Questa era la richiesta e, quindi, già in questo c'era un'affermazione...

GAMBOLATO. È sempre un rapporto con la banca, non è un rapporto con il potere politico.

PRESIDENTE. Per essere precisi, l'onorevole Gambolato le chiede se lei ritiene che vi sarebbero state uguali condizioni di trasparenza.

DI DONNA, *Direttore per l'attuazione*. Secondo me sì; vi sarebbe stata la possibilità di tenere informate meno persone, ma questo non vale ai fini della trasparenza. Quando si esibisce tutta la documentazione la trasparenza è assicurata. Ho già detto all'onorevole Gambolato che l'altro limite era quello della segretezza che non doveva, ovviamente, ri-

ALLEGATO 2

Argomento: Trasparenza di tutta l'operazione ed esclusione di qualsiasi ricorso a "fondi neri"

- a) La regolarità di tutte le operazioni connesse con il contratto è stata confermata da tutte le indagini sino ad ora svolte. Particolare rilevanza dal punto di vista della correttezza amministrativa assumono la determinazione n. 1533 adottata dalla Corte dei Conti nella adunanza del 25 marzo 1980 e le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di indagine amministrativa costituita dal Ministero delle Partecipazioni Statali il 7 dicembre 1979. Anche sulla base di questo documento il Consiglio dei Ministri dichiarava in un comunicato ufficiale della Presidenza del giorno 15 marzo 1980 che "in relazione al contratto di fornitura di greggio tra l'AGIP e la Petromin ed a connessi contratti di mediazione e fidejussione e, in particolare, in relazione alle iniziative prese, alle attività svolte e alle procedure adottate da parte degli Organi dell'Ente e di Società controllate per la conclusione dei contratti stessi e, altresì, in relazione alle dovute informative alle Autorità del Governo non sussistono fatti in contrasto con le normative vigenti".

Altra autorevolissima conferma della regolarità di tutte le procedure adottate si desume dalle conclusioni dell'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Roma negli ultimi mesi del 1979 e nei primi mesi del 1980 che concludendo i suoi lavori dichiarava "sulla vicenda non sussistono elementi o circostanze di penale rilevanza. In particolare non può dubitarsi della regolarità del contratto principale come quella del patto di mediazione".

- b) Sin dall'inizio e sin dai primi contatti con l'intermediario fu dichiarato all'intermediario stesso che i pagamenti per l'intermediazione dovevano essere a fronte di regolari fatture, che sarebbero state oggetto delle regolamentari autorizzazioni valutarie. Ciò è confermato da:

- quanto dichiarato da Andreotti alla V Commissione Permanente del Parlamento in data 11 gennaio 1980 là dove il Presidente Andreotti dichiara che già nell'incontro avuto

con Mazzanti il 6 giugno gli veniva dichiarato tra l'altro che "il Presidente dell'ENI indicava sia la congruità del prezzo, sia la procedura, di rei legittima e documentale e quindi il fatto che non si ricorresse a fondi neri". Aggiungeva poi "devo dire che il Prof. Mazzanti fu in questo esplicito ed esatto ed io apprezzai molto questo fatto perchè, a mio avviso, si trattava di una condizione essenziale".

Nella seduta della V Commissione Permanente del Parlamento del giorno 19 dicembre Andreotti facendo riferimento all'incontro con Mazzanti del 6 giugno dichiara "lo stesso Presidente dell'ENI mi accenna a due diverse caratteristiche che peraltro sarebbero tenute ferme in maniera assoluta. La prima era che questo contratto di intermediazione o di consulenza - o come vada definito - doveva essere stipulato regolarmente quindi con esclusione assoluta di ricorso a fondi neri di qualunque genere".

- c) Sarchi il giorno 7 giugno (ossia dopo l'incontro Andreotti Mazzanti) incontrava a Parigi Mina, ribadiva la necessità di effettuare i pagamenti a fronte di regolari fatture e in fatti discuteva con Mina le bozze di contratto che dovevano essere definite per il pagamento dell'intermediazione.
- d) Il Presidente dell'AGIP Barbaglia nella seduta della V Commissione Permanente del Parlamento del 21 dicembre 1979 dichiara "che per quanto riguarda la formalizzazione del rapporto con il mediatore si era detto che questa formalizzazione sarebbe avvenuta attraverso il Mini tero del Commercio con l'Estero, cioè tramite il Governo Italiano".
- e) Il Dott. Di Donna nella riunione della V Commissione Permanente del Parlamento dell'8 gennaio 1980 dichiarava:
- "voglio ricordare che tutto ciò che è stato discusso tra noi aveva da un lato lo scopo della trasparenza ma dall'altro si poneva il problema della segretezza in riferimento alla tutela di questo intermediario".

STAMPATI

N. 4 82

I due ex dirigenti a confronto davanti all'Inquirente

* Di Donna ritratta sul caso Eni «Mazzanti non usò fondi neri»

ROMA — La commissione Inquirente è tornata a riunirsi ieri per la prima volta dopo la proroga di quattro mesi, concessa dal Parlamento, per proseguire nella indagine Eni-Petromin. Nella seduta di

ieri ha convocato l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita Solera; il segretario generale della Farnesina Malfatti di Montetretto; gli ex dirigenti dell'Eni Mazzanti e Di Donna.

Mazzanti e Di Donna sono stati messi a confronto. Il punto da chiarire era questo: nel corso di una precedente audizione Di Donna aveva affermato che Mazzanti avrebbe voluto pagare la tangente con «fondi neri». A suo tempo, la dichiarazione di Di Donna era sembrata una vera e propria accusa alla dirigenza dell'Eni di avere tentato di agire illegalmente.

Ieri, Di Donna avrebbe parzialmente rettificato la sua posizione. Ha concordato con Mazzanti che per «fondi neri» non si intendeva una operazione illegale, ma soltanto una forma di pagamento internazionale, estero su estero, che avrebbe consentito di salvaguardare la riservatezza sulla tangente.

Di particolare interesse — secondo alcuni commissari — la testimonianza dell'ambasciatore Solera. Le cose che ha detto — hanno osservato — segnano un punto a favore dell'ex presidente dell'Eni Mazzanti le cui testimonianze dei mesi scorsi di fronte all'Inquirente erano state messe parzialmente in dubbio dai relatori, il dc Bussetti e il comunista Martorelli. In particolare, era stata contestata l'affermazione di Mazzanti che per concludere il contratto petrolifero fosse stato giocoforza ricorrere alla mediazione dell'iraniano Mina.

Infatti, da un lato Mina, interrogato a Parigi da Bussetti e Martorelli, aveva negato di avere svolto opera di mediazione; dall'altro risultava dagli atti che, proprio mentre Mazzanti decideva di avvalersi di Mina, l'ambasciatore Solera informava la Farnesina che i sauditi erano disposti a stipulare il contratto di fornitura.

In queste condizioni — argomentavano Bussetti e Martorelli — che senso aveva avvalersi di Mina se non quello di creare una testa di legno per giustificare il versamento dei 120 miliardi di lire? L'ipotesi però sembra caduta ieri con l'audizione di Solera il quale, pur confermando di aver personalmente constatato la disponibilità saudita al contratto, non ha escluso che essa potesse dipendere dai buoni uffici di un mediatore, forse dello stesso Mina.

ALLEGATO 3

GIOR. DELLA SERA 16 6 R

Caso Petromin: confronto tra Mazzanti e Di Donna

ROMA (r.c.) — Assenti (giustificati) l'ex presidente del Consiglio Andreotti e l'ex ministro del Commercio estero Stammati, ieri la commissione inquirente ha ascoltato altri importanti protagonisti dell'affare ENI-Petromin, lo scandalo dei 120 miliardi di tangenti pagate nel 1979 dall'ente petrolifero di Stato per concludere un accordo con l'Arabia Saudita. Sono sfilati davanti alla commissione l'allora presidente dell'ENI, il socialista Giorgio Mazzanti, il suo vice Leonardo Di Donna (anche lui socialista), l'ex ambasciatore in Arabia, Solera, e il segretario generale della Farnesina, Francesco Malfatti di Montetretto.

La testimonianza di Solera è stata sostanzialmente favorevole a Mazzanti. L'ex ambasciatore ha infatti ammesso che l'accordo — come ha sempre sostenuto l'allora presidente dell'ENI — poteva dipendere da una intermediazione. Sono poi stati messi a confronto Mazzanti e Di Donna, a proposito di alcune dichiarazioni rese in precedenza dall'ex vicepresidente dell'ENI. Di Donna aveva sostenuto che Mazzanti intendeva pagare l'intermediazione con «fondi neri» ma ieri ha ridimensionato questa sua affermazione, spiegando che, nel caso, si sarebbe trattato di una particolare forma di pagamento internazionale, adottata per garantire la segretezza dell'operazione.

L'assenza di Andreotti e Stammati ha impedito alla commissione di controllare una apparente contraddizione emersa dalle prime testimonianze rese dai due politici. Il 16 febbraio scorso, infatti, Stammati ha sostenuto di aver mostrato ad Andreotti il documento con cui si autorizzava il trasferimento delle tangenti in Svizzera, mentre l'ex presidente del Consiglio ha negato: «Non mi sono occupato della fase esecutiva, e quella nota non l'ho mai vista».

Andreotti ammise di aver autorizzato il pagamento dell'intermediazione, ma spiegò che Mazzanti gli aveva garantito che si trattava di un eccellente affare per l'Italia, e che il prezzo compresa la tangente, era inferiore a quelli praticati all'epoca sul mercato.

inonestà sulle tangenti Eni-Petromin. Cominciata la seconda fase dell'indagine della Commissione parlamentare. Sono stati risentiti alcuni testimoni

Confronto Mazzanti-Di Donna: sui «fondi neri» ora c'è accordo

L'on. Giulio Andreotti, che aveva sollecitato ulteriori approfondimenti, era assente giustificato: rinviata la sua audizione

La seconda parte dell'inchiesta parlamentare sull'affare Eni-Petromin sembra volgere, almeno stando alle prime battute, a favore di Mazzanti. Il quale, come si ricorderà, si era trovato in seria difficoltà nel corso delle sue precedenti audizioni.

Questa seconda fase è cominciata ieri ed è la conseguenza della proroga di quattro mesi che le Camere riunite in seduta congiunta un mese fa hanno dato all'inquirente per consentire di portare a compimento l'istruttoria sulla vicenda Eni-Petromin, cioè sul contratto per l'acquisto, da parte dell'Italia, di petrolio dell'Arabia Saudita. Il punto cruciale di questo contratto, dal quale è scaturito lo scandalo, è la tangente di 120 miliardi di lire ad esso legata e che doveva andare, attraverso una serie di passaggi, ad uomini e gruppi politici italiani.

La prosecuzione delle indagini era stata anche sollecitata dall'on. Andreotti, all'epoca presidente del Consiglio, il quale, nel corso della sua audizione, aveva detto che bisognava indagare ancora per vedere chi aveva interesse a impedire che l'Eni trattasse direttamente con l'Arabia Saudita, senza, cioè, passare attraverso le grandi compagnie

internazionali. Andreotti aveva anche suggerito di approfondire le indagini in Panama per vedere che si celava dietro la società finanziaria panamense Sophilau, che era la prima destinataria delle tangenti.

Ieri nella prima seduta di questa seconda fase dell'inchiesta, la Commissione inquirente avrebbe dovuto interrogare di nuovo proprio l'on. Andreotti, ma la sua audizione è stata rinviata perché egli, nella sua qualità di presidente della Commissione Esteri della Camera, è in missione in Nigeria.

Pertanto ieri la Commissione ha ascoltato l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Solera, il segretario generale della Farnesina, Malfatti di Montefrè, l'ex presidente dell'Eni Mazzanti e l'attuale vice presidente Di Donna.

È stato per primo l'ambasciatore Solera a dare una mano a Mazzanti e successivamente, anche Di Donna avrebbe in un certo senso rettificato alcune sue affermazioni nei confronti dell'operato dell'allora presidente dell'Eni.

Mazzanti ha sempre sostenuto che per portare a termine l'operazione (vantaggiosa per l'Italia) l'Eni ha dovuto ricorrere ad un mediatore, l'iraniano Parviz Mina, al quale, naturalmente, doveva essere pagata una tangente.

La tesi di Mazzanti sembrava essere smentita dai fatti: non solo Parviz Mina, interrogato a Parigi dai due relatori della Commissione, Busseti (Dc) e Martorelli (Pci), aveva risolutamente negato di essere stato mediatore nell'affare, ma dagli atti acquisiti risultava che l'ambasciatore Solera aveva informato la Farnesina fin dal 3 giugno 1979

di «fondi neri», sul quale hanno concordato due per «fondi neri», cioè, non si doveva intendere, come era sembrato nella prima fase dell'inchiesta, una operazione illegale, ma solo una forma di pagamento internazionale, estero su estero, che avrebbe consentito di salvaguardare la riservatezza sulla tangente. Mazzanti ha anche chiarito che questa era solo una delle ipotesi prese in considerazione, per di più non avanzata da lui ma da un suo collaboratore.

Sembra, tuttavia, che questo confronto non abbia soddisfatto alcuni commissari, i quali si chiedono come mai questi chiarimenti non siano stati fatti nelle audizioni precedenti e come mai i due, in stridente contrasto prima, oggi si siano trovati concordi, almeno nella valutazione del significato di «fondi neri».

Non è escluso che sia Mazzanti che Di Donna possano essere di nuovo convocati. Di sicuro sarà di nuovo ascoltato, oltre ad Andreotti, il sen. Stammati, che nella sua qualità di ministro per il Commercio estero autorizzò l'esportazione della valuta necessaria per il pagamento della tangente.

G. M.

MESSAGGERO 16.6.88

Inquirente: confronto Mazzanti-Di Donna

LA COMMISSIONE Inquirente è tornata a riunirsi ieri, dopo la proroga di quattro mesi, concessa dal parlamento, per proseguire nella indagine Eni-Petromin. Nella seduta di ieri ha convocato l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Solera; il segretario generale della Farnesina, Malfatti di Montetretto; gli ex dirigenti dell'Eni, Mazzanti e Di Donna.

Di particolare interesse — secondo alcuni commissari — la testimonianza dell'ambasciatore Solera, il quale ha confermato che nel suo incontro con l'iraniano Parviz Mina, mediatore nell'affare Eni-Petromin, aveva constatato la disponibilità saudita al contratto, ma — ha detto Solera — questa poteva dipendere dai buoni uffici del mediatore, ossia dello stesso Mina.

Mazzanti e Di Donna sono stati quindi messi a confronto. Il punto da chiarire era questo: nel corso di una precedente audizione Di Donna aveva affermato che Mazzanti avrebbe voluto pagare la tangente con «fondi neri». A suo tempo, la dichiarazione Di Donna era sembrata una vera e propria accusa alla dirigenza dell'Eni di avere tentato di agire illegalmente. Ieri, Di Donna avrebbe parzialmente rettificato la sua posizione. Ha concordato con Mazzanti che per «fondi neri» non si intendeva una operazione illegale ma soltanto una forma di pagamento internazionale, estero su estero, che avrebbe consentito di salvaguardare la riservatezza sulla tangente. Nel corso del confronto, Mazzanti ha aggiunto che quella del pagamento estero su estero era soltanto una delle ipotesi esaminate e che la proposta non era stata sua ma di un collaboratore. Anche su questo punto Di Donna si è trovato d'accordo.

Secondo alcuni commissari, Di Donna avrebbe fatto marcia indietro e Mazzanti sarebbe «uscito bene» dal confronto. In una prossima seduta — ha aggiunto un parlamentare — Di Donna sarà riconvocato per «contestargli» la «ritrattazione».

RESTO DEL CARLINO 16-4-82
e trasportato al pontificio d:

RESTO DEL CARLINO 16-4-82

e trasportato al pomeriggio do-

VIVACE RIUNIONE ALLA COMMISSIONE INQUIRENTE SULLE PRESUNTE TANGENTI

Ripresa l'inchiesta Eni-Petromin Confronto tra Mazzanti e Di Donna

ROMA — Dopo ore di audizioni, dalla sala della commissione Inquirente che indaga sulle tangenti pagate dall'Eni per acquistare il petrolio arabo, uscivano urla e grida isteriche. Il contraddittorio era in quel momento estremamente vivace, a dimostrazione della tensione che caratterizza la ripresa dell'inchiesta parlamentare sul famoso scandalo. Si trattava della prima udienza della commissione dopo la proroga accordata dal Parlamento, che ha concesso altri quattro mesi di indagini (chiesti dalla stessa commissione) dopo che la prima parte dell'inchiesta si era chiusa senza che fosse possibile né escludere né confermare eventuali responsabilità politiche nella gestione delle tangenti (centoventi miliardi).

Da questa seconda fase di lavori si attendono grossi sviluppi, e soprattutto la verifica delle accuse lanciate da Andreotti il quale con una sortita a sorpresa, che coglieva in contropiede l'intera commissione compresi i suoi stessi compagni di partito, avanzava il sospetto che qualcuno sappia molto bene in quali tasche siano finite quelle tangenti, ma taccia per motivi di opportunità politica.

E così la commissione, che

si avviava verso l'archiviazione del caso (riaperto in seguito alle carte trovate in casa Gelli) si vedeva al contrario costretta a riprendere l'inchiesta sul binario indicato da Andreotti. Ad insistere in modo particolare per nuove indagini sono stati soprattutto i socialisti, che in qualche modo si sentivano chiamati in causa dall'ex presidente del Consiglio. Ma all'udienza di ieri mancava proprio lui, il teste più importante. Andreotti infatti si trova in Nigeria e la convocazione della commissione non gli è giunta in tempo. Mancava anche l'ex ministro del Commercio con l'estero Stammati. Entrambi verranno ascoltati nei prossimi giorni.

Ieri erano dunque convocati Giorgio Mazzanti, ex presidente dell'Eni che venne «dimissionato» proprio a causa dello scandalo, il suo ex vice, Leonardo Di Donna, il segretario generale della Farnesina, Malfatti, e l'ambasciatore in Arabia Saudita Solera, il quale ha parlato dei suoi rapporti con il governo saudita durante le trattative.

Fu Solera, nelle scorse audizioni, a dire che il governo saudita era dispostissimo a concludere l'affare. Da ciò erano sorte domande sull'opportunità di pagare una tangente ad

un mediatore, quando il venditore si dimostrava già disposto a vendere il petrolio.

Quella tangente non era inutile? A questa domanda, Solera non ha dato alcuna risposta, limitandosi a confermare che gli arabi erano pronti a cederci il loro petrolio. Ma non ha saputo spiegare da cosa dipendesse tanta disponibilità. In definitiva non ha escluso che essa dipendesse proprio dal fatto che una vistosa tangente era stabilita per quel contratto.

Mazzanti e Di Donna sono stati messi a confronto. Il punto da chiarire era questo: nel corso di una precedente audizione Di Donna aveva affermato che Mazzanti avrebbe voluto pagare la tangente con «fondi neri». A suo tempo, la dichiarazione Di Donna era sembrata una vera e propria accusa alla dirigenza dell'Eni di avere tentato di agire illegalmente. Ieri Di Donna avrebbe parzialmente rettificato la sua posizione. Ha concordato con Mazzanti che per «fondi neri» non si intendeva una operazione illegale ma soltanto una forma di pagamento internazionale, estero su estero, che avrebbe consentito di salvaguardare la riservatezza sulla tangente.

Nel corso del confronto Mazzanti ha aggiunto che quella

del pagamento estero su estero era soltanto una delle ipotesi esaminate e che la proposta non era stata sua ma di un collaboratore. Anche su questo punto Di Donna si è trovato d'accordo. Secondo alcuni commissari, Di Donna avrebbe fatto «marcia indietro» e Mazzanti sarebbe «uscito bene» dal confronto. In una prossima seduta — ha aggiunto un parlamentare — Di Donna sarà riconvocato per «contestargli» la «ritrattazione». c. s.

l
c
g
b
r
g
«
n
r
el
in
M
Pa
de
sic
vig
git
l c

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000454
RISERVATO

GIORGIO MAZZANTI

Roma 8 Novembre 1983

Onorevole Presidente,

nel caso fosse di interesse per i lavori della Commissione da Lei presieduta, Le invio copia della decisione assunta dal Ministero del Tesoro (Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie - del 5 Luglio 1982 e del 30 Novembre 1982).

Come Lei potrà vedere si giunge ad una conclusione di piena regolarità dal punto di vista valutario per le due operazioni :

- fidejussione rilasciata dalla Trandivest;
- pagamento da parte della IEOC della prima quota dei compensi per intermediazione alla Sophilau.

Con i migliori saluti.

Giorgio Mazzanti

All.c.s.

On. Tina ANSELMI
Presidente Commissione Interparlamentare
Inchiesta Loggia Massonica P2
Palazzo San Macuto
Via del Seminario, 76

R O M A



ref. n. 1325 / c. P2

MCDOLANO
144

228/50358/50369



PARERE N. 44138

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000454

RISERVATO

Ministero del Tesoro

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE INFRAZIONI VALUTARIE

- o + o = o = o = o -

La Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie;

Visti i due processi verbali di accertamento elevati in data 10/1/1980 dal Nucleo Speciale P.V. della Guardia di Finanza, a carico di:

1° verbale

E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata da:

Ing. Egidio Egidi - nato a Matelica (MC) il 15/11/1922 e residente, per la carica di Commissario Straordinario, presso la sede dell'Ente stesso;

Responsabili solidali

HAZZANTI prof. Giorgio - nato a Milano l'11/8/1938 e residente, per la carica di Presidente dell'ENI, presso la sede dell'Ente stesso; elettivamente domiciliato presso l'avv. Aldo Fresa, Corso d'Italia n. 29, Roma;

DI DONNA dr. Leonardo - direttore per l'Attuazione dell'Eni, nato a Cosenza il 28/10/1932, e residente, per la carica, presso la sede dell'Eni;

"A G I P" S.p.A. - con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1;

BARBAGLIA ing. Enzo - Presidente dell'AGIP, nato a Milano il 10/6/1923, residente, per la carica, presso la sede della società;

BALDASSARRI dr. Giancarlo - Amministratore Delegato dell'AGIP, nato ad Ancona il 25/6/1929, e residente, per la carica, presso la sede della società;



1980

578

Per copie conforme all'originale

582



- 2 -

Per copia con l'originale

incolpati

di violazione dell'art. 2 del D.L. 6/6/1956, n. 476, punibile ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 5/12/1938, n. 1928, per aver assunto obbligazioni con "non residenti" senza autorizzazione, per un ctv. di Lit. 120.723.750;

2° verbale

AGIP S.p.A. - nella persona del suo Presidente ing. Enzo Barbaglia e del suo Amministratore Delegato dr. Giancarlo Baldassarri, responsabili anche in proprio;

come sopra generalizzati

L'Eni, il dr. Di Donna, l'Agip S.p.A., l'ing. Barbaglia ed il dr. Giancarlo Baldassarri sono elettivamente domiciliati presso lo studio del prof. Giuseppe Panico, Via Paolucci de' Calboli n.1 - Roma,

incolpati

di violazione degli artt. 2, 4 e 6 del D.L. 6/6/1956, n. 476 per:

- assunzione di obbligazioni nei confronti di non residenti, senza autorizzazione, in relazione all'anticipo di \$ USA 3.500.000 eseguito dalla "IEOC" di Panama, tramite "Tradinvest" di Nassau, a favore della "Sophilau" di Panama;
- esportazione di valuta estera, senza autorizzazione, in relazione alla restituzione di \$ USA 3.000.000, eseguita dall'AGIP S.p.A., tramite "Sophilau", alla "IEOC" di Panama;

L'ammontare delle violazioni è pari a Lit. 5.758.760.000;

Esaminati gli atti ed i documenti dei contesti;

Lette le deduzioni presentate dalle parti e ribadite in sede di audizione personale innanzi a questa Commissione dai rappresentanti delle medesime;

Premesso che:

In data 12/6/1979 è stato stipulato un contratto per la fornitura di 91.250.000 barili di greggio per gli anni 1979-1980-1981, tra l'Agip S.p.A. e la "Petromin" dell'Arabia Saudita.

Su richiesta dell'ENI, per conto AGIP, il Mincomes in data 18/7/1979 ha autorizzato il pagamento di una provvigione per intermediazione pari al 7% del fatturato da parte AGIP S.p.A. alla "SOPHILAU" di Panama (totale delle provvigioni dovute alla "Sophilau" = \$ USA 114.975.000).

MODULARIO
TESORO 112

- 3 -



segue PARERE N. 44138



Ministero del Tesoro

Su istruzioni della Direzione dell'Attuazione dell'ENI (a ciò autorizzata dal Presidente dell'ENI), a conoscenza dell'AGIP, in data 23/7/1979 la Tradinvest Bank and Trust Co. of Nassau Ltd. (controllata dall'ENI) ha provveduto a rilasciare fidejussione alla "Sophilau" di Panama per il dovuto e puntuale pagamento da parte dell'AGIP di ciascuna somma che potesse essere da quest'ultima dovuta e pagabile.


La Commissione bancaria per l'opera svolta dalla Tradinvest sarebbe stata dell'1/8% p.a. sull'esposizione.

La prima rata della nota provvigione per \$ USA 3.500.000 (fornitura luglio-agosto 1979), di cui alla fattura provvisoria n. 1 del 28/8/79 è stata anticipata dalla Tradinvest Bank di Nassau in data 5/9/1979, con i fondi della "IEOC" di Panama (la partecipazione dell'Agip alla detta società è pari al 99,3%), mentre l'anticipo stesso è stato restituito alla "IEOC" dall'Agip S.p.A. in data 3/10/1979, tramite la Banca Commerciale Italiana, con rimessa alla "Sophilau" presso la Tradinvest.

In relazione a quanto sopra, ritenuto che:

- la garanzia rilasciata dalla Tradinvest costituisce un'obbligazione tra "non residente" (anche se controllata da soggetto "residente" - ENI -) e "residente";
- trattandosi di un'obbligazione a titolo oneroso, rilasciata su disposizione dell'Eni, che ha curato la procedura riguardante l'obbligazione principale, lo stesso Ente avrebbe dovuto richiedere, per conto AGIP, autorizzazione al Mincomes;
- la predetta garanzia "Tradinvest" e la relativa commissione bancaria non risultano autorizzate; così come non risultano autorizzate le operazioni finanziarie in ordine all'anticipo del 5/9/1979 ed alla successiva restituzione del 3/10/1979;

i verbalizzanti hanno formulato le violazioni soprariportate con riferimento al compenso che sarebbe stato dovuto alla "Tradinvest" (1/8% sull'esposizione pari a Lit. 120.723.750) per il servizio reso nel prestare la garanzia fidejussoria, ed al pagamento anticipato di \$ USA 3.500.000 effettuato per conto AGIP



- 4 -

alla "Sophilau" tramite la "Tradinvest" con fondi della "Ieoc" di Panama.



Nelle deduzioni le parti assumono che:

- l'Agip S.p.A. non ha intrattenuto nessun rapporto obbligatorio con la Ieoc di Panama: non ne ha sollecitato l'intervento in sede di anticipazioni, né ha mai eseguito pagamenti liberatori in suo favore;
- si è trattato in realtà di una operazione estero per estero effettuata dalla Ieoc in favore della Sophilau a valere sui propri fondi intrattenuti presso la Tradinvest Bank, alla quale l'Agip è rimasta del tutto estranea. La Tradinvest, quale banca domiciliataria di entrambe le società (Sophilau ed Ieoc) si è assunta l'onere della regolazione del rapporto estero trilatero, retrocedendo alla Ieoc, d'ordine Sophilau, quanto questa aveva già ricevuto dalla stessa Ieoc;
- i documenti acquisiti dimostrano infatti che l'Agip non ha mai effettuato pagamenti in favore della Ieoc ma esclusivamente in favore della Sophilau nel rigoroso rispetto delle modalità previste dall'autorizzazione ministeriale;
- l'assunto dei verbalizzanti è quindi assolutamente infondato sia per quanto concerne la pretesa assunzione di obbligazioni nei confronti di "non residenti" senza autorizzazione, sia per quanto concerne l'esportazione di valuta estera senza autorizzazione. Tale ultima ipotesi, se fondata, avrebbe sostanziato una violazione di indubbia rilevanza penale ai sensi dell'art. 1 - 1° comma - della L. 30/4/1976 n. 159 e ss.mm., laddove viceversa gli stessi verbalizzanti hanno addebitato violazioni che si sono premurati definire "di natura amministrativa" nella consapevolezza che portate alla cognizione del giudice penale non avrebbero avuto la benché minima possibilità di sopravvivenza;
- la teoria delle obbligazioni valutarie tiene conto esclusivamente degli atti e dei comportamenti concludenti ed inequivoci, commissivi od omissivi, imputabili ai soggetti valutari nazionali e non anche di quelli posti in essere, motu proprio,

Per copia

581.1.

4




Mod. 2117A

segue PARERE N. 44138

Ministero del Tesoro

da "non residenti" ancorché gli stessi presentino collegamento o producano riflessi valutabili anche da parte del nostro ordinamento;

- dalle stesse risultanze della Commissione Scardia è rimasto dimostrato che non vi è stato alcun mandato dell'Agip alla Ieoc di richiedere alla Tradinvest l'effettuazione dei pagamenti in favore della Sophilau, né è stata assunzione da parte Agip di alcun impegno al rimborso ad una data determinata dall'importo del pagamento, una volta che lo stesso era stato effettuato, né vi è stato infine alcun rimborso alla Ieoc da parte Agip;
- il verbale che vede l'ENI come incolpata principale e l'ACIP come responsabile solidale presenta delle contraddizioni palesi atteso che gli stessi verbalizzanti riconoscono che la garanzia rilasciata dalla Tradinvest Bank costituisce una obbligazione accessoria a quella principale tra Agip. e Sophilau e che la commissione avrebbe presentato un costo pari a 1/8% per anno sulla "esposizione" della Tradinvest;
- a tale ultimo riguardo è errato l'addebito di Lit. 120.723.750 calcolato moltiplicando la misura dell'1/8% per l'intero valore dell'eventualità del rischio e senza peraltro tener conto se vi è stata esposizione, cioè se la garanzia prestata dalla Tradinvest abbia mai effettivamente operato;
- le forniture mensili di greggio, iniziate il 28/8/1979, furono definitivamente sospese nel novembre 1979 e quindi venendo meno il rapporto principale vennero correlativamente meno anche i rapporti accessori e cioè la corresponsione dei compensi di mediazione e la fidejussione prestata dalla Tradinvest;
- dalle stesse risultanze della Commissione Scardia è rimasto dimostrato che la Sophilau non ha mai richiesto l'escussione della fidejussione;




Per copia conforme all'originale




- 6 -

- a tal punto, o si sostiene che il pagamento della Ieoc alla Sophilau fu effettuato in nome e per conto dell'Agip, e quindi si deve prendere atto che la Sophilau è stata sempre soddisfatta dei propri crediti e che non vi è mai stata "esposizione" da parte della Tradinvest, o si sostiene che il rapporto obbligatorio relativo alla fidejussione è stato comunque operante e che sono pertanto fondate le pretese della Tradinvest, le quali tuttavia devono risultare limitate esclusivamente al periodo dal 5/9 al 5/10/1979 durante il quale l'Agip non poté adempiere al pagamento delle provvigioni; è evidente però che optando per tale assunto non si può correlativamente e ragionevolmente sostenere che vi è stata anticipazione della Ieoc alla Sophilau in nome e per conto Agip;
- per quanto concerne la posizione dell'Eni negli atti di sua provenienza, manca il riferimento a qualsivoglia impegno di pagare o far pagare alla Tradinvest un compenso per la prestata garanzia;
- è tipico del rapporto società controllante - controllata, che quest'ultima chieda per determinate operazioni una preventiva autorizzazione (rectius: nulla-osta) la quale, se mai ha effetti di natura patrimoniale, potrà rimuovere o prevenire eventuali responsabilità del controllato per operazioni non autorizzate, mai però creare nuove obbligazioni;
- nell'ottica di gruppo non è in vero derivato alcun onere in capo all'Eni, avendo la fidejussione natura accessoria dell'obbligazione principale dell'altra consociata Agip (regolamente autorizzata), rispetto alla quale si pone in alternativa, non in aggiunta;
- da un lato il contratto di fidejussione intercorre tra soggetto fidejussore e creditore, talché può essere prestata all'insaputa del debitore principale, dall'altro che la prestazione fornita dal fidejussore, consistente nel "garantire", non è necessariamente onerosa; ne deriva che un compenso al fidejussore è dovuto solo in quanto sia stato espressamente promesso ed ove ciò avvenga lo è in forza di una convenzione del tutto autonoma ed indipendente dal contratto di fidejussione;
- proprio per questo l'Agip, richiesta dalla Tradinvest della corresponsione di \$ USA 3.656,24 pari a Lit. 2.950.000 (e non già di Lit. 120.723.750 come preteso dai verbalizzanti) nell'adunanza del proprio consiglio di amministrazione del 5/12/1979 ha escluso di dover riconoscere alla Tradinvest la corresponsione di qualsiasi commissione;

Per copie



- 7 -



segue PARERE N. 44138



Ministero del Tesoro

- l'inconsistenza degli addebiti mossi all'Eni è infine dimostrata dall'avviso manifestato dai verbalizzanti, secondo i quali l'Eni "avrebbe dovuto richiedere, per conto Agip, l'autorizzazione al Mincomes".

Delle due l'una: o si ritiene che l'Eni abbia assunto delle obbligazioni, ed allora da solo dovrebbe risponderne e quindi è l'Eni in proprio che avrebbe dovuto eventualmente presentare domanda; o si ritiene che vi siano responsabilità assunte da terzi, ed allora non si comprende perché l'Eni avrebbe dovuto presentare domanda di autorizzazione, né perché ne debba rispondere ai fini valutari.

Per le ragioni sopra esposte le parti chiedono il completo proscioglimento. In via del tutto subordinata avanzano istanza di componimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 5/12/1933, n. 1928.

Ritenuto che:

La garanzia fidejussoria, rilasciata dalla Tradinvest nell'interesse del gruppo di appartenenza in favore della società Sophilau di Panama per il pagamento di ciascuna somma che potesse essere a quest'ultima dovuta e pagabile dall'Agip, attiene ad un rapporto intervenuto esclusivamente tra soggetti "non residenti", laddove la partecipazione alla formazione del negozio avuta nella specie dall'Eni e dall'Agip non emerge come produttiva di obbligazioni abbisognevole di apposita autorizzazione degli organi competenti. Menca negli atti di provenienza Eni ed Agip acquisiti in atti il riferimento a qualsivoglia impegno di pagare o far pagare una commissione bancaria alla Tradinvest per l'opera da questi svolta, per cui abbisognevole di autorizzazione sarebbe stato eventualmente un pagamento in tal senso spontaneamente effettuato, pagamento che nel caso in esame non risulta intervenuto.

Per quanto concerne il pagamento di \$ USA 3.500.000 effettuato dall'Agip per la nota provvigione dovuta alla Sophilau e relativa alla fornitura di greggio di luglio - agosto 1979, esso risulta effettuato nel rispetto delle condizioni poste dalla relativa autorizzazione Mincomes.

L'anticipo della stessa somma effettuato dalla IEOC di Panama attiene anche in questo caso ad un rapporto esclusivamente intervenuto tra "non



Per copia *[Signature]* dell'originale



- 8 -

residenti" (IECC - Mobilian) in relazione al quale non risulta che alcun compenso sia stato versato da parte Agip alla collegata estera, per la qual cosa doversi ritenere che quest'ultima ha ritenuto conveniente procedere ad una gestione d'affari dell'Agip nel precipuo interesse dello stesso gruppo di appartenenza.

Per quanto sopra considerato si è dell'avviso che tutti gli incolpati in rubrica generalizzati debbano essere proscritti dagli addebiti a loro carico formulati.

P. Q. M.

Esprime il parere che nessun provvedimento debba essere adottato a carico dell'Eni, dell'Agip S.p.A., di Mazzanti Giorgio, di Di Donna Leonardo, di Barbaglia Enzo e di Baldassarri Giancarlo.

Roma, 5.7.82

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

RV/cp

DR

Mod. 211

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI SPECIALI E DEL CONTENZIOSO
Divisione II
(CONTENZIOSO VALUTARIO)



Decreto N. 42459

Pro. N. 228/50368
30369

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il Decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, sulla ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per valute;

Visto l'art. 2 del Decreto ministeriale 2 settembre 1946, in base al quale restano nella competenza del Ministero del Tesoro i servizi relativi al Contenzioso valutario ed alla Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria;

Visti i due processi verbali di accertamento elevati entrambi in data 10.1.1980 dal Nucleo Speciale P.V. della Guardia di Finanza, a carico di:
1° verbale

E.N.I. - ENTE Nazionale Idrocarburi - con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata da:

Ing. Egidio EGIDI - nato a Matelica (MC) il 15.11.1922 e residente, per la carica di Commissario straordinario, presso la sede dell'Ente stesso;

responsabili solidali

MAZZANTI prof. Giorgio - nato a Milano l'11.8.1928 e residente, per la carica di Presidente dell'ENI, presso la sede dell'Ente stesso, elettivamente domiciliato presso l'avv. Aldo Fresa, Corso d'Italia n.29, Roma;

DI DONNA Dr. Leonardo - direttore per l'attuazione dell'Eni, nato a Cosenza il 28.10.1932, e residente, per la carica, presso la sede dell'Eni;

"A G I P" S.p.A. - con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1;

BARBAGLIA Ing. Enzo - Presidente dell'AGIP, nato a Milano il 10.6.1923, residente, per la carica, presso la sede della società;

BALDASSARRI Dr. Giancarlo - Amministratore Delegato dell'AGIP, nato ad Ancona il 25.6.1929, e residente, per la carica, presso la sede della società;

incolpati

di violazione dell'art.2 del D.L. 6.6.1956, n.476, punibile ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 5.12.1938, n.1928, per aver assunto obbligazioni con "non residenti" senza autorizzazione, per un ctv. di Lit. 120.723.750;

2° verbale

AGIP S.p.A. - nella persona del suo Presidente Ing. Enzo Barbaglia e del suo Amministratore Delegato Dr. Giancarlo Baldassarri, con sopra generalizzati responsabili in proprio;

come sopra generalizzati

L'Eni, il dr. Di Donna, l'AGIP S.p.A., l'Ing. Barbaglia ed il Dr. Giancarlo Baldassarri sono elettivamente domiciliati presso lo studio del p. Giuseppe Panico, Via Paolucci de' Calboli n.1 - Roma;

incolpati

di violazione degli artt. 2, 4 e 6 del D.L. 6.6.1956, n.476, ~~per:~~ per:

- assunzione di obbligazioni nei confronti di non residenti, senza autorizzazione, in relazione all'anticipo di \$ USA 3.500.000 eseguito dal "IEOC" di Panama, tramite "Tra-dinvest" di Nassau, a favore della "Sophilau" di Panama;

- esportazione di valuta estera, senza autorizzazione, in relazione all'restituzione di \$ USA 3.500.000, eseguita dall'AGIP S.p.A., tramite "Sophilau", alla "IEOC" di Panama;

L'ammontare delle violazioni è pari a Lit. 5.758.760.000;

Esaminati gli atti e i documenti dei contesti;


Lette le deduzioni presentate dalle parti e ribadite in sede di audizione personale innanzi alla Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie dai rappresentanti delle medesime;

Vista la lettera in data 24.9.1982 con la quale la Segreteria della Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie ha trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Speciali e del Contenzioso il parere n. 44138 in data 5.7.1982;

Visto il predetto parere della cennata Commissione Consultiva istituita a mente dell'art. 6 del R.D.L. 12.5.1938 n.794 e riconfermata nelle sue funzioni dall'art. 2 del D.L.L. 5.10.1944 n.310;

Ritenuto di accogliere la motivazione di detto parere, che qui si intende integralmente trascritto, e le proposte in esso contenute;

Ritenuto, pertanto di prosciogliere le parti dagli addebiti a loro carico;





Il Ministro del Tesoro

Visto il R.D.L. 5.12.1938 n.1928, concernente le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie, convertito nella legge 2 giugno 1939 n.739;

D E T E R M I N A

Nessun provvedimento è adottato a carico dell'ENI, rappresentata da Egidio ECIDI, della A.G.I.P. S.p.A., di MAZZANTI Giorgio, DI DONNA Leonardo, BARBAGLIA Enzo, BALDASSARRI Giancarlo.

L'Intendenza di Finanza di Roma è incaricata di provvedere alla notifica del presente decreto presso il domicilio eletto.

Roma, 30 NOV. 1962

IL MINISTRO
[Handwritten signature]

3

PE/BB
[Handwritten mark]



UIC. 1962

1962



Per copia

[Handwritten mark]

Lettera di Giulio Andreotti al presidente Anselmi, del 21 dicembre 1982, con allegata documentazione.

Lettera di Giulio Andreotti al presidente Anselmi, del 2 febbraio 1983, con allegato carteggio intercorso tra il medesimo e Leonardo Di Donna.



*Al Presidente della Commissione Esteri
della Camera dei Deputati*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000106
SEGRETO

Cara Presidente,

contro la decisione del giudice nizzero di far luce sui conti bancari legati al caso ENI-PESTRONIN, è stato fornito ricorso da una società nizzera, la FORADOP, la risultava collegata all'ENI. avendo avuto occasione di esprimere questo dubbio al nuovo Presidente del C.I.P. l'ing. prof. Colombo, ho avuto da lui comunicazione che il ricorso era stato fatto ritirare. Dunque il collegamento c'è.

Non aggiungo altro e spero che si faccia finalmente da tutti il proprio dovere.

con riverenti saluti

filippo Andreatta

21 Dic 1982

TETTAMANTI - SPIESS - ROSSI - KUPPER - BRIOSCHI - HAAB

SULLA LEGGE MASSONICA P2

LUGANO
Via G. B. Pioda 9000406
SEGRETO

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Giangiorgio Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haab, notaio

Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. jur. Heinz Lang

Lic. eccl. HHS Andrea Cavallero
 Dr. jur. Diego Lissi

MOTIVAZIONE

Tel. (091) 82 97 41 (5 linee)
 Telexi 73654
 C. Ch. Post. 69 - 6009
 Poste ai 6901 Lugano, Cas. Post. 331
 Telegrammi Legalnotarile Lugano

NO43 ZURIGO, Seestrasse 90, Postfach
 Tel. (01) 202 03 04
 Telexi 52937

6513 GIUBIAMCO, via C. Olgiate 20.3
 Tel. (092) 27 18 64

Onorevole Signor Presidente
 della Camera dei Ricorsi Penali
 del Tribunale d'Appello

6900 LuganoRACCOMANDATA

Da menzionare nella risposta:
 N / rel. JR/gc

V / rel.

6901 Lugano

6 aprile 1982

RECLAMO

(con domanda di effetto sospensivo)

che presenta la FORADOP S.A., Via Besso 59, Lugano
 (rappr. dallo studio legale Tettamanti-Spiess & As-
 sociati, Via Pioda 9, Lugano)
 contro l'ordine di perquisizione e sequestro del
 18 marzo 1982 dell'On. Giudice Istruttore Sottoce-
 nerino Dr. G.B. Luisoni.

M O T I V A Z I O N EI. In ordine

In data 18 marzo 1982 l'On. Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina Dr. G.B. Luisoni ha ordinato la perquisizione presso la Foradop SA, Via Besso 59, Lugano dei libri amministrativi-contabili della società IEOC (International Egyptian Oil Company Inc.) per il periodo dall'1 settembre 1979/30 aprile 1980 e in particolare i rapporti eventualmente intrattenuti con la società "Sophilau" e il sequestro dei documenti che venissero riscontrati esistere presso la sequestrataria Foradop SA, in ordine ai libri amministrativo contabili della IEOC per il periodo 1.9.79/30.4.1980.

L'ordine è stato comunicato alla Foradop SA, Lugano in data 2 aprile 1982.

Il termine per presentare reclamo scade il 7 aprile 1982.

I documenti sequestrati sono stati consegnati in parte in busta sigillata all'On. Giudice Istruttore Sottocenerino e in parte rimangono depositati sotto sigillo presso la reclamante come a verbale di sequestro del 2 aprile 1982.

Il presente reclamo presentato entro il termine di 5 giorni previsto dall'art. 227 CPPT è quindi tempestivo.

II. Nel merito

1. In data 18 marzo 1982 il Giudice Istruttore Sottocenerino Dr.G.B. Luisoni, ha emesso nella procedura incarto no. 385/81 il seguente ordine di perquisizione e sequestro:

- " - vista la commissione rogatoriale 26 novembre 1981 del Presidente della Commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa On. Avv. Alessandro Reggiani;
- vista la richiesta 8/9 dicembre 1981 dell'Ufficio Federale di polizia, richiesta con la quale detto ufficio ha trasmesso per l'espletamento al Giudice istruttore sottocenerino, per quanto di sua competenza, la commissione rogatoriale summenzionata;
- preso atto che detta Commissione parlamentare procede al Giudizio di accusa contro Giulio Andreotti, Gaetano Stammai, Antonio Bisaglia, Giorgio Mazzanti, Leonardo Di Donna, Florio Fiorini, Giuseppe Battista, Luigi Bisignani e Lorenzo Davoli, ai quali vengono contestate le imputazioni di corruzione (art. 319 del Codice Penale Italiano) e peculato (art. 314 CPI) in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla società saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del gruppo ENI, per la fornitura di 91'250'000 barili di petrolio greggio per il triennio 1979/1981 al prezzo di dollari USA 18 al barile e al pagamento di una provvidione pari al 7% della somma pagata dall'AGIP alla Petromin; il tutto attraverso le modalità di rapporti societari e bancari ampiamente esposte in rogatoria;

- rilevato che l'Autorità richiedente è da considerare Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959 sia dal Governo Italiano, sia dal Governo Svizzero (ed entrata in vigore per quel che riguarda la Svizzera il 20.3.1967) e ciò a seguito della dichiarazione fatta dall'Italia circa il disposto dell'art. 24 della predetta Convenzione;
- constatato che la commissione rogatoria in oggetto risulta conforme agli artt. 1, 3, 5, 14 e 15 (secondo comma) della Convenzione summenzionata e, in particolare, che i reati per cui procede l'autorità richiedente, quelli cioè previsti e puniti dagli articoli 319 e 314 CPI, sono pure previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 315 (corruzione passiva) e 140 cifra 2 (appropriazione indebita qualificata) del Codice penale svizzero;
- rilevato che i documenti da sequestrare e i fatti da accertare costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 120 del Codice di procedura penale ticinese;
- richiamati:
 - la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959;
 - gli articoli 114 e segg. e 120 e segg. del Codice di procedura penale ticinese, in relazione agli artt. 315 e 140 cifra 2 del codice penale svizzero

o r d i n a:

1. La perquisizione presso la sede della FORADOP SA servizi amministrativi, Via Besso 59, Lugano. Si avrà cura di esaminare i libri amministrativi-contabili della società IEOC (International Egyptian Oil Company Inc.) società la cui documentazione amministrativo-contabile risulta tenuta in Lugano dalla Foradop SA, o comunque presso la Foradop SA.

Nell'esame dei libri amministrativo-contabili si prenderà in considerazione il periodo 1 settembre 1979/30 aprile 1980, e si accerterà se in quel periodo (nei libri amministrativi-contabili della IECC) risultino trascritti accreditamenti ed addebitamenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche che, per la natura e l'importo valutario, non trovino nelle causali delle operazioni medesime una giustificazione economico finanziaria, in rapporto all'attività svolta dalla società stessa e dalle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali figurano gli accreditamenti e gli addebitamenti riscontrati e in particolare i rapporti eventualmente intrattenuti con la società "Sophilau".

2. Il sequestro dei documenti che venissero riscontrati esistere presso la sequestrataria Foradop SA, in ordine ai libri amministrativo contabili della IECC per il periodo 1.9.1979/30.4.1980, e riguardo ai quali possa ineccepibilmente evincersi il requisito di mezzi di prova in ordine alle persone imputate e ai reati di diritto comune indicati nella commissione rogatoriale.
 3. I documenti sequestrati sub. cifra 2 verranno immediatamente trasmessi al sottoscritto Giudice Istruttore.
 4. Il presente ordine viene dato per esecuzione al sig. Delegato di Polizia in Lugano, il quale si avvarrà della collaborazione del sig. Antonio Vaghi, direttore della Neutra Fiduciaria SA, già incaricato dal Giudice Istruttore di analoghe mansioni per altri aspetti esecutivi della rogatoria in oggetto".
-
2. L'esame della documentazione sequestrata, vista l'immensa mole della medesima, riserva particolare laborazione.

Ci si riserva pertanto la facoltà di fare un esposto più ampio non appena sarà stato possibile per il patrocinatore della reclamante esaminare la documentazione formante oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro.

Infatti il sottoscritto patrocinatore non è in grado al momento attuale di prendere posizione sui singoli aspetti della documentazione ma deve limitarsi a considerazioni di carattere generale.

3. La commissione rogatoria che ha portato all'ordine di perquisizione e sequestro emana dal Presidente della commissione parlamentare italiana.

Nel medesimo ordine si sostiene che l'autorità richiedente è da considerare autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

A nostro modo di vedere questa affermazione non è esatta e contestiamo pertanto la qualifica di autorità giudiziaria alla commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa.

Risulta infatti che il Governo italiano, nella dichiarazione fatta conformemente all'art. 4 della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria penale, ha considerato come autorità giudiziarie le seguenti autorità italiane:

"Procuratori generali della Repubblica, procuratori generali, corti e tribunali ordinari, tribunali militari, uffici dei pubblici ministeri presso i tribunali militari, giudici d'istruzione, consiglieri d'istruzione e pretori". (RU 1967 pag. 878).

Non si fa pertanto menzione nella dichiarazione alla commissione parlamentare e quindi manca la legittimità alla predetta commissione di fare delle commissioni rogatorie basandosi sulla convenzione del 1959.

Indipendentemente da quanto detto sopra viene contestata la legittimità a procedere della commissione parlamentare.

4. Nell'ordine di perquisizione e di sequestro si sottolinea il fatto che si procede contro determinate persone per le imputazioni di corruzione e peculato in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla Società Saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del Gruppo ENI.

Secondo l'ordine di cui sopra la commissione rogatoria risulta conforme alla convenzione del 1959: in particolare si sottolinea il fatto che i reati sono puniti anche dagli artt. 315 e 140 cifra 2 del Codice Penale Svizzero.

Riservati la questione della legittimità e un esame più dettagliato della documentazione oggetto del provvedimento si evidenzia già sin d'ora il fatto che non sono dati i presupposti della convenzione del 1959 per la esecuzione della commissione rogatoria e questo nemmeno per gli aspetti di merito.

Si evidenzia inoltre il fatto che la fattispecie così come descritta non comporta fatti penalmente rilevanti, trattandosi di un contratto di fornitura, per la stipulazione del quale è stata pagata la provvigione d'uso in questo genere d'affari.

Ci riserviamo comunque un esposto più dettagliato non appena possibile.

5. Il presente reclamo viene interposto dalla società di amministrazioni perchè la reclamante in base al mandato ricevuto è custode anche per i propri clienti dei diritti che derivano dal rapporto di mandato.

Nel nostro caso lo scopo della rogatoria tende ad ottenere la messa a disposizione di documenti concernenti la International Egyptian Oil Company Inc.

E' evidente che questa persona giuridica non è il soggetto inquisito e nemmeno si afferma che il soggetto inquisito sia sotto qualsiasi forma organo della predetta persona giuridica.

Questa persona giuridica pertanto nel procedimento che ci occupa ha lo statuto di terzi e la presente procedura non la tocca direttamente.

Per evitare la decorrenza di termini di legge e nelle more dell'esame della documentazione richiesta, a tutela di legittimi diritti di potenziali clienti, la reclamante non può far altro che sottoporre questo caso alla Camera dei Ricorsi Penali, perchè si tratta di diritti di terzi che meritano ampia protezione.

La perquisizione e il sequestro ordinati presso la reclamante nei confronti delle relazioni del cliente con società di amministrazione meritano anche di essere oggetto di precisazioni di carattere generale.

5. Anche per quanto riguarda l'estensione dell'ordine di perquisizione e sequestro viene interposta censura a questa Lodevole Camera dei Ricorsi Penali.

Infatti l'ordine non contempla la ricerca di documenti ben determinati avente riferimento con un ben determinato contratto, ma coinvolge tutta la vita della persona giuridica che viene interessata al procedimento.

Questo va molto al di là dei limiti che devono essere posti ad un intervento del magistrato penale, quando nelle sue indagini tocca diritti di terzi.

L'alto Tribunale Federale ha ripetutamente affermato che quando si entra nella sfera privata e segreta di un terzo, bisogna dimostrare che non era possibile raccogliere eventuali prove in modo diverso e bisogna formulare la richiesta in modo preciso e non generico.

Anche per questo motivo si chiede che venga respinto l'ordine di perquisizione e di sequestro.

6. La reclamante non ha interposto il presente reclamo per creare intralci al procedimento avviato dalle competenti autorità svizzere ma unicamente per tutelare i propri legittimi diritti basati sulla convenzione del 1959 e sui disposti del Codice di Procedura Penale Ticinese e sul Diritto Federale, in particolare per quanto concerne l'applicazione del principio di proporzionalità.

Essa è comunque disposta, per dimostrare che intende collaborare con le autorità svizzere, a mettere a disposizione del Giudice Istruttore Sottocenerino la documentazione sequestrata.

Tale messa a disposizione avviene con la facoltà per il magistrato svizzero di esaminare la documentazione che gli viene sottoposta e di constatare se vi sono tra i documenti sequestrati, documenti che sono in connessione con il procedimento promosso.

Questa facoltà è però per ovvi motivi limitata al magistrato svizzero.

Questa procedura non è inusitata perchè in analoga procedura in altro Cantone è stato eseguito il medesimo iter procedurale.

7. Al presente reclamo va concesso l'effetto sospensivo per evitare che con la consegna immediata dei documenti all'autorità che ha presentato la rogatoria alla base dell'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino il presente reclamo divenga automaticamente privo di oggetto.

Gli argomenti sollevati dalla reclamante contro l'ordine del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. G.B. Luisoni sono tali da far ritenere come non infondato il presente reclamo.

I motivi per ottenere l'effetto sospensivo sono pertanto presenti.

Per questi motivi, visti in particolare gli artt. 226 e 227 CPST e ogni altra norma di diritto applicabile alla presente fattispecie si chiede a questo On. Presidente della Camera dei Ricorsi Penali di

G I U D I C A R E

- A. Al presente reclamo è accordato l'effetto sospensivo.
- B. 1. Il presente reclamo è accolto.
2. Pertanto viene respinto l'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. G.B. Luisoni del 18 marzo 1982 (rog. 385/81).
3. Protestate spese e ripetibili.

Con distinti ossequi

Avv. John Rossi



Allegati:

procura

Ordine di perquisizione e sequestro, 18.3.1982



CAMERA DEI DEPUTATI

2 febbraio '83

COM. P2

000657

LIBERO

(1)

Gentile Presidente,

Le invio per doverosa conoscenza copia di una lettera ricevuta dal dottor Leonardo Di Donna e della mia risposta.


Con vivi saluti

(Giulio Andreotti)

all.2

604

On. Tina Anselmi
 Presidente della Commissione P2
 - Piazza San Macuto -



COM. P. 2

000457
LIBERO

(2)

31 gennaio 1983

Egregio Presidente,

ho letto della Sua presa di posizione su alcuni aspetti della vicenda ENI-Petromin e non posso non condividere sia la giusta insistenza perché vengano svolte tutte le indagini necessarie all'accertamento della verità (anche io, come Lei, ho qualche sassolino nella scarpa), sia per la qualifica di "vergognosa" data alla pratica defatigatoria adottata dai dirigenti del gruppo ENI nel negare le autorizzazioni richieste per l'accertamento delle autorità elvetiche.

Ma la mia lettera non è, e non vuole essere, soltanto una semplice adesione alla Sua giusta posizione; non Le avrei scritto se non avessi avuto l'esigenza di aggiungere alcuni elementi che possono rafforzare i sospetti da Lei avanzati.

Per la Foradop, è mia convinzione che si tendesse, attraverso la posizione negativa assunta, ad evitare indagini sulla IEOC che dalla Foradop è amministrata.

In passato più volte in Giunta Esecutiva, e di questo può far fede il Dr. Milazzo sempre presente alle riunioni di Giunta, avevo chiesto che si disponesse una verifica su questa società: pretesti vari hanno impedito che questa verifica venisse effettuata.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria della commissione inquirente, il Capitano Palmerini, addetto di polizia giudiziaria presso la commissione stessa, in assenza dell'Ing. Grandi

On.le Giulio Andreotti
Presidente Commissione Esteri
Camera dei Deputati
Roma

COMM. PZ.

000657

LIBERO

③

- 2 -


si rivolse a me per chiedere l'autorizzazione ad operare riscontri e controlli sulle società estere dell'ENI in qualche modo collegate con la vicenda ENI-Petromin. Non ebbi difficoltà a concedere tale autorizzazione nella mia qualità di Vice Presidente dell'Ente e svolgendo legittimamente i miei poteri vicari in assenza del Presidente.

A verifica iniziata, l'Ing. Grandi, anche su parere della struttura finanziaria dell'Ente, revocò tale mia disposizione e, assistito dal Prof. Brogini dell'Università Cattolica di Milano, dimostrò, ritengo sulla base di buone argomentazioni giuridiche e certamente in modo legittimo, che le verifiche richieste non erano possibili alla luce della legislazione che regola le nostre società radicate all'estero.

Termino autorizzandola, se crede, a dare a questa mia il seguito che ritiene, ivi compreso l'invio della stessa al Presidente, On.le Anselmi.

Cordiali saluti.

Leonardo Di Donna





CAMERA DEI DEPUTATI

2 febbraio '83

COMM. 12

000457

LIBERO

(4)

Caro dottore,

la Sua lettera mi ha arrecato un duplice piacere ed insieme un motivo di amara sorpresa. Piacere, perchè vedo apprezzato il mio intransigente operare perchè si faccia luce sull'affare Eni-Petromin e perchè si fa implicitamente giustizia di chi delle mie richieste vuol dare l'interpretazione di un atteggiamento antisocialista. Amarezza, perchè penso al tempo che si è perduto bloccando l'indagine.

Non mi convincono, del resto, le eccezioni di diritto internazionale, in quanto il Gruppo Eni dovrebbe essere in grado di conoscere - e quindi di comunicare a chi di dovere - la verità sulla società Sophilau, con annessi e connessi. E poiché il professor Colombo era stato il primo presidente dell'Eni che, con il suo telex alla Foradop ha dimostrato di volersi muovere, era mio dovere manifestare il timore che non vi fossero contrapposte manovre.

Con vivi saluti mi creda

(Giulio Andreotti)

Dott. Leonardo Di Donna
Via Condotti 21 (3)

- R o m a -

Documentazione trasmessa dal presidente dell'ENI, Umberto Colombo, alla Commissione P2 il 6 gennaio 1983.

COMM. S. I
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2000425
SEGRETO

Il Presidente

Ente Nazionale Idrocarburi
00144 Roma Piazzale Enrico Mattei.1

6 gennaio, 1983

92/P..

Gentile Presidente,

a seguito della Sua richiesta formulata con lettera del 23 dicembre 1982 prot.1191/CP2 ho fatto svolgere le opportune ricerche presso l'AGIP S.p.A. dalla quale la questione è stata finora seguita.

L'esito è contenuto nell'allegato appunto del dott. Portaluri, Amministratore Delegato per il Controllo della Gestione dell'AGIP S.p.A.

Le preciso che il reclamo presentato dalla FORADOP il 6 aprile 1982 è stato ritirato in data 1° dicembre 1982 su mie istruzioni, impartite a seguito del colloquio avuto con l'On.le Andreotti il giorno 28 novembre 1982. Ho anche dato disposizioni affinché nell'ulteriore corso del procedimento l'AGIP dia la massima collaborazione per l'acquisizione più sollecita e completa possibile della documentazione oggetto dell'ordine del magistrato svizzero.

Mi auguro che la nota, con gli allegati, dia soddisfacente risposta ai Suoi quesiti e comunque mi riconfermo, insieme con i responsabili dell'AGIP S.p.A., a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potesse desiderare.

La prego gradire con l'occasione i miei più cordiali saluti.



Umberto Colombo

On.le Tina ANSELMINI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

ROMA

AgipCOMMISSIONE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

000495

SEGRETO

Appunto per il Presidente Prof. Colombo

Richiesta della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia
Massonica P2 del 23 dicembre 1982 Prot.1191/CP2

In allegato Le trasmetto nota di risposta alla suddetta comunicazione, per quanto a mia conoscenza, accompagnata dalla relativa documentazione che mi auguro metta nella corretta luce l'accadimento dei fatti così come sono avvenuti.

Al di là del contenuto della nota e dei documenti, sento ancora una volta il dovere di riconfermarLe di non aver mai ritenuto o supposto con qualsiasi atto, azione o comportamento di nuocere nè all'indagine da parte della Magistratura Svizzera nè della Commissione d'Inchiesta Italiana, nè all'ENI, nè all'AGIP.

Il mio operato è stato sempre improntato alla massima buona fede, correttezza ed etica professionale.

Distinti saluti.

S. Portaluri



all. /

5.1.1983



Risposta alla Nota Prot.1191/CP2 del 23 dicembre 1982 del Presidente
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2

Si allegano, per quanto in premessa alla nota in oggetto :

- A. Copia dell'ordine di perquisizione e sequestro, datato 18 marzo 1982, e notificato dal Delegato di Polizia di Lugano il 2 aprile 1982 alla FORADOP S.A., Via Besso n.59, Lugano (v.all.A).
- B. Copia di verbale di sequestro redatto dalla Polizia del Canton Ticino, Posto di Lugano, in data 2 aprile 1982 (v.all.B).
- C. Copie: della lettera del 9 luglio 1975 della FIDES -Union Fiduciaire Zurich con la quale essa si dichiara detentrica delle azioni della Società FORADOP S.A. ed estratto della "Guida alle azioni Svizzere 1982" (v.all.C).
- D. Copia del contratto di servizio tra la IEOC Co.Inc. e la FORADOP S.A. del 1°.7.1975 e tuttora in vigore, per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità a firma dell'allora Amministratore Delegato dell'AGIP e Presidente IEOC nonchè copia dello Statuto FORADOP (v.all.D).
- E. Copia del Reclamo presentato per conto FORADOP dall'Avv.J.Rossi dello Studio Legale Tettamanti-Spiess-Rossi-Kupper-Brioschi-Haab di Lugano (v.all.E).
- F. Copia di lettera indirizzata dalla FORADOP S.A. all'Avv.J.Rossi, data ta 1° dicembre 1982, con la quale viene richiesto di ritirare il Recla

Agip

2.

mo presentato il 6 aprile 1982 alla Camera dei Ricorsi Penali contro il decreto del Giudice Istruttore Sottocenerino (v.all.F).

G. Copia della lettera dell'Avv.J.Rossi alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d'Appello di Lugano, datata 1° dicembre 1982, con la quale si chiede il ritiro del Reclamo a suo tempo presentato (v.all.G).

H. Copia dell'appunto firmato S.Portaluri, del 1° dicembre 1982, col quale si comunica al Prof.Colombo che, come da sua richiesta, la FORADOP ha rinunciato immediatamente al Reclamo (v.all.H).

In merito alle richieste formulate nella lettera di cui all'oggetto ai punti 1,2,3, si comunica quanto segue :

1. Come documentato al punto D., il rapporto tra la FORADOP S.A. e la IEOC Co.Inc. nonchè con altre società controllate estere dell'AGIP S.p.A., è regolato da contratti di servizio per la tenuta dell'amministrazione e della contabilità (v.all.D).
Pertanto i rapporti con la FORADOP S.A. sono intercorsi ed intercorrono unicamente nell'ambito di tali Contratti di Servizio.
2. Il Dr.Fiorini (Direttore Finanziario dell'ENI) portò a conoscenza del Dr.Portaluri (Amministratore Delegato per il Controllo della Gestione dell'AGIP) nei primi del febbraio 1982 che oltre ad un ordine di perquisizione e sequestro notificato alla Hydrocarbons Holding di Zurigo, erano stati sottoposti a perquisizione e sequestro i conti Tradinvest (banca estera del Gruppo ENI) presso la Banca della Svizzera Italiana (B.S.I.) di Lugano e la documentazione amministrativo contabile della IEOC eventualmente esistente presso la stessa banca, e che lo Studio Lega

Agip

3.

le dell'Avv. J. Rossi di Lugano seguiva la pratica nell'interesse della B.S.I. la quale di sua iniziativa aveva proposto Reclamo.

Nella stessa occasione il Dr. Fiorini fece presente la convenienza di rivolgersi all'occorrenza allo stesso Studio Legale; il tutto fu riferito dal Dr. Portaluri alla FORADOP.

Dopo poco, difatti, la B.S.I. comunicava alla IEOC Co. Inc., presso la Casella Postale della FORADOP N. 215 di Lugano, che il Giudice Istruttore Sottocenerino aveva notificato un ordine di perquisizione e sequestro dei conti della Tradinvest e perquisizione dei conti della IEOC presso la banca (v. all. I).

Per la FORADOP fu facile ipotizzare che un probabile ordine di perquisizione e sequestro poteva essere emesso dalla Magistratura Svizzera nei suoi confronti in relazione alla documentazione contabile della IEOC da essa amministrata.

Per questo il suo presidente (ing. Bucher) e il suo direttore (dr. Piva) si recarono nello Studio Legale dell'Avv. J. Rossi per avere un parere sulla linea più idonea da seguire nel caso l'ipotesi si fosse verificata.

Il dr. L. Piva è un dirigente in aspettativa dell'AGIP, con contratto d'impiego della FORADOP S.A.; tale impiego fu favorito dall'AGIP in considerazione della pregressa esperienza dallo stesso dr. Piva nel settore d'attività amministrato dalla FORADOP.

Il consiglio dell'Avv. J. Rossi fu che in questi casi, come già fatto dalla B.S.I. e dalla Unione di Banche Svizzere - U.B.S. di Lugano che avevano ricevuto analogo ordine dal Giudice Istruttore Sottocenerino, era prassi che la FORADOP, in quanto società di servizi amministrativi di diritto svizzero, presentasse anch'essa Reclamo per mettersi al riparo da responsabilità nei confronti del Cliente.



4.

Il 2 aprile 1982 il Delegato di Polizia di Lugano, assistito da due periti contabili, si presentò negli Uffici della FORADOP S.A. per notificare ed eseguire la perquisizione ed il sequestro di documenti della IEOC Co.Inc. relativi al caso ENI/Petromin (vedi ordine di perquisizione e sequestro sub all. A).

La perquisizione ed il sequestro avvennero in presenza dell'Avv.J. Rossi, subito convocato dalla FORADOP S.A.

Mentre i periti del Tribunale raccolsero e sigillarono in cinque scatoloni i documenti amministrativi e contabili per il periodo sotto inchiesta, lasciandoli presso la FORADOP, le contabili della Tradinvest, di addebito e di accredito (dell'unica operazione passata su conti IEOC relativa alla Sophilau), la scheda AGIP (con saldo zero) e le schede del conto banche intrattenuto con la Tradinvest venivano sigillate in una busta diretta al Giudice Istruttore Sottocenerino e portata via dal delegato di Polizia (vedi verbale sub all.B).

Questa documentazione era stata estratta e consegnata dal direttore della FORADOP S.A. (dr.L.Piva) in esecuzione di analoghe istruzioni ricevute dal Cliente AGIP (dr.S.Portaluri). Era noto infatti all'AGIP (per le ricerche già effettuate in ottemperanza alle richieste molti mesi prima pervenute da : Ministero PP.SS., Commissione Bilancio e PP.SS., Guardia di Finanza, Commissione Scardia, etc.) che questa era la sola documentazione IEOC esistente presso la FORADOP relativa all'affare ENI/Petromin ed era intenzione che questa documentazione, già in possesso delle dette autorità, venisse messa a completa disposizione del giudice senza riserva alcuna.

La FORADOP, peraltro, si consultò con l'Avv.J.Rossi riguardo al comportamento da tenere, e le venne confermato che secondo la prassi si sarebbe dovuto presentare Reclamo, al fine di arrivare ad una delimitazione e precisazione della documentazione prodotta. Del resto il Reclamo era formulato sulla base di motivazioni di principio e di stile

Agip

5.

(ed è stato infatti respinto in data 1° Dicembre 1982). In merito a ciò vedi lettera dell'Avv. J. Rossi del 3.1.1983 all. L. La FORADOP, tenendo anche conto delle assicurazioni del legale, che il Reclamo non avrebbe nè bloccato nè intralciato la procedura di esecuzione della rogatoria, decise di seguirne il consiglio e gli diede mandato per la presentazione del Reclamo.

Di fatto sono ricaduti nel Reclamo anche quei documenti sopra accennati, contenuti nella busta consegnata al Delegato di Polizia, in relazione ai quali era intenzione del Cliente che venissero sin d'allora messi a completa disposizione del giudice (qui allegati sub M,N,O e P) e che erano, ripetesì, da tempo in possesso delle autorità italiane. Quanto alla residua documentazione, avrà inizio, speriamo tra breve, la procedura di esame prevista dalla legge svizzera diretta ad estrarre dalla massa dei documenti contabili sequestrati quelli oggetto della richiesta delle autorità italiane.

Il suddetto esame è una fase necessaria della procedura indipendentemente dalla proposizione del Reclamo, e i tempi del medesimo dipendono esclusivamente dalla disponibilità del perito.

Solo dall'esito di questo esame, condotto dal magistrato tramite un esperto contabile, la FORADOP avrebbe potuto decidere, in consultazione col Cliente, se coltivare o rinunciare al Ricorso (in coerenza con quanto già fatto nel caso analogo da B.S.I. e U.B.S.).

A seguito, però, dell'attività dell'Avv. J. Rossi, è stata affrettata la decisione (risultata negativa) sul Reclamo, accavallatasi, come illustrato più oltre, con le istruzioni del Cliente AGIP di rinunciare al Ricorso stesso.

In base a quanto innanzi descritto si può riassumere che il Reclamo fu presentato dalla FORADOP :

- per il rispetto di un principio generale di cautela e responsabilità verso i clienti amministrati da Società di servizi amministrativi Svizzere così come da parere dell'Avv. J. Rossi;

Agip

6.

-
- per agire in conformità con quanto già fatto dalla B.S.I. e della U.B.S. per l'ordine di sequestro dei conti Tradinvest e di perquisizione della documentazione amministrativo contabile della IEOC presso le stesse Banche;
 - per avere già consegnato il 2 aprile 1982 i documenti IEOC/Tradinvest dell'affare ENI/Petromin al delegato al sequestro;
 - per la convinzione obiettiva di tutti gli interessati che così facendo si operava nell'ambito della normale diligenza e sicuramente in buona fede, tenuto conto della conoscenza che gli stessi documenti, oltre che presso la FORADOP, erano già stati acquisiti dalla amministrazione Svizzera presso le banche.

Come già detto copia degli stessi documenti su riferiti erano già stati messi a disposizione in Italia dall'AGIP sin dal 1979-1980 di :

- Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Guardia di Finanza che li aveva inseriti nel suo verbale dell'8.1.1980 (in data 30 novembre 1982 è stato emesso Decreto del Ministero del Tesoro con cui viene dichiarato che non sussistono infrazioni valutarie a carico dell'AGIP e dell'ENI per i fatti in esame);
- Commissione d'Indagine Amministrativa istituita dal Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Commissione Parlamentare Bilancio e PP.SS.;
- Commissione Inquirente
(per citare solo alcuni destinatari certi della medesima documentazione).



7.


3. Il giorno 1° dicembre 1982 l'attuale Presidente dell'ENI, Prof. U. Colombo, richiedeva verbalmente al dr. Portaluri di adoperarsi presso la FORADOP, immediatamente, affinché fosse ritirato il Reclamo a suo tempo interposto.

La FORADOP, considerato il livello da cui proveniva la richiesta (l'ENI, azionista di ultima istanza delle aziende del Gruppo AGIP amministrate) e l'urgenza dichiarata, istruiva l'Avv. J. Rossi di ritirare il reclamo.

Cosa che avvenne lo stesso giorno (v. all. F, all. G e all. H).

In data 14 dicembre 1982 l'Avv. J. Rossi comunicava alla FORADOP di aver ricevuto dalla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello la notifica che il Reclamo era stato respinto in data 1° dicembre 1982 (v. all. Q).

Secondo le più recenti notizie provenienti dall'Avv. J. Rossi, è ancora in corso l'esame da parte del perito della documentazione sequestrata, dal quale esame ci si attende la conferma che tutta la documentazione relativa all'ordine di perquisizione e sequestro è quella già citata dalla FORADOP, sopra menzionata, e qui allegata (All. M,N,O,P.).



6301 Lugano, 14 marzo 1982 /12

7 08/215121



Rog. 385/81

A

IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

POLIZIA CANTONALE DI TESSIN
18 MAR 1982
<i>Cass. P. 12</i>

ORDINE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO*Cass. P. 12*

- vista la commissione rogatoriale 26 novembre 1981 del Presidente della Commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa On. Avv. Alessandro Reggiani;
- vista la richiesta 8/9 dicembre 1981 dell'Ufficio federale di polizia, richiesta con la quale detto Ufficio ha trasmesso per l'espletamento al Giudice istruttore sottocenerino, per quanto di sua competenza, la commissione rogatoriale summenzionata;
- preso atto che detta Commissione parlamentare procede al Giudizio di accusa contro Giulio Andreotti, Gaetano Stannati, Antonio Bisaglia, Giorgio Mazzanti, Leonardo Di Donna, Florio Fiorini, Giuseppe Battista, Luigi Bisignani e Lorenzo Davoli, ai quali vengono contestate le imputazioni di corruzione (art. 319 del Codice penale italiano) e peculato (art. 314 CPI) in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla società saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del gruppo ENI, per la fornitura di 91'250'000 barili di petrolio greggio per il triennio 1979/1981 al prezzo di dollari USA 18 al barile, e al pagamento di una provvigione pari al 7% della somma pagata dall'AGIP alla Petromin; il tutto attraverso le modalità di rapporti societari e bancari ampiamente esposte in rogatoria;
- rilevato che l'Autorità richiedente è da considerare Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959 sia dal Governo italiano, sia dal Governo svizzero (ed entrata in vigore per quel che riguarda la Svizzera il 20.3.67) e ciò a seguito della dichiarazione fatta dall'Italia circa il disposto dell'art. 24 della predetta Convenzione;
- constatato che la commissione rogatoriale in oggetto risulta conforme agli artt. 1, 3, 5, 14 e 15 (secondo comma) della Convenzione summenzionata e, in particolare, che i reati per cui procede l'Autorità richiedente, quelli cioè previsti e puniti dagli articoli 319 e 314 CPI, sono pure previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 315 (corruzione passiva) e 140, cifra 2 (appropriazione indebita qualificata) del Codice penale svizzero;
- rilevato che i documenti da sequestrare e i fatti da accertare costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 120 del Codice di procedura penale ticinese;

richiamati :

- la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.59
- gli articoli 114 e segg. è 170 e segg. del Codice di procedura penale ticinese, in relazione agli artt. 315 e 140 cifra 2 del codice penale svizzero

o r d i n a :

1. la perquisizione presso la sede della FORADOP SA servizi amministrativi, Via Besso 59, Lugano. Si avrà cura di esaminare i libri amministrativi-contabili della società IEOC (International Egyptian Oil Company Inc.) società la cui documentazione amministrativo-contabile risulta tenuta in Lugano dalla Foradop SA, o comunque presso la Foradop SA.

Nell'esame dei libri amministrativo-contabili si prenderà in considerazione il periodo 1. settembre 1978/30 aprile 1980, e si accerterà se in quel periodo (nei libri amministrativi-contabili della IEOC) risultino trascritti accreditamenti ed addebitamenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche che, per la natura e l'importo valutario, non trovino nelle causali delle operazioni medesima una giustificazione economico finanziaria, in rapporto all'attività svolta dalla società stessa e dalle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali figurano gli accreditamenti e gli addebitamenti riscontrati e in particolare i rapporti eventualmente intrattenuti con la società "Sophilau".


2. il sequestro dei documenti che venissero riscontrati esistere presso la sequestrataria Foradop SA, in ordine ai libri amministrativo contabili della IEOC per il periodo 1.9.79/30.4.80, e riguardo ai quali possa ineccepibilmente evincersi il requisito di mezzi di prova in ordine alle persone imputate e ai reati di diritto comune indicati nella commissione rogatoriale;
3. i documenti sequestrati sub. cifra 2 verranno immediatamente trasmessi al sottoscritto Giudice istruttore.
4. il presente ordine viene dato per esecuzione al sig. Delegato di Polizia in Lugano, il quale si avvarrà della collaborazione del sig. Antonio Vaghi, direttore della Neutro Fiduciaria SA, già incaricato dal Giudice istruttore di analoghe mansioni per altri aspetti esecutivi della rogatoria in oggetto.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO

Dr. GB Luisoni

POLIZIA DEL CANTONE TICINO

Posto di PS Lugano



VERBALE DI SEQUESTRO

On. Sig.
Giudice Istruttore Sottocenerino

Lugano

in data 2 aprile 1982 ore 09.00

presso gli uffici della Foradop S.A. in Via Besso 59 a Lugano alla costante presenza del Direttore Sig. Piva Luigino 1925, domiciliato a Savosa, Via S. Gottardo 172 e del legale avv. John Rossi di Lugano, nonché del perito Sig. Vaghi Antonio.
viene sequestrato:

- 1.- scatolone con 15 classificatori IEOC - anno 1980 - "banche". -----
- 2.- scatolone con 17 classificatori IEOC - anno 1980 - "documenti commerciali".-----
- 3.- scatolone con no. 7 scatole in cartone IEOC - anno 1979 - "banche".-----
- 4.- scatolone contenente: 1 scatola in cartone IEOC - anno 1979 "documenti commerciali"; schede contabilità 1979 (ad eccezione scheda no. 560021 e 453900) e 1980.-----
- 5.- scatolone con 9 scatole in cartone IEOC - anno 1979 - "documenti commerciali".-----
- 6.- 1 pacco contenente:
 - 2 documenti bancari IEOC con numeri di referenza: 22770, il documento bianco e no. 23553 il documento blu.
 - scheda contabile IEOC - anno 1979 - conto no. 453900.
 - 13 schede IEOC - anno 1979 - con 25 pagine numerate progressivamente, conto no. 560021. -----

Essi si trovano gli scatoloni numerizzati progressivamente da 1 a 5, presso gli uffici della Foradop S.A. -----

Il pacco, come al numero 6 della distinta, presso l'ufficiodel GI. -----

FIRME:

ESTRATTO GUIDA ALLE AZIONI SVIZZERE 1982¹¹ PUBBLICATO DA UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
NEL DICEMBRE 1982

1982

Attività / Struttura

Il Credito Svizzero cura tutte le operazioni di credito commerciale, al consumo e ipotecario, nonché quelle di emissione, di borsa e in divise. I rami euroemissioni, leasing, factoring e forfezzazioni sono curati prevalentemente da società vicine, specializzate in tali attività. La rapida crescita degli ultimi anni è dovuta in gran parte allo sviluppo delle *operazioni interne*. All'unisono con la tendenza attuale le *operazioni esterne* sono però cresciute in modo più rapido. La stretta cooperazione con la clientela è curata, oltre che dalla sede centrale di Zurigo, da una rete in continua espansione di attualmente 159 succursali, nonché da una serie di rappresentanti, che operano nei principali centri economici e turistici del paese. All'estero l'organizzazione comprende attualmente 11 filiali, 11 società affiliate e 20 rappresentanze sulle principali piazze finanziarie internazionali. Il Credito Svizzero possiede inoltre rilevanti partecipazioni in aziende bancarie e finanziarie in Europa e oltre oceano. Attraverso l'affiliata Crédit Suisse First Boston Ltd., la banca ha una forte posizione sull'euromercato. Una serie di società di gestione di fondi offre una vasta gamma di possibilità d'investimento. Le principali banche affiliate all'estero (con partecipazione del 100%) sono il Crédit Suisse (Bahamas) Ltd., Nassau, e il Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Lussemburgo. A parte il gruppo Texon, le più importanti società vicine al CS sono: la Bank Hofmann AG, Zurigo; la Finanza SA, Zurigo; la Cie de Gestion et de Banque Gonet SA, Nyon; la Société Internationale de Placements, Basilea; la Elektrowatt AG, Zurigo; la Fides Unione fiduciaria, Zurigo.

Al principio del 1982, nel quadro di un riordinamento della struttura organizzativa, la partecipazione al gruppo Financière-First Boston e una parte della interessenza nella Elektrowatt, sono state trasferite alla neocostituita CS-Holding, di proprietà della Fondazione CS per il giubileo. Attraverso il BP, collegato in modo inscindibile con l'azione CS, gli azionisti partecipano anche direttamente alla CSH.

Evoluzione del bilancio

Nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante la recessione del 1973/74 e l'accentuarsi, su piano internazionale, degli elementi di incertezza in campo economico e monetario, il Credito Svizzero ha registrato una forte espansione del volume degli affari. Dal 1972 fino allo scadere del 1981 la somma di bilancio è cresciuta del 132%, ovvero di 41,9 miliardi, raggiungendo 73,6 miliardi di fr. Pure nel 1981 essa ha registrato una forte espansione (+ 15,9%). Tuttavia la metà circa di tale aumento è dovuta al fatto che, per la prima volta, sono stati iscritti in bilancio i conti metallo. La quota interna nella somma di bilancio (54% dell'attivo e 61% del passivo) è rimasta stazionaria. Rispetto all'anno prima si sono ulteriormente accentuate le distorsioni nella struttura dei tassi d'interesse, provocando nel *passivo del bilancio* di nuovo vistosi mutamenti. Come volume, l'afflusso di fondi di terzi è stato soddisfacente, lasciando invece molto a desiderare dal punto di vista strutturale. I depositi della clientela hanno raggiunto 43,18 miliardi di fr, con un incremento di 6,79 miliardi rispetto a un anno prima. L'aumento riguardava per ben 4,7 miliardi la voce creditori a termine (18,51 miliardi) sulla quale vengono corrisposti elevati interessi. Sul mercato obbligazionario sono stati assunti nuovi prestiti per un importo di 0,56 miliardi. La voce obbligazioni di cassa è salita lievemente a 6,02 miliardi (+ 0,01 miliardi). La voce mutui presso centrali d'emissioni di obbligazioni fondiarie è rimasta immutata a 0,24 miliardi. D'altro canto, l'aumento a 9,57 miliardi (+ 1,95 miliardi) dei depositi a vista della clientela è soltanto apparente, in quanto dovuto esclusivamente alla menzionata iscrizione in bilancio dei conti metallo; in realtà tale voce ha subito una flessione. Dati i poco attraenti tassi d'interesse, i depositi a risparmio sono regrediti a 3,87 miliardi (- 0,3 miliardi), e i fondi sui conti privati, i conti salario e i conti di deposito sono scesi a 2,26 miliardi (- 0,14 miliardi). Tuttavia grazie all'ampliamento degli affari con istituti svizzeri ed esteri, non-

(1)

CONTRATTO DI SERVIZI

Il presente contratto di servizi è stipulato
tra
INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL COMPANY INC. con sede a Panama City (Republic
of Panama) (qui appresso chiamata la Mandante)
e la
FORADOP S.A. con sede in Lugano - Svizzera (qui appresso chiamata la
Mandataria).

ARTICOLO 1

La Mandante conferisce un mandato alla Mandataria affinché quest'ultima si impegni a tenere la sua contabilità secondo le istruzioni che la Mandante o le persone, successivamente ed espressamente designate, passeranno alla Mandataria.

ARTICOLO 2


La Mandante trasmetterà alla Mandataria le situazioni contabili che saranno richieste e terrà a disposizione tutti i documenti giustificativi e la corrispondenza contabile anche posteriore alla data di chiusura delle suddette situazioni contabili.

Inoltre la Mandante rimetterà alla Mandataria un piano contabile della Società.

ARTICOLO 3

La Mandante si impegna a mantenere a disposizione della Mandataria i fondi sufficienti per permettere alla Mandataria l'esecuzione e la conclusione di tutti gli affari contabili della Mandante.

c



ARTICOLO 4

Le istruzioni operative che la Mandante o le persone espressamente designate passeranno alla Mandataria dovranno essere date in tempo utile per permettere alla Mandataria di eseguirle nelle ore normali di ufficio. Le istruzioni che saranno date per telex o per telefono dovranno poi essere confermate per iscritto.

Se le istruzioni non potessero essere ottenute in tempo utile la Mandataria avrà il diritto, ma non l'obbligo, di agire di propria iniziativa, ispirandosi alle presumibili intenzioni della Mandante.

ARTICOLO 5


La Mandataria è esonerata da ogni responsabilità nella misura in cui essa agisca in conformità del presente contratto e delle istruzioni della Mandante o delle persone da questa designate conformemente all'Articolo 1.

ARTICOLO 6

Nell'ambito delle disposizioni del presente contratto, la Mandante si impegna a trasmettere alla Mandataria tutte le informazioni contabili relative alla sua amministrazione e su tali basi, in adempimento a tali incarichi, la Mandataria provvederà a quanto segue :

- tenuta delle scritture contabili;
- redazione progetto bilancio annuale secondo le norme legali e fiscali vigenti nel Paese;
- tenuta libri sociali ed organizzazione riunioni organi societari;
- gestione piano contabile;
- predisposizione di rendiconti e liste spese;
- predisposizione di situazioni preventive e consuntive patrimoniali, economiche e finanziarie;

C

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text or a logo.

- 3 -

- controllo delle operazioni finanziarie e gestionali;
- gestione della tesoreria;
- assistenza tecnica in materia finanziaria, valutaria e statutaria;
- preparazione documentazione amministrativa concernente accordi e contratti con Governi e/o con altri Partners.

In generale la Mandataria si incaricherà dell'organizzazione, del controllo e dell'esecuzione della contabilità della Mandante.

ARTICOLO 7

In compenso delle prestazioni fornite relativamente a quanto previsto nell'articolo 6, la Mandataria sarà remunerata nel modo seguente :

- A) La Mandante corrisponderà alla Mandataria un importo mensile anticipato corrispondente ad un dodicesimo dell'importo base di cui all'articolo 8;
- B) Inoltre i costi e spese per eventuali lavori ed operazioni di carattere speciale verranno addebitati separatamente.


ARTICOLO 8

Entro il 30 novembre di ciascun anno le parti concorderanno il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente contratto per il successivo anno solare, salvo per il primo periodo per il quale il corrispettivo sarà incidente alle prestazioni rese a termine del precedente articolo 6 dal 1/7/75 al 31/12/75.

Tale corrispettivo sarà composto di un elemento/base determinato con riferimento ai costi della Mandataria e di una maggiorazione pari al 10 % dell'elemento/base suddetto.

Si conviene inoltre che periodicamente le parti provvederanno di comune accordo al controllo ed all'eventuale revisione e/o aggiornamento dell'elemento/base,

cu



./.

- 4 -

ARTICOLO 9

Entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno o periodo che le parti potranno concordare la Mandataria trasmetterà alla Mandante regolare fattura relativa al corrispettivo di cui all'articolo 8.

L'eventuale conguaglio rispetto ai relativi anticipi dovrà essere prontamente regolato fra le parti.

ARTICOLO 10

Il presente contratto è concluso per un periodo indeterminato e può essere disdetto da ciascuna delle parti mediante un preavviso di 6 mesi da darsi con lettera raccomandata.


ARTICOLO 11

Il presente contratto di servizi è regolato dalla legge svizzera e tutte le controversie tra la Mandataria e la Mandante relativamente alla interpretazione od alla esecuzione di detto contratto saranno regolate in via definitiva secondo la procedura di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. L'arbitrato avrà luogo a Parigi.

La Mandante

La Mandataria

E. C. L.



(E. Egidi)

(G. Bucher)

No. 3555. Luzern, 7 agosto 1975

Certifica io sottoscritto l'autenticità delle firme, apposte in mia presenza e
 viste dai signori ing. Emilio Egidi, nato nel 1922, attualmente domiciliato in Milano
 e sig. Franz Bucher, nato nel 1930, da Klaus in Luzern. firmate e in vista.
 Prof. Mangiarotti, sottoscritto a Luzern



ST. MORITZ, 1 luglio 1975

Statuto della società anonima Foradop S.A., con sede a Lugano

Art. 1. Sotto la ragione sociale "Foradop S.A." si è costituita una società anonima avente per scopo la prestazione di servizi nel settore amministrativo e finanziario, in particolare la tenuta di contabilità, l'amministrazione di beni mobili, valori e società, la consulenza patrimoniale e finanziaria, la partecipazione ed il finanziamento di società e di progetti di ogni tipo intesi a promuovere il conseguimento degli scopi sociali, direttamente od indirettamente connessi alle menzionate attività di partecipazione e di finanziamento. La società può anche acquistare, amministrare ed alienare proprietà fondiarie.

Art. 2. La sede della società è a Lugano.
Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, filiali e rappresentanze in altre località svizzere e dell'Estero.

Art. 3. La durata della società è illimitata.

Art. 4. Il capitale è di fr. 100'000.-- (centomila) suddiviso in 100 (cento) azioni al portatore da nominali fr. 1'000.-- (mille) ciascuna, interamente liberate.

Art. 5. Le azioni sono al Portatore, verranno numerate progressivamente e porteranno la firma di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. Nei rapporti con la società l'azione è indivisibile, e gli eventuali comproprietari dovranno conferirne la rappresentanza ad una sola persona.

Art. 7. Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea degli azionisti,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) l'Ufficio di revisione.

Art. 8. Le assemblee generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

Art. 9. L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per esaminare il bilancio, deliberare sui risultati del medesimo, eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di controllo, e prendere deliberazioni sugli eventuali altri oggetti indicati nell'avviso di convocazione. Il bilancio, il conto perdite e profitti ed il rapporto dell'ufficio di controllo dovranno essere posti a disposizione degli azionisti almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Art. 10. L'assemblea straordinaria degli azionisti viene convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso lo crede opportuno, o ne sia fatta domanda a tenore del Codice delle Obbligazioni.

Art. 11. Nessuna assemblea può deliberare intorno ad oggetti non compresi nelle trattande indicate nell'avviso di convocazione. Le eventuali proposte fatte dagli azionisti potranno essere rimandate all'esame del Consiglio di Amministrazione, onde presenti su di essi un appropriato rapporto.

Art. 12. La convocazione dell'assemblea degli azionisti si fa dal Consiglio di Amministrazione mediante pubblicazione sull'organo ufficiale della società almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Quando siano rappresentate tutte le azioni, e con l'unanime consenso di tutti i loro proprietari, possono essere tenute assemblee generali anche senza preventiva convocazione. Tali assemblee potranno validamente deliberare sopra tutti gli oggetti che sono di competenza delle assemblee generali.

Art. 13. Possono prendere parte alle assemblee tutti gli azionisti che avranno depositato le loro azioni, entro il termine prescritto, presso la sede della società o presso un istituto di credito designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14. Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 15. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi in cui per disposizione del presente statuto è stabilito altrimenti.

Su domanda di un azionista le nomine dovranno farsi a scrutinio segreto.

Art. 16. Le assemblee sono dirette dal presidente del consiglio di Amministrazione o da altro membro dello stesso, o da un azionista designato dall'assemblea.

Il presidente designa il segretario, che può essere non azionista, ed eventualmente uno scrutatore. Il segretario stende il verbale dell'assemblea e lo firma unitamente al presidente.

Art. 17. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea degli azionisti:

- a) l'esame e l'approvazione della gestione,
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di revisione,
- c) le modifiche dello statuto sociale,
- d) lo scioglimento della società o la fusione con altre società,
- e) la nomina dei liquidatori.

Art. 18. Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo debbono essere prese da un'assemblea generale in cui siano rappresentati almeno i due terzi delle azioni. Quando in una prima assemblea generale non siano rappresentati almeno i due terzi delle azioni, dovrà essere convocata una seconda assemblea, nella quale le deliberazioni indicate nel presente articolo potranno essere prese anche se sia rappresentato soltanto un terzo di tutte le azioni. L'assemblea di seconda convocazione non potrà aver luogo se non dopo trascorsi otto giorni dalla prima.

Art. 19. Il Consiglio di Amministrazione è composto da uno a cinque membri, nominati dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. L'assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e designa il presidente del medesimo. Per le rimanenti cariche e funzioni il Consiglio di Amministrazione si costituisce da sé.

Art. 20. Ogni Consigliere di Amministrazione dovrà depositare presso la sede della società almeno un'azione, che rimarrà vincolata al pegno a favore della società per tutte le obbligazioni risultanti dalla carica di Consigliere di Amministrazione e suo esercizio.

Art. 21. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Di ogni deliberazione sarà tenuto processo verbale.

Art. 22. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri inerenti alla rappresentanza ed all'amministrazione della società.

Art. 23. L'assemblea generale designa i membri del Consiglio di Amministrazione investiti di rappresentare e di vincolare la società di fronte ai terzi, nonché le modalità della firma sociale.

Art. 24. Sono di speciale competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la sorveglianza generale sull'andamento e sugli affari della società,
- b) l'approvazione dei regolamenti interni,
- c) l'esame dei bilanci e dei registri di cassa; la compilazione del bilancio annuale e delle proposte relative,
- d) la eventuale nomina della direzione e dei procuratori della sede e delle filiali,
- e) l'approvazione di tutti i contratti che sortono dalle attribuzioni conferite alla eventuale direzione,
- f) l'autorizzazione a stare in giudizio, transigere o compromettere.

Art. 25. S' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare ad uno o più membri alcune delle attribuzioni conferitegli dallo statuto, e di fissare ad essi una speciale retribuzione.

Art. 26. La Direzione potrà essere composta da una o più persone, anche non azioniste, con mandati ed attribuzioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. L'Assemblea generale degli azionisti nomina ogni anno uno o più revisori. Essi sono rieleggibili e ricevono un'indennità fissata dall'assemblea stessa. Le attribuzioni dei revisori sono quelle stabilite dal C.O..

Art. 28. I conti sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1975, ed il bilancio eretto in conformità delle vigenti disposizioni del C.O..

Art. 29. Gli utili annuali, stabiliti a tenore di legge, sono ripartiti in conformità delle decisioni dell'assemblea generale degli azionisti, osservate le disposizioni del Codice delle Obligazioni per quanto concerne le riserve legali (art. 671).

Art. 30. Le pubblicazioni concernenti la società avranno luogo sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio ed eventualmente anche su altri periodici designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31. La liquidazione della società sarà fatta secondo le norme stabilite dal C.O..

Art. 32. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto fanno testo le disposizioni del Codice Federale delle Obligazioni.

Legano, 28 ottobre 1974

STUDIO LEGALE - NOTAIILE - COMMERCIALE
TETTAMANTI - SPIESS - ROSSI - KUPPER - BRIOSCHI - HAAB

LUGANO
 Via G. B. Pioda 9

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Gianpiero Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haab, notaio

Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. Jur. Heinz Lang

Lic. ecc. HHS Andrea Cavallero
 Dr. Jur. Diego Lissi

Tel. (091) 22 27 41 (5 linee)
 Telex: 73654
 C. Ch. Post. 62-6088
 Posta di 6901 Lugano, Cas. Post. 331
 Telegrammi Legalnotarile Lugano

8022 ZURIGO, Seestrasse 90, Postfach
 Tel. (01) 203 03 04
 Telex: 52937

0512 GIUBIASCO, via C. Olgiate 20.3
 Tel. (092) 27 18 64

Onorevole Signor Presidente
 della Camera dei Ricorsi Penali
 del Tribunale d'Appello

6900 Lugano

RACCOMANDATA

la menzionare nella risposta:
 //ret. JR/gc

V / ret.

6901 Lugano

6 aprile 1982

R E C L A M O

(con domanda di effetto sospensivo)

che presenta la FORADOP S.A., Via Besso 59, Lugano
 (rappr. dallo studio legale Tettamanti-Spiess & As-
 sociati, Via Pioda 9, Lugano)
 contro l'ordine di perquisizione e sequestro del
 13 marzo 1982 dell'On. Giudice Istruttore Sottoce-
 nerino Dr. G.B. Luisoni.

* * *

M O T I V A Z I O N EI. In ordine

In data 18 marzo 1982 l'On. Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina Dr. G.B. Luisoni ha ordinato la perquisizione presso la Foradop SA, Via Besso 59, Lugano dei libri amministrativi-contabili della società IEOC (International Egyptian Oil Company Inc.) per il periodo dall'1 settembre 1979/30 aprile 1980 e in particolare i rapporti eventualmente intrattenuiti con la società "Sophilau" e il sequestro dei documenti che venissero riscontrati esistere presso la sequestrataria Foradop SA, in ordine ai libri amministrativo contabili della IEOC per il periodo 1.9.79/30.4.1980.

L'ordine è stato comunicato alla Foradop SA, Lugano in data 2 aprile 1982.

Il termine per presentare reclamo scade il 7 aprile 1982.

I documenti sequestrati sono stati consegnati in parte in busta sigillata all'On. Giudice Istruttore Sottocenerino e in parte rimangono depositati sotto sigillo presso la reclamante come a verbale di sequestro del 2 aprile 1982.

Il presente reclamo presentato entro il termine di 5 giorni previsto dall'art. 227 CPPT è quindi tempestivo.

II. Nel merito

1. In data 18 marzo 1982 il Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. G.B. Luisoni, ha emesso nella procedura incarto no. 385/81 il seguente ordine di perquisizione e sequestro:

- " - vista la commissione rogatoriale 26 novembre 1981 del Presidente della Commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa On. Avv. Alessandro Reggiani;
- vista la richiesta 8/9 dicembre 1981 dell'Ufficio Federale di polizia, richiesta con la quale detto ufficio ha trasmesso per l'espletamento al Giudice istruttore sottocenerino, per quanto di sua competenza, la commissione rogatoriale summenzionata;
- preso atto che detta Commissione parlamentare procede al Giudizio di accusa contro Giulio Andreotti, Gaetano Stannati, Antonio Bisaglia, Giorgio Mazzanti, Leonardo Di Donna, Florio Fiorini, Giuseppe Battista, Luigi Bisignani e Lorenzo Davoli, ai quali vengono contestate le imputazioni di corruzione (art. 319 del Codice Penale Italiano) e peculato (art. 314 CPI) in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla società saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del gruppo ENI, per la fornitura di 91'250'000 barili di petrolio greggio per il triennio 1979/1981 al prezzo di dollari USA 18 al barile e al pagamento di una provvidione pari al 7% della somma pagata dall'AGIP alla Petromin; il tutto attraverso le modalità di rapporti societari e bancari ampiamente esposte in rogatoria;

- rilevato che l'Autorità richiedente è da considerare Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959 sia dal Governo Italiano, sia dal Governo Svizzero (ed entrata in vigore per quel che riguarda la Svizzera il 20.3.1967) e ciò a seguito della dichiarazione fatta dall'Italia circa il disposto dell'art. 24 della predetta Convenzione;
- constatato che la commissione rogatoria in oggetto risulta conforme agli artt. 1, 3, 5, 14 e 15 (secondo comma) della Convenzione summenzionata e, in particolare, che i reati per cui procede l'autorità richiedente, quelli cioè previsti e puniti dagli articoli 319 e 314 CPI, sono pure previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 315 (corruzione passiva) e 140 cifra 2 (appropriazione indebita qualificata) del Codice penale svizzero;
- rilevato che i documenti da sequestrare e i fatti da accertare costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 120 del Codice di procedura penale ticinese;
- richiamati:
 - la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959;
 - gli articoli 114 e segg. e 120 e segg. del Codice di procedura penale ticinese, in relazione agli artt. 315 e 140 cifra 2 del codice penale svizzero

o r d i n a:

1. La perquisizione presso la sede della FORADOP SA servizi amministrativi, Via Besso 59, Lugano. Si avrà cura di esaminare i libri amministrativi-contabili della società IEOC (International Egyptian Oil Company Inc.) società la cui documentazione amministrativo-contabile risulta tenuta in Lugano dalla Foradop SA, o comunque presso la Foradop SA.

Nell'esame dei libri amministrativo-contabili si prenderà in considerazione il periodo 1 settembre 1979/30 aprile 1980, e si accerterà se in quel periodo (nei libri amministrativi-contabili della IEOC) risultino trascritti accreditamenti ed addebitamenti nei confronti di persone fisiche o giuridiche che, per la natura e l'importo valutario, non trovino nelle causali delle operazioni medesime una giustificazione economico finanziaria, in rapporto all'attività svolta dalla società stessa e dalle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle quali figurano gli accreditamenti e gli addebitamenti riscontrati e in particolare i rapporti eventualmente intrattenuti con la società "Sophilau".

2. Il sequestro dei documenti che venissero riscontrati esistere presso la sequestrataria Foradop SA, in ordine ai libri amministrativo contabili della IEOC per il periodo 1.9.1979/30.4.1980, e riguardo ai quali possa ineccepibilmente evincersi il requisito di mezzi di prova in ordine alle persone imputate e ai reati di diritto comune indicati nella commissione rogatoria.
 3. I documenti sequestrati sub. cifra 2 verranno immediatamente trasmessi al sottoscritto Giudice Istruttore.
 4. Il presente ordine viene dato per esecuzione al sig. Delegato di Polizia in Lugano, il quale si avvarrà della collaborazione del sig. Antonio Vaghi, direttore della Neutra Fiduciaria SA, già incaricato dal Giudice Istruttore di analoghe mansioni per altri aspetti esecutivi della rogatoria in oggetto".
2. L'esame della documentazione sequestrata, vista l'immensa mole della medesima, riserva particolare laborazione.

Ci si riserva pertanto la facoltà di fare un esposto più ampio non appena sarà stato possibile per il patrocinatore della reclamante esaminare la documentazione formante oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro.

Infatti il sottoscritto patrocinatore non è in grado al momento attuale di prendere posizione sui singoli aspetti della documentazione ma deve limitarsi a considerazioni di carattere generale.

3. La commissione rogatoria che ha portato all'ordine di perquisizione e sequestro emana dal Presidente della commissione parlamentare italiana.

Nel medesimo ordine si sostiene che l'autorità richiedente è da considerare autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

A nostro modo di vedere questa affermazione non è esatta e contestiamo pertanto la qualifica di autorità giudiziaria alla commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa.

Risulta infatti che il Governo italiano, nella dichiarazione fatta conformemente all'art. 4 della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria penale, ha considerato come autorità giudiziarie le seguenti autorità italiane:

"Procuratori generali della Repubblica, procuratori generali, corti e tribunali ordinari, tribunali militari, uffici dei pubblici ministeri presso i tribunali militari, giudici d'istruzione, consiglieri d'istruzione e pretori". (RU 1967 pag. 878).

Non si fa pertanto menzione nella dichiarazione alla commissione parlamentare e quindi manca la legittimità alla predetta commissione di fare delle commissioni rogatorie basandosi sulla convenzione del 1959.

Indipendentemente da quanto detto sopra viene contestata la legittimità a procedere della commissione parlamentare.

4. Nell'ordine di perquisizione e di sequestro si sottolinea il fatto che si procede contro determinate persone per le imputazioni di corruzione e peculato in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla Società Saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del Gruppo ENI.

Secondo l'ordine di cui sopra la commissione rogatoria-
le risulta conforme alla convenzione del 1959: in par-
ticolare si sottolinea il fatto che i reati sono puni-
ti anche dagli artt. 315 e 140 cifra 2 del Codice Pena-
le Svizzero.

Riservati la questione della legittimità e un esame più
dettagliato della documentazione oggetto del provvedi-
mento si evidenzia già sin d'ora il fatto che non sono
dati i presupposti della convenzione del 1959 per la
esecuzione della commissione rogatoriale e questo nemme-
no per gli aspetti di merito.

Si evidenzia inoltre il fatto che la fattispecie così
come descritta non comporta fatti penalmente rilevanti,
trattandosi di un contratto di fornitura, per la stipu-
lazione del quale è stata pagata la provvigione d'uso
in questo genere d'affari.

ci riserviamo comunque un esposto più dettagliato non
appena possibile.

Il presente reclamo viene interposto dalla società di
amministrazioni perchè la reclamante in base al manda-
to ricevuto è custode anche per i propri clienti dei
diritti che derivano dal rapporto di mandato.

Nel nostro caso lo scopo della rogatoria tende ad ottenere la messa a disposizione di documenti concernenti la International Egyptian Oil Company Inc.

E' evidente che questa persona giuridica non è il soggetto inquisito e nemmeno si afferma che il soggetto inquisito sia sotto qualsiasi forma organo della predetta persona giuridica.

Questa persona giuridica pertanto nel procedimento che ci occupa ha lo statuto di terzi e la presente procedura non la tocca direttamente.

Per evitare la decorrenza di termini di legge e nelle more dell'esame della documentazione richiesta, a tutela di legittimi diritti di potenziali clienti, la reclamante non può far altro che sottoporre questo caso alla Camera dei Ricorsi Penali, perchè si tratta di diritti di terzi che meritano ampia protezione.

La perquisizione e il sequestro ordinati presso la reclamante nei confronti delle relazioni del cliente con società di amministrazione meritano anche di essere oggetto di precisazioni di carattere generale.

5. Anche per quanto riguarda l'estensione dell'ordine di perquisizione e sequestro viene interposta censura a questa Lodevole Camera dei Ricorsi Penali.

Infatti l'ordine non contempla la ricerca di documenti ben determinati avente riferimento con un ben determinato contratto, ma coinvolge tutta la vita della persona giuridica che viene interessata al procedimento.

Questo va molto al di là dei limiti che devono essere posti ad un intervento del magistrato penale, quando nelle sue indagini tocca diritti di terzi.

L'alto Tribunale Federale ha ripetutamente affermato che quando si entra nella sfera privata e segreta di un terzo, bisogna dimostrare che non era possibile raccogliere eventuali prove in modo diverso e bisogna formulare la richiesta in modo preciso e non generico.

Anche per questo motivo si chiede che venga respinto l'ordine di perquisizione e di sequestro.

6. La reclamante non ha interposto il presente reclamo per creare intralci al procedimento avviato dalle competenti autorità svizzere ma unicamente per tutelare i propri legittimi diritti basati sulla convenzione del 1959 e sui disposti del Codice di Procedura Penale Ticinese e sul Diritto Federale, in particolare per quanto concerne l'applicazione del principio di proporzionalità.

Essa è comunque disposta, per dimostrare che intende collaborare con le autorità svizzere, a mettere a disposizione del Giudice Istruttore Sottocenerino la documentazione sequestrata.

Tale messa a disposizione avviene con la facoltà per il magistrato svizzero di esaminare la documentazione che gli viene sottoposta e di constatare se vi sono tra i documenti sequestrati, documenti che sono in connessione con il procedimento promosso.

Questa facoltà è però per ovvi motivi limitata al magistrato svizzero.

Questa procedura non è inusitata perchè in analoga procedura in altro Cantone è stato eseguito il medesimo iter procedurale.

7. Al presente reclamo va concesso l'effetto sospensivo per evitare che con la consegna immediata dei documenti all'autorità che ha presentato la rogatoria alla base dell'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino il presente reclamo divenga automaticamente privo di oggetto.

Gli argomenti sollevati dalla reclamante contro l'ordine del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. G.B. Luisoni sono tali da far ritenere come non infondato il presente reclamo.

I motivi per ottenere l'effetto sospensivo sono pertanto presenti.

Per questi motivi, visti in particolare gli artt. 226 e 227 CPST e ogni altra norma di diritto applicabile alla presente fattispecie si chiede a questo On. Presidente della Camera dei Ricorsi Penali di

G I U D I C A R E

- A. Al presente reclamo è accordato l'effetto sospensivo.
- B. 1. Il presente reclamo è accolto.
2. Pertanto viene respinto l'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino Dr. G.B. Luisoni del 18 marzo 1982 (rog. 385/81).
3. Protestate spese e ripetibili.

Con distinti ossequi

Avv. John Rossi

Allegati:

procura

Ordine di perquisizione e sequestro, 18.3.1982

Via Besso 59
6903 LUGANO - Switzerland

FORADOP SA

F

Egr. Avv. J. Rossi
Studio Legale
Tettamanti-Spiess-Rossi-
Kupfer-Brioschi

6900 L u g a n o


Lugano, 1 dicembre 1982
Prot. 254/82/LP/al

Oggetto: Reclamo

Con riferimento alla conversazione telefonica odierna Le confermiamo con la presente di volere cortesemente ritirare il reclamo presentato in data 6 aprile 1982 alla Camera dei Ricorsi Penali contro il decreto del Giudice Istruttore Sottocenerino.

PregandoLa di procedere con effetto immediato con il ritiro richiestoLe, e ringraziandoLa per la cortese assistenza in questa circostanza, Le porgiamo distinti saluti..

FORADOP S.A.



Alberto Bucher
AMMINISTRATORE

④

STUDIO LEGALE - NOTARILE - COMMERCIALE
TETTAMANTI - SPIESS - ROSSI - KUPPER - BRIOSCHI - HAAB

LUGANO
 Via S. B. Piazza 9

Avv. Dr. Tilo Tettamanti, notaio
 Avv. Giangiorgio Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haab, notaio

Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. Jur. Heinz Lang

Lic. Dec. RMS Andrea Cavallari
 Dr. J.F. Diego Lissi

Tel. (091) 22 97 41 (8 linee)
 Telefax 73854
 C. Ch. Post. 60-6088
 Posta al 6001 Lugano, Cas. Post. 331
 Telegrammi Legationale Lugano

ROSSI SURIGO, Saastrasse 90, Postfach
 Tel. (071) 208 03 04
 Telefax 68937

OSIS BITHIAKOD, via C. Ogliati 20/3
 Tel. (092) 27 18 64

Lodevole
 Camera dei Ricorsi Penali
 del Tribunale d'Appello

6900 Lugano

Da menzionare nella risposta:
 N / ref. JR/10

V / ref.

6901 Lugano

1 dicembre 1982

Concerne: inc. no. 61/82
 reclamo del 6.4.1982 della Foradop SA

Onorevole Signor Presidente,

le comunico con la presente che la Foradop SA, rappresentata dallo scrivente studio legale, ritira il reclamo presentato il 6.4.1982 contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 18.3.1982 dell'On. Giudice Istruttore Sottocenerina Dr. G.B. Luisoni.

Con distinti ossequi.

Avv. John Rossi

④

Appunto per il Prof. ColomboOggetto: Reclamo FORADOP

Le accludo fotocopie pervenutemi ora dalla Svizzera dalle quali risulta, come da Sua richiesta di questo pomeriggio, che la FORADOP ha rinunciato immediatamente al reclamo a suo tempo inviato alla Magistratura Elvetica.

Cordiali saluti.

S. Portaluri

- All. 2

Roma, 1 Dicembre 1982

①

RACCOMANDATA

7740

IEOC CO. INC.
Casella postale 215

6903 LUGANO

Finale

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

1873

BANK DER ITALIENISCHEN SCHWEIZ
BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE

SEDE E DIREZIONE GENERALE LUGANO

TELEFONO: 091 21 02 20
TELEGRAMMI: BANCA
TELEX: 841020 - BORSA 841021
CAMBI 841022
PETERSON'S CODE III & IV, ED.

Raccomandata

Spettabile
I E O C CO.

Panama

RICEVUTO	
13390	FEB 1982
DATA	ORA
INC.	

N/RIF. 7495/rp

V/RIF.

8801 LUGANO, 8 febbraio 1982

UFFICIO LEGALE

Egregi Signori,

con la presente portiamo a vostra conoscenza che in data 5.2.1982 ci è stato notificato un ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino, Dr. G.B. Luisoni, di cui uniamo fotocopia.

Distinti saluti.

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

All.

6201 Lugano, 26 gennaio 1982 /fz
p. 291/21.5321

POLIZIA CANT. TICINO DELEGATO LUGANO
5 FEB. 1982



Rog. 385/81

1982 II 5 14:54
IL GIUDICE ISTRUTTORE

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

ORDINE DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO

- vista la commissione rogatoriale 26 novembre 1981 del Presidente della Commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa On. Avv. Alessandro Reggiani;
- vista la richiesta 8/9 dicembre 1981 dell'Ufficio federale di polizia, richiesta con la quale detto Ufficio ha trasmesso per l'espletamento al Giudice istruttore sottocenerino, per quanto di sua competenza, la commissione rogatoriale summenzionata;
- preso atto che detta Commissione parlamentare procede al Giudizio di accusa contro Giulio Andreotti, Gaetano Stammati, Antonio Bisaglia, Giorgio Mazzanti, Leonardo Di Donna, Florio Fiorini, Giuseppe Battista, Luigi Bisignani e Lorenzo Davoli, ai quali vengono contestate le imputazioni di corruzione (art. 319 del Codice penale italiano) e peculato (art. 314 CPI) in ordine al contratto stipulato il 12.6.1979 dalla società saudita "Petromin" con la S.p.A. AGIP del gruppo ENI, per la fornitura di 91'250'000 barili di petrolio greggio per il triennio 1979/1981 al prezzo di dollari USA 18 al barile, e al pagamento di una provvigione pari al 7% della somma pagata dall'AGIP alla Petromin; il tutto attraverso le modalità di rapporti societari e bancari ampiamente esposte in rogatoria;
- rilevato che l'Autorità richiedente è da considerare Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20.4.1959 sia dal Governo italiano, sia dal Governo svizzero (ed entrata in vigore per quel che riguarda la Svizzera il 20.3.67) e ciò a seguito della dichiarazione fatta dall'Italia circa il disposto dell'art. 24 della predetta Convenzione;
- constatato che la commissione rogatoriale in oggetto risulta conforme agli artt. 1, 3, 5, 14 e 15 (secondo comma) della Convenzione summenzionata e, in particolare, che i reati per cui procede l'Autorità richiedente, quelli cioè previsti e puniti dagli articoli 319 e 314 CPI, sono pure previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 315 (corruzione passiva) e 140, cifra 2 (appropriazione indebita qualificata) del Codice penale svizzero;
- rilevato che i documenti da sequestrare e i fatti da accertare costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 120 del Codice di procedura penale ticinese;

- richiamati:
- la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.4.1959;
 - gli articoli 114 e seguenti e 120 e seguenti del Codice di procedura penale ticinese, in relazione agli artt. 315 e 140 cifra 2 del Codice penale svizzero;

o r d i n a :

1. il sequestro di tutti i conti correnti posseduti presso la Banca della Svizzera Italiana in Lugano dalla "Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd." di Nassau (Bahamas) e più esattamente:
 - 1/a i documenti di apertura dei conti;
 - 1/b i cartellini deposito firme;
 - 1/c la documentazione concernente il rilascio di eventuali procure o l'autorizzazione a terzi di disporre in qualsivoglia modo dei conti in oggetto;
 - 1/d le schede di movimento dei conti per il periodo dal 1 settembre 1979 al 30. aprile 1980;
 - 1/e i documenti giustificativi di ogni singola operazione in accredito e in addebito passata sui conti nel periodo di tempo precisato sub. 1/d;
 - 1/f la corrispondenza riguardante per il suddetto periodo il conto in esame;
2. la perquisizione presso la Banca della Svizzera Italiana in Lugano, perquisizione intesa ad accertare se presso l'Istituto di credito perquirendo - eventualmente tramite una società di servizi costì domiciliata - si trovi la documentazione amministrativo-contabile della "International Egyptian Oil Company Inc. (IEOC)".
3. Ove la perquisizione dia esito positivo il sequestro dei libri amministrativo contabili della società menzionata sub. 2 e più esattamente:
 - 3/a la distinta degli accrediti e degli addebiti eseguiti nel periodo 1.9.79/30.4.1980; coi documenti giustificativi per ogni singolo accredito ed addebito;
 - 3/b ogni documento riferentesi a rapporti eventualmente intrattenuti, nel periodo indicato sub. 3/a, dalla International Egyptian Oil Company Inc. (IEOC) con la "Sophilau Incorporated Inc."

4. I documenti sequestrati a norma del presente ordine saranno immediatamente trasmessi al sottoscritto Giudice istruttore.
5. Il presente ordine viene dato per esecuzione al signor Delegato di Polizia in Lugano.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENERINO


Dr. GB Luisoni

L

STUDIO LEGALE - NOTARILE - COMMERCIALE
TETTAMANTI - SPIESS - ROSSI - KUPPER - BRIOSCHI - HAAI
LUGANO
 Via S. B. Pioss 9

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Giangiorgio Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haai, notaio

Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. Jur. Heinz Lang

Lic. ecc. MNS Andrea Cavallero
 Avv. Jur. Silvio Luzzi

Tel. (091) 229741 (5 linee)
 Telex: 73654
 C. Ch. Post. 89-6088
 Posta a: 6901 Lugano, Cas. Post. 2816
 Telegrammi: Legalnolarie Lugano

8088 EURIGO, Sestrasse 90, Postfach
 Tel. (01) 202 03 04
 Telex: 88937

6512 GIUBIA SMO, via C. Orlandi 20/1
 Tel. (092) 2718 64

Spettabile
 Foradop S.A.
 Via Besso 59

6900 Lugano

Da menzionare nella risposta:

n / rel. JR/gc

V / rel.

6901 Lugano 3 gennaio 1983

Egregi Signori,

faccio riferimento ai colloqui avuti nel mio ufficio nel mese di marzo e nel mese di dicembre 1982, nonché agli ulteriori incontri presso i vostri uffici e con la presente vi trasmetto il mio rapporto di chiusura sulla pratica di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale promossa con rogatoria no. 385/82 del 18 marzo 1982 del Giudice Istruttore Sottocenerino su richiesta della Commissione Parlamentare del 26 novembre 1981.

Nell'ambito di un procedimento penale promosso dalla Commissione Parlamentare nei confronti di diverse persone è stato richiesto l'intervento delle autorità penali del Canton Ticino per ottenere la consegna di documenti rilevanti per la inchiesta in corso in Italia.

La Foradop SA, così come altre persone giuridiche presso le quali è stata eseguita la commissione rogatoria, ha presentato entro il termine di cinque giorni dall'intimazione dell'ordine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocenerino reclamo alla Camera dei Ricorsi Penali del Canton Ticino contro il provvedimento del medesimo Giudice Istruttore.

Lo scopo del reclamo è stato principalmente quello di arrivare ad un esame della pratica da parte di un tribunale e di arrivare ad una delimitazione e precisazione della documentazione che andava prodotta.

Con la presentazione del reclamo non si è né bloccata né intralciata la procedura di esecuzione della rogatoria.

Infatti subito dopo la presentazione del reclamo è stato nominato un perito giudiziario che ha controllato la documentazione sequestrata in piena collaborazione con i responsabili della Foradop SA.

I documenti indicati espressamente nel decreto del Giudice Istruttore di Lugano sono stati messi subito a disposizione della magistratura elvetica.

Per la ricerca di altri documenti che possono essere utili per l'inchiesta in corso è stata data ampia collaborazione al Giudice Istruttore e al perito da esso nominato.

Voglio sottolineare anche il fatto che mi risulta che procedimento analogo ha avuto luogo anche per gli altri casi paralleli.

La procedura di esame dei singoli documenti prevista dalla legge svizzera è stata anticipata a prima della decisione sul reclamo, in modo da non procrastinare l'esecuzione della commissione rogatoriale.

Bisogna tener conto della complessità di questa procedura e della mole enorme di documenti da consultare.

La pratica ha potuto essere evasa in tempi ragionevolmente brevi perchè c'è stata ampia collaborazione tra la Foradop SA e le autorità giudiziarie.


Rimango ben volentieri a vostra disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni che vi dovessero occorrere.

Allego alla presente un'ulteriore copia informativa del reclamo del 6 aprile 1982 e della decisione della Camera dei Ricorsi Penali dell'1.12.1982.

Con la massima stima.

Avv. John Rossi

All.cit.



TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY
OF NASSAU LTD
EAST BAY STREET — P. O. BOX 6347
NASSAU, BAHAMAS

I.E.O.C. Inc.		(M)
Panama City		
No	12 02 012	

Debit advice

*consegnata
in banca
il 2/11/79*

2/11/79

Our ref: 22770

Nassau, Sept. 5, 1979

Please note that we have made the following entries on your account:

To your debit	Value	Re.
US\$ 3,500,000.00	5/9/79	Payment favour Sophilau Inc.
FINANCIAL OIL CO. INC.		
<i>Sept.</i>		
DEBIT CREDIT		
<i>H/3900 ✓</i>	<i>3,500,000.</i>	<i>Agpt. Sophilau on Agpt. behalf</i>
<i>500021 ✓</i>	<i>3,500,000</i>	<i>Ref: Settlement invoice Agip dated 28/8/79</i>
ISSUED	CHECKED	AUTHORIZED
<i>[Signature]</i>	<i>W. Wells</i>	<i>[Signature]</i>

Yours truly

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY
OF NASSAU LTD

[Signature]

[Signature]

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY
OF NASSAU LTD
EAST BAY STREET — P. O. BOX 6347
NASSAU, BAHAMAS

IEOC CO. INC. Panama City	(N)
No 12 02 012	

Credit advice

Our ref: 23553

Nassau, Oct. 4, 1979

Please note that we have made the following entries on your account:

To your credit	Value	Re.
US\$ 3,500,000.00	5/10/79	Payment from Agip Spa - Milano by order of Comit - Milano

INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL CO. INC.			
MONTH OF ENTRY		N.	
Oct.			
ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	
560021	3,500,000		
HS3000		3,500,000	
DATE OF DEBIT			
ISSUED			
CHECKED		AUTHORIZED	
Worth		Daly	



rept. from Agip - MI

Yours truly

TRADINVEST BANK AND TRUST COMPANY
OF NASSAU LTD
OCT 3 1 1979

[Handwritten signatures and initials over the bank stamp]

6

I.E.O.C.

-Address or description of account-		Group-Nr.: 45	Turnover previous year Year	Page	Account-Nr. 1 453900			
AGIP S.P.A. - MILANO 20097 SAN DONATO MILANESE								
Nr. TRANSITORY A/C		1979						
Date	Proof-Nr.	Contra-account	Description	ENTRY IN OTHER CURRENCY		CURRENCY \$		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Balance
30,09	5:09	560021	Pyt. on Agip behalf					
31,10	5:10	560021	Repyt. f/m Agip Milano			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Olivetti System A1

①

INTERNATIONAL EGYPTIAN OIL COMPANY INC
PANAMA CITY (REPUBLIC OF PANAMA)

Spett.le

Roma, 5/9/79

Tradinvest Bank and Trust Company of Nassau Ltd.
N A S S A U

Garanzia a favore Sophilau Inc. Panama

Con riferimento alla garanzia in oggetto Vi saremmo grati di provvedere al pagamento di \$ 3.500.000 - valuta 5 Settembre - come da fattura emessa a carico AGIP S.p.A.

Il relativo importo sarà infatti trasferito all'estero non appena espletate le formalità valutarie a Voi note.

Distinti saluti

Vice Presidente
International Egyptian Oil Company Inc.

Giaccaio Baldassarri

19.9.79

Q

STUDIO LEGALE - NOTARILE - COMMERCIALE
TETTAMANTI - SPIESS - ROSSI - KUPPER - BRIOSCHI - HAAB
 LUGANO

Via G. B. Pioda 9

Avv. Dr. Tito Tettamanti, notaio
 Avv. Giangiorgio Spiess, notaio
 Avv. John Rossi, notaio
 Avv. Dr. Werner Kupper
 Avv. Guido Brioschi, notaio
 Avv. Roberto Haab, notaio

Avv. Luisa Gianella, notaio
 Lic. jur. Heinz Lang

Lic. ec. HHS Andrea Cavallero
 Dr. jur. Diego Lissi

Tel. (091) 229741 (5 linee)
 Telex: 73654
 C. Ch. Post. 69-6088
 Posta a: 6901 Lugano, Cas. Post. 331
 Telegrammi: Legalnotarile Lugano

8022 ZURIGO, Seestrasse 90, Postfach
 Tel. (01) 202 03 04
 Telex: 52937

0512 GIUBIASCO, via C. Olgiati 20.3
 Tel. (092) 27 18 64

RICEVUTO	
17686/16 DIC 1982	
UNITA' DESTINATARIE	COPIA PER: URGENZE
Ing. Zucker	
Dr. Pitaleri	

Spettabile
 Foradop S.A.
 Via Besso 59.

900 Lugano

Da menzionare nella risposta:
 N / ref. JR/gc

V / ref.

6901 Lugano 14 dicembre 1982

Concerne:

Foradop SA - reclamo

f/c sentenza della Camera dei ricorsi penali
 dell'1.12/14.12.1982

Per accelerare la pratica trasmettiamo l'allegato senza lettera accompagnatoria
 con preghiera di voler prendere nota di quanto sotto esposto


- Per conoscenza e per i vostri atti
 Con preghiera di prenderne nota, da restituire p.f.
 Con preghiera di voler prendere posizione in merito
 Con riferimento al vostro scritto / colloquio telefonico del
 Ci telefoni subito p.f.
 Di ritorno con molti ringraziamenti
 Con preghiera di firma e restituzione
 Da voi richiesto
 Per approvazione

Osservazioni:

All.cit.

Con distinti saluti

Avv. John Rossi



Inc. N. CRP. 51/1982

Lugano, 1. dicembre 1982



IN NOME DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

LA CAMERA DEI RICORSI PENALI DEL TRIBUNALE DI APPELLO

Composta dei giudici: Lepori, presidente;
Luvini e Gaja;
vicecancelliere : avv. Guglielmetti

Sedente per statuire sul reclamo 6 aprile 1982 presentato
dalla

F O R A D O P S.A. , Via Besso, Lugano (patr. dallo Studio
legale Tettamanti e associati, Lugano)

c o n t r o

l'ordine di perquisizione e di sequestro emanato il 18 marzo
1982 dal Giudice istruttore sottocenerino in esecuzione della
rogatoria 26 novembre 1981 della Commissione parlamentare ita-
liana per i procedimenti di accusa nell'istruttoria penale con-
cernente Giulio Andreotti ed altri prevenuti;

viste le osservazioni 20 aprile 1982 del Giudice istruttore
sottocenerino;

letti ed esaminati gli atti;

I N F A T T O :

A. La Commissione parlamentare italiana per i procedimenti di accusa sta svolgendo indagini giudiziarie contro gli ex ministri Giulio Andreotti, Gaetano Stammati e Antonio Bisaglia, i dirigenti e funzionari dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) Giorgio Mazzanti, Leonardo Di Donna e Florio Fiorini e i funzionari di Ministero Giuseppe Battista, Luigi Bisignani e Lorenzo Davoli per i reati di corruzione (art. 319 CPI) e peculato (art. 314 CPI), in relazione alla provvigione sul contratto del 12 giugno 1979 di fornitura di petrolio greggio dalla società saudita Petromin alla ditta Agip S.p.A. del Gruppo ENI.

Secondo notizie assunte dalla Commissione richiedente, parte della concordata provvigione - che sostanzia il sospetto dei reati di cui sopra - è stata versata alla ditta panamense Sophilau Incorporated per il tramite della ditta International Egyptian Oil Company (IEOC), controllata al 99,3% dall'Agip e quindi facente parte del Gruppo ENI. È stata pertanto chiesta assistenza giudiziaria volta ad accertare nei libri amministrativi e contabili della IEOC accreditamenti ed addebitamenti estranei all'attività propria della ditta ed eventualmente in relazione con la Sophilau. In proposito la Commissione richiedente ha precisato che la rogatoria "riguarda materia penale e di natura non politica nè valutaria".

3. Il Giudice istruttore sottocenerino, fondandosi anche sul parere 3 dicembre 1981 dell'Ufficio federale di polizia, ha dato seguito alla rogatoria emanando l'ordine di perquisizione e di sequestro impugnato, diretto contro la ditta Foradop S.A. di Lugano, che è risultata detentrica della documentazione contabile e amministrativa dell'IEOC.

Mentre i documenti sequestrati il 2 aprile 1982 sono stati posti sotto sigillo, in parte rimanendo depositati presso la Foradop S.A., quest'ultima ha presentato il reclamo 6 aprile 1982, con il quale chiede che il menzionato ordine di perquisizione e sequestro sia respinto. In ordine la reclamante contesta la legittimazione della Commissione parlamentare di inchiesta a presentare rogatorie nell'ambito della CEAss (secondo le indicazioni della Raccolta ufficiale delle leggi federali, 1967 p. 878). Nel merito eccepisce la carenza di motivazione della rogatoria, in quanto la fattispecie non concerne fatti penalmente rilevanti ma solo un contratto di fornitura assistito da provvigioni d'uso, e contesta l'estensione del sequestro, contrario ai principi di proporzionalità: a quest'ultimo proposito si dichiara comunque disposta a lasciar perquisire la documentazione dell'IEOC da parte del magistrato svizzero per determinare quali atti siano "in connessione con il procedimento promosso".

Con le osservazioni 20 aprile 1982 il Giudice istruttore sottocenerino chiede l'integrale reiezione del reclamo, ribadendo che la Commissione rogatoria ossequia pienamente in ordine e nel merito al CEAss.

considerando

I N D I R I T T O :

1. Il reclamo, presentato nei termini di legge a' sensi dei combinati art. 123 cpv. 2 e 226 CPP, è tempestivo e ricevibile: la legittimazione della Foradop S.A. è data dalla sua qualità di detentrica delle perquisende carte, essendo indifferente il titolo civile del possesso.
2. L'eccezione d'ordine sulla pretesa carenza di legittimazione della Commissione richiedente è del tutto infondata: dal vigente tenore delle riserve e dichiarazioni proposte dall'Italia sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAss), risulta infatti esplicitamente che tra le altre va considerata come "autorità giudiziaria ai fini della convenzione" la Commissione parlamentare d'inchiesta (v. Raccolta sistematica del diritto federale O.351.1, pag. 16).
3. L'art. 1 cpv. 1 CEAss obbliga le parti contraenti ad accordarsi reciprocamente "l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati" la cui repressione è di competenza della parte richiedente, salvo le riserve di rifiuto per determinati reati come all'art. 2 della stessa convenzione.

In linea di principio non si può contestare che i reati indicati nella commissione rogatoria sono di diritto comune e non permettono quindi rifiuto di assistenza giudiziaria da parte delle nostre autorità: il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CPI) corrisponde infatti al reato di corruzione passiva (art. 315 CP) e quello di peculato (art. 314 CPI) al reato di appropriazione indebita qualificata (art. 140 cfr. 1 e 2 CP).

E' quindi rispettato il principio della specialità, anche con riferimento alla dichiarazione dell'autorità richiedente secondo cui la rogatoria non concerne reati di natura politica o valutaria. Spetterà comunque ancora al Giudice istruttore sottocenerino, al momento di concretamente eseguire la rogatoria e per evitare malintesi, di meglio sostanziare la riserva in modo che sia sufficientemente esplicita.

4. L'art. 14 cfr. 1 CEAss dispone che la domanda di assistenza contenga le indicazioni sull'autorità dalla quale emana, sull'oggetto e il motivo della stessa, sull'identità e la nazionalità ("nella misura del possibile") della persona in causa e ("ove occorra") sul nome e l'indirizzo del destinatario. Inoltre, per la cfr. 2 dello stesso articolo, la commissione rogatoria concernente atti di istruzione deve menzionare il reato e contenere un riassunto dei fatti.

A torto la reclamante sostiene l'insufficienza della motivazione della rogatoria, che in concreto rispetta tutti i richiamati presupposti. L'autorità richiedente ha infatti delineato una fattispecie di rilevanza penale, con l'indicazione dei reati prospettati e degli autori presunti: il riconoscimento di una provvigione in contratti di ampio respiro, passati con enti statali o parastatali, in un campo di importanza nazionale ed internazionale, non può essere valutato come

semplice usanza civilistica, ma assume veste di grave indizio di reato. Né si può pretendere, quando un'inchiesta giudiziaria è nella sua fase iniziale, la presenza di tutte le prove che, per finire, possono essere valutate solo dal giudice di merito.

5. Anche nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale un sequestro deve rispettare il principio della proporzionalità, sia per quanto concerne la prevalenza dell'interesse pubblico nei confronti di quello privato minacciato dalla misura coercitiva (e ciò è qui dato), sia rispetto alla concreta estensione del provvedimento.

Ora l'ordine impugnato ha menzionato solo in modo globale e astratto la documentazione colpita del provvedimento, tanto che venne messa sotto sigillo in modo completo e quindi indiscriminato. Per contro dovranno essere trasmessi all'estero solo quei documenti o quegli estratti che concernono il procedimento che ha dato origine alla rogatoria.

Spetterà quindi al Giudice istruttore sottocenerino, eventualmente avvalendosi di periti come in altri casi scaturiti dalla stessa rogatoria, preliminarmente perquisire la documentazione e quindi sequestrare e trasmettere all'autorità richiedente solo quanto attinente al procedimento, dissimulando ove appaia necessario anche parte dei documenti e rispettando inoltre il diritto d'essere sentiti degli interessati (TF 106 Ib 350).

Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge e la TG sulle spese;

DECRETA:

1. Il reclamo è respinto.
2. Il Giudice istruttore sottocenerino è nondimeno richiamato al suo obbligo di preventiva perquisizione ed esame di quanto posto sotto sequestro.
3. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese sono a carico della ditta Foradop S.A.
4. Intimazione: allo Studio legale Tettamanti e associati, Lugano, per la reclamante; al Giudice istruttore sottocenerino, Lugano.

PER LA CAMERA DEI RICORSI PENALI
DEL TRIBUNALE DI APPELLO

Il Presidente:



Il Vicecancelliere:

avv. T. Guglielminetti